38692/c
vol 2

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/b22011547_0002

799

MEMORIE, LEGGI,
ED
OSSERVAZIONI
SULLE CAMPAGNE
E SULL'ANNONA DI ROMA

OPERA DI
NICOLA MARIA NICOLAJ

PARTE SECONDA

DEL CATASTO DAZIALE SOTTO PIO VII,
E DELLE LEGGI ANNONARIE,
Con nuova Pianta delle Campagne.

Arboribus positis sectò via limite quadret
Virg. Georg. II.

ROMA MDCCCIII.
NELLA STAMPERIA PAGLIARINI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

Ἠ τίς σφιν τοδ' ἔειπε θεῶν, ἢ εἰσιδον αὐτοὶ

Sive istud quisquam divorum ostenderit illis,
Sive ipsi videre.

Homer. Odyss. lib. XVI.

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIG. CARDINALE

GIUSEPPE DORIA PAMPHILJ

PRO-SEGRETARIO DE' MEMORIALI,

E

PRO-CAMERLENGO DELLA S. R. C.

NICOLA MARIA NICOLAJ

ALlorchè mi accinsi a pubblicare colle stampe il Catasto daziale dell'Agro Romano, che il Sommo Pontefice Pio VII ordinato avea affinchè se ne procurasse aumento all'Agricoltura, e favore alle finanze, giudicai bene di corredarlo di nuova tavola topografica, la quale con felicità, e chiarezza maggiore dell'antica pianta del Cingolani, indicasse la situazione delle tenute. Mi parve inoltre opportuno di esporre la serie

delle Costituzioni, e Leggi o dagli antecedenti Pontefici, o dal Regnante Pio Settimo providamente stabilite, che riguardano l'Annona, l'Agricoltura, e quanto ha con tali oggetti relazione. Imperciocchè divisava fra me stesso, che sarebbe ridondato a un qualche commodo del Pubblico, e del Governo, l'avere in pronto e insieme raccolte in una sola opera le tante, e così varie disposizioni di più secoli, le quali, secondo la diversità dei tempi, delle circostanze, e delle mire de' Legislatori, attentamente meditate ci mostrano le ragioni della nuova legislazione, e ulteriori provvedimenti ci suggeriscono. Ma temendo io la severità dei Critici, non avrei ardito di produrre questa mia fatica, se non fosse venuta alla luce sotto gli auspicj di grande, illustre Personaggio, che collo splendore della nobiltà, colla fama delle virtù, coll'autorità della pubblica rappresentanza proteggesse l'opera, e l'autore benignamente. Ora a chi potea io con più fiducia rivolgermi che all'E. V., e come potea rassicurarmi ne' miei timori meglio che con dedicare questa mia collezione all'E. V.? Non tesso quì gli encomj dell'antichissima, e chiarissima sua prosapia, di cui vanno le storie superbe, ma note sono a Roma, e alle più colte nazioni dell'Europa le virtù splendidissime, e i rarissimi pregi dell'E. V., che sin dalla più verde età nella lunga carriera di tante, e così varie, e così cospicue cariche le meritarono l'autorevole testimonianza de' SS. Pontefici, e l'ammirazione generale de' popoli. Giacchè nell'età di soli venti anni inviato Nunzio Apostolico alla Francia dalla S. M. di Clemente XIV, per la maturità della prudenza, e per la integrità de' costumi, vi si conciliò la stima de' Ministri del Regno, e de' Prelati della Chiesa. Rivestito della Sacra Porpora, e spedito da Pio VI Legato al governo di Pesaro e d'Urbino, coll' incorrotta giustizia, col decoroso contegno, colla pietà, col zelo vi ottenne il rispetto, e l'amore de' soggetti. Eletto Segretario di Stato ne' giorni più difficili e tempestosi, vi si mostrò indefesso nelle fatiche, e costante ne' pericoli. Prescelto

dal Regnante Pio VII a Segretario de' Memoriali, n'ebbe quasi in deposito la Pontificia confidenza. Destinato poi alla carica di Pro-Camerlengo, viene V. E. rivestito della somma autorità, e della vastissima giurisdizione, che in sè rinchiudea nelle passate età l'Arcidiacono della S. Romana Chiesa. Ora se in tanti, e così cospicui onori V. E. ha riscosso ovunque le lodi di religioso, giusto, zelante, disinteressato, affabile, ha ancora nel loro esercizio acquistato fina prudenza, profondo discernimento, e universale esperienza de' politici ed economici affari. Onde la pubblica Economia, le Finanze, l'Annona, la Grascia, l'Agricoltura, che dalle providenze del Camerlengo dipendono, con ragione si ripromettono ora i più felici e prosperi avanzamenti, e questa mia collezione di ordinazioni in gran parte da' Camerlenghi suoi antecessori, e dalla stessa E. V. derivate, viene in certa maniera alla sua autorità sottoposta. Per la qual cosa un sì fatto rapporto, e le nobilissime virtù di V. E. mi confortano ad offerire al suo veneratissimo nome questa mia compilazione. Spero che la grandezza del suo animo non isdegnerà la piccolezza dell'offerta, e sostenendomi in presentarmi al Pubblico, mi concederà la grazia, che io annoveri V. E. fra i più valevoli miei Protettori.

INDICE DE' CAPI.

RAgionamento economico legale sulla giustizia di tale imposizione. pag. 1

Leggi ec. Num. 1 Facoltà concessa ai Consoli dell'Agricoltura dal Card. Pietro degli Annibali detto de'Stefaneschi Vicario in temporale, e spirituale di *Gregorio XII*. p. 28

Num. 2 Costituzione di *Clemente VII*, ove si espongono, e si modificano le più antiche di *Sisto IV*, e *Giulio II*, e concede le tratte. p. 30

Num. 3 Costituzione di *Pio IV*, colla quale si proibisce la estrazione de'grani. p. 35

Num. 4 Costituzione di *S. Pio V*, che richiama le altre di *Clemente VII*, e concede altri privilegj agli Agricoltori. p. 37

Num. 5 Motu proprio di *Gregorio XIII* sopra la proibizione dell'estrazione de'grani, ed autorizzazione per la compra de'medesimi, ed altre facoltà concesse al Prefetto dell'Annona. p. 40

Num. 6 Altro Motu proprio di *Gregorio XIII* sopra la proibizione de'grani, legumi ec. p. 43

Num. 7 Bolla Concistoriale di *Sisto V*, colla quale si applica il sussidio di duecento mila scudi all'Annona, per riparare alla carestia, e provvedimenti per amministrare tal somma, anche nel tratto successivo. p. 44

Num. 8 Costituzione di *Clemente VIII*, colla quale si conferma la proibizione dell'estrazione de'Grani stabilita dai Pontefici Predecessori. p. 48

Num. 9 Costituzione di *Clemente VIII*, colla quale permette le tratte agli Agricoltori sotto alcune condizioni, e prescrive altri provvedimenti sull'Arte Agraria. p. 50

Num. 10 Costituzione di *Paolo V*, colla quale conferma quelle della S. M. di *S. Pio V*, *Gregorio XIII*, e *Clemente VIII*, risguardanti la proibizione dell'estrazioni de'grani, ed eccettua soltanto coloro, che godono di tal facoltà per titolo oneroso. p. 53

Num. 11 Costituzione di *Paolo V*, il quale concede con li Privilegj agli Agricoltori, dispone per varj oggetti dell'Arte Agraria, e permette l'estrazione de'grani sotto alcune condizioni. p. 59

Num. 12 Costituzione di *Urbano VIII*, il quale nella revoca di alcune concessioni abolisce anche il privilegio dell'estrazione. p. 62

Num. 13 Costituzione di *Gregorio XV*, colla quale si con-

cede a chiunque la limitata facoltà di estrarre i generi da un luogo all'altro per il proprio uso, e della propria Famiglia, e modifica la pena delle Censure contro chi estrae. p. 64

Num. 14 Chirografo di *Urbano VIII*, col quale s'impone il dazio di giulj 12 sopra ciascun rubbio di grano, che si macinerà per il tempo, che dureranno i bisogni della guerra, colla temporanea diminuzione del pane. p. 65

Num. 15 Motu proprio di *Clemente XI*, con il quale si richiama la Costituzione di *Alessandro VIII* su la proibizione di comprare i grani, e riforma il dazio del Macinato relativamente ai Fornari. p. 66

Num. 16 Chirografo di *Clemente XI*, con cui attesa l'abbondanza de'grani, per sollievo degli Agricoltori ingiunge all'Annona di comprare la terza parte de'grani raccolti da chi li vorrà vendere, ed aumenta il dazio del Macinato da pagarsi dai Fornari decinanti, Ciambellari, e Vermicellari ec. p. 67

Num. 17 Chirografo d'*Innocenzo XIII*, con il quale conferma varie risoluzioni della Congregazione deputata ad istanza degli Agricoltori per liberarsi dalla vendita coattiva de'grani all' Annona, e per godere del beneficio di una parziale estrazione. p. 70

Num. 18 Costituzione di *Benedetto XIII*, colla quale si prescrivono varj regolamenti relativi alla provista de' grani da farsi dall'Annona, ed alle prestanze, che concedonsi agli Agricoltori. p. 72

Num. 19 Chirografo di *Benedetto XIII*, con il quale diminuisce la gabella del Macinato, che si paga dai Fornari, confermando le risoluzioni di una Congregazione deputata. p. 79

Num. 20 Chirografo di *Clemente XII*, con cui si aumenta il dazio del Macinato, che si paga dai Fornari decinanti, Vermicellari, Ciambellari, ec. p. 80

Num. 21 Chirografo di *Benedetto XIV*, con cui si ordina la somministrazione di scudi settemila in beneficio de'Fornari, Vermicellari ec. da ripartirsi in proporzione del quantitativo, che dai medesimi si macinerà. p. 82

Num. 22. Altro Chirografo di *Benedetto XIV*, con cui si ordina la somministrazione di scudi settemila come sopra. p. 83

Num. 23 Chirografo di *Clemente XIV*, con cui si ordina la somministrazione di scudi trentun mila in beneficio de'Fornari, Vermicellari ec. da ripartirsi come sopra. p. 84

Num. 24 Chirografo di *Pio VI*, con il quale si comprendono nel pagamento del dazio di giulj cinque a Rubbio indistintamente tutti i Fornari. p. 86.

Num. 25 Editto del *Card. Camerlengo* sopra la destinazione de' Forni a bajocco, e dei Forni liberi di Roma. p. 83

Num. 26 Motu proprio della *Santità di Nostro Signore* Papa Pio VII, in cui si prescrive un nuovo sistema Annonario, e di libero commercio in materia di grani. p. 90

Num. 27 Notificazione della *Deputazione Annonaria* sul nuovo sistema Annonario prescritto dalla *Santità di Nostro Signore* con Cedola di Motu proprio dei 2 Settembre 1800. p. 102

Num. 28 Notificazione della *Deputazione Annonaria*, colla quale si concede la licenza di tenere il mercato de'grani ec. anche avanti il Porto, e Dogana di Ripetta, e si stabilisce il modo da tenersi dai Condottieri de'grani in Roma per il conseguimento del premio di paoli sei promesso all'art. 8 del Motu proprio della Santità di Nostro Signore dei 2 Settembre 1800. p. 106

Num. 29 Notificazione della *Deputazione Annonaria* sulle fraudolente estrazioni de'grani, granturchi, farine, minuti, e di altra qualunque specie di granaglia. p. 107

Num. 30 Notificazione della *Deputazione Annonaria* sul sistema di panizzazione a Tariffa, da osservarsi stabilmente nei Luoghi situati nel Circondario di 40 miglia da Roma anche Baronali. p. 111

Num. 31 Motu proprio della *Santità di Nostro Signore* Papa Pio VII sul nuovo regolamento giudiciario da osservarsi in Roma nelle materie giudiciarie. p. 112

Num. 32 Editto del *Card. Camerlengo* sulla estensione a tutte le provincie dello Stato Ecclesiastico del libero commercio dei grani, ed altra qualsivoglia specie di granaglie, e di biada. p. 117

Num. 33 Notificazione della *Deputazione Annonaria*, colla quale si stabiliscono varj provvedimenti per impedire l'estrazione dei generi raccolti, ed esistenti nei Luoghi vicini alle due miglia verso il confine. p. 129

Num. 34 Motu proprio della *Santità di Nostro Signore Papa Pio VII*, in cui si prescrivono diversi provvedimenti per favorire, ed accrescere l'Agricoltura nello Stato Ecclesiastico. p. 131

Num. 35 Motu proprio della *Santità di Nostro Signore Pio Papa VII*, in cui si prescrivono diversi provvedimenti diretti al favore delle arti, e delle manifatture, e si abolisce la maggior parte delle Università delle arti, e professioni. E pubblicato con editto del Sig. *Card. Gius. Doria Pamphilj* Pro-Camerlengo di S. Chiesa. p. 154

Num. 36 Notificazione della *Deputazione Annonaria*, con cui

si aumenta del doppio il premio già promesso a quegli Agricoltori, che semineranno li loro Terreni a grano, ed altra qualsivoglia specie di granaglia, e biada; E respettivamente si accresce del doppio la sopratassa già imposta agli altri, i quali lasceranno abbandonati i loro Terreni alla naturale produzione dell' erbe. p. 160

Num. 37 Moto-proprio della *Santità di Nostro Signore Pio Papa VII* diretto a migliorare, ed accrescere stabilmente l'Agricoltura, e la popolazione: E pubblicato con Editto del Sig. *Card. Gius. Doria Pamphilj* Pro Camerlengo. p. 163

Num. 38 Moto-proprio della *Santità di Nostro Signore Papa Pio VII* sul nuovo regolamento giudiciario da osservarsi in Roma nelle materie della Grascia, pubblicato con Editto del Sig. Card. Gius. Doria Pamphilj Pro Camerlengo. p. 185

Num. 39 Notificazione della *Deputazione Annonaria* risguardante il metodo da tenersi dagli Agricoltori nel dare l'assegne dei terreni da loro sementati. p. 191

Num. 40 Rappresentanza fatta alla *Santità di Nostro Signore Papa Pio VII* dalla Deputazione Annonaria, e rescritto di Sua Santità, col quale si prescrive, che gli Enfiteuti de'beni Camerali, ed Ex-gesuitici debbano corrispondere in grano il canone convenuto in denaro, raguaggliandolo in ragione di Piastre dieci il rubbio, esibito per gli atti del Salvatori Segretario di Camera. p. 193

Num. 41 Altra rappresentanza dell'istessa *Deputazione Annonaria* a Sua Santità, e rescritto, col quale si stabilisce, che gli Enfiteuti de'beni Camerali, ed Ex gesuitici posti nella provincia della Marca, e Stato di Urbino, debbano corrispondere i Canoni in luogo di denaro in grano ragguagliato a Piastre otto il rubbio, esibito per gli atti del Salvatori Segretario di Camera. p. 200

Num. 42 Altro rescritto della *Santità Sua* fatto ad istanza di Monsig. Commissario della R. C. A. col quale dichiarasi, che tutti gli Enfiteuti di Beni Camerali obbligati a consegnare in grano il Canone s'intendano decaduti dall'enfiteusi se nel fine di Settembre non abbiano adempito a tale consegna, esibito per gli atti del sudetto Salvatori Segretario di Camera. p. 201

Num 43 Notificazione analoga ai sudetti Rescritti. p. 202

Num 44 Notificazione, colla quale furono abilitati li sudetti Enfiteuti a pagare i Canoni in moneta erosa non ostante li sudetti rescritti, in occasione, che si ritirava la massa di tal moneta. p. 203

Num. 45 Moto-proprio di deputazione in Sopraintendente

delle Deputazioni d'Annona, Frumentaria, e della Grascia. p. 205
Num. 46 Ordini da osservarsi dai Fabbricatori, Rivenditori di Pane, e Fornari nella Città di Roma. p. 207
Estimo delle Tenute dell'Agro Romano per l'oggetto della Dativa Reale imposta dal Pontefice Pio VII. p. dupl. 205
Cabreo, o Catasto de'Terreni dell'Agro Romano, che incomincieranno a soggettarsi alla Tassa di miglioràzione. p. dupl. 208
Topografia del Circondario di Roma, del Corpo delle Ville, Orti, Vigne, e Canneti, e di una parte delle Tenute, e Pediche dell'Agro Romano ec. p. 211
Indice delle Tenute, e Pediche. dopo la p. 217
Registro dei Possidenti dentro la prima Fascia migliaria p. 219
Indicazione del quantitativo dei Possidenti di tutto l'Agro Romano. p. 223
Agricoltori, che nell'Anno 1803 coltivavano tutte le Tenute dell'Agro Romano. p. 231

APPROVAZIONE I.

DOpo avere egregiamente in altra opera illustrati i nuovi campi Pontini ridotti a coltura dalla magnanimità di Pio Sesto, il Sig. Ab. Nicolaj illustra ora con ugual lode i vecchj campi dell'Agro Romano, di cui la provvidenza di Pio VII cerca di animare la coltivazione. A ciò è diretta la nuova produzione intitolata *memorie, leggi, ed osservazioni sulle campagne, e sull'annona di Roma*, da me riveduta per commissione del Rmo P. Maestro del Sagro Palazzo Apostolico. Come nella prima si veggono i nostri maggiori aver tentata più volte l'ardua impresa della bonificazione Pontina, così in questa si vedranno le savie lor leggi più volte rinnovate per la coltura delle campagne di Roma, e se dopo tanti sforzi si è veduta felicemente compita quella, è da sperarsi del pari, che lo zelo di Pio Settimo porterà a felice compimento, e stabilità l'altra forse meno ardua, ma ugualmente vantaggiosa. Quello, ch'è certo, si è, che il Sig. Ab. Nicolaj in questa nuova opera come nella prima ha dato le più convincenti riprove del suo indefesso studio, del suo ardore per il pubblico bene, della sua profonda erudizione, e della sua scienza economica. Ond'io anzichè aver trovata in essa alcuna cosa degna della più leggera censura, ho anzi sinceramente goduto, che l'oggetto, che forma al presente lo scopo delle provvide mire del governo, abbia in un sol libro tuttociò, che si ricerca per sapere su tal materia, ciò ch'è stato già fatto, e ciò che resta ancora da farsi.

Roma questo dì 25 Maggio.

Luigi Martorelli.

APPROVAZIONE II.

DI commissione del Rmo P. Maestro del S. Palazzo Apostolico ho lette e rivedute le *memorie*, *leggi*, *ed osservazioni sulle campagne*, *e sull'annona di Roma* del Sig. Ab. Nicola Maria Nicolaj. L'autore, che scrisse già su la Depositeria Urbana, e su le bonificazioni Pontine, dimostra di unire all'esercizio delle sue Camerali incombenze costantemente uno studio ad esse analogo, ed utile al pubblico. L'opera, che appresta i materiali e i lumi opportuni ad una compita legislazione annonaria, ci anima e sprona alla coltivazione del nostro territorio, e non contiene cosa, che alla religione e al buon costume opponendosi ne impedisca la stampa.

Roma questo dì 20 Maggio.

Carlo Arigoni.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

Benedictus Fenaja Congregationis Missionis Archiep. Philippen. Vicesg.

IMPRIMATUR,

Fr. Th. Vincentius Pani Ord. Praed. Sacri Palatii Apost. Magister.

CATASTO DAZIALE
DELLE TENUTE
DELL' AGRO ROMANO
FATTO
IN VIGORE DEL MOTU PROPRIO
DI N. S. PAPA PIO VII
DEI 19 MARZO 1801.

RAGIONAMENTO ECONOMICO LEGALE
DI NICOLA MARIA NICOLAJ
Sulla giustizia di tale imposizione.

MEntre gli uomini uniti in società cercano di avere intorno ai recinti de' loro alberghi un tratto di terre spazioso quanto più possono, a proporzione del numero degli abitanti di ciascuna Città, o Castello, hanno in mira di sussistere co' frutti di queste terre. Ma siccome per mantenimento della stessa società è pur necessario contribuir qualche cosa in comune, così dalle madesime terre si raccoglie anche questo tributo. Onde è che le Campagne di ciascun Territorio, le quali somministrano il vitto, e i comodi ai privati Possessori, servono anche a mantenere la università di quella. Allorchè Pio VI di S. M. volle che si facesse il Catasto dell'Agro Romano, chè si è riportato nella prima parte di quest'Opera, ebbe per primario oggetto l'Agricoltura, e l'Annona di Roma, cioè, che accrescendosi la coltivazione di queste vaste Tenute, potesse col grano di queste provedersi al vitto degli abitanti di Roma: perciò in quella descrizione furono designate quelle porzioni di terreno, che nel periodo di tre, o di quattr' anni dovessero ritornare ad arare, e seminare. Ma in quella occasione non si fece alcuna stima de' Terreni medesimi, perchè ciò non importava a quell' oggetto.

2. L'irregolare antica forma delle finanze, il minor bisogno dello Stato, la distrazione di altre cure del Governo, eransi per lungo tempo combinate a fare, che l'Agro Romano non fosse soggetto a dazio, all' opposto di tutte le altre terre dello Stato, se si eccettua qualche tassa straordinaria in caso d'insolita calamità. Ora quando il Sommo Pontefice Pio VII ha rivolte le sue mire a riordinare le leggi di questo Sta-

to, e a stabilire un nuovo Sistema Daziale, imponendo un tributo fisso, e generale sopra tutti i Terreni dello Stato, col nome di *Dativa reale*, ordinò nel suo Motu proprio de' 19 Marzo 1801, che vi si soggettasse egualmente anche l'Agro Romano: Ma perchè dal Catasto fatto già per ordine del glorioso suo Antecessore Pio VI non si poteva prendere una giusta norma per regolare questo Dazio, volle che si facesse la stima delle Tenute del medesimo Agro Romano: e così si è formato il nuovo *Catasto Daziale*, che si riporta in questa Seconda Parte, come è stato eseguito ultimamente da due valent'uomini, Alessandro Ricci, e Domenico Surdi, a tal'uopo deputati. Questa imposizione ha dato motivo a più d'uno di riguardarla come un nuovo peso: e se vi è stata occasione di reclamare da qualche aggravio, che alcuno abbia creduto di soffrire dalle stime dell' allibrazione, su di cui posa la tassa, non si è mancato di attaccare direttamente i principj stessi del censimento, e del tributo. Or sebbene la legge deve essere obedita senza farvi questione; nondimeno giova sempre, che i Sudditi siano persuasi della giustizia, e della ragione del bene pubblico, che la dirige. E molto più giova, che s'istruiscano, quando si tratta della materia di economia pubblica, che per lo passato si teneva per troppo involuta, e misteriosa. Per lo che speriamo, che non sia per essere infruttuosa occupazione l'esaminare non meno le Teorie generali, che le applicazioni particolari, che sogliono farsi dai Contradittori della Tassa Terriera, mentre da tale esame ne risulterà egualmente la giustizia di questa parte del nuovo Sistema Daziale, che la vanità delle opposizioni, le quali si spargono contro di essa.

3. L'eccezioni, che per lo più se le danno, si riducono a dire, che fra tutte le imposte, quella sulle Terre sia di sua natura la più ineguale, che ella discredita le proprietà del Terriere, che scoraggisce l'industria agraria, e che infine men di tutte conviene all' Agro Romano. Sarà quindi pregio dell' opera il dimostrare, che il Tributo sulle Terre è il più giusto non meno che il più equabile di tutte le imposte; che esso quando sia ben piantato, e diretto, non toglie nulla del pregio delle Terre, nè le avvilisce, nè le discredita, e che esso come a tutti gli altri Territorj, conviene ancora all'Agro Romano. Il modo poi, su di cui è basata la nostra Tassa, termina di giustificarne l'equità, e il bene che se ne può sperare a vantaggio dell'Agricoltura.

4. Di tante, e tante, e quasi infinite specie d'imposizioni inventate, ed usate per tanti secoli in tutti gli Stati, e presso le Nazioni più culte, e civilizzate di tutto il Mondo: fra tanti, e tanti libri, e sistemi, e ricerche fatte nella scienza economica da un secolo a questa parte, niuna sorte d'imposizione si è trovata ancora, che abbia quel pregio di eguaglianza perfettamente geometrica, che sarebbe da desi-

derarsi nel Tributo, e che richieggono soltanto certi spiriti singolari, quali nelle cose umane vorrebbero sempre l'ottimo, o sia l'impossibile, tanto che la ricerca del Tributo perfettamente eguale è in economia una chimera, come è in filosofia la gran pietra, il moto perpetuo, la quadratura del circolo, e la duplicazione del cubo. *Spesse volte in politica vuole la necessità scostarsi dalla rigida precisione geometrica, e conviene allontanarsi dal gran nemico del bene, l'ottimo apparente. Si tratta non già di evitare ogni inconveniente, nè ogni parziale ingiustizia, che il tributo ne ha sempre una porzione: Si tratta di scegliere i minori inconvenienti, e non più* (1). Ma che il Tributo sopra le terre sia di tutte le imposte la più giusta, la più adequabile, lo prova il consenso, per così dire, di tutte le genti, l'esperienza, la ragione, e il parere de'migliori Economisti.

5. Fu questa senza dubbio la prima maniera, che ebbero i Greci, e i Romani, onde constituire il fondo del loro Erario. Atene avea divisi i suoi Cittadini in quattro Classi a proporzione della rendita delle loro terre, e a questa stessa ragione li tassava (2). E' noto egualmente il Censo Romano, e la prima divisione delle Tribù, fatta da Servio Tullio (3): e noti sono nelle nostre Leggi i *Censitori*, e i *Perequatori*, e i *Decumani* (4), poichè nelle Provincie, alle quali non giungeva il Censo civico, si costumava di eleggere l'imposta della *Decima*, e della *quinta* parte de' prodotti della terra, essendo osservabile, che la Decima era *in agris sativis*, e la quinta *in plantariis, aut arboretis* (5). Anzi si faceva credere ai Provinciali esser per loro meglio fissata così questa imposta invece del Censo invariabile: *Vectigal vobis non ex censu imposuimus, ut tributum periculi expers colligamus, sed ut partes fructuum conferrendis, imposuimus, ut et rebus vestris adversis communicemus* (6).

6. Si conservò questo metodo d'imporre finchè venne a introdursi il sistema Feudale. Le Nazioni, che fondarono in Europa sulle rovine del Romano Impero i nuovi Regni, portarono dal loro paese la loro usanza. Le imposizioni erano inutili in quei governi, dove la Milizia, e le spese di amministrazioni della giustizia erano a carico de' Possessori de' Feudi, e questi si credeano Padroni non meno delle Terre, che delle

(1) *Ver. Medit. d'Econom. polit.* §. 32.

(2) *Erodoto, Senofonte, Plutarco presso Meursio lib.* 3 *cap.* 4. *Potter. Archaelog. Graec. cap.* 5. *Postell. de Athen. Rep. Sigonio, e Tisio presso Gronov. Antiqu. Graec. Tom. V pag.* 1305, 1361, *e* 1497.

(3) *Liv. lib.* 1 *cap.* 43. *Dionis. d'Alicarn. lib.* 4 *cap.* 21.

(4) *Leg. Formam.* 3 §. *Illam e Leg. Cum possessor* 7 §. *pro pecunia ff. de Cens. Leg.* 13 *Cod. de ann. et tribut. Bulenger. de Vectig. Pop. Rom. cap.* 12.

(5) *Appian. Alexandr. de Bello Civ. lib.* 1.

(6) *Appian. de Bell. Civ. lib.* 5. Tornerà l'occasione di parlare di questa cattiva maniera d'imporre.

persone de' loro Vassalli (1). In tutto quel tempo non vi furono che imposte straordinarie, e arbitrarie.

7. Non prima del Secolo XVI si potè distruggere quel mostruoso edifizio (2). Prese allora nuova forma il sistema Economico delle Nazioni Europee. E sebbene in alcuni Stati la prima maniera, che si presentasse al pensiero di chi governava, come la più facile, e la più eguale d'imporre contribuzioni, fosse la *Capitazione*, come seguì la prima volta in Francia, quando Carlo VI nel disordine della calamità d'un' invasione straniera impose, benchè temporanea, la taglia del Testatico, che poi le guerre dovute sostenere per riconquistare il Regno, dettero a Carlo VII motivo di perpetuare col titolo di *Ventesima*; ciò non ostante il Censo sulle Terre fu alla prima il più ricevuto. In Scozia vi si trova fin dal 1555 (3). Nelle Fiandre, nel Brabante, nell'Artois, e nelle Terre, che formavano l'antico Ducato di Borgogna, si continuarono sempre da tempi più remoti ancora a pagare la vigesima di tutte le rendite della Terra, che forse erano continuazione di quelle *Decime prediali*, che di sopra abbiam detto essersi pagata dalle Provincie, e dalle Colonie Romane. La Francia però non conobbe una imposizione generale sulle Terre, che nel 1710 sotto Luigi XIV, cui il Maresciallo di Vauban avea consigliato di comprendere sotto una sola *Decima Terriera* tutti quanti erano i pubblici carichi (4). Continuò ciò non ostante la taglia, e la ventesima sul testatico, che nel 1782 era salito a tre ventesime (5).

8. Sarebbe troppo lungo però il parlare ad uno ad uno di tutti gli Stati d'Europa, ne' quali è communemente ricevuta l'imposizione terriera (6), e perciò ci ridurremo allo Stato Ecclesiastico. Una certa opinione, non si sa come invalsa fra i Camerali, ha fatto credere, e dire finora, che il *Sussidio Triennale* imposto da Paolo III nel 1543 sia la prima imposizione ordinaria, che abbia conosciuto il nostro Stato (7). Contro una tale opinione potrebbe allegarsi il De Vecchis (8); il quale

---

(1) *Robertson. Prefaz. alla Vita di Carlo V. Tom. I e II.*

(2) *Robertson. loc. cit.*

(3) *Robertson. History. ec. Sutland. ec. Tom. I.*

(4) *Il Vauban* scrisse per questo il suo Trattato *De la Dixme Royale.*

(5) *Necker de l'Aministr. des Finan. de la France. Tom. I cap. 6.*

(6) Basta per questo leggere la bell'Opera: *Memoires concernans les Drois et Impositions en Europe Tom. I.*

(7) Si noti che la prima Bolla di questa imposizione non si è mai trovata. Il Chiarissimo *Monsig. Vergani nel suo Voto Economico sopra la Servitù de' pascoli Art. V pag.* 24, pare che anch'esso abbia voluto aderire alla commune opinione dicendo, *che prima del Sussidio Triennale, non si conoscevano nello Stato Ecclesiastico imposizioni fisse, e regolari.*

(8) *De Bon. Regim. Tom. I, tit. Censo Apostolico.*

facendo il Censo Apostolico una imposizione generale, e chiamandone Autore Sisto IV, la verrebbe a costituire molto più antica del Sussidio Triennale. Ma s' ingannano egualmente e l'uno e gli altri. Il Censo Apostolico era bensì una imposizione antichissima stabile, ordinaria, ma non era ella generale a tutto lo Stato. Ella s'introdusse in varie maniere, in varj tempi, sotto varj Pontefici, e perfino sotto condizioni diversissime in diversi luoghi dello Stato, secondo che questi venivano riconoscendo, o ritornavano sotto l'alto immediato dominio dei Papi. Ve ne sono dei documenti fin da' tempi d'INNOCENZO III, e la Carta di SISTO IV citata dalla *Ruota* nella *Decisione* allegata *dall'Avvocato De Vecchis*, altro non contiene, che il Censo dovuto *dalla Terra di Gallese*.

9. Non negherò dunque, che il sussidio Triennale fosse la prima imposizione generale, che si facesse in tutto lo Stato; ma ella non fu la prima imposizione ordinaria, giacchè altre antichissime ne conoscevano i Dominj Pontificj, sebbene non universali, ma gravanti particolarmente una Provincia, una Città, un Territorio, sempre però fisse, e regolari, ripartite, se non tutte, almeno molte sopra la Terra, e tutte pagate direttamente, e stabilmente alla Camera. La *Descrizione della Romagna* fatta nel 1352 *dal Card. Anglico*, e che si conserva nell'*Archivio Segreto Vaticano*, ci assicura, che in quelle Provincie le *Fumanterìe*, *e il Sale*, erano due imposte ordinarie, che si pagavano alla Camera, o a' suoi Vicarj. *La Marca avea le Taglie, gli Affitti, le Apodisse, e i Capisoldi. L'Umbria, e il Patrimonio aveano per lo più il Censo Apostolico, e il Sussidio Papale. Il Lazio, la Sabina, la Campagna aveano il Sale, e il Focatico*. Ed è notabile, che quelli stessi Commissarj spediti da Paolo III al riparto del Sussidio Triennale, trovarono già in uso in moltissimi luoghi *l'Estimo, e la Libra*, coi quali per lo più regolavansi per pagare le contribuzioni ordinarie. Così troviamo nell' antichissimo Statuto *di Camerino* (1) che: *omnes homines.... appretiati, et habentes possessiones, et terras allibratas.... debeant solvere Cultori, seu Sindaco pro Terris allibratis, vel appretiatis dontivas, et collectas imponendas, et impositas secundum numerum stadiorum ipsarum Terrarum, et prout appretiata sunt in appretio facto, ac imposterum faciendo* (2). Moltissimi altri Statuti egualmente antichi di altre Città dello Stato si potrebbono allegare, che tutti provano la vecchia usanza, e più vecchia del Secolo XVI, di una tale allibrazione, e dell'estimo terriero. Nel Territorio Pesarese si han-

(1) *Rubr.* 142. *lib.* 1.

(2) *Il Card. Lanfredini nel suo Respons.* 26 *pag.* 145 ripete queste *Colte* Camerinesi dai primi Duchi di Camerino della Famiglia dei Varani.

no delle memorie, che fin dal 1432 il Dazio del Macinato, che era ripartito come un testatico, dai possidenti però delle Terre si pagava secondo l'Estimo, ed oltre questo era tassato ancora di una imposta fissa, e stabile tutto l'annuale prodotto delle stesse terre, o in vino, o in grano, o in qualunque altra sorte di frutti, che ei fosse (1).

10. Che perciò se non può dubitarsi, che l'*imposta sulle Terre* sia la più ricevuta, è ugualmente vero che ella è la più giusta, e la più adequata. Alcuni Economi sono così prevenuti in favore di questa imposta, che essi la vorrebbero unica, e singolare nello Stato. A questo mirava il progetto della Decima Reale di Vauban. Vi sono delle opere intiere scritte a bella posta per dimostrarlo (2). *Essi pretendono, che tutte le imposizioni in ultima analisi ricadono sulla Rendita della Terra, e che perciò bisogna egualmente situarle sopra il solo fondo, che finisce di sopportarle* (3). Ma il male dei sistemi è sempre quello di portar sempre le cose troppo oltre. Se vi sono stati di quelli, che avrebbono voluto tutto caricato sulle Terre, ve ne sono ancora degli altri, che tutto vorrebbono addossato a un Testatico, perchè *si è creduto che ogni Tributo finalmente si riduca a una capitazione, e per questo si è immaginato, che la forma più semplice sia di tassare egualmente ogni abitante* (4). Altri poi vi sono ancora, che tutto vorrebbono ripartito sulla consumazione, comechè ogni carico ricade sul solo Consumatore (5); ed ecco come uno stesso principio ha formato dei differenti sistemi direttamente opposti fra loro, e tutti ineseguibili, e incapaci di essere applicati alle diverse circostanze degli Stati.

11. Noi ragioneremo con più certezza, e con principj più veri, se ci facciamo a considerare quel che è il Tributo in sè stesso, e quello che è riguardo al pagatore. *Le imposte*, dice *Boullanget* (6), *qualunque elle sieno, e sotto qualunque qualificazione si prendano, non possono percuotere che le ricchezze, e le ricchezze non hanno che una sorgente. Nei Paesi, dove il suolo è fertile, questa sorgente è la terra; in quelli, dove il suolo non produce nulla, è il commercio.* Ecco la natura del Tributo in sè

---

(1) *Ved. i Voti Cameral. sulla Pisauren. Datij seu Gabellae quoad gradus terrerios dei 26 Giugno 1754 avanti Casal.*, e *27 Giugno 1760 avanti Piccolomini*, e *nella Pisauren. Datii Imbottatus quoad decimas et semina dei 23 Gen. 1765 avanti Marescotti*.

(2) Tale è un libro pubblicato in Francia non sono molti anni, che ha per titolo: *Du Retablissement de l'Impot dans son ordre naturel*: Ved. *Mirabeau Teor. del Tribut. pag.* 170 *e seq.*

(3) *Smith. Riches. des Nations liv.* 5 *chap.* 2 *part.* 2 *art.* 1.

(4) *Ved. Medit. di Econ. Polit.* §. 30.

(5) Di questa opinione è stato *Montesquieu Esprit des Lois*.

(6) Nell'Art. *vingtieme* dell'Enciclop., dove quest'Autore parla a lungo e del Terratico, e de' Catasti.

stesso. Ne siegue dunque che *l'imposta sulle mercanzie è quella, che più conviene ai paesi commercianti, perchè non v'è altro su che farla cadere, e che l'imposta sulla Terra è la più naturale, e la sola sola che convenga ai paesi Agricoli*, perchè riguardo a questi, *la Terra sola è quella, che produce tutte le ricchezze*. Non credo che mi si niegherà, che il nostro Stato è nella Classe di questi ultimi.

12. Il Tributo riguardo ai Contribuenti altro non è, *che una porzione della proprietà, che ciascuno depone nell'Erario pubblico, affine di conservare con sicurezza la proprietà, che gli rimane* (1); poichè siccome *neque quies sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi possunt* (2); così è giusto, che tutti contribuiscano allo Stato quanto bisogna per mantenere la pubblica sicurezza. Essendo poi canone invarabile, che il tributo *non debba mai piombare immediatamente sulla classe de' poveri*, perciò ne siegue ancora, che la Classe fra i membri dello Stato, che si può trascegliere più innocuamente per ricevere immediatamente da essa il Tributo, *è la Classe dei Possessori, perchè dalla Società essi ritraggono non solamente la protezione della proprietà personale comune a ciascun uomo, ma essi di più ritraggono la protezione della proprietà reale: nè potendo dar nulla all' Erario chi nessuna ricchezza possiede, ogni ragion vuole, che l'Erario riceva una parte dell'annua riproduzione dalle mani di quelli, che soli la possiedono* (3).

13. Non può dunque più dubitarsi della giustizia, e della convenienza dell' imposta sulle Terre, o si riguardi la di lei essenza applicata alla località del nostro Stato, o si riguardi la condizione, e l'obbligazione de' contribuenti. Che poi una tale imposta contenga in sè stessa una disuguaglianza, è forse un difetto, che le è comune con tutte le altre imposizioni, ma come vedremo in appresso, il minimo che possa avere un Tributo. Potrebbe forse dirsi disuguale se si fosse seguito il sistema *dell'unica imposizione* sulla terra, giacchè, ancor quando fosse vero, che tutto il contributo d'uno Stato in ultima analisi ricadesse di fatti sopra i possessori delle Terre, come vorrebbono sostenere i Promotori della sola imposta territoriale, pure avrebbono ragione i possessori di lagnarsi, perchè si pretendesse da loro insieme, e tutto in una volta l'impronto senza lasciar loro il commodo almeno del tempo della circolazione, e la illusione, che farebber loro i tortuosi occulti giri delle frazioni dello stesso peso, fino al riunirsi poi tutto sopra di loro. Ma quando, come nell'attual nostro Sistema Daziale, la machina è montata in modo che il Tributo è con una onesta equità

---

(1) *Verr. Econom. Polit.* §. 29.
(2) *Tacit. Hist. lib.* 4 *cap.* 24.
(3) *Medit. d'Econom. polit.* §. 32.

distribuito, una porzione sopra le Terre, e sopra gli altri fondi stabili; l'altre porzioni sopra le singole consumazioni; in tal caso si verifica la maggior possibile eguaglianza, perchè allora il Tributo si livella a proporzione delle forze, e delle consumazioni di ciascuno, *poichè il Proprietario qualunque paga sopra i suoi fondi quella discreta porzione dei frutti di essa; il Consumatore paga senza accorgersene la sua porzione di quella spesa giornaliera, che il suo guadagno gli permette*, e la Classe più potente fra i Componenti uno Stato, che sono i possessori, i ricchi commercianti, e i grandi proprietarj, *ha ancor questo di più, che tornando essi ad essere consumatori, e consumatori maggiori, che non sono i semplici mercenarj, tornano insensibilmente, e di bel nuovo anco in questa parte a concorrere al Tributo, e ne portano quindi il maggior peso senza verun disordine, e sconcerto del sistema, e della publica economia* (1).

14. Un'altra *disuguaglianza* potrebbe contenere l'imposta sulle Terre, che è commune a qualunque altra imposizione, e questa potrebbe verificarsi o nel modo come ella è collocata, o nel *riparto particolare* sopra ciascun individuo. Questa discussione però appartiene all' esame della nostra allibrazione, di cui più sotto ci dovremo far carico. Intanto provata la giustizia, e la eguaglianza in genere della imposta terriera, non ci sgomenteremo dal vedercela rappresentare come distruttiva dell' industria, ed opposta agli avanzamenti dell'Agricoltura.

15. Non v'è probabilmente alcuna specie d'imposta, a cui non possa opporsi lo stesso difetto. Si può dire egualmente, che i dazj di consumazione avviliscono il mercenario, ed il povero; lo gettano nella disperazione, minorano la popolazione, e così distruggono l'industria. Si può dire, che i dazj sull' importazione, e l'esportazione scoraggiscono il trafficante, e s'oppongono all'avanzamento del commercio. Se fosse eseguibile il ridicolo progetto di abolire tutti i pubblici carichi, che Nerone il più stupido fra i Successori di Augusto nei primi lampi del suo governo propose al Senato (2), non si otterrebbe neppure quel bene, che alcuni si figurano da questa totale esenzione. Come farebbe allora lo Stato a supplire alle inevitabili spese del mantenimento dei Magistrati, e della forza publica? E senza questi presidj cosa sarebbe della pubblica sicurezza? E senza giustizia, senza forza, senza sicurezza cosa sarebbe dell' industria, del commercio, e della Agricoltura? Se il Tributo è dunque necessario, chi non vede che l'esentarne totalmente le Terre dovrebbe per necessità aggravare il peso su gli altri capitali, su l'industria, e sul commercio? E tutto questo non ricadereb-

---

(1) Ved. *l'Esame delle Medit. sulla Economm. pub.* §. 7.

(2) *Tacit. Hist. lib.* 2.

be poi sull'Agricoltura medesima? Quando tutte le forze, e tutti i fondi di ricchezza dello Stato, sia industria, sia commercio, sia terra proporzionatamente, concorrono nelle contribuzioni, le opinioni, e gl'interessi de' contribuenti si livellano e nell'interno fra loro, e nell'esterno coi loro vicini, e coi più lontani ancora, perchè da per tutto s'incontrano con merci, con manifatture, con prodotti aggravati poco più, poco meno di simili pesi.

16. Il Tributo adunque è indifferente al commercio, e all'Agricoltura, nè li rovina, che o quando mal diretto, o quando realmente eccede tutto insieme le forze dello Stato. Le opere di *David Hume*, *del Barone di Bielfeld*, *di Fortbonnais*, *di Mirabeau*, tutte parlano lo stesso linguaggio. Si conclude perciò, che a riserva del male di dover pagare, male necessario, e commune a tutti, non v'è altro da temere dall'imposta a danno dell'Agricoltura. Ella (dice *Smith* parlando appunto di questa imposta) *non arresta l'industria del popolo, e non ha altro inconveniente per il proprietario, che quello di assoggettarlo a pagare: incoveniente, che non può evitarsi* (1).

17. Vi sono stati alcuni, che parlando in genere di ogni sorta d'imposizione, hanno creduto di sostenere, *che il Tributo piuttosto ajuta la circolazione*, *che aumenta* l'industria, *che ben lungi di essere un mal necessario, è un bene grandissimo* (2). Essi argomentano così: Il Tributo impoverisce gli uomini, dunque accresce i loro bisogni; dunque dà loro una nuova spinta per essere industriosi: Si osserva generalmente, le Nazioni della Terra situate ne' climi più dolci, e ne' paesi più fecondi, essere le meno popolate, le più povere, e mancanti di attività; per lo contrario si veggono nei climi più ingrati Nazioni ricche, e popoli industriosissimi. Concludono in tutto questo, che convien porre l'uomo nell'angustia, perchè fatichi. *La voce dispotica del bisogno mette l'uomo nell'alternativa, o perire, o essere industrioso, e l'abitudine è un moto concepito, che va sempre al di là dei bisogni, onde il lusso, o la delizia regnano su quel suolo medesimo, sul quale la Natura vi avea piantata la morte.* I Tributi, dicono essi, fanno lo stesso effetto. Io non saprei ammettere in tutta la sua estensione un simile ragionamento. Ma applicato all'imposta terriera è verissimo.

18. Io soggiungo sempre, che tale imposta sia ben collocata, e proporzionata alle forze Territoriali, poichè se ella togliesse al Proprietario, e all'Agricoltore, o tutta la sua rendita, o tutto il frutto de'

(1) *Richess. des Nations liv. 5 chap. 2 art. 1.*

(2) Ved. *l'Annotazioni alle Medit. d'Econom. Polit.* §. 30.

suoi sudori, ovvero una porzione esorbitante, allora veramente lo porrebbe nella disperazione. L'imposta discreta non toglie al Proprietario, che una porzione del prodotto del suo fondo. Cosa deve fare, o fa naturalmente il Proprietario in questo caso per indennizzarsi della perdita di questa porzione di prodotto, che contribuisce allo Stato? Due cose ha da fare: accrescere la coltivazione, e col maggior prodotto, che ne ritrae, compensare la porzione, che perde; o vendere più caro il prodotto delle sue terre, cosicchè il maggior prezzo compensi la quantità, che perde; ed è sicuro, che essendo in suo arbitrio il calcolo di questa compensazione, non ne resterà mai al di sotto. La nuova nostra Legislazione sulla libertà di commercio glie ne ha aperta la strada. Questo guadagno medesimo gli inspirerà coraggio a maggiore industria, e a più grandi imprese; ed ecco come dall'imposizione terriera verrà piuttosto utilità al Proprietario, e vantaggio all'Agricoltura.

19. Ma si dirà, che i prodotti della Terra s'accresceranno di prezzo, crescerà ancora il prezzo dell'opera del Mercenario, e cresceranno le opere di coltivazione. Fingiamo dunque, che si faccia a modo de' Proprietarj, e si tolga ogni imposta sopra la Terra. Lo Stato però non può fare a meno di procurarsi, o con nuovi carichi, o con aumentarne gli altri vigenti, il compenso di quello, che non riscuote più sulle Terre, giacchè tutta la somma gli bisogna per bilanciare le sue spese. Aggraverà dunque i dazj di consumazione, e le dative personali. Il Mercenario ne sarà più oppresso, e tanto più oppresso, quanto più immediatamente piomberà sopra di lui il peso. Cresceranno egualmente le spese di coltivazione, e l'Agricoltura soffrirà lo stesso inconveniente. In questo modo non si sarebbe ottenuto, che di sgravare il più ricco da una anticipazione, di cui può rivalersi, per aggravare direttamente il più povero contro tutti i principj, *perchè quanto più sarà debole, o povera la classe a preferenza caricata, tanto più sarà da temere lo scoraggimento dell'industria, e l'evasione degli abitanti* (1).

20. Suol farsi un'altra obiezione relativamente ai Proprietarj dell' Agro Romano, ed è, che la maggior parte di loro non coltivando per conto proprio, ma dando in affitto le loro Terre per un'annua fissa risposta a denaro, non possono avere questa commodità d'indennizzarsi dalla imposta colla vendita più cara dei prodotti. Potrebbe forse bastare il rispondere, che il danno particolare di alcuni individui non altera la convenienza, e la giustizia di un piano, e d'una provvidenza generale, che affetta tutto uno Stato. Si vuol rispondere però più adequatamente, che vero ancora questo danno de' Proprietarj, esso sarà mo-

(1) *Verr. Econom. Polit.* §. 30.

mentaneo, e tanto breve, quanto sarà il tempo, che mancherà al termine degli affitti dal momento che l'imposta è stata la prima volta pubblicata. I nostri affitti non sogliono essere più che Novennali, e passato quel termine, i Proprietarj sanno bene, come nel contrattare della risposta scaricare sopra gli Affittuarj il peso della nuova imposta, e gli Affittuarj, che hanno in mano l'arbitrio del prezzo dei prodotti, sanno già come pagarla.

21. Eglino anzi i Proprietarj hanno già ottenuto la facoltà di non soffrire questo breve intervallo di tempo, e di danno. La risoluzione emanata ad istanza loro dalla Congregazione Economica *nel mese di Gennaro del corrente anno*, li ha posti in situazione di rescindere a loro piacere gli affitti. Chiunque ha letto le loro allegazioni nella triplice discussione, che si è fatta di una tal providenza, ha potuto vedere, che negli elementi del calcolo, che essi si esibivano per dimostrare, che lo stato attuale delle cose era alterato al segno di consigliare la rescissione degli affitti, non v'entrava solo il disordine monetario, ma sopra tutto il nuovo peso della *Dativa reale*; e purchè tal rescissione ottenessero, scordandosi del peso della Dativa, faceano il quadro il più lusinghiero del miglioramento, che potrebbe avere l'Agricoltura, se i Proprietarj incominciano a coltivare per proprio conto le Terre: tanto è vero, che neppure essi lo contano per un ostacolo ai progressi della coltivazione.

22. L'esperienza di fatti lo prova. Il gran Terriere d'Inghilterra fatto come il nostro Catasto sopra una valutazione fissa, e stabile delle Terre, per un atto di Guglielmo III, e di Maria, portava una Tassa Territoriale di quattro scillini per lira, che è quanto dire un dieci per cento (1). Da quel tempo in poi, malgrado la nuova tassa, è cresciuta a segno la coltivazione nella gran Brettagna, che i Proprietarj *hanno guadagnata la differenza, che si trova fra la tassa, che avrebbero pagata se fosse stimata sulla rendita attuale, e la tassa, che pagavano attualmente sulla stima antica* (2). So ben io che l'avanzamento dell'Agricoltura in Inghilterra è dovuto ad altri motivi, e ad alcune circostanze assolutamente straniere alla natura della tassa. Ma a me basta il poterne dedurre, che ella non gli è stato di remora.

23. In Francia si è sperimentato lo stesso nel *1666*: la Generalità di Montalbano fu sottoposta alla taglia Terriera sopra un Catasto di una misura, e stima esattissima, e perfettamente eguale. Nel 1723, cioè soli sessant'anni dopo, fu trovata così diversa la stima di quelle Terre

(1) *Smith Richess. des Nations liv. 5 chap. 2 part. 1.*

(2) *Smith loc. cit.*

per lo miglioramento di Agricoltura in alcuni Territorj, e il decremento negli altri, che fu creduto esservi resa la tassa sommamente ineguale, perchè i Proprietarj de' fondi migliorati pagavano poco in proporzione di quello, che ritraevano dalla terra; e gli altri pagavano troppo (1). Non è dunque l'imposta proporzionatamente collocata quella, che influisce nel miglioramento, o nella decadenza dell'Agricoltura.

24. All'incontro l'Agro Romano per lungo tempo si è tenuto nella massima parte incolto; e molto pochi possono contarsi i miglioramenti. Eppure allora non soffriva l'imposta territoriale: segno evidente, che la sorte dell'Agricoltura non da questo peso, ma da altre cause dipende. I Proprietarj però dell'Agro Romano desumono da questo stesso un'altra eccezione. Siccome essi vengono ora per la prima volta ad essere sottoposti alla tassa Terriera secondo un nuovo Catasto, fatto però a somiglianza di quello del 1778, che fu universale per tutto lo Stato; così essi suppongono di essere di tanto più aggravati nella stima dei loro fondi, quanti sono stati i migliori alcuni, che da loro diconsi fatti nei terreni dal 1778 a questa parte. Per distruggere anche questo obbietto, convien premettere due cose. L'una è, che la valutazione fatta nel Catasto del 1778, secondo le istruzioni date dalla Sag. Congregazione del B. Governo, fu calcolata secondo la forza intrinseca dei fondi, e l'attività materiale di essi non secondo il valore del sopra terra; e con li stessi principj è stato eseguito adesso l'Estimo dell'Agro Romano. L'altra cosa da avvertirsi è, che nel *Motu proprio de' 19 Marzo* 1801, in cui si è ordinato questo nuovo Estimo, è stato prescritto ancora, *che nel calcolare i frutti dei Terreni* (sempre secondo la loro naturale intrinseca attività) *debbano i Periti attenersi allo stesso decennio spirato a tutto il sudetto anno* 1778.

25. Se pertanto la sola forza intrinseca delle Terre dell'Agro Romano, come di quelle di tutto lo Stato, entra nella stima, e se questa è presa sulla valutazione, che i prodotti di questa attività intrinseca avevano nel decennio antecedente al 1778, come tutte le altre Terre delle Provincie furono allora stimate; ognun vede, che la sorte dell'Agro Romano è perfettamente equiparata a quella delle Provincie; e che i supposti miglioramenti, che allegano i Proprietarj, non sono che uno specioso pretesto di disuguaglianza.

26. Che se ancor fosse vero, che qualchè miglioramento fatto nelle Terre dall'anno 1778 portasse, anche secondo il ragguaglio ordinato dal *Motu proprio de' 19 Marzo* 1801, qualche aumento di valore, e in conseguenza qualche diversità di tassa relativamente a quella, che sa-

(1) *Memoires concernans les droits d' imposition en Europe. Tom. II pag.* 139.

rebbe stata, se si fossero stimate quelle Terre migliorate, secondo lo stato in cui erano nel 1778; ciò non ostante sarebbe da considerarsi, che mentre tutti gli altri Sudditi delle Provincie hanno sofferto per lo passato la tassa Territoriale, il solo Agro Romano n'è rimasto esente sino alla estraordinaria imposizione del 1793, e che in questo stato di esenzione sono caduti i pretesi miglioramenti. L'esenzione dunque, di cui hanno goduto, ha bene indennizzate le spese dei miglioramenti, ed è giusto ancora, che entrando adesso nella classe commune de' contribuenti, ne corrispondano il peso.

27. Ma la tassa Terriera discredita le proprietà. Così sieguono a dire i Proprietarj specialmente dell'Agro Romano, ai quali giunge nuovo un tal peso. Essi appoggiano questo preteso discredito al minor valore, a cui si riducono i loro fondi per questo nuovo peso, cosicchè dando di meno, li venderebbono quanto porta il capitale della tassa. Ognun crede, che tutto questo discorso torna sempre al principio di non pagar nulla; il che è impossibile. E se tutte le altre Provincie, e gli altri Sudditi soffrono sulle loro Terre una eguale imposta, non v'è ragione, per cui ne debbano essere privilegiati i fondi dell'Agro Romano, come ingiustamente li sono stati per lo passato; ed è una fallacia il dire, che per lo addietro non si pagasse la tassa Terriera dai Proprietarj nell'Agro Romano, perche Roma pagava in altri Dazj, e in altre Gabelle, perchè non pagavano le Provincie. A conti fatti era ben tutto il contrario, giacchè basta leggere nel *Motu proprio de' 19 Marzo* la lunga lista delle Gabelle, e Dazj soppressi, i quali prima pagavansi dalle Provincie, e non pagava Roma, per accertarsi di quanto miglior condizione fosse questa, che quelle. Ed è da avvertirsi, che nelle Provincie, oltre quelle Gabelle innumerabili, le quali per la maggior parte pagavansi sull'Estimo territoriale, esistevano ancora in ciascuna Città, in ciascuna Terra quei Dazj medesimi di consumazione, d'importazione, e di esportazione, che pagava Roma, e in taluni luoghi più pesanti ancora, secondo l'esigenze dei bisogni di ciascuna Popolazione. Il dir poi, che la Capitale deve essere più privilegiata delle Provincie, è lo stesso che dire, li stessi Figli di uno stesso Padre, e i medesimi Sudditi di un Principe medesimo non debbono essere trattati egualmente, perchè sono situati localmente cento e due cento miglia alcuni più lontani dagli altri.

28. Posta dunque la giustizia, che i Proprietarj dell'Agro Romano paghino la tassa Terriera egualmente che tutti gli altri, è un vero sofisma il supporre, che la tassa, che è eguale a tutti, discrediti la proprietà. Il Proprietario volendo vendere il suo fondo, tutte le altre cose pari, ne troverà sempre quello stesso valore, che gli risponda la stessa rendita, che ha attualmente dal fondo, che vuol vendere. Sia

per esempio un fondo del valore di cento scudi, da cui il Proprietario ricavi un fruttato di scudi cinque all'anno; ma perchè di questi cinque scudi deve pagarne uno d'imposta, il suo vero fruttato sarà di soli annui scudi quattro. Venderà egli dunque il suo fondo non cento scudi, quanto vale, perchè il Compratore vorrà defalcare dal prezzo l'importo della tassa: lo venderà dunque soli ottanta scudi: Ma questi ottanta scudi gli renderanno li stessi scudi quattro di fruttato, che prima avea; e impiegandoli nella compra di un' altra Terra, ne avrà un fondo di cento scudi come prima, ma perchè gravato della Tassa, ne ricaverà netti di fruttato sempre li quattro scudi. Dunque meno l'esenzione, a cui niun particolare può pretendere, i fondi in commercio avranno sempre lo stesso valore, salvi i rapporti particolari della cosa, delle persone, e della contrattazione. Anzi multiplicandosi coll'andar del tempo le alienazioni, e le contrattazioni dei fondi, ne avverrà, che non si senta più questo peso, essendo che nella vendita dei fondi di terra, il compratore cerca d'impiegare il suo Capitale in ragione di un tanto per cento; e calcolando il frutto annuo del fondo, calcola la sola porzione dominicale spendibile, depurata da ogni tributo, e spese annue dell'Agricoltura; per lo che questa sorta di tributo coll'andar del tempo non sarà d'aggravio ai Possessori, e diverrà come una servitù passiva del fondo calcolata nell'atto dell'acquisto (1).

29. Vi sono alcuni, che conoscendo pur troppo la ragionevolezza, e la giustizia della imposta Terriera, quando non sanno più che opporre, avanzano con franchezza, che quanto ella per tutto altrove sia soffribile, altrettanto non convenga all'Agro Romano, quasi che tutte le Terre non fossero capaci di rendere un qualche frutto, e che questo frutto qualunque per tutto altrove avesse un valore, e non nell'Agro Romano; quando per lo contrario tutti sanno quanto fecondo sia questo suolo, e quanto vantaggioso il valore de'suoi prodotti. Non sarebbe un buon argomento a garantire la pretesa esenzione delle Tenute dell'Agro Romano, se si allegasse il decorso di più secoli, dacchè non sono state soggette al tributo. Niuna osservanza in contrario, niuna prescrizione può impedire il Sovrano d'imporre un tributo, e molto meno quando il bene pubblico esiga di riformare il sistema delle finanze (2). E perciò giustamente dal Santo Padre nel lodato Motu proprio sul nuovo Sistema Daziale, si è derogato ad ogni privilegio ancorchè acquistato per titolo oneroso; il quale certamente non può allegarsi da alcun Possessore delle Tenute dell'Agro Romano. Ciò basterebbe

(1) *Medit. d'Econ. Polit.* §. 33.
(2) *Leg.* 6. *Cod. de praescript. XXX vel XL annor.*

per escludere tale opposizione. Ma si rifletta ancora, che se la più recente costumanza è stata di non gravare con tributo ordinario l'Agro Romano, (giacchè a tasse straordinarie più volte è stato anche a' nostri tempi sottoposto,) certamente l'antico uso di molti secoli dimostra, che molto bene a queste Campagne convenga il peso fisso di una Dativa reale.

30. Fin da quando dal Re Servio Tullio fu instituito il Censo, venne assoggettato ancora l'Agro Romano alla Tassa Territoriale, che diceasi Tributo, e *Tributum erat*, come dice Varrone, *pecunia populo imperata, quae tributim a singulis pro portione Census exigebatur* (1); e Servio Tullio l'impose appunto perchè *justum existimabat, et Reipublicae utile, ut qui multum possiderent, conferrent multum, parum vero qui essent in re tenui* (2): tanto è vero, che in tutti i tempi sono stati sempre li stessi, e sempre immutabili i principj della Giustizia. Ella non dovea entrare nei regolamenti di Tarquinio il Superbo: Fu perciò da lui soppressa l'imposta Terriera, e sostituitavi secondo i bisogni una capitazione eguale sopra i ricchi, e i poveri indistintamente (3). Ma pochi anni dopo, appena restituita la Repubblica, si ritornò all'antico Censo, e al Tributo di Servio Tullio; e il Popolo Romano padrone di sè stesso non dubitò di assoggettarvi il suo Territorio (4), e continuò sempre ad esigersi questa imposta fin all'anno 586 di Roma, in cui Paolo Emilio vincitore di Perseo, e della Macedonia, *tantum in Aerarium pecuniae invexit, ut unius Imperatoris praeda finem attulerit Tributorum* (5).

31. Ma abbiamo molti argomenti per dire, che durasse poco questa felicità. Le guerre civili, e le fazioni aveano esaurito l'Erario, e il Popolo si sentì aggravato di quante imposte esigeva il bisogno, le largizioni, e l'arbitrio del fazioso vincitore, finchè Augusto rinnovò il celebre general Censimento; e il Tributo ritornò a gravitare sul Territorio Romano (6). E' facile il persuadersi, che sotto quelle tante furie, e tanti usurpatori, che occupavano l'Impero, si aggravasse piuttosto che togliersi questo peso, dopo che sappiamo quante infami esazioni, e per fino sulle latrine, e sull'orina, e sul postribolo, non che sull'aria, e sul fumo, seppe inventare la smoderata ingordigia di quei Regnanti (7).

---

(1) *De Ling. Lat. lib.* 4 *cap.* 36.

(2) *Dionys. Halicarn. Ant. Rom. lib.* 4.

(3) *Dionys.* loc. cit. *Antiquata tributorum pro cujusque censu conferendo cum lege, quoties ei opus esset pecuniis, tantundem conferebant dives, et pauperrimus.*

(4) Ciò fu sotto i Consoli Valerio la seconda volta, e T. Lucrezio, i quali restituirono *tributorum ordinationem, ex instituto Regis Tullii, quae toto Tarquinii regno intermissa tunc primum ab his Consulibus in usum revocata sunt. Dionys. lib.* 5.

(5) *Cic. de Offic. lib.* 2 *cap.* 22.

(6) Ved. *Bergier de Viis Milit. lib.* 1 *sect. max.* 8.

(7) Ved. *Burman. de Vectig. Pop. Rom.*

Giustiniano fece entrare nel suo Codice la legge, che una volta era stata per la sola Provincia dell' Illirico, e sanzionò che *universi pro sua possessionis jugationisque portione*, concorrer dovessero ai publici carichi, fissando anche i termini dei pagamenti in tre tempi dell'anno, a Gennaro, a Maggio, e al fine dell' Indizione, vale a dire in Settembre (1); e non v'è dubbio, che per tutto il tempo, in cui i Goti tennero il Dominio di Roma, Teodorico, Amalasunte, e Teodnato, i Romani continuassero a pagare l'imposta Terriera, mentre nelle lettere di *Cassiodoro* troviamo ricordato il Censimento di Augusto; e vi si parla ancora delle scadenze del Tributo alle Indizioni, dello sgravio della tassa per le Terre devastate, e degli Inspettori geometri deputati a riconoscere per quest' oggetto le Terre danneggiate o dall'alluvione, o da altre disgrazie (2). Può dirsi, che cessasse di pagarsi agl'Imperatori Greci il Tributo sulle Campagne di Roma verso il principio del Secolo ottavo, quando per li noti errori di Leone Isaurico intorno le sagre Imagini, e le insidie da lui tante volte tentate contro la vita del Santo Pontefice Gregorio Secondo, i popoli tutti d'Italia, e i Romani stessi gli si ribellarono, e negarongli il Tributo; della qual cosa, molto a torto gli Scrittori Greci, seguendo le calunnie spacciate da quell'Eretico Imperatore, ne accagionano il Pontefice, dicendo, che *Tributa Romanae Urbis prohibuit* (3), e l'Imperatore quando per mezzo di Marino Spathario Duca di Roma, e di Paolo Esarco tentò di torre la vita al Pontefice, allegava per pretesto, *quod censum in Provincia ponere praepediebat* (4).

32. Ma può anche credersi, che l'istesso Tributo da'Romani negato agli Imperatori Greci, si continuasse a pagare per mantenimento di questo Stato medesimo nel nuovo governo. Comunque siasi, o che in altro tempo posteriore in tante vicende accadute, cominciasse a non più esigersi il Tributo sull'Agro Romano, o per abuso, o per prepotenza de' possessori, o perchè così le circostanze di quei tempi esigessero, o perchè altro sistema di pubblica economia si fosse adottato; non può per questo inferirsene, che ad esse Terre non convenga una Tassa, a cui, come abbiamo veduto, per lo spazio di mille e quattrocento anni erano state soggette,

---

cap. 3 *e* 5. *Frankestein de Aer. Pop. Rom. cap.* 8 *e* 9. *Bulenger. de Vectig. Pop. R. cap.* 38 45 *e* 49

(1) *Leg. fin. Cod. de Annon. et trib. et Leg.* 1. *Cod. De quib. muner. Ved. Bulenger. de Vectig. Pop. Rom. cap.* 12.

(2) *Lib.* 3 *ep.* 52. *Lib.* 10 *ep.* 26. *Lib.* 12 *ep.* 7, 8, 10.

(3) *Teofane*, *Zonara*, e *Cedreno* presso il *Baron. Annal. Eccles. all'an.* 726 §. 26. Anche il *de Marca* è di questa opinione, che il Papa non avesse alcuna parte in quella ribellione. *Concord. Sac. et Imp. lib.* 3 *cap.* 11, *num.* 3.

(4) *Anast. Bibl. in Vit. Greg. II.*

33. Rimane ora a parlarsi del modo, onde meglio può credersi collocata l'imposta Territoriale. Alcuni vi sono, i quali nella moltiplicità dei tanti scritti, ed opere di Economia, che hanno in quest'ultimo Secolo inondata l'Europa, leggendoli senza principj, e sfiorandoli tutti senza osservare che ogni Autore o si forma, o siegue un particolar sistema, a cui tutti i savj ragionamenti, e le sue riflessioni si attengono, sogliono all'opportunità sfoggiare dottrine, e allegare proposizioni tolte di quà, e di là, applicandole a casi lontanissimi talvolta dal sistema dell'Autore, da cui hanno tolte ad imprestito le loro teorie. Quei Proprietarj, che sogliono dare i loro fondi in affitto, vorrebbono, che l'imposta fosse calcolata a proporzione di ciò, che essi ricavano dall'affitto; e per giustificare la loro pretensione, sogliono ragionare così.

34. La rendita della terra, essi dicono con *Smith* (1), altro non è che il frutto del denaro impiegato nella compra del fondo, e nelle spese primitive per ridurlo a coltura. Questo frutto poi, e questa rendita è il prezzo più alto, che può pagare l'Affittuario, secondo le attuali circostanze del Terreno, perchè il Proprietario alza la corrisposta al segno, che rimanga soltanto all'Affittuario porzione di prodotto, che sia bastante per conservare i fondi, per comprare, e mantenere il bestiame, e gli altri instromenti di Agricoltura, e per ricavare i profitti ordinarj dei capitali, e dell'industria, che s'impiegano nella cultura. *Or questa porzione è evidentemente la più piccola, di cui si possa contentare l'Affittuario senza perderci, e rade volte il Proprietario ha intenzione di lasciargliene in potere una più grande.* Questa porzione adunque *più grande*, che si riserba il Proprietario, *può essere riguardata come la rendita naturale della terra*, e l'unica perciò, su di cui si debba calcolare la tassa.

35. Per ragionare più fondatamente su questo proposito, è necessario distinguere esservi tre maniere d'imporre la tassa Territoriale, e di regolarne l'estimo. Una è quella di valutare la rendita della Terra; l'altra è quella di fissare la tassa sul prodotto vero dei terreni; la terza è quella di stimare la forza naturale del Terreno, e valutare la tassa a un dato fisso sul frutto, che può produrre (2). Ne parleremo di tutte tre, e vedremo che quest'ultima, che è la nostra maniera, se non è l'ottima, è almeno la più ricevuta, la più equa, la meno gravosa ai Contribuenti, la più confacente ai progressi dell'Agricoltura.

36. Una imposta Terriera sulla rendita della Terra è quella, che si pratica nello Stato Veneto. Tutti i terreni, che si danno in affitto, sono tassati al dieci per cento della risposta. Tutti gl'Instromen-

(1) *Riches. des Nations liv.* 1 *chap.* 11. (2) *Smith lib.* 5 *cap.* 2 *part.* 2 *art.* 1.

ti di affitto sono ricevuti in un registro pubblico tenuto dagli officiali dell'imposta in ciascuna Provincia, o Distretto. Allorchè il Proprietario coltiva per suo proprio conto le sue terre, queste sono valutate ad una stima proporzionata relativamente alle altre, e gli si accorda personalmente una deduzione di un quinto della tassa; cosicchè sulla rendita supposta delle sue Terre non paga che l'otto in luogo del dieci per cento (1).

37. Ma quì soggiunge bene *Smith*: che una *Tassa Territoriale di questa specie è più eguale d'ogni altra; ma ella non è certa, la sua posizione è più imbarazzante per il Proprietario, la sua percezione è anche più dispendiosa* (2). Il bene della sua eguaglianza non può mai compensare così grandi difetti. Ella ne porta seco degli altri ancora più gravi non dissimulati dallo stesso *Smith*, che n'è partitante. Consiste il primo nella facilità della frode. Il Proprietario, e il Conduttore, congiurati facilmente a defraudare il pubblico Erario, potrebbono colluder fra loro di non dichiarare tutte le vere condizioni dell'affitto. So bene che si può procurare di prevenir un tale inconveniente con certe maggiori solennità di registro, con quelle cautele tanto usate, e tanto per esperienza inutili di comminare confiscazioni, ed ammende, e premj ai rivelanti. Ma questi espedienti medesimi non fanno, che moltiplicare le molestie ai Contribuenti, e sempre senza utilità dell'Erario.

38. Una tassa piantata in questa maniera può dirsi certamente eguale, se si riguarda a quella porzione di rendita, che pagano i Proprietarj: Ma ella è dannosa allo Stato, e alla Agricoltura. La rendita della Terra calcolata sopra la risposta degli affitti non è sempre tutta quella, che potrebbe dare, o che dà veramente il terreno; certe obbligazioni, e certi pesi, che si contrattano col Fermiere, indipendenti talora o dalla coltivazione, o dal prodotto dei fondi, ne minorano la risposta. Più spesso ancora la generosità, l'indolenza, e spessissimo l'ignoranza del Proprietario, lo decide a riservarsi molto meno di quella porzione di prodotto della sua terra, che potrebbe pretendere dal suo Affittuario. Quanto sono più ricchi i possessori, e quanto più vasti sono i suoi tenimenti, tanto più si verifica questo caso. Innumerabili famiglie si veggono aver edificata la loro fortuna sopra un affitto novennale di una gran Tenuta; ciò non avverrebbe se fosse vera in tutta la sua estensione la teoria, che la risposta degli affitti rappresenti la vera rendita della Terra.

39. Lo Stato adunque vi perde sempre, perchè calcolando la tassa Terriera sulla rendita della Terra presa dagli affitti, non riceve mai tutto quello, che potrebbe giustamente pretendere sul vero fruttato delle

---

(1) *Memoir. concern. les Droits et Financ. d'Europ. Tom. I pag.* 240, 241.

(2) *Smith lib.* 5 *cap.* 2 *part.* 2 *art.* 1.

Terre; e quella porzione, che perde su questo articolo, dovrebbe aggravarla sopra altri oggetti o più molesti alla Popolazione, o già per sè stessi troppo aggravati.

40. Ma vi perde anche più l'Agricoltura per lo scoraggimento, che una tassa in tal modo situata le reca. Il Proprietario sarà meno disposto a migliorare le sue terre, e spendervi molto denaro quando sappia che il Sovrano entra a parte de' suoi profitti senza partecipar della spesa. Smith medesimo conosce, che questa *è la più forte obiezione*. Egli vorrebbe ovviarla proponendo, che qualora il Proprietario volesse accingersi a qualche gran miglioramento, dovesse precedentemente far costare ai Ministri Fiscali lo stato attuale de' suoi terreni, che si accinge a migliorare, e la rendita, che ne esige; e gli si accordasse poi di continuare a pagare su questo piede per un dato numero di anni, finchè verificati i successivi miglioramenti possa credersi, essersi egli rimborsato della spesa fattavi. Ma ecco di nuovo posta la tassa all'arbitrio, e all'incertezza, che è il male grandissimo di ogni imposta, perchè sempre ridonda in danno o dell'Erario, o del Contribuente.

41. Non è dunque questa, come si crede, la miglior maniera di collocare l'imposta Territoriale. Ella poi neppur sarebbe eseguibile nello Stato Pontificio, dove, se si tolga l'Agro Romano, rarissimi sono gli affitti a denaro, e ricevute all'incontro quasi universalmente le Colonie, che dicono parziali, e queste neppure uniformi per tutto, poichè in alcuni luoghi al quinto, in altri al quarto, e al terzo, e alla metà ancora dividonsi i prodotti fra il Colono, e il Padrone: che se in tutto l'Agro Romano, o quasi tutto, sogliono le terre affittarsi a danaro, neppure sarebbe giusto, che la tassa su questa ragione si calcolasse per esso in particolare, e diversamente nelle Provincie, mentre maggiore sarebbe la disuguaglianza, e le sproporzione, e mancherebbe l'imposta di quella uniformità, che deve essere il suo primo requisito, come di ogni altra imposizione.

42. Un'altra maniera d'imporre sopra le Terre è quella di proporzionare la tassa al prodotto vero. Questa era appunto la *Decima*, la *Vigesima*, la *Quinta*, che esigevano i nostri antichi Romani dalle Provincie soggette, come abbiamo già veduto al §. 5. La rendita principale dell'Imperatore della Cina consiste in una Decima del prodotto di tutte le Terre dell'Impero. Gl'Inglesi continuano a percepire nel Bengala quello stesso quinto dei prodotti della terra, che vi esigevano i Sovrani Maomettani. Si vuole, che anche nell'antico Egitto si costumasse la stessa maniera d'imporre (1).

(1) *Smith loc. cit.*

43. Non v'è bisogno di rilevare quanto arbitraria, ed incommoda sia tal sorta d'imposta. La moltiplicità degli Esattori, che vi abbisognano; le loro facili concussioni, i trasporti, i magazzini, la conservazione, l'esito, sono altrettanti elementi, che entrano nel calcolo a diminuire il totale della rendita per il Sovrano, e ad accrescere la vessazione dei Contribuenti. I Romani difatti se ne servivano con le Nazioni soggiogate dopo lunga, ed aspra guerra, le quali, volendole trattar più aspramente, soleano ridurre *in Provincia* (1). Dovunque ha luogo una simile imposta facilmente s'imbatte in *un Verre*, e in quei suoi *Venerei Decumani* (2).

44. Si dice, che questa maniera di tassare obbliga il Sovrano a interessarsi nell'avanzamento dell'Agricoltura, come di fatti i Sovrani della Cina, e quei del Bengala quando quel paese era loro soggetto, e quelli ancora dell'antico Egitto, vegliarono sempre con estrema cura ad aprire, e mantenere le strade, e canali navigabili, affine di aumentare, per quanto era in loro potere, la quantità, e il valore di tutte le parti del prodotto della terra, poichè così di quanto accrescevano essi la ricchezza de' Sudditi, tanto maggiore era la rendita, che essi ne ritraevano. Ma vale egli il beneficio, ed il commodo di una strada ben ampia, e lastriscata, e d'un canale navigabile la vessazione immediata, che sente il Colono, e il Terriere d'un Decimatore indiscredito, e violento nell'atto della divisione della porzione Fiscale? L'intelletto dell'uomo è fatto come l'occhio, a cui un picciolo oggetto, ma assai vicino, copre vastissimi oggetti rimoti, e così l'immediato male d'un Esattore o troppo duro, o ingiusto, si sente assai più che non il bene lontano di vedervi agevolato l'esito de' suoi prodotti. E come l'idea della privata proprietà è assai più radicata nell'animo dell'uomo, di quel che lo sia l'idea di certi vantaggj accessorj ad essa, e communi a tutti; così quando esso si vede tolta a forza dall'officiale una porzione del suo prodotto, che egli creda maggior del suo debito (e forse lo crederà sempre), non pensa egli più nè al commodo della strada, nè a quello della navigazione, nè alle altre facilità preparategli dal Sovrano; ma sente solo il dispiacere della privazione della sua proprietà; si avvilisce sotto il peso, che gli viene imposto; diminuisce la confidenza verso chi regge il suo destino, e si abbandona all'indolenza.

45. Quando gl' Inglesi s'impadronirono del Bengala, vi trovarono, che la tassa Terriera al quinto di tutti i prodotti vi si esigeva in una quantità tariffata stabilmente, e con molta moderazione. Gli Agenti della Compagnia delle Indie Orientali sotto pretesto di restituire alla

(1) *Sigon. de Jur. Provinc. Ital. cap.* 12. (2) *Ved. Cic. Verr. Act.* 2 *lib.* 3.

rendita pubblica il suo vero valore, la convertirono in una imposta in natura. *Questa conversione* (soggiunge Smith) *ha scoraggita l'Agricoltura, e ha fornite nuove occasioni d'abusare della percezione delle pubbliche entrate, le quali sono decadute di molto da quello, che erano, quando passarono sotto il governo della Compagnia. Gli Agenti, che ella impiega, hanno trovato forse il loro profitto in questo cangiamento, ma esso non è stato che a spese dei loro committenti, e del paese, che amministrano* (1). Tutte le leggi dei Codici di Teodosio, e di Giustiniano contro i *Decumani*, e i *Perequatori*, provano, che il mondo è stato sempre l'istesso.

46. Finalmente vi ha una terza maniera d'imporre la tassa Terriera, ed è quella, che è calcolata invariabilmente sulla misura, e stima delle terre, cioè quella stessa fondata sopra l'universal Catasto, e sanzionata col *Motu proprio de'19 Marzo* 1801, e di cui qui si tratta. Non è ella esente da difetti, ma ne ha, come vedremo, molto meno delle altre, ed è finalmente la più ricevuta dai più culti, e illuminati Governi. Tale è stata fino a questi ultimi tempi quella stabilita in Inghilterra l'anno quinto di Guglielmo III. Un Catasto, e una Imposta simile si trova da gran tempo stabilita negli antichi dominj del Re di Prussia, estesa poi da Federigo il Grande appresso una esatta misura, e stima anche alla Slesia (2). Il Catasto di Boemia è l'opera di più di cent'anni. Esso non fu terminato che dopo la pace del 1748, per ordine dell'Imperatrice Regina Maria Teresa (3).

47. Ma per venire alla nostra Italia, non abbiamo a ricordare, che i due più celebri Censimenti, quello di Milano, e quello degli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Il primo fu cominciato sotto l'Imperatore Carlo VI, che nel 1718 ne incaricò il celebre Matematico Giacomo Marinoni, e non fu terminato, che dopo il 1760 (4). L'altro della Savoja, e del Piemonte ebbe i suoi principj sotto il Re Vittorio, continuato poi ne'primi anni dopo la pace dal di lui figlio Carlo Emanuele, e compito poi dopo il 1775 (5).

48. Si è già detto altrove, che negli Stati Pontificj, antichissimo, e più antico ancora dei tempi di Paolo III è l'uso di ripartire sull'Estimo i pubblici pesi. Abbiamo una Carta di Nicolò V riferitaci da Monsignor Fontanini (6), in cui si ordina, che *Advenae, et ferenses, qui in Ci-*

---

(1) *Smith loc. cit.*

(2) Ved. *Memoir. concernans les Droits et Financ. d'Europ. To. I pag.* 144, 115, *e* 116 *ec.*

(3) *Ibid. Tom. I pag.* 83, 84.

(4) *Relaz. del Censimento di Milano. Tom. I Part. II cap.* 2.

(5) *Memoir. concernans les Droits ec. Tom. I. pag.* 280, *e pag.* 287 *alla* 311.

(6) *De Antiqu. Hortae Append. pag.* 470 *e* 471. Anche altre Città d'Italia aveano a quel tempo i loro Catasti. Una Bolla di *Eugenio IV nel Bollar. Carmelit. pag.* 197 parla della Tassa, dell'Estimo, e del Catasto di Pistoja.

vitate, et Territorio praedictis bona stabilita (forse stabilia) *quovis titulo possident... allibrati, eorumque bona hujusmodi immobilia, secundum antiquam consuetudinem dictae Civitatis in ipso Catasto descripti, et annotati, ac omnia et singula onera ratione bonorum eorumdem id ipsos quomodolibet contingentia subire teneantur*. Ogni paese però avea allora il Catasto formato a suo modo, ed in differenti maniere, finchè il Ven. Innocenzo XI nel 1682 ordinò, e fece eseguire una rinnovazione di Catasto generale per tutto lo Stato, perchè servisse appunto di norma per la leva de' pubblici pesi..

49. Convien confessare, che quel Censimento, allora eseguito sulla sola denunzia giurata dei possidenti, ebbe molti difetti, e pochi anni passarono di esperienza per avvedersene. Molte Città in particolare si rivolsero a correggere i loro Catasti per mezzo di un'esatta misura, e con metodi piú certi. Così fece Perugia nel 1726. Così si tentò di fare nel 1730 nella Provincia di Urbino (1): così eseguirono ancora con buon successo Sinigaglia, ed Orvieto (2). Finalmente la S. M. di Pio VI, a cui dobbiamo i primi passi fatti verso il miglior sistema della pubblica Economia, tentò, ed eseguì l'utile impresa del nuovo Catasto generale di tutto lo Stato.

50. Fu dato moto a questa operazione col primo Editto pubblicato li 15 Dicembre 1777 con le annesse istruzioni, che furono poi continuate fino ai 20 Febrajo 1781. La somma di questa fu, che oltre la misura, e la quantità de' terreni, si stimassero tutti i fondi *con avere in vista l'intrinseca bontà, ed attività di ciascun terreno; tralasciando l'importo materiale del sopratterra, e senza alcuna detrazione della porzione colonica, e che nello stabilire la Tariffa a' terreni Vignati, Pergolati, Alberati, Olivati, Cannetati, o in altra maniera vestiti, sebbene non debba aversi in considerazione l'importo del sopratterra, ed il valore delle Viti, Alberi di Olivi ec. materialmente considerati nel loro stato, in cui sono, debba in ogni modo aversi in vista, e in considerazione la maggiore attività de' fondi come capaci a produrre, ed alimentare anche tali industriali miglioramenti, e a rendere maggior utile al Padrone, potendo a giudizio de' medesimi Periti valutarsi, e ragguagliarsi la stessa bontà, e attività intrinseca da quella maggior porzione di frutto, che col mezzo di tali miglioramenti industriali il medesimo Padrone conseguisce, e ciò al solo effetto prodotto di rilevare l'intrinseca attività, e valore del medesimo terreno, e non per valutare in alcuna maniera il sopratterra* (3).

---

(1) Ved. *Metodo per i Catasti della Provincia d'Urbino*, pubblicato in stampa dalla ch. me. del Card. Salviati l'anno 1730.

(2) Di questi, o di altri Catasti, e dei varj loro metodi parla il Geometra *Alberti nella sua Dissertaz. sopra i Catasti* §. 12 e 13.

(3) Ved. *le Circolari dei* 20 *Febr.* 1779 §. 7 e 8, *e dei* 10 *Feb.* 1781 §. 8.

51. Questo general Censimento non comprese allora l'Agro Romano. Ma il nuovo Sistema Daziale ordinato col *Motu proprio de'19 Marzo* 1801, appoggiato alla vera base, che *tutti i fondi, i quali producono un frutto certo, e determinato, contribuiscono la forza reale dello Stato, e debbono perciò tutti proporzionatamente concorrere alla formazione del Tributo*, vi volle compresa ancora questa porzione di Stato, che n'era rimasta esente; e poichè si ritrovava aversene un' esatta misura col Catasto ad altro oggetto formato nel 1782, stabilì, che si compiesse l'opera, aggiugnendovi *la stima del valore dei terreni* colle medesime istruzioni già pubblicate nel 1777, e 1778, in occasione del general Censimento delle Provincie, e così ottenere *l'oggetto di porre i Sudditi Pontificj in quella parità di condizione, che esige la retta distribuzione della giustizia*.

52. Ecco dunque fondata l'imposta Terriera sulla base della quantità, e del valore dei fondi, che è la maniera, come abbiam veduto, la più communemente usata, e dirò ancora la più conveniente di tutte. Il difetto, che vi trovano gli Economisti, è quello della disuguaglianza, o nel suo stesso principio, o in poco progresso di tempo. Un terreno più, o meno coltivato nell' atto che si è fatta la stima per allibrarlo, varia anche la quantità della tassa, che è fondata sul valore della terra. Coll'andar del tempo, secondo le varie vicende, che soffrirà l'Agricoltura o in generale, o in particolare, più su d'un terreno, che su d'un'altro, diversificherà ancora il peso o fra i Contribuenti tutti insieme, o fra un Contribuente, e l'altro. Si è già avvertito, che il grande aumento, che ha avuto l'Agricoltura in Inghilterra, avea messa la tassa Terriera molto al di sotto di quello Stato, in cui fu posta nell'Estimo di Guglielmo III, regolato appunto sulla misura, e sulla stima.

53. Smith crede, che non vi sia altro mezzo per impedire questa disuguaglianza, che quello di far sì, che il Governo si prenda una penosa continua attenzione a tutte le variazioni, le quali sopravvengono nello Stato, e nei prodotti delle terre. Tale, egli soggiunge, è la cura, che ne prendono in Prussia, in Boemia, in Piemonte, e nel Ducato di Milano, con tutto che vantino avere i Catasti più esattamente formati. Ma conchiude poi, che *questa cura è così poco convenevole alla natura del Governo di quegli Stati, che non saprebbe essere di lunga durata, e che se continuasse ancora, diverrebbe alla lunga molto più incommoda, e molesta, che favorevole ai diversi ordini de' Contribuenti* (1).

54. Vaglia il vero però, quando la tassa è posata come nel nostro Catasto sul valore intrinseco, e sull'attività naturale del fondo indipendentemente dai miglioramenti industriali, o non v'è disuguaglianza, o

(1) *Smith loc. cit.*

ella essendovi, giova moltissimo all'Agricoltura, e tutto al più non fa danno che all'Erario, e al Proprietario troppo indolente. Posto, che sia giustamente stimata la vera intrinseca naturale attività del fondo, ognun vede che ciaschedun Possidente è trattato egualmente degli altri relativamente alla maggiore, o minor bontà del suo terreno. Si migliorerà l'Agricoltura; qualche Proprietario più industrioso, più pratico, più attivo varierà coltivazione, o accrescerà il bestiame, e le piantazioni; il suo terreno aumenterà di prezzo. E che per questo? Il Principe esigerà sempre lo stesso; e l'opinione, l'amor proprio, l'avarizia di quel Proprietario sarà sodisfatta di pagar meno di tassa di quel che vale il suo fondo; la sua diligenza sarà rimunerata; sarà animato a migliori imprese; e il di lui esempio sarà di stimolo alle speculazioni de'suoi vicini. Così senza leggi, senza multe, senza cura diretta del Principato, l'emulazione, e l'interesse basteranno a procurare il più gran miglioramento delle Terre. Si troverà allora che la Tassa una volta imposta su quell'antica stima è molto al di sotto di quello, che potrebbe esigerne il Principe sul nuovo valore. Ma io chiamo ben fortunata questa perdita se tende ad accrescere la ricchezza nazionale, su di cui il Principato può poi contare con sicurezza in qualunque bisogno.

55. L'Inghilterra, come abbiam detto più volte, si è trovata in questo caso medesimo. Le sue terre per li grandi miglioramenti di coltivazione si sono trovate molto al di sopra del valore stimato nell'antico Terriere. In mezzo ai grandi dispendj di quest'ultima guerra non è già ella ricorsa ai mezzi preparati dagli altri Censimenti, come son quei di Prussia, del Piemonte, e del Milanese, che è quello della nuova stima, e della riforma della tassa. L'incomparabile Pitt ha fatta una speculazione degna de' suoi grandi talenti, e la Nazione l'ha approvata. Nel 1798 fece egli passare il Bill della vendita di tutta la tassa fondiaria, invitando non solo i Possessori a redimerla, ma obligandoveli ancora, se essi erano Creditori dello Stato, ed ammettendo chiunque altro alla compra di questa Tassa sopra ogni fondo in particolare, salvo sempre fino a un dato tempo al Possessore il dritto di redenzione. Quest'atto prometteva, che i fondi sarebbono d'allora in poi rimasti sempre liberi. Ognuno avrebbe creduto, che con ciò si andava a perdere una rendita pubblica, o che si sarebbe imposta nuovamente. A un dipresso è succeduto l'uno e l'altro. L'anno appresso continuando, e divenendo sempre maggiori i bisogni della guerra, fu dimandato un donativo spontaneo, che si calcolava di otto, o nove millioni di lire, ma poco fruttò. All'improviso Pitt propose, ed ottenne una nuova imposizione generale di un Dieci per cento sopra tutte le rendite oltrepassanti le annue lire 500. In questo modo non impose nominatamente sulla terra, ma i frutti della terra v'eran compresi. Avea però egli

calcolata su questa nuova imposta una rendita di dieci millioni. Ma il primo anno non ne rese che sette. Si sperava che correggendosi i piccoli difetti, sarebbe salita ai dieci millioni calcolati, ma l'esperienza di questi anni scorsi ha provato, che la percezione in vece di crescere si è abbassata anche di più sotto i sette millioni: tanto è vero che i calcoli non sono mai giusti quando entrano nei loro elementi la buona fede, e gl'interessi degli uomini, e che sempre la tassa più sicura, e più certa è quella appoggiata sulla quantità, e sul valore della terra, quando questo valore non riguarda, che la di lei intrinseca naturale attività.

56. Se dunque il discapito, che può far lo Stato, quando la tassa non corrisponde più al valore, che dopo il Censimento una volta fatto hanno acquistato i terreni per la migliorazione, è piuttosto giovevole al bene publico perchè tende ad accrescere la forza, e la ricchezza Nazionale, non resterebbe a considerarsi, che la disuguaglianza fra contribuente, e contribuente. Di due Possessori vicini uno ha migliorate le sue terre, e pagando al valore stimato nel Censimento, paga meno di quello, che veramente vale il suo terreno migliorato; l'altro, che ha trascurata la coltivazione, e disertato il suo fondo, pagando al valore censuale paga di più di quello, che vale la sua terra, e certamente molto più di quello, che paga il suo vicino. Ma se veramente la tassa è stata appoggiata da principio sulla forza intrinseca del fondo, questa disuguaglianza, che nasce tra vicino e vicino, è ella forse difetto della tassa, o non piuttosto colpa dell'indolenza, e dell'ignoranza di quegli, che non ha saputo, o non ha voluto coltivare il suo fondo? E questa colpa non è anzi bene, che sia punita, senza, che la legge mostri di volerla punire? Le Leggi Romane, e le Leggi Pontificie ancora in luogo di pena permettevano a chiunque il coltivare *agros cessante domino desertos* (1). Queste leggi probabilmente non hanno portato un solco di più sulle campagne abbandonate. Ma la tassa percuote direttamente l'interesse; e questa opera sempre più della legge.

57. Queste osservazioni ci fanno strada a rispondere a un altro obietto, che talora si è proposto in qualche caso particolare. Si è creduto specialmente riguardo alle Tenute dell'Agro Romano di poter dimostrare, che la rendita, o sia la risposta dell'affitto, sia molto inferiore al fruttato, che suppone l'allibrazione, o sia stima terratica. Su questo dato si è poi voluto argomentare così: *Se la rendita della terra*

D

(1) Ved. tutto il titolo del *Cod. de omni agro deserto*, e le Constit. di *Sisto IV*, e *Giulio II*, rinnovate nella Constit. di *Clemente VIII del* 1 *Marzo* 1524.

è il prodotto netto Domenicale portato al maggior grado, che può ricavarne il Proprietario, e può pagarne l'Affittuario, tutto detratto, questo prodotto è senza dubbio maggiore del prodotto naturale del fondo, o sia di quella intrinseca qualità, capacità, ed attività di esso, che è stata la base della allibrazione. Dunque l'allibrazione è sempre ingiusta quando o sorpassa la rendita, o almeno non le corrisponde.

58. Questa obiezione può esser vera in fatto, quando si verifichino due estremi parimente di fatto, uno cioè che i pubblici stimatori dell'allibrazione non abbiano con esattezza, e con giustizia corrisposto alle intenzioni del Legislatore, e alle istruzioni date loro per l'esecuzione; l'altro, che sia vero che quella rendita, che paga l'Affittuario, sia netto quello veramente, che può ricavarsi dalla naturale attività del terreno. Al primo caso han già provveduto le Leggi *dei 15 Settembre 1777, e dei 19 Marzo 1801 §. 22 e 23*, dando termine di tre anni *a chiunque si reputasse gravato nelle stime* per ricorrere, e far *rettificare le stime dei terreni valutati ad un prezzo men giusto del dovere*. All'altro supposto poi si risponde facilmente non esser mai vero, che la risposta degli affitti rappresenti la vera rendita della terra specialmente nell'Agro Romano, dove la vastità delle Tenute, la ricchezza, e l'indolenza dei Proprietarj, la mancanza dei fondi nel Conduttore per porre in attività tutto il terreno che prende in affitto, l'abuso, e il monopolio introdotto, per cui un Uomo solo si trova Conduttore di cinque, di sei, di nove vastissime Tenute, le cattive pratiche, l'ignoranza dell'Agricoltura degradano talmente gli affitti, che mal si prenderebbero per norma del vero valore del terreno. Questa è la ragione, per cui la tassa non si è voluta appoggiare a questa falsa rendita. Ed è perciò tanto più salutare, quanto che tende indirettamente a risvegliare il Proprietario sul suo vero interesse, mostrandogli, che non sa ricavare dalla sua terra quanto potrebbe. Imputi egli pure sè stesso, se nol conosce, o non vuol conoscerlo.

59. Invano la pigrizia di alcuni Proprietarj si fa scudo della mal'aria dell'Agro Romano. Niuno non sa quanto quei luoghi medesimi non tanto infamati sieno stati un tempo popolosi, ed ameni, e per fecondità celebrati. In un caso simile rispondea Columella: *Non haec reor intemperantia caeli nobis ista, sed nostro potius accidere vitio, qui rem rusticam pessimo cuiquam, velut carnifici noxiae dedimus* (1). Ma di questo oggetto ha già incominciato ad occuparsi il Governo, e ne ha dato un saggio l'ultimo Motu proprio di N. S. Papa Pio VII fel. Reg. sulla coltivazione dell'Agro Romano: di che parleremo più opportunamente a suo

(1) *De Re Rust. lib. 1 praef.*

luogo. Quì per altro dobbiamo conchiudere lodando la saviezza della nuova Legislazione, la quale sgravando i popoli dalla vessazione dei moltiplici contributi, e riducendo a pochi capi la percezione delle pubbliche rendite, ha fatto parte di queste l'imposta Terriera come la più stabile, e certa, la più semplice nell' esazione, la meno incommoda direttamente al povero; e l'ha posata sul metodo più invariabile, e più diretto all'avanzamento dell'Agricoltura, e della universale ricchezza: requisiti tutti, che faran sempre l'Apologia di questa contribuzione, e l'elogio del Legislatore.

LEGGI

SULLA

COLTIVAZIONE DELLE CAMPAGNE

E SULL'

ANNONA DI ROMA.

NUM. 1.

Facoltà concessa ai Consoli dell'Agricoltura dal Cardinal Pietro degli Annibali detto de' Stefaneschi Vicario in Temporale, e Spirituale di Gregorio XII.

1 *Istanza dei Consoli dell'Arte dei Bovattieri per la riforma, e nuova ordinazione degli Statuti della detta Arte, e necessità di congregare tutta l'Università, o due parti di essa per far la riforma dei sudetti Statuti.*
2 *Difficoltà di congregare la sudetta Università.*
3 *Facoltà accordata ai medesimi Consoli di riformare, ed ordinare i detti Statuti indipendentemente dalla medesima Università.*
4 *Obbligo dei Senatori, ed altri Officiali pubblici di Roma di osservare li Statuti riformati, ed ordinati dai sudetti Consoli.*
5 *Deroga a qualunque Legge contraria alle disposizioni della presente Costituzione.*

PEtrus Miseratione divina Tituli Sancti Angeli, S. R. E. Diaconus Cardinalis, pro Sanctissimo in Christo Patre, et Domino nostro Domino Gregorio divina favente Clementia Papa XII, et eadem Ecclesia in Alma Urbe, suisque suburbiis, et districtu in spiritualibus, et temporalibus Vicarius Generalis. Nobilibus Viris Cecchino Cole Macchi, Joanni Antonio de Cosciariis, Nannolojannis Peticti, et Salvato Petri Joannis la Corte, Consulibus nobilis Artis Bobacteriorum Urbis salutem, et gratiam nostram. Exigit vestrae devotionis sinceritas, quam ad Nos, et Romanam geritis Ecclesiam, vestraque ars ubique commendabilis promeretur, ut illa vobis favorabiliter concedamus, quae ad augumentum, et commodum artis
1 vestrae fore conspicimus opportuna. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, quod cum habeatis certa Statuta, et Ordinationes dictae Artis corrigere, ac de novo facere, et ordinare pro reformatione, et conservatione, ac honore, et augumento Artis hujusmodi, necnon consolatione Universitatis ipsius, plurimum opportuna sit vobis expediens totam Universitatem dictae Artis, in qua numerum quadrigentorum hominum, vel id circa continetur, requirere, et saltem duas ipsius partes, et ultra super his specialiter congregare, quoniam sine requisitione, et congregatione Universitatis predictae, quae ad haec facienda Vobis tri-

buat potestatem, praemissa omnino facere nequeatis. Nam si aliter praedicta fierent
2 viribus non subsisterent, nisi nostrum super his remedium apponamus. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, propter ingentem numerum hominum Universitatis ipsius illos congregari quodammodo difficile videatur sine materia scandali, quae solet in congregatione multorum saepius generari, pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut vobis super his providendi, et ordinandi ita et taliter cum effectu, quo! ea quae fieri contigerint in praemissis, valeant, et viribus de jure subsistant, ac plenam obtineant roboris firmitatem, concedere, et aliter su-
3 per praedictis providere de potestatis nostrae plenitudine dignaremus. Nos cupientes omnem scandali materiam amputare, ac volentes, quod Ars Bobacteriorum hujusmodi tanto maturius sub juris regulis, et ordinatione laudabili gubernaretur, quanto ex illa videmus praecipue maximum omnibus vitae adjumentum afferri, et commodum publicum advenire. Vestris itaque Supplicationibus inclinati vobis Consulibus supradictis, per vos, et alios, quod de Universitate praedicta ad haec volueritis advocare, quaecumque Statuta, et Ordinationes dictae Artis prout vestrae, et illorum discretioni videbitur corrigendi, cassandi, irritandi, et reformandi, seu de novo condendi, et omnia, et singula alia, quae ad reformationem, honorem, augumentum, et bonam ordinationem, ac utilitatem, et commodum dictae Artis, et consolationem exercentium eam, cedere videbuntur, faciendi, statuendi, et ordinandi inter homines dictae Artis, et alios quoscumque, qui tamen aliquod exercitium, aut opus Artis praedictae fecerint, seu sese quomodolibet immiscuerint in, et super rebus pertinentibus ad eamdem, ac aliis dependentibus ab eisdem auctoritate pleni dominii dictae Urbis, quod ex dispositione, et concessione Sedis Apostolicae obtinemus, et omni alio modo via, jure, forma, quibus melius possumus, et debemus, plenam et liberam tenore praesentium concedimus facultatem, harum serie ad futuram rei memoriam auctoritate hujusmodi decernentes omnia, et singula Statuta, reformationes, et ordinationes, quae, et quas per vos, et alios, quos ad haec volueritis, ut praemittitur, advocare fieri statui, reformari, et ordinari contigerint viribus de jure subsistere, et perinde perpetuo valere, et illam obtinere plenam roboris firmitatem, ac si per totam Universitatem dictae Artis, et quoscumque alios ad haec de jure plenam potestatem habentes, Statuta facta, reformata, et ordinata solemniter extitissent magnificis Viris Senatoribus, et Conservatoribus
4 Camerae, ac aliis inclytae Urbis Romae Officialibus, quocumque nomine nuncupentur, et quavis Officii auctoritate fungentibus, qui nunc sunt, et per tempora fuerint, et aliis quibuscumque, ad quos hoc negotium pertinet, et pertinere noscetur, tenore praesentium *strictè* praecipiendo mandamus, quatenus praefata Statuta, reformationes, et ordinationes hujusmodi cum sic, ut praemittitur, et prout Statuta reformata, facta, et ordinata fuerint confirmare, approbare, et per omnia observare, et manutenere teneantur, et debeant, ac per eos, ad quos pertinet, faciant per-
5 petuo penitus ac inviolabiter observari. Non obstantibus quibuscumque Statutis, reformationibus, et ordinationibus, ac consuetudinibus dictae Urbis, et aliis in contrarium editis, seu disponentibus quibuscumque, quae, quantum ad haec, auctoritate, et potestate hujusmodi revocamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei Sanctaeque Matris Ecclesiae atque nostrum se noverit incursurum. In quorum omnium testimonium, atque fide praesentes nostras litteras superinde fieri, et nostri pendentis sigilli, quo utimur, jussimus appensione muniri. Datum Romae apud Sanctum Petrum in Sacro Palatio Apostolico, ubi residentiam facimus, sub anno a Nativitate Do-

mini 1407. Indict. 15. Mense Novembris, die 20. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri Domini Gregorii divina favente Clementia Papae XII Anno ejus primo.

NUM. 2.

Costituzione di Clemente VII, ove si espongono, e modificano le più antiche di Sisto IV, e Giulio II, e concede le Tratte.

1 *Ordinazioni diverse della Costituzione di Sisto IV.*
2 *Altre della medesima.*
3 *Altre della Costituzione di Giulio II, con cui si rinnovano le sopradette.*
4 *Altre, che si contengono in una seconda Costituzione del medesimo Pontefice.*
5 *Ragioni, per le quali è stata emanata la presente Costituzione, e conferma delle dette Costituzioni dei Pontefici Sisto IV, e Giulio II, concedendosi a chiunque la facoltà di coltivare la terza di quelle Tenute, che dai Proprietarj delle medesime non si vorranno coltivare, e stabilendosi le Risposte, che si dovranno pagare dai medesimi Coltivatori delle dette Tenute alli Proprietarj sudetti.*
6 *Gli Animali, ed il frumento spettante ai Coltivatori non potranno essere esecutati per debiti civili, e li Coltivatori godranno del privilegio delle Tratte di Rubbia 50 per ogni Aratro, quando il prezzo dei grani non oltrepasserà li Giulj 18.*
7 *Saranno nulle, e di niun vigore le Locazioni dei Consoli fatte a lungo tempo, e sarà proibito di ritenere le Vacche rosse in maggior quantità di 125.*
8 *Prelazione ai Cittadini Romani nella coltivazione delle Tenute.*
9 *I Proprietarj delle Tenute non dovranno molestare i Coltivatori delle medesime.*
10 *Pene comminate ai Baroni, ed altri, che compreranno i grani oltre il proprio uso, e proibiranno ai loro Vassalli di trasportarli in Roma.*

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam.

Ad Sacram Beati Petri sedem meritis licet imparibus divina dispositione vocati continua meditatione urgemur, ut juxta commissi nobis pastoralis officii debitum circa ea, per quae Almae Urbis nostrae, in qua Sedes ipsa dignoscitur collocata, prosperitati, illiusque incolarum, et ad eam confluentium personarum commodo, et necessitati opportune consuli possit, sollicitis studiis intendamus, ac incolarum et personarum earumdem dispendiis, congruentibus remediis occurramus, prout temporum qualitate mature pensata conspicimus in Domino salubriter expedire.

1. Sane licet dudum fel. record. Sixtus Papa IV praedecessor noster, attendens quod a pluribus tunc retroactis annis omnis regio dictae Almae Urbis finitima frequenter habuerat steriles frumenti et bladorum proventus cum gravi populorum in ea degentium jactura, et afflictione, et considerans id praeter et ultra caeli naturalem cursum et dispositionem potissime etiam provenire ex raritate culturae agrorum, qui propter aliquam forte majorem utilitatem inde provenientem eorum domini potius servabantur inculti, ut essent in pascua animalibus brutis, quam colerentur, aut coli sinerentur in alimentum, et sustentationem hominum per suas literas statuerat, et ordinaverat, quod ex tunc deinceps, perpetuis futuris tempo-

ribus liceret omnibus et singulis agros arare, et colere volentibus in praedictae Urbis nostrae territorio, et Patrimonii B. Petri in Tuscia, ac Campaniae maritimae rumpere et arare, ac colere alias debitis et consuetis temporibus tertiam partem uniuscujusque tenimenti, seu tenutae, quam eligendam duceret tam ad quaevis monasteria, capitula, seu alias Ecclesias, et pia loca, quam ad quasvis privatas, et particulares personas cujusvis status et conditionis spectantes et pertinentes, petita tamen, licet non obtenta, eorum ad quos spectaret licentia, dummodo judicium tunc desuper deputatorum seu alicujus eorum auctoritas interveniret. Et mandaverit propterea omnibus et singulis tenimentorum, seu tenutarum hujusmodi dominis tam ecclesiasticis quam saecularibus cujusvis status vel conditionis existerent, et quavis dignitate praefulgerent, ut absque ulla prorsus resistentia sineret omnes et singulos colere volentes tenutas ipsas pro eorum arbitrio et voluntate juxta Statuti hujusmodi tenorem et formam rumpere et arare nullum omnino eis, aut alicujus eorum, vel ipsorum famulis et ministris per se, aut alios impedimentum, aut molestiam inferentes.

2. Volueritque tam super tempore rumpendi, quam super electione tertiae partis hujusmodi tenutarum, quae arari deberet, ac responsione pro arata et culta parte dominis facienda, et super aliis quibuscumque differentiis, et controversiis si forte aliquas differentias, seu controversias super iis quovis modo oriri contingeret inter eos qui arare et colere vellent, et quorum tenutae ararentur, praecipue super damnis et interesse, si quae forsan illo primo anno praetendere possent praedicti domini tenutarum, seu eorum conductores se ex insperato eorum cultu pati utraque pars praefatorum judicum, aut duorum ex eis judicio et determinationi stare, et acquiescere tenerentur, neque possent aut deberent se mutuo super hujusmodi, aut quibusvis aliis differentiis ex hujusmodi Statuti tenore quovis modo provenientibus coram quibusvis aliis judicibus convenire aut judices ipsi quacumque etiam potestate et auctoritate fungerentur eos audire, vel se de ipsis controversiis impediri, et si secus forsan etiam foret, id totum irritum, et inane, ac nullius roboris vel momenti esse decreverit.

3. Et deinde piae memoriae Julius Papa II etiam praedecessor noster literas praedictas per quasdam innovaverit, et quamvis ex provisione sua hujusmodi plurimi agriculturae se dedissent, et in territorio dictae Urbis, et aliis locis circumvicinis magna frumenti, et aliorum bladorum quantitas colligeretur, et ex illa dictae Urbis necessitatibus abundanter subveniri posset.

4. Quia tamen Barones et Domicelli dictae Urbis, domini temporales oppidorum circumvicinorum eorum subditis, ne frumentum et alia blada ad dictam Urbem deferre praesumerent, interdicebant, et ab iisdem subditis, qui non sine magnis sudoribus illud recolligerent, vili pretio haberent, illudque eis cum frumentum aliis carius vendidissent, persolvere nolebant, ab agriculturae hujusmodi laudabili, et pernecessario exercitio, in animarum suarum periculum, et incolarum Urbis, et Curialium hujusmodi non modicum praejudicium, et gravamen desistere compellebantur, idem Julius praedecessor motu proprio, et ex certa scientia, per alias suas literas omnes et singulos Barones, et Domicellos Romanos, et quascumque alias personas tam ecclesiasticas, quam saeculares oppida, terras, et villas infra quinquaginta milliaria a dicta Urbe possidentes, et eorum subditis frumenta, et blada, praeterquam pro usu et necessitate victus domus eorum emere, et ad dictam Urbem deferri, interdicere, et prohibere, aut alia ad alia loca, quam ad eamdem Urbem absque speciali sua, seu Camerae Apostolicae sibi nota licentia deferre praesumentes, ac in praemissis auxilium, consilium, vel favorem publice

vel occulte, directe vel indirecte quovis quaesito colore praestantes, cujuscumque dignitatis, status, gradus, vel conditionis, etiam si Cardinalatus honore fulgentes forent, requisiverit, et monuerit, eisque ristricte praecipiendo mandaverit, quatenus infra quindecim dierum spatium, postquam posteriorum literarum praedictarum notitiam haberent, videlicet Communitates, et Universitates, ac Barones, et alii in praemissis auxilium, et favorem praestantes ab emptionibus, et prohibitionibus, et interdictionibus hujusmodi, ex tunc deinceps penitus et omnino desisterent, alioquin lapsis dictis quindecim diebus Barones, ac Communitatum, et Universitatum singulares personas et alios auxilium, consilium, vel favorem praestantes, ex tunc prout ex ea die et e contra excommunicationis sententiam, a qua ab alio quam Romano Pontifice, et facta de eo speciali, et expressa mentione, praeterquam in mortis articulo constituti, et praevia satisfactione absolvi nequirent, innodaverit, Archiepiscopos vero, Episcopos, et alios Praelatos suspenderit a divinis, et nihilominus, si aliqui ex praedictis Baronibus, et alii civitates, oppida, et terras in feudum seu vicariatum, aut alias quovis titulo obtinentes, lapsis aliis ex tunc sequentibus quindecim diebus a praemissis non desisterent, dominio dictorum feudorum omnino et penitus privaverit, Fiscoque Apostolicae Camerae applicaverit, et eorum civitates, terras, oppida, et villas Ecclesiastico subjecerit interdicto ipso facto, quod nisi praevia satisfactione relaxari per alium quam per ipsum Julium praedecessorem interdixit, et prohibuit. Si vero ultra semestre dictos ultimos quindecim dies immediate sequentes in eorum pravo proposito, et duritia obstinate perseverando mandatis suis hujusmodi non parerent, sed parere contenderent, ex tunc ipso jure omnibus et singulis civitatibus oppidis, terris, villis, feudis, et juribus, quae a Romana et aliis Ecclesiis, aut alias obtinebant, vel recognoscebant, eadem auctoritate privaverit, et ad illa et alia obtinenda perpetuo inhabilitaverit, privatosque et inhabiles esse, ac civitates, oppida, terras, villas, et jura hujusmodi Camerae Apostolicae pleno jure incorporata decreverit, et declaraverit prout in eisdem literis plenius continetur.

5. Et in ipsa Urbe in praesentiarum propter multiplicationem et augumentum illius incolatus habitatorum major copia frumenti, quam antea notorie sit necessaria, nihilominus exercitium artis agriculturae, et colendorum agrorum hujusmodi in regione dictae Urbi finitima, et illius territorio praedictis ultra medietatem ab eo, quod ante viginti annos existebat diminutum fuerit, et cultus exercendae agriculturae hujusmodi etiam dicente experientia rerum magistra, propter multitudinem vaccarum rubearum in eodem territorio existentium in dies praetermittatur, et ars ipsa quodammodo pereat; qua fit ut in dicta Urbe frumenti penuria invalescat. Nos considerantes terram praefatae Urbi finitimam, qua illius Domini ad pascua multorum animalium utuntur, sub isto caelo fecundam existere, et convenientius fore, ut terra ipsa vomere et aratro scindatur, et aretur, ac potius semen ex ea ad usum hominum, quam foenum, quod sua sponte ad usum animalium produxit, recolligatur, et quod ex cultu agriculturae hujusmodi homines ad laborem nati in exercitio honesto se poterunt exercere, et aer salubrior redderetur, et non solum dictae Urbi et illius incolis, et Curialibus, ac ceteris hominibus in terris Sanctae Romanae Ecclesiae subjectis de frumento necessario provideri, verum etiam illud per mare ad alias nationes grano indigentes referri poterit. Ac propterea volentes artem agriculturae, et colendorum agrorum hujusmodi in pristinum statum restituere, ac rei frumentariae in dicta Urbe opulentiae providere, et futurae illius penuriae obviare, Motu proprio, non ad alicujus super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis

plenitudine literas Sixti, et Julii praedecessorum hujusmodi, ac in contenta quaecumque; ita ut tertia pars omnium tenutarum, et possessionum, et casalium tam in Territorio, et Patrimonio, ac Campania maritima praedictas, quam citra Urbem infra viginti milliaria consistentium, tam ad Ecclesias, monasteria, et hospitalia quaecumque, ac Cameram Apostolicam, quam Barones, Domicellos, et cives Romanos, ac forenses cujuscumque dignitatis, et conditionis, etiamsi Praelati, et Commendatarii, vel etiam S. R. E. Cardinales fuerint, aut eorum domini, quacumque alia dignitate tam ecclesiastica, quam mundana et temporali fulgeant, quomodolibet pertinentium absque ulla exceptione vel prohibitione singulis annis pro frumentis serendis, et colligendis, scindi, arari, et coli possit, et debeat a die publicationis praesentium liceat unicuique tenutas, possessiones et casalia praedicta ad tenutas et possessiones ipsas pro futuro anno rumpendum, et colendum ingredi, sic tamen, quod si domini earumque tenutarum, et possessionum illas pro dicta tertia parte colere, vel per alios coli facere voluerint, dummodo frumenta in illis recolligenda ad dictam Urbem deferantur, non liceat aliis in eorum casalibus aliquid innovare aut illorum possessiones, sed iisdem dominis tenutas, et possessiones ipsas colere nolentibus, liceat aliis civibus, et mercatoribus Urbis habitatoribus, vel quibusvis aliis personis tertiam partem tenutarum et possessionum hujusmodi in quolibet casali pro eorum arbitrio, et ubi eis melius videbitur, absque aliqua prohibitione, et impedimento sub poena quingentorum ducatorum auri Camerae Apostolicae applicandorum pro qualibet vice per prohibentes, vel impedientes eo ipso incurrenda rumpi, arari, et coli facere, ita ut cultores ipsi cum dictis possessionibus pascuare pro pascendis bobus laborantibus necessarium habeant, et laboratores illo indigentes, easdem possessiones pro pascularibus reservatas quolibet anno a principio mensis Augusti custodiri, et culturas eligendas in principio mensis Januarii, vel post, prout eisdem commodius et opportunius videbitur, rumpi, et arare facere possunt, nec pro intratura pro rubro terrae aliquid vel tantum pro quolibet rubro terrae laboratae in pecunia, sed solum et duntaxat de tenutis, possessionibus, et casalibus infra octo milliaria ab ipsa Urbe consistentibus, quintam partem frumenti, vel bladorum recollectorum dicto territorio fideliter, et more boni coloni in frumento bono, et recipienti; ac mercantili arbitrio Consulum artis solvere teneantur. Et pro tenutis, possessionibus, et casalibus in eodem territorio ab octo milliaribus ultra distantibus ab Urbe usque ad quindecim vel sexdecim milliaria, similiter de septima parte frumenti recollecti pro quolibet rubro, modo, et forma praemissis respondere debeant, sic tamen quod sub tenutis et possessionibus praedictis, non comprehendantur, nec comprehensa censa censeantur, quo ab responsionem septimae partis fructuum tenutae, et possessiones in Latio, et Campania maritima consistentes, pro quibus propter faciliorem earum culturam, et multitudinem laboratorum de quinta parte fructuum respondetur, et in quibus consuetudo hactenus servari solita servetur, et si continget illas per aliquos praesentium vigore laborari, responderi debeat modo praemisso, ac pro tenutis, et possessionibus ultra dicta 16 milliaria citra, et ubicumque consistentibus (dummodo non sint loca vicina fluminum Tyberis, in quibus consuetudo loci, quo ad responsiones servetur) cultores illorum dominis eorum decimam partem frumenti, et bladorum, quae in illis sic cultivatis, et laboratis excreverint, responderetur teneantur, exceptis dominis illarum eas colere volentibus, qui aliis praeferantur, dummodo blada ipsa etiam illa, de quibus daretur tracta, ad Urbem praedictam deferantur, ac per flumen et fauces Ostiae extrahantur, auctoritate Apostolica tenore praesentium innovamus, ac vim et vigorem perpetuum habere, viribusque subsistere, et observari debere decernimus.

6. Et nihilominus pro potiori cautela praemissa omnia de novo modo supradicto, ac quod cultores praefati cum animalibus, bobus, et equabus necessariis ab omni represalici receptione, et retentione, tam in Urbe, quam extra liberi, et exempti existant, nec occasione alicujus debiti vel obligationis etiam in forma dictae Camerae, et Ripae, et Ripettae molestari, capi, pignorari, nec eorum animalia vel frumenta tolli, pignorari, seu auferri possint. Et quotiescumque pretium frumenti in praefata Urbe non excedet decem et octo julios pro quolibet rubro ad mensuram majorem, Pala battuta nuncupatam, debeat dari cuilibet mercatori tracta quinquaginta rubrorum pro quolibet aratro cum solutione tractae duorum juliorum pro rubro, et non ultra, de quibus unus Julius cum dimidio dictae Camerae, medius vero Julius pro quolibet rubro Militibus S. Petri cedat, quae quidem tracta dari debent pro una tempore recollectionis frumentorum, et pro alia medietate in festo Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, et interim tractae dari non debeant aliis, donec ipsi eorum frumenta vendiderint, vel navigio ad alia loca deferri fecerint. Possint tamen dari tractae per ad id deputatos pro majori summa, quando esset major abundantia eorum arbitrio, ita quod in Urbe ipsa propterea penuria non proveniat, juxta voluntatem nostram, et successorum nostrorum Romanorum Pontificum pro tempore existentium, et discretionem executorum infrascriptorum.

7. Ac quod liceat habentibus locationes Casalium etiam ad longum tempus ab Ecclesiis, et Monasteriis Urbis vel hospitalibus hujusmodi renunciare in perpetuum dictis locationibus, quas in hujusmodi eventum cassamus, irritamus, et annullamus ad effectum praemissum, nec teneantur ad solutionem alicujus summae ultra tempus, quo tenutas, possessiones, et casalia hujusmodi tenuerunt, et illorum fructus perceperunt. Nec liceat alicui habere armentum vaccarum rubearum in dicto Urbis territorio infra decem milliaria excedens centum et viginti quinque vaccas ad plus.

8. Quodque in tenutis, possessionibus, et casalibus Ovium Romanorum laicorum illas colere, et agriculturam exercere volentium, non possint alii forenses laborare, sed solum et duntaxat alii cives Romani, de quibus domini illorum contentantur, et alii habitantes in dicta Urbe artem praedictam exercere valentes, dummodo tenutae, et possessiones ipsae pro dicta tertia parte cultiventur, et laborentur, auctoritate et tenore praedictis statuimus, et ordinamus.

9. Districtius inhibentes omnibus et singulis tenutarum et possessionum, et casalium praedictorum dominis tam ecclesiasticis, quam saecularibus cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus, quavis dignitate praefulgentibus, ac tenutas, et possessiones ipsas colere volentibus, seu eorum ministris, et famulis praefatis per se, vel per alium directe, vel indirecte impedimentum vel molestiam aliquam inferre quovis modo praesumerent, sed eos absque ulla prorsus resistentia tenutas, et possessiones praedictas pro eorum arbitrio, et voluntate juxta praedictarum, et praesentium literarum tenore rumpere, et arare permitterent.

10. Et nihilominus praefatos Barones, et Domicellos Romanos, et quascumque alias personas tam ecclesiasticas, quam saeculares cujuscumque dignitatis, status, ordinis, vel conditionis existens etiam cardinalatus honore fulgentes oppida, terras, et villas in dicto territorio possidentes requirimus, et monemus, eisque districte praecipiendo mandamus, quatenus ab eorum subditis frumenta, et blada, praeterquam pro usu et necessitate victus, et domus eorum, ut praefertur, emere, et ad dictam Urbem deferri interdicere, et prohibere, aut illa ad alia loca, quam ad eamdem Urbem absque speciali nostra seu Camerae praedictae nobis nota licentia deferre, aut in praemissis auxilium, vel consilium, aut favorem publice, vel oc-

culte, directe, vel indirecte quovis quaesito colore praestare ulterius praesumant, alioquin si contrafecerint, ex nunc prout ex tunc, et e contra ipsos omnes et singulos excomunicationis, suspensionis, interdicti, privationis, inhabilitatis, applicationis, et incorporationis, ac alias censuras, et poenas in posterioribus literis Julii praedecessoris hujusmodi contenti post terminos in eisdem posterioribus literis contentos incurrisse declaramus, ac quicquid secus attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

11 Sequuntur *Executores istius Constitutionis: Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo vigesimo tertio 10 Cal. Martii Pontificatus nostri Anno primo.

NUM. 3.

Costituzione di Pio IV, colla quale si proibisce l'estrazione de' grani.

1 *Ragioni, per cui è stata emanata la presente Costituzione.*
2 *Revoca delle licenze di estrarre li grani, che non siano state concesse per titolo oneroso.*
3 *Conferma di tutte l'altre Costituzioni, in cui si proibisce l'estrazione dei grani.*
4 *Proibizione di estrarre li grani.*
5 *Il Card. Camerlengo sarà l'Esecutore della presente Costituzione.*
6 *Coloro, che a titolo oneroso godono del privilegio di estrarre i grani, sono tenuti dedurlo avanti il Card. Camerlengo.*

Pius Papa Quartus Motu proprio ec.

Inter multiplices curas, quibus assidue premimur, eas solicitudinis partes a Nobis non immerito suscipiendas esse arbitramur, per quas illis, quos supremae dignitatis nostrae Pontificalis ratione jurisdictioni nostrae temporali subjectos esse cernimus, etiam in his, quae communem vitae usum, et sustentationem concernunt, opportune provideatur, ac proinde nonnullas facultates, licentias, et indulta hactenus tam a nobis, quam a praedecessoribus nostris Rom. Pont. quibusdam certis nunc suadentibus causis concessa, quae praemissis obesse contuemur, aliis urgentibus magisque necessariis supervenientibus causis pro nostra in cunctis solita providentia interdum revocamus, et annullamus, aliasque desuper disponimus, prout omnium communi utilitati, et communitati percipimus salubriter expedire.

1. Sane attendentes, quod licet Dei Omnipotentis gratia et benignitate in Statu nostro Ecclesiastico, ea talis hactenus fuerit, ac si in praesentiarum Annonae copia, quod ex ea status ejusdem populi, et subditi nostri facile, commodeque, ac vili pretio, se suasque familias sustentare possent, nihilominus nimia lucri cupiditate multorum, forsan praetextu certarum licentiarum, et facultatum eis, ut asserunt, concessarum, ex diversis dicti Status partibus, et locis frumenta et alia blada, ac legumina in multarum etiam pauperum partium earumdem personarum praejudicium, et gravamen extrahentium, et alio asportantium efficitur, ut fere semper populi, ac subditi ipsi nimia Annonae hujusmodi caritate, rerumque penuria oppressi, quoad eorum qualemcumque substentationem, et victum quotidianum non

mediocriter, sed plusquam par sit, nostramque deceat providentiam, patiantur.

2. Nos igitur, quorum est prae ceteris per debitae provisionis nostrae ministerium praemissis obviare, ac populorum, et subditorum praefatorum commoditatibus opportune consulere, et ne licentiarum, et facultatum hujusmodi causa aliis prodesse quidam velint, nostri rerum penuria hujusmodi pergraventur, satagere volentes, auctoritate Apostolica, et ex certa nostra scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine praesentibus perpetuo valituris, eas omnes, et singulas, praeterquam ex causa vitae onerosa, solutionis videlicet, et exbursationis pecuniarum, extrahendi frumenta, et cujusvis alterius generis blada, et legumina ex quibusvis provincis, civitatibus, terris, et locis nobis, ditionique nostrae ecclesiasticae mediate, vel immediate subjectis, quibusvis communitatibus, universitatibus, et personis tam saecularibus, quam quorumvis Ordinum regularibus, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus, ac etiam Ducali, Marchionali, Comitali, aut alia saeculari dignitate, et excellentia, nec non Cardinalatus honore fulgentibus, per nos, et praedecessores nostros praefatos, aut alios quoscumque sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, et irritandis, etiam de necessitate exprimendis, etiam Motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet concessas, approbatas, et innovatas, illarum singularum veros tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro sufficienter expressis habentes revocamus, cassamus, et annullamus, ac viribus vacuamus, illasque revocatas, cassatas, et annullatas, ac invalidas, et viribus vacuas, neminique prodesse, aut suffragari posse, seu debere decernimus, et declaramus.

3. Nec non hactenus de non extrahendo frumenta, blada, et legumina hujusmodi, in Provinciis, Civitatibus, Terris, et Locis praefatis tam a nobis, quam a praedecessoribus nostris constitutiones, et inhibitiones emanatas, ac aliis quibusvis factas inhibitiones, bannimenta, prohibitiones, et proclamata innovamus, ac sub poenis illis contentis observari volumus.

4. Districtius inhibentes quibusvis personis etiam ut praefertur qualificatis, ne in virtute sanctae obedientiae, ac sub nostrae indignationis, nec non confiscationis omnium bonorum, et amissionis feudorum poenis licentiarum, seu facultatum alias tamen, quam ut praefertur, ex onerosa videlicet solutionis, exbursationisque causa pecuniarum concessarum, aut alio quovis praetextu directe vel indirecte frumenta, et blada, nec non legumina hujusmodi ex Provinciis, Civitatibus, Terris, et Locis praefatis quocumque modo extrahere, vel alio asportare audeant, vel praesumant.

5. Ac mandantes in virtute sanctae obedientiae dilecto filio nostro Vitellotto Sanctae Mariae in Via Lata Diacono Cardinali Vitellio nuncupato S. R. E. Camerario, quatenus ipsa ultra ordinariam sui Camerariatus officii facultatem, specialem quamdam, et praecipuam in praemissis curam habens, praesentem nostri Motus proprii cedulam, ac in ea contenta quaecumque ab eis, quos illa quomodolibet concernunt, et concernent in futurum, firmiter, et inconcusse observari, executionique debitae demandari; nec non in Provinciis, Civitatibus, Terris, et locis hujusmodi, ac alibi, ubi opus fuerit, publicari, et notificari, nec non contradictores quoslibet, et inobedientes, ac praesentibus, et inde pro tempore emanatis proclamatibus, bannimentis, et inhibitionibus quibuscumque non parentes, quacumque appellatione, et subterfugio remotis, auctoritate nostra compescat, ac si ei expediens et opportunum fore videbitur, legitimis super his habendis servatis processibus, aut etiam simpliciter et de plano, nec non manu regia, ac sine strepitu, et

figura judicii, sed sola facti veritate inspecta, illas censuras, et praefatas, ac alias quascumque in eisdem pro tempore subsecutis bannimentis, inhibitionibus, proclamatibus, et prohibitionibus contentas poenas incidisse, et incurrisse declaret, easque ab illis exigi, et recuperari faciat, et procuret, sibi in praemissis omnibus et singulis amplam et omnimodam dantes et concedentes facultatem, potestatem, et auctoritatem.

6. Ac decernentes omnes, et singulos, frumenta, blada, ac legumina, ut praefertur, extrahentes, et alio asportantes facultates, et licentias ex onerosa solutionis videlicet exbursationis pecuniarum causa sibi concessas esse allegantes, praetendentes, antequam ipsi illis modo aliquo deinceps ullo unquam tempore uti possint, illas coram eodem Vitellotto Cardinale, et Camerario verificari debere, ac ad id teneri, et obligatos existere; alioquin ipsis non justificatis, et per eundem Cardinalem Camerarium non approbatis, easdem facultates, et licentias, ac illarum vigore seu praetextu quascumque per eos frumentorum, bladorum, et leguminum hujusmodi de cetero factas extractiones, et asportationes nullas et invalidas, ac de facto et nulliter et praeter mentem, et intentionem nostras factas fuisse et esse, ac personas taliter extrahentes, et asportantes poenas praefatas incidisse, et incurrisse, ac ad illarum totalem satisfactionem penitus teneri.

7. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud S. Marcum idibus Augusti Anno Sexto.

NUM. 4.

Costituzione di S. Pio V, che richiama le Costituzioni di Clemente VII, e concede altri privilegj agli Agricoltori.

1 *Ragioni, per cui è stata emanata la presente Costituzione.*
2 *Pene minacciate ai Baroni, che non si asterranno dalle illecite negoziazioni dei grani, o che impediranno ai loro Vassalli l'asportazione dei medesimi in Roma.*
3 *Pene maggiori per coloro, che comprano i grani con animo di venderli a maggior prezzo, o impediranno quei, che si porteranno in Roma coi grani.*
4 *Cautele per liberare i Conduttori dei grani da qualunque pagamento.*
5 *I medesimi Conduttori saranno esenti dalle esecuzioni civili nel tempo del viaggio, e della necessaria dimora in Roma.*
6 *Si estende tale esenzione anche agli Agricoltori nel tempo di semente, e di raccolte delle messi.*
7 *Si estende anche più generalmente ai Bovi Aratorj, ed agli Istrumenti campestri, che non saranno soggetti ad esecuzioni, e non cadranno sotto l'ipoteca.*

Pius Papa Quintus ad perpetuam rei memoriam.

Cupientes pro commisso nobis Apostolico munere omnibus regimini ac curae nostrae subjectis populis non modo spiritualia fideliter, ut debemus, dispensare, sed in temporalibus etiam quantum cum Deo possumus salubriter providere, nullam praetermittimus diligentiam pro pauperum, qui sub hoc nostro temporali gubernio vivunt, sublevandis necessitatibus, ac potentiorum oppressionibus propulsandis.

1 Hinc est, quod cum ad rei frumentariae negotium, quod praecipua pro

eorum pauperum substentatione, et victu cura eget, animum nostrum intendimus, summopere nobis laborandum cognoscimus, ut fraudibus, quae in dies Annonae a ditionibus fiunt, quo carius eam vendant, omni studio, ac diligentia provideatur. Intelligentes itaque non sine animi nostri molestia, divites ipsos, ac potentes non modo ipsorum propria frumenta, bladaque, quae in praediis suis, propriaque agricoltura colligunt, in horreis recondere, ac conclusa supprimere, et donec illorum pretium pro eorum avaritia adauctum conspiciant, ab omni prorsus venditione abstinere, verum etiam a laboratoribus, operariisque propriis, ac etiam subditis (si Barones sint) illud vili pretio comparare, donec tantam undique tritici copiam cumularint, ut pauperes, qui aliunde frumentum venale non reperiunt, necessitate ducti ab eisdem divitibus et Baronibus eo pretio emere cogantur; quod venditorum ipsorum avaritia affectaverit. Quinimo eos etiam, qui ad Urbem hanc nostram, quo undique ex omnibus mundi partibus Christi Fideles confluunt, frumenta, bladaque praedicta importare cupiunt, omni via et ratione impedire ac retardare praesumunt, contra Summorum Pontificum praedecessorum nostrorum decreta, ordinationesque, et in maximum etiam animarum suarum periculum.

2. Nos praemissis remedium aliquod opportunum adhibere omnino volentes, in primis divites praedictos, ac Barones hortamur in Domino, et monemus, ut Dei largitatem in se ipsos agnoscentes, pauperibus benigniores in posterum sese praebeant, atque ab hujusmodi detestabili frumentario quaestu prorsus abstineant, memores scriptum esse, quod qui abscondit frumenta, maledicitur in populis, benedictio autem super caput vendentium. Quod si propria frumenta, quae ipsis ultra usum eorum supersunt, debitis temporibus, prout certe deberent, vendere detrectant, at saltem ab alienorum emptione, et illicita negociatione abstineant, et quam Dei benignitas populis fertilitatem anni, concedere dignatur, eam ipsi invidiose perturbare non praesumant. Quod si tam a praedictis emptionibus frumentorum, quam ab impediendo subditos eorum, aliosque ad Urbem Romam frumenta bladaque omnia deferentes in posterum non abstinuerint, sciant se poenas in constitutionibus Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, praecipueque Clementis VII pro abundatia rei frumentariae, et Agriculturae exercendae anno a Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi 1523 decimo Calendas Martii editis incursuros, quas quidem praedecessorum nostrorum dispositiones praesenti nostra perpetuo duratura constitutione in hac parte renovamus.

3. Declarantes omnes cujuscumque generis, qualitatis, et conditionis fuerint qui frumentum, aliaque blada ultra usum familiae suo animo et intentione illa carius vendendi emunt sine licentia in scriptis ab Ordinario Annonae pro tempore obtenta, quam tamen rationabili de causa tantum, et gratis omnino concedi volumus, non modo poenas amissionis ipsius frumenti, et bladorum, et alias pecuniarias ab ipso ordinario pro tempore impositas incursuros, sed etiam Dei Omnipotentis Majestatem summopere laesuros, graviterque in eo peccaturos, Barones vero et alios dominos terrarumque universitates, omnesque alios nobis et Sanctae Sedi Apostolicae mediate, vel immediate subjectos cujuscumque status aut conditionis extiterint, etiamsi Episcopali Metropolitana, Patriarchali, et Cardinalatus etiam dignitate praefulgeant, qui subditorum suorum frumenta, aliaque blada ultra usum et necessitatem suam, et familiae suae emerint; quique accedentes ad Urbem cum frumentis aliisque rebus ad victum necessariis directe, vel indirecte impediunt, vel remorantur, poenas in dicta Clementis VII praedecesoris nostri Constitutione expressas incursuros, videlicet privationis feudorum, suspensionis, excommunicationis, et interdicti juxta tenorem, et formam praedictae Constitutionis, aliorumque

in ea expressarum, quas in hac parte per praesentes nostras innovamus, et earum tenores hic pro sufficienter expressis haberi volumus.

4. Ut vero facilius commodiusque omnes possint ad Urbem hanc nostram frumenta ac blada libere convehere, eos ut praefertur libera de causa ad Urbem accedentes, ab omni pedagio, gabella, aut onere quocumque pro dictis frumenti, bladorumque comportatione eximimus, ac liberamus, immunesque, et exemptos esse, ac fore perpetuo declaramus.

5 Mandantes omnibus tam Universitatibus terrarum, quam Gubernatoribus, Rectoribus, aliisque dominis nobis, ac Sanctae Sedi Apostolicae mediate, vel immediate subjectis, quocumque titulo, vel dignitate praefulgeant, etiamsi S. R. E. Cardinales existant, ne praedictorum frumentorum, aliorumque bladorum ad Urbem venientium occasione quicquam solvi ab ipsis vectoribus faciant, aut quoquomodo in Civitatibus, Terris, ac Locis regimini eorum subjectis dicta de causa solvi permittant, aut patiantur sub poenis supradictis, aliisque arbitrio nostro declarandis.

6. Volumus etiam quod venientes ea de causa ad Urbem, videlicet ad frumenta, bladaque praedicta convehenda, tuti omnino ab omnibus civilibus executionibus tam pro eorum debitis, quam pro Cameralibus quibuscumque exactionibus, et repraesaliis quacumque de causa, et contra quoscumque decretis, seu decernendis. Irritum, et inane decernentes quicquid contra et adversus praedictos, seu eorum animalia, et res, quas secum praedicta de causa detulerint tam in accedendo ad Urbem, ibique commorando per biduum ad effectum vendendi ea, quae attulerint, quam etiam in redeundo ad eorum solitam habitationem, executum, vel quoquomodo attentatum fuerit. Inhibentes omnibus quibuscumque executoribus seu Curiae Ministris, ac praedictos dicta de causa ad Urbem accedentes, ibique, ut praefertur, commorantes, seu inde discedentes molestare praesumant sub poenis arbitrio Praefecti Annonae pro tempore infligendis.

7. Eos etiam qui Agriculturam ipsam pro communi bono laudabiliter intra XL ab Urbe milliarium exercent, dignis favoribus, et privilegiis prosequi volentes, tam messium, quam seminum tempore, dum scilicet colligendo, vel seminando tritico verosimiliter occupantur, ab omni supradicta executione, etiam si ex obligatione in forma Camerae processerit, tutos omnino et salvos fore, et esse declaramus dummodo aliunde, quam ex agriculturae fructibus solvere non possint.

8. Boves vero aratorios, omniaque instrumenta ad agriculturam necessaria non supradictis temporibus tantum, sed perpetuo pro quavis civili obligatione auferri, aut alia ratione impediri prohibemus. Declarantes insuper in tacitis quibuscumque hypothecis a quacumque quavis de causa inductis, praedictos boves, aliaque instrumenta praedicta minime comprehensa fore. Et in summa praedictis rebus agriculturae inservientibus, tamquam commodatis omnino necessitatis publicae instrumentis omnia privilegia concedentes, quae bonis dotalibus de jure concessa esse reperiuntur. Sicque per quoscumque judices etc. irritum, et inane etc.

9. Quae omnia quo fidelius ab omnibus observentur, volumus dilectos filios nostros etc.

Sequitur *Executorum deputatio*: *Clausula derogatoria*: *Jussio publicandi etc.*

Die 11 Octobris 1566 Admissa est haec cedula Motus proprii ex Decreto Camerae, et registrata libro secundo signaturarum SS. D. N. Papae apud me Notarium fol. 113. Hier. de Tarano.

NUM. 5.

Motu proprio di Gregorio XIII sopra la proibizione dell'estrazione de' grani, ed autorizzazione per la compra de' medesimi, ed altre facoltà concesse al Prefetto dell' Annona.

1 *Ragioni, per le quali sono state conferite le facoltà al Prefetto dell'Annona.*
2 *Il medesimo potrà descrivere la quantità dei grani raccolti dai Mercanti, quali potrà costringere con la pubblicazione degli Editti a darne la denuncia, che dovrà recarsi anche al Cardinale Camerlengo.*
3 *Senza licenza del Prefetto dell'Annona non si potranno estrarre li grani tanto per fuori di Stato, quanto da un Luogo all'altro.*
4 *Il Prefetto dell'Annona multerà li Contravventori, e li assolverà.*
5 *Il medesimo sarà in arbitrio di fare acquisto di qualunque quantità di grano, o a titolo di compra, o di mutuo, per il prezzo, e condizioni, che al medesimo piaceranno.*
6 *Sceglierà anche, e dimetterà i Ministri dell'Annona, de' quali fisserà Egli i Salarj.*
7 *I Chierici Presidenti della Camera unitamente radunati, e rappresentanti l'istessa Camera, saranno gli Esecutori della presente Cedola di Motu proprio.*
8 *Da chiunque dovrà essere esattamente osservato quanto si dispone col medesimo presente Motu proprio.*

Gregorius Papa XIII Motu proprio etc.

Inter ceteras Pastoralis officii nostri curas, quibus assidue premimur, libenti illam fovemus animo, per quam in Statu nostro Ecclesiastico Annona, et abunde inveniri, et communi haberi pretio possit, nostrique ex hoc subditi quoad fieri possit subleventur.

1. Quare cupientes insignem probitate, et experientia virum, qui prout res expostulat ipsa, nos adire quotidie cuncta ad Annonam hujusmodi pertinentia collaturus commoda possit, de dilectorum tamen Camerae nostrae Apostolicae Clericorum Praesidentium numero juxta antiquam hactenus observatam consuetudinem praeficere, ac de fide, probitate, integritate, prudentia, et multiplici rerum gerendarum experientia Dilecti filii Andreae Spinolae in utraque Signatura nostra Referendarii, dictaeque Camerae Clerici Praesidentis nobis affatim perspectis plurimum in Domino confisi, sperantesque ea, quae ejus curae demandaverimus, omni cum laude gesturum, et executurum fore, Motu simili etc. eumdem Andream frumentariae Annonae Almae Urbis, et reliqui Status nostri Ecclesiastici generalem Praefectum ad nostrum, et dictae Sedis beneplacitum, cum honoribus, oneribus, facultatibus, et auctoritatibus, jurisdictione, privilegiis, exemptionibus, et praerogativis solitis, et consuetis, ac dicto filio nostro Caesari Brumano tunc ejusdem Camerae Clerico praesidenti, et dictae Annonae nuper Praefecto, et quibusvis aliis ad hujusmodi Praefecturae Officium Annonae hactenus deputatis quomodolibet in hunc usque diem concessis Apostolica auctoritate harum serie approbantes, et ratificantes, omnia, et quaecumque per eum hactenus gesta, facta, et ordinata hucusque, de novo constituimus, facimus, et deputamus.

2. Dantes illi in praemissis omnibus et singulis plenam facultatem et auctoritatem tam in praefata Alma Urbe, quam quibusviis aliis nobis et S. R. E. mediate, vel immediate subjectis Provinciis, Civitatibus, oppidis, locis frumenta, ac legumina cujusvis generis, seu speciei adnotandi, et describendi, seu adnotari, et describi faciendi, ac universas et singulas utriusque sexus personas cujusvis status, gradus, ordinis, dignitatis, et praeeminentiae existentes eidem Sanctae Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subjectas, tam ecclesiasticas, quam saeculares, etiam si personae saeculares hujusmodi Ducali, Marchionali, et Comitis, vel alia major, ecclesiasticae vero, Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, Primitiali, vel alia majori dignitate, seu dignitatibus praefulgeant, ac etiam si Cardinalatus fungantur honore, vel etiam majores existant, ad veram frumentorum et leguminum, quae ipsos tempore desuper publicandorum edictorum, seu bannimentorum habere continget quantitatem, etiam in scriptis medio juramento denunciandi, quarum denunciationum notulam etiam ad dilectum filium Aloysium Card. Cornelium, nec non pro tempore Camerarium nostrum deferri volumus sub censuris ecclesiasticis, ac pecuniariis, nec non manifestae rebellionis, laesaeque majestatis, ac dominiorum et aliorum bonorum suorum confiscationis, aliisque ejus arbitrio imponendis et applicandis, ceterisque poenis etiam quibusvis eidem Andreae videbitur etiam per publicum edictum in locis sibi benevisis affigendum, vel alias publicandum monendi, et requirendi.

3. Eisque ne frumenta, et legumina hujusmodi extra dictum Statum Ecclesiasticum, neque de loco ad locum, etiam loca ejusdem status, sine ejusdem Andreae licentia asportare ullo modo audeant sub similibus poenis inhibentes, inobedientes, seu contravenientes quoslibet, censuras et poenas praedictas, incidisse, et incurrisse declarandi, aggravandi, et reaggravandi, invocato etiam auxilio brachii saecularis, nec non executiones quaslibet tam personales, quam reales fieri mandandi.

4. Praeterea quoscumque in praemissis fraudes committentes, vel alias noxios, et delinquentes mulctandi, ac quibusvis etiam ultimi supplicii, vel aliis corporis affictivis poenis condemnandi, et seu ipsos ac praedictos inobedientes, seu non parentes a quibusvis censuris, et mulctis, ac ut praefertur afflictivis, etiam ultimi supplicii poenis absolvendi, et liberandi, desuperque cum eis concordandi, componendi, et transigendi, ac quascumque sibi benevisas concordias, compositiones, et transactionees faciendi.

5. Item quascumque frumentorum, et leguminum hujusmodi quantitates cogendi, ac emptionis, et mutui, vel alio quovis titulo pro preciis, et modis, de quibus sibi videbitur, acquirendi, proptereaque quasvis pecuniarum summas mutuo vel aliter capiendi, ac super praemissis omnibus et singulis cum quibusvis mercatoribus, et aliis personis quibuslibet conventiones, et partitas quascumque etiam cum quorumvis donativo, cum mutuantibus dandorum promissione et donatione faciendi, ac desuper contractus, et instrumenta quaelibet, cum pactis, conditionibus, capitulis, et clausulis sibi benevisis celebrandi, et ineundi, ac pro illorum observatione praefatam Cameram, et omnia illius bona praesentia et futura in quavis etiam pleniori ipsius Camerae forma obligandi.

6. Nec non quoscumque Commissarios, Officiales, et Ministros opportunos, aut alias sibi benevisos deputandi, et hactenus quomodolibet deputatos revocandi, prout Nos harum serie quoscumque Commissarios, Officiales, et Ministros super hujusmodi frumentorum negocio hactenus etiam per nos quomodolibet deputatos revocamus, et removemus, eorumque provisiones, et salaria declarandi, eisque illas, et illa, ac aliis, quibus opus fuerit, quasvis pecuniarum summas et quanti-

tates ex frumentorum, et leguminum hujusmodi venditione, conventionibusque, seu partitis ineundis, vel alias hujusmodi rei frumentariae negocio quomodolibet provenientes solvi, et exbuffari mandandi, omnesque et singulos quarumvis Civitatum Annonae Praefectorum a nobis hactenus quomodolibet deputatorum ministros quovis nomine nuncupatos, quos circa hujusmodi Annonae negocium se quomodolibet ingessisse constabit, ad sibi, seu a se deputandis de a se gestis et administratis rationes et computa reddendas, et reliqua si quae sint restituendi per similes censuras et poenas aliaque juris et facti remedia opportuna cogendi, et compellendi, cogique, et compelli faciendi.

7. Ac denique cetera omnia et singula ad hujusmodi rei frumentariae negocium quomodolibet pertinentia gerendi, exercendi, et exequendi, ac edicendi, seu edici, et proclamari faciendi necessaria, et opportuna, quaeque omnes Clerici Praesidentes Camerae hujusmodi, dum simul coadunati, et congregati ipsam Cameram faciunt, et repraesentant, facere, gerere, et exercere, et exequi, atque edicere, seu edici et proclamari facere possint et valeant. Unumque vel plures loco sui cum simili, vel limitata potestate substituendi, et ejus arbitrio removendi.

8. Mandantes propterea dilectis filiis Camerario, et Thesaurario Generali nostro, nec non Clericis praesidentibus dictae Camerae, ceterisque ad quos spectat, et in futurum spectabit, ut has nostras in praefata Camera admittant et in illius libris describi, et registrari faciant, desuperque patentes literas et alias scripturas opportunas expediant, et expediri mandent, auctoritate nostra, et Sedis Apostolicae, et Legatis de latere, eorumque Vicelegatis, ac tam dictae Urbis, quam aliarum provinciarum, civitatum, et locorum nobis et S. R. E. mediate vel immediate subjectorum quorumcumque Gubernatoribus, Locumtenentibus, Praetoribus, Vicariis, et aliis quovis nomine nuncupatis, officialibus, et justitiae ministris, nec non Communitatibus, et Universitatibus, eorumque Magistratibus, et personis publicis, et privatis in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis nostrae poena etiam strictius inhibendo, ne eumdem Andream, aut ejus pro tempore ministros in praemissis, vel aliis, ad dictum rei frumentariae negotium pertinentibus ullo modo, vel obtentu impediant, vel remorentur, aut molestent; imo ejus et eorum nomine requisiti illi et illis desuper opportune faveant, et assistant, ejusque et eorum mandata, edicta, seu proclamationes, aut alias ordinationes exequi mandent, et faciant, realiter et cum effectu.

9. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Placet Motu proprio V.

Die 7 Maii 1576 admissa fuit in Camera Apostolica, et per RR. PP. DD. Clericos registrari mandata, quam ego Notarius infr. in lib. divers. fol. 39 registravi.

NUM. 6.

Altro Motu proprio di Gregorio XIII sopra la proibizione de' grani, legumi ec.

1 *Inibizione a chiunque di estrarre grani, legumi ec. sotto pene rigorose.*
2 *Esecuzione della presente Cedola di Motu proprio commessa al Cardinal Camerlengo, ed al Prefetto dell'Annona.*

Gregorius XIII Ad futuram rei memoriam.

Volentes pro nostra pastorali sollicitudine providere, ut ea quae communem vitae usum, et sustentationem concernunt, in Statu nostro Ecclesiastico, honesto pretio habeantur, vestigiis quoque fel. record. Pii Papae Quarti Praedecessoris nostri inhaerentes.

1. Motu proprio, et ex certa scientia nostra omnibus, et singulis Communitatibus, Universitatibus, ac personis tam laicis quam Ecclesiasticis, etiam quorumvis Ordinum Regularium, cujusvis Status, Conditionis, et Ordinis existentes etiam Archiepiscopali, et Episcopali, vel alia majori dignitate fungentibus, ac etiam Baronibus, Domicellis, et Dominis temporalibus Status nostri Ecclesiastici, ac Sanctae Sedi Apostolicae immediate subjectis, in virtute Sanctae Obedientiae, et sub indignationis nostrae, et excommunicationis latae sententiae poenis, tenore praesentium inhibemus, ne quovis praetextu directe, vel indirecte cujusvis generis frumenta, blada, et legumina, atque animalia quaecumque extra Statum Ecclesiasticum extrahere, et asportare audeant, vel praesumant. Eos vero, qui contra inhibitionem nostram hujusmodi commiserint, ultra praedictas, etiam amissionis frumentorum, bladorum, leguminum, et animalium praefatorum, nec non quinque scutorum pro qualibet salma frumenti, bladorum, leguminum hujusmodi, et duorum scutorum pro quolibet capite animalis, poenas Fisco, et Camerae nostrae Apostolicae applicandas, ipso facto, incurrere volumus, ac decernimus.

2. Mandantes dilectis filiis Aloysio tituli S. Marci Presbytero Cardinali Cornelio nuncupato nostro, et Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, nec non Magistro Andreae Spinolae dictae Camerae Clerico, et Annonae Praefecto, quatenus ipsi praecipuam in praemissis curam habentes, praesentes nostras literas, et in eis contenta quaecumque ab omnibus, quos illa concernunt, firmiter, observari, executionique debitae demandari; nec non in Provinciis, Civitatibus, terris, et locis Status Ecclesiastici praefati, ubi opus fuerit, publicari, et notari curent, ac ad exactionem poenarum praedictarum, quacumque appellatione remota, quibusvis opportunis juris et facti remediis procedant, et procedi faciant. Contradictores, ac praemissorum executionem quomodolibet impedientes, per praedictas alias pecuniarias ac sibi visas poenas, etiam omni appellatione cessante, compescant. Super quibus omnibus, aliisque circa ea necessariis et opportunam, plenam, et liberam per easdem praesentes ipsis concedimus facultatem.

3. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 18 Decembris 1577 Pontificatus nostri anno Sesto.

Sequitur latior Prohibitio extrahendi frumenti etc. extra Statum Ecclesiasticum, et impediendi afferentes illa ad Urbem, et emendi ultra usum unius anni, et revocatio indultorum.

Sub die 1 Maii 1578.

NUM. 7.

Bolla Concistoriale di Sisto V, con la quale si applica il Sussidio di Duecentomila Scudi all' Annona per riparare alla Carestia, e Provvedimenti per amministrare tal somma anche nel tratto successivo.

1 *Applicazione di scudi* 200,000 *fatta all' Annona per riparare alla Carestia.*
2 *Proibizione di erogare la detta somma in altri usi benchè più urgenti.*
3 *Estensione della detta proibizione ad ogni futuro tempo.*
4 *Scelta degli Amministratori dell'anzidetta somma, e metodo da tenersi nella medesima Amministrazione.*
5 *Deputazione degli Esecutori della presente Costituzione.*
6 *Pene prescritte contro chiunque possa essere anche causa della trasgressione degli stabiliti provvedimenti.*
7 *Clausole.*

Sixtus Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Abundantes Divinae Gratiae divitias, incredibilem benignitatis ubertatem saepenumero recogitantes, quam super humilitatem nostram, ab ipso susceptae Apostolicae servitutis initio ille dignatus est ostendere, qui solus dives est in Misericordia, cogimur multorum beneficiorum tamquam ingenti pondere oppressi cum Sancto Propheta exclamare: Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Etenim notum est omnibus, in quas rerum angustias et difficultates Pontificatus nostri initia inciderint, cum infinita quadam exulum, et facinorosorum hominum licentia omnia perturbata essent, cum rei frumentariae inopia omnis fere ditio Sanctae Romanae Ecclesiae in temporalibus subjecta, et ipsa potissimum Roma magnopere laboraret, cum denique Apostolicum Aerarium ita exinanitum reperissemus, quibus tot incommodis nequaquam deterriti, sed Dei auxilio freti, cui bona omnia accepta referimus, in eas omnes curas eodem tempore alacriter incubuimus. Quare et compressa improborum audacia, tranquillitas publica restituta est, et Aerarium abunde instructum, et frumento statim non mediocri sumptu, et labore suppeditato, Annonae caritas ita sublevata est, ut eam copiam, et abundantiam, quae postea benedicente Domino consecuta est, et qua nunc fruimur, aequo omnes animo expectare potuerint. Fatemur tamen paterna viscera nostra, quibus omnes fideles, sed praecipue eos, qui sunt in temporali dominio nostro, in Christo complectimur, nulla re magis commota esse, quam illa Annonae caritate, nam in Urbe hominibus refertissima, si fames ingruat, aut Annona durior sit, pauperes maxime, quorum ingens est multitudo, vehementius conflictantur, qua ex re quam multa mala dimanent, nihil necesse est multis verbis explicare: cum plane perspi-

cuum sit, humanarum calamitatum caput esse famem, et quovis mortis genere acerbiorem. Quod quidem et miserabilis illa apud Prophetam lamentatio declarat: Omnis populus ejus gemens, et quaerens panem. Scientes igitur nos licet immeritos ejus locum in terris tenere, qui non solum panem supersubstantialem tribuit, quo anima reficitur, sed terrenum etiam panem, quo corpus quotidie sustentatur, quique in deserto semel et iterum misericordia motus est super turbas non habentes cibaria, ejusque Apostolos suos panem divinitus multiplicatum distribuere jussit. Nos quoque pro nostra pastorali sollicitudine summopere cupimus, quantum cum Domino possumus, quam longissime providere, ut haec nostra Alma Urbs, ad quam quotidie tamquam ad communem patriam Nationes omnes confluunt, quamque omnibus commodis, et ornamentis augere studemus, non solum rei frumentariae inopia nequaquam vexetur, sed uberiore potius copia, et utilitate, quantum fieri potest, perfruatur. Nec vero ignoramus bonorum omnium largitorem Deum, qui fructum frumenti, vini, et olei multiplicat, qui semen seminanti administrat, et panem ad manducandum praestat, sed illud etiam scimus a servo super familiam Domini constituto et fidem et prudentiam requiri, ut det illi cibum in tempore, et in divinis scripturis pigrum ad formicam mitti, ut discat in aestate parare, quod in hyeme comedat, et denique humanae prudentiae adjumenta illa merito laudanda esse, quae ad Dei gloriam relata, ejus in primis ope nituntur, et in eo praecipue conquiescunt. Illud autem eleemosynae genus Deo gratissimum esse arbitramur, quod in commune distributum, ad omnium egestatem sublevandam maxime accommodatur. Quamobrem nullis quamvis magnis impensis parcentes, et publicae praesertim pauperum utilitati opportune providere cupientes praegrandem pecuniam seponere, et certo in loco collocare decrevimus, quae Annonae, et abundantiae, quam appellant, perpetuo attributa sit, reique frumentariae copiae curandae, et comparandae in posterum perpetuo deserviat.

1. Habita igitur super his cum Venerabilibus fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus deliberatione matura, ac eorumdem fratrum consilio, et assensu ex certa nostra scientia, ac de nobis attributae Apostolicae potestatis plenitudine, ducenta millia scuta monetae ad rationem decem juliorum pro quolibet scuto, ex pecuniis nostra parsimonia, et frugalitate, ac diligentia ad publicam utilitatem comparatis apud dilectum filium Joannem Augustinum Pinellum laicum Genuensem nostrarum et Camerae Apostolicae pecuniarum Depositarium, realiter, et cum effectu deposita, et collocata, prout de eorum reali, et actuali receptione, et confessione, et quietatione ipsius Johannis Augustini publico instrumento per dilectum filium Tydeum de Marchis dictae Camerae Notarium desuper rogatum hodierno mane in eadem Camera confecto plene constat, praedictae piae causae ad Annonam pertinenti perpetuo applicamus, appropriamus, et incorporamus, ac pro potiori cautela, titulo donationis, quae dicitur inter vivos, perpetuo valiturae irrevocabiliter concedimus, donamus, et elargimur, atque omnem praedictae pecuniae proprietatem, jus, et dominium etiam a nobismetipsis et Camera Apostolica penitus abdicantes, eadem ducenta millia scuta ad parandam Annonae copiam sive illius penuriam, inopiam, et caritatem sublevandam duntaxat, nec in aliam causam sive universam quantitatem sive illius partem quaecumque illa fuerit, insumendam esse.

2. Idque etiamsi cujusvis alterius rei propositae, aut de qua tunc esset agendum, major urgeret necessitas, vel aliud expetere, aut efflagitare praesens utilitas videretur, sancte et religiose omnino servari debere de similibus consilio et assensu auctoritate Apostolica tenore praesentium pariter perpetuo statuimus et ordina-

mus. Siquidem ad certas alias urgentes, et graves, quae contingere possent, indigentias, vel necessitates, Aerarium benedicente Domino locupletissimum nostra etiam cura ac sollicitudine partum, et Deo dicatum perpetuo extabit.

3. De iisdem vero pecuniis ad hanc maxime piam causam, omnibusque in Urbe degentibus, atque ad illam undequaque confluentibus apprime salutarem, benigne et liberaliter jam per Nos applicatis, donatis, atque elargitis, sicuti de ceteris piis per nos factis largitionibus, aliter quam ut praefertur, perpetuis futuris temporibus disponi stricte interdicimus, et prohibemus, certa spe ducti Romanos Pontifices nostros pro tempore successores ad Annonae incommoda sublevanda paratam huiusmodi pecuniam nedum imminuturos, verum exemplo Patriarchae Joseph in Aegypto, dum ipsi veri Joseph, qui est Christus Dominus, pro injuncto munere locum obtinebunt in terris, nova adjumenta adversus famem, illiusque incommoda esse laturos, ac pro eo, quem erga Christi pauperes universi Status Ecclesiastici, ac praecipue Sacerdotalem, et Regiam hanc Urbem Christianae Religionis domicilium Beatissimorum Apostolorum Petri et Pauli pretioso martyrio consecratam, gerere debent insigni affectu, alia in dies majores subsidia praeparaturos esse.

4. Ac praeterea Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, super ubertate Annonae, nunc et pro tempore deputatorum per nos nuper institutae, earumdem pecuniarum ad rei frumentariae atque aliarum cujusvis frugum, quibus ad vitae humanae sustentationem indigemus, copiam et ubertatem, tam in Urbe nostra, quam in universo Statu Ecclesiastico temporali parandam, et providendam, adhibitis secum dilectis filiis Camerae Apostolicae Thesaurario generali, Clerico Annonae Praefecto, et Commissario generali. Ita tamen quod ipsae pecuniae in hujusmodi Annonae usum ad nutum, et jussionem ejusdem Congregationis cum mandato a dicto Praefecto, prout adhuc servatum est, expedito, nec alias erogentur vel expendantur, ac rursus sic erogatae vel expensae suo tempore recuperentur, liberam, absolutamque administrationem, dictasque pecunias, si quando peccatis populi id promerentibus terrae sterilitas, quod Deus avertat, in temporali Ecclesiastica ditione contigerit, ad convehendum aliunde commeatum in toto vel in parte per eosdem Thesaurarium, Annonae Praefectum, et Commissarium erogari, ac rursus si quid tempore famis ex dicta summa decesserit, postea ubi temporis opportunitas tulerit, illam redintegrari, atque ubi expediri videbitur in Aerarium Apostolicum Castri S. Angeli referri, et asservari, atque inde, quoties occasio postulaverit, libere depromi et extrahi eorum arbitrio faciendi. Ita tamen ut datorum et acceptorum rationes et computa in Camera Apostolica singulo trimestri, in ipsa vero Cardinalium Congregatione singulis annis integre reddantur, plenam ac pariter liberam, et omnimodam concedimus facultatem. Volentes eundem Johannem Augustinum, et pro tempore existentem Depositarium dictae pecuniae ad Annonam pertinentis in erogandis aut exigendis vel in unum redigendis pecuniis praedictis eam ob causam exponendis aliorum, quam dicta a Annonae Praefecti mandato, in illis vero in dictum Aerarium redigendis, seu inde extrahendis, aliorum quam dictae Congregationis Cardinalium aut eorum majoris partis ordinationibus et mandatis, etiamsi quascumque poenas aut censuras in se continerent, parere minime teneri, et quorumvis etiam aliorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, illiusque Collegii, ac Camerae Apostolicae jussa et imperium impune ea in re detrectare posse; quin imo ipsum Johannem Augustinum et pro tempore existentem Depositarium ab omni cujuscumque alterius Judicis, aut Magistratus quavis dignitate, et auctoritate fungentis, superioritate et jurisdictione, quoad negocia ipsam Annonam concernentia prorsus eximimus, et liberamus, atque immunem

constituimus. Inhibentes quibusvis Judicibus, Praesidentibus, et Officialibus, ne circa praemissa se intromittere, vel ingerere, aut Johannem Augustinum, vel Depositarium pro tempore existentem praedictos quomodolibet molestare, perturbare, aut inquietare audeant, vel praesumant.

5. Quocirca dictos Cardinales nunc et pro tempore in eadem Congregatione deputatos ejusdem negocii protectores, atque defensores, ad hoc ut in omnibus, quae his literis continentur, auctoritatem suam interponent, ac difficultates, quae suboriri possint, removeant, perpetuo constituimus, et deputamus; eisque per praesentes committimus, et mandamus, ut quando, et quoties opus fuerit per se, vel alium seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes, ac etiam dicto Johanni Augustino, et Depositario, qui pro tempore erit, quam aliis quibuscumque, quos praemissa concernunt, et concernent in futurum efficaci defensionis praesidio assistentes, faciant omnia, et quaecumque in iisdem praesentibus literis contenta, perpetuo, firmiter, et inviolabiliter observari; contradictores, et rebelles per sententias, et censuras Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

6. Si quis autem fortasse, quod vix nobis persuaderi potest, Successorum nostrorum huic nostro Statuto, et ordinationi palam, vel occulte contravenerit, atque constitutam pecuniam in alium quam praescriptum usum verterit, aut ab aliis ejus auctoritate fretis id fieri passus fuerit, eum serio admonemus, ut meminerit quam nobismetipsis quoad disponendum de hujusmodi pecuniis, nostra, ut praefertur, parsimonia, et sollicitudine ad hoc pium opus comparatis, et intuitu pietatis, atque ad sublevandas Christi pauperum necessitates per nos applicatis, et irrefragabilis donationis titulo, ut dictum est, concessis ac donatis legem imposuimus eamdem etiam ab ipso, qui ex debito pastoralis officii Annonae ubertatem ad commune bonum subditorum summo studio procurare tenetur, inviolate servari debere; alioquin se in districto Dei judicio suae administrationis, et hujus peculii ad piam hujusmodi causam destinati, si illud temere violaverit, ac damnorum, et malorum, quae inde provenient, rationem fore redditurum; et praeter actionem popularem, quam adversus eos omnes, qui eorumdem participes fuerint, proponimus, quoniam publica in hoc laederetur utilitas, scire etiam volumus universos post derogantis, aut contra statuentis aut mandantis obitum, quibusvis Romanis Pontificibus successoribus licere et liberum esse, iis quae contra Statuta et mandata fuerint nequaquam obstantibus, etiam singulis de populo, sicut in actionibus popularibus fit, ad agendum admissis, vel etiam nemine instante, pro resarcienda pecunia desumpta, illaque recuperanda adversus Pontificis derogantis, et contrafacientis, atque Cardinalium, et aliorum quorumcumque, qui ejus rei participes fuerint, posteros, seu conjunctos omnes, quibus ab ipso Pontifice, aut Cardinalibus, aut quibuscumque ex praedictis, bona quavis titulo, aut quavis de causa obvenerint, agere, et possessionem bonorum, quae ad ipsos testamento, vel abintestato delata fuerint, apprehendere, et retinere, donec quidquid ex summa praedicta imminutum fuerit, id omne quam citissime, etiam per bonorum alienationem et distractionem redintegretur, ac in pristinum restituatur. Ac propterea omnia bona praecipue huic oneri, atque obligationi, cum ea quae publici juris sunt, privatorum commodis omnino praeferentur, addicta esse.

7. Sicque in praemissis universis et singulis per quoscumque Judices, et Commissarios ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores ac S. R. E. Cardinales, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, et in-

terpretandi facultate, et auctoritate, in quavis causa et instantia, judicari, et definiri debere; nec non si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attentari contigerit, irritum et inane decernimus, et declaramus.

8. Sequuntur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud S Petrum Anno Incarnationis Dominicae 1588, 17 Cal. Aprilis Pontificatus nostri anno 3.

Ego Sistus Catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi.

Sequuntur nomina Cardinalium.

NUM. 8.

Costituzione di Clemente VIII, con la quale si conferma la proibizione dell' estrazione de' grani stabilita dai Pontefici Predecessori.

1 2 3 *Ragioni, per cui è stata emanata la presente Costituzione.*
4 *Conferma delle Costituzioni pubblicate contro gli Estrattori dei grani dai Pontefici Gregorio XIV., Pio IV, e V, Clemente VII, ed altri, e delle pene in esse comminate, eccettuata la pena delle Censure.*
5 *Proibizione sotto gravissime pene delle estrazioni dei grani.*
6 *Consimile proibizione ai Baroni, ed altri, delle compre de' grani, oltre il proprio uso, e della propria famiglia, di un solo anno*
7 *Deputazione del Cardinal Camerlengo, e del Prefetto dell' Annona in Esecutori della presente Costituzione.*

Clemens Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam.

Frumenti penuriam non tam Dei judicio, a quo juste pro peccatis nostris affligimur, quam hominum avaritia, ac detestabili frumentario quaestu in locis maxime ditioni nostrae temporali subjectis invalescentem, ejusque pretium hoc praecipue anno falsis rumoribus ac diversis artibus nimie adauctum conspicientes, in hoc unum praecipue incumbendum duximus, ut subditi nostri ac pauperes hujus Almae Urbis nostrae, quos paterna caritate complectimur, quantum in nobis erit, ab ista Annonae caritate releventur.

1. Intelligentes itaque non sine animi nostri maxima perturbatione, quod quamplures tam ex ipsismet subditis, quam alii propriae salutis penitus immemores, non obstantibus tot Constitutionibus per praedecessores nostros, et praesertim fel. record. Gregorium XIII super prohibitione extrahendi frumenta et alia blada extra Statum Ecclesiasticum editis, et poenis in eis contentis, in dies maximam frumenti quantitatem extra dictum Statum nobis immediate subjectum, et ad ea loca, in quibus pretium adauctum esse audiunt, vel per se ipsos comportant, vel his, qui illud exportaturi sunt, scienter vendunt; et non solum propria ipsorum frumenta, bladaque, quae ex praediis suis, propriaque industria, et arte colligunt, verum etiam quae ab aliis, et praesertim pauperibus rusticis, operariis, et agricolis, ac etiam subditis, si Barones sint, vili pretio ex negociatione compararunt, et congesserunt.

2. Alii vero frumenta praedicta etsi non extrahunt, ita in horreis et foveis recondunt, ac conclusa supprimunt, ut quam Dei benignitas aliquando populis fer-

tilitatem anni concedit, ipsi avare et sordide perturbare, et vitiare non erubescunt, poenas, et censuras in Constitutione per fel. record. Clementem Septimum, et Pium Papam Quintum praedecessorem nostrum desuper editis temere incurrentes.

3. Alii autem, sumpta occasione, quod aliquibus ab hinc annis ob devastationem Salinarum Cervien. Ministri Camerae, ut necessariam salis quantitatem populis nostri Status subministrent, illud ab exteris Regionibus convehi fecerunt, credentes ad instar Camerae idem sibi licere in praejudicium Camerae nostrae, et animarum suarum perniciem, dictum sal exterum et mercari, et vendere, eoque uti temere audent, nulla habita ratione poenarum in Constitutione per fel. record. Gregorium XIII praedecessorem nostrum contra inobedientes in hujusmodi materie inflictorum.

4. Ut his igitur malis radicitus evellen. nova remedia adhibeantur, et quos caritatis vinculo potius, quam poenarum severitate in officio huc usque continere frustra studuimus, indignationis nostrae, ac legum, et magistratuum severitas, justitiaeque gladius ac debitas luendi poenas timor exterreat, ac penitus ab his cohibeat, hac praesenti, et perpetuo valitura constitutione, omnes et singulas Constitutiones a Gregorio Decimotertio, Pio Quarto, Pio Quinto, Clemente Septimo, et quibusvis aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris suo cujusque tempore., super manutentione Annonae, contra extrahentes frumenta, blada, legumina, et omnia alia cujusvis generis commeatus, ac Mercantes sal exterum, et alios supra nominatos, et infra dicen. editis, poenasque etiam privationis feudorum et confiscationis aliorum quorumcumque bonorum, quoad Domicellos, et Barones, et amissionis frumenti, bladorum, salis, et animalium, ac scutorum quinque pro qualibet Salma dicti frumenti, ac duorum pro quolibet capite animalium, quoad omnes cum omnibus aliis., et singulis in eis contentis, quoad ea, quae praesentibus non adversentur, et excepta excommunicationis sententia, quae cum ad medelam et salutem inventa sit, ne animarum perniciem, et interitum afferat, tam ex supraespressis casibus, quam in emendo frumenta, et alia ultra usum, consulto tollentes, et submoventes duximus, ex certa scientia nostra approbantes, et innovantes illarum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum inscrerentur, praesentibus pro expressis et insertis haberi volentes.

5. Universis et singulis tenore praesentium interdicimus, ne sub indignationis nostrae, et sub jam dictis poenis, nempe quod Barones, Domicellos, Feudatarios, et subditos nostros, quacumque etiam Ducali dignitate fulgentes, privationis feudorum, et confiscationis aliorum bonorum, et rerum quarumcumque; quo vero ad alias privatas personas cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis, ultra amissionis frumentorum, bladorum, leguminum, et animalium illa quomodolibet deferentium, nec non quinque scutorum pro qualibet salma, et duorum scutorum pro qualibet capite animalis, triremium pro prima vice ad decennium, ac deinde sub capitis, sive extremi supplicii, et confiscationis omnium bonorum ipso facto, et absque alia declaratione incurrendis poenis, Triticum, Ordeum, legumina etiam, ac omnis generis frumenta, fruges, et animalia etiam ex bonis ecclesiasticis collecta, a terris et locis dictis Status nostri Ecclesiastici, absque expressa nostra, et a nobis obtenta in scriptis manu nostra, seu successorum nostrorum solum signata licentia, extrahere, seu extrahi facere vel extrahentibus vendere, neve dictum sal exterum undecumque intra ecclesiasticae nostrae ditionis temporalis fines comportare, aut vendere, vel quoquo modo mercari, retinere, vel eo uti audeant, vel praesumant.

6. Baronibus autem, Ducibus aut Domicellis praedictis, ne ab eorum subditis

per se ipsos, vel per interpositam personam, frumenta, et blada vel legumina, praeterquam pro suo, suarumque familiarum unius duntaxat anni usu emant, sub jam dictis omnibus et etiam capitis poenis statuimus, atque decernimus.

7. Mandantes dilectis filiis nostro, et S. R. E. Camerario, et Annonae Praefecto, quatenus contra praedictos delinquentes, seu in flagranti fuerint reperti, sive ad Curiam denunciati fuerint, vel alias etiam secreto delati ex officio ad executionem praedictarum poenarum irremissibiliter procedant, et procedi mandent, et faciant, et quoties opus fuerit, bona confiscata, feuda devoluta declarent, eaque Fisco, et Camerae nostrae actualiter incorporari faciant.

8. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud S. Marcum sub annulo Piscatoris die 13 Septembris 1597 Pontificatus nostri Anno Sexto.

NUM. 9.

Costituzione di Clemente VIII, con la quale permette le Tratte agli Agricoltori sotto alcune condizioni, e prescrive altri provvedimenti sull' Arte Agraria.

1 *Si richiamano all' osservanza le Costituzioni Pontificie emanate in favore dell' Annona, e dell' Agricoltura.*
2 *Si permette sotto alcune condizioni l' estrazione dei grani.*
3 *I Vassalli dei Baroni, ed altri godranno della facoltà di coltivare anche coi proprj Buoi o per sè, o per altri le Possessioni fuori dello Stato dei loro Padroni.*
4 *I Baroni poi dovranno esibire al Cardinal Camerlengo le leggi da loro pubblicate relativamente all' Agricoltura, e non potranno in futuro pubblicarne delle altre.*
5 *Si dichiara, che i Chierici possano esercitare nei proprj Terreni l' Arte Agraria.*
6 *I Possessori vengono obbligati ad allevare la terza parte dei Vitelli.*
7 *Non sarà lecito di macellare i Buoi atti all' Aratro.*
8 *Viene inoltre proibita l' estrazione de' Buoi anche dal Distretto di Roma.*
9 *Clausole.*
10 *Il Cardinal Camerlengo, ed il Prefetto dell' Annona sono deputati in Esecutori della presente Costituzione.*

Clemens Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam.

Inter multiplices Pastoralis muneris nostri curas, et solicitudines, ea nobis praecipue cordi est, ut Alma Urbs nostra, ad quam quotidie tamquam ad Principis Apostolorum sedem, et communem omnium fidelium patriam, ac parentem, Nationes omnes confluunt, et quam Nos omnibus commodis, et ornamentis augere studemus, non solum rei frumentariae inopia nequaquam vexetur, sed uberiore potius copia (quandoquidem illius agri ubertas id praestare potest) jugiter perfruatur. Verum considerantes Annonae difficultates, quas ab aliquibus annis citra perpessa est, et nunc etiam patitur, et quibus Nos maxime etiam nostro, et Camerae Apostolicae dispendio occurrere non recusavimus, non tantum ex Annonae sterilitate, et superioribus causis, quantum ex hominum culpa, et negligentia provenisse, eo magis angimur, et afflictamur. Cum sicut accepimus, uberrimum, et pernecessa-

rium agriculturae exercitium in Urbis territorio, et districtu, locisque finitimis paullatim negligi, seu potius deseri ceptum sit, ita ut ubi prius vigente agricultura, non modo ipsi Urbi necessarium frumentum suppetebat, verum etiam ad externas nationes ingenti privatorum lucro, et non modico Camerae nostrae emolumento transmittebatur. Nunc vero cultivatione cessante, externum frumentum magno pretio, et difficultate ab aliis conquirere, illudque et per mare vehendum expectare, et nonnunquam Urbis famem ventorum arbitrio non minori dedecore, quam periculo metiri necesse est.

1. Cui quidem malo quantum est in Nobis occurrere, et nobilem, et fructuosam Agriculturae artem in agro Romano restituere, ac renovare cupientes, et ut omnes Tenutarum, et Casalium Domini, nec non quicumque Agricultores et Coloni, spe lucri ad colendum, et serendum alliciantur, Praedecessorum nostrorum Sixti Quarti, Julii Secundi, Clementis Septimi, Pii Quinti, et aliorum Summorum Pontificum vestigiis inhaerentes Motu proprio etc. ex certa nostra scientia, et de Apostolicae potestatis plenitudine dictorum praedecessorum nostrorum literas in favorem rei frumentariae, et Artis Agriculturae editas, quorum tenores hic pro expressis, et de verbo ad verbum insertis, et registratis haberi volumus in his, quae praesentibus nostris non adversantur, et quae usu recepti fuerunt, ita ut domini Casalium, et Tenutarum cogi non possint ad illa, vel illas in totum seu in partem ad quotam, seu alias locare, prout in dicto eorumdem praedecessorum nostrorum literis continentur, sed liberum sit ipsis dominis de illis ad libitum disponere confirmantes, et innovantes.

2. Statuimus, et ordinamus, quod omnes tam cives, quam forenses agricultores, mercatores, et coloni, qui tam in propriis, quam alienis et conductis terris, tenutis, possessionibus, et casalibus in territorio, et districtu Urbis, nec non Latii, Campaniae, et Maritimae Provinciis existentibus Agriculturam, et sementem fecerint, singulis annis, quibus pretium, et valor frumenti communiter in Urbe per ipsos Agricultores, et Mercatores vendendi a tempore messis et recollectionis usque ad Cal. Martii cujuslibet anni summam juliorum sexaginta in singula rubra non excesserit, possint, et valeant quartam partem totius frumenti per eos eodem anno recollecti, deducto tamen semine ad quaevis loca praeter infidelium, et S. R. E. hostium, terra marique libere extrahere, et asportari facere, et hoc etiam intelligi volumus de frumento, quod domini, et locatores tenutarum a conductoribus receperint, et exegerint pro quota responsione; quatenus tamen dictas Tenutas, Terras, et Casalia ad quotam frumenti ex his recolligendi, et non alias locaverint; dummodo tamen dicta quota quartam partem non excedat. Locatores vero, qui aliter, quam ad quotam terras locaverint, extractionis beneficio pro frumento per eos exigenda frui minime possint. Dictae autem extractionis licentia de mense Martii cujuslibet anni, et non prius concedi debeat per literas patentes Cardinalis Camerarii pro tempore existentis intra solitum, et solutum Camerae Nostrae Apostolicae juliis tribus pro quolibet rubro. Si autem per Nos, vel Successores nostros, Camerarium, et Annonae Praefectos ex quavis causa dicta licentia impediri contigerit, teneatur ipsa Camera eisdem Agricultoribus seu dominis tenutarum pro interesse dicti impedimenti summam juliorum sex pro quolibet rubro solvere libere, et absque ulla prorsus exceptione, dummodo tamen totum eorum frumentum ad Urbem conduxerint, seu licentiam obtinuerint illud extra Urbem dimittendi, et sub obligatione ad Urbem conducendi, et data nota summae, et loci, ubi dictum frumentum repositum fuerit. Teneantur etiam ipsi Agricultores, et Coloni infra mensem post completam sementem singulis annis in Actis Annonae Notarii

veram quantitatem et locum sementis, quam quisque fecerit, denunciare, alioquin privilegiis, et beneficio praesentium literarum nostrarum minime perfruantur.

3. Et ut Agriculturae exercitium omnibus liberum sit, et Agricultorum, et Colonorum numerus non modo non diminuatur, sed potius augeatur; Statuimus, et ordinamus, quod omnes et singuli Baronum, Principum, et Domicellorum quorumcumque S. R. E. subjectorum subditi, et vassalli, quascumque terras, praedia, possessiones, et casalia eis bene visa etiam extra statum et territorium eorumdem dominorum per se, vel alios colere, laborare, et seminare, sed etiam alios ad colendum, et seminandum inservire, dictasque terras, possessiones, et casalia ad effectum colendi et seminandi ad quotam ut supra, seu alias conducere, et in eis artem agriculturae exercere libere, et licite valeant. Nullusque ex dictis Baronibus, Domicellis, et aliis quacumque dignitate tam temporali quam ecclesiastica praefulgentibus, etiamsi S. R. E. Cardinales fuerint, ac etiam Communitates dictos eorum vassallos, subditos, et colonos quavis causa directe vel indirecte per se vel alios, sub amissionis et privationis feudorum, et Statuum, aliisque nostro, et successorum nostrorum arbitrio infligendis poenis audeat, vel praesumat cogere, impedire, vel prohibere, ne possint quascumque alias terras, possessiones, et casalia, etiam extra eorum Statum et jurisdictionem conducere, colere, et seminare, seu aliis etiam conventa mercede etiam cum eorum bobus, et animalibus inservire etiam sub praetextu quorumcumque suorum seu castrorum, civitatum, et terrarum eisdem subjectarum, privilegiorum, statutorum, ordinationum, usuum, et consuetudinum etiam antiquissimarum, seu juramentorum eorumdem vassallorum; quae omnia tamquam contra publicam utilitatem inducta tollimus, et abrogamus, eosdemque vassallos quibuslibet juramentis ad effectum praefatum absolvimus, et liberamus. Conventiones autem et pacta, quae inter ipsos dominos, et vassallos in consignatione, seu assignatione terrarum intercesserunt, dummodo justa sint, et reciproca, et ex causa vere onerosa, quae ipsi domini in Camera Apostolica deducere, et exhibere teneantur infra mensem a die publicationis praesentium, observari debeant.

4. Volentes etiam quod omnia edicta, proclamata, ordinationes, et bannimenta, quae ipsi Barones, Principes, et Domicelli ad annonam, et agriculturam pertinentia, et illam quomodolibet continentia hactenus fecerint, teneantur illa Cardinali Camerario nunc et pro tempore existenti exhibere, et in futurum nulla edicta, ordinationes, et bannimenta ad Annonam, et Agriculturam pertinentia sub antedictis, et etiam nullitatis, et invaliditatis poenis facere possint.

5. Statuimus etiam quod Clerici in Casalibus tamen propriis et non conductis possint dictam Artem Agriculturae per se vel alios exercere, el exerceri facere, nec eis vel eorum haeredibus per Cameram Apostolicam, seu illius Ministros objici, aut imputari possit, quod illicitam negociationem fecerint aut spoliis aliqua ex causa praefata subjaceant. Declarantes dictam Artem Agriculturae etiam ipsis Clericis in eorum Casalibus licitam et permissam.

6. Et quia propter Artis Agriculturae praefatae intermissionem, et desuetudinem, boves apprime cultivationi necessarii defecerunt, ut quanto citius eorum numerus ad necessariam quantitatem, et copiam augeatur, et reducatur; volumus, et mandamus, quod omnes, qui habent armenta, seu massaritias vaccarum, teneantur alere, seu ali facere tertiam partem vitulorum, qui in mense Martii, Aprilis, et Maii quolibet anno nascentur, tam marium, quam foeminarum pro aequali portione.

7. Et nullus macellarius juvencos, et boves aratores, et qui apti sint ad arandum, nec etiam vaccas, nisi rejiciendas (quas vulgo Cacciatore nuncupantur) seu

veteres, et quae pro massaria inutiles sint, macellari possit sub amissionis dictorum animalium, vel eorum pretii, seu aliis arbitrio Camerarii, et Praefecti Annonae infligendis poenis; et si macellarii emerint boves veteres, qui ad arandum amplius apti minime reputentur, aliquis tamen illis ad arandum uti velit, teneantur Macellarii tales Boves eisdem pretio convento, vel soluto, tradere, et relaxare, et Dohanerii tam bovum, quam vaccarum praedictarum gabellam recipere, et exigere minime valeant sub amissionis dictae gabellae, aliisque arbitrio dictae Camerarii, seu Annonae Praefecti infligendis poenis.

8. Ac insuper prohibemus, ne extra Territorium, et districtum Urbis, Boves, et Juvenci etiam bubalini absque licentia extrahi possint sub amissionis dictorum Animalium per quoslibet extrahentes, et pro qualibet vice incurrendis.

9. Sicque et non aliter per quoscumque Judices etc. sublata etc. judicari, et finiri debere, irritum decernimus.

10. Mandantes dilectis filiis Camerario, et Annonae Praefecto, et eorum cuilibet in solidum, ut praesentes nostras literas publicari, et ab omnibus inviolabiliter observari faciant. Dantes eis in praemissis, et circa ea plenam, et omnimodam, et eam, quam Nos ipsi habemus facultatem, et potestatem declarandi, et decidendi, si quid in praesenti nostra constitutione, declaratione, definitione opus esse videbitur, nec non quaecumque edicta seu bannimenta pro praemissorum observatione, et executione necessaria, et opportuna faciendi, et publicandi.

11. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Anno a Nativitate D. N. J. C. 1600 Indict. 13, die vero 4 Mensis Decembris, Pontificatus autem SS. in Christo Patris, et D. N. D. Clementis Divina Providentia Papae Octavi Anno ejus nono, supra dictus Motus Proprius affixus, et publicatus fuit in Acie Campi Florae, et aliis etc.

Gaspar Bompiedi Magister Curs.

NUM. 10.

Costituzione di Paolo V, con la quale conferma quelle della S. M. di S. Pio V, Gregorio XIII, e Clemente VIII, risguardanti la proibizione dell'estrazione de' grani, ed eccettua soltanto coloro, che godono di tal facoltà per titolo oneroso.

1 *Narra la revoca fatta da S. Pio V, delle facoltà di estrarre i grani a chiunque concesse.*
2 *Richiama l'altra del medesimo Pontefice relativa a qualunque altro genere di Grascia.*
3 *Riferisce la medesima proibizione di Gregorio XIII con altri provvedimenti dal medesimo presi.*
4 *Enuncia anche le disposizioni di Clemente VIII.*
5 *Adduce le ragioni, per cui si pubblica la presente Costituzione.*
6 *Conferma le anzidette Costituzioni anche in ordine alle Censure.*
7 *Esclude dalla proibizione dell'estrazione coloro, che la godono.*
8 *Clausole.*
9 *I privilegiati dell'estrazione dovranno documentare tal privilegio avanti il Commissario della Camera.*

10 *Finalmente l'estrazioni dei grani in avvenire non si potranno eseguire se non premesso il Chirografo.*

11 *Clausole.*

Paulus Papa V. Ad perpetuam rei memoriam.

Inter gravissimas curas, quas pro nostro munere assidue sustinemus, postrema non est, in quam nobis totis viribus incumbendum esse ducimus, ut nimirum Almam Urbem nostram, et universam Ecclesiasticam ditionem Annonae caritate, jamdiu, graviterque laborantem, quantum cum Domino poterimus, liberemus, utque frumentorum, et aliarum rerum ad communem vitae usum et sustentationem pertinentium copia in ipsa Urbe, et Ecclesiastica ditione conservari, populosque nobis subditos fertilitate, quae eis a Domino conceditur, perfrui posse procuremus.

1. Ad quae praestanda tum praecipua nostra erga ipsos subditos nostros caritate inducimur, tum nonnullorum piae memoriae Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, qui in hanc ipsam curam diligenter incubuerunt, exemplo movemur. Dudum siquidem provide, ac prudenter fel. record. Pius Papa IV ad praedictis opportune consulendum per suam editam constitutionem sub Dat. Romae apud S. Marcum Idibus Augusti, Anno Sexto, quae incipit: Inter multiplices curas: Omnes et quascumque licentias et facultates extrahendi frumenta, blada, et legumina ex Provinciis, Civitatibus, Terris, et Locis S. R. E. mediate vel immediate subjectis, praeterquam ex causa vere onerosa, videlicet solutionis, et exbursationis pecuniarum eatenus quomodolibet quibusvis concessas revocando, ne de cetero a dictis provinciis, civitatibus, terris, et locis, frumenta, blada, et legumina aliqui praeterquam ex dicta causa extrahentes, sub certis poenis expresse prohibuit.

2. Quam revocationem, prohibitionem, nec non alia in dicta Constitutione contenta Sanctae mem. Pius Papa V per aliam suam Constitutionem, quae incipit: Romani Pontificis providentia circumspecta, confirmavit, et innovavit, ac illam et illa ad licentias, et facultates quodcumque genus Grasciae, etiam in carnibus, ovibus, agnis, et aliis animalibus, nec non oleo, et rebus aliis quibuscumque consistentis extendit, et ampliavit.

3. Et deinde piae mem. Gregorius Papa XIII per quasdam suas sub Dat. die 18 Decembris 1576 Pontificatus sui anno Sexto, Omnibus et singulis Communitatibus, Universitatibus, ac quibuscumque personis in virtute sanctae obedientiae, et sub indignationis suae, ac excommunicationis latae Sententiae poenis inhibuit, ne quovis praetextu directe vel indirecte cujusvis generis frumenta, blada, legumina, atque animalia quaecumque extra Statum ecclesiasticum extrahere, et asportare auderent, vel praesumerent. Eos vero qui contra inhibitionem hujusmodi commisissent, ultra praedictas, etiam amissionis frumentorum, bladorum, leguminum, et animalium praedictorum, nec non quinque scutorum pro qualibet salma frumenti, bladorum, et leguminum hujusmodi, et duorum scutorum pro quolibet capite animalis poenas, Fisco, et Camerae Apostolicae applicandas ipso facto incurrere voluit, ac decrevit. Et deinde per alias ejus in forma Brevis literas sub Dat. die prima Maii 1578 eodem sui Pontificatus anno Sexto, Quod nulli sibi, et S. R. E. mediate vel immediate subjecti cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis existerent, etiam si Barones, Domicelli, Comites, Marchiones, vel Duces, et Domini temporales existerent, sub excommunicationis majoris, ac laesae majestatis criminis, Dominiorum, et bonorum suorum confiscationis, et aliis etiam pecuniariis arbitrio suo imponendis et applicandis, ac etiam in publicis edictis, et proclamatibus

per Annonae Praefectum pro tempore tam eatenus editis, et emissis, quam in futurum edendis, et emittendis contentis censuris, et poenis, triticum, hordeum, legumina, et omnis generis frumenta, et fruges a terris et locis dicti Status ecclesiastici absque expressa ipsius Gregorii praedecessoris, et ab eo obtenta in scriptis, et ejus manu signata licentia extrahere, vel extrahi facere, nullique ex praedictis eorum subditos et vassallos, et alias quascumque personas, quominus triticum, ordeum, legumina, frumenta, fruges praedicta a quibusvis locis eis subjectis, quovis praetextu, etiam moliturae, aut cujusvis alterius oneris solutionis, ad Almam Urbem afferrent, prohibere, aut per se, vel alium, seu alios, directe, vel indirecte impedire auderent, quin potius illis sic afferentibus omnem opem, et favorem praestarent, ac insuper nullam aliqui tritici, ordei, et leguminum, omnisque generis frumentorum, et frugum quantitatem, nisi pro suo, suarumque familiarum unius anni duntaxat usu emere valerent, et contrafacientes poenas praedictas incurrisse declararentur, et aggravarentur ipso facto statuit, atque decrevit. Non obstantibus etiam privilegiis, indultis, literis, et gratiis Apostolicis quibusvis personis, Civitatibus, Terris, et locis in genere, vel in specie etiam ex causa onerosa concessis.

4. Demum recol. mem. Clemens Papa VIII praedictas Constitutiones, dempta ex illis excommunicationis poena, approbavit, et confirmavit, prout in iisdem Constitutionibus, et literis respective, quarum omnium et singularum totos tenores cum omnibus, et singulis ibidem contentis, et dispositis pro expressis haberi volumus, plenius continetur.

5. Cum autem licet per praedictas, et alias desuper editas constitutiones, et prohibitiones, satis praemissis promissum esse videatur; nihilominus quia sicut accepimus aliqui propriae salutis immemores, tot constitutionibus, prohibitionibusque ac poenis in illis oppositis non obstantibus, frumenta, blada, legumina, animalia, oleum, et alia id genus tam Annonae, quam Grasciae concernentia extra Statum nostrum Ecclesiasticum absque licentia extrahere non verentur; alii vero praetextu diversorum privilegiorum, licentiarum, et facultatum eis concessarum frumenta, aliaque praedicta ita continuo extrahunt, ut per continuas, et immoderatas extractiones hujusmodi statum praedictum, et illius loca exhauriant, et exhausta relinquant, in maximum populorum, et subditorum nostrorum damnum, et praejudicium, cumque experientia compertum sit ad conservandum, tam in Alma Urbe nostra, quam in reliqua ecclesiastica ditione Annonae copiam maxime conducere, ut nimia facilitas extrahendi ex dicta Urbe, et ditione frumenta, blada, legumina, oleum, et animalia reprimatur, ac memoratae supradictorum nostrorum Praedecessorum Constitutiones diligenter, et sine ulla exceptione observentur.

6. Nos pro paterna nostra erga nostros Apostolicae Sedis subditos caritate, eorum utilitati, et commodis in praemissis opportune prospicere cupientes, motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas Pii IV, Pii V, et Gregorii XIII, ac Clementis VIII praedecessorum nostrorum constitutiones, et literas in quibuslibet earum partibus etiam quoad excommunicationis, et alias ecclesiasticas censuras, quantum attinet ad frumentorum, bladorum, leguminum, et olei extractionem tantum, et quo ad caeteras poenas quascumque in eisdem Constitutionibus, et literis contentas, non solum in quantum ad praemissorum, sed etiam in quantum ad aliarum rerum ad Annonam, et Grasciam pertinentium extractionem attinet, auctoritate Apostolica tenore praesentium, perpetuo innovamus, et confirmamus, et approbamus, illasque adversus quascumque revocationes, suspensiones, limitationes, et moderationes in pristinum, et eum, in quo antequam illae emanarent erant statum, re-

stituimus, reponimus, plenarie reintegramus, illasque, et earum singulas ab omnibus et singulis, quos concernunt, inviolabiliter de cetero observari debere sub temporalibus, et ecclesiasticis poenis et censuris praedictis in illis contentis praecipimus, statuimus, et ordinamus.

7. Praeterea ad hunc effectum motu, et scientia, et potestatis plenitudine similibus hac nostra perpetuo valitura constitutione, omnia, et singula, et quaecumque privilegia, licentias, et facultates frumenta, blada, legumina, animalia, oleum, et alia id genus tam Annonam, quam Grasciam concernentia, etiam in propriis eorum praediis, possessionibus, agris, et terrenis pro tempore recollecta ex quibuscumque status nostri ecclesiastici temporalis Provinciis, Civitatibus, Terris, Castris, et Locis, eorumque territoriis, et districtibus, nobis, ditionique nostrae ecclesiasticae mediate, vel immediate quomodolibet subjectis extrahendi quibusvis Communitatibus, Universitatibus, et personis cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, praeeminentiae, vel conditionis existentibus etiam ratione Legationum, Gubernionum, et aliorum Officiorum, et munerum eis commissorum, et per quosvis Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac Nos, Sedemque, et Cameram Apostolicam, et quosvis alios, et etiam nostra auctoritate, aut alias ex quavis causa etiam in recompensam laborum, damnorum passorum, et ipsorum laborum, damnorum, vel meritorum intuitu, et alia etiam quantumvis rationabili, juridica, et privilegiata causa sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam in vim contractus, et cum quibusvis clausulis, et decretis etiam quantumvis praegnantibus insolitis, et de necessitate exprimendis, etiam motu, scientia, et potestate similibus, aut aliasquomodocumque, et qualitercumque (praeterquam duntaxat ex causa vere onerosa, videlicet congruae solutionis, et exbursationis pecuniarum, aut ratione appaltuum, et locationum, introituum, juriumque, et bonorum sedis, et Camerae praedictorum) hactenus concessa, approbata, confirmata, et innovata, illorum omnium, et singulorum tenores, veros, plenarios, et integros, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis, insertis, et registratis habentes, auctoritate et tenore praedictis perpetuo revocantes, cassamus, annullamus, ac viribus vacuamus, ac revocata, annullata, cassata, invalida, viribusque, et effectu vacua esse, et fore, ac nemini ullatenus suffragari posse, aut debere.

8. Praesentes quoque literas, etiam ex eo quod interesse habentes, seu praetendentes ad hoc vocati, et auditi non fuerint, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel alio quocumque defectu astari, impugnari, redargui, aut propterea revocari, retractari, suspendi, limitari, aut in jus, vel controversiam vocari, aut adversus illas quodcumque gratiae, vel justitiae remedium impetrari nullatenus posse.

9. Omnes praeterea, et singulos similes facultates et licentias extrahendi ex causa, ut praefertur, onerosa sibi concessas esse allegantes, et praetendentes, antequam ipsi de caetero ullo unquam tempore illismet facultatibus et licentiis uti possint, illas in Camera Apostolica, citato ejusdem Camerae Commissario generali, verificari debere, nisi alias pro talibus verificatae, examinatae, et admissae fuerint, quia dicto casu ad novam probationem, et verificationem teneri nolumus.

10. Ac deinceps perpetuis futuris temporibus nullus quarumcumque licentiarum, et facultatum hujusmodi, nisi ex causa onerosa, ut praefertur, concessarum, et concedendarum vigore, etiamsi extractionem propria auctoritate faciendi illis permissum sit, extractiones frumentorum, et aliorum praedictorum aliquo pacto facere, nec etiam similes extrahendi licentias et facultates in posterum concedi posse,

aut debere, nisi chirographo manu nostra, aut Romani Pontificis pro tempore existentis, quoties extractio facienda erit, subsignato praecedente, alioquin licentias, et facultates hujusmodi, aliasque chirographo praedicto non praecedente pro tempore concedendas, et extractiones faciendas, nullas, nulliusque roboris, et momenti fore, et esse, ac ipsos extrahentes poenas supradictas incidere, et ad illarum executionem contra illos irremissibiliter procedi posse, et debere.

11. Sicque per S. R. E. Camerarium, Thesaurarium, Annonae Praefectum, et quosvis alios judices ordinarios, et delegatos, etiam S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus, declaramus, statuimus, et ordinamus.

12. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 23 Decembris 1605 Pontificatus nostri Anno primo.

A

Tariffa perpetua per li Fornari di Roma del prezzo, che devono pagare il Grano alla Camera secondo il peso del Pane, che li sarà fatto spianare, calcolato, che d'ogni Rubbio di Grano se ne cavino decine numero cinquanta di Pane a bajocco, detrattane ogni spesa.

Peso di Pane a bajocco.	*Prezzo del Grano, che devono pagare li Fornari per ciascun Rubbio.*
Per oncie tre	Scudi venti.
Per oncie quattro	Scudi quindici.
Per oncie cinque	Scudi dodici.
Per oncie sei	Scudi dieci.
Per oncie sette	Scudi otto, e bajocchi cinquantasette.
Per oncie otto	Scudi sette, e bajocchi cinquanta.
Per oncie nove	Scudi sei, e bajocchi sessantasette.
Per oncie dieci	Scudi sei.
Per oncie undici	Scudi cinque, e bajocchi quarantacinque.
Per oncie dodici	Scudi cinque.
Per oncie tredici	Scudi quattro, e bajocchi sessantadue.
Per oncie quattordici	Scudi quattro, e bajocchi ventinove.
Per oncie quindici	Scudi quattro.

Sacra Concregatio infrascriptorum Illustrissimorum, et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium, et Rev. Patrum Dominorum Praelatorum a SS. D. N. Papa super Annona deputatorum optima ratione prospiciens inter Cameram Apostolicam et Pistores panem venalem in Urbe fabricantes, atque vendentes, super solutione pretii frumenti ab eadem Camera Pistoribus consignandi persaepe quaestionis materiam excitari, et quandoque Pistores, quandoque Cameram in hujusmodi solutione

gravari, ad quaestionem, et differentiam omnem opportuna aliqua provisione removendum, et indemnitati omnium in his consulendum, optime prius, et experientia, et peritorum relatione intelligens ex rubro quolibet frumenti quinquies centena librarum panis venalis (a bajocco) nuncupati, etiam omni impensa deducta extrahi, et confici posse Universitatis Pistorum Consulibus, et Deputatis desuper auditis, et cum Illustris. D. ejusdem Camerae Commissarij generalis interventa super insertam Tariffam, et in ea pondus valoris unius bajocchi panis venalis ab una, ab alia vero parte pretium frumenti Pistoribus pro quolibet rubro Camerae persolvendum distincte, et gradatim annotari, et juxta eam tam ipsam Cameram, quam praedictos Pistores deinceps omnino arctari voluit, et decrevit, ac eamdem Tariffam publicari, et a Camera, Pistoribus, et aliis, quos concernit, omni et quacumque appellatione, reclamatione, jurisque, et facti exceptione, et contradictione prorsus cessante, in futurum, ac perpetuo observari mandavit. In quorum fidem etc. Dat. Romae in Congregatione praedicta Anno a Nativitate Domini Millesimo sexcentesimo sexto, Indictione quarta, die vero quarta mensis Novembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. D. Pauli Divina Providentia Papae Quinti Anno Secundo.

Mar. Cardinalis de Camerino. P. Cardinalis Arigonus. S.Cardinalis Burghesius. Bart. Card.Cesius. A. Capponius Thes. Generalis. I. Malvasia C. A. Decanus Annonae Pr. I. Monterentius Cam. Apost. Comm. Gen. I. Fucciolus ejusdem Congreg. Annonae Sec.

Paulus Papa V. Motu proprio etc.

Cum nuper a Congregatione S. R. E. Cardinalium, Praelatorum, et Officialium, a nobis super Annona deputatorum, Tariffa super frumento, et a Camera nostra Apostolica et illius Annonae Administratoribus, Pistoribus Urbis, consignari solito, ejusdemque frumenti, ac panis venalis, inde confectis pretii solutione, fuerit edita, ac opportuno ejus decreto, firmata, e tam a Camera, quam Pistoribus, et aliis quos concernit observari, mandata; Nos, ut dicta Tariffa, ac decretum desuper factum, et omnia in eis contenta firmiora subsistant, ac perpetuo, et inviolabiliter observentur, Motu simili, ac ex certa nostra scientia, et de Apostolicae potestatis plenitudine, dictam Tariffam, dictumque decretum, et omnia, et singula in eis contenta, quae ut supra ad clariorem facti evidentiam praeinseri voluimus, et hic etiam quatenus opus sit, pro repetitis et insertis, haberi volumus, hoc nostro decreto, etiam absque alia data, et registratura perpetuo valituro, duximus confirmanda et approbanda, prout confirmamus, et approbamus, ac publicari modoque et forma, prout in eis futurum, ac perpetuo observari mandamus, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet Motu proprio C.

Registrata in C. A. penes me Not. infrascript. lib. 1 Sig. Sanctiss. fol. 89.

NUM. 11.

Costituzione di Paolo V, il quale concede alcuni privilegj agli Agricoltori, dispone per varj oggetti dell'Arte Agraria, e permette l'estrazione de' grani sotto alcune condizioni.

1 *Ragioni, per cui è stata emanata la presente Costituzione.*
2 *Deputazione di una Congregazione di Prelati sopra l'Annona, e la Grascia.*
3 *Proibizione di vendere per uso de' Macelli i Buoi atti all'Aratro.*
4 *Ispezione da farsi dai Doganieri avanti di esigere la Gabella per la vendita dei Buoi.*
5 *Pene a coloro, che macellano i Buoi Aratorj.*
6 *Conferma delle ordinazioni prescritte relativamente a quest'oggetto dai Pontefici Predecessori, e da' passati Cardinali Camerlenghi.*
7 *Obbligo ingiunto ai Mercanti di allevare una porzione de' Giovenchi per uso dell' Agricoltura, e di assegnarli al Prefetto dell'Annona.*
8 *Facoltà concesse ai Vassalli dei Baroni di coltivare quei Terreni, che più loro piacerranno, e Pene comminate alli suoi Baroni, che cercassero d'impedirli.*
9 *Conferma de' Privilegj degli Agricoltori.*
10 *Facoltà di estrarre i grani, concessa sotto alcune condizioni.*
11 *Sovvenzioni a titolo di mutuo, concesse agli Agricoltori della Cassa del S. Monte di Pietà.*
12 *Esecuzione della presente Costituzione commessa alla cura della sopradetta Congregazione.*

Paulus Papa V. Motu proprio etc.

Pastoralis officii cura Nos admonet, ut quae ad Annonae et Grasciae ubertatem in ditione nostra temporali, potissimum vero in hac Alma Urbe nostra, ad quem in dies tanta hominum frequentia undique confluit, conservandam spectare noscuntur, intensiori animo amplectamur, et quantum in Domino possumus, in primis providere studeamus, ut in agro Romano, locisque finitimis Agriculturae ars humano usu adeo necessaria nullatenus deseratur. Licet enim quamplures praedecessores nostri Romani Pontifices eadem solicitudine ducti in hanc rem diligenter incumbentes, plura remedia, et provisiones adhibere, privilegia concedere, ac subsidia parare curaverint, quibus tum rei frumentariae, tum aliarum rerum Annonam, et Grasciam concernentium ubertas nedum conservari, sed augeri facile posset, hominum tamen culpa, quod non sine animi nostri perturbatione recensemus, frustratoria cuncta redduntur.

1. Quapropter nos tamquam Paterfamilias a Domino super familiam suam constituti summopere cupientes quantum in nobis est nostra vigilantia hisce malis occurrere, dormientes Agricolas excitare, et opportune etiam providere, ut Annonae et Grasciae negocium universum in futurum bene, provideque geratur, Agriculturae exercitium uberius fiat, nec non frumenti et aliarum rerum ad communem vitae usum, et sustentationem necessariorum copia in ipsa Urbe, et reliquo Statu nostro temporali semper suppetat. Cum vero populi promerentibus peccatis ob terrae ste-

rilitatem, seu alias Annona, vel Grascia aliquid incommodi seu angustiae inciderit, viri prudentes sint, qui eam cito sublevent, congruaque remedia subministrent.

2. Motu simili et certa scientia, et deliberatione nostris, ac de Apostolicae nobis attributae potestatis plenitudine, Congregationem Praelatorum, Officialiumque, et egregiorum virorum pro ubertate Annonae, et Grasciae curanda instituimus, in qua dilecti filii Thesaurarius noster Generalis, et Annonae Praefectus, et Grasciae Praeses, nec non Camerae Apostolicae Commissarius Generalis pro tempore existentes a nobis deputati, et dilectus filius Jo. Baptista Costaguta Januensis familiaris noster, seu alius a nobis ad Congregationem hujusmodi deputandus personaliter intersint, et quintodecimo quoque ab eis statuendo die in unum convenient, ac de Arte Agriculturae restituenda, et augenda, laboreriis, et pascuis dividendis, atque vendendis, et de statu Annonae, et Grasciae hujusmodi, rebusque omnibus illam concernentibus invicem conferant, tractent, et diligenter perpendant, et quod ab eis, seu majori parte matura consultatione praestabita fuerit resolutum nobis referant, ut quid pro publica utilitate statuendum sit, providere possimus, firma remanente in rebus arduis Congregatione S. R. E. Cardinalium super ubertate ejusdem Annonae a fel. record. Sixto Papa V praedecessore nostro instituta.

3. Praeterea agnoscentes quantum ad agros excolendos, artemque Agriculturae conservandam, boves aratorii pernecessarii sint, motu, scientia, et potestate similibus, omnibus et singulis personis tam ecclesiasticis, quam saecularibus cujuscumque gradus et conditionis etiam S. R. E. Cardinalibus, nec non Principibus, Ducibus, Baronibus, et aliis quacumque dignitate, titulo, et praerogativa suffultis ne boves aratorios, seu ad arandum aptos, etiam nondum domitos, praecipue autem decem annis minores, pro usu macellorum, sive Urbis, sive quorumvis aliarum Civitatum, Terrarum, et Locorum Sedi Apostolicae mediate, vel immediate subjectorum, vel ad effectum incontinenti, vel in aliud tempus mactandi, emere, vendere, aut aliquem contractum, seu pactum inire sub amissionibus bobum, et quingentorum scutorum Camerae nostrae Apostolicae applicandorum poena.

4. Nec non Dohaneriis, et Gabellariis etiam Urbis, ac quarumvis aliarum Civitatum, Terrarum, et Locorum praedictorum, eorumque Officialibus, et Ministris, et aliis, ad quos spectat, sub aliorum quingentorum scutorum eidem Camerae, ut praefertur, applicandorum, aliisque etiam corporalibus pro qualitate personarum, et excessuum, arbitrio Annonae Praefecti poenis irrogandis, et moderandis, ne assignationem notam, seu solutionem aliquam Dohanae, seu Gabellae pro venditione vel contractu bobum quorumcumque etiamsi aratorii vel ad arandum apti non sint recipere, nisi prorsus dictos boves, super quibus contractus initus fuerit, tam ipsi, quam Commissarius ad id ab Annonae Praefecto deputatus diligenter inspexerint, ubi vero eos aratorios, vel ad arandum aptos esse cognoverint, contractum aliquem sub eadem poena nullatenus admittere.

5. Laniis vero, et alii animalium mactatoribus, ac sub eisdem, et etiam fustigationis poenis ejusdem Praefecti arbitrio irrogandis, boves aratorios, vel ad arandum aptos hujusmodi mactare audeant, vel praesumant, districtius prohibemus.

6. Ac quascumque ordinationes, tum per nos et praedecessores nostros Romanos Pontifices, quam ejusdem S. R. E. Camerarios, et Annonae Praefectos, ne super factas, seu editas, illarum tenorem praesentibus etiam pro expresso, et inserto habentes, approbamus, confirmamus, et innovamus.

7. Mercatores autem, et quivis alii greges seu armenta vaccarum albarum habentes, ad quotannis juvencos vingintiquinque pro quolibet centenario vaccarum hujusmodi ad usum Artis Agriculturae educandum, nec non ad veram earumdem vac-

carum quantitatem, quam habent, in principio cujuslibet anni eidem Annonae Praefecto notificandum, et assignandum teneri statuimus, et mandamus, et ad id sub scutorum quingentorum, aliisque etiam gravioribus poenis ejusdem Praefecti arbitrio irrogandis etiam compellantur.

8. Insuper ut Artis Agriculturae exercitium latius patere possit, Agricultorumque, et Colonorum copia sit, nec illorum numerus minuatur, prohibitioni alias a rec. mem. Clemente Papa VIII similiter praedecessore nostro per suas literas desuper factae inhaerentes, illamque extendentes, et ampliantes, Volumus pariter, et declaramus, quod quicumque etiam Ducum, Baronum, et Domicellorum suorum, etiam Principum, et S. R. E. Cardinalium, aut alias, ut praefertur, qualificatorum inviti laborare cogantur, aut quominus ad loca eis bene visa ad laborandum, et colendum etiam cum eorum bobus, et animalibus accedant ab eisdem Ducibus, Baronibus, Domicellis, et etiam Principibus, et S. R. E. Cardinalibus, aut alias, ut praefertur, qualificatis, eorumve officialibus, agentibus, factoribus, et Ministris sub confiscationis bonorum, et feudorum, ac etiam excommunicationis latae sententiae poena directe, vel indirecte impediri possint, seu debeant, etiam praetextu quorumvis privilegiorum, et indultorum eis concessorum, aut consuetudinum, vel etiam juramentorum, quae tamquam contra publicam utilitatem inducta quoad tollimus, et abrogamus.

9. Ut autem mercatores, et alii quicumque ad agros excolendos, artemque Agriculturae exercendam eo magis alliciantur, et invitentur, illos gratiis, et favoribus prosequentes omnia, et singula indulta, et privilegia in favorem artem praedictam exercentium, per Nos, et praedecessores nostros quomodolibet hactenus concessa, quoad ea, quae praesentibus non adversantur, confirmamus, et approbamus.

10. Item omnibus Agricultoribus, Mercatoribus, et Colonis, qui tam in propriis, quam in alienis, et conductis terris, in Territorio, et Districtu Urbis, nec non Latii, Campaniae, Maritimaeque Provinciis agriculturam exercuerint, et sementem fecerint, singulis annis, quibus pretium, et valor frumenti communiter in Urbe, per ipsos Agricultores, et Mercatores vendendi a tempore messis, et recollectionis usque ad Cal. Martii cujuslibet anni summam juliorum quinquaginta quinque in singula rubra non excesserit, quintam partem totius frumenti per ipsos eodem anno recollecti, deducto tamen semine, ad quaevis loca, praeter infidelium, et S. R. E. hostium, terra marique libere extrahendi, et transportandi, seu extrahi, et transportari faciendi facultatem concedimus, et hoc etiam intelligi volumus de frumento, quod Domini, et Locatores tenutarum, seu terrarum a conductoribus receperint, quatenus tamen eorum tenutas, et terras ad frumenti recolligendi quotam, et non alias locaverint, et dummodo quota hujusmodi quintam partem praedictam non excedat; ii tamen qui aliter quam ad quotam tenutas, seu terras locaverint, hujusmodi extractionis beneficio pro frumento ab eis exigendo frui minime possint, dictae autem extractionis licentia de Mense Martii cujuslibet anni, et non prius concedi debeat a Congregatione praedicta, ac praecedente chirographo a nobis subsignato; solutis tamen prius Camerae nostrae Apostolicae juliis quinque pro quolibet rubro extrahendo. Quod si aliqui praedicti ob maris distantiam seu alias quantitatem frumenti permissam extrahere nequiverint, seu noluerint, facultatem, et privilegium extractionis hujusmodi aliis ad rationem juliorum quinque pro quolibet rubro vendere, seu cedere valeant. Si autem per Nos, vel successores nostros, Cameramque, aut Annonae Praefectos ex quavis causa dictam licentiam impediri contigerit, teneatur ipsa Camera eisdem Agricultoribus, seu Dominis tenutarum, seu terrarum

pro interesse dicti impedimenti summam juliorum sex pro quolibet rubro solvere libere, et absque ulla prorsus exceptione, dummodo tamen totum eorum frumentum ad Urbem conduxerint, seu licentiam obtinuerint illud extra Urbem dimittendi sub obligatione ad Urbem conducendi, et data nota summae, et loci, ubi dictum frumentum repositum fuerit.

11. Ac iisdem Agricultoribus, et Agriculturae artem exercentibus praeterea de aliquo subventionis auxilio providere volentes, quo facilius arti hujusmodi incumbere, pecuniasque minori interusurio habere valeant, motu, scientia, et potestate similibus dilectis filiis Provisoribus Sacri Montis Pietatis Urbis, eorumque Ministris, ad quos spectat, per praesentes districtius praecipiendo, mandamus, ut cuilibet vero Agricultori usque ad summam mille scutorum monetae, seu aliam a Praefecto praedicto ordinandam, accepto eodem emolumento duorum pro centenario nomine meriti, seu alias ab aliis ratione expensarum solvi consueto, et accepto idoneo, et sufficienti pignore, aliis ejusdem Montis legibus, et institutis hactenus observari solitis adimpletis, et observatis, debeant mutuare de licentia tamen Praefecti Annonae praedicti, et non aliter, et cum conditionibus, et clausulis ab eo praescriptis, dummodo illae Montem praedictum majori, quam praedicto onere non afficiant, qui quidem Annonae Praefectus antequam Agricultorem ad hujusmodi commodum admittat, licentiamque expediat, quantitatem laborerii, et qualitatis personae rationem habebit, dictamque licentiam opportunis temporibus tantum, et pro ea summa, quae sibi videbitur necessaria, dummodo quantitatem mille scutorum praedictam non excedat, concedet. Summa autem mille scutorum praedicta de ordine ipsius Congregationis pro qualitate personae, et laborerii ejusdem Congregationis arbitrio etiam usque ad summam bis mille scutorum augeri possit, sicque in praemissis omnibus etc. sublata etc. irritum etc.

12. Mandantes etiam Congregationi et Deputatis praedictis, et eorum singulis, ut praesentes nostras literas, et in eis contenta quaecumque observent, et exequantur, et faciant ab aliis quantum in is erit condigna poenarum inflictarum animadversione, aliisque opportunis juris et facti remediis firmiter, et inviolabiliter observari. Dantes eis in praemissis, et circa ea plenam, et omnimodam facultatem, et potestatem.

9. Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Anno a Nat. D. N. J. C. 1611. Indict. 9, Pontif. SS. D. N. D. Pauli PP. V anno 7, die vero 19 Mensis Octobris suprad. cedulae Motus proprii publicata etc.

NUM. 12.

Costituzione di Urbano VIII, il quale nella revoca di varie concessioni abolisce anche il privilegio dell'estrazioni.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Superni benignitas Conditoris, cujus admirabili providentia cuncta reguntur, cum nullis nostris suffragantibus meritis, Nos ad sublime evexerit Apostolicae dignitatis fastigium, universam Reipublicae curam, ad ipsius Dei laudem amplectentes, ad hoc inter aliae nostrae Pastoralis vigilantiae studium duximus adhibendum, ut officio tam Romanae Curiae, quam alia ad Sedem Apostolicam pertinentia, a probatis viris exerceantur, ac illa personis idoneis, modoque debito conferantur. Came-

ra nostra Apostolica, quam ob varias superiorum temporum causas, magno aere alieno conflato, et ejus aerario exhausto, in maximas redditum, et pecuniarum angustias incidisse comperimus, ab aere alieno, et angustiis hujusmodi, quantum in nobis est, sublevetur, frumentorum, et aliarum rerum ad communem vitae usum pertinentium copia in hac Urbe nostra, et reliquo Statu Ecclesiastico conservetur, et vigeat, ejusdem Sedis auctoritas, et Romanae curiae dignitas eluceat, ac etc.

Omissis etc.

1. Ac omnia et singula privilegia, licentias, et facultates, frumenta, blada, legumina, animalia, oleum, olivas, et alia quaecumque tam Annonam, quam Grasciam concernentia, etiam in propriis eorum praediis, possessionibus, agris, et terrenis pro tempore recollecta, tam ad effectum extra Statum Ecclesiasticum, quam etiam ad loca mediate, vel immediate Sedi Apostolicae subjecta, praeter quam ad Urbem praedictam asportandi, etiam tempore Annonae difficultatis, et pro usu proprio vel ad effectum in eorum, vel alienis quibusvis Molendinis molendi, sive terra, sive mari, vel per aquam dulcem ex quibuscumque Status nostri Ecclesiastici temporalis Provinciis, et etiam a dicta Urbe, ac Civitatibus, Terris, Castris, et locis, errumque territoriis, et districtibus, Nobis, et dictae Sanctae Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subjectis extrahendi, aut illa ultra usum, contra tamen formam constitutionum, et ordinationum Apostolicarum, et bannimentorum desuper editorum, et edendorum emendi, et ut dicitur etiam incettandi, per quoscumque Praedecessores nostros, ac Nos, et Sedem praedictam etiam Motu proprio, et consistorialiter, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium, et Cameram praedictam, seu etiam Legatos, Vicelegatos, Gubernatores, Officiales, et Ministros, quibusvis etiam, Avenionen., Ferrarien., Beneventan., et aliis etiam speciali nota dignis Civitatibus, et illorum Regiminibus, Communitatibus, et Universitatibus, nec non familiis, Nobilibus, Principibus, Ducibus, et Marchionibus, Baronibus, Domicellis, et quibusvis aliis personis quacumque etiam Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, et Cardinalatus, aliaque tam saeculari, quam Ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiam ratione guberniorum, et aliorum officiorum, et munerum eis commissorum, etiam pro se, et filiis, eorumque haeredibus, et descendentibus, nec non familiaribus, et inservientibus, colonis etiam partiariis, laboratoribus, et affictuariis, ac pro eorum Civitatibus, Terris, Castris, Villis, Casalibus, Praediis, Vineis, et allis bonis stabilibus, fructibus, juribus, et actionibus perpetuo, vel ad tempus, ac in toto vel pro parte, et etiam causa emporiorum seu nundinarum etiam publicarum, aut alias, et ex quavis causa, etiam in recompensam laborum, damnorum passorum, expensarum, vel meritorum, seu illorum intuitu, et alia quantumvis urgentissima, ac de necessitate exprimenda causa sub quibusvis verborum formis, et tenoribus, et cum quibuscumque clausulis, et decretis, etiamsi in appaltuum, seu locationum instrumentis praemissum, et cautum sit, illas observari debere, Appaltatoresque, et Conductores ad illarum observationem teneri, ac illas quomodocumque, et qualitercumque hactenus in genere, vel in specie, tam ante quam post ejusdem Pauli Quinti, et aliorum Praedecessorom praedictorum, et quandocumque datas, factas, seu confirmatas, restitutas, reintegratas, aut alias concessas, et inde etiam auctoritate judicis, secuta quaecumque etiam perpetuo, ac motu, scientia, et potestate similibus revocamus, et abrogamus.

Datum Romae apud Sanctam Mariàm Majorem Anno Incarnationis Dominicae 1624, Duodecimo Calendas Novembris, Pontificatus nostri Anno secundo.

NUM. 13.

Costituzione di Gregorio XV, con la quale si concede a chiunque la limitata facoltà di estrarre i generi da un Luogo all'altro per il proprio uso, e della propria Famiglia, e modifica la pena delle Censure contro chi estrae.

1 2 *Narra le Costituzioni emanate da Paolo V.*
3 *Concede la facoltà di estrarre i generi nella sola quantità sufficiente all' uso proprio, e della propria Famiglia dai Luoghi* immediatamente *soggetti alla S. Sede a quelli che lo sono* mediatamente, *e stabilisce varj altri provvedimenti relativi ai Raccoglitori di Spighe, agli Ordini Mendicanti, ed ai Mercaroli.*

Gregorius Papa XV. Ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta ea, quae justas ob causas interdum statuta sunt, cum temporum ratio, et ipsa rerum experientia suadet, moderatur, et immutat prout conspicit in Domino salubriter expedire.

1. Alias siquidem a fel. record. Paulo Papa Quinto praedecessore nostro emanarunt literae tenoris subsequentis videlicet.

Inter gravissimas curas, quas pro nostro munere assidue sustinemus, illa postrema non est, in quam Nos totis viribus incumbendum esse ducimus, ut nimirum Almam Urbem nostram, et Universam Ecclesiasticam ditionem Annonae caritate jamdiu graviterque laborantem, quantum cum Domino poterimus, liberemus etc.

2. Subinde vero per eumdem Paulum Praedecessorem accepto a nonnullis dubitari, an per praeinsertas suas, aliasque literas, et provisiones supra dictas etiam prohiberetur, ne frumenta, blada, legumina, et aliud Annonae genus, etiamsi in propriis bonis in Statu Ecclesiastico existentibus essent recollecta a locis Sedi Apostolicae immediate subjectis ad loca eidem Sedi mediate subjecta, et a dictis locis sic mediate subjectis ad alia loca extra dictum Statum asportarentur, et conducerentur, et idem Paulus praedecessor noster Motu proprio etc.

3. Cum autem sicut accepimus, nonnullorum locorum Status nostri Ecclesiastici Nobis immediate subjecti personae frequens admodum commercium cum personis ejusdem Status nobis mediate subjecti, et e contra propter locorum vicinitatem, seu alias habeant, propterea easdem personas saepe censuris, et poenis hujusmodi in eorum perniciem animarum variis modis illaqueari contingat; Nos earumdem personarum conscientiarum securitati, et animarum saluti, commodisque paterna caritate, quantum cum Domino possumus, prospicere volentes, Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine:

Quod de cetero omnes et quaecumque personae, quae Annonae in constitutionibus praedictis extrahi prohibitae, etiam solummodo quantitatem, quae ad necessariam substentationem suam, et familiarum suarum unius anni, sive usque ad novam messem sufficiat, extra Statum Ecclesiasticum hujusmodi nobis, et S. R. E. immediate subjectum ad Statum mediate subjectum.

Nec non quod pauperes, qui fasciculos spicarum in agris relictarum unius diei labore collectas pro victu, et necessitate tantum sua diurna.

Ac similiter quod Religiosi Mendicantes, qui granum, et alia similia pro eleemosyna data pro victu Conventuum suorum communi, ac praeterea quod rustici, et pauperes operarii, qui mercedem diurnam nonnisi in grano, aut aliis Annonae generibus hujusmodi consequi possunt.

Quique ad mercatus pullos, ova, fructus, vel alia similia in parva quantitate ferunt, et ex pretio rerum praedictarum panem, farinam, et similia pro suo, et familiarum suarum usu, et necessitate duntaxat, ex locis Status praedicti immediate subjecti ad loca Status nobis mediate subjecti, aut etiam extra Statum nostrum Ecclesiasticum extraxerint, et asportaverint, dummodo omnis dolus, et fraus absit, ac mercatura; excommunicationis poenam ac censuras Ecclesiasticas non incurrant, decernimus, statuimus, et ordinamus.

Sequitur *Clausula derogatoria etc.*

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 30 Julii 1627 Pontificatus Nostri Anno secundo.

NUM. 14.

Chirografo di Urbano VIII, col quale s' impone il Dazio di Giulj 12 sopra ciascun Rubbio di grano, che si macinerà per il tempo, che dureranno i bisogni della guerra, con la temporanea diminuzione del Pane.

Conservatori della Nostra Camera di Roma, e Priore de' Capo Rioni.

Avendoci voi rappresentato la prontezza, con la quale il nostro Popolo Romano si è offerto di sovvenire alle gravi, e continue spese, che la nostra Camera Apostolica è forzata di sostenere nelle presenti Guerre per difesa dello Stato nostro Ecclesiastico ec. Ed asserendo voi che nelli Consigli così secreto, come publico tenuti da esso Popolo si è trattato, e risoluto somministrare annui scudi seicentomila durante il bisogno delle dette Guerre, quali cessate debba cessare il pagamento della detta somma, e che da voi, e dalli Deputati è stato per ora risoluto il modo più facile nelle presenti congiunture ec., e con opportuna celerità cominciare a fare detto pagamento essere l'imporre con nostra licenza un Sussidio, o Gabella di Giulj dodici sopra ciascun Rubbio di Grano, che si macinerà in Roma, e quello esigere per il tempo che dureranno li bisogni per occasione delle due Guerre, con scemare il peso di un oncia nel Pane per la detta somma di Giulj dodici per Rubbio. Ci avete supplicato a nome di detto Popolo ec. di prestare il nostro assenso, e di concedervene detta licenza ec. abbiamo risoluto di compiacervi nella detta domanda; Onde con il presente Motu proprio concediamo licenza, e facoltà a Voi, ed al Popolo di poter imporre il detto Sussidio, o Gabella di dodici Giulj sopra ciascun Rubbio di Grano, che si macinerà in Roma, da pagarsi dal detto Popolo durante li detti bisogni delle dette Guerre da tutte, e singole Persone ec. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano li 28 Novembre 1643.

Urbanus Papa VIII.

NUM. 15.

Motu proprio di Clemente XI, col quale richiama la Costituzione di Alessandro VIII sulla proibizione di comprare i grani, e riforma il Dazio del Macinato relativamente ai Fornari.

Monsig. Giulio Imperiali Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona.

1. Essendo che dalla San. mem. di Alessandro Ottavo Nostro predecessore per sollievo della Nobil Arte dell'Agricoltura fosse deputata una Congregazione particolare di più Cardinali, e Prelati, affine di prendere un opportuno, ed accettato provedimento sopra le doglianze, che dagli Agricoltori erano state fatte appresso la Santità Sua, dalla quale Congregazione fra le molte risoluzioni che furono fatte si stabilisce di proibire all'Annona di comprar Grano per distribuire alli Fornari, e di restituire a questi il libero commercio, e la piena libertà di comprarli a loro vantaggio, con il peso però alli soli Fornari Decinanti di pagare cinque Giulj per ogni Rubbio di Grano, che da loro si fosse macinato, quali dovessero esigersi dall' Annona per il mantenimento de' Ministri, e l'altre spese necessarie, e per l'estinzione dei debiti, e altri bisogni della stessa Annona, qual risoluzione assieme colle altre fu approvata dallo stesso Pontefice con suo special Chirografo segnato sotto li 26 Novembre 1689, e posta in esecuzione fino al presente. E avendoci voi rappresentato che il peso suddetto della contribuzione di cinque Giulj imposto ai Fornari decinanti si è conosciuto per esperienza che è riuscito loro sommamente gravoso, mentre de' ventidue Fornari Decinanti, che si trovavano in quel tempo, ne sono rimasti solamente sei, e il fruttato della suddetta contribuzione che nell'anno 1690 che fu il primo arrivò alla somma di scudi tremila novecento novanta cinque, dal che si conosce chiaramente, che li Fornari decinanti non possono reggere soli il suddetto peso; ed all' incontro la nostra Annona non arriva ad esiger tanto, che possa esser bastante per il mantenimento de' Ministri, non che per le altre spese necessarie, e bisogni della stessa Annona; e volendo noi ripartire più giustamente il peso della detta contribuzione generalmente a tutti i Fornari, in forma però più discreta, e tollerabile, con avere anche mira al Publico servigio; perciò di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà, ordiniamo che in avvenire da ogni Fornaro decinante si debbano pagare solamente tre Giulj per Rubbio di Grano, che macineranno per spianare, ed in oltre che da ogni Fornaro bajocante, niuno eccettuato, e ancorchè privilegiatissimo, compresi anche quelli delli Capitoli di S. Giovan Laterano, S. Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore, e Archiospedale di S. Spirito, e in quanto a questo per quella quantità che macinerà per farne Pane da vendere, e non mai per l'altro che macinerà per servizio del sopradetto Archiospedale, e Casa di S. Spirito, si debbano pagare quindici bajocchi per ciascun Rubbio, che da loro si farà macinare tanto per spianare a pane, quanto anche per fare i vermicelli rispetto a quelli Fornari che vogliono esercitar l'arte del Vermicellaro, ad effetto che non possano defraudare la detta contribuzione, quale si dovrà esigere dalla detta Annona sotto la vostra cura, e dis-

posizione per impiegarla in mantenimento de' Ministri, spese necessarie, ed altri suoi bisogni, siccome in riparazione delle perdite che fa in tempo di carestia, ed inoltre ad effetto, che li Fornari bajoccanti, alli quali viene ripartito parte del peso, che era prima addossato ai soli decinanti, possano più facilmente tolerarlo, e accomodarsi al pagamento di esso con il motivo del maggior guadagno che possono ritrovare con il maggiore spaccio del Pane: Vogliamo, e ordiniamo, che in avvenire sia lecito alli medesimi di fare il pane tondo, o qualunque altra specie di pane a bajocco, purchè sia del solito peso secondo la Tariffa, come ancora sia lecito di venderlo alli Osti, e Bettolanti, e respettivamente a questi di comprarlo, e ritenerlo, e venderlo, ed altresì distribuirlo alle Botteghe di Arte bianche, e altre, che da voi saranno loro assegnate. Ordiniamo pertanto a voi che facciate adempire intieramente, e osservare in avvenire li ordini suddetti con farne precetti, editti, e tutte quelle provisioni che stimerete necessarie, e opportune per la piena, e intiera esecuzione delle cose sopradette, dandone Noi a quest' effetto quella autorità, e facoltà che bisogna in amplissima forma, perchè così è mente, e volontà nostra espressa, volendo, e decretando che il presente nostro Chirografo ammesso, e registrato in Camera secondo la forma delle costituzioni Apostoliche, e tutto ciò che in esecuzione di esso farete, vaglia, e abbia il suo pieno effetto ec.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 23 Settembre 1716. Clemens PP. XI.

NUM. 16.

Chirografo di Clemente XI, con cui, attesa l'abbondanza de' grani, per sollievo degli Agricoltori ingiunge all'Annona di comprare la terza parte de' grani raccolti da chi li vorrà vendere, ed aumenta il Dazio del Macinato da pagarsi dai Fornari Decinanti, Ciambellari, e Vermicellari ec.

Monsignor Pietro Annibali della Molara Nostro Chierico di Camera, e Pro-Prefetto dell' Annona Frumentaria di Roma.

Avendoci voi rappresentato, che quantunque la fel. mem. di Papa Alessandro VIII nostro Predecessore per sollevare l'arte Agraria, e sollevare gli Agricoltori, e i Mercanti di Grano avesse approvato diverse risoluzioni di una Congregazione da esso deputata intorno la detta Annona, e tra quelle vi fosse determinato, che i Fornari di Roma detti Decinanti dovessero contribuire alla detta Annona giulj cinque per ogni rubbio di Grano, che da essi si fosse spacciato, a fine di supplire alle spese alle quali annualmente soccombete per la retenzione di molti ministri, e per altri pesi necessarj al buon regolamento della stessa Annona, e che la medesima dovesse astenersi in futurum dalla compra, e vendita de' Grani, con lasciare la libertà a detti Agricoltori, e Mercanti di venderli a loro piacere, con molte altre provisioni approvate in detto Chirografo segnato li 26 Novembre 1689. Nientedimeno essendo poco dopo sopravvenuta una grande abbondanza de' grani, nè trovando i detti Mercanti, e Agricoltori da poterli utilmente vendere, e esitare, fosse stato determinato da' nostri Predecessori, e successivamente ancora da Noi per sollievo del-

li stessi Mercanti, e Agricoltori di restituire all'Annona la facoltà di poterne fare qualche compra, e che per sostenere un ragionevole prezzo alli Grani, fosse particolarmente ordinato da Noi con il parere di una Congregazione tenuta l'anno 1704, che i Fornari, Vermicellari, e Ciambellari di Roma non dovessero comprare i Grani da detti Mercanti, e Agricoltori a minor prezzo di scudi sei per Rubbio, conforme si è continuato a praticare sino al presente, essendosi particolarmente dopo l'ultima raccolta comprato da detta Annona molto Grano da detti Mercanti, e Agricoltori, ma non però in quantità tale, che tutti i Padroni de' Grani ne abbiano potuto risentire vantaggio, di maniera che per provvedere al bisogno, e sollievo de' medesimi sia stato necessario di prendere qualche altra provisione, per il quale effetto, e per dare ancora qualche altro regolamento profittevole a detta Annona fosse da noi deputata una Congregazione tenuta avanti il fu Cardinale Spinola del Titolo di S. Cesareo allora Camerlengo, in cui fosse risoluto, che durante la presente abbondanza de' Grani, potesse la stessa Annona continuare a prendere, e comprare da detti Mercanti, Agricoltori, ed altri che si troveranno aver Grani la terza parte di quei Grani finora da essi trasportati in Roma con pagarglieli a scudi sei il Rubbio, quando così si fossero contentati di venderli i Padroni di detti Grani, facendoli poi distribuire a suo tempo alli Fornari alla ragione di scudi sette il Rubbio conforme si è da qualche tempo in qua pratticato, lasciando poi la libertà a detti Padroni de' Grani di poter vendere a qualsivoglia Persona, e anche ai detti Fornari il residuo de'loro Grani a quel prezzo anche minore delli scudi sei, che concorderanno coi Compratori, e che inoltre vi fosse risoluto, che siccome presentemente si è variata la contribuzione delli bajocchi cinquanta, che in vigore di detto Chirografo di Alessandro VIII si doveva fare dai Fornari decinanti all'Annona per ogni Rubbio di Grano che avessero spacciato, mentre in vigore di due nostri Chirografi, uno delli 23 Settembre 1716, e l'altro delli 19 Gennaro prossimo passato diretti al Prefetto dell'Annona di quel tempo, si è ordinato, che i Fornari decinanti debbano pagare giulj tre, e li Bajoccanti, Vermicellari, Ciambellonari debbano pagare bajocchi quindici per ogni Rubbio di Grano che da essi fosse spacciato (benchè fin ora non si sia dato esecuzione a detto Nostro Chirografo rispetto alli Vermicellari, e Ciambellonari) così da detta Congregazione fosse determinato che in riguardo specialmente al vantaggio che possono ritrarre i detti Fornari, e Vermicellari dalla libertà di poter comprare la residuale quantità de' Grani da detti Mercanti, e Padroni, e pagarli anche meno delli scudi sei, si possa accrescere a detti Fornari decinanti il peso di pagare altri bajocchi trenta, e così in tutto giulj sei, e ai detti Fornari Bajoccanti, Vermicellari, e Ciambellonari si possa accrescere maggior peso di altri bajocchi trentacinque, e così in tutto di giulj cinque per ogni Rubbio di Grano che si spianerà da detti Fornari decinanti, Bajoccanti, Vermicellari, e Ciambellonari per erogare questo aumento in beneficio dell'Annona, e della nostra Camera notabilmente aggravata nelle contingenze de' tempi presenti, le quali determinazioni, e risoluzioni essendoci state da voi rappresentate siamo condescesi ad approvarle come in appresso. E però avendo quì per espresso il contenuto del detto Chirografo di Alessandro VIII, e degli altri due segnati da noi, e le risoluzioni prese nella Congregazione tenuta avanti il detto Cardinale Spinola allora Camerlengo, e ogni altra cosa quantosivoglia necessaria da esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà assoluta, vogliamo, e ordiniamo che da voi, e vostri successori durante la presente abbondanza de' Grani si possa coi denari dell'Annona comprare a ragione di scudi sei il Rubbio sino alla terza parte de'Grani raccolti nell' Agro Romano, e ne' luoghi circonvicini, con aver particolar

riguardo a quelli dell' Agro Romano, e così anche durante la detta abbondanza negli anni, e tempi successivi si dovrà continuare prendendone la terza parte da chi volontariamente li vorrà vendere con pagarglieli scudi sei il Rubbio affinchè in tal forma possano i detti Mercanti, e Agricoltori supplire ai loro bisogni, lasciando ancora in libertà de' medesimi di poter vendere la residual quantità de' loro Grani anche a prezzi inferiori delli scudi sei per Rubbio (purchè non li vendino a minor prezzo di scudi cinque il Rubbio, cioè a Fornari, Vermicellari, e Ciambellonari) li quali per il vantaggio che particolarmente ritrarranno dal pagare i Grani a minor prezzo di scudi sei sino alli detti scudi cinque, attesa l'abbondanza suddetta; vogliamo che siano tenuti, cioè i Fornari decinanti a corrispondere all'Annona oltre i giulj tre, che pagano in vigore di detto nostro Chrirografo, altri giulj tre, e così in tutto giulj sei per ogni rubbio di Grano che spianeranno, e li Fornari bajoccanti, Vermicellari, e Ciambellonari oltre li bajocchi quindici che doverebbero pagare per ogni rubbio di grano che spianano, siano tenuti pagare altri bajocchi trentacinque, e così in tutto giulj cinque per ogni rubbio che spianeranno, volendo inoltre, che la terza parte de'Grani che si prenderà dall'Annona da quei Mercanti, e Agricoltori, che volontariamente vorranno vendere i loro Grani a scudi sei il Rubbio a detta Annona durante detta abbondanza, debba ancora distribuirlo a' Fornari suddetti con utile maggiore sopra scudi sei per Rubbio secondo la fertilità maggiore o minore della raccolta, purchè non accada il prezzo di scudi sette ogni volta che dall' Annona vi sia pagata detta terza parte in ragione di scudi sei il Rubbio, e che tanto questi utili che si ritrarranno sopra il prezzo delli detti scudi sei per ogni Rubbio, quanto l'altro delli bajocchi trenta che si aumentano alli Fornari decinanti, e li bajocchi trentacinque che parimenti si aumentano alli Fornari bajoccanti, Vermicellari, e Ciambellonari, dobbiate voi, e vostri successori pro tempore farli passare di mese in mese nella nostra Depositeria Generale della Camera, a conto a parte, a credito della medesima Camera per supplire all'angustie, nelle quali si trova presentemente la nostra Camera, e simili determinazioni vogliamo che s'intendano fatte provisionalmente durante l'abbondanza di detti Grani, e fino a tanto che non sarà da noi determinato diversamente, e finalmente ancora vogliamo che in avvenire prima che da noi si dia la licenza di spedire le Tratte de'Grani, e Legumi extra Statum per mare, o per terra, dobbiate e voi, e i vostri successori sentire il parere, e sentimento della Congregazione dell'Annona, e della Congregazione Camerale per farne poi a noi la relazione, e che ogn'anno, almeno una volta dobbiate voi, e debbano i vostri successori riferire nella Congregazione Camerale lo stato di detta Annona, affinchè si possa col parere della medesima prendere da voi, e vostri successori quelle determinazioni che si giudicheranno più proficue per il buon regolamento di detta Annona, essendo tale la mente, e volontà nostra espressa, volendo, e decretando, che il presente Chirografo ammesso, e registrato che sarà in Camera a tenore della Costituzione di Pio Quarto nostro Predecessore de registrandis abbia il suo effetto, esecuzione, e vigore nonostante il detto Chirografo di Alessandro VIII nostro Predecessore, gli altri due Chirografi da noi come sopra segnati, alli quali nelle parti contrarie alle cose sopra espresse solamente deroghiamo, e non ostante qualsivoglia altra Costituzione, e ordinazione Apostolica che facesse in contrario alla regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo etc.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 2 Aprile 1719.

Clemens Papa XI.

NUM. 17.

Chirografo d'Innocenzo XIII, con il quale conferma varie risoluzioni della Congregazione deputata ad istanza degli Agricoltori per liberarsi dalla vendita coattiva de' grani all' Annona, e per godere del beneficio di una parziale estrazione.

Monsig. Guido del Palagio Chierico di Camera, e Prefetto della nostra Annona.

Fin dal principio del nostro Pontificato, avendo noi avuta particolar premura del sollievo de' nostri sudditi, e specialmente in ciò che riguarda l'arte Agraria ridotta in cattivo stato, tanto che per la scarsezza del raccolto nell'anno 1719, che necessitò buona parte degli Agricoltori a rinunciare alli Padroni delle Tenute li proprj seminati colla perdita totale delle spese fin allora fatte, quanto per la distribuzione de' Grani alli Fornari per contanti, continuata dall'Annona, e permessa provisionalmente dalla Fel. Mem. di Clemente XI attesa la notoria abbondanza dell'anno precedente 1718, quanto ancora per le altre circostanze che sempre più angustiavano detti Agricoltori, togliendo loro la libertà di esitare i grani a prezzi ragionevoli, per il che nell'anno corrente si erano notabilmente diminuite le Maggesi, e potea giustamente temersi coll'ulteriore diminuzione di quelle qualche penuria in questa nostra Città di Roma; proposto dunque ogni vantaggio della nostra Camera, tra le maggiori angustie della medesima applicassimo l'animo nostro ad un pronto ed efficace remedio, e perciò essendosi da noi prescelti molti Reverendissimi Cardinali, Prelati, ed altre Persone qualificate, ed esperte in tali materie, queste congregatesi di nostro ordine avanti il Rmo Cardinal Tanari li 21 Agosto prossimo passato, esaminati maturamente li seguenti punti riferissero come siegue, cioè. Primo punto, se convenga che l'Annona continui nella compra de'Grani, e respettivamente nella distribuzione de' medesimi alli Fornari per contanti, oppure se si debba in questa parte osservare il Chirografo della San. Mem. di Alessandro VIII = Negative, et servetur Chirographum San. Mem. Alexandri VIII = Seconda parte del primo punto = Et quatenus negative, acciocchè li Fornari non abbiano da angustiare nelli prezzi de'Grani gli Agricoltori, se si debba fissare il prezzo del Grano, e con qual regolamento = Dilata, et proponatur in alia Congregatione = Terza parte del primo = E inoltre se si debba dall'Annona continuare nel distretto di Roma l'incetto, in che quantità, ed in qual forma = Affirmative data debitoribus optione solvendi vel in frumento, vel in pecunia, et quatenus solutio fiat in frumento, possit Annona illud vendere ad instar aliorum mercatorum. Secondo punto = Se si debba continuare dall'Annona l'antico uso di ricevere i Grani colla Quarta Camerale, e distribuirli colla Rubbiatella, oppure se si debbano distribuire colla stessa misura che ricevono, conforme parimenti dispone il Chirografo di Alessandro VIII = Negative, et servetur Chirographum San. mem. Alexandri VIII. = Terzo punto = Se per sollevare l'arte agraria si debbano fissare le Tratte per ogni anno, e in qual tempo si abbiano a concedere, a qual prezzo, e con qual regolamento = Affirmative ad rationem duorum Rubrorum Frumenti pro quolibet Rubro novalium, et

unius Rubri pro quolibet Rubro cultorum, cum facultate etiam extrahendi a Ripa Fluminis Romae, ita tamen ut extractae concedantur Agricolis Urbis, ejusque districtus, scilicet pro hoc anno sub initio mensis Octobris, et in posterum sub initio mensis Novembris pro pretio per Sanctissimum arbitrando = E riadunatisi nuovamente li 18 del cadente mese per determinare la seconda parte del primo punto non risoluta, fecero il seguente decreto = *Pro fixactione pretij frumenti currentis anni* 1721 *ad rationem . . . . . cum diminutione juliorum quatuor pro quolibet Rubro, quoad frumentum ut dicitur* forte; *ita tamen ut venditiones tam hoc anno, quam in posterum fiant omnibus ad pondus decinarum sexaginta quatuor pro singulis rubris, et pondus subrogatum censeatur loco mensurae, quoad Appaltum Rubbiatellae exceptis tantum particularibus personis mercimonium non exercentibus, quibus reservata sit facultas emendi, et vendendi frumentum etiam ad mensuram, et pro pretio eisdem beneviso* = lasciando indeterminata la quantità del prezzo de' Grani per la parità de' voti, otto de' quali erano stati alla ragione di scudi sei, e bajocchi ottanta, e altri otto a scudi sei, e bajocchi cinquanta per rubbio, e avendoci Monsig. della Molara Segretario di detta Congregazione riferite tutte le suddette risoluzioni, furono da noi non solo approvate le medesime, ma ancora determinato il detto prezzo di scudi sei, e bajocchi sessanta per Rubbio. Volendo dunque che le risoluzioni come sopra fatte, e da noi approvate, e che nuovamente approviamo, abbiano prontamente il suo effetto colla dovuta loro esecuzione. Quindi è che di nostro Motu proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà vi ordiniamo, che dobbiate fare precisamente, e onninamente osservare, adempire, ed eseguire tutte, e singole risoluzioni, e decreti come sopra fatti da detta Congregazione, al quale effetto vi concediamo la facoltà di pubblicare gli editti colla comminazione della perdita del Grano rispetto al Compratore, e del prezzo rispetto al Venditore, inabilitazione all'esercizio dell'Arte, e altre pene pecuniarie, e afflittive tanto disgiuntamente, quanto congiuntamente, e in ogni altro miglior modo, che giudicherete espediente contro li trasgressori, e di procedere contro li medesimi per inquisizione coll' esame giurato di un solo Testimonio, e ancora con minor prove secondo le circostanze de' casi, derogando perciò al detto Chirografo della fel. mem. di Clemente XI segnato li due Aprile 1719, e a qualunque altro Chirografo, e ordinazione Pontificia, alla disposizione di ragione commune, e municipale, il primo tenore de' quali abbiamo quì per espresso, in quelle parti però solamente che sono, e possono esser contrarie al presente nostro Chirografo, come ancora ad ogni uso, e consuetudine benchè immemorabile, e a qualsivoglia altra cosa che facesse, e potesse fare in contrario.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 27 Settembre 1721.

Innocentius Papa XIII.

NUM. 18.

Costituzione di Benedetto XIII, con la quale si prescrivono varj regolamenti relativi alla provista de' grani da farsi dall' Annona, ed alle prestanze, che concedonsi agli Agricoltori.

1 *Ragioni, per le quali viene pubblicata la presente Costituzione.*
2 *Danni, che si recano agli Agricoltori, e Fornari dall' Annona con la negoziazione de' grani.*
3 *Motivi, per cui fu deputata la Congregazione speciale per provedere all' Annona, ed Arte Agraria.*
4 *Risoluzioni prese dalla detta Congregazione rapporto alla provista de' grani, ed approvate dal medesimo Pontefice.*
5 *Dubbj proposti dalla medesima Congregazione sul commercio de' grani, e sulle prestanze da farsi agli Agricoltori dall' Annona, e cospicuo Stato attivo dell' Annona in denaro, crediti, e stabili ec., e generale approvazione delle risoluzioni della stessa Congregazione.*
6 *Speciale approvazione di alcune delle medesime risoluzioni.*
7 *Deputazione di una Congregazione particolare per gli affari Annonarj.*
8 *Facoltà attribuite alla medesima.*
9 *Obbedienza dovutale dai Governatori, e Presidenti delle Provincie.*
10 *Esecuzione prontissima dovuta alle deliberazioni dalla medesima prese.*
11 *Ordinazione della compra di Rubbia* 300,000 *di grano da conservarsi nei pubblici granari, e delle prestanze agli Agricoltori nella somma di sc.* 161,587.
12 *Esecuzione della presente Costituzione commessa all' enunciata Congregazione.*
13 *Osservanza della medesima prescritta a qualunque altra Persona.*
14 *Deroga alle contrarie Costituzioni.*

Benedictus Papa XIII. Ad futuram rei memoriam.

1. Ad summum Pontificem, ut communem omnium pastorem, atque parentem, non solum pertinet generalem totius rei Christianae, sed etiam specialem populorum Sanctae Romanae Ecclesiae ditioni in temporalibus subjectorum curam suscipere, eorumdemque optimo statui, et felicitati propria quadam, et peculiari vigilantia providere. Hoc, Deo favente, eventurum speramus, si ad Annonam urbanam, artemque agrariam, in qua totius reipublicae vigor, et incrementum constituta esse noscuntur, mentis nostrae oculos convertamus. Antecessores quidem nostri Romani Pontifices pro ea, quam gerebant, erga populos sibi commissos, paterna sollicitudine, saluberrimis legibus, et institutis tanto negocio consulere studuerunt. Attamen quia vicissitudine temporum res salubriter institutae idemtidem in deterius mutantur, e dignitate nostra esse duximus, ut si quid hac in re collapsum est, id pro viribus reparemus, ut ex studio, et sollicitudine nostris uberem fructum populi, Sedis Apostolicae imperio immediate subjecti, percipiant.

2. Itaque cum nos gravissimum rei agrariae incommodum imminere non sine

ingenti totius reipublicae detrimento, ob magna, assiduaque dispendia, atque onera, quae mercatores, cultoresque agrorum, ac pistores hujus nostrae almae Urbis, ejusque districtus in dies subire, ac pati coguntur, ex ipsorum clamoribus ad aures nostras perlatis, acceperimus, mercatoribus agrorumque cultoribus una voce conquerentibus, ex publicae Annonae, et rei frumentariae licitationibus, mercaturisque, quas ejus ministri hucusque exercere cosueverunt, praecipuum laborum suorum fructum sibi eripi, Romanos agros spe uberioris messis excolendi sibi potestatem et commodum adimi, maximam lucri partem, quam sibi ex propria in rebus agrariis industria ad vitae sustentationem comparari possent, in urbanae Annonae, ut ajebant, commoda cedere sine ullo publicae rei emolumento: clamantibus etiam pistoribus, se plus aequo Annonae causa opprimi, et ob magnam frumenti vim, supra vires eis distributam, utpote nimis gravi pretio emendam, se impares fieri oneri sustinendo, atque ad artem suam deserendam impelli: et quandoquidem semper ejusdem ponderis panem conficere debent, se ex eadem arte sua vix posse vitae suae necessaria percipere, suppetente praesertim tanta farinae cujuscumque generis copia in publicis horreis ad Thermas Diocletiani, ut quamplurimi ex infimo populo eam certatim ad conficiendum domi panem empturi, illuc confluant, unde difficillima iisdem pistoribus reddatur furfuris et purgamentorum tritici venundatio, alias a vulgo et plebe magnopere expetita, atque hinc fieri, ut pistores damno sibi illato perterriti, animoque collapsi de claudendis furnis suis cogitarent. Pervulgatum est etiam, ex tot malis et incommodis, nisi eis opportune occurratur, metuendum esse, ne saluberrima, et laudatissima omnium artium agricultura, quae superioribus saeculis huic nostrae almae Urbi ingentem opum vim attulit, quaeque non solum populis imperio nostro subjectis tritici ubertatem suppeditavit, sed extranearum etiam nationum penuriae atque egestati levandae suffecit, magna qua publica, qua privata nostrarum regionum felicitate ex hac tritici venundatione emergente, jam tandem penitus labefactata corruat, aut majori ex parte destituta intereat, urgente propterea interitus periculo, quod pauci admodum in agro Romano, inque Urbis districtu campi, aratro ad sementem scissi reperiantur, qui fundorum dominis, agrorumque cultoribus aliquam afferant utilitatem ob graves impensas hac in re necessarias, summamque vendendae, ac distrahendae frumentariae messis difficultatem; unde factum, ut brevi paucorum annorum spacio subditi nostri, quos in sinu paternae caritatis foventes singulari amore prosequimur, saepenumero tritici inopia concussi ab extraneis provinciis non sine gravissimis sumptibus illud subsidium emendicare coacti sint, quod antea facillime poterant, et nunc etiam possent, ex propriis suis agris abunde percipere. Quare nos de populorum nostrorum, praecipue pauperum, et egentium, quorum saluti consulere semper nobis in animo fuit, tot tantisque malis, ac periculis vehementer solliciti, eam rationem inire tandem statuimus, qua publicam, privatamque jacturam reparare, praesentibus incommodis occurrere, ac deinceps praesidiis communi bono opportunis, atque agrariae artis augmento, prospicere valeremus.

3. Nos, ex quo certiores facti fuimus, Annonae urbanae patrimonium una cum emolumentis, et lucris ex frumenti licitatione, negociatione, et mercatura perceptis, ad magnam, et notabilem sortem in praesentia auctum esse, annuatimque augeri, non modo sine ullo reipublicae commodo, sed contra cum ejusdem agrariae artis immodico detrimento, haec eadem inutilia lucra in publicam utilitatem convertere, atque hinc solidum rei agrariae munimen, et fulcimentum petere cogitavimus. Hoc ut maturiori discussione felicius, utiliusque exequeremur, paternique animi nostri consilium plenius perficeremus, specialem hac de re Congregationem habendam jus-

simus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, cui una cum aliis Praelatis viris, unus quoque interesset ex Romanis patriciis Laicus, ut patet ex nostro Chirographo subsignato die 30 Januarii currentis anni 1725, cujus quidem Congregationis prudentiae, ac vigilantiae injunximus, ut prius per idoneos, et peritos viros ipsius Annonae statum passivum, et activum sedulo examinandum, describendunque curaret, mox de illis remediis aeque sedulo cogitaret, quae facto opus esse intelligeret, eas deliberationes suscipiens, quae ad praesentia mala tollenda, futuramque agrariae rei securitatem stabiliendam, magis expedire arbitraretur. Postquam vero in eadem Congregatione, cum primum facta fuit deputatio ejus viri, cui onus hujusmodi commissum fuit, publicae Annonae statum accurate descripsit, et ob oculos posuit, eo completo atque in subsequenti Congregatione per eumdem ad id deputatum relato, compertum est, ejusdem Annonae lucra a die XVII Julii anni 1718 pro toto mense Junii anni 1724 ad summam pervenisse trecentorum nonaginta quinque millium trecentorum quadraginta novem scutorum Romanorum, et obolorum seu bajoccorum sexaginta, non comprehensis hac summa capitalibus seu fundis, quae prius ab ipso Annonae magistratu possidebantur. Hinc factum fuit, ut in eadem Congregatione unis omnium calculis subsequentia sancirentur.

4. Quod deinceps in publicis Annonae horreis serventur mensurae, sive ut vulgo dicimus *rubra* triginta millia frumenti, ut inde cuilibet futurae urbis necessitati commode consulatur.

Quod Annonae ministri se abstineant imposterum ab emendo, vendendoque frumento, proque eo servando fiat ejusdem tritici renovatio per pistores Urbis hoc pacto. I. Quod tempore sterilitatis renovatio fiat arbitrio Annonae Praefecti; extra sterilitatem per annum omnium rubrorum triginta millium renovatio fiat de trimestri in trimestre in quarta parte per eosdem pistores uno tenore ad formam Chirographi recolendae memoriae Alexandri VIII antecessoris nostri. II. Quod ipsi pistores per suos consules qualibet hebdomada visitare debeant dictum frumentum in ipsis horreis Annonae, sique illud invenerint pejorare, seu deteriorare posse in parte sive in toto, statim id Praefecto denunciare teneantur, ut frumentum ad formam dicti Chirographi renovari mandet, ut supra.

Quod in renovatione, qualibet vice, ut supra, facienda frumentum per pistores reportandum cribretur in horreis mercatorum ad libitum Annonae Praefecti, non autem in horreis ejusdem Annonae.

5. Hujusmodi sanctiones ad nos per Congregationis Secretarium perlatas, dignas duximus quae nostra approbatione fulcirentur, ideoque illas auctoritatis nostrae robore firmavimus, et approbavimus. Coacta deinde iterum est eadem Congregatio deliberandi causa aliis de rebus nondum discussis, haec dubia respicientibus.

An ad servandum perpetuo liberum commercium in emptione, et venditione frumenti sit imposterum omittenda facultas Praefecti; cui sufficiat notitia copiae frumentorum vendendorum, emendorumque, ad eum per Caporales perferenda.

An mutuationes in pecunia, vel frumento faciendae sint agricolis, et terrarum cultoribus? In quanam vero quantitate, quibus personis, quibusque cautelis: quae dubia ad Marchionis Hieronymi Theodoli sententiam remissa sunt. His dubiis, aequas resolutiones, bonum Annonae regimen ac artis agrariae beneficium respicientibus, cum opportuna, maturaque responsio parari non posset ob defectum notitiae status ejusdem Annonae totius mensis Junii anni 1725, congruum judicavimus praecipere, ne ulla deliberatio prius approbaretur, quam postremus Annonae urbanae status a jam dicto deputato describeretur: quo mox confecto, eoque nobis ex decreti nostri auctoritate speciatim exhibito, statim ex relatione nobis super id por-

recta animadvertimus, eumdem statum ad summam scutorum Romanorum quingentorum sexaginta duorum millium quadringentorum quinquaginta septem, et obolorum novem ascendere: ex qua summa detractis scutis centum sexaginta octo millibus ducentis quinquaginta quatuor, et obolis octoginta quinque, consistentibus in horreis tam Romae, quam Centumcellis, pro frumenti conservatione constructis, et in uno furno sub ejusdem Annonae dominio, atque ex residua utilium summa perveniente ad numerum scutorum trecentorum nonaginta quatuor millium ducentorum duorum, et obolorum viginti quatuor, demptis viginti duobus millibus sexcentis quatuordecim, et obolis octoginta quatuor, in fructifera sorte collocatis, reliquam pecuniae summam liberam, et immunem nostrae dispositioni, et arbitrio remanentem, ad numerum scutorum trecentorum septuaginta unius millium quingentorum octoginta septem, et obolos quadraginta ascendisse comperimus. Quam summam in agrariae artis subsidium, et augmentum, inque populorum sub jure Sancti Petri existentium beneficium provida dispositione impendere cupientes, in primis omnes, et singulas deliberationes, et provisiones susceptas stabilitasque in Congregatione habita die XVIII Aprilis anni 1724 a nobis speciatim indicta approbamus, et confirmamus, quemadmodum etiam alias provisiones ac resolutiones praescriptas et editas ab eadem Congregatione die XII Julii anni 1725 similiter approbatione nostra firmatas approbatasque esse volumus et mandamus, ac speciatim illas, in quibus decernitur.

6. Quod mutuationes agricolis fieri debeant in pecunia, non in frumento.

Quod eaedem mutuationes sint faciendae tam Agricolis, fundorum dominis, et conductoribus agri Romani, quam districtualibus.

Quod districtualibus mutuationes fiant sub tenui censu scutorum duorum, pro quolibet centenario ad solvenda stipendia Commissariis locorum ex causa obligationis, quam ipsi assumere debent super nominibus debitorum exactorum, et non exactorum.

Quod Annonae Praefectus incumbat ad curandam restitutionem scutorum viginti millium, quae Praefectus Grasciae reddere debet ex mutuo ei dato die XXII Martii anni 1723.

Quod ad tollenda mercimonia pistorum, et eorum, qui bellaria, placentas, atque alia ejusmodi esculenta conficiunt, et vicatim vendunt, vulgoque dicuntur *Vermicellari*, et *Ciambellari*, renovari debeant edicta, aliaque etiam publicari, prohibentia tritici emptionem in acie Campi Florae, ex eo, quod propterea congeritur, ut pluris vendatur, et vulgo dicitur *incettare*. Praesertim vero Edicta vulgentur in areis agri Romani, ac districtus, tempore collectionis tritici, interdicentia ejusmodi frumentariis exercitium artis agrariae, ne hoc praetextu frumentum viliori pretio emant, atque hinc impediantur agricolis venundationes:

Quod eadem edicta prohibitiva ad ponderatores aliosque Annonae ministros extendi debeant.

7. Quoniam omnia, quo fieri potest utiliori modo ac forma ejusmodi Annonae lucra in beneficium agrariae artis impendi ac distribui cupimus, etiam quoad dubia *quinto*, et *sexto* loco in memorata Congregatione proposita die XVIII Aprilis anni 1724, super quibus, quia jam certi sumus de integro et accurato ejusdem Annonae statu, speciatim, et magis praecipue tantae rei providere volumus. Ideo nos motu proprio, certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque nostrae potestatis plenitudine, ut plenius uberius atque omni meliori et efficaciori modo, voluntas, et provida nostra intentio impleantur, deputamus, indicimus, et instituimus specialem Congregationem, quam constare volumus dilectis filiis, nostro Thesaurario generali, et Praefecto ejusdem Annonae; pro Urbe Roma ejusque districtu

Alexandro de Abbatibus in utraque Signatura Referendario, Hieronymo Marchione Theodolo, et Tiberio Cincio; pro Umbria et Marchia venerabili fratre Marco Antonio Archiepiscopo Damiatae; pro Bononia Alexandro Tanario in utraque Signatura Referendario; pro Ferraria Carolo Calcagnino causarum nostri Palatii Apostolici Judice; pro Romandiola Anselmo Dandino in utraque Signatura Referendario cum Adsessore Pontiano Fargna juris Pontificii, et Caesarei consulto, in Romanae curiae foro causarum patrono, per auditorium nostri palatii Apostolici approbato, et superius ab eadem Congregatione selecto, et deputato. Hi vero omnes per se ipsos intersint, et quintodecimo quoque ab eis statuendo die omnes simul conveniant, deque arte agriculturae restituenda, instauranda, augendaque, et de ulteriori statu Annonae, rebusque universis illam spectantibus, sermones invicem conferant, pertractent, et diligenter perpendant: quodque ab eis sive a majori eorum parte matura collatione fuerit consultum, nobis referant, ut serio quid pro publica utilitate statuendum sit, decernere possimus: firma tamen remanente in rebus arduis Congregatione Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium super ubertate ejusdem Annonae urbanae a nobis in laudato nostro Chirographo indicta, juxta Constitutionem felicis recordationis Pauli V praedecessoris nostri, incipientem: *Pastoralis officii*, sub datum 19 Octobris anni 1611.

8. Praeterea, dum paterna nostra caritas aeque in omnes, nostro temporali dominio subjectos, diffunditur, quos uno eodemque amoris gradu complectimur; volumus, et praecipimus, ut eadem Congregatio occurrat, provideatque indigentiis, quae contingunt, aut unquam futuris temporibus contingere possunt, in universis terris, et provinciis Sancti Petri, omnesque ex iisdem provinciis subditorum instantias, et petitiones, quae ab eis praesentari unquam poterunt, agnoscat, deque illis deliberet.

9. Mandamus insuper, et auctoritate nostra praecipimus universis, et singulis tam locorum Gubernatoribus, quam Praesidentibus provinciarum, ut omnibus, et quibuscumque quomodolibet ad agrariae artis statum, dispositionem, et augmentum pertinentibus, subsint praedictae Congregationi a nobis erectae, cujus regimini omnes necessarias facultates concedimus publicandi edicta, bannimenta, atque omnia alia exequendi, quae ad agriculturae tam agri Romani, et districtus, quam ipsarum provinciarum perfectiorem statum, et consistentiam judicaverit expedire; ejusdemque Congregationis solertiae, et vigilantiae serio injungimus, ut quanta valet efficacia, ac sollicitudine pro viribus studeat, curetque, ut mercatura, necessariaque reipublicae negociatio instauretur pro distractione, et venundatione frumenti, quod populorum nostrorum sustentationi superabundat, quoque indigere possunt extraneae nationes: quibus, cum in nostra ditione, universoque dominio negociationem, publicumque commercium induci, institui utilibus, contractibus, ac stabilimentis servari, opportunisque legibus roborari cupimus.

10. Injungimus insuper exactam accuratamque omnium earum dispositionum, et provisionum executionem, quae a nobis in hoc nostro motu proprio observandae, et debitae executioni mandandae injunguntur. Quoniam vero paterni nostri amoris instinctus, qui vehementer fertur in Subditorum nostrorum utilitatem, quae maxime in omni principatu ex re agraria, et assiduis crebrisque commerciis expectanda est, moras non patitur, et citam expeditamque eorum executionem, quae huic fini assequendo retardari non sustinet; propterea volumus, ut omni celeritate plene ac perfecte impleantur quaecumque resolutiones, et deliberationes, quas saepedicta Congregatio in magnum Subditorum nostrorum beneficium cessuras judicaverit.

11. Inhaerentes igitur determinationibus ab ipsa jam editis, et a nobis superius enunciatis, volumus, eas omnes ad perfectam observantiam, et plenarium effectum omnino deduci; propterea eas iterum speciatim, et praecipue confirmamus, et approbamus, volentes, ut irrefragabile robur, et vim perpetuo habeant, et undequaque observentur, cum eas inviolabiliter observari suumque plenum effectum sortiri, sit nostra specialis, et absoluta voluntas. Illas vero deliberationes, quae a nobis speciatim approbatae non sunt, approbare intendimus, easdemque praesentis nostrae paginae tenore in forma speciali approbamus, et confirmamus, declarantes, relative ad propositionem, seu dubium *quinto* loco in eadem Congregatione die XII Julii mensis elapsi hujusce anni 1725, videlicet, *Quomodo, qua ratione, et quibus cautionibus pro Annonae securitate debeant fieri mutuationes agricolis, fundorum dominis, et conductoribus agri Romani, ac ejus districtus*; hujusmodi determinatio unice pertineat, ac pertinere debeat ad Congregationem Praelatorum, aliorumque a nobis in hoc nostro motu proprio super ea re deputatam; ad quam unice etiam spectare declaramus cognitionem idoneitatis eorum, quibus erogandum erit dictum mutuum, et cautionem etiam suscipiendorum, et exigendorum juxta qualitatem mutuatarii. Quantum vero ad *sextam* propositionem seu propositum dubium in eadem Congregatione, eadem die, mense, et anno, videlicet, *In quanam quantitate, et summa faciendae sint praedictis agricolis mutuationes*; considerantes nos juxta postremum statum Annonae superius constabilitum, pecuniam, de qua libere disponere possumus, ad notabilem, et conspicuam summam ascendere scutorum Romanorum trecentorum septuaginta unius millium quingentorum octoginta septem, et ob. 40, qua quidem summa abundantius, pleniusque agricolis subvenire possumus; volumus, praecipimus, atque mandamus, ut ex hac pecunia, post parata triginta millia rubra frumenti, in publicis horreis servanda, appretiata in scutis 210000, ut superius decretum fuit, eoque frumento collato eum summa ducentorum et decem millium scutorum Romanorum, ex reliquis scutis centum sexaginta uno millibus quingentis octoginta septem; et obolis quadraginta, fieri debeant perpetuo singulis annis mutuationes, scilicet in portione scutorum sexaginta millium agricolis, fundorum dominis, et conductoribus agri Romai; nec tamen magistratus Annonae ob dictum mutuum quicquam praetendere, aut sperare valeat in genere census, usurae, aut alterius generis lucri. De summa autem aliorum scutorum quinquaginta millium disponi volumus, quemadmodum auctoritate nostra disponimus, in commodum, et favorem agricolarum, dominorum, et conductorum agrorum in districtu Romano; ea tamen conditione, ut, cum ad Annonam pertineat in nonnullis locis ejusdem districtus ministros stipendio conducere, iidem agricolae districtuales pro reparatione, ac reintegratione eorumdem stipendiorum solvere debeant publico Annonae magistratui scuta duo pro quolibet centenario, ex mutuo accepto. Reliquum vero totius sortis scutorum quinquaginta unius millium quingentorum octoginta septem, et obolorum quadraginta, seu quicquid ad aliam majorem, et certiorem summam ascenderit, volumus, et mandamus, ut ea, qua par est diligentia, et sollicitudine (exactis nominibus debitorum Annonae, retractoque pretio ex venditione frumenti superexcedentis, quantitatem rubrorum triginta millium tritici perpetuo ad publicae Annonae commoda servandum) debeat constabiliri, atque investiri in tot locis montium cameralibus non vacabilibus. Horum insuper locorum fructus una cum omnibus aliis lucris, quae ad eamdem Annonam tam ex firmis quotidianisque redditibus, quam ex omni alio fortuito proventu pertinere unquam poterunt, volumus, ut semper, et in perpetuum uniri debeant, et quolibet anno investiri in aliis locis montium, ex eisque constitui augmentum, sive multiplicum, ut hac prompta, et parata pecunia cuicum-

que necessitati hujus nostrae almae Urbis, ejusque districtus, et praecipue tempore sterilitatis, aut penuriae, a quibus subditos nostros divina clementia immunes custodiat, opportune subveniri, ac provideri possit.

12. Circa vero praemissorum, et omnium a nobis statutorum, et dispositorum plenam executionem, et integrum adimplementum, eamdem Congregationem Praelatorum, aliorumque, ut supra, a nobis nominatorum, et deputatorum, sedulo incumbere, et invigilare jubemus. Quam Congregationem bis in mense superius haberi mandavimus, ut crebrioribus congressibus melius celeriusque, tam regimini oeconomico Annonae, quam politico agrariae artis consulatur in utriusque beneficium, et incrementum, audiendo, si qui fient, mercatorum, pistorumque recursus, iisque opportunis determinationibus providendo, mercaturam, venditionem, et pretium tritici tam agri Romani, et districtus ejus, quam totius nostri dominii curando, et moderando, ac demum super observantia omnium, et singulorum in hoc nostro motu proprio contentorum, ac praeceptorum solerter invigilando, atque insistendo.

13. Praecipimus etiam Congregationi et deputatis praedictis et eorum singulis, ut praesentes nostras literas, inque eis contenta quaecumque, observent, et exequantur, ac firmiter, et inviolabiliter executioni mandari, et observari faciant ab universis, et singulis personis tam ecclesiasticis saecularibus et regularibus, quam laicis cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis existant, dantes nos eidem Congregationi in praemissis, et circa ea plenam, et omnimodam, atque eam, quam nos ipsi habemus, facultatem, et potestatem declarandi, et decidendi quicquid in praesenti nostro motu proprio opus esse videbitur; necnon quaecumque edicta seu bannimenta, etiam poenalia pro praemissorum observatione, et executione necessaria, et opportuna fuerint, faciendi, et publicandi.

14. Haec omnia fieri, et servari statuimus, non obstantibus quibuscumque constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis etiam speciali nota dignis, huic nostrae Constitutioni quomodolibet fortasse adversantibus, eaque praesertim, quatenus opus sit, quam felicis recordationis Pius IV antecessor noster vulgavit *de registrandis*, itaut praesentes literae nostrae absque alia in Camera nostra Apostolica admissione, et registratione, validae sint, suumque sortiantur effectum, non obstantibus quoque Urbis, civitatum, terrarum, oppidorum, villarum, et locorum quorumcumque juramento, confirmatione Apostolica, et quavis alia firmitate roboratis statutis, consuetudinibus, reformationibus, decretis, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis, communitatibus, universitatibus, baronibus, aliisque praedictis, et quibusvis a Sede Apostolica, vel a nobis forsan concessis, ac etiam confirmatis, approbatis, et renovatis, quae eis, quoad praemissa, volumus suffragari, etiamsi talia essent, quae sub generali expressione non venirent, sed de illis specialis et individua mentio habenda foret in genere vel in specie, et sub quibuscumque tenoribus, et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis in contrarium praemissorum, quae praesentibus quomodolibet obstare possent, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, et expressa, ac individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores, pro plene, et sufficienter praesentibus expressis, et totaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat speciatim et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

15. Volumus etiam solam praesentium signaturam nostram sufficere, etiam absque alia data, et registratura, regula quacumque contraria pariter non obstante.

16. Insuper hae nostrae literae in quavis forma expediri possint cum clausulis opportunis, earumdemque literarum transumptis, et typis impressis, manu unius Camerae nostrae Apostolicae Notarii subscriptis, et sigillo alicujus ex Congregatione praedicta obsignatis, in judicio, et extra plena fides adhibeatur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem idibus Octobribus MDCCXXV Pontificatus nostri anno II.

MUM. 19.

Chirografo di Benedetto XIII, con il quale diminuisce la Gabella del Macinato, che si paga dai Fornari, confermando le risoluzioni di una Congregazione deputata.

Monsig. Guido del Palagio Chierico di Camera, e Prefetto della Nostra Annona.

Avendo noi deputata una Congregazione particolare de' Rmi Cardinali Origo, Coscia, e Colligola, e di Monsig. Molara Decano della nostra Camera, e Commissario Generale delle nostre Armi, e voi, per provedere alle presenti indigenze che soffre il nostro Stato Ecclesiastico, e specialmente questa nostra Città di Roma per la penuria de' Grani causata dalla scarsa raccolta seguita non solo nel corrente anno, ma negli altri due precedenti del 1727, e 1728; ed essendosi convocata nel dì 29 dello scorso mese di Agosto, in quella fu riferito il Memoriale a noi presentato dall'Università de' Fornari di Roma, che umilmente ci supplicava di qualche opportuno provedimento per sollevarla dalle gravi angustie nelle quali si trova a causa de' rigorosi prezzi, che fin dall'anno passato li convenne pagare i Grani, che tuttavia gli convien pagare. Essendo questi nell'anno corrente anco maggiormente cresciuti, onde avendo riconosciuto che in simil guisa non sia in grado di continuare nell'esercizio dell'arte, ha creduto che per darle qualche pronto, ed efficace ajuto, e sollievo, si possa per ora minorare l'esigenza della contribuzione imposta già dalla S. M. di Clemente XI nostro Predecessore con suo Chirografo segnato li 2 Aprile 1719, riducendola per ora, come si è detto, alli Decinanti alla ragione di baj. 30 per ciascun Rubbio, e alli Bajoccanti alla ragione di baj. 15 parimenti per ciascun rubbio di grano che spianeranno, qual esigenza debba andare tutta in comodo della medesima Annona, conforme prima per questa restava a commodo della stessa, dovendo rispetto a'Vermicellari, e Ciambellonari rimaner ferma l'esazione, e ripartizione nella forma, e maniera, che fin ora si è pratticata, qual risoluzione assieme con le altre determinazioni prese dalla detta Congregazione particolare, essendoci state riferite dal Rmo Cardinal Coscia, siamo condescesi ad approvarle come in appresso. Quindi è che con il presente nostro Chirografo, in cui vogliamo si abbia per espresso di parola in parola inserto il tenore della sudetta, e altre risoluzioni, e determinazioni prese in detta Congregazione particolare tenuta il riferito giorno 29 Agosto scaduto, ed ogni qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema ed assoluta potestà, e autorità, approvando primieramente, e confermando le sudette risoluzioni, e determinazioni della detta Congregazione particolare come sopra prese, ordiniamo a voi che per ora rispondiate dal giorno dalla data del presente nostro Chirografo, l'esigenza della contribu-

zione come si è detto imposta dal detto Clemente XI nostro Predecessore nel riferito suo Chirografo 2 Aprile 1719, e la riduciate siccome noi la riduciamo per ora alli sudetti decinanti alla ragione di bajocchi 30 per ciascun rubbio di Grano, e alli bajoccanti alla ragione di baj. 15 parimenti per ciascun Rubbio che spianeranno, quale esazione vogliamo che debba andare tutta a commodo della medesima Annona, conforme prima per questa medesima rata restava a commodo della stessa, dovendo rispetto a'Vermicellari, e Ciambellonari rimaner ferma l'esazione, e ripartizione nella forma, e maniera che fin ora si è pratticata, e non altrimenti, e sopra ciò darete tutti quegli ordini, e farete ogni altra cosa che stimerete necessaria ed opportuna, per essere tale la mente e volontà nostra espressa, volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo benchè non ammesso, e registrato in piena Camera, e ne'suoi libri a tenore ec. vaglia ec.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 14 Settembre 1729.

Benedictus Papa XIII.

NUM. 20.

Chirografo di Clemente XII, con cui si aumenta il Dazio del Macinato, che si paga dai Fornari Decinanti, Vermicellari, Ciambellari ec. ec.

Monsignor Guido del Palazzo Chierico di Camera, e Prefetto della nostra Annona.

Avendo la fel. mem. di Clemente XI Nostro Predecessore con suo Chirografo segnato li 2 Aprile 1719 col parere di una Congregazione particolare dal medesimo deputata, attesa l'abbondanza che di quel tempo godevasi de' grani, ordinato che i Fornari decinanti fossero tenuti a corrispondere all'Annona oltre li giulj tre, che in vigore d'altro suo Chirografo erano tenuti di pagarle, altri giulj tre, e così in tutto giulj sei per ogni rubbio di grano che avessero spianato, e li Fornari bajoccanti oltre li bajocchi quindici che dovevano pagare per ogni rubbio di grano che spianavano, fossero tenuti pagare altri bajocchi trentacinque, e così in tutto giulj cinque per ogni rubbio di grano che avessero spianato. E successivamente avendo Benedetto XIII di simil memoria altro nostro Predecessore con altro suo Chirografo segnato nel dì 10 Settembre 1729, ed altro rispetto alli Ciambellari, Ciambellonari, e Vermicellari dal medesimo Benedetto XIII sotto li 28 Giugno 1730 con parere parimenti di una Congregazione dal medesimo deputata per provvedere alle indigenze allora correnti per la penuria de'Grani provenuta dalle scarse raccolte seguite non solo nel detto anno 1729, ma anche negli altri due precedenti 1727, e 1728, sospesa l'esigenza della contribuzione come sopra imposta, e sia piuttosto aumentata dal detto nostro Predecessore Clemente XI nel soprariferito suo Chirografo quella riducendo per allora quanto alli Fornari decinanti alla ragione di bajocchi 30 per ciascun Rubbio di Grano, quanto alli bajoccanti alla ragione di bajocchi quindici parimente alla ragione di ciascun Rubbio di Grano, che dalli medesimi Fornari si fosse spianato; ed essendo nella Congregazinne particolare da noi deputata sopra materie Camerali composta dalli Rmi Cardinale S. Clemente Camerlengo, Imperiali, e Corsini, e dalli Monsignori Sagripanti Tesoriere Generale, Ricci Chieri-

co, e Decano della nostra Camera, di voi, e di Monsignor Valenti Avvocato Fiscale, e di Monsignor Lana Commissario Generale della nostra Camera, tenuta nel dì 16 Aprile prossimo passato, tra le altre risoluzioni prese dalla medesima è stato risoluto intorno al pagamento delle suddette contribuzioni nel seguente modo, cioè = *Et fuit resolutum esse reintegrandam solutionem contributionis per Pistores faciendae, ad formam Chirographi San. Mem. Clementis XI, et pro nunc in distributionibus faciendis per Annonam pretium Frumentorum solvatur ad rationem scutorum sex, et obl. quinquaginta pro quolibet Rubro* = E sebbene la preinserta risoluzione sia stata da noi assieme con altre fatte dalla detta Congregazione approvata, relazione fattaccne da detto Monsignor Commissario Generale, nientedimeno avendoci questo ultimamente fatto istanza di nuovamente interporvi la nostra approvazione, e con nostro speciale Chirografo ordinarne a voi la piena esecuzione. Pertanto col presente Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del Chirografo del detto nostro Predecessore Clemente XI delli 2 Aprile 1719, e degli altri in quello riferiti, come pure dal Chirografo del detto Benedetto XIII altro nostro Predecessore del dì 14 Settembre 1729, dalle ragioni, e motivi dedotti dalla detta Congregazione, ed ogn'altra cosa quantosivoglia necessaria d'esprimersi, di nostro motu proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà Apostolica approvando, e pienamente di nuovo confermando la preinserta risoluzione emanata sotto il detto giorno de' 16 Aprile prossimo passato in seguito della medesima, reintegriamo, e restituiamo nello stato, e forma ordinata dal detto nostro Predecessore Clemente XI nell'accennato suo Chirografo delli 2 Aprile 1719 il pagamento della contribuzione da farsi in avvenire dalla data del presente nostro Chirografo dalli Fornari decinanti a ragione di giulj sei per ogni rubbio, e dalli Bajoccanti, Ciambellonari, Ciambellari, e Vermicellari in ragione di giulj cinque parimente per ogni rubbio di grano, che dalli medesimi sarà respettivamente spianato per uso de' loro Forni, e che a tenore della preinserta risoluzione il prezzo del grano da distribuirsi dalla nostra Annona, e per essa da voi alli detti Fornari, Ciambellonari, Ciambellari, e Vermicellari debba per ora pagarsi dalli medesimi alla ragione di scudi sei, e bajocchi cinquanta per ogni rubbio in tutto, e per tutto quanto alle cose espresse nel presente nostro Chirografo secondo la forma del detto Chirografo, quale vogliamo che resti fermo, ed eseguibile nel rimanente non contrario a questa nostra disposizione tanto rispetto alli Fornari, Ciambellari, Ciambellonari, Vermicellari, quanto rispetto a tutti gli altri compresi, e nominati nel suddetto Chirografo di Clemente XI, e della preinserta risoluzione, a'quali etc. essendo tale la mente, e volontà nostra etc.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 9 Maggio 1731.

Clemens Papa XII.

NUM. 21.

Chirografo di Benedetto XIV, con cui si ordina la somministrazione di Scudi Settemila in beneficio de' Fornari, Vermicellari ec., da ripartirsi in proporzione del quantitativo, che dai medesimi si macinerà.

Monsig. Mario Bolognetti Nostro Tesoriere Generale.

Avendoci i Fornari di questa Nostra Città di Roma supplicato, che atteso le loro angustie specialmente per la penuria, e il rigoroso prezzo de' Grani nella corrente Stagione ci fossimo benignamente degnati di sospendergli per qualche tempo il pagamento della contribuzione di giulj cinque per macinato d'ogni Rubbio di Grano impostagli dalla S. M. di Clemente XI nostro Predecessore, ne rimettemmo la loro Supplica a Monsig. Mesmer Prefetto dell'Annona, onde fattacene questi la relazione nell'Udienza delli 17 Novembre prossimo passato ci piacque rimetterne l'istanza per il voto alla Congregazione particolare deputata sopra le materie dell'Annona, dove propostosi l'affare fu rescritto come appresso: Ex hactenus deductis nihil innovari, et fieri Scandalium intra Mensem Januarii coram Thesaurario Praefecto Annonae, et Commissario Camerae. Ma attese le continue occupazioni vostre, e di detto Monsig. Commissario, non potendo accudire al predetto Scandaglio, il Rmo Cardinal Segretario di Stato ordinò, che in luogo vostro, e di detto Monsig. Commissario, il Marchese Teodoli esaminasse la materia con Monsig. Prefetto dell'Annona, lo che effettuatosi, e radunatasi poscia nel dì 17 dello scorso Febraro la predetta Congregazione con intervento ancora di detto Marchese fu in quella specialmente ordinato al sudetto Monsig. Prefetto di dover fare un calcolo dell'importanza annuale della contribuzione delli cinque giulj per ogni Rubbio, altro calcolo di quanto annualmente importasse la detta Contribuzione per sopra più delle decine, che sogliono calcolarsi per causa dell'Acqua, Sacco, e Corda, e finalmente altro calcolo di quanto verisimilmente potesse importare lo sborso di due giulj per Rubbio, che si volesse fare a detti Fornari dal primo Marzo a tutto il Mese di Luglio del presente anno 1743, e che tutti detti calcoli dovessero dallo stesso Monsig. Prefetto esibirsi nella susseguente Congregazione stabilita il giorno di Mercoledì 20 del prossimo passato Febraro, in cui esibitisi detti calcoli fu assunto un lungo esame sopra il sollievo, che nella corrente penuriosa annata potesse darsi a detti Fornari, o mediante l'abolizione del pagamento, che fanno sopra più di dette decine, e con la sospensione di due giulj per Rubbio, che li medesimi macinassero in detti cinque futuri Mesi, ma nella diversità di pareri si convenne finalmente nella seguente risoluzione: *Consulendum Sanctissimo, nihil esse innovandum, sed in currenti penuria frumentorum, aliorumque oneri contributionis subjectorum subministranda esse pro hac vice tantum, et dummodo non transeat in exemplum Scuta Septem mille per Cameram, distribuenda ab Annonae Praefecto Pistoribus, Vermicellariis, Ciambellariis, et aliis subjectis oneri Contributionis ad ratam Macinatus per quemlibet ex ipsis facien. in proximis futuris quinque mensibus incipien. a die prima Martii.* Ed avendoci il predetto Rmo Cardinale Segretario di Stato fatta la relazione delle

cose premesse, fu da noi approvata la preinserta risoluzione; E però volendo, che quella abbia la sua esecuzione come appresso: Col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espressa qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria d'esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà dichiarando, che per la somministrazione, benchè per questa sol volta decretata, non sia, nè s'intenda fatto in avvenire, nè irrogato alcun minimo pregiudizio alla nostra Camera intorno alla precitata contribuzione, quale vogliamo, che resti sempre ferma, intatta, ed illesa, e che la sudetta risoluzione, ed il presente nostro Atto tanto per li motivi espressi, e considerati nel presente caso, e sue circostanze, quanto per qualunque altra ragione, e titolo non possino in futuro, nè si possa allegare, ed addurre in esempio, e non altrimenti, ordiniamo a Voi, che dei denari esistenti in Credito della Nostra Camera nel Monte di Pietà in conto a parte, e provenienti dal soprapiù del prezzo de' luogi del Monte S. Pietro ultimamente aggiunti facciate passarne la Somma di Scudi Settemila in Credito, e a disposizione di Monsig. Mesmer Prefetto dell'Annona per doverli senza vostra cura distribuire alli Fornari, Vermicellari, Ciambellari, ed altri sottoposti al peso della sudetta Contribuzione proporzionatamente per la rata del Macinato da farsi da ciascheduno di essi nel lasso di sei Mesi, cioè da Marzo corrente a tutto Agosto prossimo futuro a tenore della soprainserta risoluzione, quali Scudi Settemila intendiamo somministrargli per questa unica volta colla sudetta dichiarazione, e per atto di nostra mera munificenza facendogliene pura, perfetta, ed irrevocabile donazione, che dicesi fare tra vivi, ed in ogni altro miglior modo, ed in questa forma ne dirigerete li Nostri ordini, e farete tutt'altro, che stimerete opportuno, per esser così mente, e volontà nostra precisa. Volendo, e decretando etc. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale. Questo dì 30 Marzo 1743.

Benedictus PP. XIV.

NUM. 22.

Chirografo di Benedetto XIV, con cui si ordina la somministrazione di Scudi Settemila in beneficio de' Fornari, e Vermicellari ec., da ripartirsi in proporzione del quantitativo, che dai medesimi si macinerà.

Monsig. Gio. Battista Mesmer Nostro Tesoriere Generale.

Essendoci stato rappresentato per parte dell'Università de' Fornari di questa Nostra Città di Roma, che dopo essere stati da Noi aggraziati con Chirografo segnato li 30 Marzo dell'Anno 1743 della somma di Scudi Settemila moneta delli denari della Nostra Camera da ripartirsi proporzionatamente tra essi Fornari, Vermicellari, e Ciambellari, ed altri sottoposti al peso della Contribuzione di giulj cinque per ogni Rubbio di Grano imposta dalla S. M. di Clemente XI Nostro Predecessore, sperando di ricevere un maggiore, e più notabil sollievo dai prezzi minori del Grano della futura raccolta del detto anno 1743, restassero delusi in simil loro speranza, poichè non meno per la tenuità del raccolto, che per le notissime contingenze siagli convenuto soffrire le compre de' Grani a prezzo assai maggiore, cioè

a Scudi Sette, e baj. 40 il Rubbio, che però ricorrendo al fonte della Nostra Paterna Clemenza, umilmente ci supplicavano, che in riguardo al grave peso dell'accennata Contribuzione sofferta, e che soffrono, tuttavia ci fossimo benignamente degnati di far loro una somministrazione simile a quella per l'anno 1742. Noi dunque sentito sopra di ciò non meno il vostro, che il parere di Monsig. Imperiali Prefetto dell'Annona, siamo condescesi a fargliene come appresso la grazia, e però col presente Nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore dell'altro come sopra da Noi segnato li 30 Marzo 1743, ed ogni altra cosa quantosivoglia necessaria d'esprimersi, di Nostro Motu proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà, dichiarando, che per la presente Somministrazione non sia, nè s'intenda fatto, nè irrogato in avvenire alcun minimo pregiudizio alla Nostra Camera intorno alla precitata Contribuzione, quale vogliamo, che resti sempre ferma, intatta, ed illesa, e che tanto la riferita antecedente, quanto la presente grazia non possino in futuro neppure allegarsi, nè addursi in esempio, e non altrimenti, ordiniamo a Voi, che allorquando conoscerete riesca più agevole alla Nostra Camera di fare lo sborso dell'infrascritta Somma, facciate dei denari della medesima Camera, da qualunque capo provenienti, depositarne, e passarne Scudi Settemila moneta in Credito, e a disposizione del predetto Monsig. Prefetto dell'Annona per doverli senza vostra cura distribuire alli Fornari, Vermicellari, Ciambellari, ed altri sottoposti al peso della detta Contribuzione proporzionatamente per la rata del Macinato da essi respettivamente fatto da Luglio a tutto Decembre 1745, quali Scudi Settemila intendiamo somministrargli per questa unica volta colla sudetta dichiarazione, e per parte di Nostra mera munificenza, facendogliene pura, perfetta, ed irrevocabil donazione, che dicesi fare tra vivi, ed in ogni altro miglior modo, ed in questa forma ne dirigerete li vostri ordini, e farete ciò che stimerete opportuno, per esser così la mente, e volontà Nostra precisa. Volendo ec.

Dato dal Quirinale questo dì 5 Maggio 1743.

Benedictus PP. XIV.

NUM. 23.

Chirografo di Clemente XIV, con cui si ordina la somministrazione di Scudi Trentunmila in beneficio de' Fornari, e Vermicellari ec., da ripartirsi secondo il quantitativo, che dai medesimi si macinerà.

Monsig. Pallotta Tesoriere Generale della Nostra Camera, e Monsig. de Vecchis Chierico Decano della Camera, e Prefetto dell'Annona.

Essendosi per parte dell'Università de' Fornari di questa Nostra Città di Roma fatto a Noi ricorso, e supplicato di accordarli qualche sovvenimento, e ristoro in compenso delle gravissime remissioni, e discapiti patiti nelle passate Stagioni a motivo delli rigorosi, ed esorbitanti prezzi de' Grani, ed insieme durante simili prezzi sospenderli per l'avvenire, e quelli durante l'esazione della Contribuzione Clementina di bajocchi trentacinque per rubbio impostagli dalla S. M. di Clemente XI

provisionalmente durante l'abbondanza de' Grani, ed il prezzo de' medesimi di Scudi sei fino alli Scudi cinque per Rubbio con suo Chirografo delli 2 Aprile 1719, ed essendosi da Noi a tal'effetto deputata una Congregazione particolare del Sig. Cardinal Camerlengo, di Voi Monsig. Tesoriere, di Monsig. Vincentini, Riminaldo de Vecchis Prefetto dell'Annona, Mastrozzi, e Commissario della Nostra Camera, e quella radunatasi il dì 4 Maggio del corrente Anno, e propostasi, e discussa l'istanza de' medesimi Fornari, fosse da detta Congregazione rescritto: *Quoad praetensa damna Anni Annonarii* 1768 *ad* 1769 *ad Dominum Praefectum Annonae, pro eorum verificatione, et liquidatione: et in reliquis* (per quello risguardava la sospensione della Contribuzione Clementina) *scribant Procuratores Fisci, et Annonae, et ad Eminentissimum Camerarium ad mentem*: e ripropostasi nella detta Congregazione il dì 19 Agosto passato, la medesima, non avendo possuto scrivere li Procuratori del Fisco, e dell'Annona, interloquisse soltanto, e procedesse alla liquidazione de' danni con riscrivere: *Quoad praetensa damna consulendum Sanctissimo pro subministratione juxta mentem pro omnibus damnis praeteritis usque ad totum Mensem Junii* 1773: *in reliquis* per quello risguarda la sospensione della Contribuzione Clementina persistesse *in decisis*, e la mente fu d'accordare, e somministrare a detti Fornari in compenso, e ristoro de' danni patiti la somma di Scudi trentamila, ed avendo Noi dopo avere udito, ed esaminato li giusti motivi di tale risoluzione, e quella pienamente approvata, e volendo, che si eseguisca; per tanto con il presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso l'intiero tenore della preinserta risoluzione, ed ogni, e qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria da esprimersi, di Nostro Motu proprio, certa scienza, e colla pienezza della Nostra suprema podestà approvando la risoluzione sopra espressa ordiniamo, ed ingiungiamo a Voi Monsig. Tesoriere, che delli denari della Nostra Camera facciate in più rate a vostro arbitrio depositare per l'effetto sudetto nel Banco dell'Annona la sudetta Somma di Scudi trentamila; E perchè li Fornari intanto possino prontamente godere di tale ristoro, e della Nostra Paterna munificenza, vogliamo, ed ordiniamo a Voi Monsig. Prefetto dell'Annona, che delli denari della Cassa della medesima Annona facciate per ora con vostri ordini pagare, e ripartire proporzionatamente alli detti Fornari la predetta Somma di Scudi trentamila sopra la rata del Macinato fatto da' medesimi, e da ciascuno di essi nella prossima passata Stagione dal pmo Luglio 1772 a tutto Giugno del corrente Anno 1773, ed in questa forma dirigerete gli ordini a favore di quelli, che in detta Stagione esercitavano l'Arte, e farete tutt'altro, che crederete necessario, ed opportuno, della qual somma di Scudi trentamila da pagarsi, e ripartirsi come sopra, ne facciamo ai medesimi Fornari per li sopraespressi motivi libero, e gratuito dono, e non altrimenti ec. per essere così mente, e volontà Nostra precisa, volendo, e decretando, che il presente Nostro Chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in Camera vaglia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, nè sentito Monsig. Commissario della Nostra Camera, ed altri, che vi avessero, o potessero avervi interesse; non ostante le Bolle di Pio IV Nostro Predecessore de Registrandis, la Costituzione di Paolo II, Paolo IV, e del detto Pio IV de Rebus Ecclesiae, et Camerae non alienandis, la regola della Nostra Cancellaria, e qualsisiano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, ed ogni altra cosa, che potesse fare in contrario, alle quali tutte espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale li Novembre 1773.

Clemens PP. XIV.

NUM. 24.

Chirografo di Pio VI, con il quale si comprendono nel pagamento del Dazio di giulj cinque a Rubbio indistintamente tutti i Fornari.

Monsignor Giuseppe Albani Chierico della R. Camera, e Prefetto della Nostra Annona.

Per supplire in qualche piccola parte all'enormi spese, alle quali in occasione della scarsissima raccolta dell'anno 1779 per le necessarie proviste de'Grani dovette soccombere la Cassa della Nostra Camera, ed Annona di Roma, già pur troppo depauperata per le passate Carestie. Vi fu da noi ordinato di trovar la maniera, onde ritrarre qualche maggior profitto dalla panizzazione di essi Grani, come sopra provisti, qual profitto fu da noi ottenuto coll'esiggere dall'Università de' Fornari *sotto alcune condizioni seco loro convenute circa il peso del Pane già da noi approvate, e che ora nuovamente approviamo*, prima uno Scudo a Rubbio sopra a tutti li Grani, che furono da essi spianati dal primo Gennaro 1780 fino a tutto il Mese di Giugno di detto Anno, e quindi Giulj cinque a Rubbio, come si esiggono anche presentemente *in correspettività della tolleranza nel peso del pane di una mezz'oncia per pagnotta tanto sulle pagnotte di pane bianco di oncie dieci, quanto sulle pagnotte di pane a bajocco di oncie otto*. Fin da quando si diede principio a questa nuova esazione, ci fu sempre sommamente a cuore di farla cessare più presto fosse possibile per non recare più lungamente al Pubblico questo benchè assai tenue aggravio, e di restituire le cose nel pristino sistema. *Ma poichè per le nuove calamitose circostanze della presente stagione con somma amarezza dell'animo nostro non ci è permesso di ridurre ad effetto questa benefica nostra intenzione, anzi per ovviare almeno in qualche piccola parte ai nuovi discapiti, ai quali si anderà incontro per le occorrenti proviste de' Grani, ci converrà far continuare la stessa esazione di Giulj cinque per Rubbio, come vi ordiniamo fino a nuovo nostro ordine*. Quindi è che riflettendo noi quanto sia cosa ingiusta, che mentre li Forni Camerali sono soggetti a questa nuova prestazione, gli altri Forni non Camerali, o publici, o particolari, ne siano esenti, da che ne risulta, che i medesimi prevalendosi della stessa, ed anche maggior tolleranza di quella, che si permette ai Fornari Camerali senza pagare in corrispondenza la mentovata prestazione di Giulj cinque vengono a fare un lucro esorbitante nella panizzazione, ovvero che non essendo soggetti a questa prestazione possono fare il pane a minor prezzo, e di maggior peso di quello, che si faccia ne' Forni Camerali, ed in questa maniera vengono a diminuire il concorso del Popolo, ed in conseguenza lo spaccio ai medesimi Forni Camerali, e vedendo altresì, che fin dall'anno 1764 sulla scorta di queste medesime riflessioni, e per essersi considerata la disuguaglianza delle imposizioni come una cosa contraria al buon ordine, anche per la facilità maggiore, che con tale disuguaglianza si commettono delle frodi in pregiudizio delle nostre Casse Camerali, dal Nostro Predecessore Clemente XIII con sua Cedola di Motu proprio segnata in data dei 30 Agosto 1764, sentito il parere di una Congregazione di Reverendissimi Cardinali, e Prelati, fu resa uguale a tutti indistintamente la Gabella del Macinato

ad uso di Fornari bajoccanti nella somma di Giulj tredici, e baj. otto per Rubbio, e riflettendo finalmente essere cosa troppo ragionevole, che come le gravissime spese, che subisce l'Annona per le proviste de' Grani ridondano in commune vantaggio, così tutti debbano concorrere alle medesime. Pertanto col presente Nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso l'intiero tenore delle condizioni come sopra fatte coll'Università de' Fornari; delle approvazioni da Noi date, del Motu proprio in seguito della risoluzione della citata Congregazione particolare emanata come sopra il dì 30 Agosto 1764, delle Imposizioni come sopra fatte, ed accresciute, ed ogni, e qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria di esprimersi, e degna d'individua menzione, di Nostro Motu proprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra Apostolica Potestà ordiniamo, e commandiamo, e vogliamo, che non solo i Fornari Camerali, ma anche qualsivoglia altre persone sì Laiche, che Ecclesiastiche di qualunque grado, dignità, e preeminenza macineranno, e faranno macinare grano, benchè fossero Capitoli di Chiese Patriarcali, e Collegiate, Luoghi Pii, Collegj, Case Religiose, Monasterj, Conservatorj, Vermicellari, Pasticcieri, Maccaronari, ed altre Persone qualsisiano, ancorchè pretendessero di godere di qualunque privilegio, ed esenzioni concesse loro da' Nostri Predecessori, e delle quali occorresse fare speciale, ed individua menzione (esclusi unicamente i Casarecci per solo uso proprio, il Macinato de' quali dovrà regolarsi secondo ciò, che si prescrive nell'Editto emanato li 11 Ottobre 1770) debbano, e siano tenuti pagare in Cassa dell'Annona giulj cinque per ogni Rubbio di Grano, che macineranno, quali applichiamo, e concediamo in beneficio della Cassa della Nostra Annona, e vogliamo, che debbano seguitarsi ad esigere a Nostro beneplacito, e sino a tanto che continuerà a farsi l'esazione medesima dai Fornari Camerali, ed a tal' effetto ordiniamo, e commandiamo agli Officiali, e Ministri della Nostra Dogana del Macinato di non permettere, che si macini veruna quantità di Grano (esclusi i Casarecci come sopra) se non costerà ad essi, che chiunque vorrà macinare abbia oltre li pesi soliti, e consueti, pagati in Cassa dell'Annona i suddetti giulj cinque per Rubbio, incaricando Voi per la pronta, e piena esenzione di questa Nostra volontà, e dandovi a questo effetto tutte le facoltà necessarie, ed opportune anche di fare Editti, quando il bisogno lo richieda, e di prendere qualunque altro necessario, ed opportuno provvedimento a vostro arbitrio, per essere tale la mente, e volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che il presente Chirografo vaglia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa mai opporre di sorrezione ec., e che così, e non altrimenti ec., debba sempre nelle cose premesse giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da Voi, dal Cardinal Pro-Tesoriere ec. dalla Nostra Camera ec. Ruota ec. togliendo loro la facoltà di giudicare, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi d'adesso nullo tutto ciò, che scientemente, ed ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè vi siano stati citati, chiamati, e sentiti Monsig. Commissario della Nostra Camera, i Possessori, e Padroni degli altri Forni non Camerali, e Luoghi Pii, e qualsivogliano Costituzioni de' Pontefici Nostri Predecessori emanate per qualunque titolo, e causa anche onerosa, e concesse a favore di qualsivogliano Persone, Capitoli, e Luoghi Pii, e delle quali occorresse fare espressa menzione, la Regola della Nostra Cancellaria de jure quaeto non tollendo, e qualsisiano altre Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Usi, Stili, Consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, per questa volta

sola, ed all'effetto premesso specialmente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal Palazzo Nostro Apostolico Quirinale. Questo dì 29 Agosto 1781.

Pius PP. VI.

NUM. 25.

Editto del Cardinale Camerlengo sopra la destinazione dei Forni a bajocco, e dei Forni liberi della Città di Roma.

Carlo per la divina misericordia Vescovo di Porto, e S. Rufina, Cardinale di S. Marco, della S. R. C. Camerlengo.

Conoscendo la Santità di Nostro Signore quanto sia necessario il prendere un qualche provedimento per riparare almeno in parte agli enormi discapiti sofferti, e che tutt'ora va a soffrire la Cassa dell'Annona per le reiterate penuriose stagioni, colle quali è piaciuto al Signore Iddio di affliggerci, come ancora per dare un qualche sollievo alle Arti dell'Agricoltura, e de' Fornari già pur troppo decadute per lo stesso motivo, non prima si è indotto il pietoso Animo suo a prendere alcuna determinazione su tal materia di quello che siasi accertato, che il provedimento da prendersi non solo non debba essere di alcun aggravio al Publico, ma anzi debba riuscire ad ogni Ceto di Persone di una vera, e stabile utilità.

In esecuzione pertanto degli ordini datici dalla Santità Sua, e di suo Chirografo segnato sotto il dì 2 del corrente Mese, e coll'autorità del Nostro Uffizio di Camerlengato, ordiniamo, e commandiamo, che nei Forni descritti a piè del presente Editto debba continuamente spacciarsi, e vendersi il Pane a bajocco del suo giusto peso, e della qualità, e perfezione solita pratticarsi, e affinchè i Fornari d'essi Forni siano interamente addetti al servizio del Popolo nella fabricazione del Pane a bajocco, si proibisce espressamente ai medesimi Fornari di fare alcuna altra sorta di Pane, fuorchè quello di Pane a bajocco, ed il solito Pane a peso, vietandosi per ciò in detti Forni di Pane a bajocco oltre ogni sorte di Pane bianco, anche ogni sorte di Pane voluttuoso benchè dell'istessa Pasta del Pane a bajocco, come sarebbero Pizze, Maritozzi, Pangialli, Cappelletti, ed altro qualunque lavoro di Pane alla Francese, alla Bolognese, il Pane biscotto, ed ogni altra sorta di Pane, che non sia della pasta, peso, forma, e qualità del Pane a bajocco solito vendersi nella Città di Roma, escluso anche il Pane a bajocco attaccato, e come dicesi Pane Rosso, dovendosi in essi Forni fabricare soltanto il Pane tondo a bajocco conforme all'uso di questa Città di Roma. E quanto alle Pagnotte di mezzo bajocco, si permettono ancor queste per maggior comodo del Publico, ma senza alcuna tolleranza sul peso, e purchè a differenza delle Pagnotte di un bajocco siano queste attaccate insieme, e non già staccate, e tonde a guisa di Pane voluttuoso. E mancando i Fornari in qualunque delle sudette cose, oltre la perdita del Pane incorreranno nella pena di Scudi Cinquanta per ogni volta.

In tutti gli ali altri Forni poi non notati a piè del presente Editto sarà lecito di fabricare, vendere, e spacciare qualunque sorte di Pane bianco, a bajocco, a peso, casareccio, e tutte le sorti di Pane voluttuoso proibito di sopra, come appunto Pan Francese, Pane alla Bolognese, Cappelletti, Pizze, Maritozzi, Pangialli, Pane con Sale, con Anisi, con Olio, con uve passe, biscotto, e qualunque al-

tra sorte di Pane parerà, e piacerà ai Fornari di voler fabricare, e potrà essere di gradimento del Publico, senza prefissione alcuna nè di peso, nè di prezzo, purchè il Pane da spacciarsi sia di buona qualità, e non nocivo alla salute umana, su di che si useranno sempre da Monsignor Prefetto dell'Annona le più rigorose ispezioni, e qualunque più leggiera mancanza in questo genere sarà punita rigorosissimamente con pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio dello stesso Monsignor Prefetto.

Ad oggetto poi che il Popolo possa con maggior commodo provedersi di qualunque specie di Pane li piacerà, si continueranno a tenere, anzi si aumenteranno li spacci del Pane di tutte le sorti, con permettere, conforme noi nuovamente permettiamo, a tutti gli Artebianca, Orzaroli, Vermicellari, e Maccaronari (a quelli però che avranno non solo la Patente, ma il vero, ed attuale esercizio di tali Arti) di spacciare privativamente, come altresì agli Osti, e Bettolieri di ritenere il Pane a bajocco colle debite licenze di Monsignor Prefetto dell'Annona, le quali, annullando qualunque precedente licenza, dovranno ora tutte rinuovarsi, e si concederanno gratis con proibizione espressa ai Fornari di Pane a bajocco di poter dare ai Spacciatori, Osti, e Bettolieri, di poter pretendere, e ricevere agio di alcuna sorta sopra il Pane a bajocco, che prenderanno a spacciare sotto pena di Scudi Venticinque per ciascheduno per ogni volta, da applicarsi all'Accusatore, e se l'Accusatore fosse uno de' Contraenti, questi in tal caso resterà assoluto per la parte sua da ogni pena, e conseguirà quella, che si pagherà dall'altro Contraente.

Il Pane poi dei Forni liberi potrà spacciarsi, e respettivamente ritenersi non solo da' sudetti Artebianca, Vermicellari, Maccaronari, e Orzaroli senza alcuna licenza, ma anche da qualunque altra Persona, ed in qualunque altro luogo, riportatane però la licenza in iscritto da Monsignor Prefetto dell'Annona, sotto pena in caso contrario della perdita del Pane, e di Scudi Venticinque per la prima volta, ed in caso di reincidenza sotto pene anche corporali ad arbitrio di Monsignor Prefetto dell'Annona.

Parimenti si dichiara, che la disposizione del presente Editto non comprende altro che i Forni della Città di Roma, e non mai quelli dell'Agro Romano, e del distretto di Roma, per li quali dovrà restar fermo quanto è stato disposto ne' precedenti Editti, e segnatamente in quello del dì 18 Febbraro del corrente Anno 1782.

Si ordina poi a tutti i Fornari della Città di Roma di dover sempre da quì avanti ne' loro Forni tenere affisso un esemplare del presente Editto, affinchè non meno essi, che il Pubblico abbiano sempre quanto quì viene disposto a commune beneficio, e vantaggio.

Per ultimo si fa noto al Publico, che questo nuovo regolamento avrà il suo principio dal dì 23 del corrente mese.

Volendo, e decretando, che il presente Editto affisso ne' luoghi soliti, e consueti, obblighi, ed astringa ognuno, come se gli fosse stato personalmente presentato, ed intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 16 Settembre 1782.

Carlo Cardinal Rezzonico Camerlengo.

G. Albani Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona.

Giuseppe Miselli Commissario Generale della R. C. A.

Silvestro Mariotti Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

NUM. 26.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, in cui si prescrive un nuovo Sistema Annonario, e di libero Commercio in materia di Grani.

1 *Ragioni, che hanno indotto Sua Santità a prescrivere il presente nuovo sistema di libero commercio in materia de' grani.*

2 *Abolizione delle leggi, che obbligavano gli Agricoltori a vendere i loro grani all' Annona di Roma, e libertà ai medesimi accordata di esitarlo dove loro piaccia, purchè non li trasportino fuori di Stato.*

3 *Estensione della libertà stessa anche al prezzo de' grani.*

4 *Per l'oggetto di avere regolamente la notizia dei prezzi, tutti li grani, come altresì i granturchi, e farine, che verranno in Roma, dovranno trasportarsi nei due pubblici Mercati di Campo di Fiore, e di Ripa grande, con obbligo a' Venditori di esibire esatta assegna dei contratti effettuati.*

5 *Nei suddetti due Mercati sarà permesso a chiunque affacciarsi per comprare.*

6 *Proibizione ai Governatori, e Giusdicenti di opporsi al Transito, che per le rispettive loro giurisdizioni facessero li grani, ed altre granaglie dirette a Roma.*

7 *Comodo dei pubblici Magazzeni da accordarsi gratis agl' Introduttori de' grani, quando loro piaccia.*

8 *Premio di paoli sei per ciascun Rubbio di Grano, che verrà introdotto in Roma a tutto il giorno 31 del Mese di Decembre 1800.*

9 *La medesima libertà tanto in ordine alla Contrattazione, che al prezzo, si estende anche ai grani, e granaglie di estera provenienza. Cautele per impedire, che una tal estensione non si porti ad abuso.*

10 *La libertà accordata relativamente ai prezzi de' Grani non s'intende estesa eziandio alla vendita del Pane, la quale sarà soggetta alle Tariffe, che verranno pubblicate in corrispondenza dei prezzi de' grani.*

11 *Vistose gratificazioni accordate ai Fornari, che fabbricheranno le qualità di Pane, che si consumano dalla Classe più bisognosa, e per cui tali qualità non verranno a pagarsi a stretto rigore del costo de' grani.*

12 *Provvedimento, perchè le Persone agiate concorrano in qualche parte ad abilitare l'Erario, onde possa sostenere il peso delle indicate gratificazioni dirette a maggior sollievo del Popolo.*

13 *In compenso della vendita privativa del Pane, di cui si continua a lasciare in possesso li Fornari, s'ingiunge ai medesimi l'obbligo di tener sempre, e regolarmente la provista del grano per due mesi.*

14 *Li Fornari stessi saranno obbligati di tenere i loro spacci sempre provveduti di Pane, e specialmente di quello delle indicate qualità dirette al consumo della Classe più bisognosa.*

15 *Per maggior comodo del Popolo si permette, che anche li Fornari di Pane bianco possano fabbricare, e vendere una qualità di Pane inferiore.*

16 *Anche il Pane così detto a bajocco goderà di una qualche gratificazione, per cui esso pure non verrà a pagarsi a stretto rigore del costo de' grani.*

17 *Soppressione dell' Università de' Fornari.*

18 *Pene stabilite nei casi d'inosservanza.*
19 *Applicazione delle pene stesse.*
20 *L'esecuzione della presente nuova legge Annonaria si commette ad una particolare Deputazione.*
21 *Alla Deputazione medesima apparterrà ancora la decisione delle Liti.*
22 *Nella decisione delle Controversie concernenti li Contratti la Deputazione stessa dovrà attenersi strettamente alla lettera dei Contratti medesimi.*
23 *Deroga a qualunque legge contraria alle disposizioni della presente Cedola di Moto proprio.*
24 *Abolizione di tutti i processi, ed inquisizioni ancora pendenti contro li trasgressori de' Regolamenti Annonarj, che si sopprimono colla presente legge.*
25 *Nuova beneficenza di Sua Santità a favore dei Riproduttori, e Commercianti.*
26 *Ordine per la pubblicazione della presente nuova legge Annonaria.*
27 *Clausule derogatorie.*

Pius PP. VII. Motu proprio

1. Le note sciagure, alle quali è stata sottoposta questa nostra Capitale, se sono state fatali a tutti i rami della pubblica Amministrazione, hanno avuto in particolare la più funesta influenza sul primario, ed importantissimo oggetto della pubblica sussistenza, poichè cessato il concorso degli Uomini soliti ad accudire alla Coltivazione, diminuiti nel modo il più sensibile per le straordinarie consumazioni, e per li trasporti di guerra, gli animali in addietro impiegati al lavoro, e in fine scoraggiti gli Agricoltori dalla perdita delle proprie sostanze, e per conseguenza de' mezzi, onde continuare nell'esercizio della loro utile industria, si è notabilmente diminuita la Coltura delle circonvicine Campagne, le quali pel loro stato particolare di spopolazione, hanno sempre richiesti sforzi, e spese non ordinarie per lavorarsi, e che pur troppo sono state sempre assai poco coltivate. Li benefici soccorsi prestati a larga mano dalla Maestà del Re delle due Sicilie hanno molto contribuito a fare, che questa funesta conseguenza delle indicate sciagure si rendesse alquanto meno sensibile agli Abitanti di questa stessa nostra Capitale, li quali senza gli enunciati soccorsi avrebbero potuto difficilmente continuare a sussistere. E Noi appena restituiti a questa Nostra Sede, ci siamo avanti ogni altro oggetto occupati di recare agli Abitanti di questa Nostra Capitale, e sopratutto alla Classe la più indigente il maggior possibile sollievo in ordine al riferito interessantissimo oggetto della pubblica sussistenza. Ma la estrema scarsezza della prossima passata raccolta occasionata dalla non più intesa scarsezza dell' ultima Semente, e dalla straordinaria inclemenza della Stagione, non solo non ci ha permesso di secondare le nostre benefiche viste dirette al predetto maggior possibile sollievo della Classe la più bisognosa, ma inoltre ha notabilmente angustiato il Paterno Nostro Cuore sul timore della prossima assoluta mancanza del genere onninamente necessario all'anzidetto oggetto del pubblico sostentamento. In una così infelice situazione Noi vedemmo, che due soli mezzi potevano esservi per assicurare lo sfamo di questa nostra Capitale per il lungo spazio delli dieci mesi, che ancora rimangono alla futura raccolta, cioè o di continuare come in passato a fare le occorrenti provviste per conto dell'Annona, ovvero di lasciare che il Grano venga trasportato alla Capitale medesima per Commercio, come accade di tutti gli altri generi, che vi si recano in copia, ogni volta che si scorge esservene il bisogno, e per conseguenza la sicurezza dell'esito. E siccome il vuoto grande, in

cui attese le stesse passate infelicissime circostanze si ritrovano tutte le pubbliche Casse, non ci poteva in alcun modo permettere di abbracciare il primo degl'indicati due espedienti, trovammo essere assolutamente indispensabile di ricorrere all'altra. Nel medesimo tempo però non potemmo non considerare, che questo stesso provvedimento, sebbene di sua natura efficacissimo, sarebbe riuscito del tutto infruttuoso, se abolendo li vincolanti regolamenti dell'antica tuttora vigente Legislazione Annonaria, non s'introducesse quella libertà nella Contrattazione, e nel prezzo dei Grani, che sola può animare li Possidenti di un tal genere, e soprattutto gli esteri Commercianti a recarne in copia, e nella quantità, che si richiede al bisogno, con prescrivere contemporaneamente, che il saggio, o peso del Pane dovesse regolarsi, e variare a seconda, ed in proporzione delle variazioni del costo dei Grani, conforme appunto si prattica in quasi tutti gli altri Stati d'Italia, dove già da molto tempo è stato introdotto con felice successo il medesimo sistema di libero Commercio in materia de'Grani. E d'altra parte questa variazione del prezzo, o peso del Pane in proporzione dei diversi cambiamenti dei prezzi dei Grani vedemmo, che non sarebbe stata una novità neppure in questa stessa Nostra Capitale, poichè è stata questa espressamente prescritta da Paolo V Nostro Predecessore di felice ricordazione con Cedola di Moto proprio delli 4 Novembre 1606, unitamente alla quale volle, che si pubblicasse una tariffa per servire di norma, come di fatto per molto tempo ha servito, per regolare la fissazione dei diversi Saggi del Pane in corrispondenza dei differenti prezzi del Grano. Aggiungasi che questa stessa variabilità del prezzo, o peso del Pane sarebbe stata indispensabile ancora nel caso, che non si fosse adottato l'indicato sistema di libertà di Commercio de'Grani, giacchè non essendo assolutamente il Nostro Erario in grado di soggiacere ad immense perdite, come per lo passato, per mantenere il prezzo del Pane al di sotto di quello de'Grani, in qualunque caso saremmo stati costretti ad ordinare, che il Grano si spianasse a Tariffa, che è quanto dire in proporzione esatta del suo costo. E tanto più poi ci persuademmo di adottare il divisato Sistema di libero Commercio in materia de'Grani, in quanto che riflettemmo essere esso il solo mezzo, ed espediente veramente efficace per animare li Riproduttori ad ampliare la coltura, sopratutto nello stato di depauperazione, e di scoraggimento, in cui al presente essi si trovano per le perdite sofferte in seguito delle passate infelicissime vicende; e perciò vedemmo, che al vantaggio di sopra esposto di provvedere nel momento presente allo sfamo di questa Nostra Capitale avrebbe questo provvedimento del libro Commercio prodotto l'altro egualmente valutabile di meglio assicurare sopra questo interessantissimo ogetto la sua sorte in avvenire, con produrre costantemente quell'abbondanza, che sola può essere la stabile sorgente della moderazione dei prezzi. Pertanto dopo il più maturo esame, e sentito ancora il savio parere di diversi Revmi Cardinali, non meno che di alcuni Prelati, e di altri esperimentati Soggetti, nel tempo che non trascuriamo con tutti i possibili sforzi di occuparci almeno in parte di qualche provista estera per sempre più assicurare l'esistenza del genere, ed una onesta moderazione dei prezzi, in virtù della presente Nostra Cedola, nella quale vogliamo, che si abbia per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di tutti li Chirografi, Brevi, Costituzioni, Bandi, ed Editti relativi all'antico Sistema Annonario di questa Nostra Capitale, e adjacenti Provincie conosciute sotto il nome di Annonarie, come pure di ogni altra cosa in qualunque modo necessaria ad esprimersi, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana Autorità aboliamo, e sopprimiamo tutti li vincoli, che al libero *interno* Commercio de'Grani, Granturchi, Farine, Marzatelli, o

altra qualunque specie di Granaglie si ritrovavano prescritti nel riferito antico Sistema Annonario, *con le modificazioni però, provvedimenti, e cautele quì sotto descritte*.

2. E primieramente intendiamo, e vogliamo, che immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, niun Proprietario, Affittuario, o altro Coltivatore tanto dei Terreni dell'Agro Romano, quanto delle Provincie Suburbane, conosciute sotto il nome di Annonarie, possa mai in alcun caso, nè per alcuna ragione, e sotto qualunque pretesto, o colore essere astretto a trasportare, e a vendere in questa Nostra Capitale in niuna benchè minima quantità Grani, Formentoni, Farine, Marzatelli, e generalmente ogni altra specie di Granaglie, ma che goda di un'ampla, e amplissima facoltà di contrattare, vendere, e trasportare tutti, e singoli detti generi dove più gli piaccia, *purchè per altro non si estraggano, e si trasportino fuori Stato*: su di che vogliamo, che continuino ad essere nel loro pieno vigore le attuali proibizioni, e le leggi della Tratta, circa le quali per altro ci riserviamo di dare in breve nuovi utili provvedimenti, modificando le leggi stesse in maniera più analoga al sistema della maggior possibile libertà di Commercio, ed all'incremento, e sollievo de'Riproduttori.

3. E unitamente alla ecunciata indefinita libertà nelle contrattazioni del Grano, Granturco, Farine, ed altri simili generi, vogliamo eziandio, che abbia luogo quella del prezzo, e per modo, che trasportandosi detti generi in questa Nostra Capitale, e non trovandosi dai respettivi Proprietarj, e Condottieri il loro conto ad esitarli, non possa farsi a'medesimi alcuna violenza, ma sia in piena loro libertà il riestrarli per trasportarli ove meglio loro piaccia, sempre che per altro, come sopra, *non si estraggano fuori Stato*; E questa stessa indefinita libertà di prezzo dovrà pienamente avere il suo effetto eziandio per quei Contratti, che occorressero farsi dai Ministri del Principato per la rinuovazione della scorta, diretta ad una maggior sicurezza dello sfamo di questa stessa Nostra Capitale, e di più senza che all' occasione di tali proviste possano li Ministri stessi incaricati di farle, pretendere alcuna prelazione, dovendo anch'essi in tali acquisiti regolarsi intieramente come tutti gli altri particolari Compratori.

4. Richiedendo però il buon ordine, e i provedimenti, i quali si esporranno in appresso, che la Deputazione, che sarà incaricata della direzione degli affari Annonarj sia regolarmente informata de'prezzi, a cui di mano in mano si contratteranno li Grani, e Granturchi, li quali verranno recati in questa Dominante per servire alla pubblica consumazione, perciò tanto il Grano, che il Granturco, e Farina, che verrà in Roma per oggetto di vendita, dovrà onninamente trasportarsi, e contrattarsi, o nei soliti giornalieri Mercati di Campo di Fiore, ovvero negli altri, che per un maggior comodo degli Introduttori permettiamo, che si tengano parimente ogni giorno a Ripa grande, nella Piazza situata avanti la Dogana; e a tale effetto sarà tenuto il Venditore dentro le 24 ore sotto le pene da comminarsi più sotto all'Articolo 18 di esibire nota, ed assegna esatta degl'indicati Contratti, sì in ordine alla quantità, come al prezzo, al Governatore della *Rubbiatella* per li Contratti fatti nel primo degli anzidetti due pubblici Mercati, ed al Governatore della Dogana di Ripa per li secondi; qual nota, ed assegna per altro vogliamo, che si riceva gratis, non dovendo in tale incontro soggiacere li Contraenti ad alcun più picciolo pagamento fuori di quello, a cui anche in passato fossero essi stati tenuti per conto del così detto dazio della *Rubbiatella*, su di che colla presente nuova Legge Annonaria non intendiamo di fare alcuna innovazione.

5. E nei predetti due giornalieri Mercati poi vogliamo, che sia permesso in-

distintamente a qualunque persona affacciarsi per fare acquisto di Grano, o di Granturco, e Farine, togliendo a tale effetto, ed annullando la proibizione, che in forza degli antichi regolamenti Annonarj, avevano li Fornari, Vermicellari, e Ciambellari, o che potesse avere qualunque altra persona.

6. Sebbene poi attesa questa indefinita Libertà, che tanto in ordine alle Contrattazioni, quanto sul punto del prezzo colla presente Nostra Cedola di Moto proprio intendiamo benignamente accordare al Commercio de'Grani, Granturchi, ed altri simili Generi, e la quale, come ognuno ben vede, cotanto migliora la condizione, e l'interesse de'Riproduttori, e de'Trafficanti, sia sperabile, ch'eglino non lasceranno di corrispondere alle benefiche viste, dalle quali siamo stati animati in accordare una tale Libertà, con trasportare a tale effetto in copia grande li generi stessi per il consumo della Dominante: nulladimeno per animarli maggiormente ad un sì fatto trasporto vogliamo, che immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio restino tolti tutti gl'impedimenti, che in vigore di particolari Leggi, o Regolamenti veglianti ne'diversi Luoghi de' Nostri Dominj potessero essi incontrare, proibendo a tal' effetto ai Governatori, Giusdicenti, ed altri Magistrati Locali di opporsi, ed impedire sotto qualsisia pretesto il Transito, che li Grani, Formentoni, Farine, Marzatelli, ed altra qualsivoglia specie di Granaglie dovessero fare in avvenire nei Luoghi soggetti alle respettive loro giurisdizioni ad oggetto di dirigersi a questa Nostra Dominante.

7. Per un ulteriore incoraggimento agl' Introduttori de' Generi stessi, dichiariamo inoltre, che ed ora, ed in appresso si accorderà loro gratuitamente, quando lo richiedano, il commodo di ritenere, e conservare il Grano, Granturco, od altre simili Granaglie, tanto ne' pubblici Granari di Termini, come in quelli situati a Ripa grande, ben inteso però, che rimanga a carico de' Proprietarj de' Generi stessi la loro conservazione, e custodia, e purchè inoltre non tengano vuoto l'ottenuto Magazzeno per più lungo spazio di tre Mesi, nel qual caso potrà esso essere da altri impetrato.

8. Ed anzi, affinchè nelle attuali angustie, e luttuose circostanze di straordinario bisogno li Riproduttori, e Trafficanti vengano maggiormente animati a contribuire all' abbondanza di questa nostra Capitale dichiariamo, che a tutte le quantità di Grano, le quali verranno introdotte in questa stessa Nostra Capitale a tutto il dì 31 del venturo Mese di Dicembre, si accorderà la gratificazione *di paoli sei* per ciascun Rubbio, bene inteso però, che la gratificazione stessa debba restituirsi nel caso, che attesa la generale libertà di Contrattazione, e di Commercio, come sopra da Noi benignamente accordata, piacesse ai respettivi Proprietarj di riestrarlo dalle Porte.

9. E questa stessa amplissima libertà di Commercio, sì rapporto alle Contrattazioni, come in ordine al Prezzo, di cui goderanno li Grani, Granturchi, ed altre Granaglie nate, e cresciute nei nostri Dominj, intendiamo, che sia accordata, e competa eziandio ai Grani, Granturchi, ed alle altre Granaglie di estera provenienza, che per speculazione di Commercio in appresso s'introducessero nello Stato, ed alle quali ancora per conseguenza dovrà essere pienamente permessa la riestrazione, nel caso, che dai Compratori non si convenisse del prezzo, o che per altra qualsivoglia ragione piacesse ai rispettivi Proprietarj, o Condottieri di riportarli fuori Stato, e ciò sebbene si trovassero già ammagazzenati. Affine però di evitare le collusioni, le quali in questo caso potrebbero commettersi in pregiudizio dell' interno consumo, per prevenire il pericolo, che sotto il pretesto di riestrazione di Grani, e di altre Granaglie *non si estraggano li somiglianti Generi Nostrali, li*

quali, come sopra, dovranno continuare a restar sottoposti alle Leggi della Tratta, intendiamo, che non competerà un tal privilegio di libera riestrazione, se non che ai Grani, Granturchi, ed altre estere Granaglie, le quali, o si scaricheranno nel Porto Franco di Civitavecchia, o che s'introdurranno per qualche altro punto del Nostro Littorale Pontificio nel Mediterraneo, ed anche del Confine di Terra delle Provincie Suburbane, purchè peraltro in ambedue questi ultimi casi entrino per un Luogo, in cui sia situata qualche Dogana Camerale, e si rassegnino alla medesima nel punto stesso dell' ingresso, con pratticare altresì tutte le altre cautele, che in tali circostanze si prescrivono dal vegliante generale Regolamento di Finanza; ed inoltre purchè gl' indicati Generi di estera provenienza, entrati, come sopra, nello Stato, non siano già stati acquistati per l'interno consumo, e che, anche continuando ad essere invenduti, non sieno stati framischiati, e confusi coi somiglianti Generi Nostrali in modo da non potersene distinguere, e giustificare chiaramente l' identità.

10. Sebbene poi l'uniformità del Sistema, e la felice esperienza degli altri Dominj sembrassero suggerire, che la libertà potesse estendersi eziandio alla vendita del Pane, nulladimeno per un maggior riguardo agl' interessi de' Consumatori, e sopratutto della Classe la più bisognosa del Popolo, vogliamo che la vendita di qualsivoglia specie di pane, non escluso quello di lusso, ossia bianco (che dovrà fabricarsi secondo l'antica bontà) debba rimanere nella dipendenza della Legge; e a tale effetto dalla Deputazione, a cui come più sotto all' Articolo 20 verrà commessa la esecuzione della presente nuova Legge Annonaria, dovrà nella sera di ciascuna Domenica pubblicarsi in Stampa il *Calmiere, o Tariffa de' prezzi*, e respettivamente de' pesi di tutte le specie particolari di Pane da desumersi da' prezzi del Grano, che si saranno fatti nel corso della Settimana negli enunciati due pubblici Mercati di Campo di Fiore, e di Ripa grande, e in ogn' altro genere di compre. Un tal *Calmiere*, o *Tariffa* dovrà servire di norma alla panizzazione della Settimana appresso, e precisamente dalla mattina del Lunedì a tutta la sera della Domenica seguente, restando proibito durante un tal tempo ai Fornari sotto le pene, che verranno parimenti più sotto comminate all' Articolo 18, di fabbricare, e vendere Pane ad un saggio, o peso inferiore di quello prescritto nel riferito settimanale *Calmiere*, o sia *Tariffa*, la quale per conseguenza sotto le stesse Pene da comminarsi come sotto, dovrà sempre tenersi esposta alla pubblica vista dagli indicati Fornari, non meno che da tutti gli altri Spacciatori.

11. Nell' attivazione però di questo nuovo Sistema di libero Commercio, malgrado le attuali infelicissime circostanze di non più inteso scarisissimo raccolto, desiderando Noi che la Classe più indigente del Popolo possa risentire un qualche sollievo col non essere obbligata a pagare il Pane in corrispondenza esatta dei prezzi alti del Grano, come richiederebbe la necessità, e la giustizia, e per rendere adempite queste nostre benefiche intenzioni, sottoponendoci di buon grado a tutti quei sacrifizj, che in qualche modo si rendono compatibili colla presente infelicissima situazione del Pontificio Nostro Erario, siamo venuti nella benigna determinazione di accordare a tutto il giorno 31 Dicembre venturo (riserbandoci anche di continuare a farlo in appresso se dureranno le stesse circostanze dell' altezza de' prezzi del Grano) una vistosa gratificazione ai Fornari, che in questa Capitale fabbricheranno, e spaccieranno quelle qualità di pane, che s' indicheranno più sotto, e che servono allo sfamo della Classe più bisognosa del Popolo, ordinando Noi, che una tale gratificazione, comecchè diretta unicamente al vantaggio, e sollievo del Popolo, debba onninamente calcolarsi in aumento del peso, che in cor-

rispondenza dei prezzi del Grano dovrebbero avere le dette qualità di pane inservienti alla Classe più bisognosa, con il qual provedimento in favore della Classe medesima verrà a spianarsi il Grano in ragione di quasi cinque Scudi meno per Rubbio, ossia al disotto del prezzo, che il Grano stesso si pagherà dalle persone agiate, che consumeranno il Pane di lusso, ossia il Pane bianco. Per determinare la sopraccennata gratificazione, che accordiamo ai Fornari, ordiniamo che tutte le volte che durante il riferito spazio di tempo, dai Contratti settimanali dei più volte nominati due pubblici Mercati di Campo di Fiore, e Ripa grande, ed anche da ogni altro genere di compra da restringersi, e ragguagliarsi come sopra in ciascuna Domenica, risulterà che il prezzo medio de' Grani giunga agli Scudi quattordici di moneta erosa per ciascun Rubbio, dal Pontificio Nostro Erario si accorderanno per tutta la Settimana appresso *Scudi tre e mezzo* pure di moneta erosa a titolo di gratificazione ai Fornari per ogni settecento trenta libbre di Pane della qualità di metà Grano, e metà Formentone, che nel corso della Settimana medesima avranno essi fabricato, e spacciato; e così pure *Scudi due e mezzo* a titolo parimenti di gratificazione come sopra per ogni settecento trenta libbre di Pane ordinario conosciuto finora sotto il nome *di Pane a peso*. Se il prezzo medio de'Grani si rilevasse inferiore agl'indicati Scudi quattordici, ma non minore di Scudi tredici, e mezzo, in tal caso la gratificazione dovrebbe essere soltanto di *Scudi tre*, e rispettivamente di *Scudi due*, e così andare di mano in mano diminuendosi di un mezzo Scudo sino alla sua totale cessazione, a misura, che di un mezzo Scudo andasse altresì scemando il riferito prezzo medio de'Grani, derivante come sopra dalle vendite seguite negli anzidetti due pubblici Mercati, e da ogni altro genere di Compre. Per prevenire però le Collusioni, che potrebbero commettersi all'occasione di queste nostre Sovrane Largizioni, ed acciocchè possiamo bene assicurarci, che servano effettivamente al sollievo del Popolo, vogliamo, e comandiamo, che niun Fornaro possa conseguire la gratificazione, se prima avanti alla Deputazione da incaricarsi della esecuzione della presente nuova Legge Annonaria, non meno che al Nostro Tesorierato, non avrà egli giustificato nel modo il più conveniente, e precisamente collo identifico genere di prove, che verrà prescritto col mezzo di particolare Istruzione, l'effettiva fabricazione del preciso quantitativo di pane, su di cui verrà richiesta la gratificazione medesima.

12. E perchè nello Stato di depauperamento, in cui attese la passate infelicissime vicende sono presentemente, e continueranno pur troppo ad essere ancora per qualche tempo tutte le pubbliche Casse, possa il Pontificio Nostro Erario ritrovare nella Classe de' Ricchi, e delle Persone agiate un qualche compenso alla indicata Largizione promessa nel precedente Articolo, e all'altre consimili, le quali in appresso accaderà di fare in favore della Classe la più indigente; abbiamo creduto conveniente, che si faccia un qualche aumento alla Gabella del Macinato sul Grano, che si consuma indistintamente in tutt'i Forni pubblici di questa nostra Capitale, mentre attesa la indicata gratificazione venendo a restituirsi tutta, o una parte del dazio per le qualità le più inferiori di Pane, abbiamo visto, che l'accrecimento di Dazio non verrebbe certamente a percuotere, che le sole persone facoltose, e agiate, alle quali si restringe il consumo del Pane di lusso; Onde continuando a lasciare sul piede attuale la tassa, che a titolo di Gabella del Macinato si paga dai Luoghi Pii, e dai così detti Casarecci, o Particolari, intendiamo, che principiando dal giorno, in cui si comincerà ad eseguire il presente nuovo sistema, e sarà alli 10 del corrente Mese di Settembre, debba aumentarsi l'indicato Dazio del Macinato sul Grano, il quale si consumerà indistintamente da tutti li Fornari

di questa Nostra Capitale, in modo, che a titolo del Dazio medesimo ognuno di essi venga a pagare Scudi tre per ciascun Rubbio.

13. Quantunque poi per lo stesso oggetto della perfetta uniformità del sistema di libero Commercio, e per seguire anche in questa parte l'esempio degli altri Governi, che con felice successo hanno adottato il Sistema medesimo, potesse estendersi la libertà eziandio in ordine alla panizzazione, con accordare a tal' effetto a tutti gli Abitanti di questa nostra Capitale la libera vendita di qualsivoglia specie di pane, nulladimeno ad oggetto di assicurare una certa scorta alla Capitale (il che non potressimo ottenere dall'obbligo, che come si dirà quì appresso ne imporremo ai Fornari, se questi si accommunassero a tutti nel benefizio della panizzazione) intendiamo di conservare agli attuali Fornari il diritto privativo di vendita, del quale hanno infino ad ora goduto. In compenso però di questo diritto privativo, che non ostante la presente nuova Legge induttiva della Libertà di Commercio dei Grani si continua a lasciare loro gratuitamente godere in tempo, che in altri Stati, e quasi in tutti i Luoghi degli stessi nostri Pontificj Dominj per il Diritto medesimo si esiggono vistose annuali corrisposte, come pure in riguardo, ed a contemplazione dell'utile che risulterà ai Fornari stessi dall'essere colla pubblicazione di questa stessa nuova legge liberati da tutti gli antichi vincoli, e dall'obbligo di tutte quelle regalie, e somministrazioni, che col titolo d'intestazione del Forno, o sotto qualunque altra denominazione, ed anche di semplici mancie incombevano loro, e che tutte dovranno da ora in poi restare abolite; vogliamo, che li Fornari stessi dentro il giorno 30 del corrente Mese di Settembre debbano onninamente aver fatto costare alla Deputazione da incaricarsi, come sopra, della esecuzione della presente nuova Legge Annonaria, di avere in loro potere la provista per due Mesi avvenire, lo che dovranno continuare a fare anche in appresso; cosicchè se la Deputazione stessa alla sudetta Epoca delli 30 Settembre corrente, e in seguito, alla scadenza di ogni Mese trovasse, che alcun Fornaro mancasse della indicata prescritta scorta proporzionata al consumo, ed allo spaccio di due Mesi, l'escluderà sul fatto per sempre dalla facoltà di panizzare. Par facilitare poi alli medesimi li mezzi, onde tenere la stessa scorta, non lasciamo di dichiarare, che anche ad essi, volendo, si accorderà gratuitamente il comodo de' Magazzeni, che di sopra all'Articolo 6 si è promessa agl'Introduttori di Grano, e di Granturco.

14. E parimenti in compenso dell'anzidetto diritto privativo di vendita, del quale continuiamo a commettere in possesso li Fornari, vogliamo, che immediatamente all'esecuzione della nuova Legge Annonaria siano essi obbligati a tenere sempre provvedute le loro Botteghe della necessaria quantità di Pane, ed in particolare poi, che nelli Spacci dei così detti Forni bajoccanti non manchi mai per un maggior vantaggio de' Poveri quella specie di pane più inferiore conosciuto finora sotto il nome di *Pane a peso*, a cui per maggior sollievo della classe più indigente è stata come sopra accordata la gratificazione, e inoltre che in appresso, e subito che la raccolta lo permetterà, in esse Botteghe s'introduca, ed abbondi anche l'altra qualità di pane parimenti compreso nella gratificazione stessa, *cioè il Pane misto*, ossia metà grano, e metà granturco; al quale effetto sarà cura della Deputazione, che affine di assicurare alla Classe indigente la quantità sufficiente al suo sfamo delle suddette due qualità inferiori, alle quali si accorda la gratificazione, *sia fissata ai suddetti Fornari respettivamente quella porzione di esse qualità*, che la Deputazione stessa riconoscerà necessaria a conseguire l'intento.

15. Vogliamo inoltre, che per lo stesso oggetto del maggior favore del Popolo sia permesso anche ai Forni del Pane di lusso, ossia di Pane bianco, fabricare,

e vendere la prima delle anzidette due qualità di Pane inservienti al consumo della Classe la più indigente; di questa innovazione però, che ciascuno dei suddetti Forni di Pane bianco intendesse di fare nella consueta fabricazione, e nello spaccio del Pane, dovrà tre giorni prima rendere intesa la Deputazione, come sopra da incaricarsi della esecuzione della presente nuova Legge Annonaria, come pure il Tesorierato, e per esso l'Amministratore della Dogana del Macinato per l'interesse, che vi avrebbe il nostro Erario, attesa la più volte nominata gratificazione.

16. E perchè si vuole ancora avere in considerazione l'abitudine, in cui sono alcune Classi mediocremente agiate, di servirsi del pane così detto a bajocco, si destineranno alcuni Forni per seguitare a spacciare il Pane stesso a bajocco della qualità consueta, che parimenti sarà soggetto alla Tariffazione secondo li prezzi fatti nei surriferiti pubblici Mercati, e in ogni genere di compre. E siccome questo non può chiamarsi Pane di lusso positivamente detto, si accorderà anche al medesimo una qualche gratificazione, cioè *uno scudo* per ogni settecento trenta libbre del suddetto pane da regolarsi nella stessa maniera, che è stata prescritta per quella come sopra accordata alle anzidette due altre più inferiori qualità.

17. E quantunque in vista di tutti questi non indifferenti vantaggi, che la presente nuova Legge abolitiva degli antichi vincoli Annonarj presenta ancora ai Fornari stessi, vogliamo lusingarci, che saranno eglino per concorrere col maggior impegno per il più esatto adempimento delle nostre benefiche viste dirette al maggior sollievo de' Poveri, nulladimeno per allontanare sempre più il pericolo di quei pregiudizj, che a danno della Classe de' Consumatori, e soprattutto de' Poveri, la costante esperienza di tutti gli Stati ha dimostrato derivare necessariamente dai venditori di Comestibili riuniti in corpo, vogliamo, che immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, s'intenda per tutti gli effetti sciolta, e distrutta l'antica Università de' Fornari, e come se non avesse mai esistito, proibendo sotto le stesse pene comminate più sotto a tutti, e singoli gli antichi Ufficiali dell'Università stessa di poter fare alcun atto risguardante le loro antiche funzioni, nè riscuotere alcuna Tassa, o Emolumento, ed anche semplicemente di adunarsi; e solo permettiamo, che possano essi unirsi nella loro Chiesa all'occasione de' Suffragj, o di quegli altri pii, e religiosi oggetti, li quali sono comuni alle altre Confraternite della Città, come anco per l'amministrazione, e direzione dell' Ospedale annesso alla Chiesa stessa, ma senza che per altro anche per questi due pii, e religiosi oggetti possano essi sottoporre ad alcuna Tassa, o pagamento di qualunque benchè minima somma i particolari Individui Fornari, dai quali per conseguenza l'indicata Chiesa, ed Ospedale non potranno ricevere, che le sole volontarie obblazioni.

18. In tutti li casi d'inosservanza delle disposizioni, che si contengono nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, cioè tanto se da' Fornari, ed altri consueti Spacciatori si esponesse alla vendita Pane, che non avesse il peso prescritto nella corrispondente settimanale Tariffa, o fosse di una cattiva qualità, e per conseguenza di nocumento alla salute pubblica, o che si omettesse di tenere affissa alle rispettive Botteghe, e Spacci la Tariffa medesima; come pure se dagli Introduttori, e Venditori di Grano si omettesse subito dopo la conclusione del contratto di esibire dentro le 24 ore una dettagliata, e veridica assegna ai Ministri incaricati a ricevere nei rispettivi pubblici Mercati di Campo di Fiore, e di Ripa grande, conforme è stato prescritto di sopra all'Articolo 4 per la ragione di non potersi in altra maniera venire in chiaro de' prezzi, che debbono servire di base alla formazione delle più volte nominate settimanali Tariffe; o in fine in qualun-

que altro caso di trasgressione, saranno irremissibilmente li Controventori assoggettati alla multa di *scudi trenta*, la quale dovrà addoppiarsi per li recidivi, e senza che in tutti, e singoli li surriferiti casi s' intendano abolite le maggiori pene, che in caso di simili trasgressioni si trovano prescritte nei passati Editti, li quali in questa parte non lasciamo perciò di confermare.

19. Le surriferite multe poi dovranno dividersi in due parti, la prima delle quali spetterà all' Accusatore che sarà tenuto pienamente segreto; e l' altra dovrà erogarsi nell' acquisto di altrettanto Pane da distribuirsi ai Poveri della Parrocchia del Controventore, nel quale oggetto vogliamo, che sia erogata anche la porzione spettante all' Esecutore quando questo non vi fosse.

20. Siccome poi li più utili provvedimenti restano del tutto inefficaci, se non vi sia chi indefessamente invigili a farli eseguire, e considerando d' altra parte, che questo inconveniente sarebbe sopratutto da temersi, trattandosi dell' esecuzione di un nuovo sistema distruttivo di tante vecchie costumanze, perciò abbiamo creduto di commettere l' esecuzione della presente nuova Legge Annonaria a una Deputazione composta di un Prelato, e di sei probi, ed esperimentati Cavalieri, e inoltre di un Assessore con voto, e di un Segretario, onde impedire gli abusi, che potessero inseguire in pregiudizio della più esatta osservanza della Legge medesima. Alla Deputazione pertanto non solo apparterrà di prendere tutte le determinazioni, le quali occorreranno per la buona direzione degli affari Annonarj, ma dovrà inoltre col mezzo de' suoi Membri invigilare, che si osservino colla più scrupolosa esattezza in favore del Popolo li prezzi, e i pesi, che verranno settimanalmente fissati, al qual' effetto vogliamo, che due degl' indicati Cavalieri Deputati in ciascun Mese *visitino* per turno da loro stessi tutti li pubblici Forni, non meno che tutti gli altri Spacci di Pane, ad effetto di scoprire se vi siano trasgressioni. Spetterà ancora alla medesima nuova Deputazione il determinare, e nominare il numero degl' Impiegati, e de' Ministri, che le occorreranno per il disbrigo delle proprie funzioni, ed incombenze. E' Nostra mente però, che in questa scelta la Deputazione medesima non possa in alcun modo prescindere dagli attuali Ministri dell' Annona, scegliendo li più capaci, mentre rapporto agli altri, le funzioni de' quali venissero a cessare colla pubblicazione della presente nuova Legge, non lascieremo di avere una equitativa contemplazione, o impiegandoli in altri dipartimenti, ovvero con accordar loro la giubilazione, quando per il lungo servizio, e per la loro lodevole, e fedele condotta se ne trovassero meritevoli.

21. Riflettendo inoltre, che al sollecito consolidamento della più volte ripetuta nuova Legge Annonaria contribuirà moltissimo la più pronta ultimazione delle Liti, che potranno eccitarsi in ordine ai diversi Capi della stessa nuova Legge, perciò vogliamo, che all' indicata nuova Deputazione per ora, e sino a nuovo Nostro ordine in contrario appartenga ancora la facoltà di risolvere, decidere, ed ultimare tutte le Liti, e Questioni, le quali potessero insorgere relativamente a qualunque disposizione della Legge stessa, e ciò ad esclusione di qualunque altro Giudice, o Tribunale, anche Collegiale, il quale pretendesse avervi diritto, e benchè per escluderlo avesse bisogno di speciale menzione. Ed affine di assicurare maggiormente il divisato propostoci intento, vogliamo, che in ciascuna di queste occasioni, il giudizio, che si farà avanti la predetta nuova Deputazione, sia sommario, sommarissimo, cioè *sola facti veritate inspecta*, senza che debba attendere alcuna inibizione, se non che in forza di commissione segnata di propria Nostra mano, o del Nostro Uditore, e riservato il solo ricorso in devolutivo al Tribunale della piena Camera.

22. E perchè al felice successo della stessa nuova Legge Annonaria interessa sopratutto, che si sostenga in tutta la sua estensione la indefinita libertà come sopra da Noi accordata nelle Contrattazioni, perciò in tutte le vertenze, le quali accaderanno, di doversi portare avanti la Deputazione indicata in ordine ai Contratti di Grani, Granturchi, ed altra qualsivoglia Granaglia, vogliamo, ch'essa nel giudicato si attenghi strettamente alla lettera dell'Istromento, ed Apoca dei Contratti stessi tanto rapporto al tempo stabilito alla consegna, e al pagamento, quanto in ordine all'individua specie di Moneta convenuta fra i Contraenti, come pure rapporto a qualunque altra condizione.

23. E siccome poi l'importanza dell'oggetto, a cui sono dirette tutte le disposizioni contenute nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, richiede che ciascuna di essa abbia la più pronta, ed esatta osservanza, e non possa alle medesime derogarsi col pretesto della osservanza degli antichi regolamenti vincolanti, ed in particolare poi di quelli, che riguardano le leggi, in virtù delle quali era proibita di fare acquisti di Grani in certi determinati tempi, così vogliamo, e comandiamo, che s'intenda espressamente derogato a tutti, e singoli Statuti, Consuetudini, come pure a tutte le Costituzioni de' Nostri Predecessori, ed anche all'Editto di Nostr'Ordine pubblicato dalla Segreteria di Stato sotto li 15 Luglio prossimo passato, essendo nostra mente espressa, che li suddetti Statuti, Consuetudini, Costituzioni, Editti nelle parti contrarie a questa Nostra Cedola di Moto proprio, e che possano essere direttamente, o indirettamente di qualsivoglia ancorchè minimo impedimento al libero Commercio stabilito colla Cedola stessa, tanto sul punto della Contrattazione de' Grani, Granturchi, ed altra qualunque sorte di Granaglie, quanto relativamente al prezzo de'medesimi, si abbiano, e debbano aversi per nulli, ed irriti, e come se mai fossero stati fatti, e pubblicati.

24. Di più vogliamo, e comandiamo ad imitazione di quanto fece il nostro glorioso Predecessore Benedetto XIV in consimile occasione nella sua Costituzione che incomincia *Quo die Supremum* §. v. sieno, e si abbiano per nulle, e irrite tutte le Inquisizioni, e processure Criminali, e tutte le Condanne, o ancora pendenti, o in altro qualsivoglia modo finora non eseguite contro qualunque de'Coltivatori, e Trafficanti di Grani, ed altre Granaglie per aver trasgrediti gli antichi vincolanti Regolamenti Annonarj, dichiarandoli sino d'adesso tutti, e singoli con generale assoluzione pienamente, e totalmente assoluti da ogni processura, inquisizione, e pena, che possano avere, o pretendersi incorsa per causa di dette Trasgressioni, ancorchè più volte replicate, *purchè non si tratti di furtive estrazioni fuori Stato*, per le quali intendiamo, che non solo si continuino le già intraprese processure, ma che si raddoppi la vigilanza in iscoprire, e perseguitare quelle che ancora non fossero note, o che si commettessero in appresso.

25. Attesi tutti questi segnalati vantaggi, che dalla presente nuova Legge Annonaria verranno a risentire tanto li Proprietarj de' Terreni, quanto li Commercianti de'Grani, venendosi a riunire il loro interesse al pubblico Bene, ci lusinghiamo, che i primi faranno tutti gli sforzi possibili per accrescere sensibilmente nella prossima ventura stagione le Semente de'proprj Terreni; e che i secondi dilatando le loro speculazioni, trasporteranno ed ora, ed in avvenire in questa Nostra Capitale la più copiosa quantità di Grani, e di altri simili Generi, e in questa guisa regnerà in Essa quell'abbondanza, che sola può essere la stabile sorgente della moderazione de'prezzi, che tanto interessa la parte più bisognosa del Popolo. Ma perchè le indicate benemerite Classi vengano sempre più a sperimentare il Nostro Sovrano favore, e la benigna considerazione, in cui prendiamo la loro utile indu-

stria, non lasciamo di dichiarare, che tutti quelli, dai quali dopo il nostro arrivo in questa Dominante si sono fatte somministrazioni di Grani non in via di libero Contratto stipolato, e concluso collaNostra Annona, ma bensì unicamente a richiesta dell'Annona medesima, ed ai bassi prezzi da essa fissati, non dovranno risentire un danno della loro pronta obbedienza ai detti inviti, ed essere così di peggior condizione di quelli, li quali non avendo ancora somministrato i Grani verranno ora con la Libertà del Commercio a venderli ai giusti prezzi correnti, e perciò vogliamo, che i primi, rettificato che sia il loro credito a forma del prezzo commu nemente corrente all'Epoca della Consegna da essi fatta all'Annona, siano, subito che le forze dell'Erario lo permetteranno, reintegrati delle somme, che tale ratizzo dimostrerà sorpassare quella, a cui il detto Tribunale dell'Annona gli obbligò a dare i loro Grani per il consumo di questa Capitale: lasciando alla cura della Deputazione il liquidare intanto le partite di loro giusto credito.

26. Ed affinchè il complesso di tutti questi vantaggi diretti ad animare l'industria de' Riproduttori, e de'Trafficanti possa dedursi prontamente a notizia di tutti li Nostri Amatissimi Sudditi, e possano essi al momento approfittarsene, vogliamo, che la presente Nostra Cedola di Moto proprio non solo venga pubblicata, ed affissa tanto nei soliti Luoghi di questa Nostra Capitale, quanto di tutte le altre Città, e Terre de' Nostri Dominj, ed in particolare in tutt'i Porti, ed altri Luoghi del Nostro Littorale Pontificio del Mediterraneo; ma eziandio, che sia essa trasmessa alle Estere Piazze, poichè tale è Mente, e Volontà Nostra espressa.

27. Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Motu proprio benchè non esibita, nè registrata in Camera, e nei suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, o orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di *jus quaesito*, pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, moderata, o rivocata, ridotta *ad viam juris*, o concedersi contro di essa l'aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazioni anche di Rmi Cardinali, Legati a Latere, Vice-Legati, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario; Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi siano state chiamate, e sentite, o citate qualsisiano Persone, ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche, o Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di speciale menzione: Non ostante la Bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra Cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de'Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o

difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 2 Settembre 1800.

Pius PP. VII.

NUM. 27.

Notificazione della Deputazione Annonaria sul nuovo Sistema Annonario, prescritto dalla Santità di Nostro Signore con Cedola di Motu proprio de' 2 Settembre 1800.

La Deputazione Annonaria.

1. L'estrema scarsezza dell' ultima Semente occasionata dal complesso delle note infelicissime passate vicende unita all'inclemenza della Stagione ha avuto la più funesta influenza sull'interessantissimo oggetto della sussistenza di questa Dominante, essendo derivato da un tale disastro, che la scarsissima ultima raccolta non abbia potuto bastare, che al consumo di due soli mesi, ritrovandosi così la Capitale stessa in una assoluta mancanza di Grano per gli altri dieci mesi, che mancano al sopravvenire del raccolto futuro.

2. In una così infelice situazione due soli mezzi, come ognuno ben vede, vi sono per avere il Grano necessario al Consumo della Capitale, cioè o di fare le provviste per conto del Principato, ovvero di attendere, che il Grano stesso ci venga recato per speculazione di Commercio, come accade di tutti gli altri Generi, che sempre ci si recano in copia ogni qualunque volta si scorga esservene il bisogno, e per conseguenza la sicurezza dell'esito.

3. Il vuoto grande, che attese le stesse disgraziate vicende si ritrova in tutte le pubbliche Casse, non permette in conto alcuno, che si possa abbracciare il primo mezzo, cioè quello delle provviste per conto del Principato, onde è forza di rivolgersi al secondo. Ma questo riuscirebbe affatto infruttuoso, se abolendo li vincolanti regolamenti dell'antica Legislazione Annonaria, dai quali è stato inceppato il Commercio de' Grani, non s'introducesse la libertà nelle Contrattazioni, e nel Prezzo del genere stesso, e respettivamente non venisse prescritto, che il peso del Pane dovesse variare in proporzione del costo dei Grani, *conforme si pratica in tutti gli altri Stati d'Italia*, e conforme è stato altre volte per moltissimo tempo in vigore anche in questa stessa Capitale, trovandosi una tal variazione espressamente prescritta dalla Sa. Me. di Paolo V con sua Cedola di Moto proprio in data dei 4 Novembre 1606, unitamente alla quale venne anche pubblicata una Tariffa per servire di Norma alla fissazione dei diversi Saggi del Pane in correspettività dei differenti prezzi del Grano.

4. E questo stesso Sistema di libertà di Commercio, che nelle attuali critiche circostanze può solo assicurare, che non venga a mancare il genere, che è l'oggetto principale, si è riconosciuto doversi avere tanto minore difficoltà di abbracciarlo, quanto che la sopra indicata variazione del peso, e del costo del Pane a proporzione dei prezzi dei Grani sarebbe inevitabile ancora nel caso, che si continuasse nell' antico Sistema, poichè non essendo ora l'Erario assolutamente in gra-

do di soggiacere ai sacrifizj, ed immense perdite sofferte per lo passato, affine di mantenere il prezzo del Pane al di sotto di quello de' Grani, anche in questo caso il Principato sarebbe stato astretto a prescrivere che il Grano si spianasse a Tariffa, che è quanto dire in proporzione esatta del costo, e per conseguenza altresì il prezzo del Pane sarebbe riuscito alquanto alto, semprechè li Grani continuassero a sostenersi nel caro prezzo, come succede generalmente in tutti gli altri Stati d'Italia, secondo che ognuno può facilmente sapere, essendo cosa notissima.

5. Aggiungasi, che il medesimo nuovo Sistema di libero Commercio è il solo mezzo, che possa animare li Riproduttori ad ampliare la coltivazione, sopratutto nello stato di depauperazione, e di scoraggimento, in cui si trovano per le perdite sofferte, attese le passate vicende; e in questa guisa al vantaggio di sopra esposto di assicurare lo stamo della Capitale nella presente infelice circostanza si unirà l'altro egualmente valutabile di meglio assicurare sopra questo interessantissimo oggetto la sorte dell'avvenire, con produrre costantemente quell'abbondanza, che sola può essere la stabile sorgente della moderazione de' prezzi.

6. Persuasa la Santità di Nostro Signore dell'importanza, e della solidità dei riflessi infino ad ora esposti a favore dell'indicato Sistema di libero Commercio, dai quali apparisce trovarsi in esso la sola risorsa per rimediare all'urgente momentaneo bisogno, e procurare mediante il dilatamento della Coltura una migliore, e più stabile sorte nel tempo avvenire; ed animata altronde la Santità Sua dall'esempio di quasi tutti gli altri Stati d'Italia, che da molto tempo con felice successo hanno adottato la stessa libertà di Commercio, *nel tempo che intanto non trascura con tutti i possibili sforzi di occuparsi almeno in parte di qualche provista estera*, per sempre più assicurare l'esistenza del Genere, ed una onesta moderazione dei prezzi, con sua speciale Cedola di Motu proprio segnata sotto il giorno di jeri è venuta nella benigna determinazione di abbracciare, e prescrivere lo stesso Sistema di libero Commercio in materia de' Grani, colle *Modificazioni peraltro*, *Avvertimenti*, e *Cautele* necessarie a prevenirne l'abuso, e che diffussamente si trovano esposte nell' anzidetta Cedola di Motu proprio.

7. Nell'attivazione però di questo nuovo Sistema di libero Commercio, malgrado anche le attuali infelicissime circostanze di non più inteso scarsissimo raccolto, desiderando il Paterno Cuore di Sua Beatitudine, che la Classe la più bisognosa del Popolo possa risentire un qualche sollievo col non essere obbligata a pagare il Pane in corrispondenza esatta dei prezzi alti del Grano, come richiederebbe la necessità, e la giustizia, per rendere adempite queste sue benefiche intenzioni, sottoponendosi di buon grado a tutti quei sacrifizj, che in qualche modo si rendono compatibili colla presente infelicissima situazione del Pontificio Erario, è venuta nella benigna determinazione di accordare a tutto il giorno 31 Dicembre venturo (riserbandosi anche di continuare a farlo in appresso, se dureranno le stesse circostanze dell'altezza dei prezzi del Grano) una vistosa gratificazione ai Fornari, che in questa Capitale fabbricheranno, e spaccieranno le qualità di Pane, *che servono alla Consumazione della Classe più bisognosa del Popolo*, ordinando, che una tal gratificazione, *comechè unicamente diretta al vantaggio, e sollievo del Popolo*, debba onninamente calcolarsi in aumento del Peso, che in correspettività dei prezzi del Grano dovrebbero avere le indicate qualità di Pane inserviente alla Classe più bisognosa del Popolo, *per il qual mezzo in favore della Classe medesima verrà a spianarsi il Grano in ragione di quasi cinque scudi meno per Rubbio, ossia al di sotto del prezzo, che il Grano stesso si pagherà dai ricchi, e dalle persone agiate, che consumeranno il Pane di lusso, ossia Pane bianco*.

8. Ha voluto Sua Beatitudine avere un benigno riguardo, oltre alla Classe più indigente, eziandio alle Classi mediocremente agiate, le quali infino ad ora hanno costumato di consumare il pane così detto a bajocco, e perciò è benignamente condiscesa a ordinare, che quei Fornari, li quali verranno destinati a continuare la fabbricazione di detta specie di Pane, ottengano anch'essi sino a tutto il giorno 31 Dicembre prossimo avvenire una gratificazione da erogarsi unicamente in aumento del peso del pane.

9. E così pure ad oggetto, che nelle attuali critiche circostanze di straordinario bisogno, resti sempre più assicurato il necessario sostentamento di questa Capitale, Sua Beatitudine si è altresì benignamente degnata di accordare una gratificazione di paoli *Sei* per ogni Rubbio di Grano, che s'introdurrà in questa stessa Capitale a tutto il dì 31 Dicembre, da pagarsi *dall'Amministratore della Dogana del Macinato*.

10. Inerendo Noi pertanto alle Sovrane disposizioni contenute nella lodata Cedola di Motu proprio, e per ordine espresso della stessa Santità Sua col mezzo della presente Nostra Notificazione deduciamo a notizia del Pubblico, che dal giorno 10 del corrente mese di Settembre, il peso delle differenti inferiori specie di Pane, *che si consumeranno dalla Classe più bisognosa del Popolo*, dovrà regolarsi intieramente a seconda del prezzo de' Grani, li quali si anderanno di mano in mano panizzando, al quale effetto nella sera di ciascuna Domenica colla scorta, e sul dato dei prezzi del Grano fatti nel corso della Settimana nei pubblici Mercati, verrà da Noi con ogni esattezza formato il *Calmiere*, ossia *picciola Tariffa* dei differenti pesi, che dovranno avere le differenti specie di Pane, come sopra inservienti alla Classe più bisognosa del Popolo; e un tal *Calmiere*, o *Tariffa* verrà da Noi parimenti nella sera di ciascuna Domenica seguente pubblicata colla stampa, affinchè serva di norma alla panizzazione della settimana seguente, e precisamente dalla mattina del Lunedì a tutta la sera della Domenica susseguente, restando, durante un tal tempo, proibito ai Fornari sotto le pene comminate all'Articolo 18. della lodata Cedola di Motu proprio di fabbricare, e vendere Pane ad un saggio, o peso inferiore a quello come sopra prescritto nell'indicato Settimanale *Calmiere*, o *Tariffa*, la quale per conseguenza sotto le pene stesse dovrà tenersi esposta alla pubblica vista dagl'indicati Fornari, non meno che da tutti gli altri Spacciatori.

11. Similmente ordiniamo, che in seguito della benigna vistosa gratificazione, che Sua Santità accorda alle due qualità di Pane, *che servono alla Classe la più bisognosa del Popolo*, cioè il Pane infino ad ora denominato *a peso*, e l'altro *misto*, cioè metà Grano, e metà Granturco, siano tutti li Fornari così detti *Bajoccanti* obbligati, immediatamente dopo l'esecuzione della presente nuova Legge Annonaria, a tenere sempre provvedute le loro respettive Botteghe della prima delle anzidette due qualità di Pane, cioè del Pane così *detto a peso*, e che, subito che la raccolta del Granturco lo permetterà, debba in essi Spacci altresì introdursi, e sempre abbondare anche l'altra qualità compresa per un maggior sollievo de' poveri nella gratificazione stessa, cioè *il Pane misto*, o sia metà Grano, e metà Formentone, e ciò ad oggetto, che la detta Classe la più indigente ritrovi in queste due qualità di pane più inferiori quel sollievo *nel prezzo*, *e nel peso*, che non potrebbe trovare nel pane di lusso, ossia pane bianco, che dovrà spianarsi a rigor di Tariffa, ed anche nel Pane così detto a bajocco, che goderà soltanto di una minore gratificazione. Ad effetto poi che non manchino mai in favore della Classe indigente le suddette due qualità inferiori di *pane a peso*, *e di pane misto*, sarà Nostra cura di fissare ai sudetti Fornari quella respettiva porzione di esse qualità, che riconosceremo necessarie a conseguire l'intento.

12. E per lo stesso oggetto del maggior favore *della enunciata Classe la più indigente*, dichiariamo essere mente di Sua Beatitudine, che sia permesso anche ai Fornari di Pane di lusso, ossia Pane bianco, di fabbricare la prima delle surriferite due qualità più inferiori di Pane, cioè quello *così detto a peso*.

13. Sopra tutti i Regolamenti risguardanti la esecuzione della presente nuova Legge Annonaria ci riserbiamo di fare tutte quelle variazioni, e prendere quelle ulteriori provvidenze, che con l'esperienza si conoscerà essere più vantaggiose al Pubblico, che è il fine, che principalmente si propone l'animo benefico, e compassionevole di Sua Beatitudine.

14. Non dubita poi il Santo Padre, che attesi li vantaggj, che dalla nuova Legge Annonaria verranno a risentire tanto li Possessori de'Terreni, che li Commercianti de' Grani, venendosi con essa nuova Legge a riunire il loro interesse al pubblico bene, vorranno essi corrispondere alle sue benefiche intenzioni, e segnalarsi nel cooperare anch'essi *coll'affluenza del Genere, e coll'onesta moderazione nei prezzi* al vantaggio della Popolazione, di cui così si renderanno benemeriti, e degni per conseguenza sempre più dei benigni riguardi della stessa Santità Sua.

15. In conseguenza di tutte queste provvidenze è persuasa Sua Santità, che la nuova Legge Annonaria riuscirà utile, e vantaggiosa al suo Popolo, così per assicurare che non gli manchi la sussistenza, come per fargli provare quel possibile vantaggio, che permettono le attuali infelici circostanze. Ad ottenere un tale intento Noi veglieremo con la massima diligenza, e zelo all'esecuzione degli obblighi, che ci sono imposti, e saremo sempre pronti a prestarci a tutto quello, che possa maggiormente contribuire ad assicurare l'adempimento delle benefiche mire di Sua Beatitudine, in guisa che sia da tutti riconosciuto il vantaggio della nuova Legge, meno che da quelli, che per privato interesse fossero animati in favore dei soppressi vincolanti regolamenti.

16. Affinchè tutte queste benefiche disposizioni di Nostro Signore si deducano prontamente a notizia d'ognuno, e possano così esse prontamente avere il loro effetto, ordiniamo, che la presente nostra Notificazione venga pubblicata, ed affissa nei soliti Luoghi di questa Dominante. Dato in Roma. Questo dì 3 Settembre 1800.

Valentino Mastrozzi Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Andrea Principe Doria Pamphilj Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Altieri Duca di Monterano Deputato. Giacomo Marchese Simonetti Deputato. Paolo Vergani Assessore. Giacomo Avvocato de Pretis Segretario.

NUM. 28.

Notificazione della Deputazione Annonaria, colla quale si concede la licenza di tenere il Mercato de' Grani ec., anche avanti il Porto, e Dogana di Ripetta, e stabilisce il modo da tenersi dai Condottieri de' Grani in Roma per il conseguimento del premio di Paoli Sei promesso all'Articolo 8 del Motu proprio della Santità di Nostro Signore de' 2 Settembre 1800.

La Deputazione Annonaria.

Per un maggior commodo degl'Introduttori di Grano, Granturco, e Farine, e ad accrescere perciò sempre più il concorso, e l'affluenza delli Generi stessi, si è creduto di permettere, che oltre li due publici Mercati di Campo di Fiore, e di Ripa Grande, de' quali si parla all'Articolo 4 del Motu proprio segnato dalla Santità di Nostro Signore sotto li 2 Settembre corrente, se ne tenga giornalmente anche un terzo avanti *il Porto, e la Dogana di Ripetta*, cosicchè tutti quelli, li quali per quella parte saranno per introdurre in questa Dominante Grani, Granturchi, e Farine, non restino assoggettati al dispendio, e al disagio di trasportare gl'indicati loro generi a Campo di Fiore, ma abbiano essi pure quel commodo di esporli alla pubblica vendita nel luogo stesso dello sbarco, che è stato accordato agli altri, li quali faranno capo al Porto di Ripa Grande.

Nel dedurre pertanto a notizia del Pubblico questo nuovo riguardo verso dei Commercianti non lasciamo altresì di avvertire, che ad oggetto che il Grano, che sarà per introdursi tanto nel sudetto Porto di Ripetta, quanto nell'altro di Ripa Grande, possa ottenere il premio di Paoli SEI al Rubbio promesso all'Articolo 8 della lodata Cedola di Motu proprio, e che *per un maggior favore verso de' Commercianti si comincierà ad accordare sino dalla data della presente*, dovranno li rispettivi Proprietarj, o Condottieri negli indicati due Mercati soggiacere a tutte le cautele, e pagamenti soliti pratticarsi nell'altro di Campo di Fiore per conto della Rubbiatella, dopo di che dal respettivo Governatore delle due Dogane di Ripa, e Ripetta verrà loro consegnata Bolletta, in cui sarà descritto il preciso quantitativo del Grano introdotto, e in virtù della quale dall'Amministratore del Macinato prontamente otterranno la predetta gratificazione dei SEI paoli al Rubbio.

E rapporto poi al Grano, che s'introdurrà per le Porte, affinchè esso possa godere dell'enunciata gratificazione di paoli SEI, dovranno li Proprietarj, o Condottieri del medesimo rassegnarsi secondo il solito al Custode della Porta, e palesare il preciso quantitativo del Genere, il quale verrà espresso nella Bolletta, che riporteranno: E la Bolletta stessa unitamente al Grano dovranno presentare al Ministro della Rubbiatella in Campo di Fiore, il quale dopo averlo assoggettato alle solite prattiche, e trovato il tutto corrispondente alla Bolletta della Porta, la munirà di sottoscrizione, e la renderà all'Esibitore, onde possa col presidio di essa riportare la ripetuta Gratificazione dall'Amministratore del Macinato.

Con i mezzi di sopra prescritti non vi sarà quantità di Grano introdotta in questa Dominante a tutta l'Epoca stabilita del 31 Dicembre, che effettivamente non venga a godere del surriferito premio dei *Sei* paoli al Rubbio graziosamente accordato dalla Santità di Nostro Signore per un maggior favore dei Riproduttori, e dei Commercianti de' Grani: Ma siccome la stessa Santità Sua contemporaneamente alla concessione del premio indicato ha disposto, che nel caso, che qualche partita di Grano, profittando dell'accordata libertà di Commercio, voglia riestrarsi per le Porte, debba essere soggetta alla restituzione della gratificazione ottenuta, così Noi in esecuzione della disposizione stessa, dichiariamo, che qualunque quantità di Grano, che dalla data della presente Nostra Notificazione fino a tutto il dì 31 Dicembre si estrarrà dalle Porte, sarà nell'atto stesso dell'Egresso soggettata al pagamento di *Sei Paoli* al Rubbio, a titolo della sudetta restituzione del premio ottenuto.

E la presente Nostra Notificazione affissa, e pubblicata nei Luoghi soliti di questa Dominante s'intenderà come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Data in Roma questo dì 7 Settembre 1800.

Valentino Mastrozzi Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Andrea Principe Doria Pamphilj Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Altieri Duca di Monterano Deputato. Giacomo Marchese Simonetti Deputato. Paolo Vergani Assessore. Giacomo Avvocato de Pretis Segretario.

NUM. 29.

Notificazione della Deputazione Annonaria sulle fraudolenti Estrazioni dei Grani, Granturchi, Farine, Minuti, e di altra qualunque specie di Granaglia.

1 *Si dichiarano vigenti le leggi proibitive delle Tratte, ed i provedimenti prescritti negli antichi Bandi per impedire le fraudolenti Estrazioni.*

2 *Coloro, che vorranno per via di mare trasportare da un Luogo dello Stato all'altro li generi, dovranno riportare la licenza del Giusdicente locale, e prestare un' idonea sicurtà ad oggetto di far costare l'effettuazione del trasporto nel luogo indicato.*

3 *Non potranno però effettuarne l'imbarco, che nei Caricatori in fino ad ora destinati alle vere Estrazioni, onde non possano estrarsi i suddetti generi in maggior quantità di quella espressa nella licenza.*

4 *Non sarà lecito di trasportare al confine dello Stato i generi senza le dovute licenze.*

5 *Pene in caso d'inosservanza di quanto si dispone.*

6 *Facoltà a chiunque di far arrestare i generi, che si troveranno trasportati al confine senza licenza, promettendosi anche il premio a chi ne averà procurato l'arresto.*

7 *Applicazione delle pene.*

8 *Obbligo dei Padroni di antistare per li di loro Ministri, Fattori etc., e del Compagno per il Compagno.*

9 *Pubblicazione.*

La Deputazione Annonaria.

1. L'importante oggetto di assicurare la pubblica sussistenza, in vista del quale dalla Santità di Nostro Signore colla Cedola di Motu proprio delli 2 Settembre scaduto sono stati aboliti gli vincolanti Regolamenti, dai quali nell'antica Legislazione Annonaria veniva inceppato il Commercio de' Grani, e di ogni altra specie di Granaglia, indusse la stessa Santità Sua a non permettere, che la libertà si estendesse eziandio al caso della estrazione per fuori Stato dei generi stessi: E in conseguenza di questa provvida Sovrana disposizione chiaramente manifestata in più di un luogo della stessa Cedola di Motu proprio, non solo vengono a restare nel loro pieno vigore *le consuete proibizioni*, *e le Leggi della Tratta*, ma debbono eziandio continuare a pratticarsi tutte le cautele, ed i provvedimenti, che ad impedire le fraudolenti estrazioni dei generi medesimi si trovano prescritti negli antichi Bandi, ed hanno avuto insino ad ora una piena osservanza.

2. Essendo pertanto stato dedotto a nostra notizia, che sotto pretesto del libero commercio prescritto coll'enunciata Cedola di Motu proprio da qualcuno si pretenda di potere imbarcare liberamente li Grani, e li Granturchi, che si asseriscono diretti a Roma, o a qualche altra parte dello Stato Pontificio senza pratticare quelle Cautele, che in tale occasione sono state prescritte per impedire, che li generi stessi non si trasportino fraudolentemente *fuori di Stato*, perciò inerendo Noi a quanto si prescrive al §. 2 della Costituzione della S. M. di Benedetto XIV *Quo die supremum*, comandiamo, ed espressamente dichiariamo, che volendo alcuno trasportare da Luogo a Luogo, o da Provincia a Provincia a titolo di *passo più comodo* li nominati Grani, e Granturchi, ed altra qualsivoglia specie di Granaglia *per Mare*, non potrà ciò farsi senza preventiva espressa Licenza in *Scriptis* del Giusdicente Locale, da darsi gratis, e di cui dovrà esso di volta in volta trasmetterne un duplicato alla Nostra Deputazione, con esprimere però in essa licenza la precisa quantità de'Grani, Granturchi, ed altre Granaglie, che si vorranno trasportare, e purchè inoltre il Conduttore, o Proprietario si obblighi, e dia idonea sicurtà per il doppio valore del Genere espresso nella Licenza, tanto nella Cancellaria del Governo, quanto nella Dogana più prossima al luogo, in cui seguirà l'imbarco, di esibire dentro il termine di un Mese sì nella Cancellaria stessa, che nella Dogana indicata autentico Documento di averlo effettivamente trasportato in quel tale altro luogo dello Stato Pontificio, ove avrà assegnato di volerlo condurre, e il qual Documento dovrà onninamente consistere nel Certificato dei Ministri della Dogana dell'Ingresso, che attesti dell'effettivo suo arrivo.

3. E per impedire le Collusioni, che all'occasione di questi trasporti per Mare da Luogo a Luogo dello Stato Pontificio potrebbero commettersi imbarcando una quantità di Grani, Granturchi, ed altre Granaglie superiore a quella, per cui si è richiesta la Licenza, e la quale non venendo espressa nè nella Licenza stessa, nè nella Bolletta della Dogana, non avrebbe per conseguenza obbligo alcuno di rintrodursi, e potrebbe impunemente rimanere fuori di Stato, ordiniamo, e rispettivamente dichiariamo, che anche in questo caso del semplice trasporto da Luogo a Luogo, non possa seguire l'imbarco, se non nei Caricatori infino ad ora destinati alle vere Estrazioni per fuori di Stato; e di più, che anche in quest'incontri si debbano esattamente osservare tutte le consuete cautele di assistenza del *Rassegnatore*, e della *effettiva Misura*, solite fin'ora a pratticarsi nell'indicato caso delle vere Estrazioni per fuori Stato.

4. Essendosi parimenti dedotto a nostra notizia, che da alcuni altri sotto pretesto dell'anzidetto libero interno Commercio accordato da Sua Beatitudine coll'enunciata Cedola di Moto proprio si pretenda tolta, ed abolita la proibizione, che in virtù delli antichi Bandi aveano li Grani, Granturchi, Minuti, e ogn'altra specie di Granaglia di potere dall'interno dello Stato avvicinarsi verso il Confine, senza esser muniti delle dovute licenze; E richiedendo l'importante oggetto di assicurare la pubblica sussistenza, che questa provvida disposizione diretta ad impedire le fraudolenti estrazioni dei generi stessi continui ad avere il suo pieno vigore; perciò inerendo agli indicati antichi Bandi, e specialmente a quanto su di tale materia si trova prescritto, tanto nell'Editto del Camerlengato delli 21 Decembre 1789 al §. 6, quanto nell'altro del Tesorierato delli 22 Decembre sudetto al num. 4, ordiniamo, e rispettivamente dichiariamo, che tutte quelle quantità di Grani, Granturchi, Minuti, e di altra qualsivoglia specie di Granaglia, le quali quantunque effettivamente ancora non imbarcate, ed estratte, si troveranno nulladimeno essersi dall' interno dello Stato avvicinato *per il tratto di due miglia* al confine tanto di Terra, che di Mare senza essere accompagnate dalle Tratte, ossiano Licenze di Estrazione, non meno che dalle rispettive Bollette di Dogana, ovvero, che si troveranno eccedere il quantitativo espresso nelle stesse Tratte, o Bollette, saranno considerate come già estratte in fraude, e per conseguenza li loro Proprietarj, o Condottieri soggetti a tutte le pene in tal caso comminate nei Bandi; facendo solamente una eccezione per li Popoli abitanti, e situati nel Circondario delle predette *due Miglia* dal Confine, ai quali per conseguenza sarà permesso portare alle loro Case dall' interno dello Stato per il proprio consumo la occorrente quantità di Grani, ed altre Granaglie: Per ovviare però alle Collusioni, e ai Contrabandi, che con tal pretesto potrebbero commettersi, li Proprietarj, o Condottieri di detti Grani, ed altre Granaglie come sopra destinate al consumo delle anzidette Popolazioni situate nel Circondario di *due miglia* da qualunque Confine, dovranno omninamente ciascuna volta presentarsi alla più vicina Dogana per ivi denunciarli, con obbligarsi di più al pagamento del valore del genere, quante volte dentro un congruo spazio di tempo da determinarsi dai Ministri della Dogana stessa non diano l'opportuno discarico dell'uso, e consumo effettivamente accaduto dei predetti Grani, ed altre Granaglie entro lo Stato medesimo. E li predetti Ministri di Dogana nell'accordare in questo caso la Bolletta di libera Circolazione coll'indicata prefissione di termine a giustificare il seguito consumo del genere, pratticheranno sempre, e avanti ogn'altra cosa l'avvertenza, che il genere stesso non ecceda la quantità, che verosimilmente potrà occorrere al consumo medesimo.

5. Inerendo parimenti ai Bandi, ed Editti, come sopra già emanati sul punto delle più volte nominate fraudolenti Estrazioni *per fuori Stato* di Grani, Granturchi, ed altra qualunque specie di Granaglia, dichiariamo, che in tutti i casi, ne' quali riuscirà di sorprendere in *flagranti* alcuna delle indicate fraudolenti Estrazioni, oltre alla perdita dei Generi, non meno che delle Bestie, o dei Carri, su de' quali venissero essi trasportati, incorreranno irremisibilmente li Contraventori per ciascuna volta nella pena di Scudi 500, e delle altre più gravi anche afflittive di Corpo ad arbitrio comminate ne'Bandi medesimi.

6. E perchè le maggiori pene riescono sempre inefficaci quando vi sia la speranza di eluderne l'incorso, perciò ad assicurare sempre più l'osservanza delle Leggi proibitive delle surriferite fraudolenti Estrazioni, con accrescere a tale effetto li mezzi, onde scoprirne li Contraventori, dichiariamo, che sarà permesso *a chiunque* il fare arrestare col mezzo dei Soldati della Dogana, o di qualunque altra for-

za militare, o dei consueti Esecutori di Giustizia qualunque quantità degli indicati generi Annonarj, nel caso, che abbia fondato sospetto, che sia per estrarsi furtivamente, e senza le dovute legittime licenze, o con eccesso delle medesime. Siffatti arresti peraltro non potranno da veruno farsi eseguire, se non che nel caso, che li surriferiti Generi Annonarj dall'interno dello Stato siano effettivamente entrati nel Circondario *delle due miglia* dal Confine sì di Terra, che di Mare, entro il quale come sopra abbiamo disposto non è permesso ai generi stessi di circolare senza le dovute licenze: E trovandosi realmente sussistente la Fraude, *la metà del prezzo* resultante dalla vendita del Genere rimarrà aggiudicata a favore della Persona stessa, che ne avrà procurato l'arresto.

7. Siccome poi per togliere ogni più remota lusinga d'impunità sul punto delle indicate fraudolenti Estrazioni, le veglianti Leggi prescrivono, che per esimersi dalle pene comminate non basti essersi sottratto dalla vigilanza degli Esecutori nell'atto di commettere il Delitto, ma vogliono, che all'esecuzione delle pene stesse si debba procedere *per Inquisizione*, *et ex Officio* anche dopo consumato il Delitto medesimo; così affine, che si possa più facilmente venire in chiaro di tutte le fraudolenti Estrazioni già seguite, o che fossero per seguire in appresso senza essere sorprese *in flagranti*; dichiariamo, che qualora la processura per inquisizione si trovi effettivamente sussistere, in tal caso la somma corrispondente al prezzo del genere, come sopra estratto, e al di cui sborso sarà irremisibilmente, e senza alcuna speranza di grazia condannato il Fraudante, verrà per intiero accordata all'Accusatore.

8. Non lasciamo in fine di dichiarare, qualmente tanto nel caso di Fraude sorpresa in *flagranti*, ossia nell'atto della sua effettuazione, quanto nell'altro, in cui si proceda per *Inquisizione*, il Padrone sarà tenuto per il Ministro, Fattore, o qualsivoglia altro, che in qualunque modo abbia ad esso relazione, come pure un Compagno sarà tenuto per l'altro, nè per esimersi dall'incorso delle pene comminate si ammetterà scusa, o pretesti di sorte alcuna.

9. Ed affinchè tutte, e singole le surriferite disposizioni, che Nostro Signore ha specialmente approvate, e che anzi d'ordine espresso della stessa Santità Sua Noi abbiamo prescritte, possano avere il loro pronto adempimento, vogliamo, che questa Nostra Notificazione affissa, e pubblicata nei soliti siti di questa Dominante, e degli altri luoghi dello Stato, obblighi ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Dato in Roma, questo dì 8 Ottobre 1800.

Valentino Mastrozzi Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Andrea Principe Doria Pamphilj Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Altieri Duca di Monterano Deputato. Paolo Vergani Assessore. Giacomo Avvocato de Pretis Segretario.

NUM. 30.

Notificazione della Deputazione Annonaria sul Sistema di Panizzazione a Tariffa, da osservarsi stabilmente nei Luoghi situati nel Circondario di 40 Miglia da Roma anche Baronali.

La Deputazione Annonaria.

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII abolendo colla Cedola di Motu proprio delli 2 Settembre scorso li vincolanti Regolamenti, dai quali nell'antica Legislazione Annonaria veniva inceppato il Commercio de' Grani, e prescrivendo contemporaneamente, che il saggio, o peso del Pane dovesse in questa Dominante regolarsi, e variare a seconda, ed in proporzione delle variazioni del costo de' Grani, ebbe in vista, che anche in tutti gli altri Luoghi de' suoi Pontificii Dominii dovesse in appresso estendersi, e stabilmente praticarsi un provvedimento sì uniforme alla giustizia, e il quale per l'impero impotente delle attuali critiche circostanze di scarsezza de' Grani già si trovava adottato in una gran parte dei luoghi medesimi.

Essendosi pertanto riconosciuto essere sommamente interessante, che questo Provvedimento di regolare il Peso del Pane a seconda del costo de' Grani venga sopratutto praticato, e stabilmente si osservi ne' Luoghi, che si trovano essere situati più vicini a questa Capitale, e nella maggior parte de' quali appunto per questa ragione della loro vicinanza anche in passato si è sempre costumato di regolare la Panizzazione a seconda del peso di Roma: Perciò per l'ulterior adempimento delle benefiche viste propostesi da Sua Beatitudine coll'anzidetta Cedola di Motu proprio, e per espresso Comando della stessa Santità Sua ordiniamo intanto, che in tutte le Città, e Terre situate nel Circondario di quaranta miglia da questa stessa Capitale, compresi anche i Luoghi Baronali, debba dal primo del venturo Mese di Novembre in avanti onninamente, e in via di Legge inviolabile sempre praticarsi l'indicato provvedimento di regolare il prezzo del Pane *a Tariffa*, ossia *in proporzione del libero costo de' Grani*, che nella maggior parte de' Luoghi stessi attesa la penuria della presente Stagione si ritrova attualmente in vigore.

E solo dall'indicato Provvedimento di dovere sempre panizzarsi a *Tariffa* vogliamo, che per la presente già incominciata Stagione si faccia una eccezione per quei Luoghi situati nel surriferito Circondario delle 40 miglia, nei quali precedentemente alla publicazione della lodata Cedola di Motu proprio si fosse già provveduto alla sicurezza del publico Stato col metodo della fissazione, e ripartimento delle Quote a un prezzo fisso, e determinato; dichiarando a tale effetto, che in questi stessi luoghi potrà pel corso della presente già incominciata Stagione, e non ostante la già pubblicata Legge del libero Commercio continuare a pratticarsi l'indicato metodo delle Quote: bene inteso per altro, che ai Possidenti quotizzati debbano le Comunità procurare di far tutto il loro possibile acciò sia prontamente sborsato il prezzo come sopra stabilito, cosicchè allo svantaggio di dovere coattivamente somministrare i loro Grani non debba aggiungersi l'altro di vedersi indebitamente ritardato il pagamento delle Somme dovute, e che ai medesimi occorrono per la continuazione della Coltura.

Non lasciamo inoltre di dichiarare, che colla presente Nostra Notificazione non s'intende in alcun modo di derogare all'obbligo, che in alcuni dei surriferiti luoghi compresi nel riferito Circondario delle 40 miglia incombe ai Baroni, del mantenimento del pubblico Forno; quale obbligo dovrà per conseguenza continuare ad aver luogo, ed osservarsi: E solo vogliamo, che anche in questi Forni, che incombe ai Baroni di tener sempre aperti, e provisti di Pane, debba esso vendersi a *Tariffa*, ossia a tenore del vero costo de' Grani, il quale in caso di contestazione dovrà determinarsi dal prezzo, che nell'atto dello Spiano si troverà correre nei luoghi finitimi.

Ed affinchè quanto si contiene in questa stessa Nostra Notificazione sortisca il suo pieno effetto, ordiniamo, che venga la medesima pubblicata, ed affissa non solo ne' soliti luoghi di questa Capitale, ma eziandio in tutte le altre Città, e Terre situate nel riferito Circondario delle 40 miglia.

Dato in Roma questo dì 8 Ottobre 1800.

Valentino Mastrozzi Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Andrea Principe Doria Pamphilj Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Altieri Duca di Monterano Deputato. Paolo Vergani Assessore. Giacomo Avvocato de Pretis Segretario.

NUM. 31.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII sul nuovo Regolamento Giudiciario da osservarsi in Roma nelle Materie Annonarie.

1 *Numero degl' individui, che si richiedono per la decisione delle Cause, e giorni, in cui si tiene l'Udienza.*
2 *Modo di supplire in mancanza di Monsignor Prefetto, o di qualcuno dei Deputati.*
3 *Stabilimento del Notaro.*
4 *Giurisdizione privativa sulle materie Annonarie.*
5 *Facoltà privativa di decidere in grado di Appello le Cause giudicate dal Tribunale Annonario di Civitavecchia.*
6 *Appellazione negata in sospensivo delli di Lei Giudicati, e ricorso concesso soltanto in devolutivo al Tribunale della piena Camera.*
7 *Facoltà di procedere sommarissimamente, e senza forma di giudizio, potendosi ultimare la Causa in otto giorni.*
8 *Obbligo ingiunto all'Attore di produrre cogli Atti del Cancelliere della medesima Deputazione le giustificazioni originali comprovanti la sua petizione.*
9 *Nelle Cause, che si riconosceranno non potersi risolvere nel Contraddittorio delle Parti, vi si scriverà in Italiano nel termine di tre giorni.*
10 *Avrà facoltà in questo caso la Deputazione per assicurazione del giudizio di far apporre il sequestro sulla robba del reo, che potrà liberarsene subito prestando un idonea Fidejussione.*
11 *Nei contratti scritti si atterrano i Giudici strettamente alla lettera dell'Istromento, Apoca etc.*
12 *Nei contratti verbali si atterrano alle condizioni convenute fra i contraenti, che cercheranno rilevare dai Testimonj.*

13 *Un solo Testimonio per parte dell'Attore, che sia stato mediatore del Contratto, proverà l'azione.*

14 *Se il Testimonio non sia mediatore, il giuramento suppletorio dell'Attore basterà a formare la prova necessaria.*

15 *Tutte le Cause si giudicheranno per sentenza scritta, e sottoscritta dai Giudici, che l'hanno giudicata.*

16 *Pronunziata la Sentenza il Reo godrà la Supersessoria di un sol giorno.*

17 *Se accaderà, che l'esecuzione debba farsi fuori di Roma, il Giurisdicente locale vi apporrà subitamente l'exequatur.*

18 *In qualche affare urgentissimo Monsignor Prefetto da sè solo potrà prendere l'opportuna providenza giudiciale.*

19 *Monsignor Prefetto sottoscriverà i Mandati esecutivi, o Mano regie.*

20 *Nella spedizione delle Cause percepirà l'emolumento il solo Cancelliere, per cui si stabiliscono le tasse.*

Pius Papa VII. Motu proprio

Per un maggior favore del Commercio de' Grani, e delle altre specie tutte di Granaglie necessarie alla pubblica sossistenza nella stessa Cedola di Moto proprio delli 2 Settembre scaduto, con cui abolimmo tutti li Vincoli, dai quali nell' antica Legislazione restava inceppato il Commercio medesimo, Ci piacque altresì di ordinare che la Deputazione da Noi incaricata della esecuzione della nuova Legge Annonaria, e a cui volemmo, che competesse il privativo diritto di decidere, ed ultimare tutte le Liti, le quali in appresso insorgessero in materia di Annona, dovesse nel disbrigo di dette cause omninamente procedere sommariamente, e senza le consuete formalità de' giudizj. Essendoci pertanto sommamente a cuore, che questa nostra Determinazione sì confacente alla speditezza, che richiede il ben essere del Commercio, avesse il suo pronto, e insieme il più stabile effetto, Ci siamo in seguito Noi stessi occupati a fissare questa più semplice, e più spedita forma di giudiciale procedura, a cui l'indicata Deputazione Annonaria dovesse attenersi nei suoi giudicati, con avere inoltre voluto per questo medesimo oggetto del più spedito disbrigo, che alla Decisione delle Liti sudette (lo che dovrà aver luogo eziandio nelle Cause Criminali) non dovessero concorrere tutti gl' individui della Deputazione stessa, ma bensì alcuni di essi soltanto, come il tutto più diffusamente si ritrova espresso negli Articoli di nostro speciale Ordine compilati, e del seguente tenore cioè:

1. La Deputazione Annonaria, la quale nella decisione delle cause civili per un più sollecito disbrigo delle cause stesse dovrà esser composta soltanto da Monsig. Prefetto dell' Annona, e da due dei Sei Cavalieri Deputati, da cambiarsi ogni tre Mesi, terrà regolarmente le sue udienze nell' abitazione dello stesso Monsig. Prefetto due volte la Settimana, cioè nella mattina di ogni Martedì, e di ogni Venerdì, se non saranno giorni festivi, altrimenti nel giorno immediatamente appresso, ed anche nei tempi, nei quali sogliono vacare gli altri Tribunali.

2. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento di Monsig. Prefetto, egli farà che supplisca alle sue veci qualcheduno degli altri Prelati Cherici di Camera, come parimenti essendo legittimamente impedito uno degli anzidetti due Cavalieri Deputati, farà che intervenga in di lui luogo nel Tribunale uno degli altri quattro Deputati.

3. Per l'estensione degli Atti la Deputazione stessa dovrà avere al suo servigio

un Notaro, il quale servirà da Cancelliere, e che verrà nominato dalla medesima, e sarà amovibile a suo piacimento.

4. Alla indicata Deputazione ristretta come sopra agli enunciati tre Giudici spetterà pertanto privativamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale di conoscere, e di ultimare tutte le controversie, e tutte le Liti, le quali potranno insorgere tanto sulle contrattazioni de' Grani, Granturchi, Farine, Marzatelli, e di altra qualunque specie di Granaglie, quanto sulle pendenze, che abbiano relazione alle contrattazioni medesime, come sono Avaree, Pagamenti de' Noli de' Bastimenti, Assicurazioni, Accettazioni, Protesti, e Pagamento di Cambiali, e generalmente qualunque controversia, la quale strettamente abbia relazione alle Materie Annonarie, che in addietro fosse solita a portarsi al Tribunale della Prefettura dell'Annona.

5. Spetterà pure alla Deputazione medesima di rivedere, decidere, ed ultimare le cause già giudicate dal nuovo Tribunale di Civitavecchia, e che alla cognizione della Deputazione stessa potranno portarsi in via di Appello.

6. E tanto nel caso che le cause vengano portate direttamente alla cognizione della predetta Deputazione, quanto nell'altro, in cui giudichi in Seconda Istanza, cioè in via di revisione delle Sentenze del predetto Tribunale Annonario di Civitavecchia, dal suo giudicato non si ammetterà alcuna appellazione in sospensivo, ma soltanto il ricorso in devolutivo al Tribunale della piena Camera.

7. E parimenti tanto in uno, quanto nell'altro dei surriferiti due casi, il giudizio dovrà essere sommario, sommarissimo, cioè *sola facti veritate inspecta*, dimodochè, ommesse tutte le solennità solite pratticarsi nei giudizj formali, e avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del Commercio, e precisamente dentro il termine di *otto giorni* dalla fatta comparsa, o intimazione.

8. Per facilitare poi alla Deputazione li mezzi onde assicurarsi di questa sostanza delle prove, l'Attore prima di citare il Reo Convenuto dovrà produrre negli Atti del Cancelliere della Deputazione stessa le giustificazioni originali comprovanti la sua petizione.

9. Se nella petizione la Deputazione conoscerà che la questione non possa risolversi colla semplice viva voce, e nel Contradittorio delle parti, ordinerà che le ragioni si deducano in iscritto, ma in Italiano, e colla maggior possibile brevità, prescrivendo a tale effetto il termine di tre giorni all'Attore a dedurre le proprie occorrenze, e in seguito accordando altro simile termine al Reo Convenuto per rispondere, ed altri due resteranno per commodo de'Giudici per esaminare le respettive ragioni de'Litiganti, ed anche per interpellare, quando lo credano necessario il parere di uno, o più Negozianti, come anche di qualche Giureconsulto.

10. In questo caso, in cui la Deputazione credesse di non poter risolvere la causa al momento, ma che la rimettesse ad un' altra Udienza, se avesse fondato sospetto, che il reo convenuto potesse sottrarsi al giudicato, sarà autorizzato il Tribunale predetto di fare apporre Sequestro sulle robe del reo medesimo, il quale però dovrà liberarsi subito che il reo stesso dia idonea Fidejussione di stare a ragione.

11. Nei Contratti *in scriptis*, dovranno li Giudici strettamente attenersi alla lettera dell' Istromento, Apoca, o altra qualunque Carta, da cui risultino li Contratti stessi, e ciò tanto rapporto al tempo stabilito alla consegna, e al pagamento, quanto in ordine all'individua specie di moneta convenuta tra i Contraenti, come pure rapporto a qualunque altra condizione.

12. Anche nei Contratti meramente verbali dovrà il Tribunale sudetto attener-

si strettamente, e senza dar luogo ad interpretazione, alle condizioni convenute fra i Contraenti, procurando di rilevarle dalla Deposizione de' Testimonj, che a tale effetto dovranno dal Tribunale stesso esaminarsi, quando non giudicasse di commettere particolarmente un tale esame ad uno dei tre Giudici.

13. Trattandosi di Contratti meramente verbali, se accaderà che nel Contratto sia intervenuto un solo Testimonio, quante volte il Testimonio medesimo verifichi l'esposto per parte dell'Attore, e che inoltre sia Testimonio *Mediatore* del Contratto, ciò basterà perchè il Reo convenuto resti legittimamente condannato.

14. Se poi il Testimonio unico non fosse *mediatore* del Contratto, allora quando altronde l'Attore non abbia contro di sè alcuna legittima eccezione, si ammetterà al Giuramento Suppletorio, e questo basterà per formare la prova necessaria alla condanna del Reo.

15. In qualunque giudizio, tanto se termini col semplice Contradittorio delle Parti, quanto se segua in sequela delle rispettive Scritture esibite dalle Parti stesse, la Sentenza, che sarà per emanare, dovrà sempre stendersi in iscritto, ed essere sottoscritta da tutti e tre gli Giudici, non meno che dal Cancelliere, il quale inoltre alla stessa Cedola di Sentenza non lascerà giammai di apporre il Sigillo del Tribunale, che consisterà nello Stemma Pontificio, intorno a cui vi sarà scritto *Deputazione Annonaria*.

16. Pronunziata che sia la Sentenza si accorderà un giorno per l'esecuzione, o sia per pagare la Parte vincitrice; passato il qual termine, e non seguito il pagamento indicato, il Tribunale spedirà il Mandato, che si eseguirà o realmente, o personalmente.

17. Se poi accaderà che l'esecuzione debba farsi fuori di Roma, allora il Mandato del Tribunale medesimo dovrà esibirsi al Giusdicente del luogo, in cui sono situati i Beni della Parte soccombente, e il quale subitamente, e senza alcun esame sarà tenuto ad apporvi *l'exequatur*, onde così abbia prontamente il suo effetto il Giudicato.

18. Negli affari urgentissimi, che soltanto con grave pregiudizio di una delle due Parti Collitiganti potrebbero ammettere di attendere, che in uno dei due giorni stabiliti si adunasse la Deputazione, potrà Monsignor Prefetto dell'Annona prendere da sè solo l'opportuna providenza giudiciale, rendendone però inteso il Tribunale nella prima Udienza.

19. Allo stesso Monsignor Prefetto apparterrà pure la Sottoscrizione delli Mandati esecutivi, o Mano Regie.

20. Nella spedizione delle cause, le quali verranno portate al giudizio della riferita Deputazione Annonaria, non percepiranno li Giudici alcuna sorte di emolumento, e solo il Cancelliere sarà autorizzato ad esigere la mercede, e il pagamento delle proprie funzioni, onninamente però a tenore delle seguenti Tasse, cioè. Per la sottoscrizione di ogni Sentenza *bajocchi trenta*. Per la produzione de' Documenti ciascuna volta *baj. dieci*. Per ogni Mandato esecutivo *baj. trenta*. Per interporre l'appellazione alla piena Camera *baj. venti*. Per copia pubblica di ogni Sentenza *baj. trenta*. E infine per l'Estratto degli Atti da trasportarsi in caso dell'indicata appellazione sarà pagato secondo le Tasse del Tribunale della Camera.

Essendo Noi pertanto pienamente persuasi dell'utile, che dalla sopradescritta più semplice, e più spedita procedura giudiziale sarà per derivare al Commercio tanto interno, che esterno di Grani, e altra qualsivoglia Granaglia; perciò colla presente Nostra Cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di qualunque cosa necessaria ad esprimersi, di Moto proprio, certa

scienza, e pienezza della Nostra Sovrana Autorità approviamo, e pienamente confermiamo in tutte le loro parti li surriferiti inserti Articoli risguardanti la Processura da tenersi nella decisione delle cause civili risguardanti le materie Annonarie, volendo che incomincino essi ad avere il loro effetto, e vigore immediatamente dopo la pubblicazione di questa stessa Nostra Cedola di Moto proprio. E perchè una tale procedura dovrà essere l'unica Norma, a cui l'indicata Deputazione Annonaria dovrà in appresso attenersi nel disbrigo delle cause civili, risguardanti le materie Annonarie, ed alla medesima dovranno pure esattamente uniformarsi tanto le Parti collitiganti, che i loro Patrocinatori nelle respettive loro incombenze; perciò rapporto alle sudette cause civili in materia Annonaria, dichiariamo abolite, e di nessun vigore dalla data della presente Cedola in avanti tutte le altre Costituzioni, Leggi Statutarie, ed altre consuetudini, e pratiche di qualunque denominazione, ed in qualunque tempo emanate, e ricevute, in quanto esse risguardino l'ordine giudiziario civile, o si trovino contrarie al disposto del presente nuovo Regolamento, perchè tale è mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio benchè non esibita, nè registrata in Camera, e nei suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di Surrezione, o Orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di jus quesito, o pregiudizio del terzo possa essere impugnata, moderata, e rivocata, ridotta *ad viam juris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, o Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione anche di Rmi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro tal forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra Sottoscrizione, benchè non vi siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano Persone, e Corpi ancorchè privilegiati, privilegiatissimi, che avessero, o pretendessero averci interesse, e che per comprenderli fosse bisogno di speciale menzione: Non ostante la Bolla di Pio IV *de Registrandis*, la Regola della Nostra Cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti in virtù di esse, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore quì espresso, e di parola in parola inserto, a registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 31 Ottobre 1800.

Pius PP. VII.

NUM. 32.

Editto del Cardinal Camerlengo sulla Estensione a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico del libero Commercio dei Grani, ed altra qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade.

1 *Inefficacia delle leggi coattive per l'oggetto di ottenere l'abbondanza, e surrogazione fatta già da molto tempo in tutti gli Stati di una illimitata libertà nell'interna circolazione dei generi.*

2 *Introduzione di un tal Sistema per rispetto ai generi frumentarj seguito nello scorso Settembre* 1800 *in Roma, suo Agro, e Provincie Suburbane.*

3 *Felice esperienza dell'anzidetta introdotta libertà d'interna Circolazione, e Determinazione di Sua Santità di estenderla a tutte le altre parti del suo Stato dopo la raccolta dell'Anno* 1801.

4 *Inconvenienti, cui sono state esposte le Provincie, alle quali finora non è estesa l'anzidetta libertà.*

5 *Influenza, che avrà necessariamente la predetta estensione di libero interno Commercio sull'aumento dell'annua riproduzione di dette Provincie.*

6 *Una tale influenza sull'aumento dell'annua riproduzione si rende più sicura per il felice esempio riportatone nelle Campagne Romane.*

7 *Epoca, in cui precisamente dovrà aver luogo nelle Provincie l'indicata introduzione di libero interno Commercio.*

8 *Dall'epoca predetta in avanti resterà per sempre soppressa qualunque legge, in forza della quale li Possidenti dello Stato potessero essere astretti di vendere coattivamente all'Annona di Roma i loro Grani.*

9 *E similmente resterà perpetuamente abolito l'obbligo, che li Possidenti stessi avevano, di dare tutta, o una porzione dei loro grani alle respettive Comunità a titolo di* quote,

10 *Resterà pure soppresso il peso d'introdurre nelle Città, e Terre la parte Dominicale.*

11 *Abolizione delle leggi, che in certi tempi proibivano l'interna circolazione de' Grani.*

12 *Perpetua Soppressione eziandio del regolamento delle assegne.*

13 *Intera libertà a tutti accordata di vendere, comprare, e trasportare li Grani in qualunque parte dello Stato.*

14 *Estensione del medesimo Sistema di libertà anche a tutti gli altri generi di Granaglie, o di Biade; anzi in questa parte il Sistema stesso dovrà avere la sua esecuzione subito dopo la pubblicazione del presente Editto.*

15 *Cautele per impedire, che sotto pretesto del libero interno Commercio delli generi, non si trasportino fuori di Stato.*

16 *Altra Cautela per prevenire il pericolo delle stesse fraudolenti Estrazioni.*

17 *Estensione della libertà anche in ordine al prezzo de' Grani, ed altre Granaglie.*

18 *E questa stessa libertà di prezzo dovrà aver luogo anche nelle compre, che occorressero per conto di Camera, o delle Comunità.*

19 *La medesima libertà tanto in ordine alle Contrattazioni, quanto rapporto al prezzo, si estende anche ai Grani, e altre Granaglie, e Biade di estera provenienza. Cautele per impedire, che una tal'estensione non si porti ad abuso.*

20 *Provedimenti per impedire, che in verun luogo sotto il pretesto di provedere ad una estrema urgenza non resti violata la indicata legge del libero interno Commercio.*
21 *Facoltà accordata alle Comunità di lasciar sussistere le antiche privative de' Forni, ma colla legge di panizzare a Tariffa.*
22 *Metodo da tenersi nella formazione della Tariffa.*
23 *Obbligo ai Fornari, ed altri Spacciatori di Pane di tenere sempre affisse dette Tariffe.*
24 *Scorte, che dovranno aver sempre in essere li Fornari, proporzionate al consumo, ed allo spaccio di due Mesi.*
25 *E parimenti la sudetta legge della Tariffa s'intende ristretta alla sola qualità del Pane di solo grano, mentre rapporto al Pane misto competerà a tutti una piena libertà tanto in ordine alla fabbricazione, come alla vendita, ed al prezzo.*
26 *La stessa libertà di fabbricazione, e di vendita competerà in ordine ai Maccheroni, ed altre simile Paste.*
27 *Soppressione delli così detti Monti Abbondanza.*
28 *Soppressioni delle Corporazioni, ed Università concernenti le materie Annonarie.*
29 *Metodo da tenersi per il sollecito disbrigo delle liti risguardanti le stesse materie Annonarie.*
30 *Pene stabilite nei casi d'inosservanza del presente Editto.*
31 *Applicazione delle pene stesse.*
32 *Avvertimento ai Governatori per l'esatta osservanza della presente legge di libero Commercio.*
33 *Idea generale dei provedimenti, che si emaneranno in appresso per rendere più proficuo ai Riproduttori il beneficio delle Tratte.*
34 *Pubblicazione.*

Romualdo di S. Maria ad Martyres Diacono Cardinale Braschi Onesti della S. R. C. Camerlengo.

1. Il timore che potesse mancare il genere il più necessario alla umana sussistenza, o che i Venditori cospirassero insieme per alzarne di troppo il prezzo, indusse in passato la maggior parte de' Governi a regolare in tutti li suoi piccioli andamenti la Coltivazione, ed il Commercio de' Grani. Ma una Legislazione, la quale restringeva dentro così angusti confini il diritto di Proprietà, e l'interesse de' Riproduttori, e Commercianti, che sarà sempre la sola cagione fecondatrice della attività, e della industria, non poteva corrispondere al lodevol oggetto, che l'aveva dettato. La Carestia nasceva bene spesso da quelle stesse Leggi vincolanti, che si erano immaginate per prevenirla: E da qualche tempo perciò con più ragione in tutti gli Stati anche all'Articolo de' Grani si è accordata quella indefinita Libertà nella interna Circolazione, e nel Prezzo, di cui hanno sempre goduto tanti altri generi pure necessarj all'umano sostentamento, e li quali, attesa la libera concorrenza dei Venditori, si sono sempre veduti recare in copia dovunque si scorgeva esservene il bisogno, e per conseguenza la sicurezza dell'esito.

2. Mossa la Santità di Nostro Signore da queste considerazioni, con Cedola di Motu proprio segnata li 2 dello scorso Mese di Settembre s'indusse ad abolire tutti li vincolanti regolamenti dell'antico Sistema Annonario di questa Dominante stati sempre pregiudicievoli ai Riproduttori, ed al Publico, ma che in questi ultimi tempi erano di gran lunga più perniciosi, ed infesti, poichè attesa l'indicata libertà di Commercio adottata negli altri Stati, e sopratutto in uno a Noi limitrofo,

li nostri Grani, malgrado le più grandi proibizioni, e le più forti penali, andavano nelle estere Piazze a ricercare quei compensi, e quell'adescamento dei prezzi, che in grazia degli anzidetti vincolanti regolamenti potevano ritrovare nell'interno dello Stato. L'esito non tardò a giustificare la saviezza del provvedimento. Il Grano, che a stento, ed a forza soltanto di coazioni aveva potuto ritrovarsi al consumo della Capitale nei due mesi precedenti alla pubblicazione del predetto nuovo Regolamento, sebbene tanto più vicini alla Raccolta, cominciò subito, e seguita tuttora a recarsi in copia ai pubblici Mercati, e se anche rapporto al prezzo la indicata nuova Legge non ha subito prodotto quegli effetti, che necessariamente debbono derivare dalla libera concorrenza dei Venditori, ognuno facilmente comprenderà, che ciò da altro non è derivato, se non che dalle ben note critiche circostanze di generale penuria del genere, per cui in quasi tutti gli altri Stati d'Italia il Pane si vende al presente ad un prezzo molto più forte, che in Roma.

3. Questa felice esperienza, che agli occhi di tutti deve riuscire tanto più persuasiva, ed imponente, per essersi il nuovo Sistema di libero Commercio attivato in mezzo alla massima crisi, vale a dire in un tempo, in cui secondo gli antichi principj si sarebbero dovuti aggiungere regolamenti a regolamenti, e cautele a cautele, ha determinato Sua Santità a stabilire, che l'anzidetto nuovo Sistema di libero Commercio de' Grani, già introdotto in Roma, e nelle Provincie Suburbane coll'enunciata Cedola di Motu proprio dei 2 Settembre scaduto, dovesse estendersi eziandio a tutte le altre parti dello Stato subito che lo permettesse la cessazione degli impegni contratti per provvedere nella presente già inoltrata Stagione al pubblico sfamo, che è quanto a dire immediatamente dopo la prossima ventura Raccolta.

4. E tanto maggiormente Sua Beatitudine si è determinata ad estendere a tutto lo Stato un tal provvedimento di libero interno Commercio de' Grani, quanto che all'indicata felicissima esperienza avutasene in Roma, ed a cui si può aggiungere l'altra egualmente propizia, ed ancora più sollecita del libero Commercio dell'Olio, non poteva non opporre il quadro troppo differente delle angustie delle sue dilettissime Provincie, le quali hanno continuato finora ad essere sottoposte all'antica vincolante Legislazione. Il Sistema delle Quote forse in altri tempi lodevole obbligava, ed obbliga in oggi i Possidenti a dover fornire alle respettive Abbondanze i loro Grani per un prezzo eccessivamente inferiore a quello del Commercio, e nell'atto che offende il Diritto di proprietà, ed attacca radicalmente il grand' oggetto della riproduzione, non serve neppure a difendere i Popoli dalle desolanti angustie della mancanza del genere, non essendo il Grano delle Quote sufficiente a provvedere al pubblico sfamo. Pare anzi oggidì, per le cangiate circostanze de' tempi, diretto un tal regolamento al gravame maggiore delle Popolazioni dello Stato Ecclesiastico: Imperocchè attesa la detta insufficienza delle Quote, dovendosi acquistare il Grano mancante allo sfamo per un prezzo assai più forte di quello, che le Quote hanno dapprima fissato allo spiano del pubblico Forno, vengono le Comunità astrette ad accrescere la massa dei Debiti pubblici, che sempre in ultima analisi piombano sopra del Popolo per le imposizioni, alle quali è forza di ricorrere ad oggetto di riparare allo sbilancio delle pubbliche Casse.

5. Aggiungasi, che o bisognava rinunziare all'idea di ottenere quel dilatamento di coltivazione, di cui sono tanto suscettibili le Campagne de' Pontificj Dominj, o era forza di convenire, che questo importantissimo oggetto poteva soltanto attendersi dalla enunciata estensione della Legge del libero Commercio, la quale assicurando i Coltivatori, che non andrebbero più sottoposti ai danni, ed agli ag-

gravj in tanta copia per l'addietro loro derivati dalle passate Coattive, collegasse il loro privato interesse col primario oggetto della pubblica Economia, all'aumento cioè dell'annua riproduzione sola stabile sorgente della vera abbondanza, e per conseguenza dalla moderazione de' Prezzi.

6. Essendosi poi Sua Beatitudine sempre più confermata nella opinione della sussistenza di una tale verità per la felice certezza del sensibile aumento delle seminagioni nelle circonvicine Campagne, sebbene la libertà del Commercio dei Generi Frumentarj proclamata al principio di Settembre di poco ne precedesse i lavori, ha voluto, che sino da ora si rendesse nota alle altre Provincie l'estensione, che ad esse ancora intende fare di un tal provvedimento, perchè, essendo questo appunto il tempo in cui sogliono prepararsi le Terre per ricevere il Seme nell'Autunno, possano li rispettivi Coltivatori, e Possidenti intraprendere subito quei dissodamenti, e quei lavori, che assicurando in appresso un notabile accrescimento nell'annua riproduzione del genere il più necessario alla umana sussistenza, produeano finalmente quella stabile abbondanza, e conseguentemente quella dolcezza ne' prezzi, che insino da ora indarno si è cercato di ottenere colle Leggi dirette, e coi regolamenti vincolanti, e coattivi.

7. Inerendo Noi pertanto alle indicate provvide disposizioni di Sua Beatitudine diffusamente enunciate con speciale Chirografo delli 9 Aprile corrente a Noi diretto, ed anche per l'autorità del Nostro Uffizio di Camerlengo notifichiamo, che l'enunciata Legge di libero Commercio de'Grani già introdotto in questa Dominante, e nelle Prorincie Suburbane col mezzo dell'enunciata Cedola di Moto proprio delli 2 Settembre scorso, dovrà immediatamente dopo la prossima ventura raccolta, e precisamente al primo del venturo Mese di Luglio estendersi eziandio a tutte le altre Provincie dello Stato, nel modo però, e forma, che quì sotto passiamo ad esprimere.

8. E primieramente siccome coll'anzidetta Cedola di Moto proprio delli 2 Settembre scaduto sono stati perpetuamente sciolti, e liberati li Proprietarj, e Coltivatori dell'Agro Romano, non meno che delle Provincie Suburbane, dal peso di portare coattivamente in questa Dominante una porzione dei loro Grani; così la disposizione medesima dovrà sempre aver luogo eziandio in tutte le altre Provincie dello Stato Pontificio, ed in conseguenza niun Proprietario, Affittuario, o altro Coltivatore dei Terreni esistenti nelle Provincie medesime potrà mai in alcun caso, nè per alcuna ragione, e sotto qualunque pretesto, o colore essere astretto a trasportare, e vendere in Roma alcuna benchè minima quantità dei proprj Grani.

9. E unitamente alla enunciata Legge, che autorizzava l'Annona di Roma a vincolare tutte quelle quantità di Grani, che giudicava necessarie per servigio dell' abbondanza della Capitale stessa, vuole Sua Santità, che all'Epoca indicata del primo del venturo Mese di Luglio resti perpetuamente soppressa, ed abolita in tutti, e singoli Luoghi dello Stato, niuno eccettuato, l'altra consimile Legge, in forza di cui le Comunità obbligavano li rispettivi Possidenti di somministrare annualmente *o titolo di quote* una porzione del proprio Raccolto, e qualche volta ancora tutto, ovvero di tenerlo a disposizione delle Comunità stesse per supplire con esso allo sfamo del Pubblico.

10. S'intende pure all'Epoca stessa abrogato, e perpetuamente soppresso l'obbligo d'introdurre o la porzione Dominicale, o altra qualunque parte del Raccolto in quelle Città, Terre, e Luoghi, ove l'obbligo stesso o per Legge Statutaria, ovvero per lunga, ed inveterata consuetudine trovasi in attuale osservanza.

11. E parimenti dal predetto giorno primo del prossimo venturo Mese di Lu-

glio in avanti resteranno perpetuamente soppresse, ed abolite tutte le Leggi, in forza delle quali si ordinava, che in certi tempi dell'Anno non potesse trasportarsi da Provincia in Provincia, ed anche da Luogo a Luogo di una stessa Provincia senza le opportune licenze alcuna benchè minima quantità di Grano.

12. Perchè poi l'Assegne, che ogni Anno immediatamente dopo la raccolta erano tenuti li rispettivi Possidenti di esibire, o negli Uffizj dei Segretarj di Camera per li Luoghi compresi nel Distretto di Roma, ovvero nelle mani dei rispettivi Governatori, trattandosi del rimanente dello Stato, di tutto il Grano, che si trovavano in loro potere, erano dirette all'esecuzioue dei surriferiti antichi vincolanti regolamenti come sopra aboliti; perciò vuole Sua Beatitudine, che resti soppresso anche il suddetto Metodo delle Assegne, come affatto inutile nel nuovo sistema d'indefinita libertà accordata all'interna Circolazione dei Grani.

13. In coerenza pertanto di quanto già è stato stabilito nell'Agro Romano, e Provincie Suburbane, ogni, e qualunque Proprietario, Affittuario, o altro qualunque Coltivatore, e generalmente ogni Persona dimorante in tutte le altre parti dello Stato dal primo del venturo Mese di Luglio in avanti goderà di un' ampla amplissima facoltà di vendere, comprare, accaparrare, ed in ogni altro qualunque modo contrattare senza che abbia bisogno di alcuna Licenza sì all'ingrosso, che al minuto, e tanto per il proprio consumo, che per Negozio, Grani, e Farine; ed i sudetti generi così contrattati, accaparrati, e comprati potrà parimenti *senza che abbia bisogno di alcuna speciale Licenza* liberamente trasportare dovunque più gli piacerà, *purchè peraltro non gli estragga, e li trasporti fuori di Stato*, su di che continueranno ad essere in vigore le antiche proibizioni, e Leggi della Tratta.

14. E questa stessa indefinita libera interna Circolazione competerà eziandio in ordine alli Granturchi, Orzi, Legumi, Fave, e generalmente a qualsivoglia altra specie di Granaglie, e di Biade, niuna eccettuata: Ed anzi in ordine a tutti, e singoli surriferiti generi la Legge del libero Commercio dovrà incominciare ad avere il suo effetto immediatamente dopo la pubblicazione del presente nostro Editto.

15. Il suddetto indefinito libero Commercio, che ed ora per tutte le specie di Granaglie, e di Biade, eccettuato il solo Grano, ed all'Epoca del primo del venturo Mese di Luglio anche rapporto al Grano deve avere effetto, dichiariamo, che s'intende conceduto non solo per Terra, ma eziandio per Acqua, cioè per Fiume, e Canali Navigabili, ed anche per Mare, di modo che per un maggior comodo dei respettivi Commercianti potranno essi imbarcare i loro Grani, Granturchi, ed altre simili Granaglie in una parte dello Stato per introdurle nell'altro. Siccome però in questo caso, in cui si voglia estrarre, e trasportare da luogo a luogo, o da Provincia in Provincia gl'indicati generi per via di Mare, potrebbero essi trasportarsi fraudolentemente fuori di Stato; perciò inerendo ai regolamenti, che sono stati sempre in vigore in questo caso, ed a similitudine di quanto si è prescritto con Notificazione della Deputazione Annonaria di Roma in data degli 8 Ottobre 1800, dichiariamo, ed espressamente comandiamo, che volendo alcuno trasportare a titolo di passo più comodo da Luogo a Luogo, o da Provincia in Provincia li nominati Grani, Granturchi, ed altra qualsivoglia specie di Granaglie per Mare, non potrà ciò farsi senza preventiva licenza in iscritto del Giusdicente Locale da darsi gratis, con esprimere in essa licenza la precisa quantità di Grani, Granturchi, ed altre Granaglie, che si vorranno trasportare, e purchè inoltre il Conduttore, o Proprietario si obblighi, dando idonea sicurtà per il doppio valore del genere espresso nella Licenza tanto nella Cancelleria del Governo, quanto nella Dogana più prossima al luogo, in cui seguirà l'imbarco, di esibire dentro il termine di un mese

sì nella Cancelleria stessa, che nella Dogana indicata, autentico Documento di averlo effettivamente trasportato in quel tale altro luogo dello Stato Pontificio, ove avrà assegnato di volerlo condurre: e il qual Documento dovrà onninamente consistere nel Certificato dei Ministri della Dogana dell'Ingresso, che attesti dell'effettivo suo arrivo. Per impedir poi le collusioni, che all'occasione di questi trasporti per Mare da luogo a luogo dello Stato Pontificio potrebbero commettersi imbarcando una quantità di Grani, Granturchi, ed altre Granaglie superiore a quella, per cui si fosse richiesta la Licenza, e la quale, non venendo espressa nè nella Licenza stessa, nè nella Bolletta della Dogana, non avrebbe per conseguenza obbligo alcuno di rintrodursi, e potrebbe impunemente rimanere fuori di Stato: ordiniamo, e respettivamente dichiariamo, che anche in questo caso del semplice trasporto da luogo a luogo per la via di Mare non possa seguire l'imbarco, sè non nei Caricatori infino ad ora destinati alle vere Estrazioni per fuori Stato, e di più che anche in questi incontri si debbano esattamente osservare tutte le consuete cautele di assistenza del Rassegnatore, e della effettiva misura, solite finora praticarsi nell'indicato caso delle vere Estrazioni per fuori Stato.

16. Similmente perchè sotto pretesto dell'anzidetto libero interno Commercio potrebbe da taluno pretendersi tolta, ed abolita la proibizione, che sull'esempio di quanto si pratica in tutti gli altri Dominj vi è sempre stata nello Stato Ecclesiastico di potere dall'interno dello Stato stesso avvicinar le Derrate verso il Confine, senza essere munite delle dovute licenze, e richiedendo l'importante oggetto di assicurare la pubblica sussistenza, che questa provvida disposizione diretta ad impedire le fraudolenti Estrazioni delle Derrate stesse continui ad avere il suo pieno vigore: perciò Sua Santità confermando in questa parte gli antichi Bandi, ed in particolare estendendo quanto è stato prescritto dall'enunciata Deputazione Annonaria di Roma all'Articolo 4 della citata Notificazione, ordina, ed espressamente comanda, che tutte quelle quantità di Grani, Granturchi, Minuti, e di altra qualsivoglia specie di Granaglie, le quali quantunque effettivamente ancora non imbarcate, ed estratte, si troveranno nondimeno essersi dall'interno dello Stato avvicinate per il tratto di due Miglia al Confine tanto di Terra, che di Mare senza essere accompagnate dalle Tratte, ossiano Licenze di Estrazione, non meno che dalle respettive Bollette di Dogana, ovvero che si troveranno eccedere il quantitativo espresso nelle stesse Tratte, o Licenze, e respettive Bollette, saranno considerate come già estratte in fraude, e per conseguenza li loro Proprietarj, o Conduttori saranno soggetti a tutte le pene in tal caso comminate nei Bandi: facendo solamente una eccezione per li Popoli abitanti, e situati nel Circondario delle predette due Miglia dal Confine, ai quali per conseguenza sarà permesso portare alle loro Case dall'interno dello Stato per il proprio consumo la occorrente quantità di Grani, ed altre Granaglie. Per ovviare però alle collusioni, ed ai Contrabandi, che con tal pretesto potrebbero commettersi, li Proprietarj, o li Condottieri di detti Grani, ed altre Granaglie come sopra, destinate al consumo delle anzidette Popolazioni situate nel Circondario di due Miglia da qualunque confine, dovranno onninamente ciascuna volta presentarsi alla più vicina Dogana, per ivi denunciarli, con obbligarsi di più al pagamento del valore del genere, quante volte dentro un congruo spazio di tempo da determinarsi dai Ministri della Dogana stessa, non diano l'opportuno discarico dell'uso, e consumo effettivamente accaduto dei predetti Grani, ed altre Granaglie entro lo Stato medesimo. E li predetti Ministri di Dogana nell'accordare in questo caso la Bolletta di libera Circolazione coll'indicata prefissione di termine a giustificare il seguito consumo del genere, praticheranno sempre, e avanti ogni cosa

l'avvertenza, che il genere stesso non ecceda la quantità, che verosimilmente potrà occorrere al consumo medesimo: dovendo inoltre essi Ministri di Dogana darne di volta in volta l'opportuno rincontro al Giusdicente Locale, affinchè anch'egli invigili, che sotto pretesto dell'anzidetto interno Consumo non resti aperta la strada alle fraudolenti estrazioni.

17. Unitameute poi alla enunciata indefinita libertà, che sull'esempio di quanto è stato già accordato agli Abitanti di questa Capitale, e del Distretto, e Provincie Suburbane competerà anche in tutte le altre Provincie dello Stato, di vendere, e comprare Grani, Granturchi, Farine, ed altra qualunque specie di Granaglie, e di Biade, dovrà aver luogo eziandio la libertà del prezzo, di modo che ed ora per tutte le specie di Granaglie, e di Biade, eccettuato il solo Grano, e all'Epoca del primo del venturo Mese di Luglio anche per il Grano s'intenderanno aboliti tutti gli antichi regolamenti, come se mai non fossero stati emanati, in forza de'quali dai Magistrati Comunitativi, ovvero dai rispettivi Presidi, e Governatori si soleva procedere alla formazione dei Calmieri, o Tasse legali dei prezzi dei Grani, e altre Granaglie, e in conseguenza trasportandosi in qualunque pubblico Mercato alcuna porzione di dette Granaglie, o Biade, sarà in piena libertà dei Propietarj, o Condottieri di riestrarli, quando non si convenga del prezzo, e potranno perciò trasportarsi dove più ad essi piaccia, purchè per altro come sopra non si estraggano fuori di Stato.

18. La quale indefinita Libertà di prezzo dovrà pienamente avere il suo effetto eziandio per quei Contratti, che occorressero farsi dai Ministri del Principato, o dagli Uffiziali Comunitativi, e di più senza che alle occasioni di tale provviste possano li Ministri stessi incaricati di farle, pretendere alcuna *Prelazione*, dovendo anche essi in tali acquisti regolarsi interamente come tutti gli altri particolari Compratori.

19. E la medesima amplissima libertà di Commercio sì rapporto alle Contrattazioni, come in ordine al prezzo, di cui goderanno li Grani, Granturchi, ed altre Biade, e Granaglie nate, e cresciute nei Pontificj Dominj, dichiariamo che sino da ora s'intende ancora accordato ai Grani, Granturchi, ed altre Biade, e Granaglie di estera provenienza, e che per speculazione di Commercio in appresso s'introducessero nello Stato, ed alle quali per conseguenza dovrà pienamente esser permessa la riestrazione nel caso, che coi Compratori non si convenisse del prezzo, o che per altra qualsivoglia ragione piacesse ai respettivi Proprietarj, o Condottieri di riportarle fuori di Stato, e ciò sebbene si ritrovassero già ammagazzenate. Affine però di evitare le collusioni, le quali in questo caso potrebbero commettersi in pregiudizio dell'intero Consumo, e per prevenire il pericolo, che sotto il pretesto di riestrazione di Grani, e di altre estere Granaglie, e Biade, non si *estraggano li somiglianti Generi Nostrali, li quali come sopra dovranno continuare a restare sottoposti alla Legge della Tratta*; dichiariamo, che non competerà un tal privilegio di libera riestrazione se non se ai Grani, e Granturchi, ed altre Biade, o Granaglie, le quali, o si scaricheranno nei due Porti Franchi di Civita Vecchia, e di Ancona, o che s'introdurranno per qualche punto dei due Littorali Pontificj del Mediterraneo, e dell'Adriatico, ed anche dal Confine di Terra, purchè peraltro in ambedue questi ultimi casi entrino per un luogo, in cui sia situata qualche Dogana Camerale, e si rassegnino alla medesima nel punto stesso dell'ingresso, con praticare altresì tutte le altre cautele, che in tali circostanze si prescrivono dal vegliante generale Regolamento di Finanza, ed inoltre purchè gl'indicati generi di estera provenienza entrati come sopra nello Stato non siano già stati acquistati per

l'interno consumo, e che anche continuando ad essere invenduti non siano stati frammischiati, e confusi coi somiglianti generi nostrali in modo che non se ne possa più distinguere, e giustificare l'identità.

20. Perchè poi la prescritta Legge del libero interno Commercio potrebbe talvolta in qualche particolare Comunità restare alterata col pretesto della mancanza del genere, e in conseguenza credersi essa autorizzata ad impossessarsi del Grano, il quale non facesse che transitare per il Territorio stesso; e rendendosi tanto più temibile questo caso per essere infino ad ora le particolari popolazioni dello Stato state accostumate a non riguardarsi al coperto del pericolo della fame, se nel principio stesso della Stagione non vedevano assicurato l'intero consumo di un Anno, quasi che si trattasse di Città assediate, e di Popoli Isolani; perciò a prevenire il pericolo, che sotto l'imponente, e specioso pretesto di esimersi dagli orrori della fame non resti violata una Legge tanto connessa col pubblico bene, ha espressamente dichiarato Sua Beatitudine nell'indicato Chirografo delli 9 del corrente Aprile, che questo diritto di trattenere il Grano, il quale non farà che transitare, competerà alle respettive Comunità soltanto nel caso della più imperiosa necessità, cioè nel solo caso, in cui per qualche particolare infortunio, e per qualche inopitato evento si trovasse di aver Grano soltanto al più per otto, o dieci giorni, e che di più fosse nella assoluta impossibilità di poterne in questo frattempo fare acquisto coi soli mezzi permessi dalla Legge del libero Commercio, cioè col mezzo di ultronee compre. Ma se in questa urgenza la Legge imperiosa della necessità autorizzerà qualche particolare Comunità a non osservare il prescritto regolamento per quello che concerne la libertà del transito, non potrà altresì violare anche l'altra parte che concerne la libertà del prezzo. E in conseguenza li respettivi Magistrati comunitativi dovranno pagare a pronto contante il Grano di transito, che come sopra avranno trattenuto per servire al pubblico sfamo, ed inoltre lo dovranno pagare secondo il rigore del prezzo libero allora corrente nel luogo, a cui esso era destinato di trasportarsi. Volendo ancora la stessa Santità Sua, che ogni qualunque volta occorra di venire a questo estremo rimedio, debba il respettivo Governatore, o Giusdicente rendere subito avvertita la Sagra Congregazione del Buon Governo dell'accaduto, onde possa essa discoprire se si fosse affettata una urgenza, la quale effettivamente non sussistesse, e conseguentemente con procurare in questo caso l'esemplare punizione del Governatore medesimo, render cauti, e circospetti gli altri a non violare una Legge, la quale è tanto congiunta col pubblico bene, e che Sua Santità è determinata a non permettere che resti nella più piccola parte violata.

21. Sebbene l'uniformità del sistema, e l'utile pubblico sembrassero esiggere, che la libertà dovesse generalmente estendersi anche in ordine alla panizzazione, e che in conseguenza in tutti i luoghi, che compongono lo Stato Ecclesiastico, alla più volte nominata Epoca del dì primo del venturo mese di Luglio, cessate, ed abolite per sempre le antiche Privative dei Forni di Pan venale tanto Camerali, che Comunitativi, e Baronali, dovesse intendersi a tutti accordato il diritto di fabbricare, o vender Pane senza alcuna prescrizione di Peso, o di Prezzo; ciò non ostante permette il Santo Padre, che anche dopo l'indicata Epoca del dì primo di Luglio prossimo avvenire possano continuare le antiche Privative dei Forni ogni qualunque volta dal Pubblico Consiglio da convocarsi coll'intervento dei Deputati Ecclesiastici si giudicasse espediente; sempre che per altro ne' spacci dei Forni, li quali in tal caso dovranno continuare a tenersi da chi per l'addietro era in possesso della Privativa, si stabilisca per Legge, e condizione assolutamente inalterabile, *che la panizzazione debba farsi a Tariffa*, che per effetto immancabile dell'ac-

cordata libertà d'interno commercio animatrice della riproduzione, e della maggior concorrenza dei venditori, non potrà non contenersi naturalmente nei limiti della moderazione. Ed abbracciandosi un tal provvedimento, se ne dovrà rendere intesa la Sacra Congregazione del Buon Governo, trasmettendo alla medesima gli atti de'respettivi Consigli, che per l'effetto sudetto dovranno tenersi prima del fine del venturo mese di Maggio.

22. In quei luoghi pertanto, dove dai respettivi Pubblici Consigli si giudicasse realmente espediente di non adottare il Sistema della libera Panizzazione, e nei quali per conseguenza dovessero continuare a restare in vigore le antiche privative de' Forni, spetterà al Preside, Governatore, o altro Giusdiscente Locale unitamente ai Pubblici Rappresentanti di fissare il Calmiere, ossia la Tariffa del Pane, e ciò quantunque la Privativa non fosse Communitativa, ma Camerale, o Baronale, e pratticherassi tutta la maggiore diligenza, onde venga essa formata colla più grande possibile esattezza. A tale effetto la sudetta Tariffa dovrà rinnovarsi ogni quindici giorni, o altro più lungo tempo, che si giudicherà conveniente, purchè per altro non ecceda il termine di un mese, mentre oltre un tal termine è difficile che non accadano sensibili variazioni nei prezzi dei Grani. E perchè in occasione di tali variazioni di Tariffe vengano ad evitarsi tutte le contestazioni, che potrebbero nascere fra il Fornaro, ed i Magistrati come sopra incaricati di presiedere alle Tariffe stesse; si dovranno avanti ogni altra cosa calcolare li prezzi delle vere vendite de' Grani correnti, e seguite in tempo della variazione non solo nel luogo stesso, ma anche nelle tre finitime Comunità. Verificati a dovere, e con precisione questi prezzi de' Grani, si dovrà rilevarne il prezzo medio, e a questo si dovranno aggiungere tutte le spese della panizzazione, stabilendo ancora un discreto utile al Fornaro per ogni Rubbio di Grano. Sommate tutte queste partite, cioè le spese della panizzazione, e l'utile del Fornaro, ed il prezzo medio fissato al Grano, si detrarrà l'importo dei prodotti non panizzabili, come Semmola, Tritello ec., e il prezzo che rimarrà, fatte le sudette sottrazioni, sarà quello che dovrà regolare il Calmiere, ossia Tariffa del prezzo da stabilirsi alla vendita del Pane, come il tutto meglio potrà rilevarsi dalla Istruzione, che relativamente al divisato oggetto della formazione della Tariffa de' prezzi del Pane verrà in appresso dalla Sagra Congregazione del Buon Governo trasmessa a tutte le Comunità.

23. E durante il tempo, che dovrà restare in vigore la Tariffa, sarà proibito ai Fornari sotto le pene, che verranno comminate più sotto all'Articolo 30, di fabbricare, e vendere Pane ad un saggio, o peso inferiore di quello prescritto nella indicata Tariffa, la quale per conseguenza sotto le pene stesse dovrà dai Fornari medesimi, o altro qualunque Spacciatore tenersi sempre esposta alla pubblica vista. E per prevenire il pericolo, che non venga essa alterata, dovrà essere in istampa, e nei luoghi, dove non vi sarà il comodo di farlo, dovrà essere sottoscritta dal rispettivo Giusdiscente, e Magistrato Comunitativo, praticando inoltre la cautela di apporvi sempre il sigillo pubblico.

24. Mediante questa Legge di panizzare a Tariffa, che dovrà osservarsi inalterabilmente in tutti i luoghi, ove giudicherassi espediente di non introdurre il sistema della libera Panizzazione, ma di continuare a lasciare in vigore le antiche privative dei Forni del Pan venale, si verranno ad evitare ne' luoghi stessi quegli inconvenienti, e pericoli, ai quali di frequente in passato andavano esposte le Comunità, cioè o di non trovare chi si assumesse l'Affitto del Pubblico Forno, ovvero che dopo assunto ne abbandonasse la condotta, lasciando le suddette Comunità nell'imbarazzo d'una istantanea provvista, e nella morale certezza di una si-

cura remissione, giacchè stante appunto questo sistema di panizzare a Tariffa li respettivi Conduttori de' pubblici Forni saranno esenti da quelle eventualità, e da quelle perdite, alle quali spesso andavano soggetti per l' addietro; Nonostante per assicurare sempre più il pubblico sfamo vuole Sua Santità, che in vece della generica, e vaga obbligazione, che in addietro facevano li Proventieri, di tenere aperto il Forno per tutta la Stagione, e delle sicurtà il più delle volte soltanto illusorie, ed apparenti, che da loro si prestavano, debbano onninamente obbligarsi a tenere sempre in essere una scorta in Grano, o in Farina, proporzionata al consumo, ed allo spaccio di due mesi.

25. Permettendo però il Santo Padre, che in que' luoghi, dove si giudicherà espediente, possano li rispettivi Pubblici Consigli continuare le privative de' Forni, ma colla legge di panizzare a Tariffa, ha inteso che ciò debba aver luogo soltanto rapporto al Pane di tutto Grano; mentre per quello che concerne il Pane misto, cioè parte Grano, e parte Granturco, e molto più per il Pane di tutto Granturco, come pure per il Pane di Grano misto con Patate, dovrà all' Epoca suddetta del primo del venturo Mese di Luglio competere a chiunque, ed in qualunque luogo una piena libertà di fabbricazione, e di vendita: Poichè siccome dall'essersi accordata una tale libertà in questa Dominante è derivato, che in essa s'introduca l' uso di queste specie inferiori di Pane, le quali se sono sempre di gran vantaggio alla Classe indigente, sopratutto vengono a favorirla nei tempi di penuria; così lo stesso vantaggio saranno per risentire ancora le Provincie, subito che saranno ad esse estesa la medesima facoltà di fabbricare, e vendere liberamente le indicate specie inferiori di Pane.

26. E questa stessa piena Libertà di fabbricazione, e di vendita, immediatamente dopo la pubblicazione del presente Nostro Editto, s' intenderà egualmente competere ad ognuno per rapporto ai Maccheroni, ed altre simili Paste, dimodochè tanto in ordine alle Paste stesse, quanto per ciò che riguarda le di sopra riferite inferiori specie di Pane, li Giusdicenti, Magistrati Comunitativi, ed altri, ai quali spetti di presiedere alle Vettovaglie, dovranno restringere le loro ispezioni, e diligenze ad invigilare perchè non seguano contravenzioni, e sulla qualità del genere, cioè che non sia guasto, o nocivo alla salute pubblica, e sull' esattezza della bilancia, e dei pesi, nei modi, e forma prescritti dagli antichi regolamenti.

27. Attivato che sia il presente nuovo sistema di libero Commercio, e cessato per conseguenza ogni timore di mancanza del genere, non dovrà avere più luogo in alcuna Comunità l' antico Regolamento dei così detti Monti Abbondanza: E in fatti l' accrescimento, e la libera concorrenza dei Venditori faranno immancabilmente, che sempre venga in copia recato il grano, dove si saprà esservene bisogno, e perciò la sicurezza dell' esito. E in questa guisa le rispettive Popolazioni avranno il vantaggio di provvedere alla sicurezza del loro interno consumo, senza risentire quei danni, a cui per le perdite nell' acquisto, per le negligenze degli Impiegati, e per il deperimento naturale del genere, andavano in passato esposte le Comunità, per causa delle indicate pubbliche Abbondanze, e per cui un tale stabilimento si rendeva ad esse cotanto rovinoso. La predetta disposizione però dichiariamo, che non s'intenda estesa eziandio a que' Monti Frumentarj, l'istituzione de'quali è diretta alla formazione di un fondo per una maggior sicurezza delle semente, o per imprestanze a beneficio de'poveri, giacchè risguardando essi un oggetto del tutto diverso da quello delle Abbondanze, dovranno continuare a sussistere come per lo passato.

28. Avendo poi riflettuto Sua Santità che in diverse parti dello Stato, e so-

pratutto nelle più popolate Città, li Fornari, ed altri Spacciatori de' generi Annonarj potrebbero essere uniti in corpo, e in Università, perciò inerendo a quanto colla Cedola di Moto Proprio degli 11 Marzo ha stabilito per le Università, e corporazioni tutte correlative alle materie di Grascia, vuole che immediatamente dopo la pubblicazione del presente nostro Editto in tutta l'estensione de' Pontificj Dominj tutte le Arti come sopra correlative alle materie Annonarie non abbiano più alcun diritto di rappresentanza sotto nome, e forma di *Corpo*, *Professione*, *ed Università*; giacchè queste Corporazioni non potrebbero che ritardare li felici effetti della accordata libertà di Commercio; Ed una costante esperienza ha dimostrato, che fra gli altri molti gravissimi danni derivanti naturalmente da tali Corporazioni vi è stato sempre quello, che i loro particolari Individui cospirassero insieme per l'alzamento de' prezzi, e si venisse perciò ad escludere quella emulazione, che in vantaggio dei Consumatori, e del Popolo sempre ha luogo in quei generi, che dipendono dalla libera concorrenza de' Venditori. Da questa Legge di generali soppressioni dei Corpi correlativi alle materie Annonarie dovranno per altro rimanere per ora escluse le Università, ed altre qualsivogliano Corporazioni, che nelle diverse parti dello Stato potessero esistere fra gli Agricoltori; giacchè Sua Santità si riserba di prendere particolarmente ad esame la istituzione, e le leggi di dette Università, ad oggetto di rilevare se anch' esse potessero ritardare li felici effetti del prescritto libero Commercio, e quindi confermarle, e modificarle, o sopprimerle.

29. Al felice successo della predetta nuova Legge di Libero Commercio contribuirà moltissimo eziandio la pronta ultimazione delle Controversie, che potranno eccitarsi circa le Contrattazioni de' Grani, e altro qualunque genere di Granaglie, e di Biade, giacchè l'indole del Commercio non permette, che quelli, i quali lo esercitano, debbano distogliersi da' loro affari per accudire alle Liti, e in fino a tanto perciò che non sia ultimato il Codice delle Leggi di Commercio da osservarsi in qualunque luogo dello Stato Ecclesiastico, che in correlazione di quanto su di tal proposito si pratica nelle estere Piazze il Santo Padre nella nota Costituzione *Post diuturnas* al titolo de *Jurisdictionibus Tribunalium Civilium*, *Judiciis*, *eorumque Ministris*, ha ordinato che venga compilato, vuole che ad imitazione di quanto su di tal proposito ha stabilito per Roma, e per Civitavecchia, tanto colla già citata Cedola di Moto proprio delli 2 Settembre scaduto, quanto colle altre due delli 31 Ottobre scorso, in tutte le altre Città, e Luoghi tutti dello Stato Ecclesiastico, in tutte le cause risguardanti le Contrattazioni de' Grani, ed altre Biade, e Granaglie tanto Estere, che Nazionali, come pure rapporto alle respettive loro pendenze di accettazione, pagamento, e protesto di Cambiali, Noli di Bastimenti, Avaree, e simili, debba il giudizio essere sommario, sommarissimo, cioè *sola facti veritate inspecta*, dimodochè ommesse tutte le solennità solite praticarsi nei giudizj formali, ed avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la Causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del Commercio.

30. In caso d'inosservanza delle disposizioni, che si contengono nel presente nostro Editto, cioè tanto se si esponesse alla vendita Pane, che fosse di cattiva qualità, e per conseguenza di nocumento alla salute pubblica, come nel caso, che i Fornari di quelle Communità, che eleggeranno la continuazione della privativa, spacciassero una qualità di Pane, che non avesse il peso prescritto nella Tariffa, o ommettessero tenerla affissa nelle Botteghe, saranno irremisibilmente li Contravventori assoggettati alla Multa di *Scudi Trenta*, la quale dovrà raddoppiarsi per li recidivi, e senza che in tutti, e singoli li casi surriferiti s'intendano abolite le mag-

giori pene anche afflittive di corpo, che in caso di simili trasgressioni si trovassero prescritte dai passati Editti, li quali in questa parte Sua Santità intende di confermare.

31. Le surriferite Multe poi dovranno dividersi in tre parti, la prima delle quali spetterà al Giudice, il quale avrà emanato il Decreto, la Seconda all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e l'ultima dovrà erogarsi in tante Elemosine ai Poveri del Luogo, in cui sarà seguita la contravvenzione; nel quale effetto vogliamo che sia erogata anche la porzione spettante all'Accusatore, quando questo non vi fosse.

32. Stando poi sopra tutto a cuore di Sua Santità, che il presente nuovo regolamento abbia sempre la sua più esatta osservanza in quella parte, che concerne l'accordata Libertà in ordine all' interna Circolazione, ed al prezzo de' Grani, ed altra qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade, ha ordinato nel più volte nominato Chirografo delli 9 Aprile corrente, che tanto da Noi, quanto dalla Sagra Congregazione del Buon Governo debba la detta Santità Sua tenersi regolarmente ragguagliata della Condotta dei Presidi, ed altri Giusdicenti Locali rapporto alla indicata nuova Legge di libero Commercio, poichè quanto è impegnata in favorire, e promuovere quelli, i quali si mostreranno impegnati in secondare le sue benefiche viste, altrettanto è determinata di far sentire gli effetti della sua giusta indignazione a quelli, li quali tenessero un contegno opposto; ed anzi nel Chirografo stesso ci ha espressamente incaricati di notificare, come Noi perciò notifichiamo, che qualunque Governatore, Giusdicente, o altro qualunque Uffiziale, il quale nella più piccola parte contrariasse il predetto sistema di libero Commercio, sarà immediatamente dimesso dall' impiego, ed inabilitato perpetuamente a sostenerne alcun altro.

33. Il complesso di queste disposizioni, che si contengono nel presente nostro Editto, dando a divedere quanto preme a Sua Beatitudine non solo di assicurare la miglior sussistenza de' suoi dilettissimi Popoli, ma anche di favorire la benemerita Classe dei Riproduttori, ed insieme quanto sia risoluta in volere che la nuova Legge venga sempre osservata, deve sicuramente animare gli stessi Riproduttori ad accrescere fin da ora il dissodamento de' loro Terreni, onde eseguita l' indicata nuova Legge possano subito corrispondere alle benefiche viste del provvido Principe, il quale ha fondato il suo Governo sulla base stabile della felicità individuale. Ma perchè siano essi sempre più animati a farlo, non lasciamo in fine di dedurre a notizia dei medesimi che ad ulteriore contemplazione della loro utile industria Sua Beatitudine sta ora maturando gli opportuni provvedimenti, onde render proficuo il sistema delle Tratte alla Classe benemerita degli Agricoltori.

34. Ed affinchè tutte queste disposizioni pervengano realmente a notizia di tutti, ed abbiano la loro più stabile osservanza, ha in fine ordinato Sua Santità, che il presente nostro Editto venga non solo pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in tutte le altre Città, e Terre dello Stato, ma che in oltre debba leggersi nel pubblico Consiglio di ciascheduna Communità, il quale a tale effetto sarà precisa cura dei respettivi Presidi, e Giusdicenti di convocare colla maggiore possibile celerità, e che in oltre debba una tale lettura rinnovarsi in avvenire negli stessi pubblici Consigli nell' incominciamento di ogni anno, sotto pena della privazione dell' impiego, e perpetua inabilitazione a conseguirne alcun altro a quei Segretarj Comunitativi, li quali trascurassero un tale Atto.

Dato in Roma questo dì 10 Aprile 1801.

R. Card. Braschi Onesti Camerlengo. Niccola Nardi Segret. e Cancelliere della R. C. A.

NUM. 33.

Notificazione della Deputazione Annonaria, colla quale si stabiliscono varj Provvedimenti per impedire l'Estrazione dei Generi raccolti, ed esistenti nei Luoghi vicini alle due miglia verso il Confine.

La Deputazione Annonaria.

Con altra Nostra Notificazione in data degli 8 Ottobre dello scorso anno 1800 al §. 4 è stata rinovata la proibizione, che in virtù dei Bandi altre volte emanati aveano sì il Grano, ch'ogni altro genere di Granaglie, di avvicinarsi dall'interno dello Stato per *il Tratto di due miglia* a qualunque estero Confine tanto di Terra, che di Mare, senza essere accompagnati dalle Tratte, ossiano Licenze di Estrazione, non meno che dalle rispettive Bollette di Dogana.

Questa Disposizione diretta ad impedire le esportazioni degli indicati Generi Annonarj, alle quali darebbe tutto il commodo il suddetto avvicinamento alle due miglia verso il Confine, potrebbe rendersi onerosa a quegli individui, li quali hanno le loro possidenze dentro il predetto Circondario, e che raccogliendo per conseguenza de' Grani, potrebbero essere talvolta, senza alcuna volontà di fraudare, soggetti alle processure, ed alle pene derivanti dalla Legge medesima.

Affine pertanto di provvedere per una parte alla indennità dei surriferiti Proprietarj de' Terreni compresi entro il Circondario delle due miglia, e di assicurare per l'altra, che una tale circostanza non serva di pretesto ai maleintenzionati per eludere le salutari disposizioni di sopra accennate tendenti ad assicurare il più serio, ed importante degli oggetti, quale è quello della pubblica sussistenza, col mezzo della presente Nostra Notificazione ordiniamo, e commandiamo quanto siegue.

1. Qualsivoglia Persona, o Corpo per quanto siasi privilegiato, privilegiatissimo, e che avesse bisogno di special menzione, niuno affatto eccettuato, che nelle Provincie Suburbane di Marittima, Campagna, Lazio, Sabina, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro, e Ronciglione, posseggano Terreni entro il Circondario delle due miglia, verso l'estero Confine sì di Mare, che di Terra, e similmente qualunque Persona, che li ritenga in Affitto, o in Enfiteusi, dovranno entro il perentorio termine di *giorni dieci* dalla data della presente Nostra Notificazione assegnare coll'indicazione del proprio Nome, e Cognome, e Luogo di loro Abitazione tutta la quantità di Grano, che sarà stato respettivamente da essi raccolto nell'anno corrente, non meno che del Luogo preciso, ove viene ritenuto, e custodito.

2. Questa Assegna dovrà altresì farsi negli stessi termini sopradescritti eziandio per tutti li Grani Vecchj, che potessero esistere nel Circondario delle predette due miglia, spiegandone il preciso quantitativo, e distinguendolo da quello proveniente dalla nuova raccolta.

3. Dovrà in detta Assegna individuarsi con esattezza non solamente il suddetto veridico quantitativo de' Grani, ma eziandio il quantitativo, e l'ubicazione precisa dei Terreni, dai quali si sono essi raccolti.

4. Dovranno formarsi da chi assegnerà due Copie unifor
zione secondo il metodo in tutto di sopra accennato.

5. Una di queste Copie dovrà dall' Assegnante passarsi alla Cancelleria del Governo, alla di cui Giurisdizione rimane soggetto il Territorio, sottoscritta di propria mano, o per mano del Ministro, o Fattore, e l'altra dovrà restare presso dell' Assegnante stesso, affine di riportarne a piedi di Essa il Confesso, o Ricevuta dal Giusdicente, o Governatore Locale, ovvero dal Cancelliere.

6. Li Giusdicenti Locali, e gli Officiali delle rispettive Cancellerie, che dovranno accudire attentamente a ricevere senza il minimo ritardo dette Assegne, per le quali non potranno esigere emolumento, o mercede di sorta alcuna, saranno ben cauti nell'accettazione di esse, sopra tutto confrontando, che le sudette due Note, che contemporaneamente si esibiscono, siano tra loro esattamente conformi avanti di rilasciare la ricevuta.

7. Ricevute che avranno li suddetti Giusdicenti, e rispettivi Cancellieri le summenzionate propalazioni, dovranno ritenerne presso di Loro un esatto registro, e gli Originali poi trasmetteranno alla Nostra Deputazione non più tardi di *dieci giorni* dopo spirato il termine prefisso all'esibizione dell'Assegne.

8. Esibita che siasi dai Proprietarj, Affittuarj, o altro qualunque siasi Possessore del Grano l'Assegna, non potranno rimuoverlo a loro capriccio dal sito, ove si custodisce, ma tutte le volte, che vorranno disporre o di tutto, o di una parte di esso per trasportarlo nell'interno dello Stato, dovranno nuovamente dirigersi alla Cancelleria del Governo, e a loro richiesta otterranno dalla medesima un foglio autenticato dalla firma del Governatore, o Giusdicente Locale, e munito del solito sigillo, nel quale dovrà esprimersi la precisa qualità, e quantità del Genere, e la direzione, a cui vorrà trasportarsi, e dovrà richiamarsi ancora l'Assegna, alla quale appartiene la partita, che si trasporta. Questo foglio ottenuto dalla Cancelleria del Governo dovrà in seguito esser presentato alla più vicina Dogana, li Ministri della quale lo riterranno nel loro Officio, e rilasceranno invece una Bolletta di Libera circolazione, che servirà per garantire il genere nel suo trasporto. Il termine per la valitura della Bolletta, che in essa dovrà esprimersi chiaramente in Lettere, e non in Abbaco, sarà il più ristretto possibile, quello cioè che si giudicherà assolutamente necessario per effettuare il trasporto al Luogo prefisso, ed indicato.

9. Ordiniamo altresì a qualsivoglia persona, nessuna eccettuata, la quale in forza delle disposizioni sovraenunciate abbia assegnato il Grano raccolto, ed esistente entro il ripetuto Circondario delle due miglia da qualunque Estero Confine, di tenere esatto, e distinto conto delle consumazioni fattene nel luogo stesso, o delle vendite, e distrazioni seguite nell'interno dello Stato (le quali peraltro non potranno mai farsi a persone sospette, o inquisite per fraudolenti Estrazioni) per darne in ogni tempo, in cui ne siano richieste, il fedele discarico alla Nostra Deputazione, sotto le pene in caso contrario, che appresso vengono comminate.

10. In tutti i casi di ommessa, o d'infedele, e non circostanziata Assegna, come pure per qualunque altra contravenzione a quanto si dispone nella presente Notificazione, niuna eccettuata, si procederà irremisibilmente anche con prove privilegiate alla pena della perdita del Grano, ed in mancanza di esso, non solo al pagamento del valore equivalente, ma eziandio ad altre pene maggiori anche afflittive di Corpo ad arbitrio secondo la qualità, e circostanza de'casi.

11. Qualora i Giusdicenti Locali abbiano fondato sospetto, che per parte di alcuna delle Persone soggette all'esecuzione delle sopraindicate disposizioni siasi interamente ommessa l'esibizione dell'Assegna, ovvero sia stata data non giusta, e fedele, saranno autorizzati di fare, o far seguire, colle necessarie legalità, le opportune indagini, e rincontri sulla faccia del luogo, affine di venire in chiaro della realtà, o insussistenza della Frode temuta.

12. In fine colla psesente nostra Notificazione non lasciamo d'inculcare a tutti, e singoli gli Abitanti delle surriferite Provincie Suburbane le disposizioni tutte prescritte coll'altra già citata Nostra Notificazione degli 8 Ottobre scaduto, rapporto all' importante oggetto di prevenire le fraudolenti estrazioni de'Generi frumentarj, ed in particolare poi inerendo a quanto si dispone nel § 6 di detta Notificazione richiamiamo alla memoria di ciascuno degli Abitanti suddetti, che trattandosi di contravenzioni, che tanto interessano la pubblica sussistenza, e le quali perciò possono annoverarsi fra i *delitti publici*, sarà permesso *a chiunque* il fare arrestare col mezzo de'Soldati delle Dogane, o di qualunque altra forza militare, o dei consueti Esecutori di giustizia, qualunque quantità degli indicati Generi frumentarj, nel caso, che si abbia fondato sospetto, che siano per estrarsi furtivamente, e senza le dovute licenze, o con eccesso delle medesime: E che trovandosi realmente sussistere la fraude, la *metà del prezzo* risultante dalla vendita del Genere rimarrà aggiudicata a favore della persona stessa, che avrà procurato l'arresto.

Ed affinchè tutte, e singole le surriferite disposizioni, che Nostro Signore ha specialmente approvato, e che anzi d'ordine espresso della stessa Santità Sua Noi abbiamo prescritto, possano avere il loro pronto adempimento, vogliamo, che questa Nostra Notificazione affissa, e pubblicata nei soliti siti di questa Dominante, e nelle altre Città, e Terre principali delle surriferite Provincie Suburbane, obblighi ciascuno, come se gli fosse personalmente intimata; Dichiarandosi inoltre, che contro de'Trasgressori si procederà ancora *per Inquisizione*, ed *ex Officio*.

Data in Roma, questo dì 18 Luglio 1801.

Gio. Battista Quarantotti Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Principe Altieri Deputato. Giacomo Marchese Simonetti Deputato. Paolo Vergani Assessore. Nicola Priori Segretario.

NUM. 34.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, in cui si prescrivono diversi Provvedimenti per favorire, ed accrescere l'Agricoltura nello Stato Ecclesiastico.

1 *Ragioni, per le quali è stato emanato il presente Motu proprio.*
2 *Esatta osservanza delle Sanzioni penali contenute nelle Costituzioni Apostoliche sul punto delle fraudolenti Estrazioni dei Generi frumentarj, e d'ogni altra specie di Vittuali, e Grascie.*
3 *Provvidenze da sostituirsi all'antico regolamento delle Tratte de' Grani, ed altri Generi Annonarj.*
4 *Nuovi Tratti di speciale Protezione verso gli Agricoltori.*
5 *Stabilimento dell'Uffizio d'Intavolazione dei Terreni.*
6 *Provvedimento parziale per alcuni Luoghi dello Stato, nei quali l'Agricoltura ha bisogno di essere più particolarmente incoraggita.*

Pius PP. VII. Motu proprio

1. L'oggetto del maggior bene, e vantaggio de' Nostri amatissimi Sudditi, al quale son sempre rivolte le Nostre Paterne cure, C'indusse sino dai primi di Settembre dello scorso anno 1800 ad abolire, e proscrivere tutte le Leggi proibitive, e vincolanti, che costituivano l'antico Sistema Annonario di questa Nostra Capitale, ed a sostituirvi un nuovo più adattato Regolamento. E queste Nostre Provvidenze non tardarono ad avere il loro effetto, poichè avemmo subito la compiacenza di vedere, che mentre le altre Popolazioni dello Stato, e molto più del restante dell'Italia mancavano bene spesso di Pane, esso ha sempre abbondato in questa Nostra Capitale, ed è stato ancora ad un prezzo meno costoso, che in tutti i predetti altri luoghi. Questa felice esperienza Ci determinò ad estendere in seguito non solo a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico lo stesso nuovo Regolamento Annonario, ma eziandio ad applicare le stesse massime di libero interno Commercio agli altri Vittuali tutti, e ad ogni altra specie di Grascia. E con tanto maggiore alacrità Ci determinammo a dare questo grado di estensione alla indicata nuova Legislazione, in quanto che vedemmo esser ella intimamente connessa col grande oggetto dell' accrescimento dell'annua riproduzione, che solo può essere la stabile sorgente dell'abbondanza, e per conseguenza della moderazione dei prezzi dei Vittuali, e delle Grascie. Il breve spazio di tempo dacchè questa nuova Legislazione si trova in vigore, era per sè stesso insufficiente a produrre questo desiderevole effetto nelle circonvicine Campagne, le quali principalmente, appunto attesi gli enunciati soppressi vincolanti Sistemi Annonarj, erano a poco a poco cadute nello stato di squallore, in cui ora sfortunatamente si osservano. Se vi è mezzo però di ottenere questo desiderevole intento, certamente si è quello della già accordata indefinita Libertà nell'interna circolazione, che col rendere utile la condizione degli Agricoltori, fa sì, che *l'interesse particolare* coincida con quello dello Stato, e col pubblico bene. Questo favore dell'Agricoltura Noi non perdemmo di vista, neppupure in tutti gli altri Rami della Amministrazione Economica, intorno ai quali abbiamo estesa la riforma dell'antica Legislazione, non avendo a tale effetto lasciato sussistere alcuno degli antichi Regolamenti, nè introdottone verun nuovo, il quale anche indirettamente potesse nella più piccola parte opporsi allo sviluppo della industria campestre, ovvero che in qualunque modo difficultasse la Libertà rapporto alle contrattazioni delle Derrate, e dei Prodotti della Terra. E sopra tutto poi al favore stesso dell'Agricoltura abbiamo avuto riguardo, allorchè Ci applicammo alla formazione del nuovo Sistema Daziale, poichè vedendo, che niuna cosa influisce tanto sull'annua riproduzione, quanto la savia direzione del Tributo, colla Nostra Cedola di Motu proprio de' 19 Marzo scaduto ne simplicizzammo l'antico troppo complicato Sistema, ed in particolare poi organizzammo per modo la nuova Dativa Reale, che essendo essa principalmente regolata sulla attività intrinseca dei Terreni, sollecitasse, e necessitasse l'industria della Coltura, e avesse conseguentemente anco nello Stato Ecclesiastico quella necessaria, e felice influenza sul rifiorimento dell'Agricoltura, che hanno precedentemente esperimentato tante altre Nazioni, e per cui il Terratico viene ora generalmente riguardato come la prima, la più giusta, e la più innocua di tutte le Contribuzioni. Desiderando Noi però di vedere sempre più assicurato questo importante oggetto del rifiorimento dell'Agricoltura ne' Nostri Dominj, che solo può abilitarci a far godere ai Nostri amatissimi Sudditi quella generale stabile abbondanza, che forma lo scopo dei nostri

continui più fervidi voti, abbiamo creduto di dovere sull'oggetto medesimo nuovamente richiamare la Sovrana Nostra attenzione, e dopo le opportune più mature considerazioni siamo venuti nella determinazione di prendere gli ulteriori vantaggiosi Provvedimenti, che ora passiamo distintamente a prescrivere.

2. E avanti ogni altra cosa abbiamo giudicato di occuparci dei mezzi, onde sempre più prevenire le fraudolenti Estrazioni dei generi necessarj alla umana sussistenza. Noi non lasciammo infatti di osservare, che senza la più grande vigilanza sopra questo punto delle indicate fraudolenti Estrazioni, la già prescritta provvida Legge del libero Commercio in questi suoi incominciamenti, e avanti di avere avuto il tempo necessario per operare il benefico effetto dell'aumento dell'Agricoltura, e della generale, e stabile Abbondanza, avrebbe potuto produrre l'inconveniente di esporre, e compromettere la pubblica sussistenza, poichè, atteso appunto la riferita accordata Libertà dell'interno Commercio, venivano a facilitarsi, e a rendersi più temibili le fraudolenti Estrazioni, di quello che lo fossero nell'antico soppresso Sistema, in cui prima che i Grani, e le altre Derrate potessero avvicinarsi al Confine, dovevano per così dire ad ogni passo soggiacere a cautele, ed inceppamenti di ogni specie. In vista di questo importante riflesso veramente nella Cedola stessa di Moto proprio delli 2 Settembre 1800, con cui proclamammo per la prima volta il riferito nuovo Regolamento di libero interno Commercio, demmo chiaramente a divedere, che sul punto delle fraudolenti Estrazioni col predetto nuovo Regolamento non si dovea fare alcuna innovazione al rigore dell' antica Legislazione coercitiva, essendoci a tale effetto espressi all'Articolo I di detta Cedola di Moto proprio, essere Nostra espressa Mente, e Volontà, *che continuassero ad essere nel loro pieno vigore le attuali Proibizioni, e le Leggi della Tratta*. La stessa dichiarazione Noi facemmo all'Articolo XXIII della Cedola medesima, poichè abolendo in essa tutti i Processi, ed Inquisizioni allora tuttavia pendenti contro le trasgressioni degli antichi Regolamenti Annonarj, che colla nuova Legge venivano soppressi, eccettuammo tutte quelle Processure, che risguardassero *furtive estrazioni per fuori Stato*, per le quali in fine di detto Articolo XIII dichiarammo esser Nostra risoluta intenzione, che non solo si continuassero le già intraprese Processure, ma che si raddoppiasse la vigilanza in iscoprire, e perseguitare quelle, che ancora non fossero note, o che si commettessero in appresso. Noi non trascurammo di ripetere le stesse avvertenze eziandio nel Chirografo delli 9 Aprile del corrente anno 1801, con cui venne esteso a tutte le Provincie del Nostro Stato Ecclesiastico l'indicato Sistema di libero interno Commercio de' Generi frumentarj, cosicchè dopo tante, e così precise dichiarazioni pareva certamente, che non fosse potuto venire in mente ad alcuno, che contro i Rei di un sì pregiudicievole, ed odioso attentato, non si dovesse procedere intieramente a seconda del rigore contenuto nelle Costituzioni in diversi tempi emanate dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori. Ma poichè contro ogni nostra espettazione, e con sommo dispiacere del paterno nostro animo, abbiamo perinteso essersi opinato da taluno, che coll'anzidetta Nostra nuova Legislazione, la quale unicamente risguarda la Libertà dell'interno commercio, si fosse derogato al rigore delle Sanzioni Penali emanate dai lodati Nostri Predecessori contro li Rei di fraudolenti Estrazioni per fuori Stato, e non potendo nello stesso tempo non riflettere quanto una sì erronea, e stravagante interpretazione potrebbe animare altri a commettere quelle fraudolenti Estrazioni, le quali pel divisato riflesso della maggior facilità, che hanno le Derrate, e le Grascie, di avvicinarsi impunemente al Confine, interessa anzi che maggiormente si reprimano, perciò affine di raffrenare stabilmente un attenta-

to, il quale accrescendosi potrebbe esporre la Capitale, e lo Stato all'inconveniente, ed al pericolo della fame, e somministrerebbe così ai malcintenzionati il pretesto di attribuire alla nuova Legislazione Annonaria un disordine, che colla medesima anzi Noi ci siamo studiati di prevenire, non solo abbiamo creduto di dovere rinnovare genericamente la già fatta conferma delle *Sanzioni Penali* emanate in addietro dai Romani Pontefici sul punto delle fraudolenti Estrazioni de'Generi frumentarj, e delle altre Derrate, e Vittuali tutti, ma entrando più particolarmente nel dettaglio di dette Costituzioni Apostoliche, e dei famulativi Editti in diversi tempi pubblicati per la loro stabile osservanza, vogliamo che in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico, dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio in avvenire, debbano sempre osservarsi, e avere il loro pieno effetto le Sanzioni, ed avvertenze quì sotto espresse.

I.

In tutti li casi di fraudolenti estrazioni di Grani, Granturchi, Farine, Legumi, e ogni altra sorta di Granaglie, e di Biade, come pure di Bestiami, Carni salate, Olio, Formaggi, e qualunque altro genere di Grascia, oltre alla perdita del Genere, non meno che dei Carri, Attiraglj, Bestie, Barche, su le quali si trasportassero, e sebbene non fossero queste di Proprietà dei Fraudanti, verranno li Contraventori per ciascuna volta assoggettati ad una forte Multa ad arbitrio, ma non minore di *Scudi Trecento*, e saranno inoltre irremisibilmente, e senza speranza di grazia condannati per la prima contravenzione alla Galera per Dieci Anni, ed in caso di recidiva alla Galera perpetua. E tutte queste pene, tanto della perdita del genere, quanto pecuniarie, come anco della Galera, s'intenderanno incorse, e dovrà chiunque esservi sottoposto cumulativamente, di modo che l'inflizione di una non escluda le altre: E solo per quello, che concerne la pena predetta della Galera, potrà aver luogo una qualche variazione, con commutarsi secondo le circostanze delle Persone, e de'casi la pena stessa nella Rilegazione in Fortezza, o in altro Luogo di Restrizione.

II.

Siccome per esimersi dal rigore delle pene, sogliono spesse volte scusarsi li Contraventori, ed allegare di non avere essi effettuata la fraudolenta Estrazione, ma bensì le Persone, alle quali hanno venduti li loro Grani, e gli altri consimili Vittuali, così affinchè non nasca la lusinga della impunità per il sudetto insussistente pretesto, il quale già è stato riprovato dalle Leggi, e particolarmente dal Bando del Camerlengato delli 23 Giugno 1616, si dichiara, che in tutte le pene comminate nel surriferito Articolo I, s'intenderanno cumulativamente come sopra, incorsi tutti quei Proprietarj di Grani, e altri Generi relativi all'Annona, e alla Grascia, cresciuti, e raccolti nel Circondario di due miglia da qualunque estero Confine sì di Mare, che di Terra, niuno eccettuato, che venderanno, o si proverà che abbiano venduto li predetti Generi frumentarj, e relativi alla Grascia, cresciuti, e raccolti nello stesso Circondario delle due miglia, a qualunque Persona sì estera che dello Stato, per opera di cui seguirà, o sarà seguita la fraudolenta Estrazione.

III.

Parimenti per isfuggire l'incorso in tutte, e singole le pene come sopra comminate all'Articolo I, non potrà alcuno iscusarsi con allegare, che la fraudolenta Estrazione sia stata fatta dalli Fattori, Famiglj, e altre Genti di qualunque sorta, perchè li Proprietarj de'Generi saran tenuti per li Figlj, per li Padroni, per li Fattori, Garzoni, o altro qualunque Inserviente, e generalmente tutti gl'indicati Pro-

prietarj saranno solidamente obbligati per le fraudolenti Estrazioni de' Generi ad essi loro appartenenti.

IV.

Se però li Proprietarj de' sudetti Generi Annonarj, e di Grascia, estratti, o che si tentassero di estrarre in fraude, saranno come sopra tenuti per li loro Fattori, Famiglj, o altri, per mezzo de' quali seguisse, o si tentasse la fraudolente Estrazione, non per questo siffatti Complici del delitto, ed anche altri qualunque, come sono Condottieri, Vetturali, Mulattieri, Somarari, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili anderanno immuni da gastigo, ma provandosi che abbiano prestato mano, ed ajuto alla effettuazione del fraudo, come anco alla occultazione del medesimo, saranno irremisibilmente per la prima volta condannati alla *Galera per Dieci Anni*, ed in caso di recidiva alla *Galera perpetua*.

V.

Qualora però alla fraudolenta Estrazione avessero cooperato coi fatti, o avessero usato della indolenza li Ministri delle Dogane, come pure li Soldati tanto delle stesse Dogane, che di altro qualunque Corpo situati alla guardia del Confine, gl' Ispettori della Spiaggia, gli Esecutori di Giustizia, e generalmente qualunque altro Uffiziale, e Persona in qualunque modo destinata ad impedire tali fraudolenti Estrazioni incorreranno onninamente nella pena della *Galera per Dieci Anni* da estendersi anche a *quella in perpetuo* secondo le circostanze. E per la prova della contravenzione a quanto si dispone nel presente Articolo, basterà l' incolpazione del Denunciante amminicolata da presunzioni, secondo il prudente arbitrio del Giudice, ovvero dal detto di un Testimonio degno di fede.

VI.

Per esimersi dall' incorso delle medesime pene comminate come sopra, non gioverà parimenti ai Rei di fraudolente Estrazione di allegare il pretesto del così detto *Passo commodo*, mentre tanto colla Notificazione della Deputazione Annonaria degli 8 Ottobre 1800, quanto coll' Editto del Camerlengato dei 10 Aprile 1801 sono state prescritte le cautele, ed avvertenze, che in tutta l'estensione del Confine dello Stato Ecclesiastico sì di Mare, che di Terra, niuno affatto eccettuato, debbono pratticarsi dai Proprietarj, o Condottieri dei Generi, affine di godere del predetto privilégio del *Passo commodo*.

VII.

E tutte, e singole le sudette pene comminate di sopra dovranno avere il loro pieno effetto eziandio contro li Trasgressori delle disposizioni prescritte sì in detta Notificazione degli 8 Ottobre 1800, come nel citato successivo Editto dei 10 Aprile 1801, rapporto ai Grani, Granturchi, Farine, Legumi, e indistintamente ogni specie di Granaglie, e di Biade, che dall' interno dello Stato Ecclesiastico intendono inoltrarsi nel Circondario delle due miglia da qualunque estero Confine sì di Mare, che di Terra, niuno affatto eccettuato, poichè ommettendosi alcuna delle cautele contenute in dette disposizioni, si considererà il Genere come estratto in fraude, e per conseguenza caduto nelle Penali di sopra prescritte, e comminate all' Articolo I.

VIII.

Alla esecuzione di tutte, e singole le stesse pene di sopra comminate, si procederà irremisibilmente, tanto nel caso, in cui la fraudolenta Estrazione dei surriferiti Generi relativi all' Annona, e alla Grascia venga colpita in *flagranti*, quanto nell' altro, in cui la stessa fraudolenta Estrazione sia già seguita, e consumata, e che riesca di scoprirla, procedendosi per *Inquisizione*, ed *ex Officio*. E siccome

in questo ultimo caso non potrebbe aver luogo quella fra le suddette pene, che riguarda la Perdita, e la Confisca del Genere; così in tal caso verrà in vece assogettato il Fraudante al pagamento esatto del valore del Genere stesso già estratto, comulativamente però a tutte le altre pene di sopra comminate al predetto Articolo 1, di modo che una pena non escluda l'incorso nelle altre.

IX.

Il prodotto delle Penali, e Multe, delle quali si è parlato nei sopradescritti Articoli, dovrà dividersi in tre parti eguali, la prima delle quali spetterà all'Accusatore, o Denunciante, che volendo, sarà tenuto segreto, l'altra agli Esecutori, e la terza ai Ministri, che formeranno il Processo; E in caso che non vi sia l'Accusatore, la porzione di questo si accrescerà agli Esecutori. Nei Processi d'Inquisizione poi, ove non interviene il fatto degli Esecutori, la porzione di questi sarà accresciuta al Denunziante, ossia Accusatore.

3. Ma se coi provvedimenti di sopra prescritti ci siamo occupati dell'importante oggetto di assicurare sempre più la pubblica sussistenza contro le clandestine Estrazioni del Grano, e degli altri Generi frumentarj, non abbiamo potuto nello stesso tempo non pensare al caso, in cui piacendo all'Altissimo di non continuare ad affliggerci colla scarsezza de' Raccolti, e benedicendo anzi le tante nostre cure, e sollecitudini impiegate per l'accrescimento dell'Agricoltura, venga essa a fornire una copia di Grano, che sovrabbondi al bisogno dell'interno consumo. In questo caso, che mediante l'ajuto della Divina Provvidenza vivamente speriamo che non tarderà molto ad avverarsi, l'interesse degli Agricoltori richiederebbe, che potessero eglino trasmettere agli Esteri il superfluo all'interno consumo, che appunto per l'abbondanza o non troverebbero ad esitare nello Stato, o soltanto ad un prezzo vilissimo, lo che inabilitandoli a continuare nell'Anno appresso li lavori della Campagna, produrrebbe per un'altra cagione l'abbandono dell'Agricoltura, come ci dimostra la funesta esperienza di tanti Stati, ne' quali la Carestia è venuta in seguito dell'abbondanza, e non per altra ragione, se non perchè restando li Proprietarj incagliati nella vendita dei loro prodotti, si sono trovati inabilitati alla prosecuzione dei lavori della Campagna. Ed anzi Noi vedemmo essere quest'oggetto di una così grande importanza, che ove li Coltivatori non siano anticipatamente nella più forte maniera assicurati di potere nel suddetto caso di abbondanza trasmettere agli Esteri il superfluo dell'interno consumo, probabilmente non si accingeranno mai ad intraprendere le spese, e le cure di nuove Coltivazioni, cosicchè l'enunciata sicurezza della Estrazione per fuori Stato in caso di soprabbondanza è un oggetto, il quale viene ad essere intimamente legato, e connesso con quello del rifiorimento dell'Agricoltura de'Nostri Dominj, a cui tende tutto il nuovo sistema Annonario.

Questa influenza della Estrazione sui progressi dell'Agricoltura, e principalmente in quella parte, che concerne l'interessante articolo de'Grani, è una verità così certa, e manifesta, che non si è mai potuta estinguere, e le Tratte sono state sempre, ed in ogni tempo riguardate anche dal Pontificio Governo come uno dei mezzi più proprj all'incoraggimento dell'Agricoltura. Ma esse non hanno prodotto il loro effetto, poichè per la natura stessa di un tale Sistema era troppo difficile, che non si accordassero alla importunità, al favore, e per conseguenza quasi sempre è accaduto, che di un tale incoraggimento profittassero Persone, che non possedevano neppure un palmo di Terreno, e che tampoco non ne ritenevano in affitto, in somma quelli, che non coltivavano: E gli Agricoltori, ai quali unicamente avrebbero dovuto competere le Tratte in premio, ed a stimolo della loro utile industria, eran perciò quasi sempre costretti a comprarle da quelli, che in-

debitamente le ottenevano, lo che tendendo, come ognuno ben vede, a diminuire il profitto delle Tratte stesse, tendeva altresì di sua natura a diminuire il profitto della industria campestre.

Ma non è questo il solo, ed il maggiore inconveniente, il quale si ritrova nel Regolamento delle Tratte. L'interesse di qualunque Dominio richiede, che non si estragga fuori Stato, se non che il solo quantitativo, che eccede il bisogno del consumo. Ora noi vedemmo, che una tal massima difficilmente potrebbe osservarsi insino a tanto che resti in vigore il ripetuto antico Sistema delle Tratte; poichè le Assegne del Raccolto, che ne costituiscono il fondamento, e la norma, sono in sè stesse un mezzo erroneo, e fallacissimo per iscoprire se vi sia realmente del superfluo, e per conseguenza questo stesso mezzo delle Assegne non può lasciare esposto il Governo all'inconveniente, ed al pericolo di affamare lo Stato, accordando Tratte nel caso di deficienza di Grano, o defraudando li Coltivatori di un vantaggio, che loro compete, negando le Tratte, allorchè in effetto il genere eccede il bisogno dell' interno consumo.

Queste imperfezioni dell'antico Sistema delle Tratte, e che sono affatto inseparabili dal Sistema medesimo, si presentarono alla Nostra Mente nei primi stessi momenti, in cui Ci applicammo a riformare l'antica Legislazione Annonaria, e a tale effetto nel Motu proprio delli 2 Settembre dello scorso anno 1800 all'Articolo 1 Ci riservammo di dare in breve nuovi utili Provvedimenti, e di modificare le Leggi delle Tratte in maniera più analoga al Sistema della maggior possibile Libertà di Commercio, ed all'incremento, e sollievo dei Riproduttori. E se subito Noi non Ci siamo dati il pensiero di pubblicare tali Provvedimenti, è provenuto perchè le circostanze dello Stato facevano chiaramente vedere, che ben lontano, che al bisogno dell'interno consumo potesse esservi un sopravanzo da trasmettere agli Esteri, conveniva anzi ricorrere a questi per assicurare la sussistenza dello Stato medesimo. Noi non lasciammo però di considerare, che senza una formale sicurezza di poterlo estrarre nel caso di abbondanza, difficilmente altri non si sarebbe accinto ad accrescere la Coltura, e a tale effetto per accelerare quel rifiorimento dell'Agricoltura ne'Nostri Dominj, a cui sono tanto rivolte le Nostre cure, credemmo necessario di non differire più oltre di occuparci dei promessi nuovi Provvedimenti sul punto della Riforma dell'antica Legislazione delle Tratte. Onde sino dai primi dello scorso Maggio commettemmo alla Nostra Congregazione Economica, affinchè con quello stesso zelo, ed attività pratticata nella rettificazione di tante altre parti della interna Azienda, ed Amministrazione, volesse ancora occuparsi di questo nuovo importantissimo oggetto della Riforma della predetta antica Lsgislazione delle Tratte, con avere sopratutto in vista d'immaginare, e proporci un Sistema, il quale nel tempo stesso, che rendesse sicuro il Governo, che non fosse per sortire dallo Stato se non che il solo eccedente al bisogno dell'interno consumo, facesse sì che il profitto della Estrazione si diffondesse imparzialmente sopra tutta la Classe dei Riproduttori.

E la Congregazione stessa anche in questa parte ha pienamente corrisposto alla Nostra espettazione, imperciocchè gli anzidetti due da Noi richiesti notabili vantaggi, vedemmo che appunto si ritrovavano nel Provvedimento da essa immaginato, e propostoci, di far cioè che la Estrazione dei Grani, e di tutti gli altri generi Annonarj dipendesse dal prezzo dei Generi stessi, con aggiungervi inoltre un Dazio variabile a misura dell'aumento, o decremento de' prezzi medesimi, di modo che questo fosse un obice alla Estrazione, e servisse a bilanciare l'utile del Proprietario, e Mercante, fra la vendita interna, e l'Esportazione fuori di Stato, gra-

vata di un simile Dazio. In ogni Paese infatti, ove il Commercio de' Grani internamente sia libero, e in cui per conseguenza il Governo non s'ingerisca per niente sull'oggetto dei prezzi dei Grani stessi, come accade al presente ne'Nostri Dominj, attesi li ben noti già emanati Provvedimenti, non vi è bilancia più sicura per giudicare con esattezza della abbondanza, o della deficienza del Genere, quanto la cognizione dell'alzamento, o dell'abbassamento del prezzo, che il Commercio liberamente gli assegna. L'altezza del prezzo infatti suppone la moltiplicità delle ricerche, e che il numero de' Compratori sia maggiore al confronto di quello de' Venditori, lo che non può accadere, se non in caso di reale deficienza del genere; laddove la bassezza, e l'avvilimento del prezzo stesso prova chiaramente che il numero de'Venditori supera di gran lunga quello de' Compratori, e che per conseguenza il Genere oltre il bisogno affluisce, e ridonda. E posto un principio così incontrastabile, e che è uno degli assiomi primordiali della Scienza Economica, vedemmo perciò che la maniera di fare che il beneficio della Estrazione ceda intieramente, e secondo i dettami della giustizia distributiva a favore di tutta la Classe de'Riproduttori, senza correr rischio, che lo Stato rimanga sprovisto del bisognevole, non poteva in altro meglio consistere, che nel divisato Provvedimento propostoci dalla Congregazione Economica, di stabilire cioè, che il prezzo dovesse solo decidere della Estrazione, ossia che l'abbassamento del prezzo, come che infallibile indizio dell'abbondanza, dovesse aprire la via alla Esportazione, e facilitarla, e viceversa l'inalzamento conseguenza necessaria della scarsezza difficultasse l'esportazione medesima, ed ancora affatto la chiudesse.

E tanto più Ci siamo mostrati disposti ad approvare il progettato nuovo Provvedimento da sostituirsi all'antico Sistema delle Tratte, in quanto che riflettemmo, che in un tale Sistema, oltre gl'inconvenienti già esposti, nasceva anche quello, che le Tratte stesse non si concedevano, che per le grandi Masse di Grani, le quali venivano per così dire attratte dalle speculazioni mercantili. Ciò nasceva dalla natura stessa della cosa, giacchè al picciolo Coltivatore tornava conto di dirigersi alla Capitale per ottenere la Tratta di poche Rubbia di Grano, e probabilmente non aveva ancora li mezzi di farlo, e non ottenendo la Tratta, era costretto a vendere il suo genere ai bassi prezzi dell'interno a quei Speculatori, che erano sicuri di ottenerla: ma la cosa procederà diversamente, introdotto che sia l'enunciato nuovo Regolamento. Allora sarà in libertà di chiunque di estrarre i suoi Prodotti, sempre che il prezzo del Genere non arrivi a quel limite troppo alto, che indichi la deficienza del Genere stesso, e il beneficio della Estrazione si estenderà perciò anche sopra li piccioli Coltivatori, che nella loro massa cosituiscono certamente la maggior parte della Classe de' Riproduttori, e che per conseguenza meritano la principale contemplazione in ogni Governo.

Un altro grandissimo vantaggio vedemmo, che sarebbe derivato da questo nuovo Regolamento propostoci dalla Congregazione Economica, ed è che in caso di abbondanza da definirsi come sopra dai bassi prezzi dell'interno Commercio, li nostri Riproduttori, e Commercianti trasportando li loro Grani nelle estere Piazze, potranno stare in concorrenza cogli altri Venditori, lo che non succedeva in passato, che le Tratte non si accordavano, che in seguito, e su la base delle Assegne, giacchè siccome si esiggeva un lungo spazio di tempo avanti che queste si esibissero, e si potessero raccogliere, e restringere, così ne avveniva che i Nostri Grani giungevano per ultimi nell'estere Piazze, e dopo che l'affluenza, ed il concorso de' Grani delle altre Nazioni ne avevano fatto ribassare notabilmente li prezzi.

E d'altra parte Noi vedemmo, che il progettato Regolamento di far dipende-

re l'Estrazione dai prezzi interni dei Generi non sarebbe stata una novità neppure nello Stato Ecclesiatico, poichè il Regolamento stesso è stato prescritto da Clemente VII Nostro Predecessore di felice ricordazione colla Costituzione, che incomincia *Ad Sacram Beati Petri Sedem*, pubblicata alli 20 di Febbrajo 1524, appunto per lo stesso oggetto di aumentare l'Agricoltura.

Che se in genere, ed in massima Ci è sembrato per tutti i riflessi utile, e sommamente commendevole il nuovo Provvedimento propostoci dalla Congregazione Economica per sostituirsi all'antico Regolamento delle Tratte; discendendo al particolare, e al dettaglio della esecuzione, lo trovammo altresì in tutte le sue parti bene organizzato, e sopra tutto poi Ci piacque di vedere che la Congregazione stessa, anche rapporto a questo oggetto, non perdendo di vista le massime della civile Economia, dalle quali niuna Nazione può dipartirsi senza cadere nelle infelicità, abbia nella compilazione della Tariffa maggiormente favorito l'esportazione delle Farine in preferenza di quella de' Grani. Un tal favore è difatti in sè stesso molto bene inteso, non solo perchè il Commercio delle Farine medesime impiega, ed alimenta un maggior numero di Persone, di quello che faccia il Commercio de' Grani; ma perchè in generale l'importante oggetto della interna sussistenza resterebbe sempre meglio assicurato quando li Possessori Terrieri, ed i Trafficanti si accostumassero ad estrarre piuttosto le Farine, che il Grano, stante la maggiore difficoltà di formare di quelle in poco tempo ammassi vistosi, e di effettuarne insieme il trasporto nelle estere Piazze.

Onde in vista di tutti questi importantissimi riflessi, approvando in tutte le sue parti l'anzidetto nuovo Regolamento immaginato, e propostoci dalla Congregazione Economica, Ordiniamo, ed espressamente Commandiamo, che incominciando dal primo del Mese di Gennaro del prossimo venturo Anno 1802 in avvenire, debbano in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico osservarsi in via di Legge inalterabile, e avere sempre il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore le sotto esposte disposizioni, non ostante qualunque Bolla, Breve, Costituzione, Editto, e tutt'altro, che avesse bisogno di speciale, ed individua menzione, che potesse fare in contrario.

I.

Sarà permesso a chiunque estrarre dallo Stato Pontificio senza bisogno di alcuna Tratta, o Licenza, qualunque quantità di Grani, Granturchi, Legumi, e ogni altra sorte di Granaglie, e di Biade, purchè per altro il prezzo interno de' medesimi non oltrepassi il massimo descritto nella quì sotto impressa Tariffa, e giungendo al quale rimarrà *ipso facto* proibita la Estrazione.

II.

Mantenendosi i prezzi dei surriferiti Generi frumentarj al di sotto del Massimo, come sopra descritto nella quì sotto Tariffa, e il quale per conseguenza terrà luogo di proibizione, la Estrazione sarà come sopra permessa, ma dovrà esigersi nell' atto stesso della Esportazione un Dazio, che sarà più, o meno forte in proporzione della maggiore, o minore altezza de' prezzi, e precisamente in tutto, e per tutto a forma delle respettive Tasse parimente descritte nella surriferita quì sotto impressa Tariffa.

III.

Se i prezzi interni delli surriferiti generi frumentarj ribassassero soverchiamente, ed in modo che comprovassero un'abbondanza superiore all'occorrente per l'interno consumo, in tal caso, siccome li Riproduttori o non troverebbero ad esitarli nell'interno, o soltanto con troppo loro danno; così per sostenere, ed incorag-

gire l'Agricoltura, agevolando ai Riproduttori stessi la Estrazione, non solo non saranno essi sottoposti a pagare alcun Dazio, ma verrà inoltre ad essi accordata una Gratificazione similmente in tutto, e per tutto a norma di quanto si trova espresso nella quì sotto notata Tariffa. E la qual Gratificazione verrà pagata dalla Cassa della Dogana di Egresso nell'atto stesso della sortita del Genere.

IV.

Nel caso che secondo le regole di sopra assegnate sia permessa la Estrazione, non potrà questa effettuarsi per tutti i punti del Confine dello Stato, benchè muniti di Dogane, ma bensì unicamente per quelli, ne'quali vi è una maggior sicurezza, che in pregiudizio dell'importante oggetto della pubblica sussistenza non siano per accadere collusioni, e precisamente per quelli descritti nei primi due consecutivi Articoli.

V.

Trattandosi della Via di Terra, li Luoghi, per li quali soltanto potrà essere permessa la Estrazione, saranno li seguenti, cioè *Ceprano*, *Rieti*, *Ascoli*, *Acquapendente*, *Perugia*, *e Città di Castello*.

VI.

E per la Via di Mare, l'Estrazione stessa sarà permessa soltanto ne'seguenti Luoghi, cioè dalla parte del Mediterraneo per *Ripa Grande di Roma*, *Civita-Vecchia*, *e Terracina*, e sul Littorale dell'Adriatico per *Fano*, *Ancona*, ed il *Porto di Fermo*.

VII.

Li prezzi poi, che a tenore della presente nuova Legge dovranno decidere della permessa estrazione col proporzionato pagamento del Dazio, e ben anche premiati colla gratificazione, dovranno provvisoriamente, e sino a nuovo ordine in contrario desumersi dai seguenti Mercati interni dello Stato, cioè per la parte del Mediterraneo da *Frosinone*, *Roma*, *e Spoleto*, e per la parte dell'Adriatico da *Urbino*, *Macerata*, *e Fermo*.

VIII.

L'incarico di appurare, e di dichiarare li predetti prezzi interni dei Grani, ed altri Generi frumentarj, per la parte del Mediterraneo spetterà alla Deputazione Annonaria, e per la parte dell'Adriatico al Preside della Marca residente in Macerata, ed assistito in questa parte da una Congregazione di probi, ed esperimentati Soggetti, che verrà stabilita colla istruzione, che avanti dell'Epoca fissata alla esecuzione delle presente nuova Legge, verrà pubblicata dalla Congregazione Economica.

IX.

E perchè in questo interessante incarico di appurare, e dichiarare li suddetti prezzi interni dei predetti Generi frumentarj, che come sopra dovranno servire di norma alla Estrazione, non occorra alcun equivoco, sarà cura dei due Governatori pro tempore di Frosinone, e di Spoleto, unitamente ai rispettivi Pubblici Rappresentanti, e sentiti gl'Intraprendenti dei Forni, come anche per lo meno due dei più probi Possidenti, di raccogliere la Nota dei diversi prezzi dei Grani, ed altri Generi frumentarj, che seguiranno in ciascuna Settimana in dette due Città di Frosinone, e di Spoleto, e di trasmetterla regolarmente alla Deputazione Annonaria di Roma, affinchè unendovi Essa li consimili prezzi, che saranno nella stessa Settimana seguiti in questa Capitale, possa procedere a determinare il Prezzo medio di ciascuno dei sudetti Generi frumentarj, ed il qual prezzo medio sarà quello, che dovrà da essa pubblicarsi per norma della Estrazione.

X.

E le stesse avvertenze ingiunte nell'Articolo precedente ai Presidj di Frosinone, e Spoleto, dovranno eziandio pratticarsi dai due Governatori pro tempore di Urbino, e di Fermo per li prezzi dei Grani, e altri generi Annonarj, che seguiranno nei Settimanali Mercati di dette due Città, affinchè col loro mezzo venga il detto Preside della Marca residente in Macerata regolarmente informato di detti prezzi, e dopo di avervi uniti quelli accaduti in Macerata stessa, possa Egli pure venire alla determinazione, e rispettiva pubblicazione dei prezzi medj, che come sopra dovranno permettere, o escludere l'Estrazione.

X I.

Tanto la Deputazione Annonaria di Roma però, quanto il predetto Monsignor Preside di Macerata non dovranno procedere alla pubblicazione dei prezzi dei riferiti Generi frumentarj dedotti, e ricavati come sopra dai rispettivi stabiliti Mercati, se li prezzi stessi non si sostengano nel medesimo grado in detti Mercati per quindici giorni consecutivi. E insino a tanto perciò, che dalla enunciata Deputazione Annonaria di Roma, come dal riferito Monsignor Preside di Macerata non si venga alla pubblicazione di una nuova Tariffa, e Tavola dei prezzi, dovranno le rispettive Dogane stabilite per l'Egresso attenersi intieramente all'ultima Tariffa, o Tavola già pubblicata.

X I I.

L'avvertenza di sopra prescritta intendiamo per altro, che debba aver luogo soltanto nel caso, che la variazione de'prezzi risultante dagli andamenti de'rispettivi assegnati Mercati sia relativa alla diminuzione, o all'abbassamento, poichè se all'opposto riguardasse l'alzamento, e molto più un alzamento notabile, e tale, che si avvicinasse ai prezzi, li quali nella quì sotto notata Tariffa sono stabiliti per limite, e per divieto della Estrazione, in tal caso tanto dalla prefata Deputazione Annonaria di Roma, quanto dal suddetto Preside della Marca residente in Macerata dovrà scrupolosamente in ogni Settimana pubblicarsi la Tavola, o sia Nota de'prezzi correnti.

X I I I.

E perchè tutta la base del presente provvido Regolamento da sostituirsi all'antico Sistema delle *Tratte* consiste nella più scrupolosa accertata notizia dei regolari andamenti dei prezzi interni dei Generi frumentarj, perciò li Governatori incaricati di sopra agli Articoli IX e X d'informare tanto la Deputazione Annonaria di Roma, quanto Monsignor Preside di Macerata dei predetti regolari andamenti dei prezzi dei Generi frumentarj, avvertiranno di essere genuini, e veridici nelle loro settimanali relazioni, con pratticare sempre a tale effetto la cautela di corredare le Relazioni stesse degli opportuni autentici originali Documenti comprovanti la verità dell'esposto. E se si giungesse a scoprire, che osassero anche senza dolo di supporre prezzi diversi da quelli correnti, tanto per la parte che favorisce la Estrazione, quanto per l'altra che vi si oppone, procurandosi fallaci testimonianze, e false deposizioni, incorreranno irremisibilmente nella perdita dell'Impiego, e perpetua inabilitazione a sostenerne alcun altro: E verranno inoltre secondo le circostanze de'casi assoggettati ad altre pene anche maggiori ad arbitrio.

X I V.

A prevenire il pericolo, che non si esporti fuori di Stato una quantità maggiore dei sudetti Generi frumentarj di quella, per cui verrà pagata la Tassa, non potrà nel Confine di Terra seguire la Estrazione, e rispettivamente nel Confine di Mare l'Imbarco, se non che durante il pieno giorno, cioè dalla levata del Sole sino al suo tramontare.

XV.

E per lo stesso importante oggetto di prevenire un tal pericolo, tanto dal Confine di Terra, quanto da quello di Mare, non potrà effettuarsi alcuna Estrazione, ed Imbarco, se il Genere, che si vorrà esportare, e rispettivamente imbarcarsi, non sarà stato preventivamente pesato, e misurato alla presenza di due Ministri, e di due Soldati della Dogana: E bene inteso che in una tale operazione si pratichi sempre l'avvertenza di attenersi al *Peso, e Misura Romana*.

XVI.

Siccome poi le collusioni si rendono più temibili per la via di Mare, attesa l'opportunità, che questa offre di maggiori, e più voluminosi trasporti, così al sudetto atto della Misura, o del Peso effettivo dei Generi frumentarj, che vorranno estrarsi per la Via di Mare, oltre ai predetti Ministri, e Soldati della Dogana di Egresso, dovrà ciascuna volta sempre intervenire eziandio il Rassegnatore, o Sotto Rassegnatore, il quale dovrà Egli pure sottoscriversi, unitamente al pieno Ministero di detta Dogana di Egresso, tanto nella Bollètta, che verrà rilasciata all'Estraente, quanto nell'altra consimile, che resterà nella Dogana stessa.

XVII.

In caso di piena, e totale contravenzione all'oggetto principale della presente nuova Legge, cioè se per parte de'Proprietarj, o Condottieri dei generi frumentarj se ne estraesse, o si tentasse estrarne alcuna quantità per altri Luoghi del Confine fuori di quelli, che unicamente sono stati destinati per siffatte Estrazioni, ovvero se effettuandosi l'Estrazione in alcuno dei sudetti Luoghi permessi si facesse, o durante il corso della Notte, o in tempo in cui per l'altezza de' prezzi fosse dalla quì sotto impressa Tariffa vietata per modo di regola la Estrazione stessa, incorreranno irremisibilmente li Contraventori, ed i respettivi loro Complici, ed Ausiliatori cumulativamente in tutte, e singole le pene anche afflittive di Corpo comminate di sopra nei Cap. I della presente Nostra Cedola di Moto proprio.

XVIII.

Se poi la contravenzione non ferisse la presente nuova Legge nella sua totalità, ma bensì soltanto parzialmente, in tal caso il gastigo dovrà essere proporzionato al maggiore, o minor grado di delinquenze, e precisamente a tenore delle seguenti disposizioni.

XIX.

Qualora ne' Luoghi, per li quali è permessa la Estrazione, si sorprenda alcuno nell'atto che tenti di estrarre un quantitativo dei sudetti Generi frumentarj superiore a quello espresso nella Bolletta di Dogana, e indicante l'effettuato pagamento del Dazio, in tal caso il Fraudante sarà soggetto soltanto alla perdita del totale del Genere stesso, o allo sborso del valore di esso.

XX.

Che se l'Estrazione in un quantitativo maggiore di quello come sopra espresso nella Bolletta fosse già effettuata, e che si arrivasse ad iscoprirla col mezzo d'Inquisizione, il Fraudante stesso sarà in tal caso onninamente tenuto, e sottoposto alla pena del doppio valore della totalità del Genere estratto. E per prova della predetta seguita Estrazione, la quale sempre si avrà per dolosa, sarà sufficiente la testimonianza di due Persone, le quali depongano di fatto proprio, ed avvalorata di qualche amminicolo.

XXI.

Quando poi il quantitativo, per cui si fosse ecceduto nella Estrazione, tanto tentata, che eseguita, e pienamente consumata, si trovasse oltrepassare la Decima

parte della quantità del Genere espresso nella Bolletta sopraindicata, in tal caso il Contraventore, oltre alle pene di sopra espresse agli Articoli XIX e XX, incorrerà in altre maggiori anche afflittive di Corpo ad arbitrio da estendersi secondo le circostanze de' casi sino alla Galera per cinque Anni, o alla Rilegazione per consimile tempo in Fortezza, o in altro Luogo di Restrizione.

XXII.

Siccome le contravenzioni per eccesso nel quantitativo espresse di sopra negli ultimi tre Articoli non potrebbero accadere senza una dolosa connivenza per parte dei Ministri, e dei Soldati delle Dogane, per le quali è permessa l'Estrazione, così si dichiara che anche nei casi, nei quali a tenore delle disposizioni date di sopra, non dovrà aver luogo per il Fraudante alcuna pena afflittiva di corpo: contro li Ministri però, e Soldati delle Dogane stesse, come Rei di prevaricazione in Uffizio, si procederà sempre con tutto il rigore alla esecuzione delle pene comminate all' Art. V del Cap. I della presente Cedola di Moto proprio.

XXIII.

Essendo il Pubblico intiero interessato alla più esatta osservanza della presente nuova Legge, mentre non potrebbe ad essa contravenirsi senza che restasse esposto l'importante oggetto della pubblica sussistenza, perciò sarà ognuno autorizzato a invigilare, che non seguano tali contravenzioni: E a questo effetto scoprendosi da taluno, che nei Luoghi, per li quali solamente sono come sopra permessi gl' Imbarchi, e l'Estrazioni dei Grani, e altri Generi frumentarj, seguano delle collusioni, sia per parte del Possessore, e del Conduttore del genere, sia per colpa del Ministero, e dei Soldati delle Dogane, o di qualunque altra Persona incaricata della esecuzione della stessa presente nuova Legge, sarà autorizzato a darne conto, e relazione ai Giusdicenti, Governatori, ed altri Superiori, che saranno più a portata del Luogo, onde col loro mezzo possa esserne subito inteso chi si troverà alla testa del Governo della Provincia. Che se da qualcuno si tentasse una intiera, ed assoluta contravenzione della stessa nuova Legge, con imbarcare cioè, ed estrarre Grani, ed altri Generi frumentarj per altri Luoghi del Confine, fuori di quelli come sopra unicamente permessi; in tal caso sarà lecito a chiunque di opporsi a tali contravenzioni, e d'impedirle, e sarà per conseguenza permesso a chiunque il fare arrestare col mezzo dei Soldati delle Dogane, e di qualunque altra forza militare, e dei consueti Esecutori di Giustizia, qualunque quantità degl' indicati Generi Annonarj, su li quali si abbia fondato sospetto che tentassero imbarcarsi, o estrarsi fraudolentemente, e per Luoghi non permessi.

XXIV.

E finalmente l'esecuzione di tutte le disposizioni in sino ad ora espresse relativamente al prescritto nuovo Regolamento sulla Estrazione de' Grani, e ogni altra sorta di Granaglie, e di Biade, commettiamo alla Nostra Deputazione Annonaria di Roma, a cui perciò è Nostra Mente espressa, che siano tenuti dar conto regolarmente degli andamenti, e delle principali pendenze concernenti l'esecuzione dello stesso nuovo Regolamento non solo li Sopraintendenti, e Ministri delle Dogane, ma eziandio li Giusdicenti, Governatori, e gli stessi Presidi delle Provincie, e respettivamente eseguire quanto la Deputazione medesima giudicherà dovere dichiarare, e prescrivere, perchè la stessa presente nuova Legge venga sempre, ed in tutto lo Stato eseguita con quella prontezza, ed energia, che esige l'interesse del Commercio, dell' Agricoltura, e del pubblico Bene. Volendo Noi inoltre, che nella stessa piena Deputazione Annonaria debbano privativamente a qualunque altro Giudice, e Tribunale proporsi, e definirsi tutte le Cause spettanti alle con-

travenzioni dei regolamenti prescritti nei surriferiti Articoli del presente Cap. 2 di questa Nostra Cedola di Moto proprio, e tanto rapporto ai Possessori, e Condottieri dei Generi, che si estraessero in fraude, quanto rapporto alle mancanze dei Ministri, che favorissero tali fraudi: E derogando Noi a tale effetto a tutte le disposizioni tanto de' Nostri Predecessori, che Nostre, le quali potessero fare in contrario. La sudetta Deputazione Annonaria però in ciò che concerne il Direttivo degli Ordini relativi a questo nuovo Regolamento sull' Estrazioni, dovrà riferire alla Nostra Congregazione Economica, ed attenersi alle risoluzioni della medesima, al quale effetto perciò sarà obbligata di consultarla in tutti i casi più gravi, ed importanti.

Ta-

TARIFFA TASSATIVA

Sull' Estrazione de' Generi Frumentarj.

Prezzo	Grano Lib. Romane 640 a Rubbio		Farina di Grano di ottima qualità Lib. Romane 640		Biscotto bianco Lib. Romane 400. Detto bruno 500		Granturco Lib. Romane 720 a Rubbio	
	Premio	*Dazio*	*Premio*	*Dazio*	*Premio*	*Dazio*	*Premio*	*Dazio*
Piastre	*Bajocchi*		*Bajocchi*		*Bajocchi*		*Bajocchi*	
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	25	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1
5	50	. .	. .	. .	100	. .	. .	10
6	. .	5	100	. .	100	. .	. .	25
7	. .	20	100	. .	100	. .	. .	75
8	. .	50	50	. .	100	. .	. .	125
9	. .	150	. .	5	100	. .	. .	175
10	. .	250	. .	20	50	. .	*Divieto d'Estrazione*	
11	. .	350	. .	50	. .	5		
12	*Divieto d'Estrazione*		. .	125	. .	20		
13			. .	250	. .	50		
14			. .	350	. .	125		
15			*Divieto d'Estrazione*		. .	250		
16					*Per ogni Scudo di Aumento bajocchi Cento di Dazio*			

TARIFFA TASSATIVA

Sull'Estrazione de'Generi Leguminosi .

Prezzo	Fagiuoli, Ceci, Lenticchia, Cicerchia, Fava grossa detta Lanciona Lib. Romane 720 a Rubbio		Favetta Lib. Romane 720 a Rubbio		Biada Lib. Romane 720 a Rubbio		Lupini Lib. Romane 720 a Rubbio	
	Premio	Dazio	Premio	Dazio	Premio	Dazio	Premio	Dazio
Piastre	Bajocchi		Bajocchi		Bajocchi		Bajocchi	
2 —	. .	. .	. .	. .	. .	. .	15	. .
2. 50	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1
3 —	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	10
3. 50	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	15
4 —	22. ½	. .	15	. .	15	. .	. .	20
4. 50	. .	6 —	. .	7 —	. .	7 —	. .	30
5 —	. .	11 —	. .	14. ½	. .	14. ½	. .	40
5. 50	. .	19 —	. .	22. ½	. .	22. ½	. .	50
6 —	. .	27. ½	. .	36. ½	. .	36. ½	. .	60
6. 50	. .	55 —	. .	73 —	. .	73 —	Divieto d'Estrazione	
7 —	. .	82. ½	. .	109. ½	. .	109. ½		
7. 50	. .	110 —	. .	146 —	. .	146 —		
8 —	. .	137. ½	. .	183. ½	. .	183. ½		
8. 50	. .	165 —	. .	219 —	. .	219 —		
9 —	. .	192. ½	. .	256. ½	. .	256 ½		
9. 50	. .	220 —	. .	293 —	. .	293		
10 —	Divieto d'Estrazione		Divieto d'Estrazione		Divieto d'Estrazione			

4. Se una legittima Libertà è necessaria al ben essere della Agricoltura, egualmente essa richiede la protezione del Sovrano, poichè la prima assicurando ai Riproduttori un pronto, ed utile spaccio dei loro prodotti, fa che con impegno, ed alacrità sempre più si accingano ad estendere la Coltura, e la seconda impedisce che siano essi angariati, ed anzi gli ajuta in questo loro corso, laonde dopo di avere Noi non solo maggiormente assicurata l'interna già accordata indefinita libera Circolazione di tutti li diversi Prodotti dell' Agricoltura, e della Pastorizia, ma di avere inoltre rapporto ai primi conceduta la Libertà dell' Estrazione sin dove lo può permettere il bene dello Stato, in maniera che non venisse mai a restare esposto, e compromesso il grande oggetto della interna pubblica sussistenza, abbiamo creduto di rivolgere le Nostre Paterne Cure a fare che la benemerita Classe de' Riproduttori stessi non restasse defraudata della dovuta Sovrana Protezione; al quale effetto non solo confermiamo tutti, e singoli Privilegj, che per disposizione generale, di ragione contenuta nel Corpo delle Leggi, e per le Concessioni particolari de' Sommi Pontefici Nostri Predecessori si trovano essere attualmente in godimento, e possesso tutti quelli, che esercitano l' Agricoltura nello Stato Ecclesiastico, ma vogliamo inoltre, che essi vengano ad esperimentare quegli ulteriori tratti del Sovrano favore, e protezione, che si enunciano nei seguenti Articoli.

I.

Tutti quelli, che dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio si stabiliranno in qualunque parte dello Stato Ecclesiastico per l'oggetto di accudire all' Agricoltura, e tanto se siano Sudditi, come Esteri, incomincieranno dopo il solo primo Anno di domicilio a godere indistintamente di tutte le prerogative, e privilegj, che competono ai Naturali, ed abitanti del Luogo; purchè per altro le suddette Persone, che nuovamente come sopra intenderanno di stabilirvisi, siano oneste, e altronde non inquisite, e soggette a pregiudizj.

II.

In tutte le Doti, che in qualunque parte dello stesso Stato Ecclesiastico sogliono annualmente distribuirsi, e che per disposizione espressa de'Testatori, ed altri Istitutori non sono determinate ad una classe speciale, ed individua di Persone, dovranno sempre preferirsi le figlie degli *Agricoltori*.

III.

Interessando sommamente a qualunque Agricoltore di essere sicuro di godere i frutti della propria Industria, abbiamo presa in particolar considerazione l'importante materia dei *Danni dati*. E primieramente in ordine a quelli, che si dicono *Studiosi*, confermando la disposizione presa dalla Sa. Me. di Clemente XIV per mezzo di Enciclica del fu Cardinal de Simone allora Pro-Uditore, vogliamo che tali cause de' *Danni dati Studiosi* debbano onninamente proporsi, agitarsi, e definirsi in giudizio Criminale, ancorchè si tratti di delinquenze, che meritino di esser punite con pene meno rigorose della Galera, e altre, che sono determinate per li Danni gravemente qualificati; Stabilendo inoltre, che se i Rei sono così poveri, che nè in tutto, nè in parte possono reintegrare la parte danneggiata, e pagare le Multe, debbano punirsi colla Carcere, ed altre pene Corporali respettivamente al loro Sesso, ed Età, ed a proporzione del loro Reato.

IV.

Rapporto poi ai *Danni dati Casuali*, cioè quelli che provengono dal naturale ferino degli Animali, e dalla incuria dei loro Custodi, e che sono certamente i più frequenti, e quelli per conseguenza che più degli altri vanno prevenuti, incarichiamo la Congregazione Economica, affinchè col solito zelo, da cui essa è ani-

mata, al più presto che le sarà possibile voglia immaginare, e proporci una nuova Legge esecutiva più adattata all'importante oggetto di prevenire tali Danni, e la quale togliendo la prattica stata sempre in vigore di attendere in tali giudicati le disposizioni dei respettivi Statuti Municipali, fra i quali ve ne sono parecchi, che impongono pene troppo miti, e per conseguenza inefficaci, estenda anche in questa parte della Legislazione Economica dello Stato Ecclesiastico quella perfetta uniformita de' principj, che abbiamo già felicemente introdotta in altri Capi, e che vogliamo che alligni in tutte le diramazioni della Legislazione stessa.

V.

Desiderando Noi però di porre sin da ora, e per quanto è possibile, un argine alla troppo grande frequenza dei predetti *Danni dati Casuali*, vogliamo che sino dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu proprio in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico, niun luogo eccettuato, si osservino rapporto agli stessi *Danni dati Casuali* li seguenti Regolamenti, non ostante che potesse trovarsi disposto diversamente dai respettivi Statuti Municipali.

V I.

E primieramente siccome a prevenire i delitti influisce non tanto la gravità della pena, quanto la prontezza di essa, e a questo giova moltissimo la speditezza della Processura, così vogliamo, che in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico in tutte le Cause dei sudetti *Danni dati Casuali* non si osservino le solennità solite a pratticarsi nei giudizj ordinarj, e formali; ma che debbano esse trattarsi sommariamente, e senza strepito, e figura di giudizio.

V I I.

E parimenti prescriviamo, che il giuramento del Dannificato unito o ad un sol Testimonio degno di fede, o avvalorato da qualche amminicolo, sia sufficiente per concludere la prova del Danno.

V I I I.

E prescriviamo inoltre, che dette Cause di *Danni dati Casuali* onninamente restino ultimate nello spazio di *Venti* giorni, passati i quali la Causa resterà devoluta al Giudice Superiore; e senza che da questi giudizj si possa appellare se non che in devolutivo, come pure che tutte le spese sì *giudiziali*, che *estragiudiziali* debbano sempre rifarsi dalla parte soccombente.

I X.

Ma perchè l'Agricoltura molto più che dai Danni, che riceve dalla malizia, ed incuria dei Custodi del Bessiame, viene essa a soffrire per gli Assalti, per le Rapine, e i Furti de' Malviventi, che in ogni luogo sono stati sempre li più capitali nemici della tranquillità, della sicurezza, e della prosperità degli Abitanti, e Coltivatori della Campagna, però alla estirpazione di costoro abbiamo creduto di rivolgere eziandio le Nostre cure, sopratutto poi per quello che concerne l'Agro Romano, dove per la spopolazione, e per non esservi come nell'altra parte dello Stato l'uso delle Casse Coloniche, e di Coltivatori sempre affissi alla Gleba, si rendono più frequenti, e conseguentemente più terribili simili attentati. E a tale effetto mentre Noi commettiamo, e vivamente raccomandiamo ai rispettivi Giudici, e Tribunali Competenti di giudicare, e punire secondo tutto il rigore delle Leggi coloro, che in qualunque parte dello Stato Ecclesiastico commettessero Abigeati, e altri Furti di animali, Sfasci di Granari, Magazzeni, e altri Luoghi destinati alla custodia dei Prodotti Terrieri, Assalti, Insalizioni, e generalmente qualunque delitto, che offenda la sicurezza, e la tranquillità delle Campagne, vogliamo che in particolare nell'Agro Romano sia permesso a chiunque di arrestare li

Rei di siffatti misfatti; bene inteso per altro, che con ciò non s'intende accordato verun permesso della delazione di Armi proibite a chiunque non fosse preventivamente munito delle opportune Licenze.

X.

Per sempre più animare siffatti arresti, ed allontanare per conseguenza maggiormente ogni lusinga d'impunità, si dichiara, che chiunque di coloro, ai quali riesca di eseguire gli arresti stessi, o consegnare i Rei nelle forze, sebbene sia esso uno degli Esecutori, o Soldati, o altri, a cui incomba per Officio tale incarico, conseguirà un premio in proporzione, cioè di *Scudi Quattro* per ogni Persona arrestata, la quale secondo le Leggi sarà condannata all'Esilio, di *Scudi Otto* se sarà condannata alla Galera, e di *Scudi Venti* se avrà luogo la pena dell'ultimo Supplicio, quali somme si pagheranno dalla Cassa della Deputazione Annonaria di Roma immediatamente dopo seguita la respettiva condanna.

5. All'incoraggimento dell'Agricoltura, a cui tendono direttamente tutte le Provvidenze insino ad ora prescritte, Noi vedemmo, che avrebbe eziandio, e in modo particolare contribuito la bassezza degli interessi del denaro, giacchè da questa discretezza delle Usure dipende principalmente la facilità di nuove utili intraprese in ordine all'Agricoltura; E se atteso il peso delle circostanze non Ci è dato di far ora godere ai Nostri amatissimi Sudditi anche un tal vantaggio, abbiamo per lo meno cercato di fare in modo, che gl'investimenti del denaro venissero generalmente facilitati in tutta l'estensione dello Stato Ecclesiastico.

Ad ottenere un tale intento Noi scorgemmo essere assolutamente necessario, che constino, e sieno a tutti note le Ipoteche, ed ogni sorta di Vincolo, a cui si trovano sottoposti li Terreni, cosicchè chi somministra il Denaro sulla sicurezza di alcuno di detti Fondi, non corra rischio di perderlo per l'esistenza d'impegni anteriori. E rilevammo con piacere, che in vista appunto di assicurare la sorte, e la condizione dei Prestatori contro gli enunciati pericoli, fra le altre ispezioni, che attualmente si stanno maturando dalla Nostra Congregazione Economica, lodevolmente Essa si stava eziandio occupando di un Regolamento, col mezzo di cui si rendessero a tutti noti, e potesse ognuno al momento rilevare con certezza le Ipoteche, ed altri Vincoli, ai quali restano sottoposti non solo i Terreni, ma ogni altra sorta di Fondo commerciabile, Regolamento, che per lo stesso importante oggetto d'indurre una tale sicurezza nei Contratti d'investimento di Denaro, da molto tempo sotto nome di Uffizio d'Intavolazione, o di altri consimili titoli si trova felicemente introdotto, ed attivato nella maggior parte degli altri Stati.

Un altro vantaggio Noi vedemmo, che all'ingrandimento dell'Agricoltura de' Nostri Dominj sarebbe derivato da una tale Istituzione, ed è che somministrando agli Acquirenti una maniera facile, e sicura di schiarirsi se il Fondo, a cui intendono applicare, è libero, ovvero vincolato, e togliendo per conseguenza l'incertezza, che appunto per la mancanza della stessa Istituzione ora esiste nei Contratti di vendita, e compra dei Terreni, produrrebbe all'istante una moltiplicazione grandissima de'Contratti stessi, moltiplicazione, che è certamente il migliore, e più efficace fra i mezzi indiretti, che possano con felice successo da un Principe impiegarsi per impedire, che una troppo grande quantità di Terra non si concentri nel dominio di un solo, e conseguentemente per promuovere la divisione dei Terreni tanto necessaria al ben essere dell'Agricoltura.

Mentre pertanto lasciamo alla saviezza, e perspicacia della predetta Nostra Congregazione Economica di estendere indistintamente a tutti i Fondi commerciabili l'anzidetto Regolamento del Registro, e della Scritturazione delle Ipoteche, e altro qua-

lunque Vincolo, commettiamo alla diligenza, ed attività della medesima di concretare colla maggior possibile sollecitudine il Regolamento stesso in quella parte, che concerne i soli Terreni, e Predj Rustici, onde ad ulteriore ingrandimento dell'Agricoltura possa il nuovo Uffizio della Intavolazione dei Terreni attivarsi in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico immediatamente al pmo di Gennajo del prossimo venturo anno 1802.

6. Provveduto all'interesse de'Coltivatori coll'abolizione dei vincoli, che in tanta copia inceppavano la Contrattazione, e l'interno Commercio dei Prodotti delle Terre, estesa la Libertà eziandio alla Estrazione per fuori Stato, sin dove lo può permettere la sicurezza della pubblica sussistenza, incoraggita, e protetta l'Agricoltura con privilegj, e con prerogative di ogni specie, in somma reso utile l'esercizio di quest'Arte a quelli che ad essa si consacrano, sembra che resti assicurato il suo rifiorimento in quella parte dello Stato Ecclesiastico, dove pur troppo si scorge squallida, e negletta; e che finalmente nelle Campagne dell' Agro Romano, e delle contermini Provincie sarà al certo per aumentarsi la importante coltivazione del Grano, e degli altri Generi frumentarj, che per tanti Secoli dal Governo si è in vano cercato di ottenere colle Leggi dirette, e coi Regolamenti coattivi.

Ma in un affare di sì grande conseguenza, e che cotanto interessa le nostre Paterne cure, Noi non abbiamo creduto di doverci riposare sopra questi incoraggimenti, che già abbiamo dati all'Agricoltura, tuttochè cotanto estesi, e moltiplicati, perchè quantunque, attesi appunto tutti questi incoraggimenti, sia incontrastabile, che l'interesse de'Proprietarj viene a coincidere con quello dello Stato, in fare che Essi si applichino ad estendere, e dilatare la predetta interessantissima coltivazione dei Generi frumentarj, nulladimeno abbiamo veduto, che questo benefico effetto si sarebbe forse potuto non ottenere in tutta la sua estensione.

Noi ci siamo confermati in questo dubbio riflettendo, che l'interesse del Proprietario si è non già di accrescere l'annua riproduzione totale de'suoi Fondi, ma bensì di aumentare quella porzione di Rendita, che ne ritrae. Ora la Rendita del Proprietario per due maniere si può accrescere, cioè, o colla aumentazione della riproduzione annua, o colla diminuzione delle spese della Coltura. Noi vedemmo che l'interesse del Proprietario coincide con quello dello Stato sino a tanto che si scelga il primo mezzo per accrescere la Rendita, ma qualora si scelga il secondo, possono gl'Interessi dello Stato, e quelli del Proprietario essere in opposizione. E siffatte considerazioni ci hanno fatto realmente temere che ad onta di tutti gl'incoraggimenti da Noi dati infino ad ora per l'accrescimento della coltivazione del Grano, e delle altre Granaglie, non potesse pur troppo per l'accennata ragione della diminuzione delle spese in molte parti continuare ancora a prevalere il pernicioso costume di lasciarsi un quantitativo grande di ottime Terre abbandonato alla naturale produzione dell'Erbe.

E ad assicurare perciò il pieno conseguimento di questo importante, e da tanto tempo in vano desiderato intento, che la Coltura dei Prodotti, i quali interessano l'umana sussistenza, prevalga sopra l'alimento, e la pastura degli Animali, abbiamo creduto in fine di non dover trascurare neppure il mezzo delle Pene, al quale effetto siamo venuti nella determinazione di prescrivere, che in quella parte dello Stato Ecclesiastico, dove maggiormente alligna il predetto inconveniente che li Terreni buoni alla Cultura si lascino abbandonati alla produzione naturale dell' Erbe, cioè tanto nell'Agro Romano, ed Agro Pontino, come nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, e nei Territorj di Corneto, e di Toscanella, debbano li Possessori di detti Terreni, che si lasciano ad Erba, incominciando del prossimo venturo Anno 1802 in avvenire essere annualmente sopracaricati di un Tributo, il

quale ceda a beneficio di quelli, che s'impiegarono, o che s'impiegheranno a coltivarli, come meglio si rileverà dalle disposizioni espresse nei seguenti Articoli, riserbandoci per altro di estendere in appresso le stesse disposizioni anche ad altri Territorj, qualora scoprissimo, che in essi pure allignasse il medesimo disordine.

I.

Tutti li Terreni situati, ed esistenti nell' Agro Romano, come nell' Agro Pontino, nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, come pure ne'Territorj di Corneto, e di Toscanella, che nello Stato attuale trovandosi suscettibili di coltivazione restano abbandonate alla naturale produzione dell'Erbe, oltre alla Dativa Reale, a cui in vigore del Moto proprio sul nuovo sistema Daziale de' 19 Marzo del corrente Anno 1801 si trovano sottoposti generalmente tutti i Terreni dello Stato Ecclesiastico, s'intenderanno soggetti ad un'annua sopratassa di *paoli quattro* per Rubbio da riscuotersi a tenore della Misura risultante dai rispettivi nuovi Catasti.

I I.

Per determinare li Terreni, che sono realmente suscettibili di coltivazione, e che per lasciarsi abbandonati alla naturale Produzione dell' Erbe dovranno andar soggetti alla indicata imposta Tassa di *paoli quattro* al Rubbio, si dovrà attendere rapporto all' Agro Romano il Catasto dei 23 Gennaro 1783, e rapporto agli altri Territorj di sopra indicati, le dichiarazioni, che in appresso si pubblicheranno dalla Deputazione Annonaria di Roma.

I I I.

Sarà però in libertà dei Possessori di detti Terreni soggetti alla Tassa di *Paoli quattro* a Rubbio di liberarsene, e l'otterranno in effetto in tutti gli Anni, nei quali si determinino a mettere i predetti loro Terreni a qualunque specie di coltivazione, sopratutto poi a quella di Grano, Granturco, Orzo, Legumi, ed in ogni altra specie di Granaglie, e di Biade, come ancora di Patate.

I V.

Che anzi per incoraggire maggiormente tutte queste utili coltivazioni, si dichiara, che nell' Anno, in cui avrà luogo alcuna delle coltivazioni stesse, il Possessore non solo sarà esente dal predetto sopracarico di *Paoli Quattro*, ma conseguirà inoltre una Gratificazione di *Paoli Otto a Rubbio* sul Terreno, che sarà seminato.

V.

Per conseguire però una tale Gratificazione dovrà il Possessore stesso onninamente dentro il Mese di Aprile avere esibita nella Segretaria della Deputazione Annonaria di Roma l'Assegna del quantitativo del Terreno, che avrà seminato a Grano, Granturco, Legumi, e altra qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade, come anco, che avrà messo a Patate, individuando in detta Assegna l'ubicazione precisa del Terreno, affinchè dalla stessa Deputazione Annonaria si possano fare eseguire li Rincontri, e le Verificazioni, che giudicherà opportune.

V I.

Per quello però, che risguarda li così detti secondi Granturchi, de' quali è più tardiva la sementa, e per conseguenza la raccolta, siccome per questi ancora competerà il Premio di *Paoli Otto* a Rubbio di Terreno Seminato, così chiunque intendesse farne la Seminagione avrà commodo di esibire l'Assegna nella Segretaria stessa della Deputazione Annonaria a tutto il Mese di Agosto perentoriamente. Si avverte però che la Gratificazione per li detti secondi, o siano più tardivi Granturchi, non competerà se non nel caso che in quei Terreni, ove essi si semineranno, non vi sia stato raccolto nella Stagione stessa Grano, o altro simile prodotto ammesso alla percezione del premio, mentre nel caso diverso per uno stesso

Terreno coltivato si raddoppiarebbe la Gratificazione in una Stagione medesima.

VII.

E perchè la Coltivazione a Grano, e degli altri Generi di Granaglie, e di Biade non può eseguirsi senza l'impiego di un determinato quantitativo di Bestiame, per il mantenimento del quale è necessario un proporzionato Pascolare, quindi si dichiara che per ogni estenzione di Terreno coltivato a Grano, o ad altri Generi di Granaglie come sopra, sarà in ogni Anno permesso al Proprietario di rilasciare a Erba quel solito quantitativo di Terra, che per l'anzidetto oggetto del Pascolare prescrivono le regole dell' Arte Agraria, senza che per questo sia tenuto a pagare alcuna somma a titolo della Sopratassa delli *Paoli Quattro* prescritta indistintamente per gli altri Terreni, che si lasciano all'abbandono naturale dell'Erbe.

VIII.

La sola rompitura del Terreno per le Semente dell' Anno avvenire farà sospendere il pagamento della imposta Tassa de' *Paoli Quattro*; ma non ne libererà intieramente il Possessore, se nel predetto Anno successivo non avrà effettivamente eseguito la Semente stessa.

IX.

La ingiunta Sopratassa dei *Quattro Paoli* comechè unicamente destinata ad erogarsi in premio, e beneficio dei Coltivatori, dovrà dai rispettivi Possessori dentro il Mese di Giugno di ciascun Anno pagarsi nella Cassa della Deputazione Annonaria esistente quì in Roma.

X.

Per li Terreni però, li quali si trovano affittati, incomberà ai rispettivi Affittuarj il peso di pagare la predetta sopra imposta Tassa di *Paoli Quattro* a Rubbio, a meno che nei rispettivi Istromenti di Affitto non vi si trovi una qualche determinata convenzione, in forza della quale sia tenuto il Conduttore a dover rilasciare, e mantenere ad Erba una data quantità di Terreno, nel qual caso da giustificarsi unicamente avanti la Deputazione Annonaria, il peso del pagamento della Tassa, del quale verrà liberato l'Affittuario, graviterà intieramente sul Proprietario medesimo del Terreno.

XI.

E dalla Cassa stessa della Deputazione Annonaria si riscuoteranno ancora i prescritti Premj, di cui si è parlato all'Articolo IV, e li quali trattandosi di Luoghi più lontani, sarà carico della Deputazione surriferita di farli sborsare a commodo de' Partecipanti nel luogo medesimo di loro dimora. E il pagamento de'suddetti Premj dovrà esso pure aver luogo entro il Mese di Giugno, ad eccezione di quelli competenti ai Terreni seminati ai suddetti secondi, ossiano più tardivi Granturchi, per li quali il premio si sborserà entro il Mese di Settembre.

XII.

Non si lascia in fine di avvertire, che chiunque ardirà di contravenire, e colludere il presente Regolamento, tentando di esimersi dal pagamento della Tassa, e molto più poi cercando di abilitare alla percezione del Premio qualunque Terreno, allorquando non siagli dovuto, tostochè rimarrà convinto di una tale delinquenza, resterà immediatamente soggetto allo sborso di una Somma, che importi il doppio della Tassa dei predetti *Paoli Quattro*.

Essendo Noi pertanto intieramente persuasi dell' utilità di tutte le disposizioni prescritte nella presente Cedola di Moto proprio, e dopo la più seria, e matura considerazione avendole anzi riconosciute assolutamente necessarie al rifiorimento dell'Agricoltura de'nostri Dominj, che solo può essere una stabile sorgente dell'ab-

bondanza, e della moderazione de'prezzi in ordine ai generi li più necessarj alla umana sussistenza, che tanto desideriamo di far godere ai Nostri amatissimi Sudditi, perciò con questa stessa nostra Cedola, in cui vogliamo, che si abbia per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di qualsivoglia cosa necessaria ad esprimersi, di certa Scienza, Moto proprio, e pienezza della nostra Suprema Potestà, Ordiniamo, ed espressamente Commandiamo, che tutte, e singole le surriferite disposizioni contenute in questa stessa Cedola di Moto proprio debbano dalle rispettive stabilite Epoche in appresso avere sempre il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore, e che in conseguenza da niuna di dette disposizioni resti mai esentata alcuna Persona benchè privilegiata, e privilegiatissima, tanto Laica, come Ecclesiastica, Secolare, e Regolare di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, undici Congregazioni, Chiese, Collegj, Monasteri, Abbadie, Ospedali, ed altri Luoghi Pii, Cavalieri di Malta detti Gerosolimitani, Chierici della Nostra Camera, Vescovi assistenti al Soglio, Arcivescovi, Reverendssimi Cardinali, e qualsisiano altri quanto si vogliano privilegiati, ed esenti per qualunque Concessione, Contratto, e titolo oneroso, anche come suol dirsi *numeratae pecuniae*, o per privilegio accordato in atto di devoluzione, anco approvato per concordia, o cosa giudicata, e da osservanza, e consuetudine centenaria, ed immemorabile, poichè tale è mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di Surrezione, o Orrezione, nè di alcun altro Vizio, o Difetto della Nostra Volontà, ed Intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici anche di jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, moderata, o rivocata, ridotta ad Viam juris, e concedersi contro di essa l'aperizione Oris, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazione anche di Rmi Cardinali Legati a Latere, Vice-Legati, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, e d'interpretare in contrario; dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò che da ciascuno di essi con qualsivoglia Autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano Persone ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, e pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di speciale menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV de *Registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria de *jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: alle quali tutte, e singole avendone il tenore quì espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire; per questa volta sola, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto pro-

prio ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.
Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 4 Novembre 1801.
Pius PP. VII.

NUM. 35.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio Papa VII, in cui si prescrivono diversi Provvedimenti diretti al favore delle Arti, e delle Manifatture, e si abolisce la maggior parte delle Università delle Arti, e Professioni: E pubblicato con Editto del Sig. Cardinale Giuseppe Doria Pamphilj Pro-Camerlengo di Santa Chiesa.

EDITTO.

Giuseppe, del Titolo di S. Pietro in Vincoli Prete Card. Doria Pamphilj, della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Se con le provide Leggi degli 2 Settembre 1800, e 11 Marzo 1801, relative alla soppressione dei vincoli, che inceppavano la Contrattazione, e l'interno Trasporto dei Generi Frumentarj, e delle Grascie, e cogli altri molti provedimenti pubblicati in appresso per lo stesso favore generale dell'Agricoltura, e specialmente poi colla Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, la Santità di Nostro Signore è venuta ad allontanare le Cause principali, che nello Stato Ecclesiastico avevano a poco a poco procurato il decadimento di un'Arte sì interessante, e al di cui prosperamento lo Stato stesso offre tutte le più vantaggiose disposizioni; Sua Beatitudine non è meno impegnata in rimovere tutti gli ostacoli, che si oppongono all'altro importantissimo oggetto della industria delle Manifatture, alle quali pure lo Stato Ecclesiastico si trova cotanto adattato, e che dopo l'Agricoltura costituiscono senza dubbio la principale sorgente della pubblica, e privata opulenza: E a tale effetto la stessa Santità Sua sotto il giorno 16 del corrente Decembre si è degnata segnare una speciale Cedola di Motu proprio del seguente tenore.

Pius Papa VII. Motu proprio.

Il lodevole desiderio d'introdurre una maggior perfezione nei lavori della mano d'opera fece in addietro classificare le diverse Arti in varj Corpi separati, e distinti, e produsse quella folla di disposizioni, che costituiscono gli Statuti di dette Corporazioni, in forza dei quali non solo prescrivonsi regole, e precetti colla più precisa analisi ad ogni grado di Manifattura, incominciando dai primi, e più ordinarj lavori opportuni al di lei incremento, e progredendo sino ai più raffinati atti a perfezionarla, ma resta inoltre vietato d'ingerirsi nell'esercizio di alcuna Arte, o Mestiero, senza averne preventivamente riportato l'opportuna Patente, la quale bene spesso non viene conceduta, se non mediante lo sborso di una data somma di danaro, e in molte Arti anche alla sola opportunità di Spacci vacanti nelle de-

terminate distanze. Ma una istituzione, la quale inceppa in tanti modi il genio dell' industria, e che tende di sua natura a diminuire, e restringere il numero de' Fabbricanti, degli Artisti, e de'Venditori, non sembra, che possa adattarsi a quelle riforme, che per il pubblico bene siamo stati astretti di fare all'antica Legislazione Economica de'Nostri Dominj, la quale per le vicende accadute col tempo, e pel cambiamento delle circostanze era resa nella massima parte incoerente, ed anche contraria a quelle viste di privato, e pubblico vantaggio, per le quali in altri tempi, e in altre circostanze era stata adottata. In vista di questi riflessi colla Cedola di Motu proprio dei 2 Settembre 1800 risguardante il nuovo Sistema di libero interno Commercio rapporto ai Generi Frumentarj abolimmo tutte le Università relative all'Annona; In seguito coll'altra Nostra Cedola di Motu proprio degli 11 Marzo 1801 non lasciammo di prescrivere la stessa disposizione eziandio rapporto a tutte le altre simili Corporazioni relative agli oggetti, e al Dipartimento della Grascia. E animati dalle felici conseguenze, che ne derivarono, non meno che dall'esempio della maggior parte degli Stati di Europa, nei quali già da qualche tempo con ottimo successo si trova abolita la predetta antica Istituzione delle Università di Arti, e Mestieri, vedemmo, che all'interesse dell'Industria, e al bene dello Stato avrebbe molto contribuito l'estendere indistintamente a tutte le Arti, e Professioni le determinazioni come sopra già prese per quelle relative all'Annona, e alla Grascia; cosicchè niuna venisse in avvenire ad esser priva di quella libertà, che può esser sola efficace ad animarne, ed accrescerne la perfezione, e in tutte allignasse quella emulazione, che in vantaggio dei Consumatori, e del Popolo sempre ha luogo in quei Generi, che dipendono dalla libera concorrenza degli Artisti, e dei Venditori.

Ma se in vista degli anzidetti riflessi di pubblico, e privato vantaggio Ci sembra necessaria una tale estensione delle disposizioni già prese colle riferite due Nostre Cedole di Motu proprio, nello stesso tempo non è sfuggito alla Nostra attenzione, che una assoluta, e indefinita libertà non poteva convenire indistintamente a tutte le Arti, e a tutte le Professioni. Noi vedemmo che rapporto alle Arti le più interessanti, e specialmente a quelle del Lanificio, e della Setaria, che tanto convengono ai Nostri Dominj per la copia, e l'eccellenza delle materie prime, sarebbe stato avventurare la riputazione delle Fabbriche, e Manifatture già stabilite, se di slancio, e in un tratto si fossero sottratti li respettivi Manifattori da qualunque ispezione della Legge, e sopra tutto dall'obbligo di corredare i loro Tessuti, e le loro Stoffe di quei merchi, li quali indicando e la consueta portata della Manifattura, e la sua regolarità, vengono a costituire la base della sicurezza dei Consumatori principalmente Forestieri. Noi non lasciammo parimenti di vedere, che rapporto ad altre Professioni, come sono per esempio quelle de' Speziali, degli Orefici, e de' Fabbri Ferrari, si sarebbe potuto compromettere la salute, o la fede, e sicurezza pubblica, se abolendo indistintamente tutte le regole, che costituivano li Statuti di dette Arti, e Professioni, si fosse lasciata aperta la strada a chiunque, e per conseguenza anche alle Persone incapaci, o pregiudicate, e sospette di esercitarle. E Ci siamo sempre più confermati nella solidità di questi riflessi, vedendo che negli Stati più rinomati per la floridezza dell'Industria, e per la saviezza delle Leggi, nell'atto di abolire le antiche Corporazioni delle diverse Arti si continuò ad assoggettarne li rispettivi Individui a quei Regolamenti, che potevano esser diretti ad assicurare l'indennità de' Consumatori rapporto alla regolarità, e perfezione delle Manifatture, e che potevano avere un qualche rapporto coi divisati importanti oggetti di salute, o fede, e sicurezza pubblica. Onde dopo le più ma-

ture riflessioni, e anche in vista delle savie risoluzioni prese dalla Congregazione Economica su di tali materie nella Sessione delli 21 Settembre scorso, e che vennero da Noi intieramente approvate, abbiamo creduto di regolare in modo le Nostre determinazioni sopra questa interessante Materia delle antiche Corporazioni, che al momento, ed immediatamente dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu proprio, eseguendosi la soppressione per quelle fra le anzidette Corporazioni, e Università, che concernono le Arti, e Professioni meno importanti, o che non interressano la salute, e la sicurezza pubblica, le altre dovessero continuare a sussistere insino a tanto che dal particolare esame, che Ci riserbiamo di fare della Istituzione, e delle Leggi di dette Università, non siamo venuti in chiaro, se al pubblico bene convenga di confermarle, o modificarle, o sopprimerle, il tutto come meglio si rileva dalla estensione dei seguenti Articoli.

1.

Dalla pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu proprio in avvenire s'intenderanno perpetuamente soppresse, ed abolite, tanto in Roma, come in tutta l'estensione dei Nostri Pontificj Dominj, le seguenti Università, cioè de' *Credenzieri = Caffettieri = Giovani degli Osti = Magazzinieri = Barbieri = Perrucchieri = Calzolari = Giovani Calzolari = Ciavatti ni = Sartori = Giovani Sartori = Falegnami = Facocchi d'Arte grossa, e sottile = Ferracocchi = Ferrari di Arte Grossa = Carbonari Mercanti = Carbonari Rivenditori = Materazzari = Sellari = Regattieri = Scarpellini = Muratori = Imbiancatori = Vascellari = Piattari = Caldèrari = Pettinari*.

2.

E unitamente a dette Università d'ora inavanti s'intenderanno pure aboliti, e soppressi perpetuamente non meno li loro particolari *Statuti*, che tutte *le Privative*, *Esenzioni*, *Facoltà*, *Prerogative*, *Limitazioni di Spacci*, *e Fissazioni di distanze fra di essi*, e generalmente qualunque altro Privilegio accordato alle stesse Corporazioni, ed Università, e di cui, o in forza di detti particolari *Statuti*, o per qualunque Legge, e Concessione, Esse, e i Particolari loro individui si trovassero in godimento, e possesso.

3.

In coerenza pertanto dell'anzidetta prescritta abolizione tutti li Particolari Individui, che attualmente esercitano, o che eserciteranno in appresso alcuna delle surriferite Arti, e Professioni, non potranno d'ora innanzi avere più alcun dritto di Rappresentanza sotto nome, e forma di *Corpo*, *Professione*, ed *Università*, e resterà per conseguenza proibito a tutti, e a ciascuno di essi di fare in avvenire alcun atto risguardante le rispettive soppresse Università, e segnatamente di riscuotere alcuna Tassa, o Emolumento, ed anche semplicemente di adunarsi in corpo, sotto pena di Scudi *Cinquanta* per ciascuna contravenzione, da applicarsi per una metà all'Accusatore, che volendo sarà tenuto segreto, e per l'altra a beneficio de' Conservatorj di Educazione.

4.

E solo ai predetti Particolari Individui esercenti le Arti, e Professioni di sopra nominate sarà permesso di unirsi nelle loro Chiese all'occasione de' Suffragj, o di quegli altri pij, e religiosi oggetti, li quali sono communi alle altre Confraternite della Città, come anco per l'amministrazione, o direzione degli Ospedali annessi alle respettive Chiese, quando questi vi fossero; ma senza che peraltro anche per li sudetti due pij, e religiosi oggetti possano essi sottoporre ad alcuna tassa, o pagamento forzoso, di qualunque benchè minima somma i Particolari individui,

dai quali per conseguenza l'indicate, Chiese ed Ospedali non potranno ricevere, chs le sole volontarie obblazioni.

5.

E in conseguenza sarà perciò d'ora innanzi a ciaschednno permesso il libero esercizio delle Arti, e Professioni summentovate, senza che sia obbligato di prendere la Matricola, ossia Patente solita dispensarsi, di pagare alcuno benchè picciolo Emolumento, e in fine di soggiacere a veruna di quelle prattiche, e di quei regolamenti, che si trovano prescritti dagli Statuti delle riferite soppresse Università, onde mediante una tale libertà li Particolari Individui applicati all'esercizio di dette Arti, e Professioni possano in avvenire in vantaggio del Pubblico vicendevolmente emularsi, e sulla perfezione del lavoro, e sul decremento dei prezzi.

6.

Per una seguela necessaria della presente abolizione delle summentovate Corporazioni, Vogliamo pure, e Comandiamo, che immediatamente dalla publicazione di questa stessa Nostra Cedola di Moto proprio, si abbiano per nulle, ed irrite, come Noi espressamente cassiamo, ed annulliamo, tutte le Inquisizioni, e Processure Criminali, e tutte le Condanne, o ancora pendenti, o in altro qualsivoglia modo sinora non eseguite contro qualsivoglia Persona per causa di contravenzioni alle Leggi, Statuti, ed altri qnalsivogliano regolamenti delle summentovate soppresse Università, dichiarando sino da ora tutti, e singoli con generale assoluzione pienamente, e totalmente assoluti da ogni Processura, Inquisizione, e Pena, che possano avere, e pretendersi incorse per causa di dette trasgressioni, ancorchè più volte replicate; bene inteso però, che tale assoluzione non si estenda a quei delitti, che sono riprovate dalle disposizioni del Diritto Comune.

7.

In ordine poi alle Arti, e Professioni non nominate di sopra all'Articolo 1, le quali perchè riguardano oggetti concernenti la Salute, Fede, e Sicurezza publica, non conviene che si lascino in una assoluta, ed indefinita libertà, vogliamo che non si faccia alcuna innovazione alle rispettive antiche Corporazioni, e Università insino a tanto che dalla Nostra Congregazione Economica, premesse le opportune più mature discussioni, non si riconosca se alla perfezione dell'Industria, e al pubblico, e privato interesse convenga di confermarne alcuna, ovvero modificarle, ed anche sopprimerle. Nel caso che si giudicasse di prendere quest'ultimo partito, dovrà la Congregazione stessa combinare anticipatamente le opportune provvidenze, onde in seguito di una tale abolizione non derivi alcun danno, o pregiudizio al privato, e pubblico bene; con avvertire sopra tutto in via di massima, e di regola assolutamente inalterabile, che le indicate nuove provvidenze da sostituirsi agli Statuti delle rispettive soppresse Università, *siano tutte dirette alla buona qualità della Mano d'opera, ed alla maggior perfezione della rispettiva Arte, o Professione, come pure ai divisati interessanti oggetti di Salute, Fede, e Sicurezza pubblica, e non mai alla fissazione dei prezzi della stessa Mano d'opera, all'acquisto, ed incetta privativa dei generi inservienti alla lavorazione, al pagamento di Tasse, o altra qualunque cosa, la quale possa pregiudicare all'Industria delle manifatture, e arrestare li felici effetti della libera concorrenza degli Artisti, e de'Venditori.* Volendo in oltre che la stessa Congregazione Economica incominci subito sino da ora ad assumere l'anzidetta discussione relativa all'enunciata conferma, modificazione, o soppressione delle Corporazioni, ed Università, le quali provisionalmente soltanto lasciamo sussistere nel loro antico piede, e che la conduca al suo termine al più pre-

sto che sarà possibile, e in modo che non più tardi della fine del venturo Anno 1802 siano pienamente ultimate, e possano per conseguenza pubblicarsi le providenze, e li regolamenti, che dovranno stabilmente osservarsi in tutta l'estensione de' Nostri Pontificj Dominj da chiunque ora è applicato, o intenderà in appresso applicarsi alle diverse Classi di Arti, e di Manifatture.

8.

Di mano in mano che dalla prefata Nostra Congregazione Economica, colle avvertenze di sopra descritte, si giudicasse opportuno venire alla soppressione di alcuna delle predette Corporazioni, ed Università, le quali come provvisionalmente soltanto ora lasciamo sussistere sul loro antico piede, vogliamo, che in ordine a ciascuna di dette Università, che si andasse sopprimendo, abbiano luogo, e si osservino con ogni esattezza tutte le disposizioni, le quali di sopra agli Articoli 2 3 4 5 6 sono state prescritte per quelle, che in seguito della presente Nostra Cedola di Moto proprio restano al presente immediatamente abolite, e senza che per questo debba esservi bisogno di alcuna nuova dichiarazione.

9.

Anche in ordine però alle Corporazioni, ed Università, che come sopra sino da ora debbono restare abolite, e soppresse, sarà autorizzata la stessa Congregazione Economica di assoggettare li rispettivi Individui esercenti le Arti, e Professioni, alle quali si riferiranno dette Università, e Corporazioni, a tutti quei regolamenti, li quali dalla medesima si giudicassero necessarj per la maggior perfezione delle stesse Arti, e Professioni, e per il miglior servizio del Pubblico.

10.

Avendo in fine riflettuto che l'interesse dell' Industria delle Arti richiede, che le diverse produzioni dell' Industria stessa non possano circolare liberamente nell' interno dello Stato, senza esser corredate dei Bolli, e degli Attestati esprimenti questa loro qualità, poichè altrimenti in pregiudizio, ed anzi con totale rovina delle Fabbriche interne, le Manifatture forastiere si usurperebbero, e goderebbero il vantaggio della esenzione accordata alle Nostrali, perciò dichiariamo che la Libertà accordata colla presente Nostra Cedola di Moto proprio alle diverse Arti non dovrà estendersi eziandio agli attuali vigenti regolamenti di Finanza rapporto all' obbligo dei surriferiti Bolli, ed Attestati, quali regolamenti per conseguenza, ed in particolare quelli contenuti nelli due Editti delli 27 Ottobre 1786, e dei 28 Novembre 1791, vogliamo che anche in appresso, e in ogni tempo abbiano il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore.

Colla presente Nostra Cedola di Moto proprio pertanto, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore di tutte le Costituzioni, Bolle, Editti, Statuti, ed altre Leggi risguardanti l' Erezione, e i Privilegj delle Università, o siano Corporazioni delle diverse Arti, come pure di qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di certa Scienza, Moto proprio, e pienezza della Nostra Suprema Potestà, Ordiniamo, e Comandiamo, che sì in Roma, come in tutta l'estensione de' Nostri Pontificj Dominj, ed ora in ogni tempo avvenire abbia il suo pieno effetto, ed il più esatto adempimento quanto si dispone nei surriferiti inserti Articoli tanto rapporto all' immediata soppressione delle corporazioni, e Università di Arti, e di Mestieri, le quali sono per tale effetto state da Noi specificatamente individuate, quanto in ordine alla Conferma, Modificazione, o Soppressione delle altre non nominate, e che come sopra provisionalmente soltanto lasciamo sussistere nel loro antico piede; derogando a tale effetto colla stessa pienezza della Nostra Sovrana Potestà a tutte, e singole le anzidette Bolle, Costi-

tuzioni, Statuti, ed ogn'altra cosa, che potesse fare in contrario, quali disposizioni tutte intendiamo di sopprimere, ed abolire, e che per conseguenza non debbono più aver luogo, ed effetto alcuno in quelle parti, che si oppongono al tenore, ed alle determinazioni dei surriferiti interni Articoli.

E l'esecuzione di tutte le anzidette determinazioni contenute nel presente Nostro Moto proprio commettiamo all' enunciata Congregazione Economica, a cui per conseguenza conferiamo tutte le necessarie facoltà, anche di suddelegare, peraltro col nostro preventivo Oracolo, tutte quelle Persone, delle quali giudicasse espediente di servirsi per il più sollecito, ed esatto adempimento delle enunciate ingiuntegli incombenze. Specialmente poi autorizziamo la stessa Nostra Congregazione Economica a dare nei casi particolari tutte quelle Determinazioni, Ordini, e Decisioni, che per la migliore esecuzione delle disposizioni prescritte con questa stessa Nostra Cedola di Moto proprio, giudicherà occorrere. E vogliamo, ed espressamente dichiariamo che da queste Risoluzioni, e Decisioni della predetta Congregazione, come si conviene ad un Tribunale, che non è Giudiciale, ma bensì unicamente incaricato della riforma della Legislazione, non si dia mai alcuna appellazione, ma che soltanto sia luogo alla Revisione da commettersi da Noi alla Congregazione medesima, poichè tale è Mente, e Volontà Nostra Espressa.

Volendo, e Decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di Surrezione, Orrezione, e di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, ma che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazioni anche di Reverendissimi Cardinali Legati a Latere, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo Loro, ed a ciascuno di Essi ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario; Dichiarando Noi preventivamente fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tutto ciò che da ciascuno di Essi, con qualsivoglia Autorità, scientemente, o ignorantemente si giudicasse, o tentasse di giudicare contro la forma del presente Moto proprio, quale dovrà avere il suo pieno vigore, benchè non vi sia stata chiamata, nè sentita qualunque Persona, o Corpo benchè privilegiatissimo, Ecclesiastico, Luoghi Pii, ed altri, che vi avessero, o pretendessero avervi interesse; Non ostante la Bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, non ostante ancora qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de'Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali cose tutte, e singole, avendone il tenore quì espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Suprema Nostra Potestà ad ogni vizio, o difetto, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio ampiamente, e nella più valida forma deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale. Questo dì 16 Decembre 1801.

Pius Papa VII.

Nel dedurre pertanto a notizia del Publico le surriferite benefiche Pontificie Determinazioni, ne comandiamo, ed inculchiamo la più pronta, ed esatta osservanza; mentre contro dei Trasgressori si userà tutto il rigore, che richiede l'importan-

za dell'oggetto, a cui sono esse dirette, procedendosi a tale effetto eziandio per inquisizione, ed ex officio.

Ed il presente Nostro Editto pubblicato, ed affisso che sia nei soliti siti di questa Capitale, e delle altre Città, e Luoghi principali dello Stato Ecclesiastico, obbligherà ciascuno, come se gli fosse personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 18 Decembre 1801.

G. Card. Doria Pamphilj Pro-Camerlengo. P. Ferrari Uditore. G. Pecci Commissario Generale della R. C. A. Nicola Nardi Segret. e Cancel. della R. C. A.

NUM. 36.

Notificazione della Deputazione Annonaria, con cui si aumenta del Doppio il Premio già promesso a quegli Agricoltori, che semineranno li loro Terreni a Grano, ed altra qualsivoglia specie di Granaglia, e di Biada; E respettivumente si accresce del Doppio la Sopratassa già imposta agli altri, i quali lasceranno abbandonati i loro Terreni alla naturale produzione dell'Erbe.

La Deputazione Annonaria.

Fra le altre molte utili Provvidenze prescritte col Moto proprio della Santità di Nostro Signore dei 4 Novembre decorso, tendenti tutte ad incoraggire, e promuovere l'Agricoltura dello Stato Pontificio, al Cap. V della Cedola stessa si promette la somministrazione di un Premio di *Otto Paoli* per ogni Rubbio di quei Terreni, che tanto *nell' Agro Romano*, come nell'*Agro Pontino*, *nello Stato di Castro*, e *Tenute di Montalto*, quanto ancora *nei Territorj di Corneto*, *e di Toscanella*, incominciando dal corrente Anno 1802 in appresso, verranno seminati a Grano, Granturco, Orzo, Legumi, e ad ogni altro genere di Granaglie, e di Biade, come ancora a Patate; E per conseguire un tal Premio si stabilisce nel medesimo Moto proprio al Capitolo stesso, che debba l'Agricoltore esibire non più tardi della fine del mese di Aprile nella Segreteria della Nostra Deputazione Annonaria l'Assegna del quantitativo del Terreno, indicando in essa la precisa obbligazione del medesimo, non meno che la particolare, ed individua specie di Granaglia in esso seminata.

Essendosi in seguito però riconosciuto, che se queste Assegne risguardanti le diverse indicate specie di Coltivazioni venissero tutte esibite alla scadenza del surriferito prescritto termine della fine del venturo Mese di Aprile, nascerebbe l'inconveniente, che non potendo la Deputazione Annonaria fare eseguire tutti li necessarj rincontri delle Assegne stesse prima che giunga il Mese di Giugno, Epoca prescritta all'elargizione *dei Premj*, sarebbe costretta a differirne il pagamento contro le benefiche intenzioni di Sua Santità espresse nell'indicato Moto proprio, e conseguentemente altresì verrebbe a ritardarsi l'incasso della *Sopratassa* dovuta per quei Terreni, che si tralasciassero di coltivare: Perciò col mezzo della presente Nostra Notificazione, coll'oracolo della Santità di Nostro Signore ordiniamo ai Possidenti,

ed Agricoltori, li quali hanno terminato le Sementi in quest' Anno per la ventura Raccolta, che senza attendere gli ultimi periodi del surriferito prescritto termine, siano solleciti ad esibire sino da ora le Assegne dei Terreni già seminati a Grano, e ad altra qualsivoglia specie di Granaglia, onde così la Nostra Deputazione abbia il comodo necessario di fare eseguire colla dovuta precisione gli accennati prescritti Rincontri per assicurarsi della fedeltà delle Assegne, e quindi più facilmente, e con maggior sollecitudine si possa venire all' esecuzione del sudetto utile Regolamento.

In tale incontro poi non lasciamo di dichiarare, che Sua Beatitudine, per dare un nuovo eccitamento ai Possidenti, ed Agricoltori sudetti a dilatare ulteriormente la loro industria campestre, si è degnata ordinare che il Premio medesimo debba nel venturo Anno 1803 aumentarsi del *Doppio*, cosicchè per tutti quei Terreni situati tanto nell'Agro Romano, quanto nell'Agro Pontino, nello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, come anche nei Territorj di Corneto, e di Toscanella, che in detto Anno 1803, e nei consecutivi verranno posti ad alcuna delle sopra specificate utili coltivazioni, cioè di Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, ed ogn'altra specie di Granaglie, e di Biade, come ancora di Patate, percepiranno li respettivi Proprietarj, ed Agricoltori un Premio di *Paoli Sedici* per ciascun Rubbio di Terra seminata ad alcuna delle indicate utili produzioni.

E perchè lo stesso oggetto d'incoraggire l'Agricoltura esige, che gli Agricoltori industriosi, ed attivi vengano incoraggiti a spese dei Neghittosi, ed Indolenti, perciò incominciando dal sudetto venturo Anno 1803 in avvenire, anche la *Sopratassa* per li Terreni di loro natura coltivabili, che nelle pertinenze dei luogi sopra nominati si lasceranno abbandonati alla naturale produzione dell'Erbe, dovrà aumentarsi del *Doppio*, e conseguentemente la stessa *Sopratassa*, che nel Motu proprio sopraenunciato viene stabilita in *Paoli Quattro* al Rubbio, verrà portata fino ai *Paoli Otto* parimenti per Rubbio.

Affine di prevenire le Collusioni, che in pregiudizio dell'importante oggetto, a cui è diretta l'anzidetta *Sopratassa*, potrebbero commettersi da alcuni dei Proprietarj col pretesto, che tutto, o una parte del Terreno lasciato alla naturale produzione dell'Erbe fosse destinato al Pascolare del Bestiame necessario alla Coltura, inerendo Noi a quanto su tal particolare è stato disposto all' Articolo VII del sudetto Capitolo 5 di detta Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, dichiariamo anche col Sovrano Oracolo di Sua Santità, che in tutta l'estensione dei luoghi compresi nel Provvedimento prescritto al sudetto Capo 5, per ogni Cento Rubbia di Terreno seminato a Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, e a qualsivoglia altra specie di Granaglia, e di Biada, come anche a Patate, verrà nei Terreni migliori accordata a titolo del sudetto Pascolare l'esenzione della predetta Sopratassa a *Quindici* sole Rubbia; Nei Terreni mediocri a Rubbia *Trenta*; E in fine nei Terreni cattivi a Rubbia *Quarantacinque*: Siccome però nell'accordare questi defalchi della più volte ripetuta *Sopratassa* non si è avuta altra vista fuori di quella di fare, che non manchi il necessario alimento al Bestiame occorrente per la rispettiva Coltivazione, così non lasciamo ancora di dichiarare, che qualora in una stessa Possessione si comprendesse qualche quantità di Terreno, che non fosse suscettibile di Coltura, ma che per altro fosse atta al Pascolo del Bestiame, in tal caso tutto questo quantitativo di Terreno, che la necessità farà che si mandi ad Erba, si computerà in diminuzione del defalco, che colle proporzioni or ora prescritte dovrebbe per titolo del Pascolare accordarsi ai Terreni di loro natura coltivabili.

E perchè nell' Agro Romano l'importante oggetto dell'accrescimento dell'Agri-

coltura, a cui come sopra unicamente si riferisce la più volte ripetuta *Sopratassa*, potrebbe restare alterato per una sinistra, e maliziosa interpretazione di quanto, rapporto allo stesso Agro Romano, Sua Beatitudine ha disposto all'Articolo 2 di detto Cap. V della stessa Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, perciò parimenti coll'Oracolo della stessa Santità Sua non lasciamo di dichiarare, che in tutta l'estensione dell'Agro Romano all'enunciata Sopratassa, ora di *Paoli Quattro*, e dopo incominciato il venturo Anno 1803 di *Paoli Otto* per ciascun Rubbio, s'intenderà sottoposto l'intero quantitativo dei Terreni, i quali a tenore del Catasto delli 25 Gennajo 1783 in ciascuna Tenuta sono dichiarati per suscettibili di Coltivazione, e non quella sola porzione di quantitativo totale, che dovendosi secondo il respettivo turno di Terzeria, e Quarteria mettersi a Coltivazione in ciascun Anno, si lasciasse abbandonata alla naturale produzione dell'Erbe.

Qualunque estensione di Terreno pertanto situata tanto nel predetto *Agro Romano*, quanto nell'*Agro Pontino*, come *nello Stato di Castro*, e *Tenute di Montalto*, e nei Territorj di *Corneto*, e *di Toscanella*, la quale dalla Nostra Deputazione essendo riconosciuta, e dichiarata di sua natura coltivabile, non verrà in effetto seminata a Grano, Granturco, Orzo, Riso, Legumi, o a qualsivoglia altra specie di Granaglie, e di Biade, ovvero a Patate, anderà irremisibilmente soggetta alla più volte ripetuta *Sopratassa* nella corrente Raccolta, ed Anno, di *Paoli Quattro*, e dopo incominciato il venturo anno 1803, di *Paoli Otto* per Rubbio; e ciò sebbene alcune porzioni di detti Terreni si trovassero rotte, e preparate per la Semente avvenire, moderando a tale effetto il Santo Padre quanto si trova prescritto al § 8 del sudetto Capitolo V dell'enunciata Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre scorso, cosicchè è mente espressa di Sua Beatitudine, che in tutta l'estensione dei Luoghi, e Territorj di sopra specificati, in ciascun anno inclusivamente al corrente 1802 debbano irremisibilmente andar sottoposti alla prescritta *Sopratassa* tutti quei Terreni, li quali essendo di loro natura coltivabili, non si troveranno seminati ad alcuna delle sopraccennate utili produzioni, giacchè i Terreni rotti per la seguente Raccolta del 1803 otterranno il *Premio* dopo che saranno stati seminati, sempre però all'Epoca consueta del Mese di Giugno dello stesso Anno 1803.

Non lasciamo in fine di dedurre a pubblica notizia, che essendo recentemente ricorsi molti Coltivatori del *Territorio di Civitavecchia*, perchè anche al Territorio stesso venisse esteso il Provvedimento del più volte ripetuto Capitolo V dell'enunciato Motu proprio delli 4 Novembre 1801, Sua Beatitudine si è benignamente degnata di aderirvi; e in conseguenza perciò di questa graziosa Sovrana Condiscendenza Dichiariamo, che incominciando dal venturo anno 1803 in avvenire, avranno il loro pieno effetto, esecuzione, e vigore anche nel riferito *Territorio di Civitavecchia* tutte, e singole disposizioni contenute in detto Capitolo V, non meno che nella presente Nostra Notificazione rapporto alla Gratificazione da accordarsi ai Terreni, nei quali verrà seminata alcuna delle sopranominate utili produzioni, e respettivamente rapporto alla *Sopratassa*, a cui anderanno soggetti quelli, i quali essendo di loro natura coltivabili si lascieranno abbandonati alla naturale produzione dell'Erbe; al quale effetto non lascieremo di prendere preventivamente le opportune misure, per determinare anche in detto *Territorio di Civitavecchia* li Terreni, che sono attualmente suscettibili di coltivazione.

E la presente Nostra Notificazione pubblicata, ed affissa nei soliti Siti di questa Capitale, non meno che nelle altre Città, e Luoghi principali compresi nel presente Provvedimento, obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla Deputazione Annonaria, questo dì 27 Marzo 1802.

Gio. Battista Quarantotti Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Principe Altieri Deputato. Luigi Boncompagni Ludovisi Principe di Venosa Deputato. Giacomo Marchese Simonetti Deputato. Paolo Vergani Assessore. Niccola Priore Segretario.

NUM. 37.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio Papa VII, diretto a migliorare, ed accrescere stabilmente l'Agricoltura, e la Popolazione: E pubblicato con Editto del Sig. Cardinale Giuseppe Doria Pamphilj Pro-Camerlengo.

1 *Ragioni, per le quali viene pubblicato il presente Motu proprio.*
2 *Tenore preciso della nuova Legge diretta a promovere l'Agricoltura specialmente col mezzo della Suddivisione de' Latifondi.*
3 *Rimozione degli Ostacoli, che potrebbero incontrare li Proprietarj nel mandare ad effetto la Suddivisione, o Coltivazione annuale dei loro Latifondi.*
4 *Rimozione degli Ostacoli, che potrebbero render vana la Suddivisione, che si anderà facendo de' Latifondi.*
5 *Incoraggimenti per assicurare sempre più l'introduzione di una florida coltivazione nei Latifondi, che verranno suddivisi.*
6 *Esatta osservanza della cose premesse.*

EDITTO

Giuseppe del Titolo di S. Pietro in Vincoli Prete Card. Doria Pamphilj, della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Il vivo impegno, dal quale la Santità di Nostro Signore Pio PP. VII è animata per il maggior bene de'suoi amatissimi Sudditi, e per cui ha emanati tanti utili Provvedimenti, lo ha indotto vieppiù ad occuparsi dell'Agricoltura, poichè soltanto dal di Lei ingrandimento può derivare l'Abbondanza, ed il buon prezzo delle Derrate, che sta tanto a cuore di Sua Santità. A tutti in fatti sono noti i molti ragguardevoli incoraggimenti dati da Sua Beatitudine, tanto per l'avanzamento, e il favore in genere dell'Agricoltura dello Stato Ecclesiastico, quanto per animarla, e promoverla più particolarmente in quella parte dello Stato stesso, in cui per essere essa trascurata, scorgevasi abbisognare di altri più pressanti soccorsi, ed eccitamenti. Ma sopra quest'ultimo punto, il Paterno Cuore del Santo Padre tanto ansioso del bene non ha saputo contentarsi delle Disposizioni, e dei Provvedimenti già presi. Persuasa Sua Santità, che e l'Agro Romano, e la parte incolta, e deserta delle circonvicine Provincie non potranno mai pervenire a quella florida coltivazione, che un tempo vantavano tali Campagne, se ad imitazione di quelle delle altre più lontane Provincie dello Stato Ecclesiastico non ritornano ad avere anch'esse dei Coltivatori sempre fissi sulla faccia del fondo, ha rivolto al con-

seguimento di questo interessante oggetto le sue più speciali cure: E dopo lunghe considerazioni, con special Cedola di Moto proprio segnata li 15 Settembre corrente ha prescritti su di ciò gli opportuni più adattati Provvedimenti, come potrà ognuno meglio rilevare dalla lettura del medesimo Moto proprio, che è del tenore seguente, cioè:

Pius Papa VII. Motu proprio.

L'Agricoltura, da cui soltanto derivano li più necessarj Prodotti, che alimentano l'Uomo non meno che il maggior numero delle cose, che esiggono li bisogni, ed i commodi suoi, e che perciò com'è la prima, e la più importante di tutte le Arti, così viene a costituire la prima, e vera ricchezza degli Stati, ha formato altresì il primo oggetto delle cure del nostro temporale Governo. Noi abbiamo cominciata ogni nostra Operazione Economica dal togliere tutti quei Vincoli, che da tanto tempo imposti alla interna Contrattazione dei Grani, e delle altre Derrate rendevano onerosa la condizione dell'Agricoltore, giacchè eravamo persuasi, che quando non torna in vantaggio la Coltivazione, niuna cosa sarebbe atta a stabilirla. Per animare, ed accrescere sempre più l'annua Riproduzione, in seguito estendemmo la libertà eziandio al Commercio esterno rapporto ai Grani, e a tutti quegli altri prodotti, che più degli altri interressano la Società, ma in modo, che per questo non venisse mai ad essere compromesso l'importante oggetto della pubblica sussistenza.

E in tempo, che Noi levammo questi primarj ostacoli, che col rendere onerosa la condizione del Coltivatore tendevano di loro natura a restringere l'attività, e l'industria campestre, non lasciammo di occuparci a toglierne degli altri, che egualmente pregiudicavano all'interesse dell'Agricoltura. La servitù dei Pascoli, per cui il Proprietario è costretto a lasciare le migliori terre bene spesso incolte, e spogliate: La frequenza dei Danni, che per il naturale ferino degli Animali, e molto più per la malizia dei loro Custodi derivano ai Campi ben coltivati: L'incertezza, che attesa la mancanza di un Officio d'Intavolazione, e di Registro esiste al presente sul proposito dei Vincoli, ai quali anteriormente possono essere soggetti i Fondi, e che col difficultare li rinvestimenti del denaro sulla semplice Ipoteca dei Terreni toglie una delle principali risorse, che abbia l'Agricoltura per l'aumento dell'annua riproduzione: Questi ad altri molti oggetti immediatamente legati col prosperamento dell'Industria Campestre, anch'essi hanno interessata la nostra attenzione, e si stanno maturando su di essi gli opportuni più utili regolamenti.

Provedendo però in questa guisa al favore generale dell'Agricoltura del Nostro Stato, non tralasciammo di occuparci in particolare di quella parte dello Stato stesso, in cui per essere più trascurata scorgevamo abbisognare di altri più pressanti soccorsi, ed eccitamenti. L'Agro Romano, e le adiacenti Provincie un tempo sì coltivate, e che anzi si annoveravano fra le regioni le più agricole dell'Universo, ma che in oggi si trovano tanto decadute da quella loro antica celebrità, essendo molto meno coltivate di quello, che potrebbero essere e per la loro naturale fertilità, e per la loro ampiezza, richiamarono in modo speciale le nostre cure, e la nostra attenzione. Per raffrenare in esse l'abuso tanto esteso di lasciare abbandonato alla naturale produzione dell'Erbe un quantitativo grande di ottime Terre, che potrebbero più utilmente impiegarsi nel sostentamento degli Uomini, Noi credemmo di ricorrere al poderoso mezzo dei premj, e delle pene, avendo a tale effetto prescritto col Moto proprio delli 4 Novembre 1801, che tanto nell'

Agro Romano, quanto in quelle altre parti delle circonvicine Provincie, dove alligna, e dove si conoscerà in seguito l'inconveniente indicato, tutti li Terreni, che essendo suscettibili di coltivazione si lasciassero abbandonati alla naturale produzione dell'Erbe dovessero essere caricati di una Sopratassa di *Paoli quattro* per Rubbio, e che all'opposto quelli, i quali verranno sementati, non solo debbano andarne esenti, ma che inoltre debbano conseguire una gratificazione di *Paoli otto* al Rubbio.

Per assicurar meglio il conseguimento di un così importante Articolo abbiamo in seguito raddoppiato tanto la penale, quanto il premio indicato, e non dubitiamo, che un tal provedimento, unito agli altri di sopra espressi riguardanti la libertà del Commercio, non sia per avere realmente la sua efficacia; tanto più che se un tale alzamento di Tassa non si rendesse ancora abbastanza valevole, non lasceremo certamente di accrescerla di vantaggio, con usare inoltre quegli altri mezzi, che gindicaremo più confacenti a conseguire il desiderato intento, che le circonvicine Campagne arrivino a produrre abbondantemente tutto il Grano necessario al pubblico consumo; Ma se in questa guisa si otterrà di vedere accresciuta, e dilatata la coltivazione del Grano, non potrà però portare tali Provincie a quel grado di florida coltivazione, che esse vantavano un tempo, e che hanno realmente la maggior parte delle altre Provincie dello Stato, nelle quali oltre il Grano l'Agricoltura abbraccia tutte le altre parti di rustica Economia necessaria al sostentamento umano, ed agli altri usi della vita, come i Legumi, le Viti, e gli Olivi, li Celsi, il Lino, la Canape, ed altri molti: L'aggregato di tutte queste diverse produzioni è ciò, che costituisce la ricchezza de'Paesi, dove fiorisce l'Agricoltura, giacchè atteso appunto una tale varietà di coltura, niun pezzo di Terra rimane mai inoperoso, e senza frutto per il Proprietario: E d'altra parte siccome questi diversi prodotti non maturano tutti nello stesso tempo, ed è difficile, che la stravaganza delle Stagioni sia tale, che faccia perire egualmente una sì grande quantità di generi, che si raccolgono in tempi diversi, così la quantità dell'uno compensa la scarsezza dell'altro, ed esenta il Coltivatore da quei danni, che risente nella Campagna Romana, dove la coltivazione si restringe a quella del Grano, giacchè se la raccolta del medesimo in qualche anno fallisce, e sopra tutto, se questa traversia ha luogo per più di un anno, come qualche volta pur troppo succede, gli Agricoltori non hanno più alcuna risorsa, e sono bene spesso impossibilitati a continuare la sementa del Grano nell'anno avvenire: Ma questa diversità di prodotti, da cui derivano tanti vantaggi ai particolari Proprietarj, ed al Pubblico, non potrà mai aver luogo nell'Agro Romano, e nelle altre consimili deserte, e spopolate Campagne delle Provincie Suburbane, fino a tanto che esse non ritornino ad avere dei Coltivatori inerenti sempre, e fissi alla Gleba.

Aggiungasi, che questa mancanza di Coltivatori sempre stabili, ed inerenti al Fondo pregiudica nelle Campagne Romane anche alla stessa coltivazione del Grano, giacchè al presente, che una tale coltivazione si fa col mezzo di braccia collettizie, o straniere, le mercedi sono assai ragguardevoli, e di gran lunga superiori a quelle, che per li stessi lavori sogliono darsi nelle altre Provincie dello Stato, dove le Campagne sono popolate, lo che è ben naturale, mentre senza l'allettamento di un lucro maggiore di quello, che potrebbero avere nel proprio Paese, li sudetti Coltivatori avventizj non farebbero certamente viaggj di più giorni, ed anche di più settimane, per esporsi a fatiche, e disagj così grandi con rischio della salute, e della vita ancora; e come che pochi assai sono li Possidenti, o gli Affit-

tuarj, che siano in grado di anticipare queste vistose spese di assoldare tutti questi Coltivatori prima di conseguire frutto alcuno del Terreno; così ne viene, che la coltivazione stessa del Grano sia tanto ristretta nelle Campagne Romane: almeno è certo, che non sarà mai sperabile di vederla in esse estesa in quel modo, che sarebbe proporzionato alla loro ampiezza, e naturale fecondità, insino a tanto che esse non ritornino ad avere dei Coltivatori sempre stabili.

Noi non ignoriamo, quanto grande, e malagevole impresa sia il formare una stabile Popolazione in un vasto tratto di Paese da tanto tempo deserto, ed incolto, com'è l'Agro Romano, e tutta quella parte delle Provincie Suburbane, che in ordine all'Agricoltura somigliano perfettamente allo stesso Agro Romano; ma non ci siamo per questo perduti di coraggio. La ridente prospettiva delle innumerevoli avventurose conseguenze, che sarebbero certamente per derivarne tanto rapporto alla privata, che alla pubblica utilità, Ci ha sostenuti nelle nostre considerazioni, e dopo di esserci lungamente occupati intorno a tale oggetto, abbiamo trovato, che sicuramente si arriverebbe ad ottenere l'intento, ove l'immensa quantità de' Latifondi deserti, ed incolti, che al presente si scorge nelle Campagne Romane, venisse divisa in un maggior numero di Possessi. E' lungo tempo infatti, che generalmente si declama contro questa troppo grande quantità de'Latifondi, e che da tutti si desidera una maggior divisione nei Possessi non solo per questo oggetto di veder restituite ad una miglior coltura tante belle, e feraci campagne, ma eziandio per l'addolcimento dei prezzi delle Derrate, che principalmente dipende dalla concorrenza, e dalla moltiplicità dei Venditori. Ma come a questa troppo grande moltiplicità de'Possessi in poche mani non si può rimediare direttamente con una Legge, che proceda ad una nuova più proporzionata divisione delle Terre, questi desiderj sono rimasti sempre senza effetto.

Noi stessi nel riflettere a un sì fatto oggetto abbiamo riconosciuto, che una Legge, la quale vi rimediasse direttamente, non che violenta, sarebbe ingiustissima, e riuscirebbe generalmente più pregiudizievole, che la tolleranza stessa dei predetti Possessi troppo estesi, e troppo concentrati in poche mani. Ma nello stesso tempo non lasciammo di vedere, che questo tanto desiderevole intento senza alcuna scossa violenta, e senza ledere in alcuna più piccola parte la Proprietà, potrebbe sicuramente ottenersi col mezzo di Leggi indirette, con assoggettare cioè tutti quelli, che posseggono Terreni oltre una data quantità, ad una stabile annua Sopratassa da cessare unicamente, o quando si suddividessero, ovvero quando si determinassero eglino stessi a introdurre quella migliore coltura, che si cerca ottenere colla suddivisione, e che necessariamente richiede, che li Coltivatori si stabiliscano sulla faccia del Fondo.

E siamo tanto più persuasi che l'indicata introduzione de' Coltivatori sempre fissi al suolo opererebbe sicuramente il rifiorimento delle circonvicine Campagne, che a bene considerar la cosa, il loro presente squallore non proviene già dall' esser questi mancanti di Coltivatori stabili, e sempre inerenti ai medesimi: E in fatti anche nelle altre più lontane Provincie dei Nostri Dominj, sopratutto nella Marca, come pure in tutti gli altri Stati, vi sono dei Latifondi, ossia dei grossi Possessi di Terreni concentrati in poche mani, ma essi offrono un aspetto totalmente differente da quello delle Campagne Romane, giacchè attesa la moltiplicità dei Coltivatori, restano divisi fra diverse Famiglie Coloniche, ciascuna delle quali si prende cura di coltivare con tutta l'assiduità la porzione a lei affidata: E all'interesse dell'annua riproduzione viene perciò ad essere del tutto indifferente, che una estensione grande di Terreni sia divisa fra diversi Proprietarj, ovvero che

appartenga ad un solo, semprechè siano essi ben coltivati: Cosicchè non v'ha dubbio, che anche nelle circonvicine Campagne li Latifondi cesserebbero di riguardarsi come un ostacolo al rifiorimento dell'Agricoltura, ove venissero essi divisi fra diversi stabili Coltivatori, che in essi procurassero l'accrescimento dell'annua riproduzione.

Veramente Noi non Ci lusinghiamo, che questo espediente della enunciata Sopratassa possa sollecitamente produrre il suo effetto: Siamo anzi persuasi, che esso (come accade di tutte le Imprese grandi, e che tendono a svellere inconvenienti radicati da molti Secoli) non si possa ottenere, che a gradi, e coll'opera del tempo, e in vista di questo riflesso non vogliamo, che l'enunciata nuova Sopratassa percuota al momento tutta la estensione dei Latifondi, ma bensì unicamente quelli, che sono situati in vicinanza di Luoghi, che già si trovano messi a coltura, e popolati, estendendosi in seguito anche sopra gli altri. E in fatti se vi è strada da ritornare a introdurre la Popolazione, e l'Agricoltura nelle circonvicine trascurate Campagne, altra certamente non può essere che questa; cioè, di principiare dà quei Terreni, che si trovano uniti ai luoghi, che già sono popolati, e ridotti ad una lodevole coltura, progredendo per così dire per adiezione ai limitrofi Terreni abbandonati, ed incolti.

Se allettati dall'idea di un maggior bene volessimo attualmente dare una maggiore estensione al predetto provvedimento, Noi ci pasceremmo di una vana lusinga. Egli sarebbe infatti troppo difficile di persuadere dei Coltivatori ad andare a fissarsi in una Tenuta situata in mezzo a Campagne deserte, e pressochè abbandonate, giacchè vedrebbero di non poter lungo tempo sussistere colle loro Famiglie discosti dai luoghi abitati, mentrechè verrebbero affatto a mancare di quei mezzi di soccorsi sì spirituali, che temporali, di cui abbisognano gli Uomini. E se qualche Famiglia sconsigliatamente andasse a stabilirvisi, non ci rimarrebbe lungo tempo, poichè cadrebbe ben presto in quelle infermità, che sono sempre la conseguenza di un' aria poco sana.

Ma un tal pericolo punto non s'incontrerà ove il Provedimento si restringa per ora ai Latifondi, che si trovano vicini ai luoghi già coltivati, e popolati. Li Coltivatori non avranno bisogno sul principio di restare sempre inerenti a quella porzione de' Latifondi, che imprenderanno di nuovo a coltivare, ma potranno per qualche tempo continuare a soggiornare sopra tutto in tempo di notte nei contermini luoghi abitati, giacchè da questi con breve viaggio potranno trasferirsi la mattina sulla faccia del Fondo, e da questo ritornare la sera in quelli: e tale appunto è l'indole della insalubrità dell'aria, che alligna nelle Campagne Romane, che ordinariamente non si contrae, se non se dormendo: A misura poi, che con gl'influssi della vegetazione, e sopra tutto degli Alberi, che si pianteranno dai nuovi Coloni, o Proprietarj, l'aria si anderà purificando negli anzidetti Tratti, che si anderanno di nuovo mettendo a coltura, potranno i Coloni stessi fissarvisi stabilmente, e così aggiungendosi al predetto influsso della vegetazione quello altresì della frequenza dei fuochi, del moto, che si darà all'aria stessa, dello scolo delle acque sempre sicuro nei luoghi popolati, si arriverà a correggere qualunque vizio nell'aria, essendo incontrastabile, che l'insalubrità dell'aria delle Campagne Romane sia più conseguenza della mancanza di abitatori, e di piantazioni, di quello che il Clima sia per sè stesso micidiale, ed infesto alla Popolazione; e in questa stessa guisa, che la coltura, e la popolazione si anderà introducendo ne' Latifondi aperti, ed incolti, li quali ora si trovano contermini ai Territorj vestiti, e popolati, lo stesso potrà in seguito di mano in mano succedere degli altri più lontani,

fino a che progressivamente la popolazione, e la coltura si estendano per tutta la superficie deserta, ed incolta dell' Agro Romano, e delle contermini Provincie, ove esistono i Latifondi sudetti. Questa progressione è analoga a quella, con cui le Campagne stesse si sono andate spopolando, giacchè è certo, che esse non perderono tutto ad un tempo i loro Abitatori, ma bensì a poco a poco a misura, che le invasioni dei Barbari, le guerre intestine, o altre cagioni fecero, che l'Agricoltura non potesse esercitarsi con sicurezza, e che la tranquillità venisse sbandita dalle Campagne: E perciò come l'abbandono della Coltura è venuto dall'essersi li Coltivatori ritirati nei luoghi abitati, e sopratutto nei luoghi montuosi; così non potrà restituirvisi, se con moto retrogrado non partano gli Uomini da' luoghi abitati per ritornare a popolare le Campagne.

Abbiamo pertanto creduto di dover per ora restringere le nostre cure a popolare, e rendere coltivata una porzione soltanto della Campagna Romana, per poter più sicuramente così ottenere i medesimi effetti eziandio in tutto il rimanente; e come siamo intimamente persuasi, che a conseguire il sudetto interessante oggetto non vi sia miglior mezzo, che di costringere con una Sopratassa i Proprietarj dei Latifondi deserti, ed incolti, o a dividerli, o introdurvi eglino stessi quella migliore, e più variata coltura, che ci proponiamo di ottenere coll' accennata suddivisione, così se nell' atto pratico scorgessimo, che la indicata nuova Sopratassa non fosse intieramente valevole, e sufficiente a produrre un tal effetto, non lasceremmo di accrescerla fino al punto, che effettivamente induca l'interesse particolare dei Proprietarj ad unirsi, e coincidere con quello del Pubblico, che Ci siamo proposti di ottenere.

E tanto più abbiamo creduto di prendere questo Provvedimento della indicata Sopratassa, e siamo risolutamente determinati in volerla eseguita, che senza un tal Provvedimento siamo intimamente persuasi, che ben lontano dal diminuirsi, si anderebbe all'opposto maggiormente accrescendo la spopolazione, e l'abbandono delle circonvicine Campagne. Una funesta esperienza Ci conferma pur troppo in tale persuasione, giacchè sopratutto nell'Agro Romano Noi veggiamo parecchj Latifondi ridotti alla condizione di Tenute, vale a dire ridotti allo stato di spopolazione, ed abbandonati quasi intieramente alla naturale produzione dell' Erbe, che un tempo, ed anche non molto a Noi lontano, erano ricche di prodotti, e di abitanti, lo che si rileva ancora dal nome di Tenute giurisdizionali, che tuttavia conservano. La Popolazione si era introdotta, e si manteneva in detti Latifondi, perchè i Proprietarj avevano lodevolmente divisi questi Latifondi fra molti Coltivatori, li quali corrispondevano ordinariamente una porzione del fruttato; ma un tale metodo si andò a poco a poco dileguando per le funeste progressioni del lusso, per la mollezza dei costumi, per le attrattive delle Città, che tirarono a sè i Possessori di Terre, distogliendoli dalla assistenza dovuta alla coltivazione. Le Leggi vincolanti la vendita, e il trasporto interno delle Derrate, li prezzi forzati di queste poterono contribuire al deperimento della coltura: Tutte queste cose, ed altre molte fecero sì, che li grandi Proprietarj al predetto lodevole metodo della divisione delle Terre in Colonie sostituissero quello di riunire i loro Terreni in un solo affitto, mentre vedevano, che soltanto questi grossi Conduttori sarebbero stati in grado di somministrar loro quelle sicure, e fisse risposte, che potessero far loro condurre una vita commoda, ed atta a mantenerli senza sollecitudini nel lusso inoperoso, e nella mollezza. Questi Affittuarj, siccome era ben naturale, trattandosi di Locazioni di breve durata, cercando di togliersi dagli imbarazzi di una minuta esazione di canoni, o di risposte, in luogo di favorire, ed accogliere nuovi Colo-

ni, hanno preferita l'industria delle Erbe, e bene spesso maltrattati i Coloni, che esistevano, o per lo meno ne hanno permessa la ruina non ajutandoli, nè sostenendoli nelle scarse annate, e nel tempo delle loro infermità, siccome da per tutto si prattica, ove la vera coltura delle Terre è conosciuta, ed è in pregio. Diminuirono gli Affittuarj, così facendo, le loro spese, e si confermarono in tale metodo, perchè la mano d'opera cominciò a divenire di maggior prezzo, e slontanando vieppiù i Coloni, e non impiegandoli nel lavoro, si rese ancora più cara l'opera degli Uomini di mano in mano che il numero di Essi diminuiva nelle adiacenze; ma quantunque tale metodo fosse particolarmente ad Essi utile per l'indicato oggetto della diminuzione delle spese, venne ad essere estremamente fatale al bene dello Stato, ed all'interesse dell'Agricoltura, mentre la quantità de' prodotti, e dei valori si è estremamente diminuita, ed ha tolta la principale ricchezza dello Stato, cioè la Popolazione, sostituendo al mantenimento degli Uomini i pochi naturali prodotti atti solamente alla sussistenza degli Animali. In questa guisa la Popolazione, e la Coltura si sono notabilmente diminuite da per tutto nelle vicinanze della Capitale, ed in specie nella Provincia del Patrimonio: E se non vi si pone un saldo riparo, in breve parrecchie Terre abitate si ridurranno anch'esse alla condizione di semplici Tenute.

E' un dovere indispensabile del Principe Supremo d'invigilare, che le Terre siano coltivate, ed anche nella miglior maniera possibile, poichè dalla copia dei prodotti ricavasi il beneficio universale dell'Abbondanza, colla quale si rende facile la pubblica sussistenza, si promuove l'accrescimento della Popolazione, si agevola il progresso dell'Arti, e del Commercio, e si arricchisce lo Stato. Animato da questi riflessi, che inducono il Sovrano a valersi dei mezzi più efficaci, perchè la totalità del Territorio dia la maggior quantità, e li più vantaggiosi prodotti possibili, Sisto IV prescrisse, che tanto nell'Agro Romano, quanto nelle Provincie del Patrimonio, e di Marittima, e Campagna, fosse lecito a qualunque Persona di coltivare, e seminare la terza parte di tutti quei Latifondi, che non venivano seminati dai rispettivi Proprietarj, facendosene proprio il raccolto; Ed una tale Ordinazione in appresso seguirono, e confermarono Giulio II, Clemente VII, ed Alessandro VIII: E in vista di tali esempj tanto più giusto, e moderato verrà a riguardarsi il Provvedimento da Noi immaginato di promuovere la coltivazione col mezzo della più volte ripetuta Sopratassa su i Latifondi, che in questo modo non solo non si verrà a togliere ai Padroni delli stessi Latifondi la proprietà, ma neppure il frutto dei medesimi, giacchè il canone, e la risposta, che esigerebbero dagli Enfiteuti, e dai Coloni, fra i quali li dividessero, sarebbe proporzionata al reddito, che prima ne ricavavano; ma Eglino verrebbero eziandio a migliorare sensibilmente la loro condizione, poichè assicurandosi col mezzo di queste Suddivisioni l'accrescimento delle coltivazioni, e per conseguenza la stabile Abbondanza di tutti i prodotti, verrebbero i Padroni diretti dei Fondi a godere del vantaggio della diminuzione dei prezzi in tutti gli oggetti delle loro compre, che è conseguenza dell'abbondanza, e colla stessa rendita di prima verrebbero ad essere più ricchi, richiedendo minore spesa il loro mantenimento: Nè in verun conto potrebbero Essi dolersi, che questi Contratti li verrebbero a privar per sempre, o almeno per un assai lungo tempo, del maggior frutto, che avrebbero forse una volta potuto conseguire dai medesimi loro Latifondi, mettendoli ad una maggior coltura, giacchè quando avrebbero Essi mai realizzata una tale speranza, se tante leggi, tanti eccitamenti dati per più secoli da' Sommi Pontefici Nostri Predecessori non hanno saputo scuoterli a migliorare la coltivazione di queste Campagne? E queste doglian-

ze, che potrebbero affacciarsi dai Proprietarj, sarebbero tanto più ingiuste, che senza venire alla indicata suddivisione, Eglino possono liberarsi dall'istessa nuova Sopratassa, ogni qualunque volta s'inducano ad introdurre direttamente, e da loro stessi nei loro Latifondi quella miglior coltivazione, che indirettamente cerchiamo di conseguire col mezzo delle indicate suddivisioni, a promuovere le quali è diretta la stessa Sopratassa.

E perchè poi siamo costantemente determinati in volere, che la presente Nostra nuova Legge abbia il suo pieno effetto, e non saremo giammai per permettere, che alcuno per qualsivoglia ragione dalla medesima vada esente, perciò Vogliamo, che Essa incominci ad avere la sua esecuzione soltanto nel principio del 1804, giacchè così nell'Anno prossimo avvenire li Possidenti dei Latifondi, e altri Terreni incolti, che in detto anno 1804 incominceranno ad essere soggette alla prescritta nuova Sopratassa, avranno tutto il commodo di prendere anticipatamente le opportune misure, o per procurare la bramata suddivisione mediante Enfiteusi, o Colonie, ovvero per introdurvi, e promoverne da loro stessi una miglior Coltura con fare in tempo le opportune Rompiture, e tutt'altro, che si rende necessario, acciocchè nel predetto Anno 1804 possano Essi esser migliorati, e sia per conseguenza allora tolto ai Possidenti stessi qualunque più picciolo pretesto di andare esenti dalla predetta nuova Sopratassa.

Onde in vista di tutti questi riflessi, di Nostro Moto proprio, certa Scienza, e colla pienezza della Nostra Suprema Potestà Vogliamo, che in tutta la estensione dell' Agro Romano non meno che delle circonvicine Provincie di Marittima, e Campagna, compreso l' Agro Pontino, Lazio, Sabina, e Patrimonio, collo Stato di Castro, e Ronciglione, Tenute di Montalto, il Contado di Orvieto, ed ogni altro luogo, e Provincia, ove esistono i Latifondi inculti, li Proprietarj tutti di Terreni, tanto Laici, quanto Ecclesiastici, di qualunque condizione essi siano, Camera Apostolica, Rmi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi benchè assistenti al Soglio, Capitoli di Patriarcali, Basiliche, e Collegiate, Santuario di Loreto, Pia Casa del Sant' Officio, Principi, Duchi, Conti, Marchesi, Feudatarj, Baroni, Regolari di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, comprese le undici Congregazioni, Cavalieri, e Commende, Ordine Gerosolimitano, Santo Stefano, Santi Maurizio e Lazzaro, Ospedali, Orfanotrofj, ed altri Corpi, e Persone in qualsivoglia modo privilegiate privilegiatissime, e per comprendere le quali fosse necessario di farne speciale, ed individua menzione, incominciando dal primo di Gennajo del venturo Anno 1804 in qualunque tempo avvenire siano soggetti ai Regolamenti, Cautele, e Disposizioni tutte, e singole, che ora passiamo a prescrivere.

I.

Tutti i Terreni in qualunque modo coltivabili dell'Agro Romano, li quali sono situati in vicinanza del circondario delle Vigne di Roma, e precisamente che si trovano compresi nella estensione di un miglio da computarsi sempre dal punto, in cui per qualunque parte del circondario stesso finisce l'ultimo Terreno vignato, alberato, o coltivato annualmente, oltre la Dativa reale, la Tassa prescritta tanto col Motu proprio dei 4 Novembre 1801 al Cap V, quanto con la Notificazione della Deputazione Annonaria in data dei 27 Marzo 1802, e qualunque altro peso già imposto, saranno *dal principio del* 1804 *in appresso* stabilmente soggetti al pagamento di un'altra annua Contribuzione *di Paoli Cinque al Rubbio*, da cessare unicamente quando tanto col mezzo di Vendita, che con Enfiteusi, ed anche di Colonie venissero suddivisi, o pure quando li rispettivi Proprietarj si determinino eglino stessi ad introdurvi quella miglior coltivazione, che si cerca di ottenere colla suddivisione, cioè, che o li coltivassero annualmente, o che si vestissero di

Viti, Olivi, ed altri alberi: La qual Contribuzione, dallo scopo, a cui essa è diretta di migliorare l'Agricoltura, si denominerà *Tassa di Miglioràzione*.

II.

Alla stessa nuova *Tassa di Miglioràzione*, in ragione di *Paoli cinque per Rubbio*, saranno pure soggetti tutti quei Terreni, li quali situati nella parte opposta dello stesso Agro Romano si trovino compresi nella estensione di un miglio da computarsi dal punto, in cui finisce il Territorio coltivato delle diverse Communità limitrofe allo stesso Agro Romano.

III.

Questa stessa Disposizione, e colla medesima avvertenza di sopra prescritta per l'Agro Romano, dovrà avere il suo effetto eziandio in tutta la estensione delle circonvicine Provincie Suburbane del Lazio, Sabina, Marittima, e Campagna, compreso l'Agro Pontino, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro e Ronciglione, di Orvieto, e dapertutto ove esistono Latifondi inculti, di modo che tutti li Terreni *in qualunque modo coltivabili*, che nelle Provincie, e luoghi dello Stato di sopra descritti si trovano compresi nella estensione di un miglio da contarsi dal punto, in cui finiscono li Territorj vestiti, e coltivati delle diverse Communità situate in dette Provincie, e Luoghi indicati, saranno annualmente anch'essi soggetti alla predetta nuova *Tassa di Miglioràzione* in ragione di *Paoli Cinque* per Rubbio, quando non si suddividano, non siano annualmente coltivati, o vignati, o alberati come sopra.

IV.

E siccome potrà accadere, che qualche Città, o Terra delle Provincie, e Luoghi di sopra descritti non sia in tutto, o in parte circondata da Territorio vestito, e coltivato, così alla Legge della indicata nuova *Tassa di Miglioràzione* in ragione di *Paoli Cinque* al Rubbio, e colle medesime avvertenze di sopra prescritte all'Articolo primo, saranno soggetti tutti quelli Terreni, li quali si troveranno compresi nella estensione di un miglio, da incominciare in questo caso a contarsi immediatamente, dove finisce l'Incasato delle sudette Città, e Terre.

V.

Affinchè poi niuno pretenda esentarsi dalla predetta nuova *Tassa di Miglioràzione*, col pretesto di non sapere che li Terreni da Lui posseduti fossero compresi nel Circondario del Miglio soggetto alla Tassa stessa, la Deputazione Annonaria immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Moto proprio, col mezzo di abili Periti farà determinare colla maggior possibile precisione questi Circondarj Milliarj, che tanto nell'Agro Romano, quanto nelle divisate Provincie Suburbane dovranno nel 1804 incominciare ad andar soggette all'enunciata *Tassa di Miglioràzione*, descrivendo precisamente tanto il quantitativo dei diversi Terreni in esso compresi, quanto il Nome, e Cognome dei rispettivi Possessori. Questi particolari Cabrei, ossiano Catasti, dovranno essere ultimati onninamente dentro il corrente Anno 1802, cosicchè nel venturo mese di Gennajo possano depositarsi, e restare esposti alla visura di ognuno nella Computisteria della Deputazione Annonaria quelli risguardanti l'Agro Romano, e gli altri concernenti le Provincie nelle rispettive Segretarie Communitative, e conseguentemente tutti i Possidenti in essi descritti, e perciò soggetti alla nuova *Tassa di Miglioràzione*, siano in tempo di formare le Maggesi per la Sementa del venturo Anno, di piantare Alberi, e di fare tutt'altro, che è necessario per andare esenti dalla Tassa stessa.

E questa medesima Operazione degl'indicati Cabrei, con tutte l'avvertenze insino ad ora prescritte, sarà cura della stessa Deputazione Annonaria che si faccia

anche per tutti gli altri Terreni, che progressivamente, e di mano in mano andranno in appresso ad esser soggetti alla stessa nuova *Tassa di Miglioraziono*.

V I.

Parimenti affinchè niuno pretenda mai esentarsi dalla stessa nuova *Tassa di Miglioraziono*, col pretesto che li Terreni da lui posseduti non siano di loro natura coltivabili, si dichiara che sarà a carico dei respettivi Proprietarj di provare strettamente innanzi la Deputazione Annonaria, che tali Terreni siano *assolutamente incoltivabili*.

V I I.

A scanso per altro di equivoci si dichiara, che al pagamento dalla predetta nuova *Tassa di Miglioraziono* in ragione di *Paoli Cinque* per Rubbio non sarà soggetta quella Possessione che avrà, o sarà per avere qualche discreta porzione di Terreno sodo, o prativo, purchè questa non ecceda l'ottava parte della Possessione, Colonia, o Predio.

Parimenti non saranno soggetti al pagamento dell'indicata nuova Tassa di *Paoli Cinque* per Rubbio li Terreni Macchiosi, purchè siano veramente Boschi, ovvero proprj al taglio regolare, o che allevino Alberi da Lavoro, e Costruzione. Conseguentemente tutti quei Terreni impropriamente Macchiosi, che non contengono che pochi Roghi, ed Arbusti non buoni che per un meschino pascolo, non esenteranno dal pagamento delli *Paoli Cinque* per Rubbio i Possessori, allorchè tali Terreni si troveranno inclusi nel Circondario soggetto alla predetta nuova *Tassa di Miglioraziono*.

V I I I.

Per un maggiore schiarimento della presente nuova Legge si dichiara, che appena li Proprietarj de' Latifondi situati come sopra nella estensione del primo Miglio prossimo alle Vigne di Roma, o ai Territorj vestiti, e coltivati delle Provincie anderanno effettuando le tanto desiderate suddivisioni, o v'introdurranno Eglino stessi la coltura, dovrà subito la enunciata nuova Tassa *di Miglioraziono* come sopra di *Paoli Cinque* al Rubbio cessare per li Latifondi già suddivisi, e posti a coltivazione, compresi nella estensione dell'indicato primo Miglio, e ferma rimanendo per gli altri, che ugualmente compresi nel primo Miglio non siano ancora ridotti a coltura, incomincierà a percuotere li Terreni incolti per l'estensione di un altro Miglio, partendo da qualunque ultimo punto coltivato; di modo che sempre esista la stessa fascia di un Miglio Romano di profondità, gravata dalla nuova Tassa; e da incominciarsi a misurare dall' ultima Coltivazione, o Colonia, e in appresso progressivamente, insino a tanto che in forza delle succennate Suddivisioni, o per opera dei Proprietarj medesimi vengano coltivati tutti quegli Spazj, li quali ora restano condannati alla sterilità, e all' abbandono: Al qual effetto sarà cura della Deputazione Annonaria d'invigilare colla massima attenzione, e col mezzo delle opportune perlustrazioni dei Periti, ed anche de' suoi medesimi Deputati, affinchè a misura, che si anderà progressivamente effettuando, e compilando la suddivisione, e la cultura, vengano dalla medesima Deputazione subito intimati al pagamento della più volte ripetuta *Tassa di Miglioraziono* tutti li Possessori dei Latifondi, che si trovano uniti a quelli già suddivisi, e coltivati; e tali perlustrazioni, e rispettive intimazioni al pagamento della Tassa avranno luogo dopo il mese di Marzo, nel qual tempo sono già fatte le Piantazioni, e le Semente di ogni specie, affinchè possano quindi in Settembre detti Terreni o sottoporsi alla Tassa, ovvero dalla medesima svincolarsi.

IX.

E siccome non basta di promuovere la suddivisione de'Terreni, ma bisogna ancora conservarla, o sia prevenire quelle cagioni, per cui li Terreni già divisi in molti Possessori, e Coloni, ovvero stabilmente migliorati possano nuovamente ritornare nella prima trascurata coltura, perciò qualora nei Latifondi, li quali in forza della presente Legge si anderanno di mano in mano suddividendo, e coltivando diligentemente, accada in appresso, ed in qualunque tempo, che ritornino i Terreni ad abbandonarsi agli antichi metodi di trascurata coltivazione, s'intenderanno subito assoggettati al doppio della predetta *Tassa di Miglioràzione*, e ciò fino a tanto che il respettivo Possidente non s'induca di nuovo a coltivarlo nei modi di sopra esposti. E perchè la Deputazione Annonaria possa meglio, e con maggior sicurezza discuoprire se alcuno dei detti casi anderà effettivamente accadendo, Vogliamo, che ai Denunzianti, li quali, volendo, saranno tenuti segreti, si accordi per ciascuna volta un premio di due scudi per ogni Rubbio da pagarsi oltre la predetta *Tassa di Miglioràzione* dal Padrone del Fondo.

X.

Il pagamento poi della più volte ripetuta nuova *Tassa di Miglioràzione* alla ragione di *Paoli Cinque* per Rubbio, vogliamo che si faccia onninamente nel Mese di *Settembre* nelle mani delle persone, che dalla Deputazione Annonaria tanto per l'Agro Romano, quanto per le Provincie verranno a suo tempo destinate, e dedotte a notizia del Pubblico con Notificazione, accordando sino da ora alla stessa Deputazione Annonaria tutte le più ampie opportune facoltà di procedere *Manu Regia more Camerali* contro li Morosi, sebbene Ecclesiastici, e in altro qualsivoglia modo privilegiati privilegiatissimi, mentre in conformità di quanto è stato esposto di sopra nel Proemio è nostra precisa Intenzione, che niuno vada esente da una Legge, la quale è tanto collegata col pubblico Bene.

XI.

E perchè ognuno sempre più si convinca che la più volte ripetuta nuova Tassa di *Paoli Cinque* per Rubbio non è ad altro diretta, che al favore, e al miglioramento dell'Agricoltura, Vogliamo che il prodotto della medesima non debba in verun tempo mai colare nell'Erario, ma bensì in una Cassa a parte da amministrarsi dalla Deputazione Annonaria, colla Legge di dovere sempre erogarsi nello stesso interessante oggetto del favore dell'Agricoltura, e precisamente nel seguente modo.

A misura che coll'eccitamento della più volte nominata nuova *Tassa di Miglioràzione* resteranno suddivisi, e coltivati i Latifondi compresi nella Estensione del primo miglio confinante o colle Vigne di Roma, o con i diversi Territorj già coltivati, li rispettivi Possidenti durante il lasso di anni sei posteriori al miglioramento della Coltura conseguiranno per ogni Rubbio *Paoli Cinque*, o altra più vera somma sempre eguale alla Penale, ossia *Tassa di Miglioràzione*, che sarà in quel tempo stabilita per ciascun Rubbio, sempre che peraltro le forze della esazione della detta *Tassa di Miglioràzione* lo permettano, e vi sia la capienza, giacchè lo Stato dell'Erario formato sopra contribuzioni proporzionate solamente alle spese correnti non può dare ai Coltivatori un tale incoraggimento. Dovranno perciò essere ben solleciti i nuovi Cultori, che l'esazione della tante volte ripetuta nuova *Tassa di Miglioràzione* sia scrupolosamente eseguita, giacchè dalla percezione di essa dipende il pagamento del premio per le sudette Rubbia migliorate, e degli altri incoraggimenti, che si enuncieranno più sotto al Cap. IV. Nel caso dunque, che la Tassa non somministrasse una somma sufficiente per pagare a ciascun Rubbio migliorato i promessi *Cinque Paoli*, ne prenderanno quella quota, che risulterà dalla divisione eguale, che se ne farà fino all'esaurimento totale.

Siccome con Editto della Deputazione Annonaria dei 27 Marzo scorso, si trova stabilito, che quei Terreni dell'Agro Romano, Agro Pontino, Corneto, e Toscanella, Stato di Castro, Montalto, Civitavecchia, ed altri, che potessero essere inclusi in appresso in detto Provvedimento, debbano incominciando dal prossimo venturo Anno 1803 godere del premio di paoli 16 per Rubbio, ove vengano coltivati con qualsisia seminagione, e vogliamo ferma, e stabile tale Disposizione, così a scanso di equivoci dichiariamo, che tutte quelle porzioni di Terreno posto nel Circondario del miglio soggetto alla *Tassa di Miglioràzione*, le quali saranno ridotte all'annuale coltura, e molto più se saranno alberate, e vignate, goderanno non solo li *Cinque Paoli* di premio, ma ancora gli enunciati *Sedici Paoli* per ogni Rubbio, e per la stessa durata di anni sei, oltre gli ajuti per la fabbrica delle Case Coloniche, il premio per la piantazione di diversi Alberi, e tutt'altro, che più sotto verrà espresso al Capitolo IV; ben inteso per altro che i Possessori di detti Terreni debbano andar soggetti al pagamento del doppio della *Tassa di Miglioràzione*, se abbandonassero la coltura dopo aver goduto indebitamente della esenzione, degli ajuti, e de'premj, ed inoltre alla restituzione delle somme percette a titolo dei premj indicati.

3. Invano per altro si sarebbero da Noi attesi li sperati vantaggj corrispondenti all'efficacia del prescritto Provvedimento concernente l'enunciata nuova *Tassa di Miglioràzione*, se a un tempo stesso non avessimo creduto di occuparci eziandio ad eliminare tutti gli ostacoli, che ora, e in appresso potrebbero eluderne i benefici effetti.

I.

E in primo luogo abbiamo creduto di fissare la Nostra attenzione sopra tutti quelli inceppamenti, che i Proprietarj dei Latifondi stessi potrebbero ritrovare in effettuare la stessa tanto desiderata Suddivisione, o continuata Coltivazione, quali se non si togliessero, la nuova Tassa si risolverebbe in un semplice aggravio. Uno di questi ostacoli potrebbero essere li Contratti di Affitto, ai quali si trovassero sottoposti li Latifondi, e altri Terreni compresi nei diversi Circondarj, che e nel principio dell'Anno 1804, e nel tratto successivo anderanno soggetti alla predetta nuova *Tassa di Miglioràzione*: E però ad oggetto che il Proprietario di detti Latifondi non venga impedito per la continuazione di detti Contratti di Affitto a procedere alla suddivisione de' Latifondi medesimi col divisato mezzo di Enfiteusi, e Colonie, ovvero ad introdurvi per sè stesso quella migliore coltivazione, che tanto si ricerca, cassiamo, ed annulliamo adesso per allora, senza che vi sia bisogno di alcuna particolare interpellazione, tali Contratti di Affitto, non solo se si tratti di Terreni compresi nella loro totalità entro il Circondario del miglio soggetto alla predetta *Tassa di Miglioràzione*, ma nel caso ancora che una porzione dei sudetti Terreni affittati si estendesse al di fuori del miglio sudetto sottoposto alla Tassa come sopra. E questa Disposizione abbiamo reputato opportuno di manifestare al Publico sino dal momento presente, che è quanto a dire un Anno e più prima che incominci ad avere la sua esecuzione, ad oggetto, che ciascuno che si trovasse nella circostanza, di cui si è avuto ragione, abbia tutto il campo di provvedere anticipatamente al proprio interesse.

II.

Parimenti è nostra precisa Intenzione, che alle indicate Suddivisioni dei Latifondi compresi nei Circondarj soggetti alla *Tassa di Miglioràzione*, non possano essere mai di ostacolo le Primogeniture, li Fidecommissi, e qualsivoglia altra Sostituzione, o Legato, in forza di cui sotto pena di caducità fosse proibito ai respettivi

contemplati di fare alcuna benchè minima alienazione, anche per quello che risguarda semplicemente il Dominio utile. Perciò in vista del medesimo importante oggetto del pubblico bene, che sarà per derivare dall'avanzamento dell'Agricoltura, deroghiamo Noi colla pienezza della Nostra Suprema Podestà a qualunque più effrenata disposizione testamentaria tanto già esistente, quanto che possa farsi in appresso, e permettiamo che li Possessori dei sudetti Latifondi soggetti a Primogenitura, Fidecommisso, ed altra qualsivoglia Sostituzione, e Legato, possano procedere alla loro Suddivisione tanto col mezzo di Enfiteusi, o Colonie, quanto anche con Vendite assolute. Vogliamo per altro, che in luogo di detti beni, che resteranno come sopra suddivisi, s'intendano, e restino obbligati a favore dei futuri chiamati, ed altri sostituiti, o in qualunque altro modo contemplati, li Canoni, e le Corrisposte in contanti, o in generi, che si stabiliranno liberamente coll'Acquirente.

E perchè all'occasione di procedersi alla Suddivisione dei predetti Latifondi col mezzo di Enfiteusi, o Colonie, non accadino collusioni in pregiudizio dei sudetti futuri chiamati, ed altri sostituiti, o contemplati, incarichiamo il Rmo Cardinal Prefetto pro tempore della *Segnatura* d'invigilare, che tali Contratti si facciano colla dovuta regolarità, e per conseguenza vogliamo, che siano affatto nulli, se non vengono confermati con Rescritto del lodato Cardinal Prefetto della *Segnatura*, da registrarsi nell'Officio del sudetto Tribunale, e da accordarsi gratuitamente.

Qualora poi il Proprietario del Fondo, o Fondi soggetti a Fidecommisso, Primogeniture, o altro qualunque Vincolo, procedesse alla loro Suddivisione mediante la Vendita, e assoluta alienazione dei medesimi, in tal caso il prezzo ritratto delle vendite surriferite dovrà immediatamente depositarsi nel S. Monte di Pietà di questa Capitale per indi non amoversi, se non ad effetto d'investirsi in qualche altro Capitale fruttifero, ovvero in LL. di MM., e dovrà l'Acquirente del Dominio pieno del Fondo essere sollecito dell'investimento sicuro, onde non resti soggetto all'Evizione; Volendo Noi, che anche in simili incontri mediante la vigilanza di detto Rmo Cardinal Prefetto della *Segnatura* s'impedisca qualunque fraude, o pregiudizio si volesse inferire a danno dei ripetuti futuri chiamati, e sostituiti; E a tale effetto tanto l'alienazione, quanto il respettivo investimento dovranno essere gratuitamente approvati dall'enunciato Rmo Cardinal Prefetto della *Segnatura*, e registrati pure nell'indicato Officio gratuitamente come sopra.

III.

Perchè li Possessori de' Beni Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari, Monasteri di Monache, e altri Luoghi Pii di qualunque specie non abbiano ad essere impediti di procedere anch'Essi alle tanto desiderate Suddivisioni dei Latifondi inculti, e deserti per mancanza delle opportune facoltà, *la Congregazione dei Vescovi, e Regolari*, come pure l'altra *del Concilio*, e per Esse li due respettivi Rmi Cardinali Prefetti *pro tempore* potranno con loro semplice Rescritto da registrarsi però nelle respettive Segretarie autorizzare ciascuno dei sudetti Possessori Ecclesiastici a concedere in Enfiteusi, a Canone, o Livello tanto a terza Generazione, quanto per un tempo determinato, ma non superiore di Anni Cento, li Terreni, che incominciando dall'Anno 1804 verranno compresi nei diversi Circondarj soggetti alla Nuova *Tassa di Miglioràzione*; bene inteso peraltro, che i Postulanti facciano precedentemente costare la regolarità del Contratto, e che i confini del Fondo non siano punto alterati, nè confusi coi vicini a danno del Beneficio, Abbadia, Mensa, o altro qualunque Fondo Ecclesiastico: E coll'avvertenza inoltre che ad evitare il danno, il quale potrebbe derivare in appresso per le variazioni, che il tempo produce nei prezzi delle derrate, l'annuo Canone, o Risposta debba sempre fissarsi in generi per pagarsi poi an-

nualmente, o nella stessa maniera, cioè in Natura, ovvero in contante, ma a ragguaglio del prezzo dei generi stessi corrente in tempo del maturato pagamento della Corrisposta.

Siccome però alcuni dei predetti Possessori di Fondi Ecclesiastici, in vece di esimersi dal Pagamento della nuova Tassa col mezzo delle indicate Enfiteusi, potrebbero amare di farlo con introdurre direttamente da loro stessi una miglior Coltura nei loro Fondi, così li predetti due Rmi Cardinali Prefetti di dette Nostre Congregazioni saranno parimente autorizzati di permettere con licenza da registrarsi come sopra, ai predetti Possessori di Fondi Ecclesiastici, di venire alla creazione dei Debiti occorrenti per tali migliorazioni; invigilando col loro solito zelo, e per quei mezzi che crederanno opportuni, che realmente il Denaro sia erogato nelle migliorazioni medesime.

I V.

A quei Terreni, li quali di mano in mano anderanno ad essere soggetti alla più volte ripetuta *Tassa di Miglioràzione* in ragione di *Paoli Cinque* per Rubbio, non osterà, che il Possessore di tali Terreni non ne abbia il Dominio diretto, ma soltanto il Dominio utile. Siccome però niuno può conferire ad altri un maggior diritto di quello, che gode egli stesso, così se li Terreni soggetti alla nuova Tassa siano Enfiteutici, vogliamo, che li respettivi Possessori del Dominio utile non possano farne la Suddivisione col mezzo di vendita assoluta, ma bensì unicamente col mezzo di Subenfiteusi, da durare per non maggior tempo di quello, che durerà la loro stessa Investitura. E questa facoltà di Subenfiteuticare intendiamo che resti loro accordata, quantunque negli Istromenti di Concessione fosse espressamente tolta una tale facoltà di Subenfiteuticare, e saranno solamente tenuti d'interpellare il Padrone diretto per dargliene notizia, e ad effetto, che non perda di vista i proprj fondi, e confini, ma intimato che egli sarà giuridicamente al Contratto, non potrà impedirlo in modo alcuno, salva sempre la corrisposta come per l'avanti.

V.

Riflettendo inoltre, che qualora dal Proprietario del Latifondo la sudetta Suddivisione si effettuasse col mezzo di vendita assoluta, potrebbe ritrovarsi un ostacolo nella prelazione, la quale appunto in caso di Vendita competesse *Jure Retractus* al Possessore del Fondo contiguo, perciò Vogliamo, e Dichiariamo, che alla occasione delle sudette Suddivisioni dei Latifondi non possa aver mai luogo questa prelazione per il titolo sudetto del *Retratto*, tanto se sia esso proveniente dal Diritto Commune, come dalle Costituzioni Apostoliche, e dalle Disposizioni Statutarie, giacchè tali Privilegj sono direttamente contrarj alla desiderata Suddivisione de' Fondi, e tendono all'ingrandimento di essi, e perciò ad accrescere il difetto delle troppo vaste Possessioni.

V I.

Il Pascipascolo parimenti deve per necessaria conseguenza cessare nei Terreni, che di mano in mano verranno ad essere compresi nel Circondario soggetto alla nuova *Tassa di Miglioràzione*, altrimenti sarebbe essa ingiusta, giacchè li Proprietarj dei Terreni soggetti a dette pretese servitù non avrebbero il modo di ubbidire alla Legge, di secondare le nostre mire, e di esentarsi dalla Tassa. Dichiariamo pertanto, ed Ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsisia pretesto la sudetta divisione di Latifondi, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Terreni, ove altri gode il Pascipascolo: Sarà bensì obbligato quegli che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla sudetta pretesa servitù del Pascipascolo, di darne il dovuto compenso a chi è realmente in possesso di godere una tale servitù, nel mo-

do, e forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima della esecuzione della presente nuova Legge, cioè prima del 1804, si prenderanno a parte sopra li Pascoli.

4. Rimossi in questa guisa gli Ostacoli, dai quali li Proprietarj de' Latifondi potrebbero essere trattenuti dal Suddividere li loro Terreni, abbiamo creduto di occuparci altresì a togliere tutte quelle Difficoltà, le quali potrebbero impedire, che i Coltivatori si fissassero stabilmente nei Terreni suddivisi.

I.

E primieramente non è sfuggito alla nostra attenzione l'importante oggetto, che tali Coltivatori non vengano mai a mancare d'acqua nè per gli usi, e bisogni della Vita, nè per quelli del Bestiame. Noi veramente non crediamo, che la mancanza di un tal' Elemento possa essere un ostacolo alla fissa permanenza dei Coloni nei Terreni, li quali si anderanno suddividendo, giacchè infinite sono le Fonti, che si trovano sparse tanto nell' Agro Romano, che nelle adiacenti Campagne. Senza di esse in fatti non riuscirebbe di tenere il Bestiame a Pascolo circa otto mesi dell' anno come accade. E queste Fonti si potrebbero moltiplicare di più, ove si procurasse rinvenire le Acque, che in tanta copia esistevano anticamente, e che ora sono perdute. In dette Campagne si veggono in fatti molti Rivi correre sulle pubbliche strade senza Forma, o Canale, che li contenga, e però una gran parte se ne disperde. A misura pertanto, che col mezzo della suddivisione la Coltura, e la Popolazione si anderà estendendo, Vogliamo, che la Deputazione Annonaria si occupi, e procuri, che alcuno non impedisca l'altro Possessore, o Colono di ottenere l'acqua, che è alla sua portata, nè col pretesto d'inveterate consuetudini, o di pretese servitù, diritti, ed acquisti, giacchè quando senza manifesto danno dell' oppositore altri goda di questo Elemento, non deve lagnarsene. E se alcuna di dette nuove Popolazioni, o Colonie non potesse procurarsi il necessario soccorso dell' Acqua, dovrà essa Deputazione fare, che si escavino dei Pozzi, unica risorsa di tanti paesi altronde celebri per l' Agricoltura, ma che hanno la disgrazia di mancare di Sorgenti di Acqua.

II.

Abbiamo in seguito rivolta l' attenzione in fare, che allo stabilimento dei Coltivatori nei suddivisi Terreni non avesse mai ad essere di ostacolo la insalubrità del Clima, che tanto da tutti si teme nelle Campagne Romane. E sebbene Noi siamo intimamente persuasi, che la Coltura, e sopra tutto la Piantazione degli Alberi si andrà progressivamente estendendo nei Latifondi, li quali si suddivideranno, anderà altresì dileguandosi affatto una tale insalubrità; Nulladimeno abbiamo veduto, che questi buoni effetti potrebbero restare frastornati, ove dai nuovi Coloni si trascurassero li Scoli; Onde incarichiamo la Deputazione Annonaria, che ed ora, e in appresso si occupi con particolare attenzione di questo oggetto interessante. A misura, che la Divisione degli stessi Latifondi anderà progredendo, dovrà fare, che col mezzo di Persone intelligenti, e perite venga determinato lo scolo delle Acque tanto pluviali, che di sorgenti, come debba quello che è in sito superiore dirigerle, come debba riceverle l'inferiore, e far loro proseguire il corso, e come debba usarne uno senza danno dell'altro, ed insieme dove si abbiamo a fare li Fossi, o Cave per lo scolo delle Acque dei Campi, e con qual direzione, e questo in tutti i luoghi, ne' quali si scorgerà rimanere delle Acque Stagnanti.

III.

Ma per garantire intieramente li nuovi Coloni dai perniciosi effetti della insalubrità dell' Aria poco giovarebbe di provvedere allo Scolo dei Campi, se nello

stesso tempo non si rimediasse anche a quei Stagni, li quali originati forse in gran parte dall'abbandono degli Scoli, al presente però esiggono maggiori, e più forti provvedimenti; e continuando ad esistere, non solo impedirebbero, che la Popolazione si fissasse stabilmente nelle Campagne adiacenti a tali Stagni, ma eziandio nelle più lontane, giacchè le cattive Esalazioni di detti Stagni non restano confinate sopra la loro superficie, ma col veicolo dei Venti, e sopratutto Australi sono portate ad infettare d'ogni intorno le Campagne alla distanza di molte miglia.

Pio Sesto Nostro immediato Predecessore di Gloriosa Memoria veramente ha in gran parte prevenuto il bisogno, ed i nostri desiderj, avendo lodevolmente procurato il diseccamento della maggiore, e più vasta superficie di queste Acque stagnanti, qual' era quella delle Paludi Pontine; e mentre una tale operazione è stata di tanto giovamento all' Agricoltura, ha avuta una felice influenza eziandio sul miglioramento dell' Aria, giacchè è provato, che i Venti Australi facevano giungere fino alla distanza di più di 40 miglia li perniciosi effetti della pestifera Esalazione di siffatte Paludi; contuttociò non lasciano pur troppo di esistere molte altre Acque stagnanti. Lo Stagno di *Ostia*, che è sì vicino a questa Nostra Capitale, ritrovasi in uno stato infelicissimo, giacchè riceve in esse le Acque dei Terreni adiacenti, senza alcun rinfrescamento di Acque perenni, che non vi sono, e restando da altra parte quasi sempre serrato alla communicazione col Mare, corrompe assaissimo l'aria dei luoghi circonvicini. Meno insalubre è lo Stagno di *Maccarese* posto al Ponente del sopradetto d' *Ostia*, poichè Esso è rinfrescato da un Fiume, che piglia le Acque perenni dal Lago di *Bracciano*, le quali colla loro freschezza, ed abbondanza riparano in parte alla putrefazione delle sue acque, e si mantengono assai meglio aperto l'Emissario nella Spiaggia Marittima. Ma anche questo non toglie di essere funesto all' aria delle circonvicine Campagne. Allo stesso oggetto dell' imperversamento dell' aria contribuiscono eziandio molti Laghi, e Piscine disperse in varie parti della Campagna Romana, cagioni più, o meno nocive alla salubrità dell' aria specialmente nei grandi calori della Estate.

E se all' imperversamento, ed insalubrità dell' aria nelle Campagne stesse influisce lo stagnamento delle Acque racchiuse nel circondario dei Laghi, e dei Stagni di sopra indicati, v'influisce egualmente lo stagnamento di tanti Pantani sparsi in tutta la superficie delle Campagne medesime, o sia di tanti Terreni, nei quali trascurandosi il regolamento dei Fiumi, o dei Ruscelli, e degli Scoli Maestri delle Pianure, l'inconveniente è tale, che fa restare questi Terreni spesso sott' acqua nell' Inverno, ed al tempo, in cui sopraggiunge la Primavera, trovansi ancora inondati dalle Acque Invernali, e quindi devono consumarsi a poco a poco colla forza dei raggi del Sole, passando prima alla putrefazione, e poi in pestiferi Vapori nell' Atmosfera. La vasta superficie del così detto *Campo Salino*, la Tenuta di *Porto*, e quella di *Maccarese*, che prese insieme ascendono alla rispettabile quantità di circa sei mila Rubbia, sono di questo genere, e di più sono vicinissime alla Capitale.

E' quindi nostra espressa Volontà, che la Deputazione Annonaria immediatamente dopo la pubblicazione della presente nostra Cedola di Moto proprio incarichi uno, o più Ingegneri, e Matematici di visitare, ed esaminare attentamente la situazione, e le circostanze locali di tutti li sovraccennati stagnamenti di acque, e degli altri ancora, che sotto la volgare denominazione di *Piscine* si ritrovano tanto nell' Agro Romano, quanto in tutta l'estensione delle Provincie Suburbane, occupandosi degli opportuni mezzi di procurare lo stabile diseccamento delle predette acque stagnanti col mezzo facile, e poco dispendioso delle Colmate, e dove

questo metodo non fosse praticabile, tentando di ritrovare li mezzi capaci di dar corso alle Acque stagnanti, riducendole in forme profonde, e di poca superficie, o ancora in Fontane perenni, lo che sarebbe anche più desiderabile.

Le piccole operazioni, ove non cade, se non se il lavoro parziale di pochi luoghi, e solamente lo scolo facile delle Acque, il ridurle a minor superficie, aprir loro la Strada nei fossi, ed altri non grandi dispendiosi, e generali lavori dovranno farsi all'istante da tutti i Possessori, subitochè la Deputazione Annonaria avrà stimato di ordinarle, munendola Noi a tale effetto di tutte le facoltà necessarie, ed opportune, e senza Appello, riservando alle parti, che si credessero gravate, solamente il ricorso in *Devolutivo*; giacchè non deve impedirsi dagli altri Possessori il miglioramento dell'Aria, e l'asciugamento delle acque stagnanti per qualunque pretesto, e ragione d'interesse particolare.

Nelle grandi operazioni però, ove il concorso, e la spesa di uno, o più distretti fosse necessaria, formerà la detta Deputazione Annonaria il Piano con l'ajuto di valenti Professori Idrostatici, e lo passerà per l'approvazione all'Esame della Congregazione Economica, Volendo, che assolutamente in breve spazio di tempo si tolgano onninamente tutti i ristagni d'acqua dalle Campagne Romane; li quali tolti, certamente diverrà l'aria migliore, se non perfetta.

Anzi nei detti lavori grandi, e per così dire comuni ad uno, e più distretti, Vogliamo, che la nostra Camera soggiaccia alla quinta parte della spesa; in tale caso però oltre l'approvazione della predetta Nostra Congregazione Economica Vogliamo che sia da questa sentito ancora il parere della Congregazione delle Acque, per farne a Noi l'opportune relazioni, onde dare gli ulteriori provvedimenti per la Esecuzione.

Intanto se qualche Particolare, che abbia Terreni bassi, ed inondati, volesse intraprendere il diseccamento col suddivisato metodo delle Colmate, lo autorizziamo a farlo, permettendogli a tale effetto di poter con gli opportuni canali deviare la necessaria quantità di acque dei diversi Fiumi, li quali fossero a portata de'predetti suoi Terreni; ma intendiamo peraltro, che prima di metter mano al lavoro esponga alla medesima Deputazione Annonaria il metodo, che intende di tenere nel lavoro, per riportarne dalla medesima l'opportuna approvazione a scanso di quei danni, che l'imperizia potrebbe cagionare ai Privati, ed al Pubblico; e Volendo Noi, che colla maggiore celerità si venga a dare scolo, e regola alle acque stagnanti, Dichiariamo, che se i Particolari trascureranno di farlo, si farà dalla Deputazione Annonaria a spese del Proprietario, o Proprietarj. E a tale effetto tutto ciò che potesse frapporsi di ostacolo ai lavori sudetti per causa di Giurisdizione, di patti, di costumanze, di servitù, e simili, Dichiariamo intieramente tolto; e Vogliamo, che le liti, che potrebbero nascere per tal causa, siano decise sommariamente dalla predetta Deputazione Annonaria, senza che mai possa perciò ritardarsi l'opera, che si sarà intrapresa per tale importante oggetto.

I V.

Nel provvedere però in questa guisa a rimuovere gli ostacoli fisici, che potessero frastornare li buoni effetti, che dalla divisione dei Latifondi debbono naturalmente derivare alla loro migliore coltura, non abbiamo tralasciato di pensare ancora a prevenire gli ostacoli morali. L'uomo isolato, e lontano dal soccorso de'suoi simili sente la propria debolezza; E però affinchè dal fissarsi nei sudetti Latifondi, che si anderanno di mano in mano suddividendo, altri non si astenga pel timore di dover mancare di quelli ajuti sì spirituali, che temporali, che si trovano vivendo in società, e nei luoghi abitati; Vogliamo in primo luogo, che a misura, che

la Popolazione si anderà diramando in siti lontani più di quattro miglia dalle Città, Terre, ed altri luoghi, dove al presente esiste la Chiesa Parrocchiale, si debba venire alla Erezione di una nuova Parrocchia, accordando a tal effetto fin da ora le necessarie, ed opportune facoltà ai respettivi *Ordinarj*. E perchè questi nuovi Parrochi abbiano la loro congrua sussistenza, senzachè per essa li Coltivatori abbiano a soggiacere ad alcuna Decima, Vogliamo che dalla cassa della Deputazione Annonaria si passino a ciascuno di essi annui scudi *Centocinquanta* insino a tanto che stabilmente da Noi, e da'nostri Successori pro tempore non si sia pensato ad assicurar loro la predetta congrua di scudi *Centocinquanta*, o coll'applicazione di Beneficj semplici, o con assegnare, ed unire a dette nove Parrocchie alcuni de'tanti obblighi, che hanno le Ghiese, e Luoghi pii di questa nostra Capitale, o finalmente colla dotazione, che si facesse da qualche particolare. E in questa guisa restando realmente provveduto al congruo mantenimento dei medesimi nuovi Parrochi, Vogliamo, ch'Essi nulla percepiscano, se non per l'associazione de'Morti, per le Fedi di Battesimo, per quelle de'Matrimonj, e dei Morti, su di che si daranno in appresso la opportune precise Istruzioni.

V.

Siccome è innegabile, che in alcuni luoghi l'Aria non è perfetta, nè lo sarebbe ancor quando tutte le cautele relative ai ristagni d'acqua si fossero praticate, e la maggiore coltivazione si sarà ottenuta, e che mirabilmente perciò gioverà in tali circostanze l'abitare unitamente; così per facilitare il conseguimento di oggetto così interessante, oltre che col ritratto della più volte nominata nuova *Tassa di Miglioràzione* si fabbricherà una Chiesa, non meno che una piccola Casa per il Parroco, ed il Chirurgo in questi luoghi destinati a divenire dei Villaggi, ed anche delle picciole Comunità, si accorderà una gratificazione di scudi *Duecentocinquanta* a tutti quelli, che nei sudetti Luoghi fabricassero una Casa Colonica. La Deputazione Annonaria dovrà peraltro stabilire il luogo, ove convenga fissare la popolazione, lontana non più di quattro miglia dalla prossima Parrocchia, ed inoltre esser ben cauta, che la Casa Colonica sia fabbricata con i sufficienti commodi, onde il predetto accordato incoraggimento sia bene impiegato, con fare a tale effetto pervenire agli Agricoltori, e da per tutto, ove lo giudicherà opportuno, il disegno, e specialmente le dimensioni, che deve avere una Casa per meritare il premio sopraindicato. Potrà ancora fare dei Modelli per indicare, in qual modo debba costruirsi una Capanna abitabile, ed in alcune parti murata, e per la costruzione di questa si accorderanno *Scudi Cinquanta* di premio: come pure si accorderà la gratificazione di *Scudi Trenta* a chi verrà alla Costruzione di un Pozzo.

Nello stabilire il luogo atto a formare il piccolo Paese avvertirà però detta Deputazione Annonaria non solo alle circostanze della esposizione, del commodo per accedervi con facilità, ma eziandio osserverà, se possono stabilirsi nuovi Paesi sulle ruine, e vestigie de' vecchj, che spessissimo s'incontrano in queste Campagne, e i quali fanno fede delle popolazioni ivi di già esistenti, e della opportunità della scelta in preferenza di altri luoghi novelli. Sarà anche cauta la detta Deputazione di fare, che l'impianto del paese non sia difettoso, che si mantenga la commoda larghezza nelle Strade, e tutt'altro, che stimerà opportuno per ottenere il maggior commodo, la polizia, e la salute degli Abitanti.

Non viene però disdetto di fabbricare Case Coloniche, Capanne, ed ogni altro ricovero, ovunque piaccia, ma non si darà l'incoraggimento, ed il premio, che a coloro, i quali si uniranno insieme a formare delle piccole popolazioni, più capaci di difendersi così dai cattivi influssi dell'Aria insalubre. Se peraltro in qualche

luogo particolare tanto dell'Agro Romano, come delle contermini Provincie, l'Aria permettesse, che potessero li Coltivatori abitare impunemente, e senza inconveniente anche sparsi, e segregati gli uni dagli altri, come si prattica nelle Provincie più lontane dello Stato; in tal caso sebbene le Case, e Capanne, che si costruissero, fossero fra di loro divise, e piantate nel Centro delle respettive Possessioni, non si lascierà di passare loro li medesimi premj, e gratificazioni or era promesse.

E perchè anche questi Coltivatori sparsi, e situati nelle respettive loro Possessioni non vengano a mancare di quegli ajuti sì spirituali, che temporali, come sopra destinati agli Agricoltori insieme uniti nei Villaggi, Vogliamo che anche nel caso, di cui si tratta, non solo vengano costruite delle Chiese Parrocchiali in quel numero, località, e precisa distanza l'una dall'altra, che esigerà il comodo degli anzidetti Agricoltori abitanti alla Campagna, ma che inoltre la Deputazione Annonaria prenda le opportune misure, e fornisca i mezzi, onde li sudetti Agricoltori così sparsi nella Campagna non manchino essi pure dell'assistenza di un Chirurgo, che ivi tenga la sua stabile dimora.

V I.

Vogliamo in fine, che a misura, che i sudetti nuovi Coloni si scosteranno dai luoghi abitati per estendere la Coltura nei più volte ripetuti Latifondi al presente deserti, ed incolti, abbiano il commodo degli Artisti i più necessarj, cosicchè per causa di formare nuovi utensili agrarj, o di accomodare quelli, i quali esistono, non abbiano da discostarsi dai lavori campestri per portarsi nei più vicini luoghi abitati a ricercare l'opera di detti Artisti: e perciò dovrà essere parimenti cura della Deputazione Annonaria di stabilire un Fabro Ferraro, ed un Legnajuolo atto a fare, e ad accomodare Carri, Aratri, Botti, e altri Attrezzi della coltivazione ad uso delle Famiglie, di tratto in tratto, e in modo, che possano servire commodamente più di una delle indicate nuove Parrocchie, combinando con essi qualche particolare vantaggio.

I.

5. Sebbene la maggior coltura dei Terreni porti seco un largo premio agli Uomini industriosi, e non dubitiamo, che tuttociò, che finora abbiamo ordinato, vaglia, e sia sufficiente per produrre l'effetto di restituire le circonvicine Campagne a quella florida coltivazione, ch'esse un tempo offrivano, e che realmente scorgesi nelle altre Provincie del nostro Stato Ecclesiastico, dove li Terreni si trovano maggiormente suddivisi; nulladimeno per allettare, ed eccitare sempre più i Coloni, fra i quali verranno suddivisi i detti Latifondi, a non trascurare nulla di ciò, che possa contribuire a questa maggior coltivazione, abbiamo creduto in fine di aggiungere tutte le maggiori possibili facilitazioni, ed incoraggimenti, cosicchè nasca in esso il determinativo più efficace della volontà.

E primieramente moderando quanto è stato da Noi disposto all'Articolo undecimo del Capitolo III della nostra Cedola di Moto proprio delli 4 Novembre 1801, Vogliamo che in tutte le Doti, che tanto in Roma, quanto in qualunque parte delle Provincie Suburbane sogliono annualmente distribuirsi, e che per disposizione espressa di Testatori, ed altri Institutori non sono determinate ad una Classe speciale, ed individua di persone, fra le Figlie degli Agricoltori debbano sempre preferirsi quelle dei Coloni, che di mano in mano si stabiliranno nei Latifondi, li quali in seguito della presente nostra nuova Legge si anderanno suddividendo.

I I.

Siccome la forza delle Famiglie Contadinesche consiste nel maggior numero

degl'Individui, de'quali si compongono le Famiglie stesse, e il Padre non apprende il Figlio, che gli nasce, come un peso, ma bensì come un ajuto, col quale potendo abbracciare maggior lavoro migliorerà la sua condizione; così inerendo alla prattica saviamente introdotta nella maggior parte di tutti gli altri Stati, in cui li Fanciulli esposti, ed illegitimi, che in passato rimanevano a carico degli Ospedali, da qualche tempo a questa parte con grandissimo profitto s'incamminano alla coltivazione delle Campagne; così Vogliamo, che presentandosi all'Archiospedale di S. Spirito, e da per tutto, ove esistono Ospedali, e Ricoveri simili, alcuno dei sudetti Coloni, che si stabiliranno nei Latifondi come sopra suddivisi, per avere un Projetto, venga loro accordato a preferenza di qualunque altro, che ne facesse ricerca, e che dallo stesso Luogo Pio si dia quell'assegnamento mensuale secondo il costume del sudetto Luogo Pio, a cui appartengono. La qual provvidenza intendiamo, che abbia luogo eziandio per quei Fanciulli di gente povera rimasti in età molto tenera privi di genitori, e senza soccorso di altri, li quali si trovano raccolti nei diversi Orfanotrofj.

III.

Affinchè li sudetti nuovi Coltivatori dei Latifondi, li quali si anderanno suddividendo, non abbiano a distogliersi dai loro utili lavori per accudire alle liti, alle quali potessero essere sottoposti, Vogliamo, che non possano essere chiamati in giudizio nei tempi, che il Coltivatore, o Colono sia impiegato nella semina, e raccolta del grano, e altre granaglie, e nelle faccende della vendemmia, o raccolta degli Olivi; Ed anzi riflettendo, che quanto più si studierà di rimuovere fra di essi le occasioni delle liti, e delle dissensioni, altrettanto saranno più diligenti, costumati, ed industriosi; perciò quando non riesca ai rispettivi Parrochi di comporre, ed ultimare tali liti nella loro nascita, (su di che raccomandiamo loro tutta la maggiore possibile attenzione) Vogliamo, che tali liti si decidano nella maniera la più sommaria, e precisamente, come in forma delle Costituzioni Apostoliche, e di una inveterata Consuetudine si prattica in questa nostra Capitale nelle liti, le quali vengono portate alla cognizione, e al Tribunale del così detto *Giudice delle Mercedi*, avanti al Tribunale giudiziario della Deputazione Annonaria, che agirà o da sè medesima, o per mezzo di Delegati nel medesimo modo, e forma, che il detto *Giudice delle Mercedi*; nè vi sarà ricorso, o revisione dal primo giudicato, che in Devolutivo.

IV.

Premendoci poi sopra tutto, che nei Latifondi, li quali in vigore della presente nuova Legge si anderanno di mano in mano suddividendo, resti al possibile animata la Piantazione degli Alberi, la quale si rende tanto interessante per l'influenza, che ha sul miglioramento dell'Aria, è Nostra Mente, che come coll'altro Nostro Moto proprio degli 11 Marzo 1801 abbiamo accordato generalmente in tutto lo Stato una gratificazione a chiunque farà una piantazione di Olivi; così Vogliamo, che ne'sudetti Latifondi abbia un premio eziandio la piantazione di tutti quegli altri Alberi, come Olmi, Pioppi, Quercie, Oppj, e simili, atti a sostenere le Viti, e ben inteso, che siegua realmente un tale accoppiamento, di modochè nei Latifondi sudetti, li quali si anderanno di mano in mano come sopra suddividendo, per ciascuno di detti Alberi, ai quali si accoppierà la Vite, percepirà il respettivo Proprietario, o Agricoltore il premio di un *Mezzo Paolo*, osservate nel rimanente le regole, e cautele ordinate nel premiare la piantazione degli Olivi.

In questa guisa in fatti Noi abbiamo veduto, che all'influenza diretta, che in genere hanno tutti gli Alberi sulla purificazione dell'Aria, si aggiungerà l'altra par-

ticolare, ed indiretta, cioè, che mediante questo metodo di porre le Viti agli Alberi, e come dicesi generalmente ad Albereti, e Piantate, felicemente pratticato in tutte le altre più lontane Provincie del Nostro Stato Ecclesiastico, accaderà, che nelle Campagne Romane, le quali si anderanno a poco a poco restituendo alla coltura, non vi sarà di bisogno di quella quantità grande di Canneti, che nelle Campagne stesse si sogliono al presente tenere per servire alla coltivazione delle Viti, e li quali non possono non ridondare in pregiudizio dell' Aria per li ristagni di acqua, che necessariamente occasionano; e si avrà inoltre l'altro apprezzabilissimo vantaggio della moltiplicazione della Legna, tanto da ardere, che da lavoro.

V.

Persuasi poi come siamo di questa influenza degli Alberi sulla purificazione dell' Aria, non siamo contenti di restringerci ad animarne, ed incoraggirne la piantazione, e la coltura nei tratti di Paese, che in seguitò dei presenti Nostri Provvedimenti si anderanno progressivamente suddividendo, e restituendo alla Coltura; ma intendiamo di eccitarla, e promoverla anche fuori dei Circondarj stessi, e in quei luoghi principalmente, dove per essere più sottoposti all' aria cattiva, maggiormente abbisognano di provvedimento, che è quanto dire, in tutta quella parte tanto dell' Agro Romano, quanto delle più volte ripetute Provincie Suburbane, le quali confinano col Mare, avendo presi di mira particolarmente li Pini, li Cipressi, li Licini, gli Alberi, ed altri simili Alberi di gran fusto, sì perchè questi più degli altri influiscono alla purificazione dell' aria, sì perchè essendo i loro fusti avidamente ricercati, e pagati assaissimo dagli Esteri per li diversi usi inservienti specialmente alla navigazione, la sicurezza di aprirsene col tempo un ricco campo di commercio co' medesimi, può maggiormente animare i respettivi Proprietarj ad intraprenderne la piantazione, e la coltura.

In vista di questo oggetto abbiamo già date le opportune Disposizioni, perchè subito si formino de' Vivaj, o Piantinari di ciascuna delle sudette divisate specie di Alberi in modo da somministrarne gratuitamente tutta quella quantità, che occorrerà a guarnirne le dette spiaggie del Mediterraneo.

Siccome però dovrà passare qualche Anno prima che tali Piante nei sudetti Vivaj siano cresciute al punto di trapiantarsi come sopra alla Spiaggia con sicurezza, che vi allignino, e per conseguenza probabilmente soltanto nell' anno 1807 potranno essi distribuirsi: così Vogliamo, che intanto incominciando dal venturo anno 1803 tutti quei Possidenti, e respettivi Agricoltori, ai quali riuscendo di averne altrove, ne piantino qualunque quantità nel sudetto nostro Littorale Pontificio del Mediterraneo, conseguiranno un premio di un *Mezzo Paolo* per ogni pianta sulla Cassa della Nostra Deputazione Annonaria, osservate però le regole, e cautele prescritte in detto Moto proprio degli 11 Marzo 1801 a fine di prevenirne le fraudi, e le collusioni: E siccome bene spesso accade, che si abbandonino le piantazioni senza difenderle, e coltivarle, perciò Vogliamo che non abbiano meno di *anni cinque* dopo piantati, perchè ottengano il premio sopradetto.

6. Aggiungendo tutti questi vantaggi, e questi incoraggimenti al divisato Provedimento della imposta nuova *Tassa di Miglioràzione*, e così interressando le due molle, che muovono principalmente il cuore umano, cioè il Premio, e la Pena, punto non dubitiamo, che non abbia realmente ad ottenersi l'intento da tanto tempo desiderato, ma non mai conseguito, che le Campagne Romane pervengano finalmente a quello stato di florida coltivazione, che un tempo esse offrivano, e che al presente si scorge in tutte le altre più lontane Provincie dello Stato Ecclesiastico.

E perciò altro in fine non ci rimane a provedere, se non che alla esatta, e

stabile osservanza di tutti, e singoli provvedimenti contenuti nella presente nostra Cedola di Moto proprio, onde anche della medesima non abbia ad accadere ciò, che è successo di tanti altri provvidi stabilimenti, li quali non per altra cagione non hanno corrisposto alla loro espettazione, se non perchè se n'è in progresso di tempo trascurata la esecuzione, e l'osservanza.

Al qual' effetto nel raccomandare alla Deputazione Annonaria di usare di tutta la maggiore attività, e diligenza in proposito della divisata esecuzione dei Provvedimenti contenuti nella stessa Nostra Cedola di Moto proprio, Vogliamo, che due volte in ciascun Anno, cioè alla fine di Giugno, e alla fine di Decembre, debba la medesima Deputazione Annonaria esibire alla Nostra Congregazione Economica una dettagliata Relazione in iscritto degli andamenti, che avranno li Provvedimenti medesimi nelle diverse parti, nelle quali avranno luogo, cosicchè col mezzo della Congregazione stessa possiamo esserne informati per dare le ulteriori opportune Providenze; Volendo inoltre, che alla predetta Congregazione Economica debba la medesima Deputazione Annonaria ricorrere in tutti i casi dubbj, e che esigessero un qualche schiarimento.

Per quello però che concerne l'Amministrazione del denaro proveniente dalla più volte ripetuta nuova *Tassa di Migliorazione*, e di cui dovrà tenersi Cassa, e Conto a parte, come pure della erogazione del medesimo denaro nei diversi usi diretti al favore dell'Agricoltura, che si sono prescritti nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, inerendo a quanto con la Nostra Costituzione *Post Diuturnas* abbiamo prescritto per tutti gli altri Dipartimenti Amministrativi, Vogliamo, che la stessa Deputazione Annonaria parimenti due volte in ciascun Anno, cioè alla fine di Giugno, e alla fine di Decembre, renda un esatto Conto in iscritto al pieno Tribunal della Camera, onde col mezzo del medesimo Tribunale della piena Camera possiamo essere assicurati, che il denaro si eroghi veramente nel modo qui sopra stabilito, colla maggior possibile precisione, poichè tale è Mente, e Volontà Nostra espressa.

Volendo, e Decretando, che colla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne'suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, o orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di Jus quesito, o pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, revocata, o moderata, ridotta ad viam juris, e concedersi contro di essa l'aperizione Oris, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazione anche di Rmi Cardinali Legati a Latere, Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizioni della presente nostra Cedola di Moto proprio, quale vogliamo che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano Persone ancorchè privilegiate, privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, e pretendessero avervi interesse, e per comprenderle fosse bisogno di special menzione: Non ostante la Bolla di Pio IV *de Registrandis*, la regola della nostra Can-

celleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Bandi, Editti in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; Alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e totale Esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed in ogni più valida forma Deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 15 Settembre 1802.

Pius PP. VII.

Affinchè pertanto le nuove benefiche Disposizioni providamente prescritte da Sua Beatitudine colla surriferita special Cedola di Moto proprio, per introdurre stabilmente la Popolazione, e la Coltura, tanto nell'Agro Romano, come nella parte incolta, e deserta delle Provincie Suburbane, si deducano prontamente a notizia del Pubblico, e niuno possa mai allegarne ignoranza: Vogliamo, ed Ordiniamo che il presente Nostro Editto non solo venga pubblicato, ed affisso nei soliti siti di questa Dominante, e delle altre Città, e Luoghi principali delle enunciate Provincie Suburbane; ma che inoltre resti sempre affisso, ed esposto alla vista di ognuno nella Segreteria di ciascuna Communità delle Provincie medesime.

Dato in Camera Apostolica questo dì 18 Settembre 1802.

G. Card. Doria Pamphilj Pro-Camerlengo. P. Ferrari Uditore. Nicola Nardi Segret. e Cancell. della R. C. A.

NUM. 38.

Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII sul nuovo Regolamento Giudiciario da osservarsi in Roma nelle Materie della Grascia, pubblicato con Editto del Sig. Cardinale Giuseppe Doria Pamphilj Pro-Camerlengo.

EDITTO.

Gluseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Cardinal Doria Pamphilj, della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Il desiderio, da cui è animata la Santità di Nostro Signore, di fare avere il corso più sbrigativo, e sollecito a tutte le Cause, che riguardano le Contrattazioni degli oggetti relativi alla pubblica sussistenza, l'indusse fino dai 31 Ottobre 1800 di regolare la Giudicatura del Tribunale della Deputazione Annonaria sopra tutte le Cause tanto Civili, che Criminali, che risguardassero la Contrattazione dei Generi Frumentarj non meno che sopra le Processure relative alle fraudolenti Estrazioni dei stessi Generi, prescrivendo le più giuste, e semplici regole, e la più economica, e spedita forma di Giudizj.

Mossa ora la stessa Santità Sua dal medesimo lodevole principio, ha rivolto le sue mire anche alle Cause concernenti gli oggetti di Grascia, ed affinchè anche il disbrigo di queste sia così spedito, e sollecito, come accade dell'altre spettanti all'Annona, si è degnata di sistemare sulle stesse traccie anche il Tribunale Giudiciale della Deputazione della Grascia, come più precisamente si rileva dalla special Cedola di Motu proprio a questo fine segnato sotto il giorno 19 Settembre, che è del tenore seguente, cioè:

Pius Papa VII. Motu proprio.

Conoscendo Noi, che la pronta, e spedita Amministrazione della Giustizia nelle vertenze giudiziali, che possono insorgere sui generi di Grascie, e di Comestibili, influisce nel maggior bene, e vantaggio del Commercio, e de'Trafficanti, Ci piacque di ordinare nell'*Articolo XXVII della Cedola di Motu proprio delli* 11 *Marzo* 1801, che la Deputazione da Noi incaricata della esecuzione del nuovo Regolamento di libero Commercio sulla Grascia avesse il Privativo Diritto di decidere, ed ultimare tutte le liti, che risguardano strettamente il vero, e puro favore del Commercio, rilasciandone sulle altre il privativo giudizio a Monsig. Presidente della Grascia a somiglianza di quanto avevamo prescritto relativamente alle materie Annonarie con altra Cedola di Nostro Motu proprio, e susseguenti Nostre dichiarazioni: E siccome oltre alle vertenze giudiziali Civili sono di un rilevante oggetto le altre sul punto delle Fraudolenti Estrazioni de' Generi di Grascia, o Contravenzione alle cautele, e misure prescritte *nell'Editto del Camerlengato delli* 21 *Decembre* 1789, le quali debbono pratticarsi dalli Proprietarj, o Condottieri delli Generi di Grascia, che dall'interno dello Stato Ecclesiastico intendono inoltrarsi nel circondario delle due Miglia verso qualunque Estero Confine, sì di Mare, che di Terra, o intendono di godere del Privilegio del così detto *Passo commodo*; così abbiamo giudicato essere di sommo interesse, che col mezzo di un sollecito giudizio li Rei di sì pregiudizievole, ed odioso attentato siano assoggettati a tutto il rigore delle pene, ed a quanto su ciò abbiamo prescritto nel *Cap.* 1 *della Nostra Cedola di Motu proprio in data delli* 4 *Novembre anno sudetto*. Essendoci pertanto sommamente a cuore, che queste Nostre determinazioni abbiano il loro pronto, ed insieme il più stabile effetto, siamo venuti nel sentimento di fissare non meno gli oggetti, sui quali dovrà cadere il giudizio di *Monsig. Presidente con due dei sei Cavalieri Deputati*, quelli, che dovranno essere privativamente giudicati da *Monsig. Presidente della Grascia*, e quelli finalmente, che dovranno essere portati alla discussione, e giudizio *della Piena Deputazione*, ma ben anche le regole della più semplice, e spedita forma di giudiziale procedura, a cui l'indicata Deputazione della Grascia dovrà attenersi nelle Cause, che alla cognizione della Deputazione stessa saranno portate, e ne' suoi giudicati, e come più diffusamente si trova prescritto negli Articoli di Nostro espresso Ordine compilati, e del tenore seguente, cioè:

I.

La Deputazione della Grascia nella Decisione delle Cause Civili sarà composta *da Monsig. Presidente, e da due dei Sei Cavalieri Deputati* da eleggersi per turno dalla stessa Deputazione per quel corso di tempo, che sarà da essa reputato opportuno. Terrà regolarmente le sue Udienze nell'Abitazione dello stesso Monsig. Presidente una volta la settimana in quel giorno, che dalla Deputazione stessa verrà determinato. Lo stesso regolamento dovrà aver luogo nelle Cause Criminali, il giudizio delle quali apparteneva una volta alla Presidenza della Grascia, eccettuandone pe-

rò quelle risguardanti le fraudolenti Estrazioni, e Contravenzioni alli Regolamenti dell'Editto del Camerlengato delli 21 Decembre 1789.

II.

In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento di Monsig. Presidente, egli farà che supplisca alle sue veci qualcuno degli altri Prelati Chierici di Camera, come parimenti essendo legittimamente impedito uno degli anzidetti Cavalieri Deputati, farà che intervenga in di lui luogo nel Tribunale uno degli altri quattro Deputati.

III.

Per la estensione degli Atti la Deputazione stessa dovrà avere al suo servizio un Notaro, il quale servirà da Cancelliere, e che verrà nominato dalla medesima, e sarà amovibile a suo piacimento.

IV.

Alla indicata Deputazione ristretta come sopra agli enunciati tre Giudici spetterà pertanto privativamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale di conoscere, e di ultimare le Cause Criminali come sopra enunciate, e tutte le controversie, e liti, che potessero insorgere sulle Conttattazioni de' *Bestiami*, *Grassi*, *Sola*, *Pelli*, *Olio*, *Sapone*, *Porcina*, *Polli*, *Latticini*, *Caci*, e di altra qualunque specie di Grascie contemplate nella Nostra Cedola di Motu proprio, e pendenze relative alle Contrattazioni medesime, e generalmente qualunque controversia, che colle medesime avesse stretta relazione, che in addietro fosse *solita a portarsi al Tribunale della Presidenza della Grascia*.

V.

Tutte le altre poi, che non sono comprese nella sudetta Classificazione, quali sono tutte le vertenze per le piggioni, ed acconcimi di Macelli, Pizzicarie, e di altre Botteghe addette a generi di Grascia, e soggette in addietro alla Giurisdizione del Tribunale della Presidenza della Grascia, le controversie sugli avviamenti, ed infinite altre procedenti da' Contratti particolari de' Macellari, e Pizzicaroli, ed altri, le Cause di concorso nel caso di fallimento, la Deputazione de' Periti per la formazione delle scale graduatorie, tutte queste, servata la solita tela giudiciaria, dovranno continuare ad essere giudicate da Monsignor Presidente della Grascia in tutto, e per tutto nella forma antica.

VI.

In caso poi che nasca un qualche dubbio sulla pertinenza di qualche Causa, che non fosse quì espressa, o compresa per ragione di somiglianza, e perciò resti incerto, se il giudizio ne appartenga a Monsig. Presidente della Grascia nell'antica forma, ovvero ad esso insieme con due Cavalieri Deputati a tenore di questa stessa Nostra Cedola di Motu proprio, se ne proporrà lo schiarimento in piena Deputazione, dove da Monsignor Presidente, e dalli due Deputati si esporranno le respettive ragioni, e quindi la Deputazione ne dichiarerà la pertinenza, rimanendo sempre aperta la via di rivolgersi in seguito a Noi, se lo esigga la necessità.

VII.

Il giudizio di tutte le Cause, che verranno portate alla cognizione della predetta Deputazione, dovrà essere sommario sommarissimo, cioè *sola facti Veritate inspecta*, di modo che ommesse tutte le solennità solite pratticarsi nei Giudizj formali, avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la Causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del Commercio, e precisamente dentro il termine di *Otto giorni* dalla fatta Comparsa, o Intimazione.

VIII.

Dal giudicato della predetta Deputazione nelle Cause Civili non si ammetterà alcuna Appellazione in Sospensivo, ma soltanto il ricorso in Devolutivo al Tribunale della Piena Camera.

IX.

Se nella petizione la Deputazione conoscerà, che la questione non possa risolversi col semplice Contradittorio delle Parti, ordinerà che le ragioni si deducano in iscritto, ma in Italiano, e con la maggior possibile brevità, prescrivendo a tal'effetto il termine di *Tre giorni* all'Attore a dedurre le proprie ragioni, ed in seguito accordando altro simile termine al Reo convenuto per rispondere, ed altri due resteranno per commodo de' Giudici per esaminare le rispettive ragioni de'Litiganti, ed anche per interpellare, quando lo credano necessario, il parere di Uno, o più Negozianti, come anche di qualche Giureconsulto.

X.

In questo caso, in cui la Deputazione credesse di non poter risolvere la Causa nel momento, ma che la rimettesse ad un'altra Udienza, se avesse fondato sospetto, che il Reo convenuto potesse sottrarsi al giudicato, sarà autorizzato il Tribunale predetto di fare apporre sequestro sulle robbe del Reo medesimo, il quale però dovrà liberarsi subito che il Reo stesso dia idonea Fidejussione di stare a ragione.

XI.

Nei contratti *in scriptis* dovranno li Giudici strettamente attenersi alla lettera dell'Istromento, Apoca, o altra qualunque Carta, da cui risultino li Contratti stessi, e ciò tanto rapporto al tempo stabilito alla consegna, e al pagamento, quanto in ordine alla individua specie di moneta convenuta fra li Contraenti, come pure rapporto a qualunque altra Condizione.

XII.

Anche nei contratti *meramente Verbali* dovrà il Tribunale sudetto attenersi strettamente, e senza dar luogo ad interpretazioni, alle condizioni convenute fra i Contraenti, procurando di rilevarle dalla deposizione de' Testimonj, che a tal effetto dovranno dal Tribunale stesso esaminarsi, quando non giudicasse di dover commettere particolarmente un tal Esame ad uno delli tre Giudici.

XIII.

Trattandosi di Contratti meramente Verbali, se accaderà, che nel Contratto sia intervenuto un solo Testimonio, quante volte il Testimonio medesimo verifichi l'esposto per parte dell'Attore, e che inoltre sia Testimonio degno di fede, *mediatore* del Contratto, ciò basterà perchè il Reo convenuto resti legittimamente condannato.

XIV.

Se poi il Testimonio unico non fosse *mediatore* del Contratto, allora quando altronde l'Attore non abbia contro di sè alcuna legittima eccezione, si ammetterà al giuramento suppletorio, e questo basterà per formare la prova necessaria alla condanna del Reo.

XV.

In qualunque giudizio tanto se termini col semplice Contradittorio delle Parti, quanto se siegua in seguela delle rispettive Scritture esibite dalle Parti stesse, la Sentenza, che sarà per emanare, dovrà sempre stendersi in iscritto, ed essere sottoscritta da tutti e Tre li Giudici non meno che dal Cancelliere, il quale inoltre alla stessa Cedola di Sentenza non lascerà giammai di apporre il Sigillo del Tribunale, che consisterà nello Stemma Pontificio, intorno a cui vi sarà scritto *Deputazione della Grascia*.

XVI.

Pronunziata che sia la Sentenza, si accorderà un giorno per la esecuzione, o sia per pagare la parte vincitrice; passato il qual termine, e non seguito il pagamento indicato, il Tribunale spedirà il Mandato, che si eseguirà o realmente, o personalmente.

XVII.

Se poi accaderà, che la esecuzione debba farsi fuori di Roma, allora il Mandato del Tribunale medesimo dovrà esibirsi al Giusdicente del Luogo, in cui sono situati li beni della Parte soccombente, e senz'alcun esame sarà tenuto ad apporvi *l'Exequatur*, onde così abbia pienamente, e prontamente il suo effetto il giudicato.

XVIII.

Negli affari urgentissimi in materia di Contratti, ancorchè fatti fuori de' Campi, e Mercati, che soltanto con grave pregiudizio di una delle due Parti Collitiganti potrebbero ammettere di attendere che si adunasse la Deputazione, potrà Monsignor Presidente della Grascia prendere da sè solo l'opportuna provvidenza giudiciale, rendendone però inteso il Tribunale nella prima Udienza.

XIX.

Allo stesso Monsig. Presidente apparterrà pure la sottoscrizione delli Mandati esecutivi, o Mano Regie.

XX.

Nella spedizione delle Cause, le quali verranno portate al giudizio della riferita Deputazione della Grascia, non percepiranno li Giudici alcuna sorte di emolumento, e solo il Cancelliere sarà autorizzato ad esiggere la mercede, e il pagamento delle proprie funzioni, onninamente però a tenore delle seguenti Tasse, cioè: Per la sottoscrizione di ogni Sentenza *baj.* 30. Per la produzione de' Documenti ciascuna volta *baj.* 10. Per ogni Mandato esecutivo *baj.* 30. Per interporre l'appellazione alla piena Camera *baj.* 20. Per copia publica di ogni Sentenza *baj.* 30. E in fine per l'estratto degli Atti da trasportarsi in caso dell'indicata Appellazione, sarà pagato secondo le Tasse del Tribunale della piena Camera.

XXI.

Tutte le Cause riguardanti le fraudolentdi estrazioni di Grasce, o contravenzioni ai Regolamenti *del Bando del Camerlengato delli* 21 *Decembre* 1789, dovranno, ristrettamente però all' *Agro Romano, e Provincie Suburbane di Marittima, Campagna, Lazio, Sabina, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro, e Ronciglione, privativamente* a qualunque altro Giudice, e Tribunale, proporsi, e definirsi nella piena Deputazione della Grascia, tanto rapporto ai Possessori, e Conduttori de' Generi, quali si estraessero, o tentassero di estrarsi in fraude, quanto rapporto alle mancanze de' Ministri, che favorissero tali fraudi.

XXII.

Ne' giudizj di simili Cause dovrà la piena Deputazione suddetta attenersi strettamente a quanto si trova sanzionato *negli Articoli del Cap.* 1 *del Motu proprio dei* 4 *Novembre* 1801 *per l'esatta osservanza delle Sanzioni penali contenute nelle Costituzioni Apostoliche sul punto delle fraudolenti Estrazioni dei Generi Frumentarj, e di ogni altra specie di Vittuali, e di Grascie.*

E perchè una tale procedura dovrà essere l'unica norma, a cui l'indicata Deputazione della Grascia dovrà in appresso attenersi nel disbrigo delle Cause tanto civili, che criminali, e di fraudolenti Estrazioni, ed alla medesima dovranno pure esattamente uniformarsi le Parti Collitiganti, e loro Patrocinatori nelle rispettive loro incombenze; perciò colla presente nostra Cedola, in cui abbiamo per es-

presso, e di parola in parola inserto il tenore di qualunque cosa necessaria ad esprimersi, di Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana autorità approviamo, e pienamente confermiamo in tutte le loro parti li surriferiti inserti Articoli, ed inoltre rapporto alle suddette Cause dichiariamo abolite, e di nessun vigore dalla data della presente Cedola in avanti tutte le altre Costituzioni, Chirografi, Motu proprio, Leggi Statutarie, ed altre consuetudini, e prattiche di qualunque denominazione, ed in qualunque tempo emanate, e ricevute, in quanto esse si trovino contrarie al disposto del presente nuovo regolamento; perchè tale è mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Motu proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne'suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, o orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici anche di *Jus quesitó*, o pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, moderata, e rivocata, ridotta *ad Viam Juris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, o interpretarsi da qualsisia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazione anche di Rmi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, o giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario; Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia Autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro tal forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Motu proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano Persone, e Corpi, ancorchè privilegiati, privilegiatissimi, che avessero, o pretendessero averci interesse, e che per comprenderli fosse bisogno di speciale menzione: Non ostante la Bolla di Pio IV *de Registrandis*, la Regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de'Nostri Predecessori, Bandi, ed Editti in virtù di esse, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, e potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 19 Settembre 1802.

Pius PP. VII.

Mentre pertanto ci facciamo un dovere di dedurre a notizia del Pubblico le surriferite Sovrane Disposizioni, d'Ordine espresso di Sua Santità communicatoci coll'oracolo della viva voce, ed anche per autorità del Nostro Officio, ordiniamo, e comandiamo, che le medesime Sovrane disposizioni vengano sempre esattamente osservate.

E questo stesso Nostro Editto affisso, e publicato che sia nei soliti Luoghi di

questa Capitale, e in tutte le altre Città, e Luoghi principali delle Provincie Suburbane, obbligherà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica, questo dì 6 Novembre 1802.

G. Card. Doria Pamphilj Pro-Camerlengo. P. Ferrari Uditore. Mattia Toschi Segr. e Cancelliere della R. C. A.

NUM. 39.

Notificazione della Deputazione Annonaria risguardante il metodo da tenersi dagli Agricoltori nel dare l'Assegne dei Terreni da loro sementati.

La Deputazione Annonaria.

Essendosi veduto con l'esperienza, che non ostante gli eccitamenti dati con altra Nostra Notificazione delli 27 Marzo scaduto, parecchi Possidenti, e Agricoltori dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, dello Stato di Castro, e Tenute di Montalto, non meno, che dei Territorj di Corneto, e di Toscanella, non si sono dati alcuna premura in esibire l'Assegne dei Terreni da loro sementati a Grano, Granturco, e ogni altra specie di Granaglie, e di Biade, come doveano per uniformarsi alle disposizioni del Motu proprio delli 4 Novembre 1801, e della enunciata Nostra Notificazione. E richiedendo realmente il buon ordine, che tali Assegne vengano esibite colla maggior possibile sollecitudine, ad oggetto che la Nostra Deputazione possa avere il comodo necessario di assumere, ed eseguire li Rincontri, ed altre Ispezioni ordinate nel Motu proprio medesimo, ad effetto di assicurarsi della fedeltà di dette Assegne; perciò Sua Beatitudine confermando in tutte le altre sue parti l'enunciata Cedola di Motu proprio, non meno che la riferita Nostra Notificazione delli 27 Marzo 1802, è venuta nella determinazione di prescrivere, che in ordine alle Assegne medesime debbasi dai Possidenti, e Agricoltori di tutti, e singoli i Luoghi sudetti non meno che da quelli del Territorio di Civitavecchia, incominciando dalla presente Sementa in qualunque tempo avvenire, osservarsi, ed eseguirsi esattamente quanto appresso.

1.

Le Assegne dei Terreni, li quali vengono coltivati a Grano, Orzo, Biada, Lupini, e qualunque altra specie di Granaglia solita sementarsi nel corso dell'Autunno, dovranno onninamente esibirsi non più tardi della fine di Gennajo di ciascun Anno.

2.

Le Assegne dei Terreni coltivati a Granturco, Fagiuoli, Ceci, Lenticchie, e ogn'altra specie di Legumi, e dei così detti Minuti, o Marzatelli soliti sementarsi in Primavera, dovranno parimenti in ciascun Anno esibirsi onninamente dentro il Mese di Maggio.

3.

Per quello però, che risguarda li così detti secondi Granturchi, de'quali è più tardiva la Sementa, e per consegueza la Raccolta, dovrà parimenti in ciascun Anno esibirsene l'Assegna non più tardi della fine di Agosto.

4.

Finalmente l'Assegna dei Terreni coltivati a Riso si dovrà esibire onninamente dentro il Mese di Giugno.

5.

Tutte, e singole le Assegne sudette dovranno sempre essere sottoscritte di propria mano dei Proprietarj dei Terreni, o dei loro Affittuarj, Ministri, Agenti, o Procuratori.

6.

In ordine all'Agro Romano, tutte, e singole le indicate Assegne dovranno esibirsi nella Computisteria della Nostra Deputazione.

7.

E per rapporto poi all'Agro Pontino, Stato di Castro, e Tenute di Montalto, come pure ai Territorj di Corneto, e di Toscanella, come anche di Civitavecchia, dovrà ciascuno come sopra esibire l'Assegna nella respettiva Cancellaria del Governo, a cui si trova sottoposto, dovendo essere a carico dei respettivi Presidi, e Governatori, di darne sfogo alla Nostra Deputazione quindici giorni dopo spirato il termine della loro esibizione.

8.

Chiunque pertanto lascierà scorrere li termini di sopra prescritti senza esibire le enunciate prescritte Assegne, o non le esibirà nei Luoghi sopra indicati, non solo s'intenderà *ipso facto* decaduto dal diritto di percepire il Premio di *Paoli Sedici*, graziosamente accordato da Sua Santità per ogni Rubbio sementato, a qualsivoglia specie di Granaglie, e di Biade, ma inoltre tutto il di lui Terreno verrà considerato come non coltivato, e in conseguenza irremisibilmente assoggettato alla Sopratassa di *Paoli Otto a Rubbio*, a tenore in tutto, e per tutto di quanto è stato prescritto coll'anzidetto Motu proprio delli 4 Novembre 1801, e successiva Nostra Notificazione delli 27 Marzo 1801, senza che si ammetta purgazione di mora, o altra qualsivoglia scusa, o pretesto; e di più senza alcuna eccettuazione di Persona, o Corpi per quanto si siano privilegiati, privilegiatissimi, e degni di special menzione, in conformità appunto delle determinazioni della enunciata Cedola di Motu proprio delli 4 Novembre 1801.

9.

E siccome poi il provvido Regolamento rapporto agl'indicati Premj, e ripetuta respettiva Sopratassa prescritta in detta Cedola di Motu proprio, alla esecuzione del quale unicamente si riferiscono le indicate prescritte Assegne, tende a produrre il tanto desiderato intento, che tutto il Terreno, che nelle circonvicine Campagne si trova di sua natura suscettibile di coltura, venga in effetto coltivato; così nel modo stesso che nell'Agro Pontino, Stato di Castro, e Tenute di Montalto non meno che nei Territorj di Corneto, Toscanella, e Civitavecchia, si sono fatti formare dei particolari Cabrei della precisa qualità, e natura delle Terre, onde distinguere quelle che realmente sono atte alla coltura, dalle altre che ne sono incapaci, si sta ora compilando anche per l'Agro Romano un tale Catasto; ed ultimato che sia si passerà alla Computisteria della Nostra Deputazione, affinchè possa in tempo consultarsi da chiunque vi ha interesse.

Pertanto d'ordine espresso di Sua Santità, Ordiniamo, e Dichiariamo che incominciando dal primo Gennajo 1804, in qualunque tempo avvenire, nel determinare nell'Agro Romano il Terreno coltivabile per l'oggetto del Premio, e della Sopratassa indicata, si avrà solamente riguardo a questo nuovo Catasto, che si sta attualmente compilando, e non più a quello delli 23 Gennajo 1783, come nel sud-

divisato Motu proprio dei 4 Novembre 1801 si era prescritto, unicamente per mancanza di altra norma più certa, e sicura; In modo che anche nell' Agro Romano, come si è fatto per gl' indicati altri sopradescritti Territorj, tutto il Terreno di sua natura realmente *coltivabile* ottenga il promesso Premio di *Paoli Sedici*, nel caso che realmente venga sementato, e respettivamente soggiaccia alla Sopratassa di *Paoli Otto*, ove si lasci abbandonato alla naturale produzione dell' Erba.

E la presente Nostra Notificazione publicata, ed affissa nei soliti siti di questa Capitale, non meno che nelle altre Città, e Luoghi Principali dello Stato, compresi nel presente Provvedimento, obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla Deputazione Annonaria, questo dì 30 Decembre 1802.

Gio. Battista Quarantotti Chierico di Camera, e Prefetto dell' Annona. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Paluzzo Principe Altieri Deputato. Luigi Boncompagni Ludovisi Principe di Venosa Deputato. Giuseppe Baron Testa Piccolomini Deputato. Paolo Vergani Assessore. Niccola Priori Segretario.

NUM. 40.

Rappresentanza fatta alla Santità di N. S. PP. Pio VII dalla Deputazione Annonaria, e rescritto di S. S. col quale si prescrive, che gli Enfiteuti de' Beni Camerali, ed Exgesuitici debbano corrispondere in grano il Canone convenuto in denaro raguagliandolo in ragione di Piastre dieci il rubbio, esibito per gli Atti del Salvatori Segretario di Camera.

Beatissimo Padre

Due sono gli oggetti pei quali Vostra Beatitudine col Moto Proprio dei 2 Settembre 1800 s'indusse a prescrivere un nuovo Sistema Annonario, e il noto regolamento di libero interno Commercio in materia di Grani.

Il primo, e il più urgente era di provvedere al consumo interno della Capitale, che a quell'Epoca incominciava a mancare di Grano e non vi era denaro per farne acquisto, ne credito per trovar denaro.

L'altro perchè colla cessazione dei vincoli, e delle coattive che a poco a poco avevano prodotto l'abbandono delle circonvicine Campagne, l'Agricoltura si andasse in esso ristabiliendo, e in avvenire perciò venisse regolarmente assicurata quell' abbondanza, che solo può essere una stabile risorsa della moderazione dei Prezzi.

Chiunque non agisce, e non parla per passione, e per viste di privato interesse, deve essere molto riconoscente alla Santità Vostra, che coll'anzidetta nuova legislazione Annonaria abbia insino ad ora assicurato il primo degli enunciati due importantissimi Oggetti, che senza di esso non si sarebbe certamente ottenuto.

Ed in fatti se nei due mesi, che immediatamente precederono la pubblicazione del sudetto Moto proprio, e sebbene tanto vicini alla raccolta, a stento soltanto, e forza di aperture di Granaj, e di altre simili coattive si potè rinvenire il grano

grano necessario al consumo della Capitale, ognuno comprenderà di leggieri, quali sarebbero state le angustie del Pubblico senza l'anzidetta provida legge della Santità Vostra, che mediante l'adescamento del prezzo lasciato in una piena libertà animasse li Possidenti non meno, che gli esteri speculatori a trasportare in Roma il grano, di cui abbisognava.

Sopra tutto poi è facile ad arguirsi a che terribili Crisi senza questa stessa provvida legge del libero interno Commercio si sarebbe trovata esposta la Capitale nella presense stagione, giacchè all'infortunio che l'ultima raccolta del Grano è riuscita nelle adiacenti Provincie ancora più scarsa della precedente, si sono aggiunte due altre aggravanti circostanze, cioè di essere nelle Provincie stesse presso che intieramente mancato nella presente Stagione il Granturco, e di avere il vicino Regno di Napoli contro il solito esperimentato esso pure una cattiva raccolta di fromento, per cui ci sono in quest'anno mancate, e seguitano a mancarci quelle continue immissioni che in passato, e sopra tutto nel primo anno del nuovo Sistema Annonario ci sono state tanto utili.

In mezzo al complesso di tante sciagure, si deve certamente riguardare come un pregio grande del nuovo Sistema che in grazia del medesimo non sia mancato, e non manchi tuttavia il grano al consumo della Capitale, e in tempo che il Pane si paga a carissimo prezzo in tutti gli altri Stati dell'Italia, anche li più celebri per la floridezza dell'Agricoltura, e per la costante fertilità della raccolta, egli è ingiusto di pretendere che egli abbia ad essere a buon mercato in Roma, ch'è una Città situata in mezzo a Campagne presso che abbandonate, e le quali è tanto tempo che non forniscono il pieno dell'annuale consumo della Capitale medesima.

E' vero, che da due mesi in quà il prezzo de' grani si è in Roma molto aumentato, a segno tale, che il Paterno Cuore di Vostra Beatitudine per non vedere ulteriormente diminuito il peso del pane, che si consuma dalla Classe più indigente del Popolo ha ordinato che si dasse, come si continua tuttavia a dare ai Fornari un buonifico. Gli oppositori del nuovo Sistema Annonario si fanno molto forti sopra questo fatto de' buonifici, che la R. Camera somministra settimanalmente ai Fornari, e vanno continuamente ripetendo che il predetto nuovo Sistema stante li buonifici, ha di nuovo ricondotto l'Erario a quelle perdite, per evitare le quali era esso principalmente stato introdotto. Ma un sì manifesto rimprovero è ingiusto, e del tutto destituito di fondamento, giacchè è fuori di dubbio, che agli anzidetti buonifici ha dato occasione una causa affatto estranea al libero commercio, e di più non permanente, ma accidentale, e passaggiera, quale è quella del disordine della moneta.

Ed in fatti atteso questo disordine del Sistema Monetario, o sia la sproporzione che passa tra la moneta di rame, e la moneta fina di argento, ognuno sa, che la Deputazione Annonaria nella formazione della Settimanale Tariffa è costretta a ragguagliare a moneta di Rame, che è quella con cui si compra il Pane ne' pubblici Forni alla moneta fina, che sola si impiega dai Fornari nell'acquisto dei Grani. Ora ognun deve sapere altresì, che questo ragguaglio assolutamente indispensabile produce l'aumento del terzo, ed anche più nel prezzo del Pane. Se non vi fosse questa sproporzione fra le indicate due diverse specie di moneta, il prezzo di circa Piastre 28 il rubbio, che è quello, a cui nella sera dello scorso Sabato 27 Marzo venne calcolato il Grano, sarebbe stata altresì la proporzione, a cui nella Tariffa del Sabato stesso si sarebbe valutato il prezzo del Pane, all'opposto si dovette calcolare in scudi correnti 43, e conseguentemente come or or

si diceva a un terzo di più al rubbio, giacchè appunto tanti scudi di rame si vidde, che vi occorrevano per uguagliare l'importo delle predette Piastre 28 impiegate dai Fornari nell'acquisto di un rubbio di Grano (1).

Ma questo disordine Monetario, che è la vera cagione dell'attuale grandissimo alzamento del prezzo del pane, e in grazia di cui soltanto si sono introdotti i buonifici, non sarà al certo permanente, ove al medesimo si sia interamente riparato, e che in conseguenza la valuta che il Consumatore recherà ai publici Forni sia quella stessa colla quale il Fornaro farà acquisto del grano che spiana, egli è evidente, che non solo sarà l'Erario stabilmente sgravato del peso degli anzidetti buonifici, ma potrà inoltre il peso del pane aumentarsi sul saggio presente, sebbene anche negli anni avvenire il prezzo del grano si sostenesse ai presenti altissimi prezzi di 27, e 28 Piastre a rubbio.

Per tranquillizzare maggiormente Vostra Santità su li futuri permanenti buoni effetti del nuovo già introdotto sistema di libero Commercio, e sopra tutto perchè realmente si persuada, che rimediato al disordine della moneta, l'Erario per conto della Panizazione non continuerà ad essere sogetto al peso dei mentovati buonifici, *la Deputazione Annonaria, ardisce assicurare la stessa Santità Vostra*, che anche nella presente stagione ad onta del complesso di tutte le anzidette inaudite sciagure, l'Erario stesso non si sarebbe trovato nella necessità di soggiacere a un tal peso, se le circostanze avessero permesso, che in questa stessa stagione si fosse incominciato ad eseguire il provvedimento umiliato a Vostra Beatitudine dalla Deputazione medesima sino dallo scorso Luglio sul punto di convertire, e ridurre a grano le risposte già pattuite in denaro in tutte l'Enfiteusi Camerali. In questa guisa in fatti in mezzo alle attuali angustie dell'Erario, e senza che esso fosse stato astretto allo sborzo della più picciola somma, la Deputazione Annonaria avrebbe avuto a sua disposizione una buona scorta di grano. E di più senza andare incontro agl'inconvenienti che sono sempre inevitabili, quando il Principe forma la scorta col solito mezzo delle compre, e colla sudetta scorta innocuamente così procuratasi dall'anzidette risposte in natura, la Deputazione stessa avrebbe saputo regolare li andamenti del Commercio de'grani in modo che non salissero tanto.

E ad oggetto però, che questo importante presidio della scorta non venga a mancarle eziandio nella prossima nuova ventura stagione, LA DEPUTAZIONE ANNONARIA PER DOVERE DI OFFICIO NON PUO' A MENO DI NON SUPPLICARE LA STESSA SANTITA' VOSTRA a voler degnarsi di autorizzare Monsignor Tesoriere generale, che d'accordo colla Deputazione stessa senza il più piccolo ritardo mandi ad esecuzione l'enunciato già proposto provvedimento di convertire in risposte a Grano li Canoni pattuiti in contante in tutte le Enfiteusi Camerali, niuna eccettuata, e stabilire precisamente poi, che ciascuno dei sudetti En-

(1) Equiparata che sia la Moneta se il grano continuasse a costare sc. 28 al rubbio, come è costato nell'ultima Settimana di Marzo, il Peso del Pane di tutta Farina sarebbe di Once 2, e den. 16 per ogni bajocco. E all'opposto atteso il presente disordine monetario nella sudetta Settimana il rigore della Tariffa calcolata in ragione di sc. 43 portava, che si dasse per un bajocco Oncia una, e denari 16, ed essendosi mantenuto il peso di Once 2 denari 3, si è dovuto pagare il vistoso premio alli Fornari di circa sc. 8 per ogni rubbio.

fiteuti per ogni dieci scudi dell'anzidetta già pattuita corrisposta debba in Settembre di ciascun anno somministrare alla Deputazione Annonaria per conto della R. C., e per essa di Monsignor Tesoriere in Roma, o in qualunque altro luogo, che verrà indicato un rubbio di Grano.

Non ignora veramente la Deputazione stessa, che la S. Congregazione deputata sopra le Enfiteusi inerendo ai Sovrani comandi di Vostra Beatitudine ha già introdotto un tal regolamento in tutte quell'Enfiteusi dello Stato di Castro, che dalla medesima insino ad ora sono state poste in revisione. Ma oltre che questa risoluzione della S. Congregazione è relativa soltanto ai nuovi contratti Enfiteutici, li quali debbono cominciare ad avere effetto coll'anno 1803, e non sarà per conseguenza di alcuna risorsa per la enunciata prossima ventura stagione, è certo che il provvedimento ristretto alli soli Enfiteuti dello Stato di Castro non produrrebbe il suo effetto, giacchè i Mercanti che in tal caso sarebbero molto bene informati della picciolezza della scorta, non si lascerebbero dalla medesima molto atterrire, e non avrebbero perciò in essa un freno sufficiente a raffrenare la loro ingordigia sul punto dell'altezza delli prezzi.

Ed è perciò assolutamente necessario, che il proposto provvedimento non solo incominci subito ad avere il suo pieno effetto nella prossima ventura Raccolta, ma che eziandio si estenda indistintamente a tutti gli Enfiteusi senza alcuna eccettuazione di luogo, nè di distanza, mentre se nelle Enfiteusi le più lontane si giudicasse opportuno di non far trasportare il Grano insino a Roma, potrebbe esso servire nelle Provincie per lo stesso importante ogetto della scorta, e di regolare li andamenti del commercio dei Grani.

Da altra parte li predetti Enfiteuti dello Stato di Castro, ai quali come sopra la Sagra Congregazione dell'Enfiteusi ha ingiunto solamente per l'anno 1803 il sudetto obligo delle corrisposte in natura, potranno con ragione lagnarsi di venire astretti ad adempirlo eziandio nella prossima ventura stagione del corrente anno 1802; giacchè in questa stessa corrente stagione l'enunciata corrisposta in natura dovrebbe ragguagliarsi, e verrebbe realmente ragguagliata a tenore degli antichi contratti che ancora durano per quest'anno, e non secondo li nuovi stipolati dalla predetta Sagra Congregazione dell'Enfiteusi, che incomincieranno ad avere il loro principio soltanto l'anno 1803.

Una sola avvertenza sarebbe da non trascurarsi rapporto ad una classe particolare l' Enfiteusi, ed è che siccome nell'Agro Pontino la coltivazione *del Granturco* è molto più estesa di quella del Frumento, ed il consumo del primo dei predetti due generi di granaglia si trova al presente molto introdotto anche in questa Capitale, così ai medesimi Enfiteuti dell'Agro Pontino potrebbe Vostra Beatitudine lasciare l'alternativa di pagare tutta la corrisposta o in Frumento, o in Granturco, o parte in un genere, e parte nell'altro, come meglio loro piacesse, e colla condizione, che determinandosi esso pel *granturco* si ragguagliasse questo in ragione di un terzo meno del prezzo del grano, come in fatto esso attualmente si ragguaglia in commercio.

Rapporto alla esecuzione di questo provvedimento che la Deputazione Annonaria non può a meno di non implorare da Vostra Santità la S. Congregazione delle Enfiteusi non viene ad avere nessuna ispezione, giacchè l'incombenze alla medesima ingiunte dalla S. V. sono ristrette a decidere sul punto della sussistenza, ovvero della lesione dei respettivi originarj contratti, e tutto il presente affare perciò è pienamente di competenza di Monsignor Tesoriere, e della Deputazione Annonaria, il primo, perchè è il Ministro, e il Giudice nato di tutto ciò che ha rap-

porto alle rendite dell'Erario, e l'altra perchè a tenore del progettato provvedimento deve essere incaricata a ricevere, custodire, ed esitare il Grano proveniente dall'enunciate risposte, e a passare susseguentemente, e di mano in mano il corrispondente ritratto in denaro nella Depositeria della R. C. a disposizione dello stesso Monsignor Tesoriere generale.

E per quello poi, che concerne la esecuzione del provvedimento medesimo, non potrà esser più facile, giacchè questa si ridurrà alla semplice operazione di rilevare in ciascuna Enfiteusi qual sia il totale del Canone già pattuito in contanti, e stabilire qual debba essere il quantitativo del grano, che in ragione di ogni dieci piastre per rubbio dovrà in avvenire l'Enfiteuta corrispondere in natura. Per cagione di esempio nello stato di Castro l'Enfiteusi *di Campo Pescia* spettante al Sig. D. Consalvo Adorno, importa il Canone di annui ₹ 4000. Raguagliato pertanto il Grano alla ragione di ₹ 10 al rubbio, il sudetto Enfiteuta nel Settembre del corrente anno sarebbe tenuto di corrispondere all'Annona rubbia 400 di grano, qual corrisposta di rub. 400 di Grano dovrebbe anche aumentarsi in proporzione di quell'aumento che la S. Congregazione delle Enfiteusi potesse fare all'antica tutt'ora vigente corrisposta di annui ₹ 4000, come appunto accaderà al Sig. Conte Cardelli altro Enfiteuta dello Stato di Castro, il quale in vigore dell'antica corrisposta di ₹ 2400 dovrebbe somministrare in quest'anno rub. 240 e nell'anno venturo 1803 dovrà per ragione del nuovo Contratto fatto in seguito della nuova revisione della predetta S. Congregazione delle Enfiteusi somministrare per titolo di Corrisposta rubbia 510. Nell'Agro Pontino l'Enfiteusi del Sig. Francesco Rappini è di rubbia 1088. 2. 2 alla solita ragione di sc. 3 al rubbio, egli deve pagare annualmente in Camera sc. 3265. 50 raguagliando perciò il grano a sc. 10 il rubbio, egli dovrà dare ogni anno a Monsig. Tesoriere, e per esso alla Deputazione Annonaria rubbia 326 $\frac{1}{2}$ di grano, e se prevalendosi dell'alternativa di sopra proggettata volesse pagare la Corrisposta in Granturco, calcolato questo a un terzo meno del Grano, dovrebbe corrispondere rub. 489 $\frac{3}{4}$ di granturco.

Assicurata che sia alla Deputazione Annonaria nel modo insino ad ora esposto una buona scorta di grano in ciascun anno, il buon esito del nuovo già introdotto Sistema di libero Commercio non potrà mai mancare, anche sul punto della dolcezza del prezzo.

Il proposto presente Provvedimento di esiggere in natura le Corrisposte dell' Enfiteusi Camerali, non è certamente necessario nel Sistema di libero Commercio, allorchè questo abbia preso piede non meno nella Capitale, che nell'altre Provincie dello Stato; ma fino a tanto che il Popolo, e sopra tutto li Mercanti, e Fornari avvezzi ad essere coattivamente regolati dall'Annona, non si accostumeranno a fare il Commercio da loro medesimi, infino a tanto che il Sistema di libero Commercio non sia scrupolosamente osservato ancora nelle Provincie, ed in fine sintantochè la libertà, e la sicurezza del Commercio Marittimo non si estenda pur anche ai nostri Posti, una scorta di grano ottenuta con mezzi così semplici, ed innocui è assolutamente opportuna, e tende a diminuire indirettamente qualunque abuso far si potesse della medesima libertà di Commercio.

E per assicurare maggiormente un sì interessante oggetto, unitamente a tutte le disposizioni insino ad ora esposte, sarebbe bene, che contemporaneamente dalla stessa Santità Vostra si prescrivesse, che per un qualche lasso di tempo in tutte l'Enfiteusi, ed affitti di terra che saranno per farsi dalla R. C. si dovesse osservare la legge di obligare l'investito a pagare il Canone in grano.

E mentre questo provvedimento della scorta produrrà questi vantaggi di assi-

curare la moderazione dei prezzi, non lascierà altresì di avere una felice influenza sull'importante oggetto dell'aumento dell'Agricoltura, a cui come al suo primario oggetto si comporta il nuovo Piano Annonario. Questo provvedimento sarà indubitatamente un nuovo mezzo per raffrenare l'abuso infelicemente cotanto inoltrato di lasciare la maggior parte dei Terreni abbandonati alla naturale produzione dell'Erbe, giacchè l'Enfiteusi per lo meno sementeranno a grano la quantità di terreno occorrente per ricavare l'enunciata Corrisposta a grano, non essendo punto verosimile, che voglino essi cercare fuori de' loro fondi, e ricorrere ad altri per procurarsi il grano necessario al pagamento della Corrisposta.

Crede in fine superfluo la Deputazione Annonaria dimostrare alla stessa Santità Vostra, che l'esecuzione del più volte nominato proggetto relativo alle risposte degl'Enfiteuti Camerali non produrrà alcun incaglio nelle rendite della R. C., giacchè come si è già di sopra accennato la Deputazione stessa verrebbe di mano in mano versando nella Depositaria Camerale a libera disposizione di Monsig. Tesoriere generale il prodotto che ricaverebbe dalla vendita dei sudetti grani provenienti dalle risposte.

Ed anzi se si considera, che una delle condizioni da insinuarsi agli Enfiteuti, dovrebbe essere di pagare annualmente dentro il mese di Settembre alla Deputazione Annonaria, e in credito della Rev. Camera in Roma, o in altro qualunque luogo, che venisse indicato, il quantitativo totale del grano come sopra proveniente dalle Risposte, ben vede la stessa Santità Vostra, che il progettato nuovo provvedimento verrebbe eziandio ad avantaggiare di molto la condizione della stessa R. C., mentre al presente che gli Enfiteuti pagano in contante, certamente non corrispondono in Camera il Censo, se non che alla scadenza dell'anno, e il più delle volte ancora dopo mesi del già incominciato nuovo anno.

Dall'Udienza di Nostro Signore delli 28 Aprile 1802.

Persuasa Sua Santità, che una certa scorta di Grano sia assolutamente necessaria, non tanto per assicurare maggiormente l'importante oggetto della pubblica sussistenza, quanto per mantenere la moderazione nei prezzi, e volendo nel medesimo tempo prevenire quegl'inconvenienti, che in pregiudizio del pubblico, e privato interesse ordinariamente sogliono accadere, quando la scorta stessa in forma col solito mezzo delle compre, è venuta nella determinazione di prescrivere, che in tutte, e singole le Enfiteusi di Terreni Camerali, niuna eccettuata, e comprese quelle ancora spettanti al così detto Patrimonio Exgesuitico, debba incominciando dalla prossima ventura raccolta del corrente anno 1802 a qualunque tempo avvenire convertirsi in risposte a grano il Canone già pattuito in denaro, e raguagliando in modo queste prestazioni in natura, che in ora, ed in qualunque tempo avvenire per ogni dieci piastre dello stesso convenuto annuo Canone, debbano li respettivi Enfiteuti, corrispondere annualmente in Camera un rubbio di grano di buona qualità. Ed in conseguenza di questa generale determinazione, e Mente di Sua Santità, che allo stesso obbligo delle Corrisposte a grano debbano nella predetta prossima ventura Stagione del corrente anno 1802 andar sottoposti eziandio quegl'Enfiteuti de' Terreni Camerali, li contratti de' quali sono stati recentemente riveduti, e riformati dalla S. Congregazione delli Enfiteusi, sebbene a tenore dei nuovi Istromenti di Investitura il sudetto Obbligo delle Corrisposte a grano, debba incominciare ad avere il suo effetto soltanto nella Stagione del 1803. E bene inteso, che nel corrente anno la stessa Corrisposta a grano non debba re-

golarsi in ragione dei predetti nuovi riformati contratti, li quali non hanno avuto ancora il loro effetto, ma bensì in corrispondenza, e ragguagliatamente al Canone convenuto nell'ultimo tutt'ora vigente Contratto. Siccome poi nell'Agro Pontino la coltivazione del granturco si trova di essere molto più estesa di quella del grano, così agl'Enfiteuti del sudetto Agro Pontino S. Beatitudine lascia graziosamente l'alternativa di pagare il convenuto annuo Canone o in fromento, o in granturco, o parte in un genere, e parte nell'altro, come loro piacerà, colla condizione peraltro, che determinandosi essi pel granturco, debba questo raguagliarsi in ragione di un terzo meno del prezzo delle dieci piastre a rubbio come sopra stabilito per raguaglio del grano. Questo preciso quantitativo di grano, e di granturco, il quale in seguito del presente Sovrano provvedimento in tutte le Enfiteusi Camerali, comprese quelle ancora del così detto Patrimonio Exgesuitico viene surrogato al pagamento del pattuito annuo Canone in denaro, dovrà dalla presente Stagione del 1802, e in tutti gli anni avvenire sino alla durata dei respettivi contratti consegnarsi dagl'Enfiteuti in quel luogo, che a ciascuno di loro verrà particolarmente indicato per parte della Rev. Camera, la quale per altro avrà sempre riguardo di determinarlo a portata, e in non molta distanza dai Terreni ove il grano sarà stato raccolto dovendo poscia incombere alla stessa Rev. Camera la cura, e la spesa per farne eseguire il trasporto, o in Roma, o in qualunque altra parte dello Stato, a cui venisse destinato. L'esecuzione di questa Sovrana determinazione Sua Beatitudine commette a Monsig. Tesoriere, a cui oltre le ordinarie della sua Carica concede tutte le ampie, opportune, e necessarie facoltà, il quale in conseguenza dovrà subito farsi carico di dedure particolarmente a notizia di ciascuno degl'enunciati Enfiteuti de' Terreni Camerali, o spettanti al Patrimonio Exgesuitico l'obbligo delle riferite prestazioni in natura, notificandogli nel medesimo tempo il preciso quantitativo di grano, che col raguaglio di sopra prescritto dovrà entro il prossimo venturo mese di Settembre incominciare a corrispondere alla R. C., e per essa far consegnare alla persona, che sarà per indicargli in appresso. Per quello poi, che concerne li trasporti dei sudetti grani, e granturchi provenienti dalle enunciate nuove risposte, la loro custodia, la vendita che se ne farà, e la versione nel pubblico Erario del denaro ritrattone, si riserba Sua Beatitudine a prescrivere in appresso gli opportuni regolamenti, sentito lo stesso Monsignor Tesoriere non meno, che la Deputazione Annonaria: Volendo in fine che il presente Rescritto si abbia per tutti li effetti come un formale Chirografo segnato di propria Mano della stessa Santità Sua, qualunque cosa, che facesse, o potesse fare in contrario non ostante.

Paolo Vergani Assessore della Deputazione Annonaria.

NUM. 41.

Altra rapresentanza dell'istessa Deputazione Annonaria a Sua Santità, e rescritto, col quale si stabilisce, che gli Enfiteuti de' Beni Camerali, ed Exgesuitici posti nella Provincia della Marca, e Stato di Urbino, debbano corrispondere li Canoni in luogo di denaro in grano raguagliato a Piastre otto il rubbio esibito per gli Atti del Salvatori Segretario di Camera.

Memorie per l'Udienza di Nostro Signore.

Corrisposte in natura delle Enfiteusi Camerali, e spettanti al Patrimonio Exgesuitico esistenti nella Provincia della Marca, e Stato di Urbino.

Nel mettere in stato di esecuzione il Piano proposto dalla Deputazione Annonaria, ed approvato da V. S. di obbligare tutti gl'Enfiteuti de' Terreni Camerali a dare in Grano valutato in ragione di dieci Piastre il rubbio quella Corrisposta, che avrebbero dovuto pagare in denaro, si è presentato il giusto riflesso, che gl' abitanti delle Provincie più prossime alla Capitale avrebbero un ragionevol motivo di credersi di peggior condizione di quelli della Marca, se l'accennato prezzo dei 10 scudi il rubbio dovesse essere il saggio anche in quella Provincia, giacchè

E' certo che il grano delle Provincie Annonarie qualunque ne sia la stagione va ad un prezzo sempre maggiore di quello della Marca.

Sembrando giusto in tutti li suoi rapporti questo inevitabil riclamo, e volendosi ciò evitare, rendendo la disposizione sudetta più proporzionata ai veri prezzi di Commercio delle diverse Provincie, Monsig. Tesoriere generale d'accordo colla Deputazione Annonaria crederebbe conveniente per la ragione sopraindicata di proporre a Vostra Beatitudine, che fermo stante il prezzo di Piastre dieci al rubbio per il grano degli Enfiteuti delle Provincie Annonarie, quello che si dovrà corrispondere dagl'Enfiteuti de' Terreni Camerali, e del Patrimonio Exgesuitico posti nella Marca, e Stato di Urbino si valutasse un quinto meno, vale a dire a Piastre otto il rubbio.

Dall'Udienza di Nostro Signore dei 16 Giugno 1802.

Fatta per me infrascritto relazione a N. S. del contenuto nella presente Memoria, Sua Santità moderando la disposizione generale espressa nel precedente Rescritto delli 28 Aprile scaduto, per cui gl' Enfiteuti tutti di Terreni Camerali, e spettanti al Patrimonio Exgesuitico, niuno eccettuato, venivano astretti a corrispondere, ed ora, ed in qualunque tempo avvenire annualmente alla R. C. un rubbio di Grano per ogni dieci Piastre di corrisposta, è venuta Sua Beatitudine nella determinazione di stabilire, che nel determinare il quantitativo delle predette Corrisposte in grano per gl'Enfiteuti de' Terreni, tanto Camerali, che spettanti al Patrimonio Exgesuitico, i quali esistono nella Provincia della Marca, e Stato di Urbi-

no, il Grano si valuti un quinto meno, vale a dire soltanto otto Piastre il rubbio, cosichè per ogni otto Piastre del già pattuito canone in contante, detti Enfiteuti della Marca, e Stato di Urbino dovranno ed ora, ed in qualunque altro tempo avvenire, corrispondere annualmente alla R. C. un rubbio di Grano, non ostante il precedente citato Rescritto dei 28 Aprile scorso, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario.

Paolo Vergani Assessore della Deputazione Annonaria.

NUM. 42.

Altro rescritto della Santità Sua fatto ad istanza di Monsig. Commissario della R. C. A., col quale dichiarasi, che tutti gli Enfiteuti de' Beni Camerali obbligati a consegnare il grano il Canone s'intendan decaduti dall'Enfiteusi, se nel fine di Settembre non abbiano adempito a tale consegna: esibito per gli Atti del sudetto Salvatori Segretario di Camera.

ALLA SANTITA' DI N. S. PIO PP. VII.

Per il Commissario generale della Camera Apostolica.

Beatissimo Padre.

In seguela dei Sovrani Rescritti della S. V. dei 28 Aprile, e de' 16, e 26 Giugno del corrente anno non essendosi pagato il Canone in denaro nella solita Camera de' Tributi tenutasi nella Festività de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, da quegli Enfiteuti de' Beni Camerali, ed Exgesuitici, i quali in vece di pagare in denaro nella stessa Camera de' Tributi restano soggetti al nuovo Provedimento di corrispondere entro il prossimo Mese di Settembre il Canone in grano a norma de' sovralodati Rescritti, il Commissario generale della Camera Apostolica supplica ossequiosamente la S. V. di dichiarare che restando alcuno di essi moroso in tutto, o in parte nella effettiva consegna del Grano entro il prossimo futuro Mese di Settembre, passato questo tempo resteranno ipso facto devoluti li Beni a favore della Camera Apostolica, ed i morosi soggetti alle pene, ed a tutte le disposizioni della Bolla della S. M. di Gregorio XIII ed a tutte le azzioni competenti alla medesima Camera.

Ex Audientia Santissimi Die 3 Julii 1802.

Santissimus declaravit omnes Emphiteutas bonorum Rev. Camerae Apostolicae, et etiam Patrimonj Ex-jesuitici obligatos ad tradendum triticum loco Canonis ad formam praecedentium rescriptorum Sanctitatis suae quatenus ante finem Mensis Septembris proxime futuri effectivae traditioni totius quantitatis debiti ejusdem tritici non omnino satisfecerint, habendos esse ipso facto privatos bonis Emphiteuticis, devolvendis ad R. C. A., et subjectos paenis, aliisque provisionibus Constitu-

tionis S. M Gregorii XIII, aliorumque Pontificum, et actionibus quibuscumque contra non solventes R. C. competentibus omni etc.

Alexander Lantes Thes. Generalis.

NUM. 43.

Notificazione analoga ai sudetti rescritti.

Alessandro Lante della Santità di Nostro Signore e Sua Rev. Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Quantunque sia stata già particolarmente denunciata a ciascuno degli Enfiteuti dei Beni Camerali la Sovrana determinazione della Santità di Nostro Signore Pio Papa Settimo inerente alla rappresentanza della Illma Deputazione Annonaria di ridurre in risposta a Grano il Canone pattuito in danaro, per così provvedere una scorta di Grani non tanto per maggiormente assicurare la pubblica Sussistenza, quanto per mantenere la moderazione ne' prezzi: con tuttociò ad oggetto di togliere ad ognuno qualunque anche insussistente pretesto di scusare la sua morosità, si ritorna ora ad inculcare colla presente generale Notificazione, che in tutte l'Enfiteusi de' Beni Camerali, niuna eccettuata, e comprese anche quelle de'Beni ex-Gesuitici, e quelle ancora recentemente riformate dalla Sagra Congregazione deputata sull'Enfiteusi, incominciando dalla raccolta del presente anno 1802 a qualunque tempo avvenire, il Canone stabilito in danaro resta ridotto in somministrazione de' generi, per ogni otto Piastre di Canone dovuto dagli Enfiteuti de' sudetti Beni esistenti nelle Provincie della Marca, e Stato di Camerino, e nello Stato di Urbino debba darsi annualmente alla Rev. Camera un Rubbio di Grano di buona qualità, e rapporto ai Beni Enfiteutici Camerali, come sopra, esistenti in qualunque altra Provincia o luogo, debba darsi un Rubbio di Grano pure di buona qualità per ogni dieci Piastre di Grano, permettendosi agli Enfiteuti delle Terre Pontine, di dare anche il Granturco, e questo il cui prezzo sarà valutato un terzo meno delle dieci Piastre per ogni Rubbio, avvertendosi, che qualunque Enfiteuta mancherà in tutto o anche in minima parte di trasportare ne' luoghi rispettivamente destinati, cioè Roma, Civitavecchia, Corneto, Montalto, Terracina, Civita Castellana, Terni, Tolentino, Ancona, Sinigaglia, ed effettivamente consegnare alla Rev. Camera nel perentorio termine del Mese di Settembre del corrente anno, e così in avvenire, sarà soggetto alla devoluzione, ed alle pene prescritte dalle Costituzioni contro li morosi debitori de' Canoni dovuti alla Rev. Camera Apostolica, come più diffusamente si esprime ne' Rescritti della Santità Sua dei 28 Aprile, 16 Giugno, e 3 Luglio del corrente anno esibiti negli Atti dell'infrascritto Segretario di Camera, quali ec. La presente Notificazione affissa e pubblicata ne'soliti Luoghi di questa Città, e dell'altre principali dello Stato averà il suo pieno vigore come se personalmente fosse stata intimata. Dato dalla Nostra Residenza questo dì 16 Luglio 1802.

Per Monsig. Tesoriere Generale assente. Giuseppe Pecci Commissario Generale della R. C. A. Mattia Toschi Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

NUM. 44.

Notificazione colla quale furono abilitati li sudetti Enfiteuti a pagare li Canoni in Moneta Erosa non ostante li sudetti rescritti in occasione, che si ritirava la massa di tal moneta.

Alessandro Lante Protonotario Apostolico della Santità di Nostro Signore Pio Papa VII, e Sua Rev. Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Intenta la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII ad agevolare tutti i mezzi per ottenere più speditamente la decretata eliminazione della Moneta di Rame a norma dell'Editto pubblicato sotto il giorno di Jeri, ed a diffondere insieme le benefiche sue providenze stabilite nel medesimo Editto, in analogia di questo stesso oggetto, su tutti egualmente li Debitori dell'Erario pubblico, ha rivolte anche le sue paterne considerazioni agli Enfiteuti Camerali, ed Ex gesuitici, i quali obbligati in virtù del Rescritto della Santità Sua dei 28 Aprile 1802 a sodisfare i loro Canoni pecuniarj in Grano, o anche in Formentone non goderebbero del beneficio degli altri Debitori dell'Erario. Volendo perciò, che anche a questi si comunichi il beneficio sudetto, e possano li medesimi comodamente disfarsi di una moneta, la cui proscrizione, prelativamente a qualunque altro mezzo, porge speranze di somma utilità alla Classe Indigente nella provista de' viveri li più necessarj alla vita, ci ha ordinato di rendere pubbliche le seguenti sue Sovrane determinazioni.

1 Sono abilitati tutti gli Enfiteuti dei Beni Camerali, o Ex-gesuitici, in qualunque parte dello Stato esistano li loro fondi, a pagare li Canoni, che a tenore degl'Istromenti originarj di Enfiteusi, o delle loro rinnovazioni sono convenuti in moneta corrente, e che o nella loro totalità, o anche in parte trovansi scaduti, o decorsi in questo anno a tutto il passato Mese di Settembre, in moneta di *rame effettiva*, *e non altra*, purchè il pagamento sieguа prima del giorno *quindici* del prossimo futuro Mese di Novembre, non ostante il succennato Rescritto de' 18 Aprile, di cui a questo solo effetto, e alle sole prescritte condizioni la Santità Sua sospende la esecuzione dentro il termine sovraespresso. Chiunque poi non avrà profittato di questa Sovrana indulgenza mediante il sudetto effettivo sborso della moneta di Rame ora corrente, sarà in appresso irremissibilmente sottoposto alla esecuzione del Rescritto, e non si ammetterà alcuna scusa, o pretesto, che si adduca in contrario.

2 Il pagamento potrà effettuarsi o in Roma nella Depositeria della Rev. Camera Apostolica, o nelle Casse dell'Amministrazione Camerale delli rispettivi Dipartimenti, nel circondario dei quali esistono li fondi enfiteutici; bene inteso, che il detto pagamento si faccia nelle specie delle monete, che secondo l'Editto pubblicato per il ritiro delle medesime sieguono nell'atto del pagamento medesimo ad essere in corso.

3 In questa providenza non sono compresi nè quelli, che in vigore delle loro Investiture sono obbligati a pagare li Canoni, ossia risposte in *Grano*, ovvero in altra specie, nè quelli, che fossero mai obbligati a pagarli o in Grano, o in Denaro a scelta della Camera.

Avverta pertanto ognuno di giovarsi nei termini, e nei modi sovraespressi di questa Sovrana indulgenza; perchè chiunque trascurerà di profittarne sarà con l'uso della Manoreggia, e degli altri legali rimedj competenti alla Camera Apostolica sottoposto ad eseguire il pagamento a forma del succennato Rescritto, il quale, a riserva di ciò, che si è di sopra disposto, vuole la Santità Sua, che rimanga nel suo vigore. Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 6 Ottobre 1802.

Alessandro Lante Tesoriere Generale. Nicola Maria Nicolai Primo Sostituto per Monsig. Commissario Generale della Rev. Camera assente. Francesco Gregorj Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

NUM. 45.

Moto proprio di deputazione in Sopraintendente delle deputazioni d'Annona frumentaria, e della Grascia.

Rmo Card. Fabrizio Ruffo.

Per assicurare il necessario Sostentamento coi Nostri amatissimi Sudditi di questa Capitale in una maniera, che preservando il Sovrano Erario dalle passate vistosissime perdite, che più non poteva sopportare, promovesse insieme l' Industria dell' Agricoltura, sola stabile sorgente dell'abbondanza, e della moderazione de' prezzi, ci determinammo sino dal primo nostro inalzamento al Trono Pontificio a riformare l'antica Legislazione Annonaria di questa stessa Capitale, che per una trista esperienza si vedeva essere la cagione principale dell' abbandono della Coltura nelle circonvicine Campagne tanto dell' Agro Romano, quanto delle Provincie Suburbane. Ed essendo noi appieno informati della vostra abilità, e superiori cognizioni in tutte le parti della publica Economìa, anche per l'esperienza avuta da noi stessi dell' ajuto, ed assistenza prestataci nella sudetta riforma degli antichi Regolamenti Annonarj, col mezzo di Biglietto della Nostra Segretaria di Stato in data del 30 Agosto dell' Anno scorso v'incaricammo d'invigilare all' esatta osservanza ed esecuzione del nuovo sistema Annonario, e di libero Commercio, publicato con Cedola di Moto proprio in data del 2 del successivo Mese di Settembre, ed a presiedere alla Deputazione contemporaneamente da noi istituita per accudire all' esecuzione del ridetto nuovo sistema. Ed avendo voi pienamente corrisposto alla nostra espettazione non solo in una tale incombenza, ma eziandio nell' altra da noi posteriormente ingiuntavi d'invigilare all' esatta osservanza della nuova legislazione della Grascia, e di sopraintendere all' altra Deputazione parimenti da noi eretta per insistere all' osservanza, e alla tutela della riferita nuova legislazione della Grascia; perciò affine di darvi un nuovo contrasegno del Pontificio Nostro Sovrano gradimento, ed anche volendo, che non si possa mai, e in alcun tempo dubitare della validità di quello, che fin quì avete fatto, e in avvenire sarete per fare relativamente alle predette due interessanti incombenze, abbiamo deliberato di venire alla formale vostra elezione in Sopraintendente delle riferite due Nostre Deputazioni dell' Annona, e della Grascia, onde col mezzo del presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espresso, e formalmente inserto il tenore di ogni, e qualunque cosa necessaria ad esprimersi, e che avesse bisogno di espressa, specifica, ed individua menzione, di nostro Moto Proprio, certa Scienza, e pienezza della nostra assoluta Suprema Potestà di nuovo vi eleggiamo, e deputiamo in Sopraintendente delle ripetute due Deputazioni dell' Annona, e della Grascia, e vi accordiamo tutti gli onori, giurisdizioni, preeminenze, autorità solite godersi dagli altri Rmi Cardinali Capi di Congregazioni, ed in particolare poi quelle già conferitevi nel citato Biglietto di Segretarìa di Stato del 30 Agosto 1800, col mezzo di cui vi accordammo tutte le facoltà della Prefettura dell' Annona, ed il tenore del qual Biglietto perciò vogliamo, che quì si abbia per inserto, e di parola in parola espresso, e riportato. E generalmente vi conferiamo tutte le più ample, estese, opportune facoltà di fare tutto ciò, che per il divisato ogetto di assicu-

rare la più esatta osservanza, ed esecuzione delle enunciate due nuove legislazioni dell' Annona, e della Grascia non meno che degli altri interessantissimi provvedimenti, che relativamente alle leggi stesse, ed al grande oggetto del rifiorimento dell' Agricoltura de' Nostri Dominj con contemporanea Cedola di Moto proprio vengano da noi prescritti, e publicati. Sebbene poi col ridetto Nostro Moto proprio segnato sotto questo stesso giorno, al Capitolo Secondo, in cui prescriviamo un nuovo Regolamento da tenersi in avvenire in ordine all' estrazione de' Grani, ed altri Generi frumentarj, siasi da noi ordinato, che tutte le cause risguandanti le fraudolenti esportazioni de' ridetti Generi frumentarj debbano privativamente a qualunque altro Giudice, e Tribunale definirsi, e decidersi dalla piena Deputazione Annonaria di Roma: nulladimeno siccome il presente interessantissimo oggetto di assicurare la publica sussistenza, a cui è diretta la nuova legislazione Annonaria, può talvolta richiedere, che in ordine all' enunciate contravenzioni, e sopratutto delle fraudolenti Estrazioni, si dia un pronto provvedimento, e d'un istantaneo energico riparo, così abbiamo creduto di autorizzar voi perchè quando lo riputiate opportuno, possiate prendere indipendentemente dalla ridetta Deputazione dell' Annona tutti quelli temperamenti, e provvidenze, che giudicherete opportune, ed analoghe alle circostanze, fino anche ad avvocare a voi qualunque causa principalmente sul punto di fraudolenti Estrazioni, esaminarla, e giudicarla da voi medesimo con servirvi nell' incontro delle condanne, che portassero pene afflittive, del consiglio di quella Persona, o Persone, che conoscerete più proprio di assumere in tali occorrenze, siano del corpo della Deputazione stessa, o ben anche fuori della medesima, con condizione però, che trattandosi di gravi contravenzioni, e per le quali debba aver luogo la condanna di Galera, o di Rilegazione in Fortezza tanto ad tempus, che in vita, non si possa da voi procedere all' esecuzione della pena senza che preventivamente ne abbiate fatta a noi l'opportuna relazione, affine di riportarne la Sovrana Nostra approvazione: dichiarando inoltre, che alla parte, la quale si reputerà gravata, non competerà altro ricorso fuori che direttamente alla Nostra Persona, e tutto quello, che da voi nel modo e colle condizioni predette si risolverà doverà avere l'istessa forza, esecuzione, e vigore, come se fosse stato risoluto dalla ridetta piena Deputazione dell' Annona, le quali facoltà, e prerogative, vogliamo che da voi si possano nello stesso modo esercitare eziamdio all'altra nostra Deputazione della Grascia, ed ai diversi oggetti, li quali hanno ad essa relazione. Vi accordiamo inoltre piena, ed ampia facoltà, che per impedire le fraudolenti Estrazioni tanto dei predetti Generi frumentarj, quanto delle Grascie, possiate non solo fare perquisizioni, ma ancora far visitare, colla solita cautela però dell' assistenza, ed intervento di un Chierico Celibe, Molini, e tutti i luoghi immuni degli Ecclesiastici sì secolari, che regolari, ed altri quanto si vogliano privilegiati, benchè per comprenderli vi fosse bisogno di speciale, individua menzione, ed in quelli fare tutte le diligenze, ed azioni, che pel divisato importante oggetto di rinvenire delle fraudi si stimassero necessarie, ed opportune, senza altra licenza degli Ordinarj, Superiori, Giudici, e Protettori de' suddetti luoghi da visitarsi come sopra, poichè tale è mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che il presente Nostro Chirografo, sebbene non ammesso nè registrato in Camera, e nei suoi libri a tenore della Bolla di Pio IV Nostro Predecessore de' registrandis, abbia il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, non ostanti quali si siano privilegj, esenzioni, costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de' Nostri Predecessori, leggi, usi, stili, consuetudini, statuti, riforme, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: alle qua-

li cose tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato per l'effetto sudetto, ampiamente deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 4 Novembre 1801.

Pius PP. VII.

NUM. 46.

Ordini da osservarsi dai Fabricatori, Rivenditori di Pane, e Fornari nella Città di Roma.

1. Si Conferma col Supremo Oracolo di SUA SANTITA' la Permissione a Chiunque di Fabricare, e Vendere il Pane di qualunque qualità.

2. Ciaschedun Fornaro, e altro Fabricatore, e Rivenditore di Pane di qualsivoglia specie, cioè tanto se sia *bianco* quanto *commune* detto Bajoccante, *casareccio*, e *misto*, vale a dire di solo *grano*, *e granturco* di *grano*, e *patate*, come anco di *grano*, *granturco*, e *patate*, dovrà usare la più scrupolosa esattezza, che la specie particolare di Pane, che fabrica, e rispettivamente spaccia, sia di *buona qualità*; E a tale effetto sarà sempre sottoposto alle Ispezioni della *Deputazione Annonaria* per essere rigorosamente punito in caso di qualunque più picciola trasgressione.

3. E qualora poi alcuna di dette specie particolari di Pane si trovasse essere *perniciosa*, e *nociva*, in tal caso contro de' Fabricatori, come contro de' Venditori dalla Deputazione stessa si procederà irremissibilmente, e senza alcuna speranza di grazia alla Esecuzione delle Pene, che nel Moto Proprio degli 11 Marzo 1801 sono comminate contro tutti gli altri Venditori di generi Nocivi *alla salute pubblica*.

4. Dovrà inoltre ciascheduno dei sudetti Fornari, e altro qualunque Fabricatore, e Spacciatore di Pane sotto Pena di *scudi trenta* per ciascheduna Contravenzione, e altre maggiori anche afflittive di Corpo ad arbitirio tenere sempre affisso nel rispettivo Spaccio in luogo, e modo commodo a leggersi da chiunque un *cartello*, in cui sia descritto il *peso*, e il *prezzo* della rispettiva specie di Pane, che spaccia, il qual *cartello* affisso che sia alla Mattina, non potrà sotto le medesime Pene variarsi in tutto il corso del giorno.

5. Ognuno dei predetti Fornari, e altri Fabricatori, e Spacciatori di Pane sarà similmente obbligato di tenere nel suo Spaccio predetto in luogo a tutti visibile una Legale, Campionata Stadera per commodo di chiunque fra i Compratori volesse servirsene per rincontrare se veramente il Peso del Pane corrisponde a quello indicato nel *cartello*; E tralasciando di tenere una tale Stadera, o non tenendola in luogo come sopra a tutti visibile, sarà soggetto per ogni Trasgressione alla Pena di *scudi trenta*, ed altre maggiori anche affittive di Corpo ad Arbitrio.

6. E se ritenendosi la sudetta Stadera, si trovasse o non *campionata*, ovvero *alterata*, in tal Caso il Contraventore verrà sottoposto alle maggiori Pene, le quali si trovano prescritte nei Bandi, e Regolamenti veglianti in questa Materia.

7. E accanto della Stadera stessa in sito comodo a leggersi dovrà altresì ciascun Fornaro, e altro qualunque Rivenditore di Pane sotto la medesima Pena di *scudi trenta* per ciascheduna Contravenzione tenere sempre affissa la presente *stampa*.

8. Chiunque in appresso vorrà aprire nuovo Forno, o Spaccio di Pane, non solo sarà tenuto all'osservanza di quanto sopra è stato prescritto per gli già

esistenti Fabricatori, e Venditori; Ma dovrà inoltre otto giorni innanzi esibire nella Segretaria della Deputazione Annonaria il proprio nome coll'indicazione del Luogo preciso della predetta rispettiva sua Fabricazione, o Spaccio di Pane.

Qualunque Ricorso contro i Fornari, e altri Fabricatori, e Venditori di Pane per inosservanza degli Ordini espressi in questa stessa *stampa* potrà indrizzarsi a Ciascuno dei *Cavalieri* Deputati quì sotto descritti, il quale si farà carico, che venga resa al Ricorrente una pronta Giustizia.

Dato in Roma questo dì 14 Maggio 1803.

Gio. Battista Quarantotti Chierico di Camera, e Prefetto dell'Annona. Pietro Principe Gabrielli Deputato. Baldassare Odescalchi Duca di Ceri Deputato. Luigi Boncompagni Ludovisi Principe di Venosa Deputato. Giuseppe Barone Testa Piccolomini Deputato. Paolo Vergani Assessore. Niccola Priori Segretario.

ESTIMO

DELLE TENUTE DELL' AGRO ROMANO

Per l'oggetto della Dativa Reale imposta dal Regnante Romano Pontefice Pio VII.

SI è veduto da principio per qual motivo, ed in quale occasione dall'Ottimo Pontefice Pio VII col suo Moto proprio de' 19 Marzo 1801 sia stata ordinata la stima del valore delle terre dell'Agro Romano, e si è dimostrata la giustizia del tributo da lui impostovi col titolo di *dativa reale*. Nella serie poi delle leggi de' Sommi Pontefici intorno alla coltivazione dell'Agro Romano, e all'Annona si è riferito anche l'altro Motu proprio emanato li 15 Settembre 1802 dell'istesso odierno Pontefice, il quale avendo giudicato espediente di stimolare con una ulteriore imposizione, chi ripugnava coltivare le sue terre, volle perciò, che delle terre coltivabili, le quali restando incolte vengono a soggettarsi alla nuova tassa, se ne formasse ancora un altro distinto Catasto. Mancherebbe la parte più essenziale di questa collezione, se non si riportasse quì l'uno e l'altro Catasto, che egualmente vanno sotto il titolo di Catasto *Daziale*, poichè ambedue son fatti per l'oggetto di regolare con giusta proporzione le sudette tasse. Premetto l'estimo fatto dagli Agrimensori Ricci e Sardi in sequela del primo Motu proprio di N. S., ed ho pensato di corredare l'opera per questi ed altri oggetti di una nuova Pianta topografica, ove i lettori potranno con molto maggiore agevolezza, che nelle altre più antiche, ritrovare la situazione di ciascuna tenuta. Qual norma poi abbiano i sudetti Agrimensori tenuta nel fare questo Estimo, apparisce dalle infrascritte prenozioni communicatemi dal Sig. Ricci.

Sistema tenuto nella Compilazione, ed Estimo del Catasto della campagna di Roma, o sia di tutte le Tenute, e terreni componenti l'Agro Romano.

„ IL valore del terreno dee desumersi da quel frutto, che è atto di „ poter rendere.

„ Messa in esame la qualità del fondo delle Tenute, e Terreni „ componenti l'Agro Romano, si vede atta ad ogni coltivazione.

„ Per altro le circostanze estrinseche la limitano all'uso di una „ ben ristretta Sementa, e più al naturale prodotto del pascolo, e „ fieno, oltre alla legna di una sufficiente quantità di Macchie al ne- „ cessario consumo del fuoco.

„ Non è dunque calcolabile la naturale attività, ma convien far- „ si ragione delle circostanze, e riguardare l'uso il più comune. Li „ Prati, e li Terreni sodivi rendono il maggior utile, non per que- „ sto si possono considerare tutti i Terreni come prati, e sodivi, „ sebbene di natura abbiano questa attività, perchè il tutto porterеb- „ be il difetto della soprabondanza, e non sarebbe più utile.

„ In addietro la Coattiva della Sementa stabiliva l'uso delle Te- „ nute, e così la rendita.

„ Questa rendita dettagliata si calcolava maggiore, o minore con- „ forme la qualità, e bontà del Terreno, aggiungendosi le altre cir- „ costanze di Strada distanza Aria ec.

„ Ora la libertà fa arbitraria, ed incerta la Coltura, e la ren- „ dita. Si è perciò atteso lo stato attuale specialmente delli sudetti „ Prati, e Sodivi, sebbene lavorandosi scemino di rendita.

„ Se una Legislazione venisse ad imporre l'obbligo di rompere, „ e seminare tali prati, e sodivi, allora potranno declamare i Proprie- „ tarj sull'aggravio della Valuta calcolato sullo stato attuale.

„ I frutti di Sementa, pascoli, fieno, carbone ec. Si sono come „ dissi calcolati in quantità sullo stato attuale; ma conteggiati al prez- „ zo del decennio antecedenti al 1778, il prodotto si è ragguagliato „ al 4 per $\frac{0}{0}$ per dedurre il Capitale o prezzo del fondo.

„ La quantità delle Tenute, e Terreni si sono rilevate dal Ca- „ tasto Annonario del 1783; ma a seconda delle più certe notizie, „ e misure sono state in buona parte corrette.

„ Il terreno di alcune Vigne ed Oliveti presso i Casali delle Te- „ nute, si è valutato senza riguardo del sopraterra, e come l'altro Ter- „ reno della Tenuta stessa.

„ Le Vigne, ed altri Terreni ristretti intorno li Castelli, e Cit-

„ tà d'Ostia se sono libere de' Proprietarj sono state allibrati, e sti-
„ mati a partita del respettivo Proprietario. Ma quelli enfiteutici per
„ mancanza dell'assegna delli Padroni utili sono stati a corpo valutate
„ in faccia al Padrone diretto.

„ Il simile per quelle Tenute distribuite a tanti Particolari En-
„ fiteuti, e ridotte a Vigna presso li Territori di Albano, Genzano ec.

„ La Tenuta di Pietra Pertusa, che si possiede in proprietà da
„ tanti particolari, si è valutata per intiero sotto nome di Partico-
„ lari Possidenti per mancanza di assegna de' medesimi Bensi per se-
„ parate partite sono state valutate le servitù a favore del Rmo Ca-
„ pitolo di S. Pietro della Comunità per il Popolo di Scrofano, e dell'
„ Eccma Casa Chigi.

„ La Tenuta di Ripalta degli Illmi Sigg. Fratelli Giraud, sebbe-
„ ne sia descritta in detto Catasto Annonario, è Territoriale di Ca-
„ stel Nuovo, ed in quel Catasto si ritrova valutata; onde si è cre-
„ duto di non riportarle nel presente, per non farne un duplicato.
„ Ma per alcune altre Tenute, che si pretende non siano dell'Agro
„ Romano, ed appartenenti a diversi Territorj, come Spanoro, e Ter-
„ ra di Lite di Sua Eccellenza il Sig. Duca di Mondragone, che si di-
„ ce essere nel Territorio dell'Anguillara, Cornazzanello delle RR. Mo-
„ nache di S. Silvestro in Capite. Il Quartaccio di S. Brigida degli
„ Illmi Signori Conti Giraud, e la Bandita della Comunità di Gale-
„ ra, che si vogliono territoriali di Galera medesima; e diverse altre
„ si è stimato non doversi attendere tali pretese, perchè potranno de-
„ durle avanti chi spetta; ed intanto si sono allibrate è stimate per-
„ chè esistono nella Pianta Cingolani, e nel sudetto Annonario Cata-
„ sto. Alcuni piccoli Terreni sebbene Seminativi, e Sodivi dentro il
„ Circondario delle Vigne di Roma, non sono state valutate per ri-
„ portarli nel Catasto dei Suburbj.

„ Le Tenute che si possiedono da più Condomini, si sono ripor-
„ tate in faccia ad uno di essi per intiero; ed agli altri si è fatta la
„ Nota Vedi ec. Mentre non si è creduto d'interloquire sulle respet-
„ tive porzioni. Tanto più che non se n'è avuta una concorde assegna.

COLLETTIVA DELLE QUA

Combinazione del sito delle Tenute, nelli quadrati contenuti, nell' annessa Pianta con le Lettere, e numeri, come appresso.	Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorativ e Pascolivi
F. G. II. III.	1. ACQUABOLLICANTE dei Sig. Boccapadule R.	29.3.2
F. G. III. IV.	2. ACQACETOSA, e Pedica d'Acquacetosa delle RR. Monache di S. Domenico, e Sisto - - -	120
E. F. III. IV.	3. ACQUAFREDDA del Rmo Capitolo di S. Pietro	160 2
F. G. III. IV.	4. ACQUASORGENTE, o Massima delle RR. Monache di S. Ambrogio - - - - - -	48.1
E. F. II. III.	5. ACQUATRAVERSA, del Sig. Principe Borghese	- - -
E. G. II. III.	6. AGUZZANO, Casaletto d'Aguzzano, Pedica Aguzzanello, Scortica Bove del Sig. Principe Borghese - - - - - - - - -	93
F. G. II. III.	7. ARCOTRAVERTINO, del Sig. Contestabile Colonna - - - - - - - - - -	- - -
C. D. III. IV.	8. BANDITA, della Comunità di Galera - -	100
H. I. IV. V.	9. BANDITELLA del Collegio de'Neofiti - -	41.3
G. H. I. II.	10. BENZONE, del Sig. Bocapadule - - -	144.2.3
F. G. II. III.	11. BOCCALEONE, del Sig. Marchese Casali Muti Papazzurri - - - - - - -	38.3.2
D. E. III. IV.	12. BOCCEA, e Bocceola del Rmo Capitolo di S. Pietro - - - - - - - - -	180
E. F. I. II.	13. BOCCONCINO, dell' Illmo Sig. Marchese Muti Papazzurri - - - - - - - -	73.1
E. F. I. II.	14. BOCCONE, e Bocconcino detto Cinquina, delle RR. Monache di Tor de Specchi - - - -	187.1
E. F. II. III.	15. BOSCHETTO del Sig. Luigi Tritoni - -	3
C. D. I. II.	16. BOSCO, di Baccano delle RR. Monache di S. Caterina della Rosa, e di S. Maria Maddalena alla Longara - - - - - - - -	240
D. E. IV. V.	17. BOTTACCIA, del Sig. Principe Doria Panfili	291
E. F. III. IV.	18. BRAVA, o Maschietto del Sig. Marchese Teodoli	80.2
F. G. III. IV.	19. BRAVETTA, del Sig. Principe Giustiniani - -	73.2
E. F. I. II.	20. BUFALOTTA, o sia Ciampiglia delli Sig. Liberato, e Fratelli Nanni - - - - -	110
D. E. II. III.	21. BUONRICOVERO, del Sig. Marchese Corsi - -	157
I. L. IV. V.	22. BUONRIPOSO, del Sig. Duca Cesarini - -	95
D. E. II. III.	23. CACCIARELLA ed Acquasona, del Sig. Principe Chigi - - - - - - - -	- - -
F. G. II. III.	24. CAFFARELLA, del Sig. Principe Pallavicini - -	23.1.3
C. D. III. IV.	25. CAMPITELLO, e Campitellino, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - -	155.3.3
G. H. A. V.	26. CAMPOASCOLANO, del Sig. Principe Borghese	260
I. L. IV. V.	27. CAMPO DEL FICO, del Sig. Principe Borghese	480
L. M. IV. V.	28. CAMPO DI CARNE, del Sig. Duca Cesarini	10
C. D. IV. V.	29. CAMPO DI MARE, del Sig. Principe Ruspoli	1013.3

LITA DELLE TENUTE.

Prati da Pascolo e Falciativi	Polledrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
15	- -	- -	- -	- -	- -	44.3.2	10421.25
147.0.3	- -	- -	18	- -	- -	285.0.3	91412.50
31.0.3	- -	- -	- -	- -	- -	191.2.3	30662.50
6	- -	- -	- -	- -	- -	54.1.0	11795
75	- -	- -	65	- -	- -	140	27650
22	- -	- -	- -	- -	- -	115	23920
59	- -	- -	- -	- -	- -	59	16155
- -	- -	- -	10	- -	- -	110	11600
75.0.2	- -	8.0.2	- -	- -	- -	125	26567.50
11.3.3	- -	- -	- -	- -	- -	156.2.2	21884.37.½
25	- -	- -	- -	- -	- -	44.3.2	22390
118	381	10.2	45.2	- -	- -	735	152470
12	- -	- -	- -	- -	- -	85.1	13085
16	- -	- -	- -	- -	- -	203.1	28585
- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	780
- -	- -	- -	- -	- -	- -	240	16800
17	- -	- -	15	- -	- -	333	48995
10	- -	- -	- -	- -	- -	90.2	13050
19.2	- -	- -	- -	- -	- -	93	14895
10	- -	- -	- -	- -	- -	120	15300
9	- -	- -	22.2.2	- -	- -	188.2.2	20431.25
- -	- -	- -	362.3.3	- -	- -	457.3.3	23846.87.½
- -	162	- -	30	- -	- -	192	40500
28.2	- -	- -	- -	- -	- -	51.3.3	25777.50
8	- -	- -	7	- -	- -	170.3.3	20843.12.½
20	- -	- -	102.2.1	90	- -	472.2.1	51805
3.2	- -	- -	- -	- -	- -	483.2	44810
- -	- -	- -	772.3.3	- -	- -	782.3.3	39546.87.½
225	29	- -	12	- -	40	1324.3	191457.50

		Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorativi e Pascolivi
B. C.	IV. V.	30 CAMPO DI MARE, delli RR. PP. Agostiniani di Cervetri	64.1.1
F. G.	IV. V.	31 CAMPO DI MERLO del Sig. Principe Pallavicini	92.1
H. I.	A. V.	32 CAMPOJEMINI, e Camposelva, del Sig. Duca Cesarini	- - -
I. L.	III. IV.	33 CAMPOLEONE, del Sig. Principe Chigi	494.1.1
L. M.	IV. V.	34 CAMPO MORTO, del Rmo Capitolo di S. Pietro	1652.1.2
E. F.	IV. V.	35 CAMPO SALINO, o sia Zalzare, del Sig. Panfilo di Pietro	36
F. G.	I. II.	36 CAPOBIANCO, del Sig. Marchese Lepri	120.3
G. H.	A. V.	37 CAPOCOTTA, del Sig. Principe Borghese	- - -
F. G.	II. III.	38 CAPO DI BOVE, del Sig. Cavalier Sampieri	24
G. H.	II. III.	39 CARCARICOLA, del Rmo Capitolo di S. Maria Maggiore	123.1
I. L.	IV. V.	40 CARROCETELLO, del Sig. Duca Caffarelli	15
I. L.	IV. V.	41 CARROCETO, del Sig. Principe Borghese	344.2
C. D.	II. III.	42 CASACCIA, del Sig. Principe Chigi	384.3.1
F. G.	III. IV.	43 CASAFERRATELLA, del Sig. Conte Cardelli	55.2.1
I. L.	IV. V.	44 CASALAZZARA, del Sig. Duca Caffarelli	506.3
E. G.	II. III.	45 CASALBRUGIATO, o sia Grotte di Gregna delli RR. Monaci, di S. Paolo, di Roma	72
E. F.	I. II.	46 CASALE DELLE DONNE, delli Sig. Francesco de Pietro, e Marchese Nicolai	145.2
I. L.	IV. V.	47 CASAL DELLA MANDRIA, del Sig. Duca Cesarini	404.1
E. F.	III. IV.	48 CASAL DELLA MORTE, della Ven. Cappella di S. Filippo in S. Gio. Laterano	26.2
E. F.	II. III.	49 CASAL DEL MARMO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano	175
F. G.	II. III.	50 CASALE DE PAZZI, di Monsig. de Gregori, e RR. Monache della Purificazione	23.1.2
D. E.	IV. V.	51 CASAL DE RICCI, o sia Castiglione, del Sig. Ricci	195.3
D. E.	III. IV.	52 CASAL DI GALERA, del Sig. Valdambrini	191
G. H.	III. IV.	53 CASAL GIUDIO, delli Sig. Cavalier Muti Bussi, e Marchese Massimi	93.2
E. G.	I. II.	54 CASAL S. ANTONIO, o sia Saccoccia, del Sig. Andrea Ruffini	116.0.1
G. H.	III. IV.	55 CASAL ROTONDO, del Sig. Principe Giustiniani	106.3.2
F. G.	I. II.	56 CASANOVA, de Sig. Bolis, Gualdo, e Torrente	117.2.1
F. G.	I. II.	57 CASAROSSA, del Rmo Capitolo di S. Maria in Vialata	121.2.1
F. G.	III. IV.	58 CASETTA, del Sig. Duca Mattei	552.1.2
G. H.	II. III.	59 CASETTA, o Casacalda, del Rmo Capitolo, di S. Gio. Laterano	102.2

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollederare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
- -	- -	- -	- -	- -	- -	64.1.1	9113.75
184.0.2	- -	- -	- -	- -	- -	276.1.2	57262.50
42.3	592.3	- -	369	137.1	117	1258.2	212700
1.2.3	- -	- -	5	- -	- -	501	31596.25
73.1	- -	- -	2235.3.2	- -	347.2.1	4309.0.1	495318.75
- -	- -	- -	- -	- -	666.0.2	702.0.2	15240.12.½
7	- -	- -	- -	- -	- -	127.3	13387.50
15	192.3.1	- -	279	65	- -	551.3.1	102313.75
4.1.1	- -	- -	- -	- -	- -	28.2	5220
6	- -	- -	- -	- -	- -	129.1	20855
5	- -	- -	98.2.2	- -	- -	118.2.2	6145
5.2	- -	- -	169.2.1	- -	- -	519.2.1	36102.50
21.2	- -	- -	- -	- -	- -	406.1.1	51789.37.½
15	- -	- -	- -	- -	- -	70.2.1	16778.75
6	- -	- -	- -	- -	- -	512.3	42460
65.1.3	- -	- -	- -	- -	- -	137.1.3	35733.75
13	- -	- -	16	- -	- -	174.2	24465
12	30	- -	43.2	- -	- -	489.3	54150
8	- -	- -	- -	- -	- -	34.2	4200
19	- -	- -	30	- -	- -	224	26670
3	- -	- -	- -	- -	- -	26.1.2	7877.50
2.2	- -	- -	- -	- -	- -	198.1	24640
45	93.2	5.2	40	- -	- -	375	73650
4	- -	- -	- -	- -	- -	97.2	8880
17.2.2	- -	- -	2.1.1	- -	- -	136	15891.87.½
11.0.3	- -	- -	- -	- -	- -	118.0.1	19487.50
12.2	- -	- -	- -	- -	- -	130.0.1	20175
8	- -	- -	- -	- -	- -	129.2.1	19803.12.½
58.1	- -	- -	70	- -	- -	650.2.2	77055
13.2	- -	- -	- -	- -	- -	116	16325

		Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorativi e Pascolivi
L. M.	III. IV.	60 CASETTA, del Sig. Principe S. Croce - -	- -
G. H.	II. III.	61 CASETTA degl'Angeli, o sia Pedica Croce, delli RR. Monaci Camandolesi - - - - -	45
H. I.	A. V.	62 CASTAGNOLA, delli Sig. Marchese del Bufalo, e Fratelli di Pietro - - - - - - -	198
F. G.	I. II.	63 CASTELL'ARCIONE, del Sig. Conte Maffei	110.2
F. G.	I. II.	64 CASTELL'ARCIONE, del Sig. Principe Borghese	268
C. D.	IV. V.	65 CASTEL CAMPANILE, del Sig. Principe Borghese	512.3
E. F.	IV. V.	66 CASTEL DI GUIDO, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - -	1543
G. H.	III. IV.	67 CASTEL DI LEVA, delle RR. Monache di S. Caterina della Rosa - - - - - - -	123.2.2
F. G.	A. V.	68 CASTEL FUSANO, o sia Fusano, Guerrino, quarto del Casale, e Tummoleto Spinerba, del Signor Principe Chigi - - - - - - -	- -
L. M.	II. III.	69 CASTEL GINNETTI, o sia Torrecchiola, del Sig. Principe Lancellotti - - - - - -	298.3.3
E. F.	I. II.	70 CASTEL GIUBILEO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - -	72
B. C.	IV. V.	71 CASTEL GIULIANO, del Sig. Marchese Patrizi	465
D. E.	II. III.	72 CASTELLUCCIA, del Sig. Giacomo Acquaroni	124
G. H.	III. IV.	73 CASTELLUCCIA, del Rmo Capitolo di S. Maria in Cosmedin, detta la Bocca della Verità - -	152.0.3
E. F.	IV. V.	74 CASTEL MALNOME, del Sig. Principe S. Croce	49
E. F.	IV. V.	75 CASTEL MALNOME, del Sig. Canonico del Bufalo della Valle - - - - - - -	36
E. F.	IV. V.	76 CASTEL MALNOME, del Sig. Principe S. Croce	42
G. H.	IV. V.	77 CASTEL ROMANO, e Santola, del Collegio di S. Lazzaro di Piacenza - - - - - -	295.1
G. H	I. II.	78 CASTIGLIONE, del Sig. Marchese Azzolini	243.3.1
F. G.	I. II.	79 CAVALIERI, delli PP. Benfratelli - - -	149
G. H.	III. IV.	80 CECCHIGNOLA, o sia Priorato, del Priore di Roma	237.0.1
G. H.	III. IV.	81 CECCHIGNOLA, del Sig. Marchese Lepri - -	184.2
F. G.	II. III.	82 CECCHINA, o sia Tufelli, Boccone, e Casaletto, dell'Eredità d'Aste - - - - -	228.1.2
B. C.	IV. V.	83 CENTO CORVI de Sig. Cambi di Firenze - -	153.2.1
D. E.	III. IV.	84 CENTRONE, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - -	40
H. I.	IV. V.	85 CERQUETO, delle RR. Monache di SS. Domenico, e Sisto - - - - - - - - -	266.2
G. H.	I. II.	86 CERRONE, del Sig. Marchese Androsilla - -	89.3
F. G.	II. III.	87 CERVARO, delli Sig. Beneficiati di S. M. Maggiore	124.2
F. G.	II. III.	88 CERVELLETTA, o sia Cervaretto, del Sig. Principe Borghese - - - - - - -	108
F. G.	I. II.	89 CESARINA, del Sig. Duca Cesarini - - -	338

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollederare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
- -	- -	73.2	- -	- -	- -	73.2	₰ 8820
- -	- -	- -	- -	- -	- -	45	5850
10.2	43.2	- -	- -	- -	- -	252	28440
6	- -	- -	- -	- -	- -	116.2	15770
2	- -	- -	- -	- -	- -	270	30980
10	- -	- -	42.1	- -	- -	565	57280
101	306	- -	1060	59	- -	3069	385530
27	- -	- -	- -	- -	- -	150.2.2	45115
33	160	- -	864.0.2	180	- -	1237.0.2	65435
- -	- -	- -	- -	- -	- -	298.3.3	32661.25
67	- -	- -	- -	- -	- -	139	38220
68.3	- -	31.3	625.2	- -	- -	1341	108582.50
18	- -	- -	29	- -	- -	171	22810
17.1	- -	- -	- -	- -	- -	169.1.3	21753.12.½
14	- -	- -	86.3	- -	- -	140.3	17565
20	- -	- -	94	- -	- -	150	21720
58	- -	- -	100.3.3	- -	- -	200.3.3	36716.25
23.1	- -	- -	320.1.3	- -	- -	718.3.3	71126.87.½
26.0.3	- -	- -	- -	- -	- -	270	33637.50
24	96.2	3	- -	- -	- -	272.2	56855
21.1.1	- -	- -	- -	- -	- -	258.1.2	32657.50
14.2	- -	- -	- -	- -	- -	199	22405
50.0.2	- -	- -	- -	- -	- -	278.2	50110
11.0.2	38.2.2	- -	- -	- -	- -	203.1.1	27631.25
35	- -	- -	58.2.1	- -	5	138.2.1	39356.25
4.3	- -	- -	- -	- -	- -	271.1	35990
3	- -	- -	- -	- -	- -	92.3	14065
23	- -	- -	- -	- -	- -	147.0.2	33156.25
33	- -	- -	- -	- -	- -	141	60400
42.2	- -	- -	49.0.3	- -	- -	429.2.3	65316.25

		Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorativi e Pascolivi
F. G.	IV. V.	90 CHIAVICHETTA, o sia Campo di Merlo, del Sig. Marchese Lepri Cusani - - - -	33.3
E. F.	IV. V.	91 CHIESOLA, o sia Ponte Galera, del Sig. Marchese Serlupi - - - - - - -	72.3.3
F. G.	I. II.	92 COAZZO, o sia S. Agata, e Pietraurea, di Sua A. R. Eña il Sig. Card. Duca de Yorch - -	108
M. N.	I. II.	93 COLLEFERRO, del Sig. Conte Caprara - -	485.3.3
M. N.	IV. V.	94 CONCA, della pia Casa del S. Officio - -	801.1.1
G. H.	A. I.	95 CORCOLLE, del Sig. Principe Barberini - -	451.2
G. H.	III. IV.	96 CORNACCHIOLA, del Sig. Principe Gabrielli	48
C. D.	III. IV.	97 CORNAZZANELLO, delle RR. Monache di S. Silvestro, in Capite - - - - - - -	215
C. D.	III. IV.	98 CORNAZZANO, del Sig. Principe Gabrielli	205
E. F.	II. III.	99 CRESCENZA, del Sig. Duca Bonelli - -	52
G. H.	IV. V.	100 DECIMA, Fossola, Morrone, Perna, Pernuzza, Pinzarone, e Campo Bufalaro, dell'Eredità Torregiani - - - - - - - -	863.2.2
F. G.	IV. V.	101 DRAGONCELLO, del Sig. Conte Marescotti	96.2.2
F. G.	IV. V.	102 DRAGONE, del Sig. Principe Altieri - -	- -
F. G.	III. IV.	103 DUE TORRI, del Ven. Archiospedale, del SS. Salvatore, ad Sancta Sanctorum, Confraternita del Confalone, e Sig. Fratelli Dandini Chiselli	30.0.3
H. I.	III. IV.	104 FALCOGNANI, del Sig. Conte Cenci Bolognetti	323.1.2
G. H.	III. IV.	105 FALCOGNANI VECCHI, e Pedica di Castel di Leva, del Sig. Marchese Riccardi - - -	478.0.1
E. F.	II. III.	106 FARNESINA, o sia Torvergata, del Sig. Luigi Sicurani - - - - - - - -	13.1
F. G.	A. I.	107 FERRONEA, del Sig. Principe Altieri - -	36.3.3
G. H.	III. IV.	108 FIORANELLO, del Sig. Marchese Muti Papazzurro - - - - - - - - -	10
G. H.	III. IV.	109 FIORANO, Fioranello, e Cornacchiola, del Sig. Principe Rezzonico - - - - - -	496.2
E. F.	II. III.	110 FISCALE, o sia Casal Fiscale, del Sig. Marchese, Muti Papazzurri - - - - - - -	47.0.3
I. L.	IV. V.	111 FOCIGNANO, del Sig. Duca Cesarini - -	300
F. G.	I. II.	112 FONTANA DI PAPA, o sia Monte Gentile delle RR. Monache di S. Caterina di Civita Ducale	52
C. D.	III. IV.	113 FONTANA MURATA, del Sig. Principe S. Croce	315
E. F.	IV. V.	114 FONTIGNANO, del Rño Capitolo di S. Maria in Trastevere - - - - - - -	375.3
F. G.	I. II.	115 FORNO CASALE, del Sig. Giacomo Acquaroni	133
H. I.	A. V.	116 FOSSA, o sia Castagnola, e Riotorto, del Sig. Duca Cesarini - - - - - - -	61.3
D. E.	II. III.	117 GIUSTINIANA, o sia Borghetto, e Castelluccia del Sig. Gigli - - - - - - -	261.3

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollederare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
62	- -	- -	- -	- -	- -	95.3	28032.50
7	- -	- -	- -	- -	- -	79.3.3	11552.50
13.2	- -	- -	- -	- -	- -	121.2	26540
- -	- -	- -	- -	- -	- -	485.3.3	53453.12.$\frac{1}{2}$
56.0.3	- -	- -	2221	118.0.1	17.3	3214.1.1	258398.75
- -	- -	- -	15.3.2	- -	88.0.3	555.2.1	73031.25
2	- -	- -	- -	- -	- -	50	6560
- -	- -	- -	- -	- -	- -	215	22140
3	- -	- -	- -	- -	- -	208	23690
47	- -	- -	9	- -	- -	108	36940
94.1.3	- -	4	316.0.2	- -	- -	1283.0.3	164315.62.$\frac{1}{2}$
14.2	- -	- -	98	- -	- -	209.0.2	27610
- -	213.3	- -	- -	- -	- -	213.3	34200
6	- -	- -	- -	- -	- -	36.0.3	12296.25
46.3.3	- -	5.1.1	24.1.2	- -	- -	400	61793.75
28.3.3	- -	- -	- -	- -	- -	507	64161.87.$\frac{1}{2}$
29	- -	- -	10	- -	- -	52.1	19345
- -	- -	- -	- -	- -	- -	36.3.3	4063.12.$\frac{1}{2}$
57.1.3	- -	- -	- -	- -	- -	67.1.3	8692.50
16.1.3	- -	- -	- -	- -	- -	512.3.3	78566.25
6	- -	- -	- -	- -	- -	53.0.3	12805.62.$\frac{1}{2}$
12	7.1	- -	202.1	- -	- -	521.2	43275
2	- -	- -	- -	- -	- -	54	6000
4	- -	- -	- -	- -	- -	319	39720
30	- -	- -	- -	- -	- -	405.3	61290
17	- -	- -	- -	- -	- -	150	22760
19	186	- -	200	65	40	571.3	95610
13	- -	- -	51.2.2	- -	- -	290.1.2	28296.25

		Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorativi e Pascolivi
I. L.	IV. V.	118 GOGNA, e S. Appetito, del Sig. Duca Cesarini	6
F. G.	II. III.	119 GOTTIFREDDI, o sia S. Anastasia, del Sig. Panfilo di Pietro - - - - - -	4
G. H.	II. III.	120 GREGNA, delli Sig. Giovazzini - - -	58.2
H. I.	II. III.	121 GROTTAFERRATA, dell'Abbadia del medesimo titolo di Grottaferrata - - - - - -	223
F. G.	III. IV.	122 GROTTA PERFETTA, del Sig. Marchese Colligola - - - - - - - - - -	93.2.2
F. G.	IV. V.	123 GROTTONE, de Sig. Beneficiati di S. Pietro in Vaticano, e Sig. Canonico Capranica - - -	74
F. G	IV. V.	124 INFERMERIA, o sia Trafusa, o Spagnoletta, de' Sigg. Conte Castelli, e Barone Scarlatti - - -	33
E. F.	II. III.	125 INVIOLATA, ed Inviolatella, del Sig. Principe Borghese - - - - - - - - -	202
E. F.	I. II.	126 INVIOLATELLA, del Rmo Capitolo, di S. Maria in Vialata - - - - - - - -	80.3.2
E. F.	II. III.	127 INZUCCHERATA, dell' Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - -	52.1
D. E.	II. III.	128 ISOLA FARNESE del Sig. D. Filippo Casoni	414.2
E. F.	A. V.	129 ISOLA DI PORTO, detta l'Isola Sacra del Sig. Carlo Giorgi - - - - - - -	243.2.2
L. M.	III. IV.	130 LE CASTELLA, del Rmo Capitolo di S. Gio. Laterano - - - - - - - - - -	904.2.1
I. L.	II. III.	131 LI MUTI, o sia S. Gennaro della Cappellania di S. Nicola, in S. Nicola in Campitelli - -	107
E. F.	II. III.	132 LUCCHINA, Monte Arsiccio, e Mazzalupetto, del Sig. Principe Pallavicini - - - -	- - -
G. H.	I. II.	133 LUNGHEZZA, e Lunghezzina, del Sig. Duca Strozzi	589.3
D. E.	IV. V.	134 MACCARESE, e Cortecchia del Sig. Principe Rospigliosi - - - - - - - - -	180.
H. I.	III. IV.	135 MADDALENA, del Sig. Francesco Cuccomos	22.1
H. I.	IV. V.	136 MAGIONE, e Magionetta, del Signor Marchese Riccardi - - - - - - - - -	145
F. G.	IV. V.	137 MAGLIANA delle RR. Monache di S. Cecilia	109.3.1
E. F.	III. IV.	138 MAGLIANELLA, del Rmo Capitolo di S. Angelo in Pescaria - - - - - - - - -	184.1.3
G. H.	III. IV.	139 MAGRI, del Signor Principe Braschi - -	140.3.2
F. G.	IV. V.	140 MALAFEDE, del Sig. Duca Lante - - -	- - -
I. L.	IV. V.	141 MALBORGHETTO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - -	444.2.3
E. F.	I. II.	142 MALPASSO delle RR. Monache di S. Silvestro in Capite - - - - - - - - - -	52.2.2
D. E.	III. IV.	143 MALVICINO, del Sig. Marchese, de Cavalieri	126.1
G. H.	IV. V.	144 MANDRIA, e Mandriola delli RR. Monaci di S. Paolo fuori le Mura - - - - - -	172

Prati da Pascolo Falciativi	Polledrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
- -	- -	- -	624	- -	- -	630	₰ 31800.
16.2	- -	- -	- -	- -	9	29.2	10010
8	- -	- -	- -	- -	- -	66.2	12190
20	- -	11	28	- -	- -	282	39110
35	- -	1.3.2	- -	- -	- -	130.2	45022.50
10	- -	- -	- -	- -	- -	84	16840
.17	- -	- -	33.3.3	- -	- -	83.3.3	14516.25
18	- -	- -	- -	- -	- -	220	32880
1.2	- -	- -	- -	- -	- -	82.1.2	7818.75
17.3	- -	- -	72	- -	- -	142	22800
8.2	- -	- -	20	- -	- -	443	39260
- -	- -	- -	315	109.1.2	- -	668	76503.75
10	- -	- -	40	- -	- -	954.2.1	78365
- -	- -	- -	- -	- -	- -	107	12840
12	161	- -	10.3	- -	- -	183.3	33927.50
85	285.1	- -	20	- -	- -	980	166332.50
- -	589	- -	751	180	- -	1700	203095
- -	- -	- -	- -	- -	- -	22.1	2892.50
9	- -	- -	- -	- -	- -	154	18200
66.2.1	- -	- -	14	- -	- -	190.1.2	52743.12.½
21.0.3	- -	- -	- -	- -	- -	205.2.2	27193.12.½
15	- -	- -	- -	- -	- -	155.3.2	19878.75
33.2	60.2	- -	296	- -	- -	390	44820
14.2	- -	- -	- -	- -	- -	459.0.3	39778.12.½
12	- -	- -	- -	- -	- -	64.2.2	12268.75
3	- -	- -	- -	- -	- -	129.1	13705
2	- -	- -	- -	- -	- -	174	14560

		Nomi delle Tenute, e de respettivi possidenti.	Lavorati e Pascoli
E. F.	I. II.	145 MARCIGLIANA, del Signor Conte Carpegna	140
F. G.	I. II.	146 MARCOSIMONE, Caputo S. Eusebio, e Pedica Croce del Sig. Principe Borghese - - -	491.2
B. C.	II. III.	147 MARTIGNANO, del Ven. Collegio Crivelli	84.3.
E. F.	I. II.	148 MASSA, e Fonte di Papa del Sig. Principe Ruspoli	464.1
E. F.	III. IV.	149 MASSA GALLESINA, e Pedica Maglianella, della Ven. Chiesa di S. Rocco, e Sig. Marchese Vivaldi, ed Antonio Stefanucci - - -	134
E. F.	III. IV.	150 MASSIMILLA, del Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - - - - -	80
D. E.	III. IV.	151 MAZZALUPO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - -	46
F. G.	IV. V.	152 MEZZOCAMINO, o sia S. Ceriaco, della Ven. Cappellania, di S. Paolo in S. Maria in Capitelli	81
E. F.	III. IV.	153 MIMMOLI, del Rmo Capitolo, di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - -	134
H. I.	II. III.	154 MOLARE, del Sig. Principe Borghese - -	310.3.3
F. G.	I. II.	155 MONASTERO COLONNELLO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - -	132.0.2
H. I.	IV. V.	156 MONTAGNANO, del Sig. Marchese Teodoli	145
L. M.	II. III.	157 MONTECUGNOLO, o sia S. Gennaro del Collegio di S. Bonaventura - - - - - -	- -
D. E.	II. III.	158 MONTE DEL FORNO, del Rmo Capitolo di S. Gio. Laterano - - - - - -	83.3.1
F. G.	III. IV.	159 MONTE DELLE PICHE, della Sig. Michelina Catalani, Cristini - - - - - -	12.2
F. G.	I. II.	160 MONTE DEL SORBO, e Pilorotto, detto l'Inviolatella, del Rmo Capitolo di S. Maria in Via Lata	267.2
G. H.	IV. V.	161 MONTE DI LEVA, del Sig. Barone Gavotti	566.2
D. E.	III. IV.	162 MONTE MARIA, e Monte Mariola, del Ven. Collegio Ungarico di Roma - - - - -	- -
G. H.	IV. V.	163 MONTE MIGLIORE PICCOLO, e Grande, delli Signori Conti Giraud - - - - - -	572
D. E.	II. III.	164 MONTE OLIVIERO, del Rmo Capitolo, di SS. Lorenzo, e Damaso - - - - - -	363.0.3
C. D.	IV. V.	165 MONTERONI DI SOTTO, Carlotta, e Moscone, e Valle Cannetta, del Sig. Duca Bracciano	551
B. C.	IV. V.	166 MONTETOSTO, o Torbino, delli Signori Principe, Pallavicini, e Rospigliosi - - -	289.1.3
F. G.	IV. V.	167 MONTI DI S. PAOLO, o sia Dragoncello, delli RR. Monaci di S. Paolo - - - - -	70
G. H.	II. III.	168 MORENA, de' Signori Conti Giraud - -	95
C. D.	A. I.	169 MOROLO, del Sig. Principe Borghese - -	745.0.3
F. G.	III. IV.	170 MOSTACCIANO, del Rmo Capitolo, di S. Nicola in Carcere - - - - - - -	91.3.3

Prati da Pascolo e Falciativi	Polledrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute 7
30	503.3	- -	168	- -	- -	941.3	202758.75
65	- -	- -	77	- -	- -	633.2	113785.
8	- -	- -	15	- -	- -	107.3.1	13579.37.½
18	- -	- -	36	- -	- -	518.1	70130
10	- -	- -	- -	- -	- -	144	18800
6.2	- -	- -	- -	- -	- -	86.2	11120
28	- -	- -	- -	- -	- -	74	19520
7	- -	- -	- -	- -	- -	88	17940
30	- -	- -	- -	- -	- -	164	21840
6	- -	- -	28	- -	- -	344.3.3	27056.25
14.2	381	- -	- -	- -	- -	146.2.2	20703.75
- -	- -	22	- -	- -	- -	167	19030
- -	- -	130.3.1	- -	- -	- -	130.3.1	15697.50
00.3	- -	- -	- -	- -	- -	84.2.1	7843.12.½
- -	- -	- -	- -	- -	- -	12.2	1250
9	- -	- -	35	- -	- -	311.2	35125
9.2	- -	- -	64	- -	- -	640	59575
12	260	- -	72.1	- -	- -	344.1	64817.50
16	63	- -	6	- -	- -	657	69320
33.0.3	- -	- -	12.2.3	- -	- -	408.3.2	38330
- -	- -	- -	- -	- -	- -	551	49590
12.2.2	84.3	- -	90	- -	- -	476.3.1	45264.37.½
69	150	- -	89	- -	- -	378	75250
34.2.1	- -	- -	- -	- -	- -	129.2.1	29908.75
9.3	- -	- -	41	- -	- -	795.3.3	50271.25
13	- -	- -	- -	- -	- -	104.3.3	17393.12.½

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi Possidenti.	Lavorati e Pascoli
E. F.	II. III.	171 MURATELLA, delle RR. Monache di S. Appollonia	30.1
F. G.	IV. V.	172 MURATELLA, del Sig. Marchese Lepri Cusani -	135.3
H. I.	IV. V.	173 MURATELLA, delli Signori Barone Testa Piccolomini Vicentini, e Cavalier Borgia di Velletri -	146.3
E. F.	I. II.	174 OLEVANO, del Sig. Principe Borghese - -	101
D. E.	II. III.	175 OLGIATA, del Sig. Principe Chigi - - -	405.1.
E. F.	II. III.	176 OSPEDALETTO, del Sig. Mariotti Marziale -	47
D. E.	II. III.	177 OSPEDALETTO, de'RR. PP. Agostiniani di Santa Maria Novella di Bracciano - - - -	59.2
F. G.	A. V.	178 OSTIA, della Mensa Vescovile, che si gode dall' Emo, e Rmo Sig. Cardinale Decano - - -	375
H. I.	III. IV.	179 PAGLIANCASALE, dell' Abbadia di S. Paolo di Albano - - - - - - - - -	276.1.
H. I.	III. IV.	180 PALAZZO MORGANO, del Sig. Principe Barberini - - - - - - - - -	91.1.
C. D.	IV. V.	181 PALIDORO, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - -	617.1.3
E. F.	III. IV.	182 PALMAROLA, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	184.3
C. D.	IV. V.	183 PALO, del Sig. Duca di Bracciano - - -	357
F. G.	IV. V.	184 PALOCCO, delle RR. Monache, di SS. Domenico, e Sisto - - - - - - - - -	- -
G. H.	III. IV.	185 PALOMBARO, dell'Abbadia, di S. Sebastiano -	122.1
F. G.	IV. V.	186 PANTANELLA, del Sig. Principe Santa Croce -	67.3
G. H.	I. II.	187 PANTANO, del Sig. Principe Borghese - -	827.3
D. E.	III. IV.	188 PAOLA, del Ven. Archiospedale di Spirito in Sassia - - - - - - - - -	360.1
E. F.	III. IV.	189 PEDICA, del Sig. Marchese Massimi - - -	11
E. F.	II. III.	190 PEDICA, della Ven. Cappella detta di S. Andrea in S. Maria in Via - - - - - - -	5.0.
G. H.	III. IV.	191 PEDICA CAVALLONI, del Sig. Conte Capizucchi - - - - - - - - -	66.3
E. F.	II. III.	192 PEDICA DI ACQUACETOSA, di diversi particolari - - - - - - - - -	12.1.
G. H.	III. IV.	193 PEDICA DI CLERIA, e Pedica Ricci, del Sig. Ricci	40.1.
G. H.	II. III.	194 PEDICA DELLA MARRANELLA, del Sig. Marchese Paleotti - - - - - - - - -	- -
F. G.	II. III.	195 PEDICA DI PONTENONO, o sia di Acquabollicante, delli Sig. della Vetra - - - -	13.3
F. G.	IV. V.	196 PEDICA DI SPINACETO, e Spinaceto, del Sig. Marchese Maccarani, RR. Monache Oblate di Tor de Specchi, Pia Casa degl' Orfani, e Rmo Capitolo di S. Nicola in Carcere - - - -	133
H. I.	III. IV.	197 PEDICA DI SPREGAMORE, del Sig. Giuseppe Vagnolini - - - - - - - -	8.1

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollidrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
5	- -	- -	- -	- -	- -	35.1	78 4922.50
68	- -	- -	- -	- -	- -	203.3	37027.50
3	- -	- -	- -	- -	- -	149.3	12940
1.1	- -	- -	5	- -	- -	107.1	8880
23.2.1	- -	- -	43	- -	- -	471.3.3	49686.25
- -	- -	- -	- -	- -	- -	47	11360
6	- -	- -	- -	- -	- -	65.2	10735
40	260.3	27.3.3	495	440	- -	1638.2.3	140142.50
60.2	- -	- -	- -	- -	- -	282.2.1	34838.12.½
5.	- -	- -	- -	- -	- -	96.2.1	16820
68	- -	- -	- -	- -	- -	685.1.3	132024.37.½
18	- -	- -	23.2	- -	- -	226.1	24470
24	- -	- -	70	61	- -	512	58820
- -	- -	- -	161.2	- -	- -	161.2	6460
11	- -	- -	- -	- -	- -	133.1.2	23980
2.2.2	- -	- -	- -	- -	- -	69.3	6420
15.0.2	- -	- -	- -	- -	- -	842.3.2	99522.50
8	- -	- -	- -	- -	- -	268.1.3	29923.75
- -	- -	- -	- -	- -	- -	11	1980
- -	- -	- -	- -	- -	- -	5.01.	455.62½
- -	- -	- -	- -	- -	- -	66.3	13080
22.2.1	- -	- -	- -	- -	- -	29.2.1	13796.25
7	- -	- -	- -	- -	- -	47.1.2	7645
11	- -	- -	- -	- -	- -	11	4400
- -	- -	- -	- -	- -	- -	13.3	4812.50
9.2	- -	- -	- -	- -	- -	142.2	20140
- -	- -	- -	- -	- -	- -	8.1	907.50

			Nomi delle Tenute, e de' respettivi possidenti.	Lavorativi e Pascolivi
F. G.	IV. V.	198	PEDICA DI TORCARBONE, delli RR. Sig. Beneficiati di S. Pietro in Vaticano - - -	- -
F. G.	IV. V.	199	PEDICA DI TORCARBONE, del Sig. Marchese Lepri Cusani - - - - - - -	- -
F. G.	III. IV.	200	PEDICA DI TRE FONTANE, delli RR. Monaci delle Tre Fontane - - - - - -	22.3
E. F.	III. IV.	201	PEDICA MAGLIANELLA, delli RR. Monaci di S. Ambrogio - - - - - - - -	21
H. I.	II. III.	202	PEDICHETTA DI S. MARTA, del Sig. Conte de Silva - - - - - - - - -	7
H. I.	IV. V.	203	PESCARELLA, della Prelatura Banchieri - -	411
A. B.	IV. V.	204	PETRISCHE, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - -	139
H. I.	IV. V.	205	Petronella del Sig. Marchese Naro Patrizi - -	221
H. I.	IV. V.	206	PETRONELLA, del Sig. Conte Bonarelli - -	190
H. I.	IV. V.	207	PIAN DE FRASSI, del Sig. Duca Cesarini -	540.1.2
F. G.	II. III.	208	PIETRALATA, del Sig. Tommaso Canori -	30.1
F. G.	II. III.	209	PIETRALATA, del Sig. Duca Lante - -	255.1.3
D. E.	I. II.	210	PIETRAPERTUSA, di diversi Particolari - -	744.3.2
E. F.	III. IV.	211	PIGNETO, del Sig. Giovacchino Cleter - -	60
D. E.	II. III.	212	PINO, del Sig. Marchese Pallavicini, di Roma -	128
E. F.	III. IV.	213	PISANA, e Maschietto, del Sig. Principe Santa Croce - - - - - - - - -	66.2
F. G.	III. IV.	214	PISCIA MOSTO, del Sig. Principe Gabrielli -	10.3.1
F. G.	IV. V.	215	PISCIARELLO, e Capo di Ferro, del Sig. Principe Braschi - - - - - - - -	173
B. C	II. III.	216	POLLINE, Straccia Cappa, e Santa Catarina, del Sig. Principe Giustiniani - - - -	308.1
G. H.	I. II.	217	PONTE DI NONA, delle RR. Monache di Campo Marzo - - - - - - - -	37.3
F. G.	III. IV.	218	PONTEFRATTA, o Grottone, del Ven. Collegio Germanico Ungarico di Roma - - -	24.1
E. F.	IV. V.	219	PONTE GALERA, o sia Campo Salino, del Sig. Duca Mattei - - - - - - - -	243.2
F. G.	II. III.	220	PONTE LAMENTANA, Tufelli, e S. Agnese, delle RR. Monache, di S. Silvestro in Capite -	64.0.2
F. G.	II. III.	221	PONTE MAMMOLO, o Vannina, del Sig. Conte Papi - - - - - - - - -	2
E. F.	II. III.	222	PONTE SALARO, del Sig. Avv. Tassoni -	31.3
C. D.	III. IV.	223	PONTON DEGL' ELCI, della Sig. Marchesa Savelli Palombara Massimi - - - - -	107
E. F.	III. IV.	224	PORCARECCIA, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - -	637
D. E.	III. IV.	225	PORCARECCINA, del Sig. Principe Borghese -	223.3.2
F. G.	IV. V.	226	PORCIGLIANO, del Sig. Baron del Nero -	380

Prati da Pascolo e Falciativi	Polle-drare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tom-moleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
6.1	- -	- -	2	- -	- -	8.1	₹ 3775
9	- -	- -	- -	- -	- -	9	4860
- -	- -	- -	- -	- -	- -	22.3	2957.50
- -	- -	- -	- -	- -	- -	21	3780
- -	- -	- -	- -	- -	- -	7	700
13	- -	- -	- -	- -	- -	424	37530
1	- -	- -	90	- -	- -	230	16880
4.2	- -	- -	14.2	- -	- -	240	20025
4.2	- -	- -	63.0.2	- -	- -	257.2.2	20607.50
1.2.	- -	- -	- -	- -	- -	541.3.2	43890
5	- -	- -	- -	- -	- -	35.1	9150
63.2	- -	- -	- -	- -	- -	318.3.3	84112.50
- -	- -	- -	- -	- -	- -	744.3.2	59590
8	- -	- -	25	- -	- -	93	13320
10	- -	- -	24	- -	- -	162	16320
7.2	- -	- -	- -	- -	- -	74	9285
4.2	- -	- -	- -	- -	- -	15.1.1	4305.62.½
47	- -	- -	- -	- -	- -	220	38360
12	- -	- -	70	- -	- -	390.1	34140
- -	- -	- -	- -	- -	- -	37.3	4152.50
18.1	- -	- -	- -	- -	- -	42.2	11792.50
41	- -	- -	- -	- -	- -	284.2	57000
34.3	- -	- -	- -	- -	- -	98.3.2	28708.12.½
- -	- -	2.3	- -	- -	- -	4.3	1775
19	- -	- -	- -	- -	- -	50.3	13945
9.2	- -	- -	- -	- -	- -	116.2	16830
77	12	- -	168	- -	- -	894	120840
51.3	- -	- -	25	- -	- -	305.2.2	51890
146	- -	- -	1416	160	- -	2102	141100

		Nomi delle Tenute, e de respettivi Possidenti.	Lavorative e Pascolivi
G. H.	III. IV.	227 PORTA MEDAGLIA, o sia Falcognani nuovi, e S. Gio. in Campo, del Sig. Marchese Riccardi -	588.3.3
E. F.	A. V.	228 PORTO, del Sig. Panfilo di Pietro - - -	164.3.1
F. G.	II. III.	229 PORTONACCIO, o sia Casal Vittorio, o Pietralata, dell'Eredità D'Aste - - - - -	- -
G. H.	II. III.	230 POSTICCIOLA, o Pedica del Grottone del Sig. Principe Giustiniani - - - - - - -	32.3
C. D.	III. IV.	231 POSTA DI FORANO, del Sig. Principe Barbarini, Colonna di Sciarra - - - - - -	208
H. I.	IV. V.	232 PRATICA, del Sig. Principe Borghese - -	- -
F. G.	III. IV.	233 PRATI DI S. PAOLO, delli RR. Monaci di S. Paolo medesimo - - - - - - -	- -
F. G.	IV. V.	234 PRATI DI TOR CARBONE, del Sig. Marchese Raggi - - - - - - - - -	25
E. F.	II. III.	235 PRATI DI TOR DI QUINTO, del Sig. Principe Borghese - - - - - - - - -	71
E. F.	II. III.	236 PRATI DI TOR DI QUINTO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - -	10.2.2
F. G.	III. IV.	237 PRATI DI TOR DI VALLE, delli Sig. Zannetti, Cavalieri Ricci, Cavalier Capranica, e Marchese Massimi alle Colonne - - - - - -	- -
F. G.	III. IV.	238 PRATI DI TOR DI VALLE, e Valchetto, delli Sig. Zannetti, Cavalier Capranica, e Marchese Serlupi - - - - - - - - -	55.1
E. F.	II. III.	239 PRATO FISCALE, Fiscali, e Prato Rotondo, del Sig. Principe Santa Croce - - - - -	27.2
E. F.	II. III.	240 PRATI FISCALE, delli RR. Sigg. Beneficiati di S. Maria Maggiore - - - - - - - -	4
F. G.	I. II.	241 PRATO LONGO, del Rmo Capitolo di S. Giovanni Laterano - - - - - - - -	249
L. M.	III. IV.	242 PRESCIANO, e Casal Perfetto, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - -	360.1
E. F.	I. II.	243 PRIMA PORTA, e Frassineto, del Rmo Capitolo di Santa Maria in Via Lata - - - -	287
E. F.	III. IV.	244 PRIMA VALLE, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	156.2
D. E.	I. II.	245 PROCOJO NUOVO, del Sig. Principe Altieri -	413.1.
E. F.	I. II.	246 PROCOJO VECCHIO, del Sig. Principe Ruspoli -	121
G. H.	II. III.	247 QUADRARO, del Sig. Principe Barberini Colonna di Sciarra - - - - - - - -	329
G. H.	II. III.	248 QUADRATO, del Sig. Lunati - - -	236.1
E. F.	IV. V.	249 QUARTACCIO DI PONTE GALERA, del Sig. Marchese Lepri Cusani - - - - - -	64.3
C. D.	III. IV.	250 QUARTACCIO DI SANTA BRIGIDA, de Sigg. Conti Giraud - - - - - - - -	205

Prati da Pascolo e Falciativi	Polle-drare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tom-moleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
21.2.2	- -	- -	- -	- -	- -	621	69775
- -	133	- -	400	224.0.3	200	1122	95725.62.½
49.1.3	- -	- -	- -	- -	- -	49.1.3	16151.25
3	- -	- -	- -	- -	- -	35.3	5457.50
11	- -	- -	- -	- -	- -	219	24760
49	159	51.2	122	- -	- -	381.2	46890
38	- -	- -	- -	- -	- -	38	17480
93	- -	- -	- -	- -	- -	118	47300
13	- -	- -	- -	- -	- -	84.3	28480
25.1.2	- -	- -	- -	- -	- -	36	17137.50
23.1	- -	- -	- -	- -	- -	23.1	12555
38.3	- -	10.1	- -	- -	- -	104.1	32627.50
38	- -	- -	- -	- -	- -	65.2	28510
15.1.1	- -	- -	- -	- -	- -	19.1.1	9175
36	- -	- -	- -	- -	- -	285	66420
16.2	- -	- -	12	- -	- -	388.3	43225
33	- -	- -	5	- -	- -	325	69780
13.2	- -	- -	- -	- -	- -	170	21860
28.1.1	- -	8	28.1.1	- -	- -	477.3.2	68386.87.½
79	- -	- -	- -	- -	- -	200	65860
24	- -	- -	- -	- -	- -	353	55680
91.2	- -	- -	- -	- -	- -	245.2.2	37762.50
6	- -	- -	- -	- -	- -	70.3	15590
5	- -	- -	- -	- -	- -	210	22300

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi Possidenti.	Lavorativ e Pascoliv
G. H.	II. III.	251 QUARTICCIOLO, del Rmo Capitolo, di Santa Maria Maggiore - - - - - -	208.3.1
G. H.	IV. V.	252 RADICELLI, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - -	66.3
F. G.	II. III.	253 REBBIBBIA, o sia Aguzzano, del Sig. Canori -	54
E. F.	I. II.	254 REDICICOLI, del Sig. Cavalier Ricci - -	151
E. F.	I. II.	255 REDICICOLI, del Sig. Marchese Accoramboni -	180
C. D.	III. IV.	256 RICCIA, del Sig. Baron Gavotti - - -	193
F. G.	IV. V.	257 RISARO, o sia Infermaria, delle RR. Monache di SS. Domenico, e Sisto - - - -	73.2
F. G.	II. III.	258 ROMA VECCHIA, o sia Arcotravertino, Statuario, Capo di Bove, Torre Spaccata, e Settebasse, del Sig. Marchese Torlonia - - -	533
G. H.	II. III.		
G. H.	III. IV.		
F. G.	I. II.	259 RUSTICA, del Sig. Principe Borghese - -	109.3.2
F. G.	II. III.	260 SACCOPASTORE, de Sigg. Conti Maffei -	- - -
G. H.	I. II.	261 SALONE, Saloncello, e Saloncino, del Rmo Capitolo, di S. Maria Maggiore - - -	567.2.1
I. L.	A. V.	262 SALZANA, del Sig. Panfilo di Pietro - -	150
E. F.	III. IV.	263 S. AGATA, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - -	14.2.2
F. G.	III. IV.	264 S. ALESSIO, o Vigna Murata, de Sigg. Mignanelli - - - - - - - - -	127.1
G. H.	III. IV.	265 S. ANASTASIA, del Rmo Capitolo di S. Anastasia - - - - - - - - -	73.2
G. H.	II. III.	266 S. ANDREA, de Sigg. Lunati - - -	56.3
A. B.	IV. V.	267 S. ANGINO, del gran Priorato di Roma -	238.1
E. F.	IV. V.	268 S. CECILIA, del Sig. Marchese Rossetti -	133
G. H.	III. IV.	269 S. CESARIO, delle RR. Monache di SS. Domenico, e Sisto - - - - - - - -	60.3
E. F.	I. II.	270 S. COLOMBA, del Sig. Principe Corsini -	230.2
D. E.	II. III.	271 S. CORNELIA, delli RR. PP. Agostiniani di Santa Maria Novella di Bracciano - - - -	185.2.1
C. D.	II. III.	272 S. MARIA DI GALERA, o sia in Celsano, e S. Sabba, del Ven. Collegio Germanico, Ungarico di Roma - - - - - - - -	632.1.1
G. H.	III. IV.	273 S. MARIA NUOVA, o siano Moranella, Statuario, o Selce, delli RR. Monaci Olivetani, di Santa Francesca Romana - - - - - -	230.1.2
A. B.	A. V.	274 S. MARINELLA, del Ven. Arehiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - -	190
H. I.	III. IV.	275 S. PALOMBA, Grotta Scrofana, Capannone,	
H. I.	IV. V.	Cerquetello, del Sig. Marchese Rondanini -	354.3
H. I.	IV. V.	276 S. PROCULA, de Sigg. Conti Giraud - -	391
D. E.	III. IV.	277 S. RUFFINA, Casale di Massimi di Porcareccina, e Prato della Paola, del Sig. Angelo Mazzetti	138.3.2

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollederare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
20	- -	- -	- -	- -	- -	228.3.1	₰ 45410.
- -	- -	- -	- -	- -	- -	66.3	6007.50
- -	- -	- -	- -	- -	- -	54	23150
14	- -	- -	- -	- -	- -	165	21260
19.2	- -	- -	- -	- -	- -	199.2	27280
5	7	- -	- -	- -	- -	205	22320
22	- -	- -	- -	- -	- -	95.2	25260
45	- -	- -	- -	- -	- -	578	95507.50
18	- -	- -	- -	- -	- -	127.3.2	22166.25
18	- -	- -	- -	- -	- -	18	9340
48.1	- -	- -	- -	- -	- -	615.3.1	102733.12.$\frac{1}{2}$
- -	- -	- -	198.2.2	40	- -	388.2.2	37731.25
12.2	- -	- -	29.2	- -	- -	184.2	19170
19	- -	3.1.3	- -	- -	- -	149.2.3.	18778.75
3	- -	- -	- -	- -	- -	76.2	9165
9	- -	- -	- -	- -	- -	65.3	12445
5	- -	- -	165	- -	- -	408.1	37535
21	- -	- -	- -	- -	- -	154	25550
4.3	- -	- -	- -	- -	- -	65.2	8582.50
52.2	- -	- -	105.2	- -	- -	388.2	73495
8	- -	- -	- -	- -	- -	193.2.1	25547.50
108.3.1	- -	17.2	2.2.2	- -	- -	761.1	118930.62.$\frac{1}{2}$
20.2.2	- -	- -	- -	- -	- -	252	36710.62.$\frac{1}{2}$
10	- -	- -	113.0.3	- -	- -	313.3	25391.25
16.0.2	- -	- -	- -	- -	090.2.2	371.2	48760
17.	- -	- -	8	- -	- -	436	49135
20.1.1	- -	- -	- -	- -	- -	159.0.3	20010

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi Possidenti.	Lavorativ e Pascolivi
A. B.	A. V.	278 S. SEVERA, del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - - -	1434.2.1
F. G.	I. II.	279 S. BASILIO, del Sig. Card. Duca de Yorch. -	150.2
E. F.	IV. V.	280 S. COSIMATO, delle RR. Monache di S. Cosimato - - - - - - - - -	102
I. L.	III. III.	281 S. GENNARO, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	- -
H. I.	A. I.	282 S. GIOVANNI IN CAMPORAZIO, del Signor Principe Barberini - - - - - - - -	187.2
I. L.	A. V.	283 S. LORENZO, degli Sigg. de Pietro - - -	499.2
H. I.	II. III.	284 S. MATTEO, del Sig. Baron Gavotti - -	- -
D. E.	III. IV.	285 S. NICOLA ACQUAVIVA, Santa Croce, Torre Spaccata, e Porcareccina, del Sig. Principe Borghese - - - - - - - - -	1043
G. H.	A. I.	286 S. VITTURINO, del Sig. Principe Barberini -	115.2.2
B. C.	IV. V.	287 SASSO, o sia Villa del Sasso, del Sig. Marchese Patrizi - - - - - - - - -	784
G. H.	IV. V.	288 SCHIZZANELLO, del Sig. Conte Suderini -	133.0.2
E. F.	A. I.	289 SCORANO, del Sig. Principe Borghese - -	306
E. F.	III. IV.	290 SELCE, delle RR. Monache di SS. Domenico, e Sisto - - - - - - - - -	88.0.1
E. F.	III. IV.	291 SELCE, de Sigg. Franchi - - - - -	271.2
G. H.	IV. V.	292 SELCETTA, o Selcia, del Sig. Marchese Belloni -	139.2.2
C. D.	IV. V.	293 SELVA DELLA ROCCA, del Sig. Duca di Bracciano - - - - - - - - -	175
E. F.	II. III.	294 SEPOLTURA DI NERONE, e S. Andrea, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - -	320
E. F.	II. III.	295 SERPENTARA, delle RR. Monache di Tor de Specchi - - - - - - - - -	60
E. F.	I. II.	296 SETTEBAGNI, del Sig. Vaccari Rossi - -	172
H. I.	IV. V.	297 SOLFORATA, e Solfaratella, del Sig. Principe Altieri - - - - - - - - -	276
D. E.	II. III.	298 SPEZZA MAZZA, delli Sigg. Marchese Serlupi, e Principe Lancellotti - - - - - -	102
H. I.	IV. V.	299 SUGARETO, delle RR. Monache di Tor de Specchi - - - - - - - - -	175.2.2
D. E.	III. IV.	300 TESTA DI LEPRE DI SOPRA, del Sig. Principe Doria Panfili - - - - - -	370
D. E.	III. IV.	301 TESTA DI LEPRE DI SOTTO, del Sig. Principe Doria Panfili - - - - - -	352
F. G.	III. IV.	302 TORRACCIO, de Sigg. Zannetti - - -	35.2.2
G. H.	I. II.	303 TORRAGNOLA, o Mompeo, del Sig. Principe di Rignano - - - - - - - - -	213.1
G.	II. II. III.	304 TOR BELLA MONACA, del Rmo Capitolo di S. Maria Maggiore - - - - - -	53.2

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollidrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
							I
52	- -	5	899	19	- -	2409.3.1	227753.12.½
14.2.0	- -	- -	- -	- -	- -	165	23460
13.3	- -	- -	- -	- -	- -	115.3	17820
- -	- -	221	- -	- -	- -	221	26520
- -	- -	- -	132.2	- -	- -	320	27475
- -	- -	- -	156.0.1	50	- -	705.2.1	73133.12.½
- -	- -	52.2	- -	- -	- -	52.2	7350
60	37	- -	59	- -	- -	1199	130270
- -	- -	47.2.3	127.2.3	- -	- -	291	23773.75
104.3	- -	7.3.3	647.2	- -	- -	1544.0.3	135581.87.½
- -	- -	- -	- -	- -	- -	133.0.2	13312.50
19	- -	- -	- -	- -	- -	325	57320
27.3.2	- -	- -	- -	- -	- -	115.3.3	23286.25
10	- -	- -	- -	- -	- -	281.2	29990
3.1.3	- -	- -	- -	- -	- -	143.0.1	15500
2	- -	- -	7	- -	- -	184	20460
12	- -	- -	53.2.3	- -	- -	385.2.3	39795
40	- -	- -	- -	- -	- -	100	18300
36	- -	- -	12	- -	- -	220	41280
9	- -	- -	50.2.2	- -	- -	335.2.2	39222.50
2	- -	- -	- -	- -	- -	104	9980
10	- -	- -	4.2	- -	- -	190.0.2	20702.50
16	- -	- -	14	- -	- -	400	48120
71.0.3	- -	- -	36.0.1	- -	- -	460	123761.25
34.0.2	- -	- -	- -	- -	- -	693	22346.25
12	- -	- -	- -	- -	- -	225.1	28977.50
3	- -	- -	- -	- -	- -	56.2	7085

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi possidenti.	Lavorative e Pascolivi
F. G.	III. IV.	305 TOR CARBONE, del Sig. Principe Contestabile Colonna - - - - - - - - -	150.0.3
L. M.	II. III.	306 TORRECCHIA, del Sig. Principe Borghese -	1032
M. N.	II. III.	307 TORRECCHIA, della Ven. Cappella di Santa Maria in Torrecchia - - - - - - - -	29.3
F. G.	IV. V.	308 TOR DE' CENCI, del Ven. Collegio Germanico-Ungarico di Roma - - - - - - -	50.2
F. G.	II. III.	309 TOR DEL FISCALE, o sia Arcotravertino, o Pedica di Settebasse, delli Sigg. Fratelli Belardi -	11
H. I.	III. IV.	310 TOR DEL VESCOVO, delli RR. Monaci di S. Paolo di Albano - - - - - - - -	22.3
F. G.	A. I.	311 TOR DE' SORDI, de' RR. PP. Domenicani di Santa Maria sopra Minerva - - - - -	141.2
H. I.	IV. V.	312 TOR DI BRUNO, del Sig. Conte Capizucchi -	93 2
G. H.	III. IV.	313 TOR DI MEZZA VIA, e Barbuta, del Sig. Conte Marescotti - - - - - - - - -	- - -
F. G.	III. IV.	314 TOR DI VALLE, del Ven. Collegio Germanico - Ungarico di Roma - - - - - -	73
D. E.	IV. V.	315 TORRIMPIETRA, del Sig. D. Alessandro Falconieri - - - - - - - - -	1693.2
H. I.	IV. V.	316 TORMAGGIORE, o sia Solfaratella del Sig. Marchese Serlupi - - - - - - - -	302.1
F. G.	III. IV.	317 TORMARANCIA, del Sig. Duca Braschi - -	97.3
F. G.	A. I.	318 TORMASTORTA, dell'Accademia Ecclesiastica Nobile - - - - - - - - -	115
G. H.	II. III.	319 TORRE NUOVA, del Sig. Principe Borghese -	1230 1.3
G. H.	III. IV.	320 TORPAGNOTTA, del Sig. Marchese Lepri -	139.1
G. H.	II. III.	321 TOR PIGNATTARA, e Cento Celle, o sia Tor S. Gio., del Rmo Capitolo di S. Gio. Laterano -	120
F. G.	I. II.	322 TORRE ROSSA, delle RR. Monache di Campo Marzo - - - - - - - - -	69.3
E. F.	I. II.	323 TOR S. GIOVANNI, o sia Capitignano, del Ven. Archiospedale del SSmo Salvatore ad Sancta Sanctorum - - - - - - - - -	165.2
F. G.	III. IV.	324 TOR SAPIENZA, o Sapienza, del Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - -	213.2.3
H. I.	IV. V.	325 TOR TIGNOSA, del Marchese Riccardi - -	80
F. G.	II. III.	326 TOR TRE TESTE, e Bocca di Leone, del Sig. Marchese Muti Papazzurri già Casali - -	63.1.3
E. F.	III. IV.	327 TORRETTA, o sia Quarantaquattro, del Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - -	35
E. F.	III. IV.	328 TORRETTA, del Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - - - - - -	64
E. F.	III. IV.	329 TORRE VECCHIA, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - -	127

Prati da Pascolo e Falciativi	Pollidrare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tommoleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
18.2.1	- -	- -	- -	- -	- -	168.3	23850
91	- -	- -	- -	- -	- -	1123	107440
- -	- -	- -	- -	- -	- -	29.3	2677.50
12.1	- -	- -	- -	- -	- -	62.3	12675
- -	- -	- -	- -	- -	- -	11	1980
1	- -	- -	- -	- -	- -	23.3	3407.50
3	6	3.2.2	- -	- -	- -	157.0.2	18497.50
- -	- -	- -	- -	- -	- -	98.2	9850
13.2	- -	- -	- -	- -	- -	129.3.1	22223.75
35.3	- -	- -	- -	- -	- -	108.3	31310
94.0.1	- -	10.3.2	93.2	- -	32	1923.3.3	246441.25
12.2	- -	- -	- -	- -	- -	314.3	41950
30.3.2	- -	- -	- -	- -	- -	128.2.2	301000
3	- -	- -	- -	- -	- -	118	14250
105.3.3	- -	4.1.1	- -	- -	- -	1340.2.3	177083.12.$\frac{1}{2}$
65.3.2	- -	- -	- -	- -	- -	205.0.2	33937.50
10	- -	- -	- -	- -	- -	130	22800
6	- -	- -	- -	- -	- -	75.3	12067.50
24.1	- -	- -	96.3	- -	- -	286.2	41535
18.3	- -	- -	- -	- -	- -	232.1.3	43578.12.$\frac{1}{2}$
7	- -	- -	- -	- -	- -	87	12390
11	- -	- -	- -	- -	- -	74.1.3	12612.50
9	- -	- -	- -	- -	- -	44	7640
10	- -	- -	22	- -	- -	96	12580
14	- -	- -	- -	- -	- -	141	15330

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi Possidenti.	Lavorative e Pascolivi
D. E. II. III.	330	TORVERGATA, delli RR. Monaci Olivetani -	85
G. H. II. III.	331	TORVERGATA, del Sig. Canonico del Bufalo della Valle - - - - - - - - -	63
E. F. II. III.	332	TORRICELLA, del Sig. Braccucci - - -	- -
H. I. III. IV.	333	TORRICELLA, del Sig. Principe Altieri - -	- -
E. F. II. III.	334	TORRICELLA, del Sig. Marchese del Bufalo -	31
G. H. IV. V.	335	TORRICELLA, del Sig. Marchese Belloni -	105
G. H. III. IV.	336	TORRICOLA, del Sig. Principe Giustiniani -	49.0.3
F. G. IV. V.	337	TRAFUSA MELLINI, del Sig. D. Alessandro Falconieri - - - - - - - - -	115.3
F. G. IV. V.	338	TRAFUSINA, della Pia Casa degli Orfani -	96.3
D. E. III. IV.	339	TRAGLIATA, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	925
C. D. III. IV.	340	TRAGLIATELLA, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - -	830
F. G. III. IV.	341	TRE FONTANE, dell'Abbadia Commendatario -	221.1.2
G. H. IV. V.	342	TRIGORIA, del Rmo Capitolo di S. Giovanni Laterano - - - - - - - - -	99.0 2
I. L. IV. V.	343	TUFELLA, del Sig. Principe Borghese - -	354
D. E. II. III.	344	VACCARECCIO, del Sig. Principe Santa Croce -	249.3
D. E. I. II. E. F. II. III.	345	VALCHETTA, e Valca, del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - -	513.2.2
F. G. III. IV.	346	VALCHETTA, e Pedica di Valchetta, delle RR. Monache di S. Lorenzo Panisperna - - -	24.1.2
H. I. IV. V.	347	VALLE CAJA, del Sig. D'Andreis - - -	260.2.3
E. F. III. IV.	348	VALLE CANUTA, del Sig. Principe Santa Croce -	39.0 3
I. L. IV. V.	349	VALLE LATA, della Prelatura Banchieri -	408
C. D. III. IV.	350	VALLE LUTERANA, della Signora Principessa Borghese - - - - - - - - -	349
E. F. II. III.	351	VALLE MELAINA, e Quarto di Ponte Salaro, del Sig. Principe Chigi - - - - -	66.2
I. L. IV. V.	352	VALLE OLIVA, del Sig. Principe Altieri -	131.1.1
G. H. III. IV.	353	VALLERANELLO, o Vallerano, delli Signori Marchese Massimi alle Colonne, Cavalier Ricci, Cavalier Capranica, e Signor Principe Santa Croce - - - - - - - - -	160
G. H. III. IV.	354	VALLERANO, de' Sigg. de Pietro - - -	13
H. I. II. III.	355	VALPIGNOLA, o sia Marmorella, del Sig. Principe Pallavicini - - - - - - -	43.2
F. G. II. III.	356	VANNINA, o sia Grottoni, del Sig. Pappiani -	- -
E. F. IV. V.	357	VIGNOLA, o sia Tor Bufalara, del Sig. Marchese Serlupi - - - - - - - - -	40
E. F. IV. V.	358	VILLA MADAMA, del Sig. Luigi Tritonj -	2
E. F. II. III.	359	VILLA SPADA, o sia Serpentara, del Sig. Principe Spada - - - - - - - - -	77 2

Prati da Pascolo e Falciativi	Polle-drare, e Riserve 4	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti, e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tom-moleti, e Spiaggia	Laschi, Pantani, e Paglieti	Quantità totale delle Tenute	Valore delle Tenute
13.0.1	- -	- -	- -	- -	- -	98.0.1	₹ 14247.50
1.2	- -	- -	- -	- -	- -	64.2	8880
20	- -	- -	- -	- -	- -	20	10800
- -	- -	129.2.1	- -	- -	- -	129.2.1	18138.75
54	- -	- -	- -	- -	- -	85	25190
9.2.3	- -	- -	- -	- -	- -	114.2.3	11887.50
29	- -	- -	- -	- -	- -	78.0.3	11122.50
30	- -	- -	36.1	- -	- -	182	27997.50
26	- -	- -	100	- -	- -	222.3	32617.50
10	- -	- -	53	- -	- -	983	100680
74	- -	- -	72.2	- -	- -	976.2	82590
30	- -	- -	- -	- -	- -	251.1.2	44565
50	193	- -	100	- -	- -	442.0.2	79792.50
- -	- -	- -	50	- -	- -	404	27280
23	- -	- -	30	- -	- -	302.3	40095
97.2.2	- -	- -	20	- -	- -	731	161635
15	- -	- -	- -	- -	- -	39.1.2	11681.25
6	- -	- -	- -	- -	- -	266.2.3	31075.62.½
16	- -	- -	- -	- -	- -	55.0.3	14082.50
2.1	- -	- -	- -	- -	- -	410.1	25065
- -	- -	- -	196	- -	- -	545	39680
48	- -	- -	- -	- -	- -	114.2	35470
1.0.1	- -	- -	- -	- -	- -	132.1.2	17538.12.½
8	- -	- -	- -	- -	- -	168	20100
10	98	- -	18	- -	- -	139	24860
- -	- -	- -	- -	- -	- -	43.2	4785
26.1.1	- -	- -	- -	- -	- -	26.1.1	10293.75
2131.	- -	- -	- -	- -	- -	253.1	41525
- -	- -	- -	12	- -	- -	14	2000
14	- -	5.3	- -	- -	- -	96.3.2	2008 ₹

		Nomi delle Tenute, e de' respettivi Possidenti.	Lavorati e Pascoliv
G. H. III. IV.	360	VITTORIE, o Casal Vecchio, delli RR. Canonici Regolari di S. Pietro in Vincoli - -	148
E. F. A. V.	361	VITTORIE, o sia S. Procula, del Sig. Conte Carpegna - - - - - - - -	175
F. G. II. III.	362	ZAMBRA, dei Ven. Archiospedale di S. Gio. de' Fiorentini - - - - - - - -	207

rati da ascolo Falcia- vi	Polle- drare, e Riserve	Ristretti, coltivati, a Vigne Canneti e Oliveti	Macchie, e Spallette	Tom- moleti, e Spiag- gia	Laschi, Panta- ni, e Pa- glieti	Quantità totale delle Te- nute	Valore delle Tenute
22	- -	- -	- -	- -	- -	170	₹ 29120
- -	- -	- -	- -	- -	- -	175	17482.50
12	- -	- -	- -	- -	- -	219	23700

CABREO, O CATASTO

DE' TERRENI DELL' AGRO ROMANO

Che incominceranno a soggettarsi alla Tassa di Miglioraziione.

DOpo avere sin quì riportato il catasto o estimo delle tenute, fatto per la esazione del tributo ordinario, dobbiamo soggiungere l'altro, che ha rapporto alla tassa di miglioraziione già accennata. Quì però è da avvertirsi primieramente, che nella misura delle tenute, e delle respettive qualità si osservano alcune variazioni da quelle, che si trovano nell'estimo precedente. La cagione è stata perchè il perito Geometra firmò l'estimo colle scorte delle misure dell'altro catasto fatto nell'anno 1783 sotto Pio VI, contenuto nella *Prima Parte* di questa opera. Ma l'istesso Geometra ora che per commissione della Deputazione Annonaria ha eseguito questa ulteriore descrizione de' terreni, che per la estensione di un miglio gradatamente dovranno rendersi colti, o andar soggetti alla tassa detta di miglioraziione, ha avuto l'incarico di distinguere questi terreni, che non da per tutto occupano tutta una tenuta, e misurare anche il resto della tenuta medesima, come egli espone nella sua relazione. Perciò ha dovuto recarsi sulla faccia del luogo, ed in questa occasione ha ravvisato alcune incongruenze nelle misure del primo catasto, le quali si dovranno a suo tempo correggere, tanto più, che non sono mancati i riclami anche di altri possessori, che pretendono essere in qualche punto erronea la misura dell'anno 1783, non meno che la qualità, ed il valore. Quando si saranno riconosciute tali differenze, e sarà compita la riforma delle misure, ove si trovino doversi correggere, non si mancherà di darla al pubblico. Intanto però la dativa reale deve continuarsi a pagare a norma del primo catasto, come si ordina nella Costituzione sul nuovo sistema Daziale al §. 23. L'altra cosa d'avvertirsi è, che nel seguente cabreo, o catasto, per l'oggetto della tassa di miglioraziione, si comprende soltanto un tratto di terreno intorno alle vigne di Roma, che non si estende in là più oltre di un miglio, che forma una specie di *fascia* più interna dell'Agro Romano, giacchè per questo tratto i terreni devono ora ridursi a cultura, se i loro possessori non amano piuttosto di soggiacere alla tassa suddetta. La tavola topografica di questa fascia del Sig. Alessandro Ricci Geometra è sta-

ta esibita alla Deputazione Annonaria, ed è a tutti visibile. Se tal coltivazione verrà effettuata secondo le intenzioni della nuova legislazione, si formeranno le ulteriori descrizioni de' terreni, ove si dovrà proseguire la coltivazione, e si daranno (come speriamo) anche queste alla luce. Per quelli terreni poi, che devono coltivarsi in vicinanza degli altri territorj, i quali (diciam così) formano la *fascia* massima nelle estremità dell'Agro Romano, e per lo più anche fuori dell'Agro Romano; i respettivi catasti devono esser fatti dai geometri delle Communità, e conservarsi nelle Cancellerie di ciascun luogo. Così fu stabilito nel lodato Moto proprio. Sicchè per l'oggetto della mia opera devo ora esporre soltanto il seguente Cabreo.

ECCELLENTISSIMA DEPUTAZIONE ANNONARIA.

IN esecuzione del Sovrano commando di Nostro Signore Papa Pio VII felicemente regnante, espresso nel Capitolo primo, ed Articoli primo, secondo, e quinto del suo Moto Proprio delli 15 Settembre 1802, mi onorarono l'EE. LL. della commissione di elevare la Topografia di tutti i Terreni in qualunque modo coltivabili dell'Agro Romano, i quali sono situati in vicinanza del Circondario delle Vigne di Roma, e precisamente, che si ritrovano compresi nella estensione di un Miglio, da computarsi sempre dal punto, in cui per qualunque parte del Circondario stesso finisce l'ultimo Terreno Vignato, Alberato, o Coltivato annualmente, e compresi perciò nella nuova Tassa di Miglioriazione; e per l'atto prattico con foglj delli 9 Ottobre mi diedero pure la istruzione di stabilire la detta fascia Migliaria nei punti, e termini più precisi, e visibili, onde non possa nascervi dubbiezza alcuna nella verificazione, comprendendo per intiero quelli braccj di Campagna aperta, che formano seno dentro il corpo delle Vigne medesime, prendendo la distanza Migliaria dagli estremi delli medesimi Braccj, ove si mostrano con il lato aperto verso le Campagne, distinguendo i fondi Ecclesiastici dai Laici, e quant'altro apparisce nelle seguenti *Avvertenze*. Finalmente per descrivere la respettiva qualità di ogni Terreno mi avvertirono similmente con detta istruzione, che sotto la Categoria di Terreno assolutamente incoltivabile dovessi soltanto includere le Cave di Puzzolana, e di Arena, le luci delli Fossi, le Strade, i Tufi scoperti, e simili, giacchè fuori di questi, tutti gli altri Terreni sono suscettibili di qualche specie di coltura.

Non mancai pertanto, come è ben noto all'EE. LL., di terminare la commessami operazione, col mezzo degli ajuti necessarj, nel Mese di Decembre scorso, a tenore del Sovrano Commando espresso in detto

Moto Proprio; ma per l'accrescimento dell'Area superficiale di Roma, del corpo delle Ville, Orti, Vigne, e Canneti, del di più delle Tenute, che sebbene in parte comprese nella prima Fascia Migliaria, si estendono poi fuori di essa, e delle altre racchiuse tra confini di dette Tenute, mi è occorso tempo maggiore; onde è che sotto il dì oggi nell' umiliare all' EE. LL. la Topografia sudetta, accompagno questa medesima opera colle seguenti avvertenze, colla descrizione, o demarcazione, e passaggio della prima Linea Migliaria, che circoscrive li Terreni soggettati alla nuova Tassa di Miglioràzione, coll'Indice delle Tenute, e Pediche, distinguendone la respettiva qualità, e le quantità comprese, o escluse da detta Linea Migliaria; ed in fine il registro delli Possidenti divisi nelle Classi di R. C. A., Ecclesiastici, e Laici compresi in detta Fascia Migliaria, col parziale Ristretto delle respettive possidenze, e Ristretto generale; onde nel tutto risulta, che le Tenute, e Pediche comprese in detta prima Fascia Migliaria ascendono a Rubbia Quattromila settecento novantadue, e Quarte tre, come appresso . . . . . rub. 4792. 3

Possidenza di diretto Dominio della R. C. A. Rubbia quarantasette, e scorzi tre . . rub. 47. 3

Possidenza degli Ecclesiastici Rubbia mille ottocento sessanta, sc. due, e quar. due, rub. 1860. 2. 2

Possidenza dei Laici Rubbia duemila ottocento ottantacinque, quarta una, scorzi due, e quartucci due . . . . . rub. 2885. 1.2.2

rub. 4792. 3

Ma le Tenute, e Pediche stesse, con altre comprese tra le medesime, che si protraggono fuori della prima Linea Migliaria, parimenti misurate, e delineate nella Topografia, ascendono ad altre Rubbia sei mila quattrocento sessantaquattro, quarte due, e quartucci tre rub. 6464. 2. 3

Possidenza degli Ecclesiastici Rubbia due mila novecento ottantacinque, sc. uno, e quarti tre rub. 2985. 1. 3

Possidenza delli Laici Rubbia tre mila quattrocento settantanove, quarta una, e scorzi tre . . . . . rub. 3479. 1. 3

rub. 6464. 2 3

Ed in tutto Rubbia undicimila due cento cinquantasette, quarta una, e quartucci tre, senza l'Area superficiale di Roma, e senza la superficia delle Ville, Orti, Vigne, e Canneti . . . . . rub. 11257. 1. 3

Nell'umiliarle pertanto questa mia qualunque siasi fatica null'altro mi rimane, che augurarmi dalla bontà dell' EE. LL. un benigno compatimento, se per solo difetto d'inabilità non abbia perfettamente adempito il Sovrano Commando, e il di loro desiderio di fedelmente eseguirlo: Mentre pieno di profondo rispetto le bacio umilmente le Mani dicendomi

Dell' Eccellenze Loro

Roma 20 Maggio 1803.

Umilissimo, Divotissimo, ed Obbligatissimo Servidore
Alessandro Ricci.

TOPOGRAFIA

Del Circondario di Roma, del Corpo delle Ville, Orti, Vigne, e Canneti, e di una parte delle Tenute, e Pediche dell'Agro Romano, adjacenti alle dette Vigne, e Terreni coltivati, e ristretti intorno le Mura di Roma.

AVVERTENZE.

IL colore Cenerino scuro indica il contenuto della Città di Roma, Orti, Ville, Giardini ec. dentro le Mura.

Il colore Verde chiaro indica il Terreno occupato dalle Ville, Orti, Vigne, e Canneti ec. circoscritto, e ristretto da Fratte, e Muri.

Il colore Verde scuro indica la Macchia cedua.

Il colore Rosso scuro semplice indica le Tenute, e Pediche di diretto, ed utile Dominio degli Ecclesiastici, e Luoghi pij.

Il colore medesimo Rosso scuro accompagnato dalla Lettera E rossa significante *Enfiteusi* indica essere di diretto Dominio degli Ecclesiastici, o Luoghi pij, e di utile dominio dell' Enfiteuta Canonista.

Il colore Giallo indica le Tenute, e Pediche de' Possessori Laici.

La linea sfumata di Rosso assoluto è quella, che in giro racchiude la prima Fascia Migliaria di tutte le Tenute, e Pediche, che per intiero, o per porzione rimangono comprese nella distanza di un Miglio circa dall'ultima Vigna, e perciò soggette alla nuova Tassa di miglioramento secondo prescrive il M. P. di N. S. delli 15 Settembre 1802.

Demarcazione della prima linea migliaria colorita di Rosso, che circoscrive li Terreni soggettati alla nuova Tassa di miglioràzione a tenore del Moto-Proprio di Nostro Signore delli 15 Settembre 1802.

Primo tratto dal Fiume Tevere nella Tenuta della Magliana sino alla Strada di Boccea.

Incominciando dalla Ripa del Tevere nella Tenuta della Magliana, e precisamente dallo sbocco del Fosso denominato pure della Magliana, in distanza verso Roma di circa Catene 14. dal Casale di detta Tenuta, si è stabilita la Linea per l'Alveo di detto Fosso; onde andando in su per il medesimo contro il corso dell'acqua, trapassa la strada della Magliana, quella di Porto, indi l'altra della Pisana, quella di Civita Vecchia, e giunge come sopra alla Strada di Boccea, da dove il Fosso medesimo cessa di esser di confine, e la linea migliaria internandosi nella Tenuta di Prima Valle.

Secondo tratto dal Ponte sulla strada di Boccea sino alla Strada Corriera DI TOSCANA, E VIA CASSIA.

Dal suddetto Ponte sul Fosso della Magliana nella Strada di Boccea abbandonandosi il detto Fosso prende l'andamento del Confine tra le due Tenute di Torre Vecchia, e Prima Valle. Voltando poi verso Maestro per lo stesso Confine di Torre vecchia con la Tenuta di S. Agata, piega di nuovo verso Greco per la Linea del Confine tra questa Tenuta, e l'altra del Marmo sino alla strada di Monte Mario, e traversando questa segue per l'andamento del Confine tra il Quarticciolo del Marmo, e la Tenuta della Inzuccherata. Inoltre tra la medesima Inzuccherata, e nuovamente la Tenuta di S. Agata, sino al Fosso, che taglia l'Inzuccherata sudetta, ed andando in giù per lo stesso Fosso sino alla Confluenza dell'altro di Acquatraversa, che divide l'Inzuccherata dalla Sepoltura di Nerone, e precisamente ove vi è un Canneto presso la strada vicinale nella Valle, che communica con Acquatraversa sudetta. Da questo punto di confluenza poi tagliando la Tenuta della Sepoltura per retta linea al Casale della medesima, che rimane sulla Via Cassia, o sia strada Corriera di Toscana.

Terzo tratto dal Casale della Tenuta della Sepoltura di Nerone in S. Andrea sulla Via Cassia al Fiume Tevere.

Dal suddetto Casale, e Punto nella Via Cassia, o Corriera di Toscana, prendendo per retta linea verso Levante taglia la detta Tenuta sino al Ponte della Unione delli Carrucci nel Fosso, che principia sopra il Fontanile della medesima Sepoltura, e prendendo quì il corso di detto Fosso traversando la Tenuta della Inviolata sotto il suo Casale, e Fontanile, giunge alla confluenza con il Fosso della Crescenza, per il Corso del quale sino al Ponte sulla Via Flaminia, e da questo per lo stesso corso di acqua sino al Tevere.

Quarto tratto dal Fiume Tevere sino al Fiume Aniene detto il Teverone.

Dallo sbocco del Fosso della Crescenza nel Tevere andando a Corso di acqua dello stesso Fiume giunge sino al Punto, ove sulla sponda opposta principia il Confine del Terreno detto il Boschetto, e la Tenuta della Torricella, e prendendo la direzione, ed andamento di detto Confine giunge alla Via Salara, per la quale camminando verso Roma per picciolo tratto riprende il Confine per poca estensione tra il Quarto di Ponte Salaro, e la Torricella; indi continuando verso la Torricella, e Prato rotondo, e Fiscali sino al Confine di Valle Melaina, e poi di Tufelli, e per questo tratto tra Tufelli, e Prato rotondo, e Fiscali, trapassando in primo il Fosso di Valle Melaina si giunge al Punto, ove cessando di confinare Prato rotondo, e Fiscali, subentra Casal Fiscale, o Tufelli, si giunge alla Strada delle Vigne nuove, e Tenuta della Cecchina. Voltando poi per detta strada verso Ponte Lamentana si giunge al principio della Pedica, o altra porzione di Casal Fiscale, e continuando il Confine tra la Cecchina, e questa Pedica, o porzione di Casal Fiscale, prima pel Morrone, poi per il Fosso della Cecchina, si giunge al Ponte sulla Strada di Mentana, ed a questa continuando a corso di acqua tra le Tenute di Ponte Lamentana, e Casal de'Pazzi si termina al suo sbocco nel nominato Fiume Aniene, o Teverone.

Quinto tratto dal Fiume Aniene, o Teverone, sino alla strada di Tivoli.

Dall'indicato sbocco del Fosso della Cecchina di Confine tra Ponte Lamentano, e Casal de'Pazzi, andando pel corso dello stesso Fiume per la estensione di circa Catene 60 sino al principio del Pasco-

lare di Pietra Lata, che rimane sotto ad alcuni Grottoni, e quì prendendo la linea a tagliare li detti Grottoni si va rettamente ad incontrare il più prossimo sfogatore della Forma, o Condotto dell'Acqua Vergine di Trevi, distante dal detto Fiume circa Catene 20, e proseguendo per la linea della stessa Forma, e respettivi sfogatori, tagliando così la Tenuta sudetta di Pietra Lata, si giunge al penultimo delli sfogatori sudetti prima di arrivare alla strada di Tivoli, dal qual penultimo sfogatore in retta linea si giunge alla detta strada nel Punto, ove dal lato opposto s'incontra il Confine delle Tenute di Casal Vittorio, o Portonaccio, e Casale Brugiato, o Grotte di Gregna.

Sesto tratto dalla Strada di Tivoli all'altra di Poli detta di Tor Tre Teste.

Prendendo il confine tra Casal Vittorio, e Portonaccio, e Casale Brugiato, o Grotte di Gregna, si giunge all'angolo di esso, ove ripiega verso Casal Vittorio medesimo, e da questo punto, o angolo, tagliando in retta linea Casale Brugiato, sino al confine di Tor Sapienza, e precisamente incontro quello sfogatore della Forma sudetta dell'Acqua Vergine, che rimane poco lungi da una Grotta. Prendendo poi l'andamento del confine tra Casal Brugiato, o Grotte di Gregna, e Tor Sapienza sino al Fontanile, e Fosso, ove con Tor Sapienza subentra a confinare l'Anastasia, o Gottifredi, e per tal confine sino alla strada di Lunghezza. Proseguendo inoltre il cammino per detta strada sino al Ponte sul Fosso del Quarticciuolo, per il quale andando in su contro il corso dell'acqua, tagliando prima Tor Sapienza, indi facendo Confine tra Tor Sapienza, ed il Quarticciuolo sudetto, e poi colla medesima Tor Sapienza, e la Pedichetta, o piccola porzione staccata di Tor Tre Teste, si cessa alla sudetta strada di Poli nel Ponte, sul triplice Confine di Tor Sapienza, Tor Tre Teste, e Quarticciuolo.

Settimo tratto dalla Strada di Poli a quella di Palestrina.

Dal descritto Ponte sul triplice Confine di Tor Tre Teste, Tor Sapienza, e Quarticciuolo, ove confluiscono due Fossi di Cento Celle, e dal Quarticciolo medesimo prende la linea in su contro il corso del Fosso del Quarticciolo, e giunge all'Aquedotto diruto Alessandrino, ove vi confina la Tenuta del Quadraro, e quì prendendo per la linea del medesimo Aquedotto, tra il Quadraro, ed il Quarticciolo, rivolta poi lo stesso confine, ed in linea molto tortuosa giunge alla detta strada di Palestrina.

Ottavo tratto dalla Strada di Palestrina alla Strada di Frascati.

Dal sudetto Punto di Confine tra le Tenute del Quarticciolo, e l'altra del Quadraro sulla strada di Palestrina, continua la linea per la strada medesima verso Roma colla corta distanza di circa Catene 8, e di poi riprendendo al di quà di detta strada sul Confine della Tenuta di Tor S. Giovanni, ed il Quadraro, trapassando un Fosso, giunge di poi all'altro di Cento Celle, ove vi è il triplice Confine tra Tor S. Giovanni, la Casetta degli Angeli, o Pedica Croce, ed il Quadraro sudetto, ed andando per lo stesso Fosso, che taglia questa Tenuta del Quadraro, poi l'altra di Roma Vecchia, si giunge sino alla detta strada di Frascati.

Nono tratto tra la Strada di Frascati a quella di Albano nel Bivio dell' altra, che viene da Porta S. Sebastiano presso il Ponte detto di Pignattelli.

Da qual Punto nella Strada di Frascati, ove il sudetto Fosso di Cento Celle si dirige, e scorre al lato di detta Strada verso Frascati medesimo, trapassa la linea, e dirigendosi verso Ponente, taglia la Tenuta di Roma Vecchia, e passa per li Ponti stabiliti, cioè prima un Rudere, o vestigie di antica Fabbrica, distante Catene 13 circa da detta Strada, poi una Colonnetta distante dal detto Rudere circa Catene 34; indi trapassando sopra l'andamento dell'Aquedotto, e Forma dell' Acqua Felice, e la Marrana dell' Acqua Marrana detta di S. Giovanni, giunge colla distanza di circa Catene 30 da detta Colonnetta al Casale di Roma Vecchia, e da qui per la stessa direzione traversando l'Aquedotto antico in parte diruto, giunge ad un Rudere distante dal detto Casale circa Catene 39; e da esso per altra linea, che piega verso Maestro tagliando la Marrana di Acquataccio al Bivio, e Termine d'indicazione della strada vecchia di Marino, e quella di Albano, sino all'altro Bivio colla Strada di Porta S. Sebastiano, poco superiormente al Ponte Pignattelli.

Decimo tratto del Bivio della Strada di Albano di Porta San Giovanni, con l'altra di Porta S. Sebastiano sino alla Strada della Madonna Santissima del Divino Amore.

Dal sudetto Bivio per la Via di Porta S. Sebastiano sino al sudetto Ponte Pignattelli, e qui prendendo il Confine tra la Tenuta di

S. Maria Nuova, ed il Quarto dello Statuario di Roma Vecchia, e giunge alla Via Appia, e trapassando quello segue lo stesso Confine di S. Maria Nuova col detto Quarto di Roma Vecchia, indi con la Pedica Cleria Ricci sino al Punto di Triplice Confine coll'altra Tenuta di Tor Carbone. Da questo punto di triplice Confine dirigendosi per retta linea verso Maestro taglia la Tenuta di Tor Carbone, e giunge ad incontrare un Rudere, o vestigie di un'antica Fabbrica nella Tenuta di S. Cesareo, e da questo punto dirigendosi verso Ponente al Ponte della Strada di Tor Pagnotta sul Fosso di Tor di Valle con altra retta linea taglia la Tenuta medesima di S. Cesareo, e con la distanza di Catene 22 circa giunge alla detta Strada della Madonna Santissima del Divino Amore alla Strada di Ardia sul Ponte Buttero.

Dal Ponte, ove la linea, che taglia la Tenuta di S. Cesareo interseca la Strada della Madonna Santissima del Divino Amore, continuando la direzione stessa della detta linea, che parte da un Rudere, o vestigio di Antica Fabbrica in detta Tenuta, si giunge al Ponte della Strada di Tor Pagnotta sul Fosso detto di Tor di Valle, e qui prendendo a corso d'acqua l'andamento dello stesso Fosso passando sotto il Casale della Cecchignola, o Priorato, poi tra S. Alessio, o Vigna Murata, e la Cecchignola Lepri. Indi dentro la Tenuta delle Tre Fontane sino alla Confluenza del Fosso di Vigna murata, e continuando sempre a corso di acqua si giunge al Ponte Buttero sulla Strada di Ardia.

Duodecimo tratto della Strada di Ardia, e Ponte Buttero alla Strada di Decima.

Dal detto Ponte Buttero sulla Strada di Ardia continuando il corso dell'acqua di quel Fosso di Tor di Valle sino agli Incastri, che rimangono nel Punto di Confine delle Tre Tenute, cioè Piscia Mosto, Valchetta, e Pedica di Valchetta, e Valchetto, o Pedica di Casa Ferratella, e da qui lasciando il Fosso, prende il Confine tra la Valchetta, e Pedica di Valchetta, Valchetto, o Pedica di Casa Ferratella, e Tenuta di Casa Ferratella sino al Fosso di Confine di Acquacetosa nel Punto di triplice Confine tra la Valchetta, e Pedica di Valchetta, Casa Ferratella, ed Acqua Acetosa: Da questo punto poi prendendo una retta linea in direzione di Ponente all'altro Punto di quattro Confini di Acqua Acetosa, Prati di Tor di Valle, Torraccio, e Mostacciano nel Fosso del Torraccio, e per questa linea retta camminando, e tagliando la Tenuta, e Fosso di Acqua Acetosa sudetta, si giunge alla detta Strada di Decima nel Punto distante dal Bivio della Strada di Ostia circa Catene 74.

Decimoterzo, ed ultimo tratto dal Punto d'intersecazione sulla Strada di Decima distante circa Catene 74. dal Bivio della Strada di Ostia, sino ad un Punto sulla Ripa del Tevere incontro allo Sbocco del Fosso della Magliana.

Prendendo dal detto Punto d'Intersecazione nella Strada di Decima, e continuando la medesima retta linea, che parte dal Punto di triplice confine di Casa Ferratella, Acqua Acetosa, e Valchetta, o Pedica di Valchetta, tagliando la Tenuta sudetta, e Fosso di Acqua Acetosa si giunge al Punto di Quattro Confini di Mostacciano, Acqua Acetosa, Prati di Tor di Valle, e Torraccio nel Fosso del Torraccio medesimo. Da qui poi prendendo il Corso di detto Fosso si trapassa la Strada di Ostia sotto il Ponte detto pure del Torraccio, e si giunge nel suo Sbocco del Tevere; E prendendo in giù a corso dello stesso Fiume Tevere sino ad un punto della Ripa nella Tenuta di Tor di Valle, che corrisponde incontro allo Sbocco del Fosso della Magliana.

INDICE

DELLE

TENUTE, E PEDICHE.

Numero della Topografia Ricci	Numero della nuova Pianta annessa	Fuori delle Porte	Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
1	F. G. III. IV. 103	Portese	DUE TORRI del Ven. Archiospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, Confraternita del Confalone, e Sigg. Fratelli Dandini Ghiselli Condomini - - - - - - - R.	35.0.2.2	- - -	35.0.2.2
			Coltivabile - - - - R. 34			
			Strada, e Fossi non atto alla Coltura - - - - - - 1.0.2.2			
2	F. G. III. IV. 159	Portese	MONTE DELLE PEDICHE della Signora Michelina Catalani - - - - - - - -	12.0.1.3	- - -	12.0.1.3
			Coltivabile - - - - - r. 12			
			Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 00.0.1.3			
3	F. G. IV. V. 137	Portese	MAGLIANA del Ven. Monastero, e Monache di S. Cecilia - - - - - - - - -	2.0.0.1	191.1.0.2	193.1.0.3
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - r. 1.3			
			Fosso, Strada, ed altro non atto alla Coltura - - r. 00.1.0.1			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - r. 179			
			Macchia - - - - - - - 9.1.1.			
			Fosso, Ripa di Fiume, Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura - - - - - 2.3.3.2			
4	G. H. II. III. 58	Portese	CASETTA dell'Eccma Casa Mattei per il diretto Dominio, e per il Dominio utile li Sigg. Avv. Ciampelletti, e Conte Leopardi Enfitenti - - - - - - - - - - - - -	287.2.0.1	353.0.2.3	640.2.3.
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 251.0.1.1			
			Macchia cedua - - - - - 33			
			Piscina - - - - - - - - 00.2.0.0			
			Fossi, Strada, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - - 2.3.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 251.1.0.0			
			Macchia - - - - - - - - 97.2.1.0			
			Vigna, Oliveto, e Casale - 1.2.3.3			
			Fossi, Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 2.2.2.0			
5	F. G III. IV. 19	S. Pancrazio	BRAVETTA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Giustiniani - - - - - - - - R.	90.1.1.0	- - -	90.1.1.0
			Coltivabile - - - - - - 87.0.0.0			
			Fossi, Carracci, ed altro non atto alla Coltura - - - - 3.1.1.0			
6			E più Canneto di diretto Dominio della medesima Eccma Casa, e di Dominio utile dell'Enfiteuta - - - 00.2.0.0	00.2.0.0	- - -	00.2.0.0
7	F. F. III. IV. 323	S. Pancrazio	TORRETTA dell'Illmo Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - - - - - R.	90.1.1.0	- - -	90.1.1.0
			Coltivabile - - - - - - 65.0.1.0			
			Macchia Cedua - - - - - 23.1.0.0			
			Fossi, ed al-ro non atto alla Coltura - - - - - - 2.0.0.0			
8	E. F. III. IV. 327	S. Pancrazio	QUARANTAQUATTRO, o sia TORRETTA dell'Illmo Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - - - - - R.	41.2.3.0	- - -	41.2.3.0
			Coltivabile - - - - - - 39.2.0.0			
			Spalletta Macchiosa Cedua - 00.2.3.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 1.2.0.0			
9	E. F. III. IV. 18	S. Pancrazio	BRAVA, o MASCHIETTO, e PEDICA DI BRAVA dell'Illmo Sig. Marchese Teodoli, sono due Corpi divisi dalla Tenuta Quarantaquattro, o Torretta			
			BRAVA - - R.	85.2.3.2	- - -	85.2.3.2
			Coltivabile - - - - - - 79.1.1.0			
			Macchia - - - - - - - 2.3.2.0			
			Fossi, Carracci, ed altro non atto alla Coltura - - - - 3.2.0.2			
			PEDICA DI BRAVA - - - - - R.	7.3.0.2	- - -	7.3.0.2
			Coltivabile - - - - - - 7.2.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria.	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.1.0.2			
10	E. F. III. IV. 48	S. Pancrazio	CASALE DELLA MORTE della Ven. Cappella di S. Filippo in S. Giovanni in Laterano, Jus Patronato dell'Eccma Casa Colonna di Sciarra - - - - - - - - - - - .	27.0.0.0	7.2.1.0	34.2.1.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 26.2.2.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.1.2.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 7.2.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.1.0			
11	E. F. III. IV. 201	Cavalleggieri e Fabbrica	PEDICA MAGLIANELLA del Ven. Monastero, e Monache di S. Ambrogio - - -	8.2.1.2	15.0.3.2	23.3.10.
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 8.1.0.0			
			Orto, e sito dell'Osteria - - 00.0.0.2			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.1.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 14.2.1.2			
			Fosso, Cave di Breccia, ed altro non atto alla Coltura 00.2.2.0			
12	E. F. III. IV. 348	Cavalleggieri e Fabbrica	VALLE CANUTA dell'Eccmo Sig. Principe Santa Croce - - - - - - - - R.	56.1.2.0	- - -	56.1.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 55.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.1.2.0			
13	E. F. III. IV. 3	Cavalleggieri e Fabbrica	ACQUA FREDDA del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	191.0.0.0	- - -	191.0.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 185.2.1.0			
			Fossi, Carracci, ed altro non atto alla Coltura - - - 5.1.3.0			
14	E. F. III. IV. 189	Cavalleggieri e Fabbrica	PEDICA dell'Illmo Sig. Marchese Angelo Massimi - - - - - - - - - - - - -	9.2.3.0	- - -	9.2.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 9.2.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.3.0			
15			PORCARECCIA del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - - -	64.0.0.0	872.3.2.0	936.3.2.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 58.0.0.0			
			Spallette Macchiose Cedue - 4.1.1 0			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.2.3.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 687.0.0.0			
			Macchie Cedue - - - - - 160.1.0.0			
			Albucceto - - - - - - - 00.3.0.0			
			Fossi, Strade, Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 24-3.2.0			
16	E. F. III. IV. 211	Cavalleggieri e Fabbrica	PIGNETO di diretto Dominio Illmo Sig. Marchese Sacchetti, Enfiteuta il Sig. Giuseppe Sicurani, e Subenfiteuta il Sig. Gioacchino Cleter - - - - - - - - - - - -	92.0.1.0	- - -	92.0.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 72.0.0.0			
			Macchia Cedua - - - - - 19.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.1.0			
17	E. F. III. IV. 244	Cavalleggieri e Fabbrica	PRIMA VALLE del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - -	165.0.2.0	- - -	165.0.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 162.0.0.0			
			Acquastrino, o sia Pantanelle - - - - - - - - 2.0.3.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - 1.1.1.0			
18	E. F. III. IV. 263	Angelica	S. AGATA del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - - -	178.0.0.2	- - -	178.0.0.2
			Coltivabile - - - - - - - 163.1.1.2			
			Macchie, e Spallette Macchiose Cedue - - - - - - 12.1.3.2			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 2.0.3.2			

		Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
19	E. F. II. III. 49 Angelica	CASAL DEL MARMO del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano, divisa in due Corpi mediante le Tenute dell'Inzuccherata, S. Agata, e Strada di Monte Mario			
		Dentro			
		Quarticciolo del Marmo - - - - - - -	2.1.3.2	- - -	2.1.3.2
		Coltivabile - - - - - - - 2.1.3.0			
		Fabbriche, e Strada non atto alla Coltura - - - - - - 00.0.0.2			
		Fuori			
		Casal del Marmo - - - - - - - - -	- - -	216.0.3.2	216.0.3.2
		Coltivabile - - - - - - - 194.1.3.0			
		Spallette Macchiose Cedue - 16.3.3.2			
		Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 4.3.1.0			
20	E. F. II. III. 127 Angelica	INZUCCHERATA del Ven. Archiospedale di S. Spirito in Sassia - - - - - - R.	43.3.2.0	138.0.1.0	181.3.3.0
		Dentro			
		Coltivabile - - - - - - - 12.0.0.0			
		Macchia Cedua - - - - - 30.3.0.0			
		Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.2.0			
21		E più come Padrone diretto di un Canneto, che si ritiene in Enfiteusi - - - -	1.1.0.1	- - -	1.1.0.1
		Fuori			
		Coltivabile - - - - - - - 86.1.0.0			
		Macchia Cedua - - - - - 47.0.3.0			
		Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 4.2.2.0			
22	E. F. II. III. 132 Angelica	LUCCHINA, o sia MONTE ARSICCIO, che con la Lucchina forma una Tenuta di Sua Eccellenza il Sig. Principe Pallavicini	- - -	43.0.2.0	43.0.2.0
		Coltivabile - - - - - - - 34.0.0.0			
		Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.1.0.0			
		Castagneto, e Macchia Cedua - - - - - - - - 7.3.2.0			
		A questa picciola Tenuta vi vanno unite le altre parimenti piccole di Mazzalupo, e Lucchina, le			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			quali sono fuori della prima Fascia Migliaria.			
23	E. F. II. III. 5	Popolo	ACQUA TRAVERSA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Borghese - - - - - - R.	157.2.2.2	- - -	157.2.2.2
			Coltivabile - - - - - - 82.1.2.0			
			Macchia Cedua - - - - 70.2.1.1			
			Albucceto - - - - - - - 00.3.2.3			
			Fossi, Cave di Breccia, Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura - - - - - 3.3.0.2			
24	E. F. II. III. 294	Popolo	SEPOLTURA DI NERONE, e S. ANDREA del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - - - - - - -	48.2.2.0	313.0.0.0	361.2.2.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 44.3.1.0			
			Spallette Macchiose Cedue - 1.3.2.0			
			Canneto abbandonato - - 00.1.2.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 1.2.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 284.3.1.0			
			Spallette Macchiose Cedue - 18.1.2.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 9.3.1.0			
25	E. F. II. III. 276		OSPEDALETTO del Sig. Andrea Marziale - - - - - - - - - - - - - - -	- - -	48.2.0.0	48.2.0.0
			Coltivabile - - - - - - 47.3.1.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 00.2.3.0			
26	E. F. II. III. 125	Popolo	INVIOLATA, ED INVIOLATELLA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Borghese -	67.3.1.0	161.3.1.0	229.2.2.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 65.3.0.0			
			Fosso, Sito delle Fabbriche, ed altro non atto alta Coltura - - - - - - - 2.0.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 157.0.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 4.3.1.0			
27	E. F. II. III. 99	Popolo	CRESCENZA dell'Eccmo Sig. Duca Bonelli - - - - - - - - - - - - - - - *Dentro*	74.0.0.0	33.3.2.0	107.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 68.3.0.0 Spallette Macchiose Cedue - 3.2.2.0 Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.2.2.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 31.1.0.0 Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 2.2.2.0			
28	E. F. II. III. 325	Popolo	PRATI DI TOR DI QUINTO dell'Eccmo Sig. Principe Borghese - - - - - -	82.3.3.2	- - -	82.3.3.2
			Coltivabile - - - - - - - 81.0.0.0 Fosso, Ripa di Fiume, ed altro non atto alla Coltura - 1.3.3.2			
29	E. F. II. III. 236	Popolo	PRATI DI TOR DI QUINTO del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - -	34.1.1.1	- - -	34.1.1.1
			Coltivabile - - - - - - - 34.0.0.0 Fossi, e Ripa di Fiume non atto alla Coltura - - - 00.1.1.1 Di questi Prati la quantità rubbia venticinque, quarta una, e scorzi due, n'è Affittuario perpetuo il Sagro Palazzo Apostolico per l'uso dell'Erba da Falce.			
30	E. F. II. III. 332	Popolo	TORRICELLA del Sig. Pellegrino Braccucci in due porzioni divise dalli Prati di Tor di Quinto del Rmo Capitolo di S. Pietro, e dell'Eccmo Sig. Principe Borghese Prima Porzione confinante con Tor di Quinto Borghese - - - - - - - - - -	5.0.3.0	- - -	5.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 5.0.0.0 Ripa del Fiume, e Fosso non atto alla Coltura - - - 00.0.3.0 Seconda porzione al confine di Tor di			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Quinto del Rmo Capitolo di S. Pietro in Vaticano - - - - - - - - - - - - - - -	12.2.0.2	- - -	12.2.0.2
			Coltivabile - - - - - - - 12.0.0.0			
			Ripa di Fiumi, e Fosso non atto alla Coltura - - - 00.2.0.2			
31	E. F. II. III. 106		FARNESINA, o sia TOR VERGATA della R. C. A. Enfiteuta il Sig. Luigi Sicurani -	47.0.3.0	- - -	47.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 34.3.0.0			
			Macchia Cedua - - - - - 11.1.1.0			
			Cave di Breccia, Fossi, e siti non atti alla coltura - - 1.0.2.0			
32	E. F. II. III. 192	Pinciana	PEDICA DI ACQUA ACETOSA posseduta dalli seguenti Particolari			
			Sig. Lorenzo Putti - - - - - - - -	17.0.0.0	- - -	17.0.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 16.2.0.0			
			Ripa del Fiume, Stradello del Tin non atto alla Coltura - 00.2.0.0			
33	- -	- -	Convento, e PP. della Trinità de' Monti			
			Coltivabile - - - - - - - - - - - - -	00.0.1.0	- - -	00.0.1.0
34	- -	- -	Eredi Santini - - - - - - - - - - - -	00.1.3.3	- - -	00.1.3.3
			Coltivabile - - - - - - - 00.1.3.2			
			Ripa di Fiume, e Stradello delle Banche non atto alla Coltura - 00.0.0.1			
35	- -	- -	Bonadies Illmo Sig. Marchese - - - -	1.0.3.1	- - -	1.0.3.1
			Coltivabile - - - - - - - 1.0.2.1			
			Ripa di Fiume, fosso, ed altro non atto alla Coltura - 00.0.1.0			
36	- -	- -	Naro Illmo Sig. Marchese Coltivabile -	00.2.1.0	- - -	00.2.1.0
37	- -	- -	Del Pane Diana, e Sorelle Conte Niccolò Savorelli Coeredi Circi Coltivabile - -	1.0.0.3	- - -	1.0.0.3
38	- -	- -	Scarlatti Illmo Sig. Barone in due partite -	2.2.1.1	- - -	2.2.1.1
			Coltivabile - - - - - - - 2.1.3.2			
			Fossi, Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - 00.0.1.3			
39	- -	- -	Petrucci Sig. Giovanni - - - - - - -	2.2.2.3	- - -	2.2.2.3
			Coltivabile - - - - - - - 2.2.2.1			
			Fosso non atto alla Coltura - 00.0.0.2			
40	- -	- -	Colonna Eccmo Sig. Contestabile - -	1.0.1.3	- - -	1.0.1.3
			Coltivabile - - - - - - - 1.0.1.1			
			Ripa del Fiume, Stradello del Tiro, e Fosso non atto ec. 00.0.0.2			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
41	- - - -		Ruggeri Sig. Teresa - - - - - - - -	00.3.1.0	- - -	00.3.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 00.3.0.0			
			Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.1.1			
42	- - - -		Ferrante Sig. Giuseppe - - - - - - -	1.3.0.0	- - -	1.3.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 1.2.1.0			
			Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.3.0			
43	- - - -		Ven. Collegio Germanico-Ungarico di Roma - - - - - - - - - -	00.2.1.0	- - -	00.2.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 00.2.0.2			
			Ripa di Fiume, e Fosso non atto alla Coltura - - - 00.0.0.2			
44	E. F. II. III. 222	Salara	PONTE SALARO dell'Illmo, e Rmo Monsig. Alessandro Tassoni - - - - -	50.3.0.0	- - -	50.3.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 49.1.2.0			
			Ripa del Fiume Aniene, Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.1.2.0			
45	E. F. II. III. 353	Salara	QUARTO DI PONTE SALARO di Sua Eccellenza il Sig. Principe Chigi, che va unito con Valle Melaina, sebbene siano divise dalle Tenute di Prato Rotondo, e Fiscali -	41.0.3.0	- - -	41.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - 39.0.0.0			
			Ripa del Fiume Aniene, e Tevere, Strada, Fossi, e sito intorno l'Osteria non atto alla Coltura - - - - - 2.0.3.0			
	E. F. II. III. 351	Salara	VALLE MELAINA del medesimo Signor Principe Chigi - - - - - - - - - -	- - -	73.1.0.3	73.1.0.3
			Coltivabile - - - - - - - 71.3.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.2.0.3			
46	E. F. II. III. 15	Salara	BOSCHETTO del Sig. Luigi Tritoni - -	3.2.1.0	- - -	3.2.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 3.2.0.0			
			Fosso non atto alla Coltura - 00.0.1.0			
47	E. F. II. III. 334	Salara	TORRICELLA dell'Illmo Sig. Marchese del Bufalo - - - - - - - - - - -	- - -	83.1.1.1	83.1.1.1
			Coltivabile - - - - - - - 81.1.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.		Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Ripa di Fiume, e Fossi non atti alla Coltura - - -	00.3.1.1			
			Communella del Fontanile non Coltivabile, servendo di passo per la Tenuta della Serpentara, e comodo del Fontanile medesimo -	1.2.0.0			
48	E. F. II. III. 239		PRATO ROTONDO, FISCALI, e PRATO FISCALE di Sua Eccellenza il Sig. Princie Santa Croce - - - - - - - - - -		64.2.0.3	- - -	64.2.0.3
			Coltivabile - - - - - - -	63.0.0.0			
			Ripa del Fiume Aniene, Fossi, e Strade non atti alla Coltura - - - - - - -	1.2.0.3			
49	E. F. II. III. 240	Pia	PRATI FISCALI delli Sigg. Beneficiati di S. Maria Maggiore - - - - - - - - -		19.1.1.0	- - -	19.1.1.0
			Coltivabile - - - - - - -	19.0.3.0			
			Ripa del Fiume Aniene, ed altro non atto alla Coltura -	00.0.2.0			
50	E. F. II. III. 110	Pia	CASAL FISCALI, o FISCALE dell'Illmo Sig. Marchese Muti Papazzurri - - - -		53.0.3.0	- - -	53.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - -	52.0.3.0			
			Ripa del Fiume, Strade, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - -	1.0.0.0			
51	F. G. II. III. 220	Pia	TUFELLI del Ven. Monastero, e Monache di S. Silvestro in Capite, che va unita con Prato Lamentana, e S. Agnese, sebben rimanghino divisi questi Corpi mediante la Tenuta di Casal Fiscali, o Fiscale, ed il Fiume Aniene - - - - - - - - - - - - - -		- - -	26.0.2.3	26.0.2.3
			Coltivabile - - - - - - -	25.2.2.0			
			Terreno non atto alla Coltura	00.2.0.3			
52	F. G. II. III. 220	Pia	PONTE LAMENTANA del Monastero medesimo di S. Silvestro in Capite, che va unito con Tufelli, e S. Agnese - - - -		45.3.1.1	- - -	45.3.1.1
			Coltivabile - - - - - - -	44.3.0.0			
			Ripa del Fiume Aniene, ed altro non atto alla Coltura	1.0.1.1			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
53	F. G. II. III. 220	Pia	S. AGNESE del Monastero sudetto di San Silvestro in Capite, che va unita con Tufelli, e Ponte Lamentana - - - - - - - -	25.0.3.0	- - -	25.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - 24.2.2.0			
			Cave, Ripa di Fiume, ed altro non atto alla Coltura - 00.2.1.0			
54	F. G. II. III. 260	Pia	SACCO PASTORE dell'Illmo Sig. Conte Maffei - - - - - - - - - - - - - - -	18.0.0.0	- - -	18.0.0.0
			Coltivabile - - - - - - 17.1.0.0			
			Ripa del Fiume Aniene, ed altro non atto alla Coltura 00.3.0.0			
55	F. G. II. III. 209	S. Lorenzo	PIETRA LATA di Sua Eccellenza il Sig. Duca Lante - - - - - - - - - - - -	138.0.0.1	160.3.0.1	298.3.0.2
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 134.1.3.0			
			Fossi, Cave, Ripa del Fiume Aniene, ed altro non atto alla Coltura - - - 3.2.1.1			
			E più gode pure il medesimo Sig. Duca la servitù attiva del Pascolo per l'Erba d'Inverno, ed Estate sopra Rubbia dodici, Quarte due, Scorzi due, e Quartucci tre di Prati dell'Abbadia di S. Lorenzo fuori le Mura.			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 151.3.3.0			
			Vigna - - - - - - - - 3.2.0.0			
			Fossi, Cave, Ripa del Fiume Aniene ed altro non atto alla Coltura - - - - - 5.1.1.1			
			E più gode anche in questa porzione fuori della prima Fascia Migliaria l'Eccmo Sig. Duca sudetto la Servitù attiva del Pascolo d'Inverno, e di Estate sopra altra porzione di Rubbia cinque, Quarta una, Scorzo uno, e Quartucci due de' medesimi Prati dell'Abbadia di S. Lorenzo fuori le Mura.			
56	F. G. II. III. 209		PIETRA LATA, Prati della Ven. Abbadia di S. Lorenzo fuori le Mura soggetti alla Servitù del Pascolo d'Inverno, e di Estate a favore di Sua Eccellenza il Sig. Duca Lante R.	12.2.3.3	5.1.1.2	18.0.1.1

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia. Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 12.1.0.0			
			Fosso, e Strada non atto alla Coltura - - - - - 00.1.3.3			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 5.1.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 0.0.1.2			
57	F.G. II. III. 209		PIETRA LATA SUDETTA, Orto, ed Osteria del Convento de'RR. PP. Domenicani di S. Maria Sopra Minerva - - - - -	1.0.3.1	- - -	1.0.3.1
58	F.G. II. III. 208	S. Lorenzo	PIETRA LATA, o sia PIETRA LATELLA del Sig. Tommaso Canori - - - - -	35.3.2.0	- - -	35.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - 35.0.0.0			
			Fossi, e Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - 00.3.2.0			
59	F.G. II. III. 229	S. Lorenzo	CASAL VITTORIO, o PORTONACCIO dell'Eredità d'Aste - - - - - - - - -	51.3.0.0	- - -	51.3.0.0
			Coltivabile - - - - - - 49.3.0.0			
			Canneto - - - - - - - 00.2.0.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - 1.2.0.0			
60	F.G. II. III. 45	S. Lorenzo	CASALE BRUGIATO, o GROTTE DI GREGNA delli RR. Monaci di S. Paolo -	10.0.3.3	123.0.1.1	133.1.1.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 10.0.3.3			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 121.0.0.0			
			Ripa del Fiume, Fossi, ed altro non atto alla Coltura - 2.0.1.1			
61	F.G. II. III. 11	Maggiore	BOCCA DI LEONE dell'Illmo Sig. Marchese Casali Muti Papazzurri - - - - -	4.0.1.0	40.1.2.0	44.1.3.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 4.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 39.1.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria.	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.2.0			
62	F. G. II. III. 119	Maggiore	S. ANASTASIA, o GOTTIFREDI del Sig. Panfilo di Pietro - - - - - - - - -	2.2.1.1	25.1.2.3	28.0.0.1
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 2.2.0.2			
			Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 24.3.2.0			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.2.0.3			
63	F. G. II. III. 326	Maggiore	TOR TRE TESTE dell'Illmo Sig. Cavalier Gio. Battista Muti Papazzurri divise in tre Corpi dalle Tenute del Quarticciolo, e Tor Sapienza - - - - - - - - - - -	18.3.2.0	- - -	18.3.2.0
			Dentro			
			Quarto detto la Pedica, o sia di Bocca di Leone, ed anche Casa Rossetta			
			Coltivabile - - - - - - - 18.2.0.0			
			Non atto alla Coltura - - 00.1.2.0			
			Fuori	- - -	3.0.1.0	3.0.1.0
			Prato di Casa Rossetta - - - - - - -			
			Coltivabile - - - - - - - 3.0.0.0			
			Fosso non atto alla Coltura - 00.0.1.0	- - -	50.2.1.1	50.2.1.1
			Quarto del Casale, e Vigne - - - - -			
			Coltivabile - - - - - - - 47.0.3.0			
			Vigne - - - - - - - - - 2.3.2.1			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.2.0.0			
64	F. G. III. IV. 324	Maggiore	TOR SAPIENZA dell'Illmo Sig. Marchese Massimi alle Colonne - - - - - - -	113.1.1.0	118.3.2.0	232.0.3.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 110.2.1.0			
			Fosso, Cave, Strada, ed altro non atto alla Coltura - 2.3.0.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 117.0.2.0			
			Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.3.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
65	F.G. II. III. 195	Maggiore	PEDICA DI MONTENONO, o sia ACQUA BOLLICANTE dell'Illmo Sig. Marchese della Vetera - - - - - - - - -	14.0.3.2	- - -	14.0.3.2
			Coltivabile - - - - - - 13.3.3.2			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.2.0.0			
66	F.G. II. III. 1	Maggiore	ACQUA BOLLICANTE, E TORRONE DE' SCHIAVI dell'Illmo Sig. Marchese Boccapadule - - - - - - - - - - - - - - -	44.3.2.0	- - -	44.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 43.2.0.0			
			Fossi, Sito di Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura 1.1.2.0			
67	G.H. II. III. 251	Maggiore	QUARTICCIOLO del Rmo Capitolo di Santa Maria Maggiore - - - - - - - R.	64.1.2.3	173.2.0.1	237.3.3.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 63.3.2.1			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.0.2.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 172.0.0.0			
			Fossi, Condotti, Strada, ed altro non atto alla Coltura 1.2.0.1			
68	G.H. II. III. 247	Maggiore, e S. Giovanni	QUADRARO dell'Eccmo Principe Barberini Colonna Sciarra - - - - - - - R.	186.1.2.2	178.1.1.1	364.2.3.3
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 182.3.0.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - 3.2.2.2			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 176.2.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.3.1.3			
			Pedichetta staccata confinante colla Tenuta di Torre nuova, ed il Quarticciolo di S. Maria Maggiore			
			Coltivabile - - - - - - - 4.0.2.2	- - -	4.0.2.2	4.0.2.2
69	- - - -		E più il medesimo Sig. Principe è Padrone diretto di Rubbia sei, e quarte due della medesima Tenuta nel Quarto di Cecafume,			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			che si ritengono in Enfiteusi dal Sig. Gaspare Santini			
			Coltivabile - - - - - - - 6.2.0.0	6.2.0.0	- - -	6.2.0.0
70	- -	- -	E più una porzione di detta Tenuta del Quadraro nel Quarto di Porta Furba del Sig. Sebastiano Santini			
			Coltivabile - - - - - - - 11.0.3.0	11.0.3.0	- - -	11.0.3.0
71	G. H. II. III. 321	Maggiore	TOR PIGNATTARA, e CENTO CELLE, o sia TOR S. GIOVANNI del Rmo Capitolo di S. Giovanni in Laterano divisa in tre Corpi come appresso			
			Dentro			
			Prati di Tor Pignattara - - - - - - -	6.0.3.0	- - -	6.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - 6.0.2.0			
			Fosso non atto alla Coltura - 00.0.1.0			
			Cento Celle, o Tor S. Giovanni - - -	99.3.0.1	- - -	99.3.0.1
			Coltivabile - - - - - - - 98.0.0.0			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.3.0.1			
			Fuori			
			Tor S. Giovanni, o sia il Quarto di Santa Maura - - - - - - - - - - - -	- - -	25.1.0.0	25.1.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 25.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.1.0.0			
72	G. H. II. III. 194	Maggiore	PEDICA DELLA MARRANELLA di diretto Dominio del Rmo Capitolo di S. Giovanni in Laterano, Enfiteuta l'Illmo Sig. Marchese Paleotti - - - - - - - - - R.	10.3.2.0	- - -	10.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 10.2.0.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - 00.1.2.0			
73	G. H. II. III. 61	S. Giovanni	CASETTA DEGLI ANGELI, o PEDICA CROCE delli RR. Monaci Camandolesi di Frascati - - - - - - - - - - - - - -	46.0.3.0	- - -	46.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 45.3.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.1.3.0			
74	F. G. II. III.	S. Giovanni	ROMA VECCHIA, o ARCO TRAVERTINO			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
	G. H. II. III. G. H. III. IV. 258	Latina, e S. Sebastiano	STATUARIO, CAPO DI BOVE, TORRE SPACCATA e SETTE BASSE dell'Illmo Sig. Marchese Torlonia - - - - - - - - - - - -	202.3.2.3	371.2.1.2	574.2.0.1
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 199.0.0.0			
			Fossi, Strade, Aquedotti, Cave, Sito di Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - - 3.3.2.3			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 364.2.0.2			
			Fossi, Strade, Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura 7.0.1.0			
75	- -	S. Giovanni	ROMA VECCHIA SUDETTA di diretto Dominio del Ven. Archiospedale del SSmo Salvatore ad Sancta Sanctorum, Enfiteuta il Curato pro tempore di S. Giovanni, Vigna, e Rimessa con Osteria per la Strada di Frascati - - - - - - - - - - - - - - - -	- - -	2.2.2.3	2.2.2.3
			Vigna - - - - - - - - - 00.2.2.2			
			Rimessa Coltivabile - - - 2.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.0.1			
76	F. G. II. III. 309	S. Giovanni	TORRE DEL FISCALE, o sia ARCO TRAVERTINO, e PEDICA DI SETTE BASSE di diretto Dominio del Rmo Capitolo di S. Giovanni in Laterano, essendone Enfiteuti li Sigg. Ermenegildo, e Fratelli Belardi -	11.0.3.0	- - -	11.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - 11.0.2.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.1.0			
77	F. G. II. III. 7	S. Giovanni	ARCO TRAVERTINO di Sua Eccellenza il Sig. Contestabile Colonna - - - - -	58.3.2.0	- - -	58.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - 47.0.0.0			
		S. Giovanni,	Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - 1.3.2.0			
78	F. G. II. III. 24	Latina, e S. Sebastiano	CAFFARELLA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Pallavicini - - - - - - - -	55.1.1.1	- - -	55.1.1.1
			Coltivabile - - - - - - 45.3.0.0			
			Vigna, e Canneto - - - 3.1.0.2			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Sito della Valca, che si coltiva a Orti - - - - - - 1.3.0.2			
			Pantanelle non atte alla Coltura - - - - - - - - 2.0.0.2			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 2.1.3.3			
79	F.G. II. III. 38	S. Sebastiano	CAPO DI BOVE del Sig. Giuseppe Giorgi. Siti che erano rinchiusi sopra, e sotto.			
			Strada Coltivabile - - - - - - - - - -	11.3.1.3	- - -	11.3.1.3
			Sito della Giostra - - - - - - - -	2.1.1.2	- - -	2.1.1.2
			Coltivabile - - - - - - - 2.1.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.1.2			
			Tenuta aperta - - - - - - - - - -	28.3.2.0	- - -	28.3.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 27.3.0.0			
			Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.2.0			
80	G.H. III. IV. 273	S. Sebastiano	SANTA MARIA NUOVA, o sia STATUARIO, MORANELLA, e SELCE delli RR. Monaci Olivetani di S. Francesca Romana divisa nelli seguenti tre Corpi staccati, e distanti fra di loro.			
			Dentro			
			Statuario, o sia Santa Maria Nuova - -	123.0.2.1	- - -	123.0.2.1
			Coltivabile - - - - - - - 120.3.2.0			
			Sito di Fabbriche, ed altro non atto alla Coltura - - 2.1.0.1			
			Fuori			
	E. F. III. IV. 273	S. Sebastiano, e S. Giovanni	Selce - - - - - - - - - - - - - -	- - -	70.2.0.0	70.2.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 69.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 1.2.0.0			
			Moranella - - - - - - - - - - - -	- - -	51.3.2.2	51.3.2.2
			Coltivabile - - - - - - - 51.3.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.2.2			
81	G.H. III. IV. 55	S. Sebastiano, e S. Giovanni	CASAL ROTONDO, e POSTICCIOLA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Giustiniani -	- - -	154.0.1.0	154.0.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 151.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 3.0.1.0			

			Denominazione, e propriet à delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
82	G. H. III. IV. 336	S. Sebastiano	TORRICOLA di Sua Eccellenza il Signor Principe Giustiniani - - - - - - - - - -	- - -	78.0.3.0	78.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 76.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 2.0.3.0			
83	G. H. III. IV. 193	S. Sebastiano	PEDICA CLERIA RICCI del Sig. Raimondo Ricci - - - - - - - - - - - -	- - -	47.1.1.1	47.1.1.1
			Coltivabile - - - - - - - 47.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.1.1.1			
84	F. G. III. IV. 305	S. Sebastiano	TOR CARBONE di Sua Eccellenza il Sig. Contestabile Colonna - - - - - - - -	90.2.2.0	79.3.0.0	170.1.2.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 89.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.2.2.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 79.0.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.3.0.0			
85	G. H. III. IV. 269	S. Sebastiano	S. CESAREO del Ven. Monastero e Monache de' SS. Domenico e Sisto - - - -	22.2.2.3	43.2.3.1	66.1.2.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - - 22.2.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.2.3			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 42.3.0.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.3.3.1			
86	G. H. III. IV. 96	S. Sebastiano	CORNACCHIOLA di Sua Eccellenza il Sig. Principe Gabrielli - - - - - - - -	- - -	48.1.2.2	48.1.2.2
			Coltivabile - - - - - - - 47.1.0.0			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.2.2			
87	G. H. III. IV. 108	S. Sebastiano	FIORANELLO dell'Illmo Sig. Marchese Muti Bussi - - - - - - - - - - - - -	- - -	67.1.3.0	67.1.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 66.1.0.0			
			Fosso, ed altro non atto ec. 1.0.3.0			
88	G. H. III. IV. 109	S. Sebastiano, e	FIORANO dell'Eccmo Sig. Principe Don Abbondio Rezzonico Senatore di Roma - -	- - -	512.3.3.0	512.3.3.0

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria.	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
		S. Giovanni	Coltivabile - - - - - - - 507.0.0.0 Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 5.3.3.0			
89	G. H. III. IV. 139	S. Sebastiano	MAGRI dell'Eccm̃o Signor Duca Braschi Onesti - - - - - - - - - - - - - - Coltivabile - - - - - - - 153.0.1.0 Terreno non atto alla Coltura 1.3.2.0	- - -	154.3.3.0	154.3.3.0
90	G. H. III. IV. 80	S. Sebastiano	CECCHIGNOLA, o PRIORATO del Gran Priorato di Roma, che si gode dall' Em̃o, e Rm̃o Sig. Cardinale Braschi Onesti - *Dentro* Coltivabile - - - - - - - 45.2.0.0 Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.3.3.0 *Fuori* Coltivabile - - - - - - - 205.0.0.0 Oliveto, e Recinto di Muro 2.3.0.1 Strade presso il Fontanile, Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - 3.2.3.0	46.1.3.0	211.3.3.1	258.1.2.1
91	G. H. III. IV. 320	S. Sebastiano, e S. Paolo	TOR PAGNOTTA dell'Illm̃o Sig. Marchese Giuseppe Ambrogio Lepri - - - - - Coltivabile - - - - - - - 202.3.0.0 Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 2.1.2.0	- - -	205.0.2.0	205.0.2.0
92	G. H. III. IV. 81	S. Sebastiano, e S. Paolo	CECCHIGNOLA dell'Illm̃o Sig. Marchese Lepri medesimo - - - - - - - - - - Coltivabile - - - - - - - 198.1.0.0 Terreno non atto alla Coltura 00.3.0.0	- - -	199.0.0.0	199.0.0.0
93	F. G. III. IV. 264	S. Sebastiano	S. ALESSIO, o VIGNA MURATA di diretto Dominio delli RR. Monaci di S. Alessio, Enfiteuti gl'Illm̃i Sigg. Fratelli Mignanelli *Dentro* Coltivabile - - - - - - - 87.0.0.0 Vigna - - - - - - - - - 00.2.1.3 Fosso, Strade, ed altro non atto alla Coltura - - - 2.2.1.0	90.1.3.1	58.2.1.3	149.0.1.0

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 58.0.0.0			
			Fosso, Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - 00.2.1.3			
94	F. G. III. IV. 317	S. Sebastiano	TOR MARANCIA dell'Eccmo Sig. Duca Braschi Onesti - - - - - - - - - - - -	128.2.2.0	- - -	128.2.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 127.0.0.0			
			Cave, Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - 1.2.2.0			
95	- -	- -	TOR MARANCIA SUDETTA del Ven. Archiospedale del SSmo Salvatore ad Sancta Sanctorum			
			Prato Coltivabile - - - - - - - -	1.0.0.0	- - -	1.0.0.0
96	- -	- -	E più come Padrone diretto di un Canneto ora Terreno Lavorativo, che si ritiene in Enfiteusi dal Sig. Mazio			
			Coltivabile - - - - - - - - - -	1.0.2.1	- - -	1.0.2.1
97	F. G. III. IV. 122	S. Paolo	GROTTA PERFETTA dell'Illmo Signor Marchese Collicola - - - - - - - - -	130.2.0.2	- - -	130.2.0.2
			Coltivabile - - - - - - 127.2.0.0			
			Vigna, Orto, Canneto, Giardino ec. - - - - - - - 1.3.3.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.0.1.2			
98	F. G. III. IV. 341	S. Paolo	TRE FONTANE dell'Abbadia delle Tre Fontane, che si gode dall'Emo, e Rmo Sig. Cardinal Doria - - - - - - - - - -	139.0.1.3	110.1.2.3	249.2.0.2
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 136.0.0.0			
			Fossi, Cave, Strada, ed altro non atto alla Coltura - 3.0.1.3			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 109.0.0.0			
			Fossi, Cave, Strada, ed altro non atto alla Coltura - 1.1.2.3			
99	F. G. III. IV. 200	S. Paolo	PEDICA DELLE TRE FONTANE della medesima Abbadia come Padrone diretta, es-			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			sendone Enfiteuti li RR. Monaci Cisterciensi delle Tre Fontane - - - - - - - - -	22.0.1.1	- - -	22.0.1.1
			Coltivabile - - - - - - - 17.0.0.0			
			Vigna - - - - - - - - - 3.2.0.3			
			Cave, Fossi, Strade, Sito di Fabbrica, ed altro non atto alla Coltura - - - - - 1.2.0.2			
100	F. G. III. IV. 4	S.Paolo	ACQUA SORGENTE, o MASSIMA del Ven. Monastero di S. Ambrogio detto della Massima - - - - - - - - - - - - -	- - -	53.2.2.2	53.2.2.2
			Coltivabile - - - - - - - 52.1.0.0			
			Fossi, Strade, ed altro non atto alla Coltura - - - 1.1.2.2			
101	F. G. III. IV. 43	S.Paolo	CASA FERRATELLA dell'Illmo Sig. Conte Cardelli - - - - - - - - - - - -	- - -	74.0.2.0	74.0.2.0
			Coltivabile - - - - - - - 73.1.0.0			
			Fosso, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.3.2.0			
102	F. G. III. IV. 214	S.Paolo	PISCIA MOSTO di diretto Dominio di Sua Eccellenza il Sig. Principe Gabrielli, Enfiteuti li Sigg. Fratelli Zannetti - - -	19.2.1.3	- - -	19.2.1.3
			Coltivabile - - - - - - - 18.3.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.3.1.3			
103	F. G. III. IV. 346	S.Paolo	VALCHETTA, o PEDICA DI VALCHETTA del Ven. Monastero e Monache di S. Lorenzo Panis Perna - - - - - - -	45.0.1.2	- - -	45.0.1.2
			Coltivabile - - - - - - - 43.2.0.2			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - 1.2.1.0			
104	F. G. III. IV. 218	S.Paolo	PONTE FRATTA, o GROTTONE del Ven. Collegio Germanico-Ungarico di Roma - - - - - - - - - - - - - - -	42.2.0.0	- - -	42.2.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 40.3.0.0			
			Fossi, Cave, Ripa di Fiume, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - - 1.3.0.0			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
105	F. G. III. IV. 233	S.Paolo	PRATI DI S. PAOLO delli RR. Monaci Benedettini di S. Paolo fuori le Mura			
			Prato detto del Valco - - - - - - -	2.3.0.2	- - -	2.3.0.2
			Coltivabile - - - - - - - 2.2.3.0			
			Forma non atta alla Coltura - 00.0.1.2			
			Prato del Ponticello - - - - - - - -	3.1.2.2	- - -	3.1.2.2
			Coltivabile - - - - - - - 3.0.0.0			
			Marrana, e Forma non atte alla Coltura - - - - - - 00.1.2.2			
			Prato grande - - - - - - - - - - -	29.3.1.0	- - -	29.3.1.0
			Coltivabile - - - - - - - 29.0.3.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 00.2.2.0			
106	F. G. III. IV. 237	S.Paolo	VALCHETTO dei Sigg. Fratelli Zannetti, e Condomini - - - - - - -	23.0.3.0	- - -	23.0.3.0
			Coltivabile - - - - - - - 22.0.0.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - 3.0.3.0			
107	F. G. III. IV. 238	S.Paolo	VALCHETTO, o PEDICA DI CASA FERRATELLA dei Sigg. Fratelli Zannetti, e Condomini - - - - - - - - - - -	- - -	41.2.0.0	41.2.0.0
			Coltivabile - - - - - - - 40.0.0.0			
			Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - - - - - 1.2.0.0			
108	F. G. III. IV. 238	S.Paolo	VALCHETTO, o PRATI DI TOR DI VALLE detto le MADDALENE, dei Sigg. Fratelli Zannetti, e Condomini - - - -	66.2.2.2	- - -	66.2.2.2
			Coltivabile - - - - - - - 63.3.0.0			
			Fossi, Ripa di Fiume, ed altro non atto alla Coltura - 2 3.2.2			
109	F. G. III. IV. 2		ACQUA ACETOSA, e PEDICA DI ACQUA ACETOSA. Sono due Corpi staccati mediante la Tenuta di Mostacciano, che l'interseca, di diretto Dominio delle RR. Monache dei SS. Domenico e Sisto, Enfiteuta il Sig. Gio. Battista Canori, Rubbia venticinque, scorzi due, e quartuccio uno -	25.0.2.1	264.1.1.3	289.2.0.0
			Dentro Acqua Acetosa			

			Denominazione, e proprietà delle Tenute, e Pediche.	Dentro la prima Fascia Migliaria	Fuori della prima Fascia Migliaria	Totale
			Coltivabile - - - - - - - 23.1.0.0			
			Piscina - - - - - - - - 1.2.0.0			
			Fosso, Strada, ed altro non atto alla Coltura - - - 00.1.2.1			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - - 247.2.0.0			
			Macchia, e Spallette Macchiose Cedue - - - - 9.1.1.1			
			Piscine - - - - - - - - 1.3.3.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - 5.2.1.2			
109	F. G. III. IV. 2	S.Paolo	Pedica di Acqua Acetosa - - - - - - -	- - -	9.3.0.0	9.3.0.0
			Coltivabile - - - - - - 9.2.1.0			
			Terreno non atto alla Coltura 00.0.3.0			
110	F. G. III. IV. 302	S.Paolo	TORRACCIO dei Sigg. Fratelli Zannetti -	3.2.2.0	66.1.2.0	70.0.0.0
			Dentro			
			Coltivabile - - - - - - 3.2.1.0			
			Fosso non atto alla Coltura - 00.0.1.0			
			Fuori			
			Coltivabile - - - - - - 64.3.0.0			
			Fossi, Cave, ed altro non atto alla Coltura - - - - 1.2.2.0			
111	F. G. III. IV. 314	S.Paolo	TOR DI VALLE del Ven. Collegio Germanico-Ungarico di Roma - - - - - - -	109.0.3.2	- - -	109.0.3.2
			Coltivabile - - - - - - - 107.0.0.0			
			Ripa di Fiume, Sito dell'Osteria, Fossi, ed altro non atto alla Coltura - - - 2.3.0.2			
Sommano in tutto dentro la prima Fascia Migliaria Rubbia quattromila settecento novantadue, e quarte tre. Fuori della detta Fascia Migliaria Rubbia seimila quattrocento sessantaquattro, quarte due, e quartucci tre; ed il totale Rubbia undicimila duecento cinquantasette, quarta una, e quartucci tre - - - - - - - - - -				4792.3.0.0	6464.2.0.3	11257.1.0.3

REGISTRO DEI POSSIDENTI DENTRO LA PRIMA FASCIA MIGLIARIA.

REVERENDA CAMERA APOSTOLICA

Farnesina num. 31 per il Dominio diretto, ritenendosi in Enfiteusi dal Sig. Luigi Sicurani - - - - - - - - R. 47.0.3.0

ECCLESIASTICI

Abbadia delle Tre Fontane.
Tre Fontane num. 98. - - - - - - - - - R. 139.0.1.3
Pedica delle Tre Fontane per il Dominio diretto, essendone Enfiteuti li RR. Monaci Cisterciensi delle Tre Fontane num. 99. R. 22.0.1.1
Abbadia di S. Lorenzo fuori le mura.
Pietra Lata num. 56. Prati soggetti al Pascolo d'Inverno, e di Estate a favore di Sua Eccellenza il Sig. Duca Lante - R. 12.2.3.3
Archiospedale del SSmo Salvatore ad Sancta Sanctorum, e Condomini.
Due Torri num. 1. - - - - - - - - - R. 35.0.2.2
Tor Marancia num. 95. - - - - - - - - R. 1.0.0.0
Come Padrone diretto di un Terreno che si ritiene in Enfiteusi dal Sig. Mazio num. 96. - - - - - - R. 1.0.2.1
Beneficiati del Rmo Capitolo di S. Maria Maggiore.
Prati Fiscali num. 49. - - - - - - - - - R. 19.1.1.0
Cappellania di S. Filippo Jus Patronato dell'Eccma Casa Colonna di Sciarra.
Casale della Morte num. 10. - - - - - - - R. 27.0.0.0
Capitolo di S. Pietro in Vaticano.
Acqua Fredda num. 13. - - - - - - - - R. 191.0.0.0
Quarticciolo del Casal del Marmo num. 19. - - - R. 2.1.3.2
Prati di Tor di Quinto num. 29. - - - - - - R. 34.1.1.1
Prima Valle num. 17. - - - - - - - - R. 165.2.0.0
S. Agata num. 18. - - - - - - - - - R. 178.0.0.2
Sepoltura di Nerone num. 24. - - - - - - R. 48.2.2.0
Capitolo di S. Giovanni in Laterano.
Cento Celle, o Tor S. Giovanni num. 7. - - - R. 99.3.0.1
Pedica Maranella num. 72. per il Dominio diretto, essendone Enfiteuta l'Illma Casa Paleotti - - - - - - - R. 10.3.2.0
Tor Pignattara num. 71. - - - - - - - - R. 6.0.3.0
Torre del Fiscale per il Dominio diretto, essendone Enfiteuti li Sigg. Ermenegildo, e Fratelli Belardi num. 76. - - R. 11.0.3.0
Capitolo di S. Maria Maggiore
Quarticciolo num. 67. - - - - - - - - R. 64.1.2.3
Collegio Germanico-Ungarico di Roma.
Pedica di Acqua Acetosa num. 43. - - - - - - R. 00.2.1.0
Ponte Fratta, o Grottone num. 104. - - - - - R. 42.2.0.0
Tor di Valle num. 111. - - - - - - - - R. 109.3.0.2

Convento de' PP. Paolotti della Trinità de' Monti.
Pedica di Acqua Acetosa num. 33. - - - - - R. 00.0.1.0
Convento de' PP. Domenicani di S. Maria Sopra Minerva.
Pietra Lata, Orto, ed Osteria num. 57. - - - - R. 1.0.3.1
Gran Priorato di Roma.
Cecchignola, o Priorato num. 90. - - - - - - R. 46.1.3.0
Monaci di S. Alessio.
S. Alessio, o Vigna Murata per il Dominio diretto, essendone Enfiteuti gl' Illmi Sigg. Fratelli Mignanelli num. 93. - - R. 90.1.3.1
Monaci Benedettini di S. Paolo fuori le Mura
Casale Brugiato num. 60. - - - - - - R. 10.0.3.3
Prati di S. Paolo num. 105. - - - - - - R. 36.0.0.0
Monaci Camaldolesi di Frascati.
Casetta degli Angeli, o Pedica Croce num. 73. - - R. 46.0.3.0
Monaci Olivetani di S. Francesca Romana.
S. Maria Nuova, o sia Statuario num. 80. - - - R. 123.0.2.1
Monache di S. Ambrogio.
Pedica Maglianella num. 11. - - - - - - R. 8.2.1.2
Monache di S. Cecilia.
Magliana num. 3. - - - - - - - - R. 2.0.0.1
Monache de' SS. Domenico e Sisto
Acqua Acetosa num. 109. - - - - - - R. 25.0.0.0
S. Cesareo num. 85. - - - - - - - R. 22.2.2.3
Monache di S. Lorenzo Panis Perna.
Valchetta, e Pedica di Valchetta num. 103. - - - R. 45.0.1.2
Monache di S. Silvestro in Capite.
Ponte Lamentana num. 52. - - - - - - R. 45.3.1.1
S. Agnese num. 53. - - - - - - - - R. 25.0.3.0
Archiospedale di S. Spirito in Sassia.
Porcareccia num. 15. - - - - - - - R. 64.0.0.0
Inzuccherata num. 20. - - - - - - - R. 43.3.2.0
E più come Padrone diretto di un Canneto in detta Tenuta, che si ritiene in Enfiteusi num. 21. - - - - - R. 4.1.0.1

Somma in tutto Rubbia mille ottocento sessanta, scorzi due, e quartucci due - - - - - - - - - R. 1860.0.2.2

LAICI

Barberini Colonna di Sciarra Eccmo Sig. Principe.
Quadraro num. 68. - - - - - - - R. 186.1.2.2
E più come Padrone diretto di un Terreno num. 69 conceduto in Enfiteusi al Sig. Gaspare Santini - - - - R. 6.2.0.0
Boccapadule Illmo Sig. Giuseppe.
Acqua Bollicante, e Torrone de' Schiavi num. 66. - - R. 44.3.2.0
Bonadies Illmo Sig. Marchese.
Pedica di Acqua Acetosa num. 35. - - - - - R. 1.0.3.1
Bonelli Eccmo Sig. Duca.
Crescenza num. 27. - - - - - - - R. 74.0.0.0

Borghese Eccmo Sig. Principe.
Acqua Traversa num. 23. - - - - - - R. 157.2.2.2
Inviolata, ed Inviolatella num. 26. - - - - R. 67.3.1.0
Prati di Tor di Quinto num. 28. - - - - - R. 82.3.3.2
Bracucci Sig. Pellegrino.
Torricella in due porzioni num. 30. - - - - R. 17.2.3.2
Braschi Eccmo Sig. Duca.
Tor Marancia num. 94 - - - - - - - - R. 128.2.2.0
Canori Sig. Tommaso.
Pietra Latella num. 58. - - - - - - - - R. 35.3.2.0
Catalani Sig. Michelina.
Monte delle Piche num. 3. - - - - - - R. 12.0.1.3
Chigi Eccmo Sig. Principe.
Quarto di Ponte Salaro num. 45. - - - - - R. 41.0.3.0
Colligola Illmo Sig. Marchese.
Grotta Perfetta num. 97. - - - - - - R. 130.2.0.2
Colonna Eccmo Sig. Contestabile.
Arco Travertino num. 77. - - - - - - R. 58.3.2.0
Pedica di Acqua Acetosa num. 40. - - - - - R. 1.0.1.3
Tor Carbone num. 84. - - - - - - - - R. 90.2.2.0
Del Pane, Diana, e Sorelle Conte Niccolò Savorelli Coeredi Circi.
Pedica di Acqua Acetosa num. 37. - - - - - R. 1.0.0.3
Della Vetera Illmo Sig. Marchese.
Pedica di Ponte Nono num. 65. - - - - - R. 14.0.3.2
Di Pietro Illmo Sig. Panfilo.
S. Anastasia, o sia Gottifredi num. 62. - - - - R. 2.2.1.2
Eredità della bo. mem. Baron d'Aste.
Casal Vittorio, o Portonaccio num. 59. - - - - R. 51.3.0.0
Eredi Santini.
Pedica di Acqua Acetosa num. 34. - - - - R. 00.1.3.3
Ferrante Sig. Giuseppe.
Pedica di Acqua Acetosa num. 42. - - - - - R. 1.3.0.0
Gabrielli Eccmo Sig. Principe come Padrone diretto, ed Enfiteuta il Sig. Battista, e Fratelli Zannetti.
Piscia Mosto num. 102. - - - - - - - - R. 19.2.1.3
Giorgi Sig. Giuseppe.
Capo di Bove num. 79. - - - - - - R. 43.0.1.1
Giustiniani Eccmo Sig. Principe.
Bravetto num. 5. - - - - - - - - - R. 90.1.1.0
E più Canneto di diretto Dominio della medesima Eccma Casa, e di Dominio utile dell'Enfiteuta num. 6 - - - R. 00.2.0.0
Lante Eccmo Sig. Duca.
Pietra Lata num. 55. - - - - - - - - R. 138.0.0.1
E più la Servitù attiva del Pascolo d'Inverno, e di Estate sopra Rubbia 12.2.3. di Prato in due porzioni dell'Abbadia di S. Lorenzo fuori le Mura.
Maffei Illmo Sig. Conte.
Sacco Pastore num. 54. - - - - - - - - R. 18.0.0.0
Mattei Eccmo Sig. Duca Padrone diretto, ed Enfiteuta gl' Illmi Sig.

Conte Leopardi, ed Avvocato Ciampelletti.

Casetta Mattei num. 4. - - - - - - - - -	R.	287.2.0.1
Massimi alle Colonne Illmo Sig. Marchese.		
Quarantaquattro, o sia Torretta num. 8. - - - - -	R.	41.2.3.0
Torretta num. 7. - - - - - - - - - -	R.	90.1.1.0
Tor Sapienza num. 64. - - - - - - - - -	R.	113.1.1.0
Massimi Illmo Sig. Marchese Angelo.		
Pedica num. 14. - - - - - - - - - -	R.	9.2.3.0
Muti Papazzurri Illmo Sig. Marchese.		
Casal Fiscale, o Fiscali num. 50. - - - - - -	R.	53.0.3.0
Bocca di Leone num. 61. - - - - - - -	R.	4.0.1.0
Tor Tre Teste num. 63. - - - - - - - -	R.	18.3.2.0
Naro Illmo Sig. Marchese.		
Pedica di Acqua Acetosa num. 36. - - - - - -	R.	00.0.2.1
Pallavicini Eccmo Sig. Principe.		
Caffarella num. 78. - - - - - - - - - -	R.	55.1.1.1
Petrucci Sig. Giovanni.		
Pedica di Acqua Acetosa num. 39. - - - - - -	R.	2.2.2.3
Putti Sig. Lorenzo.		
Pedica di Acqua Acetosa num. 32. - - - - - -	R.	17.0.0.0
Ruggeri Sig. Teresa.		
Pedica di Acqua Acetosa num. 41. - - - - - -	R.	00.3.1.0
Santa Croce Eccmo Sig. Principe.		
Prato Rotondo, Fiscali, e Prato Fiscale num. 48. - -	R.	64.2.0.3
Val Canuta num. 12. - - - - - - - - -	R.	56.1.2.0
Santini Sig. Sebastiano.		
Quadraro nel Quarto di Porta Furba - - - - -	R.	11.0.3.0
Sacchetti Illmo Sig. Marchese come Padrone diretto, Enfiteuta il Sig. Giuseppe Sicurani, e Subenfiteuta il Sig. Gioacchino Cleter.		
Pigneto num. 16. - - - - - - - - - -	R.	92.0.1.0
Scarlatti Illmo Sig. Barone.		
Pedica di Acqua Acetosa num. 38. - - - - - -	R.	2.2.1.1
Tassoni Illmo e Rmo Monsig. Alessandro.		
Ponte Salaro num. 44. - - - - - - - - -	R.	50.3.0.0
Teodoli Illmo Sig. Marchese.		
Roma Vecchia num. 74. - - - - - - - - -	R.	202.3.2.3
Tortoni Sig. Luigi.		
Boschetto num. 46. - - - - - - - - - -	R.	00.3.2.1
Zannetti Sig. Gio. Battista, e Fratelli.		
Torraccio num. 110. - - - - - - - - -	R.	3.2.2.0
Detti Sig. Zannetti, e Condomini.		
Valchetto num. 106. - - - - - - - - -	R.	23.0.3.0
Maddalene num. 108. - - - - - - - - -	R.	66.2.2.2
Sommano in tutto Rubbia duemila ottocento ottantacinque, quarta una, scorzi due, e quartucci due - - - - - -	R.	2885.1.2.2

Ristretto delle Possidenza nella prima Fascia Migliaria.

Reverenda Camera Apostolica - - - - - - -	R. 47.0.3.0
Ecclesiastici - - - - - - - - - - - -	R. 1860.0.2.2
Laici - - - - - - - - - - - - - -	R. 2885.1.2.2
In tutto Rubbia quattromila settecento novantadue, quarte tre	R. 4792.3.0.0

Indicazione del Quantitativo dei Possidenti di tutto l'Agro Romano consistente in Tenute num. 362, ed in Rubbia Romane 111106.1.1.

Possidenti Secolari in num. 113 per Rubbia 69199.3.

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Accorramboni Marchese		
225 - - -	R. 199.2.0	R. 199.2.0
Acquaroni		
72 - - - -	171.0.0	
115 - - - -	150.0.0	
		321.0.0
Altieri Principe		
102 - - - -	213.3.0	
107 - - - -	36.3.3	
245 - - - -	477.3.2	
297 - - - -	335.2.2	
333 - - - -	129.2.1	
352 - - - -	132.1.2	
		1326.0.2
Androsilla Marchese		
86 - - - -	92.3.0	92.3.0
Azzolini Marchese		
78 - - - -	270.0.0	270.0.0
Barberini Principe		
95 - - - -	555.2.1	
180 - - - -	96.1.2	
282 - - - -	320.0.0	
286 - - - -	291.0.0	
		1262.3.3
Barberini Principe Colonna di Sciarra		
231 - - - -	219.0.0	
247 - - - -	353.0.0	
		572.0.0
Belardi Fratelli		
309 - - - -	11.0.0	11.0.0

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Belloni Marchese		
292 - - -	R. 143.0.1	
335 - - - -	114.2.3	
		R. 257.3.0
Boccapadule		
1 - - - -	44.3.2	
10 - - - -	156.0.0	
		200.3.2
Bolis Gualdo, e Torrenti		
56 - - - -	130.0.1	130.0.1
Bonarelli Conte		
206 - - - -	257.2.2	257.2.2
Bonelli Duca		
99 - - - -	108.0.0	108.0.0
Borghese Principe		
5 - - - -	140.0.0	
6 - - - -	115.0.9	
26 - - - -	472.2.1	
27 - - - -	483.2.0	
37 - - - -	551.3.1	
41 - - - -	519.2.1	
64 - - - -	270.0.0	
65 - - - -	565.0.0	
88 - - - -	141.0.0	
125 - - - -	220.0.0	
146 - - - -	633.2.0	
154 - - - -	344.3.3	
169 - - - -	795.3.3	
174 - - - -	107.1.0	
187 - - - -	842.3.2	

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
225	R. 305.2.2	
232	381.2.0	
235	84.3.0	
259	127.3.2	
285	1199.1.0	
289	325.0.0	
306	1123.1.0	
319	1340.0.0	
343	404.0.0	
350	545.0.0	
	R.	12038.2.3
Borgia di Velletri Cavaliere		
175	149.3.0	149.3.0
Bracciano Duca		
165	551.0.0	
183	512.0.0	
293	184.0.0	
		1247.0.0
Bracucci		
332	20.0.0	20.0.0
Braschi Principe		
139	155.3.2	
215	220.0.0	
317	128.2.2	
		504.2.0
Bufalo Marchese		
62	252.0.0	
334	85.0.0	
		337.0.0
Cafarelli Duca		
40	118.2.2	
44	512.3.0	
		631.1.2
Cambi di Firenze		
83	203.1.1	203.1.1
Canori		
208	35.1.0	
253	54.0.0	
		89.1.0
Capizucchi Conte		
191	66.3.0.	
312	98.2.0	
		165.1.0
Capranica Cavaliere, Marchese Serlupi, e Fratelli Zannetti		
238	104.1.0	104.1.0

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Capranica, e Ricci Cavalieri, Marchese Massimi alle Colonne, e Fratelli Zannetti		
237	R. 23.1.0	R. 23.1.0
Caprara Conte		
93	485.3.3	485.3.3
Cardelli Conte		
45	70.2.1	70.2.1
Carpegna Conte		
145	941.3.0	
361	175.0.0	
		1116.3.0
Casali Muti Papazurri Marchese		
11	44.3.2	
326	74.1.3	
		119.1.1
Castelli Conte, e Baron Scarlatti		
124	83.3.3	83.3.3
Catalani Cristini		
159	12.2.0	12.2.0
Cenci Bolognetti Conte		
104	400.0.0	400.0.0
Cesarini Duca		
22	457.3.3	
28	782.3.3	
32	1258.2.0	
47	489.3.0	
89	429.2.3	
111	521.2.0	
116	571.3.0	
118	630.0.0	
207	541.3.2	
		5683.3.3
Chigi Principe		
23	192.0.0	
33	501.0.0	
42	406.1.1	
68	1237.0.2	
175	471.3.3	
351	114.2.0	
		2922.3.2
Cleter		
211	93.0.0	93.0.0
Collicola Marchese		
122	130.2.0	130.2.0

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Colonna Principe			
7	R.	59.0.0	
305		168.3.0	
	R.		227.3.0
Communità di Galera			
8		110.0.0	110.0.0
Corsini Principe			
270		388.2.0	388.2.0
Corsi			
21		188.2.2	188.2.2
Cuccomos			
135		22.1.0	22.1.0
Daste Eredità			
82		278.2.0	
229		49.1.3	
			327.3.3
De Andreis			
347		266.2.3	266.2.3
De Cavalieri Marchese			
143		129.1.0	129.1.0
De Yorck A. R. Cardinal Duca			
32		121.2.0	
279		165.0.0	
			286.2.0
Del Nero Barone			
226		2102.0.0	2102.0.0
De Pietro Panfilo			
35		666.0.2	
119		29.2.0	
228		1122.0.0	
262		338.2.2	
283		705.2.1	
354		139.0.0	
			3050.3.0
De Silva Conte			
202		7.0.0	7.0.0
Della Valle, e Canonico del Bufalo			
75		200.3.3	
31		64.2.0	
			265.1.3
Della Vetera			
195		13.3.0	13.3.0
Doria Panfili Principe			
17		333.0.0	
300		400.0.0	
301		460.0.0	1193.0.0

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Falconieri			
315		1923.3.3	
337		182.0.0	
			2105.3.3
Franchi			
291		281.2.0	281.2.0
Gabrielli Principe			
96		50.0.0	
98		208.0.0	
214		15.1.1	
			273.1.1
Gavotti Barone			
116		640.0.0	
256		205.0.0	
284		52.2.0	
			897.2.0
Gigli			
117		290.1.2	290.1.2
Giorgi			
129		668.0.0	668.0.0
Giovazzini			
120		66.0.2	66.0.2
Giraud Conte			
163		657.0.0	
168		129.2.1	
250		210.0.0	
276		436.0.0	
			1432.2.1
Giustiniani Principe			
19		93.0.0	
55		118.0.1	
216		390.1.0	
230		35.3.0	
336		78.0.3	
			715.1.0
Lancellotti Principe			
69		298.3.3	298.3.3
Lante Duca			
140		390.0.0	
209		318.3.3	
			708.3.3
Lepri Cusani Marchese			
90		95.3.0	
172		203.3.0	
199		9.0.0	
249		70.3.0	379.1.0

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Lepri Marchese			
36	R.	127.3.0	
81		199.0.0	
320		205.0.2	
	R.		531.3.2
Lunati			
248		245.2.2	
266		65.3.0	
			311.1.2
Maffei Conte			
63		116.2.0	
260		18.0.0	
			134.2.0
Marescotti Conte			
101		209.0.2	
313		129.3.1	
			338.3.3
Mariotti Marziale			
176		47.0.0	47.0.0
Massimi all' Araceli Marchese			
189		11.0.0	11.0.0
Massimi alle Colonne Marchese			
150		86.2.0	
223		116.2.0	
324		232.1.3	
327		44.0 0	
328		96.0.0	
			575.1.3
Massimi alle Colonne Marchese, Cavalier Ricci, e Capranica, e Principe S. Croce			
353		168.0.0	168.0.0
Mattei Duca			
58		650.2.2	
219		284.2.0	
			935.0.2
Mazzetti			
277		159.0.3	159.0.3
Mignanelli			
264		149.2.3	149.2.3
Muti Bussi, e Marchese Massimi			
53		97.2.0.	97.2.0
Muti Papazzurri Marchese			
13		85.1.0	
108		67.1.3	
110		53.0.3	205.3.2

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Nanni Liberato, e Fratelli			
20	R.	120.0.0.	R. 120.0.0
Nicolai Marchese, e de Pietro Francesco			
46		174.2.0	174.2.0
Pallavicini Principe			
24		51.3.3	
132		183.3.0	
355		43.2.0	
			279.0.3
Pallavicini, e Rospigliosi Principi			
166		476.3.1	476.3.1
Pallavicini Marchese			
212		162.0.0	162.0.0
Paleotti Marchese			
194		11.0.0	11.0.0
Papi Conte			
221		4.3.0	4.3.0
Pappiani			
356		26.1.1	26.1.1
Particolari diversi			
292		29.2.1	
210		744.3.2	
			774.1.3
Patrizi Marchese			
71		1341.0.0	
205		240.0.0	
287		1544.0.3	
			3125.0.3
Raggi Marchese			
234		118.0.0	118.0.0
Rezzonico Principe			
109		512.3.3	512.3.3
Riccardi Marchese			
105		507.0.0	
136		154.0.0	
227		621.0.0	
325		87.0.0	
			1369.0.0
Ricci Cavaliere			
51		198.1.0	
193		47.1.2	
254		165.0.0	
			410.2.2
Rignano Duca			
303		225.0.1	225.0.1

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Rondanini Marchese		
275 - - -	R. 371.2.0	R. 371.2.0
Rossetti Marchese		
268 - - - -	154.0.0	154.0.0
Rospigliosi Principe		
134 - - - -	1700.0.0	1700.0.0
Rufini Andrea		
54 - - - -	136.0.0	136.0.0
Ruspoli Principe		
29 - - - -	40.0.0	
144 - - - -	518.1.0	
246 - - - -	200.0.0	
		758.1.0
Sampieri Cavaliere		
38 - - - -	28.2.0	28.2.0
Santa Croce Principe		
60 - - - -	73.2.0	
74 - - - -	140.3.0	
76 - - - -	200.3.3	
113 - - - -	319.0.0	
186 - - - -	69.3.0	
213 - - - -	74.0.0	
239 - - - -	65.2.0.	
344 - - - -	404.0.0	
348 - - - -	55.0.3	
		1402.2.2
Serlupi Marchese		
91 - - - -	79.3.3	
316 - - - -	314.3.0	
357 - - - -	253.1.0	
		647.3.3
Serlupi Marchese, e Principe Lancellotti		
298 - - - -	104.0.0	104.0.0

N umero della nuova Pianta annessa.		Totale
Sicurani Luigi		
106 - - -	R. 52.1.0	R. 52.1.0
Spada Principe		
359 - - - -	96.3.2	96.3.2
Strozzi Duca		
133 - - - -	980.0.0	980.0.0
Soderini		
- - - -	133.0.2	133.0.2
Tassoni Monsignore		
222 - - - -	50.3.0	50.3.0
Teodoli Marchese		
18 - - - -	90.2.0	
156 - - - -	167.0.0	
		257.2.0
Torreggiani Eredità		
100 - - - -	1283.0.3	1283.0.3
Torlonia Marchese		
258 - - - -	578.0.0	578.0.0
Tritoni		
15 - - - -	3.0.0	
358 - - - -	14.0.0	
		17.0.0
Vaccari		
296 - - - -	200.0.0	200.0.0
Vagnolini		
197 - - - -	8.1.0	8.1.0
Valdambrini		
52 - - - -	375.0.0	375.0.0
Zannetti		
302 - - - -	69.3.0	69.3.0
	In tutto ——	R. 69199.3.0

Possidenti Ecclesiastici in num. 64 per Rubbia 41906.2.

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Abbadia di Grotta Ferrata		
121 - - -	R. 282.0.0	R. 282.0.0
Abbadia di S. Paolo d'Albano		
179 - - - -	282.2.1	282.2.1
Abbadia di S. Sebastiano		
185 - - - -	133.1.2	133.1.2

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Abbadia delle tre Fontane		
341 - - -	R. 976.2.0	R. 976.2.0
Accademia Ecclesiastica		
318 - - - -	118.0.0	118.0.0
Agostiniani RR. PP. di Cervetri		
30 - - - -	64.1.1	64.1.1

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Agostiniani RR. PP. di S. Maria Novella di Bracciano		
177	R. 65.2.0	
271	193.2.1	
	R.	259.0.1
Albani Emo Cardinal Decano Vescovo di Ostia ec.		
178	1638.2.3	1638.2.3
Archiospedale di S. Giovanni de' Fiorentini		
362	219.0.0	219.0.0
Archiospedale di Sancta Santorum, Confraternita del Confalone, e Fratelli Dandini Chiselli		
113	36.0.3	
323	286.2.0	
		322.2.3
Archiospedale di S. Spirito in Sassia		
25	170.3.3	
66	3069.0.0	
84	138.2.1	
127	142.0.0	
181	685.1.3	
188	268.1.3	
204	230.0.0	
224	894.0.0	
274	313.3.0	
278	2409.3.1	
		8321.3.3
Banchieri Prelatura		
203	224.0.0	
349	410.1.3	
		634.1.3
Beneficiati di S. Maria Maggiore		
87	147.0.2	
240	19.1.1	
		166.1.3
Beneficiati di S. Pietro in Vaticano, e Sig. Canonico Capranica		
123	84.0.0	
198	8.1.0	
		92.1.0
Benfratelli PP.		
79	272.2.0	272.2.0
Canonici Regolari di S. Pietro in Vincoli		
360	170.0.0	170.0.0

Numero della nuova Pianta annessa.		Totale
Cappella di S. Andrea in S. Maria in Via		
190	R. 5.0.1 R.	5.0.1
Cappella di S. Filippo in S. Gio. in Laterano		
48	34 2.0	34.2.0
Cappella di S. Maria in Torrecchia		
107	29.3.0	29.3.0
Cappellania di S. Paolo in S. Maria in Campitelli		
152	88.0.0	88.0.0
Capitolo di S. Anastasia		
265	76.2.0	76.2.0
Capitolo di S. Angelo in Pescheria		
138	295.2.2	205.2.2
Capitolo di S. Gio. in Laterano		
59	116.0.0	
130	954.2.1	
158	84.2.1	
241	285.0.0	
321	130.0.0	
343	442.0.2	
		2012.1.0
Capitolo de' SS. Lorenzo e Damaso		
164	408.3.2	408.3.2
Capitolo di S. Maria in Cosmedin detta la Bocca della Verità		
73	169.1.3	169.1.3
Capitolo di S. Maria Maggiore		
39	129.1.0	
251	228.3.1	
261	615.3.1	
304	56.2.0	
		1030.1.2
Capitolo di S. Maria in Trastevere		
114	405.3.0	405.3.0
Capitolo di S. Maria in Vialata		
57	129.2.1	
126	82.1.2	
160	311.2.0	
243	325.0.0	
		848.1.3
Capitolo di S. Nicola in Carcere		
170	104.3.3	104.3.3
Capitolo di S. Pietro		
3	191.2.3	
12	735.0.0	
34	4309.0.1	

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
49	R.	224.0.0	
70		139.0.0	
141		459.0.3	
151		74.0.0	
153		164.0.0	
155		146.2.2	
182		226.1.0.	
236		36.0.0	
242		388.3.0	
244		170.0.0	
252		66.3.0	
263		184.2.0	
281		221.0.0	
294		385.2.3	
329		141.0.0	
339		988.0.0	
340		976.2.0	
345		731.0.0	
	R.	10958.0.0	
Casoni D. Filippo			
128		443.0.0	443.0.0
Chiesa di S. Rocco, Marchese Vivaldi, e Antonio Stefanucci			
149		144.0.0	144.0.0
Collegio Crivelli			
147		107.3.1	107.3.1
Collegio de'Neofiti			
9		125.0.0	125.0.0
Collegio di S. Bonaventura			
157		130.3.1	130.3.1
Collegio di S. Lazzaro di Piacenza			
77		718.3.3	718.3.3
Collegio Ungarico			
162		344.1.0	
218		42.2.0	
272		761.1.0	
308		62.3.0	
314		108.3.0	
			1319.2.0
Domenicani RR.PP. di S. Maria sopra Minerva			
311		157.0.0	157.0.0
Gran Priorato di Roma			
80		257.1.2	
267		408.1.0	
			665.2.2

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Monache di S. Ambrogio			
4	R.	54.1.0	
201		21.0.0	
	R.	75.1.0	
Monache di S. Apollonia			
171		35.1.0	35.1.0
Monache di S. Caterina di Civita Ducale			
112		54.0.0	54.0.0
Monache di S. Caterina della Rota			
67		150.2.2	150.2.2
Monache di S. Caterina della Rota, e di S. Maria Madalena alla Lungara			
16		240.0.0	240.0.0
Monache di Campo Marzo			
217		37.3.0	
322		75.3.0	
			113.2.0
Monache di S. Cecilia			
137		190.1.2	190.1.2
Monache di S. Cosimato			
280		115.3.0	115.3.0
Monache di SS. Domenico e Sisto			
2		285.0.3	
85		271.1.0	
184		161.2.0	
257		95.2.0	
269		65.2.0	
290		115.3.3	
			994.3.2
Monache di S. Lorenzo Panis Perna			
346		39.1.2	39.1.2
Monache Oblate di Tor di Specchi, Marchese Maccarani, Pia Casa degli Orfani, e R. Capitolo di S. Nicola in Carcere			
196		142.2.0	142.2.0
Monache della Purificazione, e Monsig. de Gregori			
50		26.1.2	26.1.2
Monache di S. Silvestro in Capite			
97		215.0.0	
142		64.2.2	
220		98.3.2	
			378.2.0

Numero della nuova Pianta annessa.			Totale
Monache di Tor de' Specchi			
14	R.	203.1.0	
295		100.0.0	
299		190.0.2	
	R.		493.1.2
Monaci Camaldolesi			
61		45.0.0	45.0.0
Monaci Olivetani			
330		98.1.0	98.1.0
Monaci Olivetani di S. Francesca Romana			
273		252.0.0	252.0.0
Monaci di S. Paolo			
45		137.1.3	
144		174.0.0	
167		378.0.0	
233	R.	38.0.0	
	R.		727.1.3
Monaci di S. Paolo di Albano			
310		23.3.0	23.3.0
Monaci delle Tre Fontane			
200		22.3.0	22.3.0
Orfani			
338		222.3.0	222.3.0
Santa Maria in Campitelli			
131		107.0.0	107.0.0
Sant' Offizio			
94		3214.1.1	3214.1.1
In tutto	R.		41906.2.1

AGRICOLTORI, CHE NELL' ANNO 1803 COLTIVAVANO TUTTE LE TENUTE DELL'AGRO ROMANO.

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
ABBONDI Giovanni - - R.		1333.2.3
Muratella - - R.	203.3.0	
Prati di Tor Carbone - - - - -	118.0.0	
Pedica di Tor Carbone - - - -	8.1.0	
Campo di Merlo, o sia Chiavichetta -	95.3.0	
Quartaccio di Ponte Galera - - -	70.3.0	
Trafusa - - - -	182.0.3	
Malafede - - -	390.0.0	
Quarantaquattro, o sia Torretta - -	44.0.0	
Casal della Morte -	34.2.0	
Brava, o Maschietto	90.2.0	
Torretta - - - -	96.0.0	
ABBONDI Crispino - - - -		1579.3.1
Monte Migliore, piccolo, e grande	657.0.0	
S. Procula - - -	436.0.0	
Tor Marancia - -	137.1.1	
Tor Pagnotta - -	174.2.0	
S. Procula - - -	175.0.0	
ALIBRANDI Fratelli - - -		313.0.3
S. Marinella - -	313.0.3.	
AIROLDI Marco - - - - - -		1285.0.0
Castel di Decima -	1285.0.0	
ASSENTI Giuseppe - - - -		285.0.0
Prato Lungo - -	285.0.0	
AVERSI Felice - - - - - -		264.0.2
Cecchignola - -	264.0.2	
CAPRANO Matteo - - - -		199.0.0
Cecchignola - -	199.0.0	
ANTONINI Valentino - - -		1174.3.2
S. Agnese, Ponte Lamentana, e Tufelli - - - -	25.3.1	
Sacco Pastore - -	18.0.0	
Prato Lamentana -	1.3.0	
Casal Fiscale - R.	53.0.3	
Tufelli Boccone, e Casaletto - - -	278.2.0	
Capitignano - -	286.2.0	
Boccone, Bocconcino, e Serpentara	303.0.1	
Ponte Salara - -	68.0.0	
Prato Rotondo -	14.1.1	
Boschetto - - -	3.0.0	
Torricella - - -	90.2.0	
AMATI di Velletri - - - R.		483.2.0
Campo del Fico -	483.2.0	
ARMELLINI Francesco - - -		369.0.0
Dragoncello - -	369.0.0	
AMARI, e CIMORONI - -		349.3.2
Ponte Galera, o sia Chiesola - - -	79 3.3.	
S. Cosimato - -	115.3.0	
S. Cecilia - - -	154.0.0	
BONELLI Girolamo - - - -		550.1.1
Sepoltura, e S. Andrea - - - -	385 2.3	
Inzuccherata - -	164.2 2	
BEGLIOMINI Luigi, e RICCI		17.0.1
Travicella - - -	17.0.1	
BERNABEI di Monte Lione -		133.0.2
Schizzanello - - -	133.0.2	
BERARDI Marco - - - - -		127.3.2
Rustica - - - -	127.3.2	
BERARDI Giacomo - - - -		150.0.0
Forno Casale - -	150.0.0	
BARBERINI Principe - - -		976.3.2
Carcolle - - -	390.0.0	
S. Vetturino - -	274.0.3	
S. Gio. in Camporazio - - - -	312.2.3	
CLETER Francesco - - - -		1592.0.0
Casetta, Casacalda	117.0.0	
Torrenova - - -	1336.0.0	
Vallerano - - -	139.0.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
CERVI Vedova - - - - - -		472.2.1
Campo Ascolano -	472.2.1	
CASELLA Fratelli - - - - -		36.3.0
Pian di due Torri -	36.3.	
COLA Fratelli - - - - - -		150.0.0
Castelmalnome -	150.0.0	
CANORI Gio.Battista - - -		6664.0.0
Mostacciano - -	104.3.3	
Acqua Acetosa, e Pedica di Acqua Acetosa - - -	285.0.3	
Infermeria, o Risaro - - - -	83.3.3	
S. Anastasia - -	76.2.0	
Pedica di Ponte Nono - - - -	13.3.0	
S. Anastasia - -	29.2.0	
Sapienza - - - -	232.1.3	
Tor Tre Teste, e Bocca Leone -	74.1.3	
Torrangiola - - -	225.1.0	
Ponte di Nona - -	37.3.0	
Casal vecchio, o Vittorie - - -	173.1.2	
Tor de'Sordi - -	157.0.2	
Grottoni, o sia Vannina - - -	26.0.0	
Aguzzano, o sia Rebbibia - - -	56.0.0	
Pietra Lata - - -	37.3.0	
Bensone - - - -	152.0.0	
Carcaricola - - -	129.0.1	
Castel di Guido -	3069.0.0	
Maccarese - - -	1700.0.0	
N. B. *Questa gli terminerà a Ottobre e si coltiverà per conto del Sig.Princ.Rospigliosi.*		
CECCAGLIA Pietro e Margarita - - - - - - - - -		1600.3.0
Malborghetto - -	451.0.0	
Pietra Pertusa - -	744.3.2	
Monte Oliviero -	404.3.2	
CRUCIANI Giuseppe - - -		1945.2.3
Porcareccina - -	383.0.0	
Paola - - - -	274.0.0	
S. Rufina - - - -	76.1	
Bottaccia - - -	333.0.0	
Castelmalnome -	140.3.0	
Castelmalnome -	200.3.3	
Ponte Galera - -	284.2.0	
Tor Bufalara, o Vignola - - - -	253.0.0	
CRISPI Tommaso - - - -		359.2.2
Buon Ricovero -	188.2.2	
Castelluccia - - -	171.0.0	
CRISPI Isidoro - - - - - -		453.0.0
Capobianco - -	127.2.0	
Maglianella - - -	205.0.0	
S. Agata Pietraurea	120.2.0	
CHIGI Principe - - - - - -		192.0.0
Acquasona, e Cacciarella - - -	192.0.0	
COLETTI Luigi - - - - - -		39.1.1
Prati di S. Paolo -	39.1.2	
BONFILI Angelo - - - - -		386.1.0
S. Colomba - - -	386.1.0	
CARPEGNA Conte - - . -		1130.2.2
Ciampiglia, o Bufolotta - - - -	97.2.0	
Bravetta - - - -	93.0.0	
Marcigliana - - -	940.0.2	
CARRETTA Agostino, e SALA Giovanni - - -		633.2.0
S. Eusebio, Marco Simone, Caputo, Pedica Croce -	633.2.0	
BORGHESE Principe - - -		881.3.1
Capocotta - -	551.3.1	
Pratica - - -	330.0.0	
CESARINI Duca - - - -		1270.0.0
Camposelva - -	1270.00	
CARRETTA Gio. - - - - -		574.2.0
Tor di Bruno - -	98.2.0	
Falcognani, e S. Gio. in Campo -	476.0.0	
D'ANTONIO Biagio - -		2565.3.1
Monte del Forno -	84.2.1	
Santo Nicola -	1199.0.0	
Acquatraversa -	140.0.0	
Porcareccio - -	894.0.0	
Cervaretto - - -	141.0.0	
Olevano - - -	107.1.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
DEPAOLIS Francesco - - -		320.3.2
Spezzamazza - -	104.0.0.	
Tor di Valle - -	113.3.2.	
Tor di Valle - -	103.0.0.	
CIAMBELLETTI, e Consocj - - - - - - -		650.2.2
Casetta di Mattei -	650.2.2	
N. B. *In Enfiteusi.*		
DORIA Principe - - - -		905.3.0
Testa di Lepre di sotto - - -	460.0.0	
Testa di Lepre di sopra - - -	400.0.0	
Belrespiro - - -	45.3.0	
N. B. *Questa la dà a risposta a Francesco Angelotti.*		
BUTTAONI Eredi di Filippo -		408.1.0
S. Onsino - - -	408.1.0	
DI PIETRO Panfilo - - -		3751.1.1
Banditella - - -	125.0.0	
Salsare, o Camposalino - - -	702.0.2	
Porto - - - - -	1830.0.0	
S. Lorenzo - -	705.2.1	
Salzana - - -	388.2.2	
DIOTALLEVI Gioacchino -		724 3.0
Monte di Leva -	640.0.0	
Prati di Tor di Quinto - - - - -	84.3.0	
DI LUCA, e DECUPIS - -		272.2.0
Cavalieri - - -	272.2.0	
DECESARIS Fratelli - - -		311.2.0
Monte del Sorbo, e Pilorotto - -	311.2.0	
FERRINI Giuseppe - - -		618.3.1
Ospedaletto - -	65.2.0	
Crescenza - - -	110.1.1	
Isola Farnese - -	443.0.0	
FRANCHI Fratelli - - -		1407.1.0
Selce - - - -	281.2.0	
N. B. *Di loro proprietà.*		
Castel Fusano -	1125.3.0	
FRASCHETTI Pietro - - -		64.3.2
Boccaleone - - -	44.3.2	
Torricella - - -	20.0.0	
FIORAVANTI Tommaso - -		317.2.0
Trafusa, o sia Spagnoletta - - -	85.0.0	
Posticciola Casale, Monte della Criccia - - - -	102.1.0	
S. Andrea - - -	65.3.0	
Tor Vergara - -	64.2.0	
D'ALBANO Carnevali - -		132.1.2
Valle Oliva - - -	132.1.2	
FLORIDI Ottavio -		1025.3.0
Martignano - - -	107.3.1	
Campitello, e Campitellino - - -	170.3.3	
Posta di Forano -	219.0.0	
Fontana murata -	318.0.0	
Quartaccio di S. Brigida - - - -	210.0.0	
DEANGELIS Francesco - -		230.0.0
Petrische - - -	230.0.0	
FANUCCI Eredi di Tommaso		269.0.1
Castel Giubileo -	139.0.0	
Casenove - - -	130.0.1	
FRANZETTI Antonio - - -		129.1.0
Bocconcino - -	85.1.0	
Acquabollicante -	44.0.0	
GIORGI Andrea - - - -		6074.0.0
Valca, e Valchetta	720.0.0	
Ospedaletto - -	48 0.0	
S. Cornelia - -	193.2.1	
Vaccareccio - -	302.0.3	
Muratella - - -	35.1.0	
Prati di Tor di Quinto di S. Pietro -	37.0.0	
Tragliatella - -	976.2.0	
Tragliata - - -	988.0.0	
Bocca, e Bocceola -	735.0.0	
Torre in Pietra -	1922.0.0	
Castell'Arcione -	116.2.0	
GIORGI Felice - - - - - -		681.2.1
Casa Ferratella - -	70.2.1	
Cerrone - - -	92.3.0	
Massa, e Fonte di Papa - - -	518.1.0	
FOCHI Niccola - - - - -		1123 0.0
Torrecchia - -	1123.0.0	
GIORGI Giuseppe - - -		1527.3.0
Santa Palomba -	387.2.1	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
Solfaratella, e Solfarata	335.2.2	
Cerqueto	271.1.0	
Sugareto	190.0.2.	
Tor Maggiore	314.3.0.	
Capo di Bove	28.2.0	
GALASSI Gio.		2703.3.2
Procojo vecchio	200.0.0	
Procojo nuovo, e Casal delle Grotte	477.3.2	
Castiglione, e Casal di Ricci	198.1.0	
Zambra	219.0.0	
Castel Romano, e Santola	718.3.3	
Pantano, e Procojo	840.1.2	
Pietra Lata, e Portonaccio	49.1.3	
GAROFALI Luigi		2295.0.0
Riccia	205.0.0	
Ceri	189.0.0	
Cervetri, e Campo di Mare	1389.0.0	
Palo	512.0.0	
GALASSI Giuseppe		2409.3.1
Santa Severa	2409.3-1	
GIOVANNINI Benedetto		405.3.0
Fontignano	405.3.0	
GILIJ Luigi	287.0.0	
Borghetto, e Castelluccia	287.0.0	
N. B. *Di sua proprietà*.		
GRIMALDI Eredi di Gio.		545.00
Valle Luterana	545.0.0	
GAROFOLI Giuseppe, e Antonio		410.1.0.
Vallelata	410.1.0.	
DI PIETRO Francesco		174.2.0
Casal delle Donne	174.2.0	
N. B. *Di sua proprietà*		
JACOMETTI		1007.2.0
Casaccia	406.1.1.	
Oliata	471.3.3	
Malvicino	129.1.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
GREGORI Paolo		305.0.0
Mimoli	164.0.0	
Torre Vecchia	141.0.0	
LISONI Fratelli		452.0.0
Spanoro, e Terra di Lite	452.0.0	
INGAMI Antonio		66.3.0
Arco Travertino	66.3.0	
INGAMI Eredi		129.2.1
Morena	129.2.1	
LUCANI Giovacchino		315.3.0
Selce di S. Domenico, e Sisto	315.3.0	
IBRAT Fratelli		66.0.0
Pantanella	66.0.0	
DEL GRANDE Fratelli		213.3.0
Dragone	213.3.0	
GRAPPELLI Fratelli		518.2.3
Fiorano, Fioranello, e Cornacchiola	518.2.3	
DECUPIS E. di Prospero Antonio		118.2.2
Carocetello	118.2.2	
GUALDO Giacomo		57.2.0
Torbellamonaca	57.2.0	
CARROPPINI, e ONELLI		282.0.0
Grottaferrata	282.0.0	
CIPOLLETTI, E SANTOVITI		452.1.3
Molare	344.3.3	
Marmorella	107.2.0	
MORETTI DOMENICO		45.0.0
Pedica Croce detta la Casetta degli Angeli	45	
MEROLLI Vincenzo, e Camillo		198.3.3
Moranella, Statuario, Selce	53.2.0	
Tor Vergata	98.0.1.	
Pedica di Clerica, Pedica Ricci	47.1.2	
LUDOVISI Antonio		489.3.0
Casal della Mandria	489.3.0	
MANZI, e DEZI		796.2.0
Grottone	89.0.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
Pedica - - - -	11.0.0	
Valcanuta - - -	56.3.2.	
Acquafredda - -	195.0.0	
Grottoni, o sia Ponte Fratta - - -	42.2.0	
Grotta perfetta -	135.0,0	
Pedica di tre Fontane - - - -	22.3.0	
Tre fontane - -	251.1.2	
GRAZIOLI Vincenzo - - -		101.1.0.
Serpentara, o sia Villa Spada - -	101.1.0.	
LUCANI Gioacchino - - -		146.2.2.
Monastero Colonello N. B. *a Colonia*.	146.2.2,	
LUCCI Prospero Paolo - -		87.0.0
Massimilla - - -	87.0.0	
PECORARO Laurenti - - -		74.0.0
Maschietto, e Pisana	74.0.0	
LUCCI Fratelli - - - - -		268.0.0
Campo di Merlo -	268.0.0	
MALANCA - - - - - - -		15.1.1
Pisciamosto - - -	15.1.1	
MENGACCI Lorenzo - - -		147.0.2
Cervaro - - -	147.0.2	
MANCINI Leopoldo - - -		980.0.0
Lunghezza, e Lunghezzina - -	980.0.0	
MAGHELLI, e TIZZONI - -		118.0.0
Tormastorta - -	118.0.0	
MARIANI Filippo - - - -		36.3.3
Ferronea - - -	36.3.3	
MARINUCCI Eredi di Gio. -		129.0.0
Fonte di Papa - .	54.0.0	
Tufelli - - - -	27.0.0	
Ponte Lamentana -	48.0.0	
MUZZI D. Francesco - - -		208.0 0
Cornazzano - -	208.0.0	
MORONI Conte - - - - -		93.0.0
Pigneto - - - -	93.0.0	
PIGLIUCCI Giuseppe - - -		506.1.0
Campo Leone - -	506.1.0	
PANCI Filippo - - - - -		64.2.2
Malpasso - - -	64.2.2	
MEROLLI Giuseppe - - -		1113.2.3
Arcotravertino, Stattuario, Capo di bove, Torrespaccata, Settebasse -	578.0.0	
Casalrotondo - -	118.0.1	
Tor di mezzavia Barbusa - - - -	130.1.1	
Torricola - - -	78.0.3.	
Dragoncello - -	209.0.2	
DEL NERO Barone - - -		2164.3.0
Porcigliano - -	2102.0.0	
Tor de' Cenci - -	62 3.0	
NIZZICA Bonaventura - - -		572.0.2
Trigoria - - -	442.0.2	
Tor S. Gio. - -	130.0.0	
PETRELLA Andrea - - -		689.2.0
Primaporta, e Frasineto - - -	325.0.0	
Redicicoli - - -	165.0.0	
Redicicoli - - -	199.2.0	
POMPEI Lorenzo - - - - -		27.3.0
Caval de'pazzi - -	27.3.0	
PASQUALI Francesco - - -		182.0.0
S. Agata - - -	182.0.0	
MAGGI Filippo - - - - -		1741.0.0
Paglian Casale -	282.2.1	
Pescarella - - -	423.1.3	
Piandefrassi - -	523.0.0	
Casalazzara - -	512.0.0	
GRAZIOSI Fratelli - - - -		298.3.3
Torrecchia, o sia Casalginnetti -	298.3.3	
GRAZIOSI Felice - - - -		519.2.1
Caroceto - - -	519.2.1	
MAGGI Gio. Battista, e Fratelli - - - - - - - -		1105.0.1
Tor del Vescovo -	23 3.0	
Torricella - - -	275.0.0	
Castelletto d'Aguzzano, Pedica Aguzzanello, Scortica Bove, Aguzzano - - - -	115.0.0	
Valmenaina Quarto di Ponte Salara -	114.2.0	
Pedica - - - - -	5.0.1	
Castagnola - - -	571.3.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
NARDUCCI Paolo		490.0.0
Castiglione	270.0.0	
Inviolata, Inviolatella	220.0.0	
MARUFFI Pier Luigi		829.3.1
Palombaro	144.1.2	
Palidoro	685.1.3	
NARDUCCI Filippo		1258.1.3
Morolo	795.3.3	
Scorano	325.0.0	
Ripalta	137.2.0	
PALLAVICINI Principe		925.3.2
Cafarella	53.3.2	
Mazzalupetto	183.3.0	
Monte Tosto	478.1.0	
Cento Corvi	210.0.0	
OLIVIERI Bernardo		683.3.0
Pino	162.0.0	
Casal del Marmo	221.2.0	
Palmarola	226.1.0	
Mazzalupo	74.0.0	
PIERGENTILI Francesco		565.0.0
Castel Campanile	565.0.0	
PATRIZJ Marchese		2885.0.3
Castel Giuliano	1341.0.0	
Villa del Sasso	1544.0.3	
PASQUALUCCI Ignazio		21.0.0
Pedica Majanella	21.0.0	
PIZZICHERIA Luigi		220.0.0
Capo di Ferro Pisciarello	220.0.0	
PIERGENTILI Ignazio		390.1.0
Stracciacappe, Polline, e S. Caterina	390.1.0	
RICCIOTTI Francesco		116.2.0
Punton dell'Elce	116.2.0	
ROSA Durante		170.0.0
Prima Valle	170.0.0	
POLVEROSI Gio.		54.1.0
Acqua sorgente, o Massima	54.1.0	
SERAFINI Francesco		266.2.0
Torraccio	69.3.0	
Pedica di Spinaceto, e Spinaceto	142.2.0	
RUFINI		138.1.1
Saccoccia	138.1.1	
SILVESTRONI Belardino		154.0.0
Maggione, e Maggioneta	154.0.0	
PIERVINCENTI Giuseppe		647.1.2
Muratella	149.3.0	
Petronella	240.0.0	
Petronella	257.2.2	
SIMONETTA Francesco		252.0.0
Castagnola	252.0.0	
ZANNETTI Fratelli		2191.0.0
Valchetta	39.1.2	
Prati di Tor di Valle	23.1.0	
S. Ciriaco	88.0.0	
Palocco	161.1.2	
Falcognani nuovi	621.2.1	
Pedica di Castel di Leva	31.0.0	
Pedica Cavalloni	66.3.0	
Castel di Leva	149.2.0	
S. Cesareo	65.2.0	
Magri	155.3.2	
Tor Carbone	168.3.0	
S. Alessio	149.2.3	
Cornacchiola	50.0.0	
Falcognani	398.0.0	
Madalena	22.1.0	
ROSSI Giuseppe, e Fratelli		525.2.0
Trafusina	222.3.0	
Inviolatella	82.1.2	
Settebagni	220.0.0	
SILVA Conte		7.0.0
Pedichetta di S. Marta	7.0.0	
SILVESTRI Giuseppe		4168.3.3
Conca	3214.1.2	
Le Castella	954.2.1	
N. B. *La macchia, e le ferriere le ritiene Garzia.*		
VALERI Agostino		147.0.0
Galesina, e Pedica Majanella	147.0.0	
TROJANI Domenico		257.3.1
Magliana	190.1.2	
Fioranello	67.1.3	
VALDAMBRINI Domenico		968.2.1
Bosco di Bracciano	240.0.0	

	Quantitativo d'ogni Tenuta	Totale
Casal di Galera	375.0.0	
Centrone	138.2.1	
Cornazzanello	215.0.0	
PAOLINI Vincenzo	2040.1.3	
Cesarina	429.2.3	
Territorio d'Ostia	1610.3.0	
STAZJ Gaudenzio		475.1.1
Castellarcione	270.0.0	
Torrerossa, Casarossa	205.1.1	
TECOLA N.		9.2.1
Casaletto	9.2.1.	
SILVESTRI Belardino		87.0.0
Tortignosa	87.0.0	
STELLA Salvatore		275.0.0
Vallecaja	275.0.0	
TEODOLI		167.0.0
Montagnano	167.0.0	
DI VELLETRI Roselli		404.0.0
Tufella	404.0.0	
LIBERTI Eredi di Marco		615.3.1
Salone, Saloncino, e Saloncello	615.3.1	
FAZJ Nicola, e Giuseppe		486.2.0
Colle Ferro	486.2.0	
TRUZZI Fratelli		6393.2.1
Gorga S. Apetito	630.0.0	
Campo di Carne	782.3.3	
Campomorto	4309.0.1	
S. Gennaro	130.3.1	
S. Gennaro	105.0.0	
Casetta	35.0.0	
Presciano, e Casalperfetto	400.3.0	
VANNI Eredi di Gio. Battista		1536.0.3
Quarto di S. Sabba, e S. Maria in Celsano	763.0.0	
Bandita	110.0.0	
Montemariola Monte Mario	344.1.0	
Pietra Lata	318.3.3	
SANTINI Sebastiano		1880.2.3
Quarticciolo	243.0.1	
Quadraro	401.0.0	
Pedica della Maranella	11.0.0	
Quadraro	245.2.2	
Buonriposo	457.3.3	
Focignano	522.0.1	
VANNI Felice		475.2.3
Casale abbrugiato	137.1.3	
Radicelli	66.3.0	
Casal Giudio	97.2.0	
Mandria, e Mandriola	174.0.0	
TOCCI Stanislao		397.3.3
Vallerano, o Valleranello	137.3.3	
Selce, o sia Selcetta	144.0.0	
Torricella	116.0.0	
Colle di S. Paolo	72.0.0	*Ridotto a Vigne.*
S. Gennaro	221.0.0	
S. Matteo	52.2.0	

INDICE

Delle Materie della Seconda Parte.

Acqua mancante in alcune parti dell'agro romano, come vi si proveda p. 177.
Acque stagnanti, come debba darsi lo scolo p. 177 e seg.
Affitti v. *Locazioni*.
Agricoltori: facoltà loro concessa di coltivare le terre lasciate a pascolo p. 30 e seg. privilegj ad essi concessi da Clemente VII ivi. da S. Pio V. p. 37 e 38. da Clemente VIII p. 50 e segu. nuova permissione di coltivare le altrui tenute incolte pag. 50 e seg. altra permissione all'istesso oggetto fatta da Paolo V p. 59 e seg. Sussidio di danaro ed altri privilegj dall'istesso Pontefice concessi agli agricoltori p. 59 e seg. privilegj confermati ed ampliati da Pio VII p. 147 e seg. altri provedimenti di Pio VII p. 163 e più seg.
Agricoltura: statuti dell'agricoltura di Roma riformati e confermati sotto Gregorio XII p. 28. mezzi adoperati da diversi Pontefici per favorire l'agricoltura v. *Agricoltori*. Mezzi prescelti da Pio VII p. 132. e seg.
Agro Romano, se sia stato non soggeto a tasse sino a' tempi presenti p. 1. se fosse soggetto al tributo istituito da Servio Tullio p. 15. quando cessasse, e si rinuovasse la imposizione sulle terre dell'agro romano ivi e pag. 16. epoca, in cui si crede di nuovo cessata la imposizione su queste terre ivi. provvedimenti per la coltivazione dell'agro romano. v. *Agricoltori*, *Editti*, *Notificazioni*, *Gratificazioni*, *Estrazioni ec.*
Alberi, provvedimenti per la piantazione degli alberi nell'agro romano p. 182. e 183.
Alessandro VIII proibì all'Annona di comprar grano p. 66. impose un dazio ai fornari ivi.
Allibrazione v. *Imposizione*, *Tributo ec.*
Animali inservienti all'agricoltura non soggetti ad esecuzione di mandati p. 30 e seg. e p. 38. non possono macellarsi p. 52. p. 59.
Animali proibiti di estrarsi fuori di Stato p. 43 53 59. devono conservarsi le razze p. 52 p. 59 e seg.
Annona, leggi sull'annona di Roma p. 28 e più seg. Facoltà e giurisdizione del Prefetto dell'Annona per concessione di Gregorio XIII p. 40 e seg. Sussidio applicato all'Annona da Sisto V p. 44. Con-

gregazione deputata sull'Annona p. 46. proibizione all'Annona di comprar grani fatta da Alessandro VIII p. 66. altri provvedimenti relativi all'Annona sotto Innocenzo XII p. 70 e 71. sua negoziazione de'grani pregiudizievole agli agricoltori e fornari: regolamenti fatti da Benedetto XIII p. 72 e seg. leggi annonarie abolite da Pio VII p. 93. provvedimento per assicurare la sussistenze di Roma p. 193 e seg. v. *Deputazione Annonaria*.

Apodissa, sorta di tassa p. 5.

Aria mal sana dell'agro romano, e provvedimenti di Pio VII per questo oggetto p. 167 e seg. e p. 177 e 182.

Armi proibite non si possono adoperare nelle campagne p. 149.

Arresti di delinquenti nelle campagne, come debbano farsi p. 148 e 149.

Arti v. *Università*.

Artisti da stabilirli nell'agro romano p. 181.

Assegne de'grani ec. resta abolito l'uso p. 121. fallacia delle assegne per calcolare i veri prodotti pag. 137. regolamento sulle assegne delle semente p. 191.

Assegne da darsi da chi vorrà aprire nuovi forni p. 204 e seg.

Barcaroli: pene, alle quali sono soggetti per l'estrazione fraudolenta p. 135.

Baroni non possono impedire ai loro vassalli il trasporto de'grani a Roma p. 30 e seg. si proibisce loro d'incettare grano più del bisognevole ivi e p. 37 e 38. p. 48. Non possono far leggi in materia di agricoltura, o di annona p. 52.

Benedetto XIII sua costituzione relativa alle provisioni de' grani da farsi dall' annona, ed alle prestanze da farsi agli agricoltori p. 72 e seg. chirografo sulla diminuzione della gabella del macinato rapporto ai fornari p. 79.

Benedetto XIV: suoi chirografi per alcuni sussidj ai fornari p. 82 83.

Beni ecclesiastici come possano dividersi in enfiteusi, o colonie p. 175 e seg.

Beni fidecommissarj v. *Fidecommissi*.

Bestiami v. *Animali*.

Biade proibite estrarsi fuori di Stato p. 47 e 48. permesse con alcune condizioni p. 32 50.

Bolle. V. sotto i nomi de' respettivi Pontefici, e nelle respettive materie.

Barattieri: loro istanza per la riforma e conferma degli statuti dell' agricoltura di Roma sotto Gregorio XII p. 28.

Bovi non proibiti estrarsi dal Distretto di Roma p. 50 e seg. v. *Animali*, *Grascia ec.*

Bufali proibiti estrarsi dal Distretto di Roma p. 53.
Calmiere v. *Tariffa*
Camera: Chierici di Camera destinati esecutori delle Costituzioni proibitive delle estrazioni de' grani p. 42 e 43. Tribunale della Camera giudica in grado di appellazione le cause decise dal Tribunale annonario, secondo i nuovi stabilimenti p. 114. e nelle materie della Grascia p. 188.
Camerlengo di S. Chiesa: sua ispezione nell' estrazioni de' grani p. 42 43 48. sull'agricoltura p. 54. v. *Editti*.
Campo Salino, stagno pernicioso all'aria dell' agro romano p. 178.
Canoni dovuti dagli enfiteuti Camerali da pagarsi in grano p. 193 e p. 200 e 201.
Capanne abitabili da costruirsi nell' agro romano p. 180.
Capisoldi sorta di tasse p. 5.
Capitazione, creduta una imposizione facile p. 4. e che ogni altra a questa si riduca p. 6.
Casali. V. *Tenute*,
Case da formarsi nell' agro romano p. 180.
Catasti antichi diversi nello Stato della Chiesa p. 21 e 22.
Catasto generale ordinato da Innocenzo XI p. 22.
Catasto generale ordinato da Pio VI in tutto lo Stato p. 12 e p. 22 e 23.
Catasto dell'agro romano fatto per ordine di Pio VI ebbe unicamente per oggetto l'agricoltura p. 1.
Catasto daziale fatto per autorità di Pio VII p. 2. giustizia di tale imposizione p. 2 e più seg.
Catasto per la tassa di miglioràzione ordinata da Pio VII p. 171. eseguito a norma delle nuove leggi p. 208 e più seg.
Cause. v. *Tribunale*, *Ordine giudiziale ec.*
Censitori noti nelle leggi romane p. 3.
Censimento v. *Imposizione*, *Tributo ec.*
Censimento d'Augusto rammentato da Cassiodoro p. 16.
Censimento d'Inghilterra p. 23 24 25.
Censimento di Milano p. 21.
Censimento delli Stati di Sardegna p. 21.
Censimento dello Stato Veneto p. 17.
Censimento dello Stato Pontificio v. *Catasto*.
Censo v. *Tributo*, *Tassa ec.*
Censo istituito da Servio Tullio p. 3.
Censo Apostolico, imposizione antichissima p. 5.
Chierici possono lecitamente esercitare l'agricoltura nelle proprie tenute p. 54.

Chirurgi da stabilirsi per comodo della popolazione nell'agro romano p. 180.
Cittadini romani: loro prelazione nella coltivazione delle tenute p. 30. e seg.
Clemente VII: sua Costituzione sull'agricoltura p. 30. e seg.
Clemente VIII: sua Costituzione contro chi estrae i grani, ed altri generi p. 48. altra Costituzione in favore dell'agricoltura p. 50 e seg.
Clemente XI riforma il dazio sul macinato relativamente ai fornari di Roma p. *66* e *67*. ingiunge all'annona di comprare la terza parte de' grani in una abbondante raccolta per sollievo degli agricoltori ivi.
Clemente XII: suo chirografo sul dazio de' fornari p. 80.
Clemente XIV: suo chirografo per un sussidio ai fornari p. 84.
Colonie, utili all'agricoltura, e provvedimenti di Pio VII a questo oggetto p. *166* e seg.
Coltivare, coltivazione v. *Agricoltura*.
Commercio libero de' grani, granturchi, farine, stabilito da Pio VII p. 93. esteso a tutto lo Stato p. 117.
Condottieri de' grani, e grascie a qual pene siano soggetti per le fraudolente estrazioni p. 135.
Confini dello Stato: provvedimenti per impedire l'estrazioni de' grani ne' luoghi vicini ai confini p. 129 e seg. e p. 135.
Congregazione deputata sull'annona sotto Sisto V p. 46.
Congregazione sull'annona e grascia sotto Paolo V p. 59.
Congregazione del Concilio: sua ispezione nella divisione de' fondi ecclesiastici per l'oggetto dell'agricoltura p 155.
Congregazione deputata da Alessandro VIII p. *66*. varie risoluzioni della Congregazione deputata sugli affari dell'agricoltura ed annona approvate respettivamente da Clemente XI, Innocenzo XIII, e Benedetto XIII p. *66* 70 72. e seg.
Congregazione economica deputata da Pio VII: suo studio nel corrispondere alle intenzioni del Pontefice p 138 e seg. incaricata di fare il piano dell'uffizio d'intavolazione p. 149. sua ispezione sopra le Università delle arti p. 158.
Congregazione in Macerata per assistere in materia di grani al Preside della Marca p. 140.
Congregazione de' Vescovi e Regolari: sua ispezione nella divisione de' fondi ecclesiastici p. 175.
Conservatori di Roma: loro incombenza nella revisione degli statuti dell'agricoltura p. 29.

Contribuzione, Contribuenti v. *Imposizione*, *Tributo ec.*
Costituzioni v. nelle respettive materie, e sotto i nomi degli autori.
Danni dati: disposizioni di Pio VII intorno alli danni dati p. 147 e seg.
Dativa reale v. *Tasse*, *Tributo*, *ec. Sopratassa ec.*
Dazio v. *Tassa*, *Sopratassa*, *Tributo ec.*
Dazio sul macinato v. *Fornari ec.*
Dazio sull' estrazione de' generi frumentarj come si regoli nel nuovo sistema p. 137 e seg.
Decime prediali, cosa fossero, e quando usate p. 3 e 4.
Decumani, e loro incombenza p. 3.
Delitti nelle campagne, disposizione di Pio VII per impedirli p. 148 e seg.
Deputazione annonaria istituita da Pio VII: sua ispezione sulle vendite del pane, e nel fare le tariffe p. 95 v. *Notificazioni*. Sua giurisdizione nelle cause annonarie, e metodo di giudicare p. 113 e seg. incaricata dell' oggetto de' prezzi de' generi frumentarj per norma delle estrazioni p. 140. Rappresentanza al Papa per avere in grano i canoni dovuti dagli enfiteuti Camerali p. 163 e seg.
Diritto di pascolo v. *Pascolo*.
Diritto di ritratto, o *gius congrui* v. *Ritratto*.
Divisione delle tenute con quali mezzi procurata da Pio VII p. 170 e seg.
Dogana di Ripetta: luogo quivi destinato pel mercato de' grani p. 106.
Doganieri: ispezione loro ingiunta da Paolo V perchè non vengano macellati bovi aratorj p. 60.
Descrizione delle tenute, e de' terreni da coltivarsi a norma delle nuove leggi p. 208 e più seg.
Doti: le figlie degli agricoltori debbono essere preferite nel conseguimento de' sussidj dotali p. 147. nuova disposizione a questo oggetto p. 181.
Economia pubblica riformata nel Secolo XVI p. 4. moltitudine delle opere scritte in questa materia nel Secolo XVIII p. 17. Congregazione economica v. *Congregazione*.
Editti in materia di annona, o di agricoltura non possono farsi dai Baroni p. 52.
Editti della Deputazione annonaria v. *Notificazioni*.
Editto dell'Emo Camerlengo sulli forni liberi permessi in Roma sotto Pio VI p. 88. sul libero commercio de' grani p. 117 e più seg. altro sopra le manifatture p. 154. altro per l'accrescimento dell'agricoltura e della popolazione p. 163. Editto sull'ordine giudiziario nelle materie della Grascia p. 185.
Enciclica del Card. de Simone Pro-Uditore di Clemente XIV rapporto ai danni dati, confermata da Pio VI p. 147.

Enfiteusi giudicate utili alla coltivazione dell'agro romano p. 170.
Enfiteusi de'beni Camerali si obbligano a pagare i canoni in grano p. 193 e seg. si abilitano a pagarlo in moneta erosa in occasione di ritirarsi la vecchia moneta p. 203.
Esenzioni. v. *Privilegj*, e nelle respettive materie e nomi.
Estimo. v. *Catasto*, *Imposizione*, *Tassa*, *Tributo ec.*
Estimo delle tenute dell'agro romano p. dupl. 205 e più seg.
Estrazioni del grano de'fondi per recarlo a Roma non si può proibire da' Baroni p. 30.
Estrazioni del grano, ed altri generi fuori di Stato concesse con alcune condizioni agli agricoltori da Clemente VII p. 30 e seg. proibite da Pio IV p. 35. da Gregorio XIII senza licenza del Prefetto dell'Annona, ed altre cautele p. 40 e seg. altra proibizione del medesimo più estesa p. 43. altra proibizione di Clemiente VIII p. 48 e 49. permissione del medesimo sotto alcune condizioni p. 50. e seg. proibizione generale fatta da Paolo V p. 54 e seg. permissione del medesimo Pontefice in favore degli agricoltori sotto alcune condizioni p. 59 e seg. permissione di Gregorio XV di estrarre da luogo a luogo per proprio uso p. 64. proibizione rigorosa di Urbano VIII di estrarre, eccetto che per suo puro uso p. 62 e 63. proibizione di estrarre fuori di Stato confermata da Pio VII p. 93. Notificazione della Deputazione Annonaria con varie providenze a tale oggetto p. 107 e seg. cautele all'istesso oggetto nell'Editto dell'Emo Camerlengo, che esclude la libertà del commercio a tutto lo Stato p. 117 e più seg. provvedimenti per impedire l'estrazioni ne'luoghi vicini ai confini p. 129. provvedimenti e pene stabilite da Pio VII per evitare le fraudolente estrazioni de' grani, ed altri generi p. 133 134 135. In qual modo, e con quali condizioni siano permesse, e respettivamente premiate l'estrazioni de'generi superflui p. 136 e seg.
Fabbri da stabilirsi nell'agro romano p. 181.
Fabbricatori di pane. v. *Fornari*.
Farina. v. *Grano ec.*
Ferraro. v. *Fabbro*.
Feudi: variazioni introdotte in Europa dal sistema feudale p. 3 e seg.
Fidecommissi, primogeniture, ed altre sostituzioni non possono essere di ostacolo alla divisione delle tenute in enfiteusi, o colonie p. 175. cautele per evitare i pregiudizj de'futuri chiamati ivi.
Focatico sorta d'imposizione p. 5.
Formaggio, proibito estrarsi p. 134.
Fornari: tariffa per li fornari di Roma sotto Paolo V p. 57. libertà loro

restituita da Alessandro VIII di comprare i grani altronde, che dall'Annona p. 66. dazj loro imposti ivi e pag. 67. altri provvedimenti rapporto ai fornari fatti sotto Innocenzo XIII pag. 70. altri di Benedetto XIII. p. 72 79 80. Sussidj loro conceduti da Benedetto XIV e Clemente XIV p. 82 83 84. dazio imposto con alcune condizioni da Pio VI p. 85. gratificazioni concedute ai fornari di Roma da Pio VII p. 94. non ostante la nuova libertà del commercio sono soggetti alle tariffe p. 95. loro università soppressa p. 98. sono obbligati a ritenere affisse le tariffe p. 118 e seg. devono avere pronte le scorte di grano ivi. altre obbligazioni de'fornari nel presente sistema p. 204 e seg.

Forni liberi permessi in Roma sotto Pio VI p. 88. assegne da darsi da chi vorrà aprire nuovi forni nell'odierno sistema p. 204 e seg.

Frumento. v. *Grano*, *Annona ec.*

Fumenteria, sorta d'imposizione p. 5.

Furti nelle campagne: disposizione di Pio VII a questo oggetto p. 148.

Gabella. v. *Dazio*, *Imposizione ec.*

Giudice delle mercedi, sua giurisdizione, ed officio p. 182.

Giudizj nelle cause annonarie come debbano istruirsi, e terminarsi secondo i nuovi regolamenti p. 113 e seg.

Giulio II: sua costituzione sull'agricoltura riferita e confermata da Clemente VII. p. 30 e seg.

Governatori, e Giusdicenti locali non possono opporsi al trasporto de' grani, ed altri generi a Roma p. 94. sono incaricati della esecuzione delle nuove leggi sul libero commercio p. 118.

Grano non si può incettare più del bisognevole p. 30 e seg. 37. 48. v. *Estrazione*.

Libertà del commercio de'grani, granturchi, e farine, e del prezzo, introdotta da Pio VII p. 90 e più seg. devono vendersi ne'mercati destinati ivi.

Grascia: proibizione di estrarre dallo Stato ogni sorta di grascia p. 49 54 63. nuovi provvedimenti di Pio VII per impedire la estrazione de'generi relativi alla grascia p. 133 e seg. l'abbondanza delle grascie si può sperare dallo stabilimento delle colonie nell'agro romano p. 166. ordine giudiziario nelle materie della grascia p. 185 e seg.

Gratificazioni agli introduttori de'grani in Roma p. 94.

Gratificazioni concedute ai fornari da Pio VII p. 95 e 96.

Gratificazioni per la estrazione de'generi in quali casi si promette p. 139 e 140.

Gratificazioni a chi renderà culte le terre nell'agro romano, ed altri

luoghi indicati nel moto proprio di Pio VII p. 151 e 152. aumento dele suddette gratificazioni p. 160.
Gratificazioni ai coltivatori colla tassa di migliorazione p. 173.
Gratificazioni a chi formerà modelli di capanne abitabili, costruirà pozzi ec. p. 180. e a chi pianterà alberi p. 182.
Imbarco de'grani, ed altri generi ne'casi, e luoghi permessi, deve farsi in tempo di giorno p. 141.
Imposizione sulle terre, la più antica, e comunemente ricevuta p. 3. e seg. p. 6.
Incette di grani proibite p. 30 e seg. p. 37 38 48 e seg. p. 62 e 63.
Innocenzo XI ordina un catasto generale p. 22.
Innocenzo XIII: suo chirografo sopra varie risoluzioni della Congregazione deputata all'oggetto dell'Annona p. 70.
Intavolazione. v. *Uffizio d'Intavolazione*.
Introduttori de'grani in Roma: favori ad essi conceduti da Pio VII p. 90 e seg.
Ipoteca proibita da S. Pio V sopra gli animali, ed istromenti dell'agricoltura p. 37. ipoteche, ed altri vincoli su i fondi da descriversi per sicurezza de'sovventori dell'agricoltura p. 149.
Istrumenti dell'agricoltura non soggetti ad esecuzioni di mandati p. 37 e seg.
Legge v. *Costituzioni*, *Editti ec.* sotto le respettive materie, ed autori.
Leggi risguardanti l'agricoltura, o l'annona, non si possono fare da'Baroni p. 50 e seg.
Leggi annonarie abolite da Pio VII p. 93.
Legnajuolo v. *Fabbro*.
Legumi, ed altri generi proibiti estrarsi fuori di Stato p. 42 e 43 55 63 134 e 135. e quando se ne permetta l'estrazione p. 139.
Libertà di commercio. v. *Commercio*, *Leggi*, *Annona ec.* libertà estesa da Pio VII all'esercizio delle arti, e manifatture p. 156 e 157.
Licenza di estrarre il grano, ed altri generi, in quali casi non sia necessaria p. 139.
Locazioni fatte a lungo tempo nell'agro romano si aboliscono da Clemente VII p. 30 e seg. locazioni di grandi tenute a breve tempo pregiudizievoli all'agricoltura, e perchè p. 168 e 169. in qual modo annullate da Pio VII p. 174.
Luoghi, ove debbono farsi l'estrazioni de'generi frumentarj ne'casi permessi p. 140.
Maccarese, stagno quasi pernicioso all'aria dell'agro romano p. 178.
Macellari non possono ammazzare gli animali inservienti all'agricoltura p. 50 59.

Macinato, imposizione antica p. 6.
Macinato, dazio variato più volte relativamente ai fornari di Roma. v. *Fornari*. Nuovo stabilimento fatto da Pio VII p. 96.
Magazzini conceduti per comodo agli introduttori de' grani in Roma p. 94. disposizione di Pio VII per impedire gli sfascj de' magazzini, e simili delitti nelle Campagne p. 148.
Manifatture v. *Università*.
Mercati stabiliti per trasportarvi il grano, granturco, e farina per regolare le tariffe del pane. p. 93. libertà di comprare in questi mercati p. 94. mercati, da' quali si debbono regolare i prezzi de' grani nello Stato pag. 140.
Mercedi v. *Giudice delle mercedi*.
Minuti. v. *Legumi, Biade ec.*
Monti di abbondanza soppressi nel nuovo sistema di libero commercio p. 558 e seg.
Negoziazioni de' grani per incarirne il prezzo, proibite da Clemente VII p. 30 e seg. da S. Pio V p. 37 e 38. da Urbano VIII p. 63. v. *Commercio*.
Nerone Imp. voleva abolire le pubbliche gravezze. p. 8.
Notificazione della Deputazione Annonaria del nuovo sistema prescritto da Pio VII p. 102 e seg. altra su i mercati p. 106. altra sulle fraudolente estrazioni p. 107. altra sulla panizzazione a tariffa p. 111. altra per impedire l'estrazione ne' luoghi vicini ai confini p. 129. altra sopra l'aumento del premio ai coltivatori, e della sopratassa ai negligenti p. 160 e seg. altra sulle assegne delle semente. p. 191.
Obbligo de' padroni, e de' socj nelle fraudolente estrazioni de' grani commesse da' loro ministri, e compagni p. 110.
Obbligo di dare le assegne de' grani raccolti, abolito nel nuovo sistema p. 121.
Obbligo degli enfiteuti de' beni Camerali di pagare il canone in grano p. 193 e seg. p. 200 e 201.
Olio, se ne proibisce l'estrazione p. 55 63 134.
Ordine giudiziario nelle cause annonarie ridotto a nuovo sistema p. 113 e seg.
Ordine giudiziario nelle materie della grascia p. 185 e seg.
Ordini. v. *Editti, Leggi ec.*
Orfanotrofii debbono preferire gli agricoltori, che ricerchino i fanciulli p. 182.
Ostia, stagno di Ostia pernicioso all'aria dell'agro romano p. 178.
Pane: tariffa di Paolo V p. 57. soggetto alle ispezioni, e tariffe della Deputazione Annonaria istituita da Pio VII p. 95. farine, delle qua-

li si permette fare il pane p. 204 e seg. v. *Fornari*, *Deputazione Annonaria*.
Patate si possono adoperare nella panificazione p. 204 e seg.
Paolo V: sua costituzione contro gli estrattori de'grani p. 53 seg. tariffa per li fornari di Roma p. 57. altra costituzione in favore dell' agricoltura p. 59 e seg.
Parrocchie da eriggersi per la popolazione dell'agro romano p. 179 e 180.
Pascoli: uso soverchio nell'agro romano riprovato da Clemente VII p. 30. riprovato anche da Pio VII nell'agro romano, ed in altri luoghi dello Stato p. 150 e seg. Il diritto del pascolo quando cessi nella divisione de'fondi per migliorare l'agricoltura p. 176 e seg.
Pastorizia: privilegj confermati da Pio VII p. 147.
Pene contro gli estrattori de'generi relativi all'annona, e alla grascia p. 134 e seg.
Perequatori noti nelle leggi romane p. 3.
Pio IV: sua costituzione, che proibisce l'estrazione de'grani p. 35.
S. Pio V: sua costituzione in favore dell'agricoltura p. 37 e seg
Pio VI: suo chirografo sul dazio imposto ai fornari p. 86. catasto da lui ordinato in tutto lo Stato p. 12 22 23. catasto dal medesimo ordinato dell'agro romano p. 1. forni liberi da lui permessi in Roma p. 88. disseccamento delle Pontine p. 178.
Pio VII: suo Moto proprio sul nuovo sistema annonario, e libero commercio de'grani p. 90. e più seg. Moto proprio in favore dell'agricoltura p. 131. e più seg. Moto proprio sopra le arti, e manifatture p. 154 e più seg. Moto proprio per accrescere la coltivazione, e la popolazione dell'agro romano p. 164 e più seg. Moto proprio sull'ordine giudiziario nelle materie della grascia p. 186 e seg. Moto proprio, con cui deputa l'Emo Ruffo Soprintendente dell' Annona e Grascia p. 206 e seg. provvedimento per assicurare la sussistenza di Roma, e per la moderazione de' prezzi p. 193 e seg. e p. 200 e seg.
Piscine, o siano acque stagnanti, come debbano disseccarsi p. 178 e seg.
Pontine Paludi utilmente disseccate da Pio VI p. 178.
Popolazione: provvedimenti di Pio VII per accrescere la popolazione sull'agro romano, e in altri luoghi p. 164 e seg.
Pozzi da costruirsi nell'agro romano p. 180.
Prefetto dell' annona: sue facoltà concesse da Gregorio XIII p. 40 e 41 da Sisto V p. 46. da Clemente VIII p 53 60 e seg. sua ispezione circa le somministrazioni da farsi agli agricoltori, ed altri regolamenti annonarj fatti da Benedetto XIII p. 72 e seg. giurisdizione nelle cause annonarie secondo i nuovi stabilimenti p. 113 e seg.

Prefetto della Segnatura, sua ispezione nella divisione de' fondi fidecommissarj per l'oggetto dell' agricoltura p. 175.
Premio v. *Gratificazione*.
Preside della Marca incaricato nel nuovo sistema per l' oggetto de' prezzi de' grani, ed altri generi frumentarj p. 140 e seg.
Prezzo del grano secondo la tariffa di Paolo V p 57. libertà del prezzo de' grani introdotta da Pio VII p 93. come debbano servire di norma perchè siano permesse l'estrazioni p. 139. e più seg.
Preside della Grascia, sua giurisdizione p. 188 e seg.
Primogeniture v. *Fidecommissi*.
Privilegj concessi agli agricoltori da Clemente VII p. 30 e seg. confermati ed ampliati da Pio VII p. 147 e seg.
Processi per trasgressione delle leggi annonarie, aboliti da Pio VII p. 100.
Qualità di farine perniciose nel pane severamente proibite p. 204 e seg.
Questioni sugli oggetti annonarj, come si debbano decidere p. 112 e seg.
Questioni tra i venditori di grascie, e oggetti della grascia, come si debbano decidere p. 185 e seg.
Registro v. *Uffizio d' intavolazione*.
Rendita della terra, che essa veramente sia p. 17. come debba calcolarsi per la imposizione del tributo p. 18 e più seg.
Ruffo Emo Sig. Card. deputato da Pio VII per Soprintendente della Grascia e dell'Annona p. 206. e seg. sue lodi ivi.
Ritratto, il diritto dal ritratto, o *jus congrui* non ha luogo nella divisione delle tenute per l'oggetto dell'agricoltura p. 176.
Sale, antica imposizione p. 5.
Sale forestiero, si proibisce comprarlo p. 49.
Scolo da darsi alle acque stagnanti p. 177 e 178.
Senatori di Roma: loro incombenza nella revisione degli statuti dell'agricoltura ec. p. 28.
Semente, regolamento sulle assegne delle semente p. 191.
Sisto IV: sue costituzioni sull'agricoltura riferite e confermate da Clemente VII p. 30 e seg.
Sisto V applica all'Annona il sussidio di duecento mila scudi p. 44. e seg.
Sopratassa imposta sopra i terreni coltivabili, che si lasciassero incolti p. 151. accrescimento della sopratassa p. 160. nuovo accrescimento p. 170.
Spedali v. *Orfanotrofii*.
Stadera da tenersi dai venditori del pane p. 205.
Stagni v. *Acque stagnanti*.
Statuti dell'agricoltura riformati e confermati sotto Gregorio XII p. 28.

Stima delle tenute dell'agro romano. v. *Estimo*, *Catasto*.
Sussidio papale p. 5.
Sussidio ritennale, quando imposto, e se fosse la prima imposizione ordinaria p. 4. e seg.
Sussidio di danaro applicato all'Annona da Sisto V. p. 44.
Sussidio, e favore degli agricoltori conceduto da Paolo V p. 62.
Sussidj sudetti come debbansi regolare, provveduti da Benedetto XIII p. 72 e seg.
Taglia v. *Imposizione*, *Tributo ec.*
Tariffa di Paolo V per li fornari di Roma p. 57. tariffa da farsi dalla Deputazione Annonaria secondo il moto proprio di Pio VII p. 95. Regolamenti della Deputazione Annonaria sulle tariffe p. 111. altri provvedimenti dell'editto dell'Emo Camerlengo a questo oggetto p. 118 e seg. nuovi regolamenti p. 205 e seg. Tariffa sull'estrazione de'generi frumentarj, e de'legumi p. 145 e 146.
Tassa v. *Tributo* ec.
Tassa di migliorazione stabilita da Pio VII p. 170 e 171. vi sono soggetti anche quelli, che hanno soltanto il dominio utile p. 176. come debba amministrarsi p. 184.
Tenute dell'agro romano: abuso di lasciarle ad erba riprovato da Clemente VII p. 30. v. *Agricoltura*, *Condizione ec.* mezzi adoprati da Pio VII per dividere le tenute troppo vaste p. 166 e seg.
Testatico imposto in Francia, ed in quale occasione p. 4. v. *Capitazione*.
Testimonj, come, e quali debbano attendersi nelle cause annonarie p. 114 e 115.
Tratte v. *Estrazione*.
Tribunale nuovamente eretto per le materie annonarie in Roma p. 113. rivede le cause di appellazione dal Tribunale di Civitavecchia p. 114. procede sommariamente ivi. facoltà di Monsig. Prefetto in questo Tribunale p. 115
Tributo perfettamente eguale è impossibile p. 3.
Tributo sulle terre è il più giusto, e più praticato dalle culte nazioni p. 3. e seg.
Tributo, sua natura, e maniere diverse di ripartirlo p. 6. e seg. quando pregiudichi all'agricoltura, e al commercio, e quando no pag. 9 e 10. se convenga all'agro romano p. 10 e più seg. la consuetudine contraria non può impedire una nuova imposizione p. 14.
Vacche rosse: numero eccedente nell'agro romano proibito da Clemente VII p. 30 e seg.
Vauban Maresciallo, suo pensamento della universale decima terriera p. 4 e 6.

Ventesima, imposizione già usata in Francia p. 4.
Vetturali, a quali pene sieno soggetti per le fraudolente estrazioni de' grani, ed altri generi p. 135.
Uffizio d'intavolazione de' contratti, da eriggersi per provedimento di Pio VII all' oggetto della semenza de' sovventori dell' agricoltura p. 149.
Villaggi da stabilirsi sull' agro romano p. 180 e seg.
Vitelli da allevarsi per l'agricoltura p. 52.
Vivaj per gli alberi da piantarsi nell' agro romano p. 183.
Università. v. *Agricoltura*, *Bovattieri*, *Statuti ec*, e nelle respettive materie.
Università de' fornari soppressa da Pio VII p. 98.
Università di diverse arti soppresse da Pio VII p. 156.
Università di arti concernenti la salute e fede pubblica si conservano p. 157.
Urbano VIII: sua costituzione, con cui proibisce l'estrazioni de' grani, ed altri generi p. 62. chirografo, con cui s'impone un dazio temporaneo sul macinato p. 65.